

Caporalato e sfruttamento del lavoro

Un'indagine di diritto penale,
processuale penale e del lavoro

A cura di
Marco Ferraresi, Sergio Seminara



Ministero della Giustizia



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Giurisprudenza



FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE
DI LOMBARDIA

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ISBN ebook 978-88-31940-98-6

Pubblicato il 1° luglio 2022

Fonte dell'immagine di copertina: *Feathers Moving Out Of Cage Against Blue Sky* - Foto stock

© 2022 ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

Caporalato e sfruttamento del lavoro

Un'indagine di diritto penale,
processuale penale e del lavoro

A cura di
Marco Ferraresi, Sergio Seminara

INDICE

Introduzione <i>di Marco Ferraresi, Sergio Seminara</i>	IX
Introduzione <i>di Raffaele Piccirillo, Nicola Selvaggi</i>	XI
Introduzione <i>di Mario Cera</i>	XIX
Sezione I. Profili penalistici	1
Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro <i>di Sergio Seminara</i>	3
Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro <i>di Vincenzo Giordano</i>	53
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi e apparato sanzionatorio <i>di Sofia Braschi</i>	88
I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento lavorativo nella prospettiva comparata <i>di Carlo Cucinotta</i>	129
L'esperienza della giurisprudenza penale sui reati di caporalato e sfruttamento del lavoro in Lombardia <i>di Filippo Marchetti, Cristina Maria Rovati</i>	192
Sezione II. Profili processuali penali	233
Gestione del rischio e tecniche investigative nell'attività di contrasto al fenomeno del caporalato <i>di Luigi Macchia</i>	235
Assistenza e protezione delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro <i>di Filippo Marchetti</i>	283

Sezione III. Profili di diritto del lavoro.....	323
Retribuzione e sfruttamento del lavoro: quali criteri applicativi? <i>di Marco Ferraresi</i>	325
Retribuzioni, contrattazione collettiva e sfruttamento del lavoro nel settore cooperativo <i>di Maria Del Frate</i>	346
Le retribuzioni nei contratti collettivi del settore edile: un'indagine empirica <i>di Michele Murgio</i>	373
Lo sfruttamento del lavoro nel settore logistico: studio preliminare a partire dall'analisi dei contratti collettivi <i>di Alessandra Quaini</i>	390
Lo sfruttamento economico alla luce della contrattazione collettiva nel settore agricolo <i>di Cristina Maria Rovati</i>	425
<i>Notizie sugli autori</i>	465

Introduzione

di Marco Ferraresi, Sergio Seminara

Cosa si intende per sfruttamento del lavoro sul piano penale e su quello giuslavoristico? Quali sono le tecniche di indagine e di accertamento del delitto previsto dall'articolo 603-*bis* c.p., quali gli strumenti di cui dispone il pubblico ministero, quali le forme di assistenza e protezione, nel processo e fuori del processo, previste per le vittime?

Mutando prospettiva: quali tipologie del delitto di sfruttamento del lavoro approdano nelle aule dei tribunali, quale è la nazionalità delle vittime, quali sono le modalità di commissione del reato e quali le attività nelle quali prende forma l'illecito?

L'idea di una ricerca multidisciplinare è stata elaborata durante la recente pandemia, quando era chiaro che la drammatica realtà dello sfruttamento del lavoro avrebbe conosciuto ulteriori inasprimenti a causa della crisi economica.

Il generoso finanziamento della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, a opera dei suoi Presidenti dott. Aldo Poli e prof. Mario Cera, ha avviato la ricerca su una base di concretezza.

La disponibilità del Ministero della Giustizia, nelle persone del Capo e del Vice Capo di Gabinetto, dott. Raffaele Piccirillo e prof. Nicola Selvaggi, ha consentito di raccogliere il materiale giurisprudenziale.

Il gruppo di lavoro – coordinato dai professori Marco Ferraresi per la sezione giuslavoristica e Sergio Seminara per la sezione penalistica – ha potuto fare affidamento sulla preziosa cooperazione del comandante della Guardia di Finanza di Pavia col. Luigi Macchia e del dott. Vincenzo Giordano del Tribunale di Pavia. Tutti gli altri partecipanti alla ricerca, autori dei contributi qui pubblicati, sono giovani studiosi del Dipartimento pavese di Giurisprudenza.

Introduzione

Il presente volume intende offrire un inquadramento delle problematiche connesse allo sfruttamento del lavoro, riguardate all'interno delle varie discipline giuridiche. Nelle intenzioni dei coordinatori, a esso farà seguito un nuovo volume, maggiormente calibrato sulla realtà del fenomeno oggetto di studio e contenente proposte operative mirate a un suo più efficace contrasto.

Pavia, 15 giugno 2022

Marco Ferraresi e Sergio Seminara

Introduzione

di Raffaele Piccirillo, Nicola Selvaggi

L'articolo 603-*bis* c.p. nel prisma dell'esperienza pratica

1. L'avvio di monitoraggi, svolti direttamente dall'Amministrazione ovvero mediante convenzioni con Università come nel caso dei risultati pubblicati in questo volume, è forse la testimonianza più viva che l'indirizzo, anche normativamente patrocinato, orientato a fondare ed esaminare le "politiche pubbliche" su basi empiriche, anzitutto su dati raccolti, esaminati ed infine compiutamente elaborati, e dunque su "analisi e valutazioni d'impatto", comincia ad affermarsi in modo sistematico anche con riferimento alla giustizia penale.

Dal punto di vista del Ministero della Giustizia, il crescente risalto attribuito alla "politica del dato" si traduce in primo luogo nella ricognizione, razionalizzazione ed analisi di quanto sia già disponibile o la cui disponibilità si renda necessaria in relazione ad un nuovo fabbisogno, con l'ausilio di figure organizzative dedicate e della digitalizzazione, secondo gli indirizzi espressi dall'Autorità politica; per garantire poi la rappresentazione trasparente dei fattori essenziali che governano o comunque condizionano l'applicazione delle norme, guardando così anche oltre la sola dimensione interpretativa, e favorire infine discussioni e circuiti partecipativo/deliberativi al fine di eventuali tagliandi o miglioramenti non solo della legislazione – questo, va da sé – ma anche dei servizi amministrativi per la giustizia.

Va dunque ribadito che "partire dai dati" è essenziale per scongiurare il duplice rischio di politiche ad impronta emozionale, focalizzate sulla preoccupazione di rispondere ad emergenze puramente mediatiche, e di

soluzioni amministrative inadeguate ai bisogni e alla loro dimensione effettiva. Insomma: penetrare con accuratezza i fenomeni sostanziali di riferimento è fondamentale per sancire il definitivo congedo dalle stagioni “meno scientifiche” della legislazione penale; misurare i risultati dell’azione trasformatrice è necessario per predisporre tempestivi interventi correttivi. D’altro canto, comunicare in maniera ordinata e leggibile i dati che hanno alimentato le decisioni e l’impatto qualitativo e quantitativo di queste ultime è un impegno di democrazia, che segna uno stadio più evoluto della storia della relazione tra i cittadini e il potere, che mette i primi nella condizione – non soltanto di giudicare l’operato dei protagonisti della *governance* della giustizia – ma di riutilizzare quelle informazioni «per trarre nuove conclusioni» (1).

Il formante europeo gioca da tempo un ruolo importante a questo riguardo. Non v’è regolamento o direttiva dell’Unione che non includa obblighi di produzione statistica, obblighi destinati ad aumentare con il proseguire del processo di integrazione. Procedure di infrazione e decisioni della Corte EDU interpellano sovente la nostra capacità di dimostrare – dati alla mano – la dimensione e l’efficacia delle nostre regolazioni.

Naturalmente, è stato soprattutto il grande sforzo riformatore richiesto dall’Europa come condizione per l’erogazione delle risorse nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad esaltare il valore strategico di un adeguato patrimonio informativo sui fenomeni e i processi della giustizia, per la necessità di conoscere profondamente gli uni e gli altri e poter modificare le regole che li governano; per calibrare, inoltre, gli interventi organizzativi essenziali al fine di tradurre i propositi della legge innovatrice in realtà effettuale.

L’incessante esercizio di comunicazione tra le Autorità italiane e la Commissione europea fa registrare, come un *leitmotiv*, il richiamo alle capacità del sistema di monitorare – sul piano generale ma anche “*at Court level*” – il risultato delle riforme messe in campo, l’oculata distribuzione e l’efficace impiego delle risorse destinate all’Ufficio per il processo e alla digitalizzazione rispetto agli obiettivi di smaltimento dell’arretrato, di riduzione dei tempi del processo, di uniformità qualitativa e quantitativa delle performances dei diversi uffici giudiziari. Abbiamo così imparato che l’acquisizione della capacità di misurazione accurata degli impatti è il presupposto

(1) A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale*, il Mulino, 2021.

imprescindibile della *confidence* delle istituzioni europee nella nostra capacità di uscire dalla crisi congiunturale e di colmare i gap strutturali delle performance della giustizia che scoraggiano gli investitori.

Sarebbe tuttavia sbagliato immaginare che questo sforzo debba esaurirsi una volta toccato l'orizzonte temporale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza “mettere radici” in modo da evolvere in uno stabile connotato del sistema; né dovrebbe pensarsi che la “politica del dato” finisca con il rappresentare una “statistica processuale”, interessata prevalentemente, se non in modo esclusivo, a misurare la capacità di esercizio della giurisdizione con efficienza e qualità, nel rispetto compiuto dei diritti, in particolare abbattendo l'arretrato e riducendo sensibilmente i tempi di definizione dei procedimenti.

Al contrario, l'indirizzo è anche quello di consentire la piena affermazione di una politica criminale *evidence-based*, in ideale continuità – se così può dirsi – con una rinnovata *Gesamtstrafrechtswissenschaft*.

Non è detto che sia la soluzione aurea alle (sembrerebbe) intramontabili “discrasie” sintetizzate nelle diverse formulazioni della “crisi delle legalità”.

Tuttavia, al di là dell'ovvia considerazione che una legislazione penale sganciata dalla “natura delle cose” non agevola certo la sede processuale, con le sue aspirazioni ad una maggiore effettività, celerità e scorrevolezza, ci sembra che la comprensione dei fenomeni sostanziali oggetto della valutazione giuridica, introducendo un equilibrato e convincente “realismo”, favorisca la piena attuazione dei principi che governano la “forma” del reato (la “descrizione” in forma determinata, tassativa e chiara del fatto) e il suo “contenuto” (un'affinata percezione ed interpretazione della realtà è il senso stesso del percorso di avvicinamento all'interesse che s'intende tutelare); e, naturalmente, supporta, con esiti oggettivi, l'osservazione sull'effettivo dispiegamento delle funzioni preventive attribuite alla pena, riducendo così il rischio della legislazione come momento, in definitiva, puramente o prevalentemente “emotivo”.

In questa prospettiva, la “politica del dato”, con il monitoraggio che ne è il suo principale strumento, può accompagnare il progetto di una legislazione completamente nuova così come – che è poi il caso più frequente – accrescere il sapere di chi sia chiamato a nuove valutazioni ed eventuali revisioni di norme già esistenti.

2. Quanto detto fa comprendere allora il rilievo di un “carotaggio”, come quello fatto dall’Università di Pavia, sulla prassi applicativa delle Autorità giudiziarie lombarde: rilievo che – ci sembra – va valutato tenendo conto delle caratteristiche sostanziali dei fenomeni di cui può discutersi la riconduzione alla fattispecie dell’articolo 603-*bis* c.p., anche nelle loro più recenti e (talvolta) originali manifestazioni, e degli elementi peculiari che definiscono la tutela penale del lavoro e della persona, secondo la disposizione codicistica: dalla tecnica di descrizione degli elementi costitutivi del reato e del suo nucleo di disvalore, alle componenti di una strategia differenziata di prevenzione, distribuita tra diritto penale, diritto punitivo degli enti e misure di amministrazione controllata – di *monitoring* – delle imprese.

2.1. Sul primo punto, il target territoriale della ricerca segnala l’intenzione di raccogliere anche elementi per stabilire se e in che misura la norma incriminatrice attragga pure talune forme estreme di “flessibilità” del lavoro, oltre le ipotesi tradizionali dello sfruttamento e del reclutamento della manodopera nel contesto agricolo. Si tratta di un aspetto critico di crescente attualità, come del resto segnalano alcune pronunce giurisprudenziali. Nel contempo, quanto esaminato dall’Osservatorio dell’Università sembra anche confermare la persistenza delle manifestazioni più tradizionali del fenomeno.

Un profilo certamente interessante è poi rappresentato dalla “profilazione” della vittima; un fronte di analisi, come ben può comprendersi, di particolare rilievo per la valutazione dei complessi normativi posti a tutela della persona e certamente utile, quando rapportato ai temi sollevati dall’applicazione dell’articolo 603-*bis* c.p., ad essere impiegato come complemento di analisi più ampie sul tessuto imprenditoriale e sociale del Paese nel suo complesso. Nel nostro caso, l’osservatorio segnala la prevalenza di persone offese di origine straniera e, con riguardo a queste, l’assoluta maggioranza di presenze sul territorio in condizione di irregolarità amministrativa; concludendosi dunque nel senso che «la condizione di isolamento sociale ed economico dello straniero [...] faccia di tale soggetto il bersaglio privilegiato dello sfruttamento. Diversi e molteplici sono i fattori che contribuiscono a tale effetto [...] l’assenza di una rete di rapporti e di supporto sul territorio; la scarsa conoscenza della lingua italiana e dei diritti attribuiti ai lavoratori all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale; e la necessità, in mancanza di valide e legittime alternative sul piano lavorativo,

di provvedere ai bisogni propri e delle rispettive famiglie, anche al prezzo dell'accettazione di condizioni lavorative degradanti». La ricerca, in questo senso, offre elementi ulteriori per una riflessione sulla maggiore esposizione al reato, sia sul piano della vittimizzazione sia su quello della personalità attiva, che in generale può essere influenzata da condizioni come quella della presenza irregolare sul territorio dello Stato. Tema, questo, che rientra anche nell'oggetto di un'ulteriore iniziativa del Ministero, riguardante il fenomeno della recidiva.

2.2. La ricerca conferma inoltre l'esigenza di una verifica sul terreno circa la capacità di presa dei fenomeni da parte della norma incriminatrice, nel rispetto della "legalità", in ragione anzi tutto della tecnica prescelta dal legislatore.

Risaltano i c.d. indici di sfruttamento, realizzati dalla sussistenza di una o più delle condizioni di fatto enucleate dallo stesso articolo 603-*bis* c.p., impiegati per dare concretezza all'elemento su cui ricade la *quantité négligeable* prevalente, anche rispetto all'altro disvalore, costituito dall'approfittamento dello "stato di bisogno", di per sé invece incline a favorire soggettivismi (si pensi, del resto, a quanto si osservava riguardo al delitto di usura, nella previgente formulazione).

Nel dibattito scientifico si rileva, non senza prospettare talvolta profili di criticità, come la descrizione del fatto non corrisponda (più) ad una scolpitura definitiva; mentre si accredita l'idea di una "tipicità dinamica", i cui più immediati precedenti sono rintracciabili in particolare nell'esperienza penale internazionale dei c.d. *elements of crimes*.

L'idea di contributi alla corretta interpretazione ed applicazione della norma incriminatrice introduce un elemento che è, forse, solo in apparente contraddizione con il principio di stabilità della previsione legislativa; del resto, inclinazioni della legislazione ad accostare agli elementi propriamente costitutivi del fatto – se così può dirsi – "valori di chiarimento", oltre a segnalare il collegamento storico tra le tracce esteriori del reato ed il *Tatbestand*, possono rinvenirsi anche in alcune espressioni casistiche e nelle stesse norme c.d. "a più fattispecie"; potendo, nel complesso, propiziare uno sviluppo in senso migliorativo del tessuto normativo, sia dal punto di vista della funzione di orientamento generale della norma incriminatrice, sia dal punto di vista della sua attitudine a consegnare un fatto che può essere processualmente accertato.

Al proposito – ci sembra – vanno anche tenuti presenti quegli indirizzi della Corte costituzionale che, in tempi relativamente recenti, hanno chiarito, con riferimento particolare alla fattispecie di disastro innominato (si cfr. la sentenza n. 327/2008), come da uno specifico contesto ordinamentale o da un micro-sistema di delitti possano ricavarsi elementi conclusivi circa il contenuto di un’incriminazione; e ciò pure nel caso in cui quest’ultima sia veicolata mediante l’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensivi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici”, che non comportano di per sé, dunque, un *vulnus* del principio costituzionale di determinatezza.

Opportunamente, nell’analisi della prassi degli indici di sfruttamento, la ricerca stabilisce un confronto con gli “indicatori” ILO del lavoro forzato; esercizio utile – ci sembra – per verificare l’attitudine della tecnica prescelta a meglio chiarire anche i limiti esterni della norma incriminatrice e dunque il rapporto con altre, più gravi, forme di criminalità. Il punto, qui, con ogni evidenza rende ancor più vivo il collegamento con il diritto penale internazionale e lo Statuto di Roma, la cui *domestication* rientra nelle iniziative attualmente coltivate dal Ministero della Giustizia.

2.3. L’analisi, infine, si rivolge anche ai contenuti normativi, ulteriori a quelli propriamente penali, attraverso i quali – come in precedenza osservato – l’ordinamento attrezza una strategia differenziata, per tutelare anche altri interessi (economici e sociali) di rango costituzionale concorrenti con quelli protetti dalla norma incriminatrice e nel contempo intervenire, nel caso delle imprese, sulle condizioni organizzative che possono aver determinato una deviazione dalla legalità o comunque il profilo di “pericolosità” espresso dalla “situazione organizzata”.

L’amministrazione giudiziaria, disposta in luogo del sequestro, può consentire all’autorità giudiziaria di operare con gradualità e di calibrare l’intervento in rapporto alle caratteristiche specifiche della situazione; favorendo così, mediante trattamenti mirati e “chirurgici”, la continuità nell’esercizio dell’impresa e, in prospettiva, il ritorno alla legalità. Si prospetta come disposizione simmetrica a quella prevista dal decreto legislativo n. 231/2001, dovendo essere a questa raccordata, oltre che alle diverse misure di prevenzione dell’amministrazione e del controllo giudiziario, previste dal decreto legislativo n. 159/2011; tutti istituti, questi, progettati nello spirito della “continuità sostenibile” e della “possibilità di recupero”,

con il necessario miglioramento di ogni profilo strutturale e funzionale dell'organizzazione che possa utilmente contribuire alla più efficace prevenzione.

La ricerca, in particolare, dà conto delle prime esperienze di *monitorship* giudiziaria dell'impresa, in particolare di quella prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 159/2011, e dei chiarimenti giurisprudenziali sulla "figura" o sulla "situazione" individuata dal legislatore per la sua applicazione.

Qui è sufficiente ricordare che la pratica raccoglie elementi utili alla formulazione di una prognosi favorevole sulla possibilità di rientro nella legalità e favorisce l'insediamento di principi, criteri e pratiche di organizzazione virtuosa prima che ulteriori "involuzioni" conducano a conseguenze più gravi; con il vantaggio, inoltre, di un'assistenza nell'elaborazione (se non proprio di una "validazione") dei modelli di organizzazione che allo stato manca invece nella ordinaria esperienza delle imprese.

Da questo punto di vista, anzi, il meccanismo del "monitoraggio" è correttamente preventivo, nella misura in cui sostiene il destinatario della misura a "far bene da solo", almeno in prospettiva, mediante il consolidamento dell'organizzazione interna in funzione preventiva, rafforzando anche, di riflesso, la logica alla base della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 231/2001, nella parte in cui spinge l'ente a prevenire mediante una buona organizzazione, promettendo l'esonero dalla responsabilità, ove questa buona organizzazione si realizzi concretamente.

Raffaele Piccirillo, Nicola Selvaggi

Introduzione

di Mario Cera

La Fondazione Banca del Monte di Lombardia sente di dover esprimere il suo compiacimento per l'esito, tangibile nei contributi di questo volume, della ricerca interdisciplinare, assai complessa oltre che per l'oggetto proprio per la trasversalità delle materie, su un tema che potrebbe apparire di stampo ottocentesco in un Paese come il nostro, ma che invece denota una sua inquietante attualità.

La Fondazione, tradizionalmente e per le sue finalità, è attenta alle varie esigenze della ricerca in senso lato, soprattutto quelle di matrice universitaria, ma in questo caso il sostegno dato si colora di un immediato tratto sociale, quello della tutela dei più deboli e bisognosi, che costituisce l'essenza dell'intera attività del nostro Ente; in particolare è di ciò che qui si vuole dare positivamente atto, vale a dire di una ricerca non meramente accademica o teorica, ma che vuole affondare nelle problematiche sociali, pur con rigore di dottrina, sulla base di dati empirici, sociali e d'interesse generale, che possano servire, almeno si spera, non solo agli Operatori di giustizia variamente occupati nella materia, ma anche al Legislatore e all'Amministrazione Pubblica.

Mario Cera

Sezione I.
Profili penalistici

Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro

di Sergio Seminara

Abstract – Il reato di sfruttamento del lavoro presenta elementi comuni con l'incriminazione di riduzione in servitù, che a sua volta risulta contigua all'incriminazione di riduzione in schiavitù. Le ragioni del più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 603-*bis* in confronto all'art. 600 c.p. dovrebbero risultare da una delimitazione degli ambiti applicativi delle rispettive fattispecie. L'analisi dei concetti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro rivela tuttavia taluni motivi di incongruenza che, allargando la visuale al diritto internazionale, si accrescono a causa dell'assenza, nel nostro ordinamento, di una norma penale sul lavoro forzato.

Abstract – The criminal offence of labour exploitation has common elements with the offence of servitude, which is in turn contiguous to the offence of enslavement. The reasons for the milder punishment provided for by Art. 603-*bis* compared to Art. 600 of the Italian Penal Code should result from a delimitation of the application areas of the respective offences. The analysis of the concepts of slavery, servitude and exploitation of labour reveals, however, a number of inconsistencies which – in the light of international law – become even more accentuated, due to the lack of a provision in our penal system that defines forced labour.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La dimensione normativa della schiavitù sul piano internazionale. – 3. L'evoluzione dell'incriminazione della schiavitù nel diritto italiano. – 4. La nozione giuridica di schiavitù. – 5. La nozione giuridica di servitù. – 6. Schiavitù e servitù: elementi comuni e differenziali. – 7. L'esperienza giurisprudenziale: profili critici. – 8. Il delitto di sfruttamento del lavoro in relazione al reato di riduzione in schiavitù e servitù. – 9. I concetti di schiavitù e servitù tra storia, etimologia e diritto. – 10. Schiavitù, servitù e lavoro forzato nella ricostruzione della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 10.1. La vigente interpretazione dell'articolo 4 CEDU. – 11. Linee conclusive della ricerca.

1. Premessa

Al fine di intendere correttamente il delitto di sfruttamento del lavoro occorre inquadrare il contesto in cui esso si inserisce, al fine di verificare se – come indurrebbe a supporre la sua collocazione codicistica – la norma vada a completare una trama già intessuta attraverso i reati di schiavitù e servitù o invece rivesta nel sistema una posizione autonoma, che richiede anche un approccio esegetico non condizionato dagli esiti raggiunti rispetto agli articoli 600 e 601 c.p. A questo proposito si offrono due differenti strade.

Riguardando le varie incriminazioni sul piano della loro evoluzione storica, si potrebbe ipotizzare una progressione dalla schiavitù alla servitù e infine allo sfruttamento del lavoro, espressiva di una differente consistenza qualitativa dei rispettivi fenomeni. Una siffatta distinzione troverebbe conferma nelle conseguenze sanzionatorie, poiché gli articoli 600 e 601 sono presidiati dalla minaccia della reclusione da otto a venti anni, mentre l'articolo 603-*bis*, nell'ipotesi più grave, prevede la reclusione da cinque a otto anni. Un'ulteriore riprova della distanza tra le incriminazioni in esame sarebbe offerta dai loro elementi costitutivi, risultando schiavitù e servitù caratterizzate alla luce di elementi che non compaiono nello sfruttamento e anzi, come la violenza e la minaccia, ne costituiscono solo circostanze aggravanti.

All'opposto risultato, che invece ravvisa nelle fattispecie in oggetto una prevalenza dei tratti comuni su quelli differenziali, è possibile pervenire attraverso un'analisi fondata sui soggetti passivi e sulla loro vulnerabilità, che si presta a essere utilizzata come il denominatore in grado di legare schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro. Nello stesso senso, un peso non trascurabile va attribuito all'idea di sfruttamento, che caratterizza specificamente il delitto di cui all'articolo 603-*bis* ma è anche alla base della nozione di servitù, che così si atteggia come un fatto qualitativamente affine e solo quantitativamente differenziato.

In entrambi i percorsi di indagine ora indicati v'è poi uno snodo che non può essere ignorato. Nella normativa sovranazionale, accanto o subito dopo i divieti di schiavitù e servitù, è enunciato quello relativo al lavoro forzato (nonché obbligatorio), del quale però il codice italiano non reca

espressamente traccia; anche su questo versante è necessario riflettere, poiché la sua riconduzione al paradigma della servitù o dello sfruttamento del lavoro ovviamente influenza gli esiti dell'indagine.

La varietà di spunti, ora sommariamente esposti, suggerisce una ricerca destinata dapprima a inquadrare gli elementi costitutivi dei delitti di schiavitù e servitù sul piano del significato e del disvalore, quindi a verificare i loro rapporti con il delitto di sfruttamento del lavoro e infine ad analizzare l'elaborazione in sede sovranazionale del concetto di lavoro forzato.

2. La dimensione normativa della schiavitù sul piano internazionale

Lo studio sul vigente delitto di schiavitù deve prendere avvio dal diritto internazionale, che ha tracciato i binari lungo i quali si è mosso il nostro legislatore.

L'atto fondamentale è costituito dalla Convenzione internazionale di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1723. Non che prima di essa fossero mancati accordi contenenti il divieto di schiavitù ⁽¹⁾, ma è corretto dire che la storia del contrasto normativo internazionale al fenomeno in esame ha inizio solo nel 1926, con le definizioni di schiavitù e di tratta sancite dall'articolo 1:

«Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che: 1. la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi

(1) L'antecedente immediato della Convenzione era rappresentato dalla Convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, contenente una revisione dell'Atto generale della Conferenza di Berlino del 1885, che costituiva in capo agli Stati firmatari l'obbligo di agire per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni africane soggette alla politica coloniale europea e per la soppressione della schiavitù e della tratta. Ai fini della Convenzione del 1926 assumeva rilievo anche il resoconto della Commissione temporanea sulla schiavitù nominata dal Consiglio della Lega delle Nazioni il 12 giugno 1924. Ampi riferimenti in J. ALLAIN, *The Slavery Conventions. The Travaux Préparatoires of the 1926 League of Nations Convention and the 1956 United Nation Convention*, Brill Academic Publishers, 2008, p. 31 ss.; N. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2021, n. 1, p. 45 ss., che riferisce come tra il 1815 e il 1957 siano stati conclusi circa trecento accordi internazionali aventi a oggetto la soppressione della schiavitù; per la dottrina penalistica F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, Wolters Kluwer, 2019, vol. I, p. 300 s.

del diritto di proprietà o taluni di essi; 2. la tratta degli schiavi comprende qualsiasi atto di cattura, di acquisto o di cessione di un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per barattarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o baratto di uno schiavo per essere venduto o barattato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi».

La schiavitù veniva dunque intesa solo come estrinsecazione di diritti proprietari: fra tutte le possibili situazioni in cui un uomo è sottoposto, con il proprio corpo e le proprie energie lavorative, alla signoria di un altro uomo, era stata adottata l'accezione più restrittiva e totalizzante, ove lo schiavo è ridotto al rango di un bene patrimoniale. A questo punto, però, cominciavano le incertezze e le oscurità concettuali.

Se la definizione ora riportata collocava la schiavitù sul terreno giuridico dei diritti dominicali, il successivo articolo 5 impegnava gli Stati ad «adottare ogni provvedimento atto a evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù», così accreditando l'idea di una corrispondente nozione fattuale di schiavitù, sebbene circoscritta allo sfruttamento di energie lavorative. È peraltro da notare che la Convenzione vietava in modo assoluto solo la tratta, mentre rispetto alla schiavitù l'articolo 2 sanciva per gli Stati contraenti l'impegno «a proseguire la soppressione completa della schiavitù in tutte le sue forme, in modo progressivo e al più presto possibile».

Poi sopraggiunse il conflitto mondiale con il suo carico di orrori e, negli anni immediatamente successivi, un rinnovato spirito umanitario e solidaristico portò con sé un'accentuazione dei valori individuali, dei quali si volle sancire l'inviolabilità: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'ONU il 10 dicembre 1948, affermava all'articolo 1 che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», aggiungendo nell'articolo 4 che «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma». Come si vede, sebbene evitando ogni definizione la norma appena riportata menzionava distintamente schiavitù e servitù (*slavery and servitude*); un'ulteriore novità si registrò quando a distanza di due anni, il 4 novembre 1950, venne adottata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui articolo 4 sanciva nei primi due commi che «Nessuno può essere tenuto in

condizioni di schiavitù o di servitù» e che «Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio».

Il passaggio dalla schiavitù alla servitù e poi al lavoro forzato e obbligatorio avrebbe potuto rivestirsi di una forma giuridica vincolante, abbandonando il piano declamatorio, solo attraverso una specificazione dei relativi concetti. Verso questo obiettivo tende la Convenzione supplementare adottata a Ginevra il 7 settembre 1956 e resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1304 ⁽²⁾.

Già nel titolo la Convenzione del 1956 dà mostra dell'evoluzione intervenuta, menzionando nel suo oggetto la schiavitù, la tratta e le «istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù». Non è chiaro se sia stata attuata una dilatazione della nozione di schiavitù o se a essa siano state accostate ulteriori e diverse condotte, giacché l'articolo 1 afferma l'impegno degli Stati per l'abolizione o l'abbandono di una serie di istituzioni e pratiche, «siano o no rientranti nella definizione di schiavitù di cui all'art. 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù».

Invero, l'impressione è che si sia voluto realizzare una fusione degli articoli 1 e 5 della Convenzione del 1926, mantenendo la schiavitù nella sua accezione proprietaria e tipizzando le “condizioni analoghe”. A questo scopo, evitando formule generiche legate all'assoggettamento di una vittima duramente privata della libertà contro la sua volontà, si preferì arricchire il contenuto del divieto mediante la descrizione delle ipotesi allora ricorrenti, due espressamente denominate come “servitù per debiti” e “servaggio (servitù della gleba)” ⁽³⁾, quattro qualificate come istituzioni o prassi: il matrimonio forzoso della donna dietro compenso per i genitori, il tutore o i famigliari, la vendita della donna da parte del marito o del gruppo di

⁽²⁾ Sulla Convenzione e sui suoi immediati precedenti si rinvia a J. ALLAIN, *op. cit.*, p. 173 ss.; N. BOSCHIERO, *op. cit.*, p. 55 ss.

⁽³⁾ La servitù per debiti (*debt bondage*) viene definita come «lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all'estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure se la loro natura non sia definita». La servitù della gleba (*serfdom*) è invece caratterizzata come «la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi, senza poter mutare il proprio stato».

appartenenza, la trasmissione della sposa a terzi in caso di morte del coniuge e la cessione a terzi di bambini o adolescenti da parte dei genitori o del tutore per fini di sfruttamento della persona o del suo lavoro.

Rimaneva in ombra, come già rilevato, la riconducibilità alla nozione di schiavitù delle condotte ora riferite, ma sotto questo profilo è illuminante l'articolo 7, che distingue nettamente la schiavitù e la condizione servile: la prima, «come è definita nella Convenzione del 1926 sulla schiavitù, è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo “schiavo” è l'individuo che ha tale stato o condizione»; mentre la «“persona di condizione servile” è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1 della presente Convenzione». Viene da chiedersi, però, cosa sia avvenuto nel frattempo del lavoro forzato od obbligatorio in tutte le ipotesi in cui esso non sia compreso nella servitù per debiti o della gleba.

In sostanza, verosimilmente allo scopo di agevolare l'adesione degli Stati a una convenzione presentata come la mera specificazione del contenuto di un atto precedentemente sottoscritto, si preferì lasciare nel vago il problema se la servitù sia un concetto interno o estraneo alla schiavitù, risultando solo che questa consiste nell'esercizio di diritti proprietari su un individuo, l'altra, attraverso il richiamo delle istituzioni o pratiche, si apre a forme di consuetudine e a prassi consistenti in specifiche forme di coazione dell'uomo sull'uomo. Accanto al termine “*slavery*” entrò così nel lessico giuridico il “*servile status*”, impiegato per designare talune «Institutions and Practices similar to Slavery», senza però chiarire se tra essi intercorra un rapporto di genere a specie o risultino invece dotati di una reciproca autonomia. Questa oscurità concettuale è alla base dell'evoluzione normativa della materia.

Quanto al prosieguo della storia, a livello internazionale merita ancora una citazione il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, che nell'articolo 8 comma 1 sancisce il divieto, sotto qualsiasi forma, della schiavitù e della tratta e nei commi 2 e 3 afferma il divieto di servitù e di lavoro forzato od obbligatorio. La declinazione del divieto in schiavitù, servitù e lavoro forzato – che recepisce e cristallizza la formulazione dell'articolo 4 della Convenzione sui diritti dell'uomo – rappresenta l'approdo tuttora in vigore.

Spostando l'attenzione sulla normativa dell'Unione europea, il suo raggio d'azione si è concentrato nei settori ove la presenza della criminalità organizzata ha reso necessaria un'efficace cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri: la tratta degli esseri umani – assunta come atto preparatorio, se non di vero esercizio, della schiavitù ⁽⁴⁾ – e la sua specifica finalizzazione allo sfruttamento sessuale dei bambini ⁽⁵⁾. In questi ambiti non è intervenuta alcuna definizione del concetto di schiavitù e anche l'articolo 4 della

⁽⁴⁾ In questa prospettiva Cass., sez. I, 7 maggio 2021, n. 17802, secondo cui «tutte le fattispecie di reato collegate alla macro-area criminale della tratta di persone, tra l'altro comprendente i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., appaiono finalizzate a reprimere quelle attività delittuose consistenti nell'offerta iniziale di servizi illegali e nel successivo reclutamento, tramite l'impiego della forza fisica o di altre forme di coercizione morale, di immigrati clandestini, in funzione del loro sfruttamento per scopi delinquenziali. [...] Tutte le fattispecie di reato collegate alla macro-area criminale della tratta di persone, del resto, si fondano su una relazione interpersonale assolutamente peculiare, caratterizzata come una “moderna forma di schiavitù” (Corte EDU, 7 gennaio 2010, *Rantsev v. Cipro e Russia*), rispetto alla quale occorre tenere presente che l'abolizione generalizzata della condizione di schiavitù come *status* della persona non impedisce che, quantomeno nella prospettiva penalistica afferente alla tutela sostanziale dei beni giuridici, la situazione soggettiva della vittima possa essere costruita su un'analogia concettuale, non rilevante *stricto iure*, con la schiavitù». La Corte richiama la Convenzione di Palermo del 2000 sul *trafficking of human beings* (si veda nota successiva), rilevando che tale espressione «si presta a essere impiegata in un'accezione multifunzionale, in relazione a una pluralità di fenomeni criminali collegati alla gestione dei flussi migratori illegali». Si veda anche Cass., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992; Cass., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49514; nonché Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M. v. Croazia*, n. 60561/14, § 247, che ribadisce la riconduzione alla tratta dei fenomeni di schiavitù, servitù e lavoro forzato. In dottrina, per tutti, V. MILITELLO, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in RIDPP, 2018, p. 86 ss.; si veda V. MILITELLO, A. SPENA (a cura di), *Il traffico di migranti*, Giappichelli, 2015.

⁽⁵⁾ Le risoluzioni del Parlamento europeo sulla tratta degli esseri umani 18 gennaio 1996 e sui minorenni vittime di violenza 19 settembre 1996 sono confluite nell'azione comune 97/154/GAI per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, per poi subito dopo ripartirsi in due distinte direzioni: da una parte la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (così la decisione-quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, sostituita dalla direttiva 2011/92/UE), dall'altra la tratta di esseri umani (decisione-quadro 2002/629/GAI e direttiva 2011/36/UE). In argomento si veda pure la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta degli esseri umani (16 maggio 2005) e i protocolli addizionali alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 15 dicembre

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si limita a riproporre il modello della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, affermando nel comma 1 il divieto di schiavitù e di servitù e nel comma 2 il divieto di lavoro forzato e obbligatorio.

Una particolare menzione spetta infine all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE che, allo scopo di definire la tratta di esseri umani alla luce delle sue modalità coercitive o fraudolente e della finalità di sfruttamento, vi «comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi»⁽⁶⁾. Come si vede, lo sforzo descrittivo qui ha avuto come esito l'accostamento di lavoro forzato, schiavitù e pratiche analoghe, servitù e altre condotte – sfruttamento sessuale nonché coazione all'accattonaggio, ad attività illecite e al prelievo di organi – solitamente già comprese all'interno della servitù. Invero, il quadro concettuale appare assai ingarbugliato.

3. L'evoluzione dell'incriminazione della schiavitù nel diritto italiano

Passando al sistema italiano, il testo originario del codice del 1930 prevedeva solo il delitto di schiavitù, sanzionando nell'articolo 600 «chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù». Replicando quasi integralmente l'articolo 145 del codice del 1889, oltre che, come abbiamo visto, gli articoli 1 e 5 della Convenzione di Gi-

2000) per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.

(6) La direttiva ha sostituito la decisione-quadro 2002/629/GAI, il cui art. 2 comprendeva nella finalità di sfruttamento «quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù» oppure lo «sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia». Il citato protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale, in riferimento alla tratta, definisce il fine di sfruttamento menzionando «lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».

nevra del 1926, la disposizione dilatava dunque il termine “schiavitù”, riproponendone le incertezze di contenuto attraverso la menzione delle situazioni analoghe. A differenza del codice previgente, che esauriva nell’articolo 145 la disciplina della schiavitù, il legislatore aveva però previsto un’ulteriore norma, l’articolo 603, che reprimeva la schiavitù di fatto – denominata “plagio” –, tipizzata come la condotta di «chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione» (7).

Su entrambe le fattispecie incombevano gravi problemi. Quanto all’articolo 600, la sua derivazione dalla Convenzione di Ginevra era alla base di una nozione di “condizione analoga alla schiavitù” limitata allo sfruttamento di energie lavorative. In dottrina si riteneva così che la norma comprendesse «anche quegli stati individuali che corrispondono agli antichi istituti della semilibertà e della servitù della gleba», purché consistenti nella «sottoposizione permanente al lavoro forzato od obbligatorio»; ne derivava l’esclusione, ad es., della donna tenuta dal pascià nel proprio *harem*,

(7) *Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Tipografia delle Mantellate, 1929, II, p. 410: «Sono note le discussioni alle quali ha dato luogo l’articolo 145 del codice vigente (= cioè del 1889, *n.d.s.*), intese a stabilire se per “schiavitù o altra analoga condizione” fosse da intendere schiavitù e condizione di diritto, ovvero anche di fatto. Il Progetto ha eliminato ogni dubbio, considerando la condizione di diritto nell’articolo 608 (= ora art. 600), quella di fatto nell’articolo 611 (= poi art. 603). Di fronte al vantaggio indiscutibile della chiarezza, e per la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte, non ho creduto di accogliere la proposta di fondere i due articoli». In dottrina, per tutti, G. MAGGIORE, *Principi di diritto penale*, Zanichelli, 1934, II, p. 493, il quale, dopo il rilievo che, ai fini dell’art. 603 c.p., «basta che il paziente sia ridotto in totale stato di soggezione», aggiunge: «Questo stato di assoluta soggezione si ha anche quando alla vittima siano lasciate talune facoltà (p.e. quella di locomozione, di corrispondenza, etc.), perché la libertà lasciata *ad libitum* del sopraffattore, si risolve in una forma, la più ipocrita, di asservimento». Una dettagliata ricostruzione storica è in M.C. BARBIERI, *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un’indagine storica sulla costruzione e i limiti del ‘tipo’*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2010, p. 229 ss.; G. CARUSO, *Delitti di schiavitù e dignità umana*, Cedam, 2005, p. 61 ss., 123 ss.; si veda pure F. RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù*, Giuffrè, 2008, p. 27 ss.; P. SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Giuffrè, 2014, p. 31 ss.

poiché «il reato in esame potrebbe aversi soltanto se la condizione del soggetto passivo importasse, oltre alle prestazioni sessuali, anche prestazione di vero e proprio servizio»⁽⁸⁾.

Una siffatta interpretazione valeva soprattutto a evidenziare l'eccessiva limitatezza del concetto di schiavitù: come poi avrebbe dimostrato la Convenzione supplementare del 1956, tra le condizioni analoghe non potevano non rientrare istituzioni e pratiche che, di fatto, si traducevano in un assoggettamento della vittima senza una necessaria coazione al lavoro. Avvenne così che, all'interno della clausola estensiva delle "condizioni analoghe", vennero ricondotte le forme di schiavitù di fatto destinate a integrare il delitto di plagio.

Il conseguente svuotamento dell'articolo 603, a sua volta, comportò la conversione di quest'ultimo in una schiavitù psichica, ovviamente non accompagnata da forme di coercizione fisica. La proiezione verso situazioni insuscettibili di un accertamento oggettivo ne evidenziò tuttavia la carente tassatività, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981⁽⁹⁾.

Dal canto suo, una volta caricato della schiavitù sia di diritto che di fatto, anche l'articolo 600 rivelava i propri limiti sul piano della tassatività, in riferimento a condotte che, tipizzate attraverso un criterio di mera analogia legato a usi e costumi, non potevano restringersi in un numero chiuso⁽¹⁰⁾.

(8) Per entrambi i passi riportati V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Utet, 1937, pp. 536 e 538. Su questa restrittiva interpretazione A. DI MARTINO, «*Servi sunt, immo homines*». *Schiavitù e condizione analoga nell'interpretazione di una corte di merito*, in *FI*, 1994, II, c. 297 ss.; A. VALLINI, *Art. 1 L. 11.8.2003, n. 228*, in *La Legislazione Penale*, 2004, p. 623 ss.

(9) Nella sentenza si rinviene una dotta ricostruzione storica della norma e della sua evoluzione giurisprudenziale; in dottrina, per tutti, T. VITARELLI, *Manipolazione psicologica e diritto penale*, Aracne, 2013, p. 12 ss. Un giudizio critico sulla pronuncia della Corte costituzionale è espresso da G. CARUSO, *op. cit.*, p. 76 ss.

(10) Tra gli altri R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, 2021, p. 119; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, 2020, vol. II, tomo I, p. 171; F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 303; nonché S. APRILE, *I delitti contro la personalità individuale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Giuffrè, 2006, VI, p. 13 ss.; A.G. CANNEVALE, C. LAZZARI, *Schiavitù e servitù (diritto penale)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 2005, II, p. 1491 s.; G. CIAMPA, *Il delitto di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù*, Jovene, 2008, p. 241 ss.; F. RESTA, *op. cit.*, p. 32 ss.; P. SCEVI, *op. cit.*, p. 43 ss.; G. SPAGNOLO, *Schiavitù*

Il problema si pose in tutta la sua gravità intorno alla fine degli anni Ottanta del secolo passato, quando, in connessione con le migrazioni di masse sempre più numerose di persone da aree geografiche economicamente arretrate verso i paesi più ricchi, la criminalità organizzata assunse il controllo dei traffici e del mercato della prostituzione e del lavoro. Irruppero così sulla scena fenomeni di sfruttamento di donne e minori difficilmente riconducibili all'idea di schiavitù nel senso fino ad allora attribuite (11). Così, nel 2003, l'articolo 600 viene riscritto: la nozione di schiavitù, privata del richiamo alle condizioni analoghe, è definita mediante

(diritto penale), in *Enc. Dir.*, 1989, XLI, p. 636 ss. Una ricostruzione critica è in G. CARUSO, *op. cit.*, p. 94 ss. Sul punto, verosimilmente a seconda che entri in gioco la questione della continuità normativa, la giurisprudenza è divisa tra pronunce che affermano o negano la tassatività dell'originario art. 600 c.p. Nel primo senso si osserva che la norma, «pur non definendo in modo dettagliato le condotte vietate, soddisfaceva l'esigenza di tassatività della legge penale, in virtù del rinvio dell'elemento normativo condizione analoga alla schiavitù alla situazione di fatto indicata nella Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 [...], che definisce lo stato di schiavitù come quello di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di uno di essi» (Cass., sez. V, 18 gennaio 2021, n. 1986; conf. Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815; Cass., sez. V, 19 settembre 2017, n. 42751). Da questa impostazione deriva la continuità tra la previgente e la nuova incriminazione: tra le altre Cass., sez. V, 14 giugno 2018, n. 27434, che intende le condizioni analoghe alla schiavitù come «un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa. L'inclusione nella fattispecie di reato in questione di mere situazioni fattuali, non individuabili in modo tassativo, è, pertanto, confermata, senza distinzioni di epoche temporali, rispetto alla riforma normativa, [...] in una soluzione di continuità»; Cass., sez. V, 17 ottobre 2017 n. 47833, secondo cui «la nuova disciplina ha soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla abolizione della schiavitù». All'opposto si osserva che la riforma del 2013 «supera le criticità poste dalla precedente disciplina» (Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815) e si riconosce il «deficit di tassatività [...] con riferimento proprio alla locuzione “condizione analoga alla schiavitù”, giudicata del tutto inadeguata a delineare l'area di rilevanza penale delle situazioni di “reificazione” dell'essere umano» (Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456).

(11) In giurisprudenza si segnalano le pronunce di merito che, verso la fine degli anni Ottanta, ravvisarono una schiavitù di fatto nella compravendita dei minori c.d. argati (Ass. Milano 18 maggio 1988, in *FI*, 1989, II, c. 121, con nota di L. SOLA; Ass. Milano 27 novembre 1986, in *IP*, 1987, p. 113, con nota di M. PISANI; Ass. Firenze 23 marzo 1993, in *FI*, 1994, II, c. 298, con nota di A. DI MARTINO). Si veda inoltre Cass., sez. un., 16 gennaio 1997, n. 261, in *FI*, 1997, II, c. 313, con nota di C. VISCONTI, che – in riferimento alla vendita di una ragazza quindicenne, sequestrata all'estero, introdotta clandestinamente nel territorio dello Stato e vittima di sfruttamento – affermò che la

l'esercizio su una persona di «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» e ad essa è affiancata la nozione di servitù, caratterizzata mediante la riduzione o il mantenimento della vittima in uno stato di soggezione continuativa e la sua costrizione a una serie di attività tassativamente indicate.

L'evoluzione del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù può essere quindi così tratteggiata: il punto di partenza, nel 1930, è costituito da una nozione di schiavitù giuridicamente ricondotta al diritto di proprietà ma fin dall'inizio destinata a comprendere forme di lavoro forzato; questa ambigua dilatazione a situazioni fattuali, assimilabili sul piano del disvalore alla schiavitù di diritto, si allarga nel tempo a opera della magistratura, fino a indurre il legislatore, nel 2003, a restituire la schiavitù alla sua originaria dimensione proprietaria e ad accostarle, con equiparazione agli effetti sanzionatori, una servitù definita attraverso l'assoggettamento e la costrizione della vittima a specifiche prestazioni reiterate nel tempo; l'atto conclusivo della storia è rappresentato da un intervento legislativo del 2014, che fra le tipologie di prestazioni imposte ha inserito il compimento di attività illecite e la sottoposizione al prelievo di organi.

4. La nozione giuridica di schiavitù

Tutte le organizzazioni internazionali – *Amnesty International*, *Freedom in the World*, *Human Rights Watch*, *Anti-slavery* ecc. – concordano nell'affermare che oggi nel mondo la schiavitù esiste ed è diffusamente praticata, soprattutto in Asia e in Africa, stimando il numero degli attuali schiavi in non

condizione analoga alla schiavitù, di cui agli artt. 600 e 602 c. p., non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, cioè normativamente prevista, bensì comprende qualunque situazione di fatto che abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo. Sul punto, tra gli altri, M.C. BARBIERI, *Moderne schiavitù e moderne libertà: quali i limiti di applicabilità dell'art. 600 c.p.?*, in RIDPP, 2002, p. 1110 ss.; K. SUMMERER, *I delitti di schiavitù e tratta di persone*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA (a cura di), *I reati contro la persona. II. Reati contro l'onore e la libertà individuale*, Giappichelli, 2006, p. 193 ss.

meno di quaranta milioni ⁽¹²⁾. Occorre tuttavia precisare che, tecnicamente, non si tratta della schiavitù definita dalle convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956: nella quasi totalità dei paesi interessati dal fenomeno essa non costituisce un istituto giuridicamente riconosciuto, trovando attuazione soprattutto per ragioni debitorie e comunque come uso locale tollerato dalle autorità.

Emerge così l'esigenza di separare nettamente tra dimensione sociale (storica, antropologica ecc.) e dimensione penalistica della schiavitù: nell'accezione giuridica, il suo tratto caratteristico risiede nella c.d. reificazione della persona, poiché il requisito della proprietà implica che la vittima sia ridotta al rango di una cosa, cioè di un bene. Tale situazione è intesa in senso statico, come una "qualità" permanente della persona, fino alla sua liberazione: è vero che lo schiavo viene solitamente utilizzato in attività lavorative o di altro genere, ma ciò che appare decisivo è la sua sottoposizione a una signoria altrui, esercitata in termini dominicali ⁽¹³⁾. A sua volta, una

⁽¹²⁾ Si veda in particolare *Estimations mondiales de l'esclavage moderne: le travail forcé et le mariage forcé*, a cura dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Bureau international du Travail, 2017, ove si riferisce di 25 milioni di vittime di lavoro forzato e 15 milioni di vittime di matrimonio forzato. La diffusione della schiavitù nel mondo emerge dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di protezione internazionale, consolidata intorno all'assunto che «la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale» (da ult. Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2021, n. 24399; Cass. civ., sez. II, 14 agosto 2020, n. 17186). Nei repertori giurisprudenziali in materia di richieste di asilo, i casi più frequenti di schiavitù portati all'esame della Cassazione civile risultano essersi verificati in Pakistan, Bangladesh, Senegal, Mali e inoltre in Gambia, Nigeria, Costa d'Avorio, Ghana, India, Mauritania. Ulteriori riferimenti in N. BOSCHIERO, *op. cit.*, p. 61 ss.

⁽¹³⁾ Da ult. Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538, secondo cui la definizione normativa di schiavitù «è idonea ad evocare non solo la condizione di schiavitù di diritto, ma altresì quelle situazioni nelle quali di fatto venga esercitata su un altro essere umano una signoria così pervasiva da risultare equivalente nel suo contenuto alle forme di manifestazione del diritto di proprietà». In dottrina, per tutti, S. APRILE, *op. cit.*, p. 27 ss.; G. CIAMPA, *op. cit.*, p. 246 ss.; P. SCEVI, *op. cit.*, p. 50 ss.; A. VALLINI, *op. cit.*, p. 628 ss. Per la critica alla nozione di schiavitù mutuata dalla Convenzione di Ginevra del 1926 e la ricerca del suo «significato autentico» sul terreno penalistico G. CARUSO, *op. cit.*, p. 108 ss.

nozione intesa come condizione inerente all'individuo segna anche la differenza rispetto al lavoro forzato, ove esso abbia una durata prestabilita e limitata nel tempo, e alla servitù, riferita a pratiche coattive nei confronti di persone ridotte in uno stato di soggezione e costrette a specifiche prestazioni.

In sostanza, nella schiavitù le vittime sono equiparate a beni materiali sotto il dominio di altri, nel lavoro forzato e nella servitù esse valgono come corpi da utilizzare nel mercato del lavoro, del sesso, della mendicizia, della commissione di illeciti o del commercio di organi. Il comune denominatore – che giustifica la considerazione cumulativa dei fenomeni e la loro indiscriminata qualificazione come “schiavitù” o “nuove schiavitù” – è rappresentato da uno sfruttamento spinto fino alla reificazione dell'essere umano, ma la diversità emerge ove si consideri come solo la schiavitù implichi una totale spoliazione dei diritti della vittima senza neppure richiedere come elementi costitutivi la violenza o la minaccia, così risultando configurabile perfino quando il soggetto passivo non sia consapevole del suo stato.

In questa prospettiva emerge la “fissità” del concetto di schiavitù in contrapposizione alla fluidità o dinamicità che caratterizza il concetto di servitù.

5. La nozione giuridica di servitù

Ai fini di una ricostruzione del concetto giuridico di servitù occorre una particolare cautela, risultando opportuno scandire i tempi di vigenza delle varie formulazioni dell'articolo 600 c.p.

Fino alla riforma del 2003, la giurisprudenza si confrontava con l'espressione “condizione analoga alla schiavitù”, che le consentiva di attribuire rilievo a situazioni di fatto individuate sulla base di un'equivalenza di disvalore. La condizione analoga alla schiavitù veniva così riferita a «qualunque situazione di fatto in cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, ana-

logo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa»⁽¹⁴⁾. Dinanzi al requisito della soggezione all'altrui potere dispositivo, l'ambito operativo della norma risultava dunque ancorato a ipotesi di sostanziale reificazione della vittima, sottomessa al dominio di altri anche se non radicalmente privata di ogni libertà.

Con la riforma del 2003, l'articolo 600 registra la scomparsa delle condizioni analoghe alla schiavitù e l'inserimento della servitù, ove l'assoggettamento della persona rinviene la sua consistenza intrinseca mediante il legame con una perdurante coazione a svolgere determinate attività.

Prende così avvio, in giurisprudenza, un'interpretazione che potrebbe dirsi a fisarmonica, giacché per un verso attende a mantenere la continuità tra la vecchia e la nuova fattispecie per evidenti ragioni repressive e, per altro verso, proiettata sulle potenzialità applicative offerte dalla modifica.

Sotto il primo profilo trovano giustificazione le pronunce tese quasi a ridimensionare le innovazioni intervenute sul testo normativo, rilevando che «lo stato di soggezione penalmente rilevante deve essere continuativo e non totale, tuttavia tale da realizzare uno stato di fatto nel quale l'autodeterminazione e la libertà del soggetto passivo siano annullati o comunque ridotti in ambiti di nessuna rilevanza rispetto allo sfruttamento che di lui si è fatto, con l'effetto di ridurre la vittima ad essere quasi una cosa in proprietà del soggetto passivo»⁽¹⁵⁾.

Ben più interessante, in questa sede, è il secondo profilo, che consente di apprezzare gli effetti della riforma del 2003. Alla luce di un'ormai consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del reato di riduzione in servitù sono necessari tre requisiti. Il primo consiste nella «costituzione, da parte dell'agente, dello stato di soggezione continuativa in capo alla persona offesa, che costituisce requisito fondante della fattispecie incriminatrice, nonché strumento agevolatore della ulteriore condotta costrittiva, aggravandone il disvalore»⁽¹⁶⁾. Il secondo requisito è costituito dall'effetto di questo assoggettamento, che deve risolversi in una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa come correlato dell'altrui posizione di supremazia, senza necessariamente impli-

⁽¹⁴⁾ Per tutte Cass., sez. V, 14 giugno 2018, n. 27434.

⁽¹⁵⁾ Cass., sez. V, 7 giugno 2016, n. 23590.

⁽¹⁶⁾ Testualmente Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456.

care una totale privazione di libertà. Infine, il terzo requisito è rappresentato dalla proiezione finalistica della coazione, che deve dare vita a un continuativo sfruttamento della persona, riferito a specifiche tipologie di condotta, in ciò rinvenendo il fattore discriminante rispetto a ogni altra forma di inibizione della libertà personale ⁽¹⁷⁾.

La servitù risulta dunque fondata sul collegamento tra lo stato di soggezione e la costrizione: che lo stato di soggezione abbia tratto origine da una violenza o minaccia, dall'inganno, dall'approfittamento di una situazione di vulnerabilità o inferiorità o necessità o da un compenso corrisposto a chi ha autorità sulla vittima, l'esigenza che quest'ultima sia destinataria di una costrizione implica in ogni caso la consapevolezza dell'altrui signoria. Va da sé che la minaccia può assumere in concreto le forme più varie; ad esempio, nei casi di servitù imposta a donne provenienti dalla Nigeria ricorrono con particolare frequenza vincoli instaurati mediante riti di tipo religioso-esoterico, asseritamente forieri delle più gravi conseguenze in caso di violazione degli obblighi assunti.

All'esito di questi brevi cenni, risulta confermato che la schiavitù si connota come uno "stato" della persona, mentre la servitù si caratterizza in una prospettiva utilitaristica di sfruttamento di una vittima posta in condizioni di continuativo assoggettamento.

6. Schiavitù e servitù: elementi comuni e differenziali

Si è affermato in giurisprudenza che «la distinzione fra i concetti di schiavitù e servitù ha carattere meramente orientativo, essendo priva di rilievo disciplinare, in quanto il trattamento sanzionatorio risulta identico» ⁽¹⁸⁾. L'affermazione, in apparenza giustificata dalla loro comune direzione offensiva verso la libertà e la dignità della vittima, è errata: schiavitù e servitù sono diversamente definite e i rispettivi reati presentano una differente struttura, sicché l'equiparazione delle cornici di pena non ha effetti sul

⁽¹⁷⁾ Cass., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992; conf. Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456. In dottrina, tra gli altri, S. APRILE, *op. cit.*, p. 36 ss.; F. RESTA, *op. cit.*, p. 48 ss.; P. SCEVI, *op. cit.*, p. 53 ss.; A. VALLINI, *op. cit.*, pp. 632 ss., 640 ss.

⁽¹⁸⁾ Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815. Anche F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 310, afferma l'inutilità di stabilire i fatti integranti la schiavitù e la servitù, essendo queste sanzionate con pene eguali.

piano della reciproca autonomia delle due fattispecie. Vediamo dunque di mettere a fuoco i caratteri comuni alla schiavitù e alla servitù e quelli differenziali.

Si osserva solitamente che, sul piano strutturale, entrambe le incriminazioni presentano natura permanente ⁽¹⁹⁾; già sotto tale profilo insorgono però fondamentali rilievi.

Schiavitù e servitù – come più volte rilevato – si caratterizzano in quanto la prima è tipizzata semplicemente attraverso l'esercizio sulla vittima di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, mentre la seconda si impernia su uno stato di soggezione continuativa e sulla costrizione a specifiche prestazioni. Ora, mentre il delitto di schiavitù nulla richiede oltre l'instaurazione di una signoria sulla vittima protratta nel tempo, che lo qualifica nel senso della permanenza, diversamente vale per la servitù, che si articola su un duplice risultato della condotta dell'agente, il primo costituito dallo stato di soggezione continuativa e il secondo rappresentato dalla costrizione a una serie di prestazioni: si tratta dunque di un delitto di evento, permanente quanto al primo evento ed eventualmente abituale (si pensi alla sottoposizione al prelievo di organi, che rileva anche ove si verifichi una volta sola) rispetto al secondo ⁽²⁰⁾.

Non solo. La permanenza della schiavitù si lega alla condizione nella quale versa il soggetto passivo, indipendentemente da qualsiasi condotta impostagli; nessun requisito è previsto né rispetto alla vittima e alle ragioni della sua riduzione in tale stato, né in riferimento alle modalità della condotta del soggetto attivo, che può consistere anche nella coazione a un assoluto

⁽¹⁹⁾ Per tutte Cass., sez. V, 3 settembre 2018 n. 39456; Cass., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 41674; Cass., sez. V, 13 giugno 2014, n. 25408; Cass., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 35479.

⁽²⁰⁾ Conf., tra gli altri, R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *op. cit.*, p. 120; G. CIAMPA, *op. cit.*, p. 311 s.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. cit.*, p. 173; nel senso della necessaria abitualità K. SUMMERER, *op. cit.*, p. 238; A. VALLINI, *op. cit.*, p. 635 s.; diff. F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 311, che ravvisa un triplice evento. Sulla duplicità dell'evento, per tutte, Cass., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992; Cass., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49514. Nel senso di legare il carattere permanente della servitù solo alla soggezione continuativa della vittima da ult. Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815; Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456; Cass., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 41674; Cass., sez. V, 19 agosto 2016, n. 35115. In favore della natura solo eventualmente abituale si esprime – sollevando forti perplessità – l'orientamento secondo cui il delitto sussiste anche in caso di costrizione della vittima a una sola fra tutte le prestazioni elencate dalla norma incriminatrice: da ult. Cass., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992; Cass., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49514; conf. F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 312.

non facere: quel che rileva è solo che taluno sia ridotto o mantenuto in proprietà di altri, il quale possa disporne come crede in quanto proprietario. Al contrario, la servitù è definita attraverso la soggezione continuativa del soggetto passivo mediante violenza, minaccia ecc. e il suo contenuto è esplicitato attraverso le tipologie di obblighi impostigli. Ne deriva che quello di schiavitù è un delitto di condotta a forma libera, che nella servitù si presenta invece come delitto di evento e a forma vincolata ⁽²¹⁾.

Infine, se il delitto di schiavitù viene definito semplicemente in funzione della privazione di ogni potere di autodeterminazione in capo alla vittima, trasformata in un bene da altri posseduto, la servitù si concretizza in una duratura coazione finalizzata a uno sfruttamento circoscritto nei suoi possibili contenuti, che risultano tutti compatibili con una limitata e residuale libertà della vittima. È questo un profilo essenziale della nozione di servitù, che per un verso esclude dal paradigma normativo la «condotta violentemente costringitiva che, esaurendosi in breve tempo, non acquisisca neppure l'idoneità a determinare lo stato di dipendenza psicologica della vittima e non riesca, comunque, ad intaccarne i processi volitivi in modo tale da comportare la rinuncia, anche temporanea, alle proprie fondamentali prerogative in materia di libertà» ⁽²²⁾; per altro verso evidenzia, rispetto alla

⁽²¹⁾ A tale esito perviene la giurisprudenza quando afferma che la schiavitù, «implicando la reificazione della vittima, ne comporta *ex se* lo sfruttamento», mentre per la servitù «è richiesta la prova dell'ulteriore elemento, costituito dall'imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima»: da ult. Cass., sez. V, 21 maggio 2020, n. 15662; Cass., sez. V, 19 maggio 2020, n. 15396; Cass., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315; Cass., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992. Espressamente nel senso della natura vincolata della condotta di servitù Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815; Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456; Cass., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 47833; Cass., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15632. In dottrina, tra gli altri, R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *op. cit.*, p. 120 s.; A. GENOVESE, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in *La Legislazione Penale*, 22 marzo 2018, p. 15.

⁽²²⁾ Testualmente Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456. Si veda pure Cass., sez. V, 17 marzo 2016, n. 11420, secondo cui la posizione di supremazia, «una volta affermatasi e concretizzatasi in specifici atti di sfruttamento da parte del soggetto attivo, può essere mantenuta in vita per poi manifestarsi anche a distanza di tempo dalla sua nascita, in ulteriori atti di sfruttamento»; conf. Cass., sez. V, 13 giugno 2014, n. 25408; nonché Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815, che ammette la sussistenza del reato anche «in presenza di eventuali periodi di benevolenza, convivialità o allentamento dello stato di assoggettamento continuativo da parte dell'agente, attuato allo scopo di piegare la vittima e vincerne nel tempo la resistenza».

schiavitù, che la servitù si esprime in una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima, idonea a integrare lo stato di soggezione e la correlativa posizione di supremazia del soggetto attivo, ma non necessariamente consiste in una totale privazione della libertà personale ⁽²³⁾.

Occorre dunque riconoscere che all'interno dell'articolo 600 c.p. convivono due diverse figure criminose, incentrate su differenti elementi costitutivi. Le rispettive peculiarità emergono anche rispetto al consenso dell'avente diritto, che come causa di giustificazione risulta assolutamente inoperante nel caso della schiavitù alla luce dell'indisponibilità del bene della libertà personale per un periodo prolungato e invece – quando sia reale ed effettivo – esclude la tipicità del reato di servitù perché incompatibile con condotte di tipo coattivo ⁽²⁴⁾; sotto il profilo psicologico, ciò significa che lo schiavo può essere tale anche se non abbia percezione del proprio stato ⁽²⁵⁾, mentre per il “servo” è necessaria la consapevolezza della propria condizione, come conseguenza dell'altrui condotta di assoggettamento e costrizione.

In conclusione, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e in servitù si atteggiavano come fattispecie autonome ⁽²⁶⁾.

⁽²³⁾ Da ult. Cass., sez. V, 28 ottobre 2021, n. 38899; Cass., sez. I, 29 settembre 2021, n. 35742; Cass., sez. III, 24 settembre 2021, n. 35404; Cass., sez. V, 11 agosto 2021, n. 31512; Cass., sez. I, 19 maggio 2021, n. 19750.

⁽²⁴⁾ In tema di consenso dell'avente diritto solitamente la giurisprudenza non opera distinzioni tra schiavitù e servitù: da ult. Cass., sez. I, 29 settembre 2021, n. 35742 (che esclude un valido consenso rispetto alla donna straniera che abbia deciso di prostituirsi in Italia, impegnandosi alla restituzione del debito contratto per il viaggio, quando la sua situazione di madre di due minori, il timore per sé e i famigliari di ritorsioni per il caso di inadempimento e i vincoli assunti mediante riti voodoo evidenzino un approfittamento del suo stato di vulnerabilità); Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456; Cass., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 35479. Sul tema S. CORBETTA, *Quando lo sfruttamento della prostituzione integra la “riduzione in schiavitù”*, in *Diritto penale e processo*, 2008, p. 1105.

⁽²⁵⁾ Conf. Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538. Diff., escludendo ogni distinzione tra schiavitù e servitù, Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815: «l'ordinamento non consente forme di umiliazione o di violazione di diritti fondamentali [...] dell'individuo riconosciuti e garantiti dalla Costituzione».

⁽²⁶⁾ Come già rilevato, la giurisprudenza talvolta assimila e confonde le due fattispecie, altre volte afferma che l'art. 600 c.p. «descrive in maniera analitica due autonome fattispecie alternative»: così Cass., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49514. Sull'autonomia delle due incriminazioni, per tutti, L. FERLA, *Art. 600*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Wolters Kluwer, 2017, p. 1943.

7. L'esperienza giurisprudenziale: profili critici

Proviamo a riepilogare le conclusioni raggiunte: sul piano dei contenuti, la schiavitù si lega semplicemente all'idea della proprietà, in qualunque modo essa si estrinsechi sulla persona, laddove la servitù consiste in una condotta positiva di assoggettamento e solo in quanto essa si traduca in prestazioni lavorative o sessuali, nell'accattonaggio, nel compimento di attività illecite o nella sottoposizione al prelievo di organi. Ne deriva che la schiavitù rimanda a un reato di condotta a forma libera, la servitù si atteggia invece come reato di duplice evento e a condotta vincolata; sul piano strutturale, inoltre, il primo ha natura permanente e il secondo innesta sul carattere permanente della coazione la natura (tendenzialmente) abituale delle prestazioni imposte.

Così stabilita l'autonomia delle rispettive incriminazioni, occorre sottolineare come le nozioni di schiavitù e servitù evocano situazioni e contesti assai prossimi a quelli di altre fattispecie penali, con conseguenti difficoltà di delimitazione. In particolare qui vanno segnalati due specifici profili problematici, attinenti l'uno alla riconduzione alla schiavitù dei casi di compravendita di persone e l'altro alla distinzione tra la riduzione in schiavitù o servitù della moglie o dei figli e il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Una breve considerazione è opportuna.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente sottolineato che il divieto di schiavitù riflette un valore fondamentale delle società democratiche, al punto che per esso l'articolo 4 CEDU non prevede alcuna deroga o eccezione⁽²⁷⁾. Da tale assunto deriva l'irriducibilità dei fenomeni della schiavitù e servitù a un inquadramento nella categoria dei reati c.d. culturali⁽²⁸⁾: invero, si tratta di fatti così profondamente offensivi della dignità umana da escludere la possibilità di un'antinomia tra la norma penale e un qualsiasi valore approvato e condiviso da una comunità.

Sulla medesima linea si pone la nostra giurisprudenza, che in generale adotta un atteggiamento di ferma chiusura dinanzi alla rilevanza dei reati culturali, osservando che la consuetudine «può avere efficacia scriminante

⁽²⁷⁾ Per tutte Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin v. Francia*, n. 73316/01, § 112.

⁽²⁸⁾ In dottrina, tra gli altri, F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, Giuffrè, 2010; C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, ETS, 2010; A. PROVERA, *Tra frontiere e confini*, Jovene, 2018.

solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 preleggi»⁽²⁹⁾. Qui però, come si intuisce, il problema va ben al di là del disconoscimento per ragioni tecniche di una causa di giustificazione, non essendovi spazio neppure per cause di esclusione o diminuzione della colpevolezza a causa della centralità dei beni offesi dalle condotte di riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù. D'altra parte, sarebbe sufficiente richiamare in proposito le rigorose posizioni assunte dal legislatore rispetto ad altri fatti (si pensi solo alle pratiche sanzionate dall'articolo 583-*bis* c.p.) che, per quanto ammessi negli usi di alcune comunità, non possono ritenersi evocativi di valori positivi e risultano pertanto immeritevoli di qualsiasi forma di riconoscimento. Le difficoltà insorgono piuttosto nella prospettiva opposta: quando cioè, assumendo come presupposto la natura "culturale" del reato, si finisce per individuarne gli elementi costitutivi sulla base di talune manifestazioni esteriori o dell'appartenenza del soggetto agente a specifiche comunità, in modo che lo stesso fatto, ove commesso da persone estranee, venga qualificato sotto la forma di un reato meno grave.

a) Numerose pronunce desumono lo stato di schiavitù già dal fatto che la persona sia stata oggetto di compravendita: il pensiero va ai minori destinati a essere utilizzati per la commissione di furti o per l'accattonaggio, alle giovani donne acquistate a scopo matrimoniale e a quelle altre che verranno forzatamente immesse nel mercato della prostituzione. Qui il pagamento, corrisposto solitamente ai genitori – ma non sono rari i casi di successive compravendite riferite alla medesima donna –, assume l'univoco significato della compera di un bene, reso privo della sua umanità perché trasformato nell'oggetto di un contratto e destinato così a transitare nella proprietà dell'acquirente. Indipendentemente dall'uso che venga poi

⁽²⁹⁾ Così, in tema di compravendita di donne minorenni a scopo di matrimoni forzosi, Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538; Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456. La giurisprudenza esclude decisamente la rilevanza, ai fini del delitto in esame, delle «particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente»: in tema di matrimoni forzosi, per tutte Cass., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315; Cass., sez. V, 8 giugno 2017 n. 28587; Cass., sez. V, 31 maggio 2016, n. 23052. Allo stesso modo, nel senso di negare rilievo a motivazioni di ordine culturale o di costume nel caso di schiavitù di minori albanesi adibiti all'elemosinaggio, Cass., sez. V, 14 giugno 2017, n. 29693. Una compiuta ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di reati culturali è in Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538.

fatto della persona e dalla concessione di minimi spazi di libertà, quell'acquisto assume dunque il valore di un marchio di schiavitù impresso su un individuo spogliato di ogni diritto ⁽³⁰⁾. È superfluo aggiungere che spesso l'acquisto segna il momento di avvio della tratta di questi infelici.

Fin qui si tratta di asserzioni pacifiche e incontrovertibili: a patto, però, che una compravendita sussista realmente nel senso appena indicato e non si pretenda di rinvenirla in ogni corresponsione di denaro. Come affermato dalla Corte EDU, la ricezione di denaro da parte del padre, in connessione con il matrimonio della figlia, non necessariamente corrisponde «al costo del passaggio di proprietà, ciò che a sua volta rinvierebbe al concetto di schiavitù. La Corte ribadisce che il matrimonio possiede connotazioni sociali e culturali ben radicate, che possono differire molto da una società all'altra. Secondo la Corte, si può ragionevolmente accettare che tale pagamento rappresenti un regalo da una famiglia a un'altra, una tradizione comune a molte culture differenti nella società odierna» ⁽³¹⁾.

Il pericolo di uno scivolamento verso logiche interpretative appiattite su dati esteriori e apprezzati solo nel loro significato formale è emerso nella nostra giurisprudenza in relazione ai casi in cui, dietro compenso per la madre naturale, l'acquirente procede all'iscrizione del bambino appena

⁽³⁰⁾ In questo senso Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538, che ravvisa «nella cessione della vittima quella reificazione dell'essere umano che ne comporta di per sé lo sfruttamento e della quale la percezione di un guadagno rappresenta soltanto un evidente sintomo»; Cass., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315: «integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che proceda alla vendita ad altri di un essere umano, atteso che in tal modo egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà. [...] Al pari della vendita, anche l'acquisto non può che costituire esercizio su un essere umano di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, con conseguente degradazione della persona a mera *res* a prescindere da un eventuale consenso prestato dal soggetto passivo in ossequio ai propri *standard* culturali. La personalità individuale, infatti, deve ritenersi bene indisponibile, o comunque non disponibile in misura tale da consentirne una compressione assoluta». Conf. Cass., sez. V, 19 settembre 2017, n. 42751; Cass., sez. V, 8 giugno 2017, n. 28587. Si veda anche Cass., sez. V, 19 agosto 2016, n. 35134: «trattare la vendita di un essere umano significa esercitare su esso poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, perché evidentemente è il proprietario che può cedere la *res*». Nello stesso senso Cass., sez. V, 31 maggio 2016, n. 23052: «la riduzione della persona offesa ad oggetto di scambio commerciale, mediante la sottoposizione della stessa ad un atto di compravendita, integra di per sé uno sfruttamento rilevante» *ex art.* 600 c.p., «in quanto tale da rendere la vittima una *res* sulla quale esercitare diritti patrimoniali e da cui trarre utilità economiche».

⁽³¹⁾ Corte EDU, 17 dicembre 2012, *M. e altri v. Italia e Bulgaria*, n. 40020/03, § 161.

nato nel registro dello stato civile, falsamente dichiarandosi – in accordo con la propria moglie – come padre.

Solitamente, tali ipotesi – integranti il delitto di alterazione di stato di cui all'articolo 567 c.p. – si legano al desiderio insoddisfatto di una coppia di avere figli per via naturale, così evocando sentimenti agli antipodi della schiavitù. Si sa, però, che il movente dell'azione e le finalità ultime perseguite dall'agente non incidono sul dolo: se davvero in ogni compravendita di bambini dovesse ravvisarsi il delitto di schiavitù, anche il caso in esame vi rientrerebbe.

Così hanno ritenuto alcuni procuratori della Repubblica, configurando il delitto di riduzione in schiavitù a carico dei falsi genitori. Si è trattato però, all'evidenza, di un errore, al quale ha posto rimedio la Suprema Corte: «la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 600 c.p. è connotata dalla finalità di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo: il che non ricorre nell'ipotesi in cui i soggetti attivi si propongono di inserire, sia pure *contra legem*, il neonato “compravenduto” in una famiglia che non è quella naturale. E invero, se pure si può convenire che il minore sia “venduto” alla stregua di una cosa, lo stesso certamente non è “comprato” con la medesima finalità, ma è “acquisito” da coloro che vogliono atteggiarsi a suoi genitori, appunto *uti filius* e dunque per essere considerato (e trattato) come un essere umano, anzi come un membro della famiglia che si appresta ad accoglierlo»⁽³²⁾.

La soluzione va certamente condivisa nel merito. Deve tuttavia notarsi come l'insussistenza del reato di riduzione in schiavitù sia spiegata facendo ricorso agli elementi fattuali caratterizzanti la servitù e così trascurando

⁽³²⁾ Cass., sez. V, 18 gennaio 2016, n. 1797, che così prosegue: «la nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 c.p. è connotata, non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali, pure non libere, di accattonaggio coatto, tutti “obblighi di fare” imposti mediante violenza fisica o psichica». Conf. Cass., sez. fer., 6 ottobre 2004, n. 39044; Cass., sez. V, 2 gennaio 1984, in *Cass. pen.*, 1985, p. 864.

che, accertata l'avvenuta reificazione del minore attraverso la compravendita, il delitto di schiavitù è già integrato in tutti i suoi elementi costitutivi. D'altra parte, l'articolo 600 c.p. colloca nella servitù il caso dell'acquisto di una persona da chi vanta autorità su essa: per la punibilità del fatto occorrerebbe dunque attendere il momento in cui si realizza l'assoggettamento e lo svolgimento coattivo di specifiche prestazioni. Nonostante il suo elevatissimo valore sintomatico di una già avvenuta reificazione dell'essere umano, la compravendita verrebbe così retrocessa a mero atto preparatorio della riduzione in servitù, subordinata alla proiezione finalistica verso l'imposizione di determinate prestazioni.

In conclusione, l'assunzione della compravendita nel paradigma della servitù, alla luce dell'autonomia della fattispecie, conduce a negare la configurabilità del reato; qualora invece si volesse insistere sull'idea che la compravendita costituisce già un esercizio di diritti proprietari, per escludere l'integrazione della schiavitù nella compera di neonati a scopi genitoriali è necessario arricchire il versante psicologico del reato, inserendovi atteggiamenti, finalità e rappresentazioni incompatibili con la nozione stessa di schiavitù ma anche estranei alla formula tipizzata, che dimostra così la propria ambiguità.

b) Tra i casi di compravendita di esseri umani, si è in precedenza menzionata l'ipotesi di acquisto di ragazze, solitamente minorenni, a fini matrimoniali ⁽³³⁾. Nelle situazioni in cui è stato configurato l'articolo 600 c.p. – tutte concernenti fatti verificatisi in comunità rom – assai amara è stata la sorte di quelle giovani donne, immesse in un nucleo familiare estraneo, costrette a rapporti sessuali e prestazioni lavorative assai pesanti, prive di ogni affetto e trattate né più né meno alla stregua di animali. In altre parole,

⁽³³⁾ Cfr. in proposito la risoluzione 1468 (2005) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui matrimoni forzati e precoci. Si veda pure la successiva risoluzione 1740 (2010), riguardante il tema delle comunità *rom*, il cui punto 24 richiama il problema della violenza domestica e dei matrimoni forzati e precoci per affermare che «costumi e tradizioni devono essere modificati e non possono essere usati come pretesto per le violazioni dei diritti umani».

ragazze comprate, sposate con riti privi di ogni effetto giuridico e poi adibite a ogni tipo di attività domestica, private di libertà e di poteri di auto-determinazione ⁽³⁴⁾.

Non indugiamo qui sul significato antitetico, acquisito nella storia e nell'evoluzione dei costumi, dell'istituto della dote per la sposa in rapporto alla vendita di essa a opera dei genitori e consideriamo piuttosto come in non poche, disastrose famiglie nostrane si verificano atti di estrema e continuata violenza e sopraffazione dell'uomo nei confronti della donna convivente, ricondotti al paradigma del delitto di maltrattamenti in famiglia.

⁽³⁴⁾ Tra le altre Cass., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315, che ha confermato la condanna per l'art. 600 c.p. di alcuni imputati che avevano introdotto dalla Romania in Italia tre giovani vendute come spose a uomini di etnia rom, anch'essi condannati per l'acquisto delle donne e il successivo esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, consistenti in un assoggettamento continuativo e nella costrizione allo svolgimento delle pulizie e di tutti i lavori domestici all'interno dei moduli abitativi in cui vivevano presso un campo nomadi. Si veda pure, in tema di cessione retribuita della donna a scopo di matrimonio, Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538; nonché Cass., sez. V, 9 ottobre 2018, n. 45337, che ha confermato la condanna dell'imputato «per avere, in concorso con il figlio minore, ridotto e mantenuto in uno stato di soggezione continuativa la minore di origine serba B.S., coniuge del figlio medesimo, costringendola, con l'uso sistematico della violenza e della minaccia e, comunque, approfittando della situazione di vulnerabilità della persona offesa (minore e straniera), ad espletare in favore del suo nutrito gruppo familiare prestazioni lavorative di tipo domestico esorbitanti per durata e per peso». Nello stesso senso Cass., sez. V, 8 giugno 2017, n. 28587, relativa alla vendita di una minore, da parte del padre, a una famiglia rom che, attraverso una sorta di rituale di «matrimonio-fidanzamento», aveva immesso la giovanissima donna nel ruolo di vittima esposta ad abituali abusi sessuali da parte di più persone della famiglia: l'«interventura «compravendita» della minore da parte della famiglia d'origine in favore dell'altra famiglia rom [...] rendeva la minore una *res*, un bene mercificato ed oggetto anche di valutazione economica. Ciò qualifica e rende la condotta incriminata riconducibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 600 c.p. Gli altri elementi di valutazione valgono *ad colorandum* e comunque a confermare la legittimità della qualificazione della condotta così come sopra prospettata. E così anche lo stato di «segregazione» completa ed integrale della minore e la compressione della sua volontà fino a farla diventare una «serva» per le incombenze domestiche ed un «oggetto» di ludibrio sessuale per il M., il K. ma anche per gli altri componenti maschi della famiglia rappresentano ulteriori circostanze che «confermano» la tesi della mercificazione dell'essere umano e della sua riduzione in uno stato di oggettivo asservimento». In termini analoghi Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456; si veda pure Cass., sez. V, 31 maggio 2016, n. 23052; Cass., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15632.

Comincia così a prendere forma la seguente distinzione: se la donna è entrata nel nucleo familiare attraverso una compravendita e su essa siano stati esercitati diritti proprietari, siamo nell'ambito della schiavitù; se invece, oltre l'inflizione di acute sofferenze fisiche e psichiche, essa sia costretta alle prestazioni normativamente tipizzate dall'articolo 600, si configura la servitù; altrimenti la violenza, anche la più atroce e continuata, non finalizzata a quelle specifiche prestazioni integra il reato di maltrattamenti in famiglia ⁽³⁵⁾.

Ci si potrebbe chiedere se l'alternativa applicazione di una pena compresa fra tre e sette anni di reclusione (articolo 572 c.p.) o di una che va da otto a venti anni (articolo 600 c.p.) trovi una sufficiente giustificazione nella sola imposizione coattiva di una particolare attività ulteriore alla violenza fisica o psichica: come se l'offesa del bene tutelato dall'una e dall'altra fattispecie dovesse essere ricercata nel finalismo dei maltrattamenti più che negli stessi maltrattamenti, anche quando essi raggiungano la soglia dell'annichilimento della vittima. A questo proposito, però, torna in gioco la vaghezza delle nozioni di schiavitù e servitù, la prima caratterizzata dall'ambigua proiezione sugli atti proprietari e la seconda sospinta da un'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale gli articoli 572 e 600 c.p. «hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo ed implicano per loro natura il suo maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione», e il reato di maltrattamenti in famiglia può ritenersi integrato «solo se non vi è una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore a fini di sfruttamento economico e sempre che la condotta illecita e continuativa cagioni al minore sofferenze morali e materiali» ⁽³⁶⁾.

⁽³⁵⁾ Da ult. Cass., sez. V, 28 ottobre 2021, n. 38899, ravvisa l'art. 600, e non l'art. 572 c.p., nello stato di soggezione e sottomissione della moglie «al marito che, nel corso degli anni, oltre a percuoterla ripetutamente (anche con bastoni o tubi), minacciarla e aggredirla sessualmente, ne ha controllato gli spostamenti limitandone la libertà di movimento anche in casa [...] e costringendola a chiedere l'elemosina».

⁽³⁶⁾ Cass., sez. V, 7 giugno 2016, n. 23590. Un consolidato orientamento esclude il concorso tra gli artt. 572 e 600 c.p., ravvisando la consunzione del primo nel secondo (tra le altre Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39546; Cass., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15632; Cass., sez. V, 22 ottobre 2014, n. 44017); la conseguente configurabilità di un concorso tra i delitti di servitù e lesioni od omicidio vale però a esasperare il divario sanzionatorio rispetto ai maltrattamenti in famiglia.

In una situazione in cui la distinzione tra le varie incriminazioni risulta affidata a valutazioni di tipo quantitativo sul significato proprietario della condotta e sull'asservimento e utilizzazione della vittima, si affaccia il dubbio che l'evocazione dell'uno o dell'altro paradigma criminoso sia influenzata pure dal contesto di svolgimento del fatto e dall'origine etnica dei soggetti attivi, così da creare una netta disparità di trattamento tra fatti verificatisi in specifiche comunità e fatti analoghi realizzatisi fuori da esse e per ciò solo ritenuti meritevoli del più mite trattamento consentito dall'articolo 572 c.p. ⁽³⁷⁾.

Un'ultima notazione. Se nelle situazioni precedentemente esaminate di compravendita di neonati a scopi genitoriali la Suprema Corte ha escluso il reato di riduzione in schiavitù avvalendosi degli elementi costitutivi della servitù, nelle ipotesi di gravi maltrattamenti di figli minori, non strumentali allo svolgimento coattivo di determinate attività, è stato al contrario configurato l'articolo 600 c.p. attraverso il ricorso a un singolare miscuglio di schiavitù e servitù: «Qualora oggetto del delitto di cui all'art. 600 c.p. sia un minore, il reato previsto da tale articolo, ravvisandosi a carico di chiunque, ben può configurarsi anche a carico dei genitori che abusino della propria autorità, disponendo dello stesso minore come cosa propria; il riferimento a siffatta situazione è, in verità, esplicito nel momento in cui l'art. 600, comma 2, precisa che la riduzione o il mantenimento in condizione di servitù può essere attuata anche con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica» ⁽³⁸⁾. Un'ulteriore conferma, questa, della tendenza giurisprudenziale a utilizzare contemporaneamente elementi propri dei reati di riduzione in schiavitù e in servitù nonostante la loro reciproca autonomia.

⁽³⁷⁾ A titolo esemplificativo si veda Cass., sez. III, 31 agosto 2021 n. 32380, che ha confermato la condanna di un imputato italiano in base agli artt. 572, 609-*bis* e 613-*bis* c.p. per fatti lesivi dell'integrità fisica e morale della propria fidanzata, sottoposta a un regime di vita vessatorio e violento di mortificazione continua, di abusi sessuali e acute sofferenze fisiche, senza mai neppure sfiorare il problema della configurabilità dell'art. 600 c.p.

⁽³⁸⁾ Cass., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15632, che così prosegue: «Il concetto di abuso di autorità riconduce, tra gli altri, proprio ai genitori dal momento che, secondo la giurisprudenza (si veda Cass., sez. V, 15 aprile 2010, n. 18072), l'abuso di autorità presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico».

8. Il delitto di sfruttamento del lavoro in relazione al reato di riduzione in schiavitù e in servitù

Vediamo ora, attraverso gli spunti emersi dall'indagine compiuta, di mettere a fuoco il delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. ⁽³⁹⁾, individuando gli elementi comuni e quelli differenziali rispetto al delitto di cui all'articolo 600, che viene qui in considerazione sotto il profilo della servitù.

Che tra servitù e sfruttamento del lavoro intercorra uno stretto rapporto è dimostrato non solo dall'interesse protetto, riferibile alla dignità umana, ma anche dalla loro struttura, fondata sui concetti di sfruttamento e approfittamento dello stato di vulnerabilità e necessità o di bisogno e ulteriormente caratterizzata dal ricorso a un'analoga tecnica descrittiva. Neppure va trascurato che il comma 1 dell'articolo 600, tra le specifiche forme di riduzione o mantenimento della vittima in uno stato di soggezione continuativa mediante costrizione, menziona al primo posto le prestazioni lavorative ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁹⁾ In relazione ai temi qui trattati può offrirsi solo una sommaria informazione bibliografica: L. BIN, *Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)*, in *La Legislazione Penale*, 10 marzo 2020, p. 1 ss.; S. BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2021, n. 1, p. 113 ss.; C. CUCINOTTA, *Il ruolo del consenso e lo stato di bisogno del lavoratore*, in *Archivio Penale*, 2021, n. 2, p. 1 ss.; S. FIORE, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Jovene, 2013, p. 871 ss.; A. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in *La Legislazione Penale*, 3 aprile 2017, p. 1 ss.; A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato" dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603-bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Giappichelli, 2020; S. ORLANDO, *Il delitto di "caporalato" tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro*, in *Rivista trimestrale di diritto penale e dell'economia*, 2020, p. 622 ss.; S. SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Diritto penale e processo*, 2021, p. 137 ss. Sul punto si vedano i contributi in questo volume di Giordano e di Braschi.

⁽⁴⁰⁾ La difficoltà di caratterizzare reciprocamente gli artt. 600 e 603-*bis* c.p. è evidenziata da Cass., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615. Va pure segnalato come la Suprema Corte talvolta sottolinei la minore selettività dello stato di bisogno rispetto al requisito della vulnerabilità della vittima, osservando che, per l'individuazione del primo, «non occorra indagare sulla sussistenza di una posizione di vulnerabilità, da intendersi, secondo le indicazioni sovranazionali, come assenza di un'altra effettiva ed accettabile scelta», poiché lo stato di bisogno si identifica in «un impellente assillo, e cioè una situazione di

In questa sede, una particolare suggestione proviene dai requisiti della vulnerabilità e necessità ovvero dello stato di bisogno, rispettivamente richiesti dagli articoli 600 e 603-*bis* c.p. La vittima della riduzione in servitù – così si esprime l'articolo 2, comma 2, della direttiva 2011/36/UE, sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani – «non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima»: si comprende dunque che la nostra giurisprudenza abbia proiettato le condizioni di necessità e vulnerabilità, rispettivamente, sullo stato di bisogno⁽⁴¹⁾ e su gravi difficoltà esistenziali⁽⁴²⁾, così realizzando un accostamento allo stato di bisogno caratterizzante lo sfruttamento del lavoratore.

A fronte dei fattori di prossimità appena rilevati, risulta però netta la distinzione tra le due incriminazioni.

Cominciando dal bene tutelato, è evidente che lo sfruttamento del lavoro non può essere considerato alla stregua di un reato lesivo solo della sfera patrimoniale del lavoratore il quale, attraverso le violazioni di cui è vittima, risulta mortificato nella persona; vero è tuttavia che, a differenza del reato di servitù, la lesione della dignità cagionata dal reato di cui all'articolo 603-*bis* non implica necessariamente quella della libertà personale. Così dicendo, siamo entrati nel cuore del problema.

grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose» (così Cass., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861; Cass., sez. IV, 22 giugno 2021, n. 24441).

(41) La giurisprudenza è consolidata nel differenziare la situazione di necessità dalla scriminante di cui all'art. 54 c.p., correlandola invece alla nozione di bisogno nel delitto di usura (art. 644 comma 5 n. 3 c.p.) e nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 c.c.): Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 33884; Cass., sez. V, 3 dicembre 2019, n. 49148; Cass., sez. V, 27 febbraio 2019, n. 8545. Nel senso di cogliere nell'approfittamento della situazione di necessità «il *quid pluris* che differenzia la servitù da altre fattispecie criminose» Cass., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 41674.

(42) Per la definizione della vulnerabilità (e talvolta della necessità, a sottolineare la sostanziale coincidenza delle due situazioni: così, espressamente, Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 33884; Cass., sez. V, 3 dicembre 2019, n. 49148; Cass., sez. V, 27 febbraio 2019, n. 8545) come «qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, idonea a condizionarne la volontà personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui è vittima», Cass., sez. I, 29 settembre 2021, n. 35742; Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 33884; Cass., sez. I, 19 maggio 2021, n. 19737. Nel senso che l'elemento in esame vale a estendere l'ambito di protezione della vittima Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456.

I delitti di servitù e di sfruttamento del lavoro manifestano una diversa dinamica causale: nel primo la vittima viene posta in uno stato di soggezione continuativa mediante violenza, minaccia, inganno ecc. e in conseguenza di esso è costretta a prestazioni lavorative; nell'altro accade invece solitamente che sia la stessa vittima, sotto la pressione di una necessità, a offrirsi al suo sfruttatore. Ne dovrebbe derivare che nell'articolo 600 la situazione di assoggettamento, sulla quale si innestano gli obblighi imposti al soggetto passivo, è creata dal soggetto attivo, mentre nell'articolo 603-*bis* il presupposto dello stato di bisogno preesiste e il soggetto attivo si adopera per trarne profitto.

Si osservi però che lo stato di soggezione richiesto per la servitù può discendere anche dall'appropriamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità o di necessità del tutto estranea al reo, il quale – esattamente come nello sfruttamento del lavoro – si limita a sfruttarla: ecco così che le due fattispecie tornano ad avvicinarsi. Ma è solo impressione di un momento.

La vittima del delitto di servitù si trova in una soggezione continuativa, che costituisce il fattore motivante le prestazioni imposte e, nella sua protrazione per un significativo periodo di tempo, conferisce natura abituale a quelle prestazioni. Sia consentito insistere sul punto: lo specifico della riduzione in servitù è che le reiterate violenze e costrizioni trovano fondamento in uno stato di perdurante soggezione, che pone la vittima sotto il potere di un altro. Questa condizione “esistenziale”, di natura permanente, fa sì che la perdita della libertà fisica, se anche non necessariamente integrale, si accompagna alla privazione della libertà di autodeterminarsi; onde il ritorno della vittima alla libertà può avvenire in conseguenza di un suo atto di ribellione o di un atto di volontà del soggetto attivo, l'uno o l'altro indispensabili per la cessazione della servitù.

Nulla di tutto questo è solitamente rinvenibile nel reato di sfruttamento del lavoro, ove la soggezione della vittima nei confronti del reo si esaurisce all'interno del rapporto lavorativo e può farsi cessare semplicemente attraverso il rifiuto di una prosecuzione del rapporto anche da parte della stessa vittima. Escludendo i casi in cui il lavoratore è posto alla mercé del suo sfruttatore – fruendo di alloggi da lui forniti, in assenza di comunicazioni e relazioni con il mondo esterno, privo di mezzi economici e di documenti di identità, perché non posseduti o trattenuti dal datore di lavoro –, l'articolo 603-*bis* concerne situazioni lavorative il più spesso di limitata durata

temporale o anche destinate a rinnovarsi quotidianamente, sulla base di un atto di volontà del datore di lavoro e di un corrispondente atto di volontà del soggetto passivo, il quale potrebbe decidere di non presentarsi ⁽⁴³⁾. Ovviamente, alla luce dello stato di bisogno del lavoratore, la sua rinuncia assume un significato profondamente diverso dal rifiuto opposto dal datore di lavoro, il quale sa di potere utilizzare questa sua facoltà come perdurante minaccia.

Mutando prospettiva e guardando al contenuto della relazione tra i soggetti attivo e passivo, si perviene al medesimo risultato. Nella servitù, lo stato di soggezione indotto dal reo implica necessariamente l'uso di violenza, minaccia, inganno, abuso o approfittamento, al fine di realizzare l'assoggettamento della vittima sul quale innestare l'obbligo di specifiche prestazioni: proprio nel vincolo così istaurato si esprime il dominio del padrone sul servo. Nel delitto di sfruttamento del lavoro, invece, l'uso di violenza o minaccia da parte del datore di lavoro o dei suoi collaboratori può anche rispondere a una prassi diffusa, configurata nell'articolo 603-*bis* come circostanza aggravante: si tratta però di una violenza o minaccia attuata all'interno di un rapporto già costituitosi per volontà – seppure necessitata – della stessa vittima e che solitamente può cessare in qualsiasi momento essa lo voglia, non presentandosi più al lavoro. Allo stesso modo può ritenersi che, nello sfruttamento del lavoro, l'uso di violenza può essere finalizzato a massimizzare il rendimento della vittima, mentre l'oggetto della minaccia può consistere nel rifiuto di future prestazioni prospettato dal datore di lavoro o nella denuncia all'autorità dell'immigrato clandestino, cioè in atti che pongono fine al rapporto lavorativo e, dunque, allo sfruttamento.

Ancora una differenza merita di essere sottolineata. Il delitto di riduzione o mantenimento in servitù rappresenta una violenza dell'uomo su un altro essere umano, così obbligato a eseguire specifiche prestazioni: si tratta di un delitto tra i più gravi in quanto una persona è privata di ogni libertà di autodeterminazione e, alla luce della tipologia degli obblighi imposti, di

⁽⁴³⁾ Cfr. Cass., sez. V, 21 maggio 2020, n. 15662, secondo cui non integra il reato di cui all'art. 600 c.p., «il cui evento di riduzione o mantenimento di persona in stato di soggezione consiste nella privazione della libertà individuale, la condotta consistente nella mera offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate, verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini, liberamente, ad accettarla e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue».

ogni dignità, venendo durevolmente sfruttata come donna, come minore, come lavoratore, come “banca” di organi e così via. Sotto questo profilo, il delitto di sfruttamento del lavoro presenta una significativa variante costituita dall’assoluta fungibilità del soggetto passivo, la cui individualità – anche in considerazione della natura solitamente non specialistica del lavoro prestato – rimane indifferente per il datore di lavoro: al punto che, in situazioni di eccedenza della domanda, egli può permettersi un avvicendamento quotidiano delle persone sfruttate, così da favorire una turnazione che – nell’ottusa rigidità del ragionamento giuridico – potrebbe escludere un’abitudine dello sfruttamento riferito a vittime specifiche ⁽⁴⁴⁾.

In conclusione, tra i delitti di riduzione in servitù e sfruttamento del lavoro intercorrono rilevanti diversità strutturali, attinenti al significato e alla dinamica causale della condotta tipica. Occorre tuttavia evidenziare che la valutazione ora espressa si fonda su una serie di fattori – relativi al rapporto lavorativo che si rinnova quotidianamente o che comunque è destinato a protrarsi per un periodo limitato, all’autonomia delle vittime di sfruttamento fuori dal contesto lavorativo, alla loro libertà di non presentarsi al lavoro e così farlo cessare – fortemente mutevoli in concreto e, soprattutto, incapaci di segnare un sicuro spartiacque tra le rispettive incriminazioni; non può escludersi, infatti, che una qualsiasi modificazione degli elementi ora riferiti, attraverso l’assunzione di un vincolo da parte del lavoratore a prestare la propria attività per un tempo prolungato o in condizioni che lo privano di libertà di scelta, sia in grado di cagionare il passaggio dall’una all’altra fattispecie e di giustificare il differente trattamento sanzionatorio. Si insinua così il dubbio di un’eccessiva fluidità dei confini tra i delitti di servitù e sfruttamento del lavoro; accostando a tale prospettiva quella, emersa dall’analisi giurisprudenziale, di una compenetrazione

⁽⁴⁴⁾ Nel senso di qualificare il reato *ex art. 603-bis c.p.* come eventualmente abituale F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 335; conf., parlando di illecito eventualmente permanente, G. FIANDACA, E. MUSCO, *op. cit.*, p. 193 s. La giurisprudenza è solita esprimersi in favore della natura abituale del reato: da ult., Cass., sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25756; nonché, con particolare chiarezza, Cass., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, secondo cui, se gli indici di sfruttamento «possono valere anche per un solo lavoratore, la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore. Non c’è, in altri termini, lo sfruttamento per una mera sommatoria di condotte realizzatesi episodicamente in danno di lavoratori diversi»; conf. Cass., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861.

tra i delitti di schiavitù e servitù, che pur costituiscono fattispecie autonome, si impone una generale riflessione sulle scelte legislative compiute negli articoli 600 e 603-*bis* c.p.

9. I concetti di schiavitù e servitù tra storia, etimologia e diritto

Cominciamo dalla contrapposizione tra schiavitù e servitù, della quale si è in precedenza ricostruita l'evoluzione a partire dalle due convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956.

Gli studi storici dimostrano che il fenomeno della schiavitù è stato variamente concepito nel tempo e nello spazio, con significative diversità tra i vari popoli e nelle varie aree geografiche, connesse al tipo di economia agricola e destinate a incrociarsi con l'intensità e i risultati delle attività belliche ⁽⁴⁵⁾. Entrata in crisi nel periodo medievale anche per motivi religiosi, la schiavitù conobbe la massima fioritura in seguito alla scoperta delle Americhe e poi con il colonialismo europeo; in Africa e in Asia si rinvennero poi ulteriori declinazioni rispetto ai fattori di acquisto e di cessazione della condizione di schiavo ⁽⁴⁶⁾.

Questa pluralità di contenuti attribuiti al concetto di schiavitù, tali da influenzarne in profondità lo stesso significato, impone di relativizzare la formulazione del divieto sancito nella Convenzione di Ginevra del 1926, legandola al fenomeno praticato dagli europei sulla popolazione africana a partire dal Seicento, con suo impiego nelle due Americhe, e poi ripreso dagli Stati europei in Africa tra il XIX e il XX secolo. La definizione della schiavitù come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi» (articolo 1 della

⁽⁴⁵⁾ Sul fenomeno schiavistico nel mondo antico si rinvia a G. FRANCIOSI, *Schiavitù (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, 1989, XLI, p. 620 ss. Si veda pure M. DORIGNY, B. GAINOT, *Atlas des esclavages*, Autrement, 2022; P. ISMARD (diretto da), *Les mondes de l'esclavage. Une histoire comparée*, Seuil, 2021.

⁽⁴⁶⁾ Fondamentale per un approccio in chiave sociologica è C. MEILLASSOUX, *Antropologia della schiavitù: il parto del guerriero e del mercante*, trad. it. a cura di G. RICCARDO, Mursia, 2016. Tra le più recenti indagini storiografiche si segnalano A. BASSANI, B. DEL BO (a cura di), *Schiavitù e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche*, Giuffrè, 2020; P. DEL PIANO, *La schiavitù in età moderna*, Laterza, 2021; P.E. LOVEJOY, *Storia della schiavitù in Africa*, trad. it. a cura di A. GRASSI, M. PAVANELLO, Bompiani, 2019; C. STORTI, *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi*, Giappichelli, 2020.

Convenzione) si limita pertanto a registrare una specifica accezione di schiavitù, corrispondente alla percezione a quel tempo diffusa in Europa. A distanza di trent'anni, si comprende che il mutamento degli scenari politici e sociali avesse imposto l'adozione di una visuale più ampia, proiettata verso istituzioni e pratiche diffuse soprattutto in Africa e in oriente: ciò spiega l'adozione, nella Convenzione del 1956, di una definizione della servitù non "eurocentrica" ⁽⁴⁷⁾, poiché attenta alle usanze affermatesi in altri continenti. Che oggi, dopo oltre mezzo secolo, si annoverino nuove forme di schiavitù e servitù è assolutamente ovvio.

In sostanza, i concetti di schiavitù e servitù non sono dotati di un proprio contenuto vincolante e, ai fini di una loro caratterizzazione, le scienze sociali, antropologiche, politiche, storiche dimostrano solo la variabilità dei possibili significati; non può dunque dubitarsi che la definizione sancita dalla Convenzione di Ginevra presenti una valenza essenzialmente normativa.

Questo risultato trova conferma sul piano etimologico. Storicamente, presso i romani esisteva solo il vocabolo "*servus*", la cui radice rinvia al verbo "osservare", così da designare il guardiano ovvero, per altra teoria, derivava dal verbo "servare", nel senso del prigioniero mantenuto in vita

⁽⁴⁷⁾ Ai fini della distinzione concettuale tra schiavitù e servitù, ma attribuendo a quest'ultima un significato diverso da quello utilizzato nel 1956, a titolo esemplificativo può citarsi Locke, tra i maggiori teorici del liberalismo europeo che non disdegnò di effettuare investimenti in compagnie coloniali coinvolte nel traffico di schiavi. Nel suo *Two Treatises of Government* del 1690, Locke – che nell'Introduzione del I Trattato qualifica la schiavitù (*slavery*) come «uno stato così spregevole e miserabile per l'uomo [...] che è difficile immaginare che un inglese, e ancor meno un gentiluomo, possa addurre un argomento in sua difesa» – nel § 85, cap. VII, del II Trattato distingue la schiavitù dalla servitù: «Un uomo libero si rende servo di un altro vendendogli per un periodo di tempo delimitato il servizio che egli si accinge a prestare in cambio del salario che ne riceverà. [...] Esiste, tuttavia, un altro genere di servi che, con un termine particolare, denominiamo schiavi, i quali, essendo prigionieri catturati in una guerra giusta, per diritto di natura, sono soggetti al dominio assoluto e al potere arbitrario del loro padrone. Questi uomini, avendo per così dire perduto i diritti sulla propria vita e, insieme a essi, la loro libertà, essendo stati privati dei loro beni e, nella loro condizione di schiavi, non essendo in grado di acquisire alcuna proprietà, non possono essere considerati parte della società civile, il cui fine principale è la preservazione della proprietà» (si veda anche ivi, cap. IV, § 24).

(⁴⁸); il termine “*slavus*” (da cui schiavo) risale invece solo al latino medievale, quando la pratica del commercio dei prigionieri provenienti dalle terre slave assunse dimensioni tali da caratterizzare l'intero fenomeno (⁴⁹). Sul piano semantico, in ogni caso, servitù e schiavitù sono la stessa, identica cosa e nessuna differenza intercorre fra loro: infatti i dizionari della lingua italiana li riportano come sinonimi (⁵⁰).

Veniamo al punto. La formulazione dell'articolo 600 c.p. assume due modelli concettuali, distinguendo tra una schiavitù ancorata alla dimensione proprietaria e una servitù descritta in modo da comprendere, pure alla luce delle più recenti indicazioni criminologiche, le tipologie di prestazioni imposte alle vittime assoggettate. Sul versante dei contenuti, l'accezione proprietaria della schiavitù vale a confinarla in uno spazio estremamente ristretto, così da ricondurre alla servitù le molteplici forme di prevaricazione e sfruttamento dell'uomo sull'uomo emerse nel corso della storia, dalla servitù della gleba e per debiti fino alla prostituzione, ai matrimoni forzati e all'espianto di organi. Il risultato è quello già emerso in precedenza: tra le due distinte e autonome incriminazioni sono rimasti degli interstizi e dei vuoti che la giurisprudenza ha talvolta colmato attingendo a elementi costitutivi ora dell'una e ora dell'altra fattispecie, con un'evidente violazione del principio di legalità.

Non doveva andare così. L'esigenza di comprendere all'interno di una medesima norma le antiche e le nuove forme di sfruttamento continuativo della persona suggeriva l'abbandono dei concetti di schiavitù e servitù, che nell'accezione trasmessa dalle convenzioni di Ginevra risultano dotati di

(⁴⁸) Per la prima teoria, comunemente recepita, G. DEVOTO, *Dizionario etimologico*, Le Monnier, 1968, voce *Servo*, p. 388, il quale conclude che «il passaggio della nozione di 'osservatore' e 'guardiano' a quella di 'schiavo' è determinato dal rivolgimento compiutosi nella famiglia latina sotto l'influenza di elementi mediterranei»; la seconda teoria è riferita da G. FRANCIOSI, *op. cit.*, p. 621. Si veda anche O. PIANIGIANI, *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, reso disponibile *online* da F. BONOMI, in *www.etimo.it*, 2004-2008, voce *Servo*, che, pur preferendo la prima spiegazione, menziona la possibile ascendenza del termine dalla corda o fune, che rimanda al prigioniero.

(⁴⁹) Per tutti, alla voce *Schiavo*, G. DEVOTO, *op. cit.*, p. 378.

(⁵⁰) La ricerca etimologica indica un'altra bizzarria del nostro sistema penale, il cui art. 603 c.p. – come riferito nel § 3 – utilizzava il termine “plagio” inizialmente per la schiavitù di fatto e, successivamente, per la c.d. schiavitù psichica: tale ultima interpretazione avrebbe dovuto essere preclusa proprio dal vocabolo “plagio”, derivante da *plagium*, che designava la «riduzione di un uomo libero in servitù, furto di uno schiavo» (G. DEVOTO, *op. cit.*, voce *Plagiario*, p. 320).

una propria forza evocativa e simbolica che non si presta a essere diluita nella varietà delle condotte a essi riconducibili ⁽⁵¹⁾.

Non solo: la formulazione dell'articolo 600 c.p. si esaurisce nel binomio schiavitù-servitù, negando ogni rilievo al lavoro forzato, che ha trovato posto solo all'interno della servitù come "prestazioni lavorative". La scelta del nostro legislatore non si concilia però con tutti gli atti sovranazionali in cui schiavitù e servitù sono menzionate accanto al lavoro forzato od obbligatorio; soprattutto, da tale scelta derivano delicati problemi di coordinamento con l'incriminazione dell'articolo 603-*bis* c.p.

Al fine di mettere a fuoco il problema, spostiamo l'attenzione sulla giurisprudenza della Corte EDU.

10. Schiavitù, servitù e lavoro forzato nella ricostruzione della Corte europea dei diritti dell'uomo

Anticipiamo subito che la Corte EDU, muovendosi all'interno di un quadro normativo incentrato sulle nozioni di schiavitù, servitù e lavoro forzato, sebbene non altrimenti definite ⁽⁵²⁾, opera una ricostruzione i cui approdi appaiono sensibilmente diversi da quelli consentiti dall'articolo 600 c.p.

⁽⁵¹⁾ Il problema verrà ripreso *postea*, § 11.

⁽⁵²⁾ «Divieto di schiavitù e del lavoro forzato. 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio». Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights – Prohibition of slavery and forced labour*, 2022, § 6, ove si osserva che le fonti utilizzate dalla Corte per l'interpretazione dell'art. 4 sono le due convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, la Convenzione n. 29 (1930) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta (2005) e il protocollo di Palermo (2000). Sul tema A. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di schiavitù e del lavoro forzato (art. 4 CEDU)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011, p. 248 ss.; F. VITARELLI, *La Grande Camera estende l'ambito di operatività dell'art. 4 CEDU: verso una sempre maggiore tutela delle vittime vulnerabili in contesti di sfruttamento*, in *RIDPP*, 2020, p. 2117 ss.; nonché, con un ampio approfondimento del quadro internazionale, V. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale e dell'economia*, 2019, p. 630 ss. Sul punto si veda il contributo in questo volume di Cucinotta.

Per quanto ci interessa, gli interventi più significativi sono due. Il primo, *Siliadin v. Francia*, risalente al 2005, riguardava una minorenni togolese giunta in Francia nel gennaio 1994 con l'accordo che avrebbe vissuto e lavorato come domestica presso la donna che aveva sostenuto le spese di viaggio, fino al rimborso di esse; era stato inoltre convenuto che la donna provvedesse alla regolarizzazione amministrativa e all'istruzione scolastica della ragazza. Le cose andarono diversamente: dopo qualche mese la donna, che si era appropriata del passaporto della giovane, cedette quest'ultima a una coppia di coniugi, per la quale la ragazza cominciò a lavorare a tempo dapprima parziale e poi pieno, per circa quindici ore quotidiane e senza riposo settimanale né retribuzione, dormendo su un materasso posto sul pavimento della stanza di un neonato, sul quale esercitava compiti di vigilanza notturna. La situazione, con un'interruzione di sei mesi, si protrasse fino al luglio 1998, quando una vicina fece denuncia e determinò così l'intervento della polizia.

Nel conseguente processo penale, il Tribunale di Parigi configurò il delitto di sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 225-13 del codice penale francese, escludendo quello più grave di cui all'articolo 225-14 di sfruttamento mediante assoggettamento a causa dell'assenza di condizioni di lavoro particolarmente vessatorie e lesive della dignità umana, e condannò i due coniugi a dodici mesi di reclusione e 100.000 franchi di multa. La Corte di Appello annullò però la sentenza alla luce della relativa libertà di cui godeva la ragazza nell'espletamento dei servizi domestici – che comprendevano anche l'accompagnamento all'esterno dei figli della coppia – e il proscioglimento fu confermato dalla Cassazione. Da qui il ricorso alla Corte EDU della ragazza, che lamentava di essere stata tenuta in una condizione di servitù, priva di documenti di identità, senza remunerazione, in uno stato di isolamento culturale, fisico e affettivo e nel costante timore di essere arrestata dalla polizia.

Dinanzi ai fatti riferiti, i giudici di Strasburgo accertano anzitutto se nella specie può ravvisarsi, ai sensi dell'articolo 4 CEDU, un lavoro forzato, tale ritenendosi quello imposto con violenza fisica o psichica e sotto minaccia di una qualsiasi sanzione, così risultando contrario alla volontà della vittima oltre che privo di una sua spontanea adesione (si veda *infra*): tenuto conto dell'età della ragazza e delle condizioni in cui essa si era trovata a operare, la soluzione è positiva. Quindi la sentenza, dopo avere escluso che la giovane fosse stata tenuta in condizioni di schiavitù, non essendo

stati esercitati su di lei diritti proprietari che l'avessero ridotta a un oggetto come richiesto dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1926, configura una servitù, intesa come costrizione non solo a prestare a terzi un determinato servizio, ma anche a vivere nella proprietà altrui nell'impossibilità di modificare la propria condizione. A tale proposito la decisione pone l'accento sulla vulnerabilità della vittima, minorenni, priva di risorse economiche, in stato di isolamento e timorosa di provvedimenti di polizia⁽⁵³⁾.

Come si vede, sulla base dell'articolo 4 CEDU il lavoro forzato e la servitù costituiscono oggetto di un accertamento distinto e l'utilizzo di violenza o minaccia è riferito al lavoro forzato e non alla servitù. Conviene insistere per un attimo sul punto.

Nel caso concreto, il trattamento della ragazza alla stregua di una "macchina da lavoro" era stato ritenuto estraneo alla schiavitù a causa dell'assenza di un esercizio di diritti dominicali, venendo qualificato come servitù alla luce dello sfruttamento della vulnerabilità del soggetto passivo e della condizione esistenziale impostagli e come lavoro forzato a causa della sua prestazione non volontaria e sotto l'uso di minaccia. È appena il caso di osservare che l'articolo 600 c.p. richiede invece per la servitù una costrizione previo assoggettamento e, quand'anche quest'ultimo requisito fosse rinvenibile nell'appropriamento della situazione di vulnerabilità, la relativa libertà di cui godeva la ragazza poneva in dubbio la costrizione subita. Invero, nel caso in esame il fatto avrebbe potuto integrare l'articolo 600 ma, più verosimilmente, l'articolo 603-*bis* c.p.

Spostiamoci ora sul secondo caso, *Chowdury e altri v. Grecia*, concernente quarantadue bengalesi che, trovandosi in Grecia senza permesso di soggiorno, furono reclutati per la raccolta delle fragole tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2013. Le condizioni di lavoro si rivelarono subito assai diverse da quelle pattuite: turni quotidiani fino a diciannove ore senza giorni di riposo, sotto il controllo di guardie armate, alloggi fatiscenti e privi di acqua e servizi igienici. Quel che è ancora peggio, i lavoratori non furono neppure retribuiti e, dinanzi alle loro rimostranze, il 17 aprile 2013 le guardie fecero fuoco ferendo gravemente ventuno tra i ricorrenti. Portati a giudizio quattro imputati per i delitti di tratta e lesioni gravi, la Corte di Assise

⁽⁵³⁾ Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit.

di Patrasso dichiarò l'insussistenza della tratta, rilevando l'assenza di costrizioni nei confronti dei lavoratori, dei quali escludeva pure la condizione di vulnerabilità. Essendosi la Procura rifiutata di proporre appello, la sentenza era divenuta definitiva.

La decisione della Corte EDU, intervenuta nel 2017, rileva l'estrema durezza delle condizioni di lavoro e di alloggio, unite a vessazioni come la minaccia dell'integrale perdita della retribuzione in caso di interruzione anticipata del rapporto da parte dei lavoratori e ulteriormente connotate dalla situazione esistenziale di questi ultimi, esposti al costante pericolo di arresto ed espulsione in quanto privi sia del permesso di soggiorno che di mezzi economici. «Quando il datore di lavoro – afferma la sentenza – abusa del suo potere o trae profitto dalla situazione di vulnerabilità dei lavoratori al fine di sfruttarli, essi non hanno offerto volontariamente il proprio lavoro. L'iniziale consenso della vittima non è sufficiente a escludere la qualificazione di un lavoro come forzato»⁽⁵⁴⁾. Assolutamente conseguenziale è dunque il riconoscimento che, all'inizio e nel corso della loro attività, i ricorrenti versavano in una condizione di vulnerabilità e che la minaccia della perdita della retribuzione costituiva una minaccia tale da escludere ogni nota di volontarietà nelle loro prestazioni. L'epilogo è che nei fatti di causa si configura una violazione dell'articolo 4 comma 2 CEDU a titolo di tratta di esseri umani e lavoro forzato.

Come sarebbe stato giudicato il fatto in Italia? Numerose decisioni di merito, relative soprattutto a casi di sfruttamento verificatisi nel settore agricolo, hanno configurato in situazioni similari l'articolo 603-bis c.p., senza impegnarsi nella ricerca degli elementi costitutivi dei delitti di riduzione in servitù e così accogliendo la prospettazione nettamente più favorevole all'imputato. In un caso in cui la vittima era un extracomunitario da pochi mesi giunto in Italia, senza denaro né conoscenze, privo di consapevolezza della propria situazione e dei suoi diritti, che era stato sfruttato lavorativamente e alloggiato nel ricovero destinato agli animali, la Cassazione ha

⁽⁵⁴⁾ Corte EDU, sez. I, 30 giugno 2017, *Chowdury e altri v. Grecia*, n. 21884/15, § 96. Cfr. L. CALAFÀ, *La lotta al lavoro forzato e obbligatorio. Riflessioni sul lavoro indecente dopo la pronuncia Chowdury*, in *LD*, 2019, n. 3, p. 499 ss.; E. CORCIONE, *Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso Chowdury*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, p. 516 ss.; A. GALLUCCIO, *Tratta di persone e sfruttamento lavorativo: a Strasburgo si fa sul serio*, in *RIDPP*, 2017, p. 1196 ss.; D. RUSSO, *Lo sfruttamento del lavoro negli Stati membri del Consiglio d'Europa: una riflessione a margine del caso Chowdury*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2017, p. 835 ss.

configurato invece l'articolo 600 c.p. ⁽⁵⁵⁾; la sentenza non chiarisce se, nella specie, era stata ravvisata una riduzione in schiavitù o in servitù.

Proprio qui emerge invece il problema. Nel caso *Chowdury* i giudici di Strasburgo hanno escluso che la situazione dei ricorrenti fosse qualificabile come servitù, poiché «l'elemento fondamentale, che distingue la servitù dal lavoro forzato od obbligatorio in base all'art. 4 della Convenzione, consiste nella percezione nelle vittime della immutabilità della loro condizione e dell'insuscettibilità di evoluzione della situazione»: criterio, questo, ovviamente incompatibile con attività di tipo stagionale o con rapporti lavorativi che consentono il recesso unilaterale del lavoratore sfruttato ⁽⁵⁶⁾. Alla stregua di una siffatta conclusione, il lavoro forzato non può risultare compreso all'interno della nozione di servitù e la sua omessa autonoma previsione nel nostro codice è fonte del benevolo trattamento previsto dall'articolo 603-*bis* c.p. ovvero di forzature concettuali derivanti dalla rigida alternativa tra schiavitù e servitù.

Al fine di convalidare tale valutazione conviene andare a guardare più da vicino la giurisprudenza maturata sull'articolo 4 CEDU, avendo cura di non trascurare – come raccomanda la stessa Corte europea – «né le specifiche peculiarità della Convenzione, né il fatto che essa si pone come uno strumento vivente da interpretare alla luce dell'attuale realtà e che il livello sempre più elevato richiesto nel settore della protezione dei diritti

⁽⁵⁵⁾ Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n. 5001, secondo cui la vittima «non aveva la possibilità di scegliere altri lavori ed altre sistemazioni abitative, in ragione delle proprie condizioni di persona straniera, da pochi mesi presente in Italia, senza denaro né conoscenze, con scarsa o nulla consapevolezza della propria situazione e dei propri diritti»; la vittima – si aggiunge – «non si determinò liberamente a svolgere una attività lavorativa gravosa, sottopagata e in condizioni disagiate, ma lo fece in quanto condizionata dall'assenza di alternative praticabili, in quel periodo, in quel contesto locale e temporale e in ragione delle proprie condizioni personali». In relazione alla medesima vicenda si veda pure Cass., sez. V, 21 luglio 2016, n. 31647. Su un piano opposto, per la sua impostazione formale e formalistica, si colloca Cass., sez. V, 21 maggio 2020, n. 15662, che afferma l'«indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice secondo cui non integra la fattispecie criminosa di riduzione in schiavitù [...] la condotta consistente nella mera offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate, verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini, liberamente, ad accettarle e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue».

⁽⁵⁶⁾ Corte EDU, sez. I, 30 giugno 2017, *Chowdury*, cit., § 99.

dell'uomo e delle libertà fondamentali implica, corrispondentemente e inevitabilmente, una maggiore fermezza nell'accertamento delle offese ai valori basilari della società»⁽⁵⁷⁾.

10.1. La vigente interpretazione dell'articolo 4 CEDU

L'articolo 4 CEDU stabilisce l'espresso divieto della schiavitù, della servitù e del lavoro forzato (evitiamo qui di parlare del lavoro obbligatorio per la sua inconferenza rispetto al nostro tema). La collocazione della norma, subito dopo quelle dedicate al diritto alla vita e al divieto della tortura, dimostra la proiezione del bene tutelato sui diritti fondamentali della persona, orientando verso una tendenziale assimilazione del disvalore delle condotte menzionate, che rimangono però a tutti gli effetti distinte e reclamano così autonome definizioni.

Quanto alla schiavitù, la Corte assume come punto di riferimento esclusivo l'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1926, incentrato sull'esercizio di diritti proprietari⁽⁵⁸⁾; sotto questo profilo può dunque constatarsi una piena coincidenza con il nostro articolo 600 c.p.

Le divergenze, rispetto al sistema penale italiano, insorgono invece con la servitù e il lavoro forzato, che nell'articolo 4 rivendicano una propria specificità negata invece dall'articolo 600 c.p. Su un piano generale, nella giurisprudenza della Corte EDU si rinviene talvolta un atteggiamento mirato a evidenziare la prossimità alla schiavitù della servitù, qualificata come una forma «particolarmente grave di negazione della libertà»⁽⁵⁹⁾, tale da renderla una sorta di lavoro forzato “aggravato”⁽⁶⁰⁾. È da respingere tuttavia l'idea che i giudici intendano così saldare il binomio schiavitù-servitù, introducendo una graduazione di disvalore rispetto al lavoro forzato, anche perché altre pronunce vincolano quest'ultimo ai «casi di sfruttamento

⁽⁵⁷⁾ Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 121.

⁽⁵⁸⁾ Tra le altre Corte EDU, sez. I, 10 maggio 2010, *Rantsev v. Cipro e Russia*, n. 25965/04, § 276; Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 122; Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M. v. Croazia*, n. 60561/14, § 280.

⁽⁵⁹⁾ Così Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 123; Corte EDU, sez. I, 10 maggio 2010, *Rantsev*, cit., § 276; Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 280.

⁽⁶⁰⁾ In questo senso Corte EDU, sez. V, 11 gennaio 2013, *C.N. e V. v. Francia*, n. 67724/09, § 91; conf. Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 280.

grave»⁽⁶¹⁾. Il requisito della gravità costituisce dunque, insieme alla costrizione a prestare a terzi un servizio continuativo⁽⁶²⁾, nulla più che il comune denominatore di servitù e lavoro forzato, mentre ai fini della loro distinzione viene privilegiato, più che il contenuto delle prestazioni imposte, l'effetto psicologico sulla vittima, desunto dal contesto in cui si realizza l'offesa per la sua dignità e libertà.

Più precisamente, la Corte lega la servitù alla «percezione in merito alla immutabilità della [...] condizione e all'insuscettibilità di evoluzione della situazione [...], fondata su elementi oggettivi indotti o mantenuti dagli autori delle condotte»⁽⁶³⁾. In sostanza, mentre il lavoro forzato – come ora vedremo – si lega alle modalità della sua imposizione, la servitù viene colta sotto il profilo esistenziale della vittima, attribuendosi rilievo al suo stato di clandestinità, alla mancanza di scolarizzazione, alla carenza di soluzioni alternative, all'obbligo di alloggiare presso il soggetto attivo del reato, all'indisponibilità economica: in una parola, alla sua fragilità e vulnerabilità. Agevole parrebbe la definizione del lavoro forzato, che viene attinta dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (*International Labour Organization*, ILO), adottata a Ginevra il 28 giugno 1930: «ogni lavoro e ogni prestazione imposta a un

⁽⁶¹⁾ Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic e altri v. Azerbaijan*, n. 20116/12, § 148; Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 303 iii). Altre pronunce richiedono l'imposizione alla vittima di un «onere sproporzionato» (così Corte EDU, gr. Ch., 23 novembre 1983, *van der Mussel v. Belgio*, n. 8919/80, § 39; Corte EDU, sez. V, 11 gennaio 2013, *C.N. e V.*, cit., § 74), così rinviando alla concreta natura o entità del lavoro imposto ed escludendo le prestazioni che possono essere ragionevolmente richieste a titolo di assistenza familiare o coabitazione e gli obblighi assunti nella stipula di contratti liberamente negoziati (Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic*, cit., §§ 147 e 150).

⁽⁶²⁾ Per tutte Corte EDU, sez. II, 17 dicembre 2012, *M. e altri*, cit., § 162, che ravvisa nella servitù «una costrizione a fornire i propri servizi» e nel lavoro forzato «l'idea della costrizione fisica o psichica».

⁽⁶³⁾ Testualmente Corte EDU, sez. V, 11 gennaio 2013, *C.N. e V.*, cit., § 91. Conf. Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 128; Corte EDU, sez. I, 30 giugno 2017, *Chowdury e altri*, cit., § 99. Nel senso di richiedere espressamente «l'obbligo per il 'servo' di vivere nella proprietà altrui» Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 280; Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 123. Sulla generale caratterizzazione della servitù come «obbligo di prestare a terzi i propri servizi a causa di una costrizione», tra le altre, Corte EDU, sez. I, 10 maggio 2010, *Rantsev*, cit., § 276; Corte EDU, sez. II, 17 dicembre 2012, *M. e altri*, cit., § 162.

individuo sotto la minaccia di una qualsiasi sanzione e per la quale il soggetto interessato non si è volontariamente offerto» (64). Ne derivano così due indefettibili requisiti: da un lato l'assenza di un consenso del lavoratore, dall'altro la minaccia di una qualsiasi penalizzazione da parte del soggetto attivo. Il primo requisito copre l'intera prestazione lavorativa, dall'istaurazione del rapporto fino alla sua cessazione; il secondo requisito comprende sanzioni penali come pure costrizioni dirette e indirette, in forma di violenza fisica o di minaccia, quest'ultima relativa, ad es., alla mancata corresponsione del salario o alla denuncia all'Autorità (65). In sostanza, il lavoro può qualificarsi come forzato quando è prestato dal lavoratore contro la sua volontà e solo in conseguenza di una coercizione (66); va da sé che il relativo accertamento è operato in concreto (67).

Il problema, come si intuisce, risiede nella distinzione tra il lavoro forzato e gli inadempimenti del datore di lavoro e le violazioni delle leggi in materia di salute e sicurezza del lavoratore: quale sia la linea di confine è assai difficile dire, anche perché gli sforzi di affinamento concettuale compiuti dall'Organizzazione internazionale del lavoro si sono incrociati con il fenomeno della tratta e hanno sortito un elenco di fattori sintomatici afflitto da un'eccessiva eterogeneità: violenza fisica o sessuale, restrizione della libertà di movimento al fine di impedire contatti con la comunità esterna,

(64) Per l'espresso richiamo, tra le altre, Corte EDU, gr. Ch., 23 novembre 1983, *van der Musselle*, cit., § 32; Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 116; Corte EDU, gr. Ch., 7 luglio 2011, *Stummer v. Austria*, n. 37452/02, § 117; Corte EDU, sez. II, 18 gennaio 2012, *Graziani-Weiss v. Austria*, n. 31950/06, § 36; Corte EDU, sez. II, 17 dicembre 2012, *M. e altri*, cit., § 162; Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., §§ 142 e 281; Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic*, cit., § 146.

(65) In questo senso Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic*, cit., § 147; Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., §§ 142 e 281; Corte EDU, sez. II, 24 gennaio 2018, *Tibet Mendes e altri v. Turchia*, n. 57818/10; Corte EDU, sez. V, 11 gennaio 2013, *C.N. e V.*, cit., § 77; Corte EDU, gr. Ch., 23 novembre 1983, *van der Musselle*, cit., § 34.

(66) Tra le altre Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic*, cit., § 151; Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 284; Corte EDU, sez. II, 24 gennaio 2018, *Tibet Mendes*, cit., § 67; Corte EDU, sez. V, 11 gennaio 2013, *C.N. e V.*, cit., § 77; Corte EDU, sez. I, 10 maggio 2010, *Rantsev*, cit., § 276; Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 117; Corte EDU, gr. Ch., 23 novembre 1983, *van der Musselle*, cit., § 34.

(67) Per tutte Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 285; Corte EDU, sez. I, 30 giugno 2017, *Chowdury e altri*, cit., § 94; Corte EDU, gr. Ch., 23 novembre 1983, *van der Musselle*, cit., § 37.

servitù per debiti ⁽⁶⁸⁾, trattenute sui salari o mancata corresponsione di essi in assenza di qualsiasi giustificazione, indebita o immotivata ritenzione dei passaporti e di altri documenti di identità e minaccia di denuncia all'autorità. Ora, che tali elementi possano indiziare un lavoro forzato è evidente; su un piano generale, però, ne derivano problemi di distinzione rispetto alla servitù e, in riferimento al nostro ordinamento, ancor più gravi problemi di perimetrazione tra i delitti di cui agli articoli 600 e 603-*bis* c.p. È certo comunque che, nella Convenzione EDU, la distinta previsione dei concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato ha determinato un assestamento delle relative nozioni su una linea diversa da quella imposta dall'articolo 600 c.p., caratterizzato dalla rigida alternativa tra schiavitù e servitù e dalla riconduzione all'interno di quest'ultima del lavoro forzato.

11. Linee conclusive della ricerca

La presente indagine offre due distinti spunti di riflessione, relativi l'uno alla formulazione dell'articolo 600 c.p. e l'altro ai suoi rapporti con l'articolo 603-*bis* c.p. e con il divieto di lavoro forzato sancito dall'articolo 4 CEDU.

⁽⁶⁸⁾ L'elencazione qui fornita è tratta da INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidelines for Legislation and Law Enforcement*, 2005, p. 20 s. Da notare che, rispetto alla definizione della servitù per debiti della Convenzione del 1956 (*retro*, nota 3), qui si specifica che il lavoratore presta il suo servizio parzialmente o integralmente per pagare il debito contratto e, nella maggior parte dei casi, il vincolo debitorio è destinato a prolungarsi da un lato per la sottoremunerazione del lavoro prestato, dall'altro a causa della sopravvalutazione dei servizi accessori di vitto e alloggio forniti dal datore di lavoro. Più di recente, il 1° ottobre 2012, è stato pubblicato un elenco di elementi sintomatici del lavoro forzato ancora più esteso (abuso della vulnerabilità, inganno, restrizione della libertà di movimento, isolamento, violenza fisica e sessuale, intimidazione e minaccia, sequestro dei documenti di identità, riduzioni della paga, servitù per debiti, imposizione di condizioni di lavoro e di vita degradanti, carichi eccessivi di lavoro): cfr. *ILO Indicators of Forced Labour*, 2012. Per dettagliati rapporti esplicativi e informativi sulla nozione di lavoro forzato, si veda ILO, *Rapport III (partie 1 B)*, *Conférence Internationale du Travail, 96^a session*, 2007, cap. II, e *101^a session*, 2012, pt. III, cap. 1 ss.

a) I concetti di schiavitù e servitù hanno dietro di sé una storia lunga e particolarmente ricca e complessa, che evidenzia soprattutto la molteplicità delle forme attraverso cui può manifestarsi ed essere inteso il potere dell'uomo sull'uomo. La nozione di schiavitù accolta nella Convenzione di Ginevra del 1926 e poi consolidatasi a livello internazionale assume come riferimento esclusivo il fenomeno che interessò il continente africano nei secoli 17° e 18° sulle tratte atlantiche e poi nei secoli 19° e 20° con il colonialismo, identificando la schiavitù con l'assoluta assenza di diritti in capo allo schiavo, divenuto nulla più che un bene in proprietà altrui. La nozione di servitù, affermata per sottrazione rispetto alla precedente, in una prima fase è andata invece raccogliendo istituzioni e prassi diffuse nel mondo e ritenute negli effetti accostabili per analogia alla schiavitù; in una fase più recente, è passata a designare anche pratiche criminali di sfruttamento accomunate dalla duratura privazione della libertà di autodeterminazione di vittime costrette a specifiche tipologie di prestazioni.

Rispetto a questo quadro storico ed evolutivo, è chiaro che i termini in esame oggi rivelano un valore meramente normativo, che – come si è visto – non trova riscontro neppure sul piano etimologico e su quello semantico⁽⁶⁹⁾. Il problema dei concetti normativi, come è ovvio, sta nella necessità che essi trovino nella legge un preciso referente, quando al contrario le interpretazioni rese in sede sovranazionale e nazionale evidenziano oscurità e ambiguità.

Le incertezze che affliggono l'articolo 600 c.p. – lo si annota di sfuggita, essendo cosa evidente – discendono non solo dalla fluidità dei concetti di schiavitù e servitù, ma anche dalla convergenza in essi di fatti quasi tutti già autonomamente integranti un reato, chiamati ad assumere un diverso e più grave significato attraverso la loro combinazione, caratterizzata da note di permanenza e di abitualità; né va trascurato come il giudizio sulla sussistenza degli elementi costitutivi sia ancorato alla situazione concreta, il più spesso riguardata anche nelle peculiarità dei suoi protagonisti e del

⁽⁶⁹⁾ È sufficiente citare l'Enciclopedia Treccani alla voce *Schiavitù* che, dopo avere evidenziato l'assenza di definizioni universalmente valide sul piano antropologico e l'inadeguatezza esplicativa del criterio giuridico, osserva: «la schiavitù, così come si è realizzata nella storia dei rapporti tra Occidente e mondi 'altri' o nelle forme in cui è stata praticata all'interno della storia europea, non è che una particolare forma di sfruttamento del lavoro umano, mentre le concezioni giuridiche, economiche e sociali ad essa associate sono spesso molto distanti dai modi 'altri' di concettualizzare un rapporto di schiavitù».

contesto di azione ⁽⁷⁰⁾. Il riconoscimento che nell'incriminazione di cui si discute resta centrale, al pari che per altre fattispecie incriminatrici, il momento della ricostruzione processuale non costituisce comunque un ostacolo insuperabile per una formulazione attenta a disegnare il disvalore di condotte di permanente soppressione o limitazione della libertà fisica e di autodeterminazione della vittima, accompagnate dall'imposizione di svolgere abitualmente specifiche tipologie di prestazioni.

Ai fini di una maggiore determinatezza della fattispecie, l'utilizzo dei termini "schiavitù" e "servitù" risulta potenzialmente fuorviante per due motivi. Il primo trova fondamento nel loro valore simbolico ed evocativo, che ha indotto una differenziazione con un sovraccarico del significato della servitù, dilatata fino a comprendere tutte le forme di asservimento emergenti a livello politico criminale ⁽⁷¹⁾. Se storicamente ha avuto un senso la distinzione tra schiavitù e servitù, il suo attuale dissolvimento è dimostrato anche dall'uso indifferenziato dei due vocaboli per designare le più recenti fenomenologie come "nuove" schiavitù o servitù. Per evitare fraintendimenti appare preferibile una definizione unitaria, incentrata sulla descrizione delle condotte e dei relativi effetti, che eviti il peso dell'alternativa qualificazione come schiavitù o servitù attraverso l'impiego congiunto dei due termini ⁽⁷²⁾ ovvero l'adozione solo di quello più antico, cioè la servitù.

La seconda ragione in favore dell'abbandono di un utilizzo distinto dei concetti di schiavitù e servitù risiede nella necessità di superare la rigida contrapposizione di due fattispecie autonome, rese alternative dalla diversa struttura, dalla quale derivano aree intermedie non riconducibili né all'una né all'altra e quindi tali da configurare vere lacune di punibilità.

Si pensi al caso di chi, in assenza di violenza o di frode, contrae un debito per le spese di viaggio in un paese lontano con l'impegno, giunto a destinazione, di consegnare la propria persona, per un determinato periodo di

⁽⁷⁰⁾ Una sapiente indagine sul tema è condotta da A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, il Mulino, 2020, p. 127 ss.

⁽⁷¹⁾ Sul punto interessanti spunti in J. QUIRK, *La schiavitù e le forme "minori" d'asservimento in prospettiva giuridico-storica*, in *Mondo contemporaneo*, 2015, n. 2, p. 113 ss.; si veda pure A. BUNTING, J. QUIRK (a cura di), *Contemporary Slavery: The Rethoric of Global Human Rights Campaigns*, Cornell University Press, 2018.

⁽⁷²⁾ Il modello è rappresentato dal *Modern Slavery Act* varato dal Regno Unito nel 2015, ove i termini "schiavitù" e "servitù" sono insieme menzionati in riferimento ai medesimi fatti di sfruttamento, tipizzati nelle varie modalità.

anni, all'assoluta signoria del creditore o di un terzo da lui prescelto in cambio solo di vitto, alloggio e vestiario ⁽⁷³⁾; qui la predeterminazione della durata dell'impegno esclude un altrui diritto proprietario e, con esso, la sussistenza di un rapporto di schiavitù, mentre l'assenza di uno stato di soggezione dovrebbe escludere anche la servitù, ogni volta che in concreto sia riscontrabile il consenso reale ed effettivo di una persona della quale si escluda la vulnerabilità o la necessità ⁽⁷⁴⁾. Si consideri pure l'ipotesi della compravendita di minori, sulla quale ci siamo già soffermati: a stretto rigore, tale situazione risulta in grado di integrare parzialmente sia la schiavitù che la servitù, della prima presentando allo stato potenziale l'elemento proprietario e della seconda integrando la specifica ipotesi dell'assoggettamento mediante «la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona». In effetti, l'articolo 600 c.p. si atteggia come l'ambiguo punto di convergenza di fatti variamente qualificabili, ma per intero non riconducibili all'interno delle sue due autonome fattispecie.

Concludendo sul punto, una norma che, anche mantenendo la vigente rubrica di *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, risulti incentrata su una congiunta descrizione delle condotte e dei loro effetti potrebbe privare l'attuale formulazione di ogni impatto emotivo legato alla caratterizzazione dei concetti e così favorire una razionale interpretazione e applicazione.

⁽⁷³⁾ Questa situazione, denominata *indentured servitude*, era ampiamente diffusa nell'America del 17° secolo tra gli immigrati europei, che rimborsavano le spese di viaggio sottoponendosi volontariamente alla signoria di chi, per un certo numero di anni, avrebbe vantato su essi diritti di sfruttamento alienabili e trasmissibili, cui corrispondevano doveri di obbedienza e ulteriori vincoli, tra i quali quello di non contrarre matrimonio. Attualmente, analoghe situazioni sono frequenti tra gli immigrati provenienti dall'Africa o dall'Oriente.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. sul punto la definizione della c.d. servitù per debiti riportata nelle note 3 e 68. Sotto il profilo in esame non si trascurino neppure le difficoltà di riconduzione all'art. 600 dei casi di sette pseudo-religiose (sul punto Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815). In riferimento alla situazione esemplificata nel testo si consideri Cass., sez. I, 29 settembre 2021, n. 35742, che configura il delitto di tratta di cui all'art. 601 c.p. in danno di una donna che aveva accettato di prostituirsi in Italia concordando le modalità di restituzione del debito assunto per il viaggio, a causa della di lei vulnerabilità dovuta ai due figli in tenera età e al timore di ritorsioni in danno dei famigliari e di castighi soprannaturali per il caso di violazione degli impegni assunti.

b) Un ulteriore profilo critico è rappresentato dal divieto convenzionale di lavoro forzato. A questo proposito intervengono tre considerazioni, relative al rapporto che lega gli articoli 600 e 603-*bis* c.p., tra di loro e rispetto alla nozione di lavoro forzato.

La prima attiene al piano sovranazionale, ove il lavoro forzato, lungi dal costituire una *species* del *genus* servitù, è autonomamente menzionato subito dopo il divieto di schiavitù e servitù. Che così debba essere, d'altra parte, è ovvio, in quanto – come dimostra la giurisprudenza formatasi sull'articolo 4 CEDU – tra servitù e lavoro forzato risulta diversa la dinamica dei rispettivi fatti e differente è anche il loro significato.

La seconda considerazione riguarda l'evoluzione storica degli articoli 600 e 603-*bis* c.p., dalla quale si desume che, fino al 2016 (cioè quando venne riformulato l'articolo 603-*bis* attraverso l'incriminazione dello sfruttamento da parte del datore di lavoro), la repressione del lavoro forzato poteva trovare spazio esclusivamente all'interno dell'articolo 600 come servitù mediante «prestazioni lavorative»: cioè in una fattispecie imperniata sull'assoggettamento continuativo e sull'abituale costrizione della vittima. Ne derivava l'estraneità al paradigma della servitù delle ipotesi di sfruttamento di esseri umani che si offrono essi stessi a causa del proprio stato di bisogno o comunque accettano di essere sfruttati in attività di durata temporale circoscritta, potendo porre fine agli abusi in loro danno semplicemente attraverso l'interruzione del rapporto lavorativo. Solo nel 2016 tali situazioni – prima affidate alla configurabilità di reati generici come, ad esempio, la violenza privata o l'estorsione – hanno trovato una specifica previsione nell'articolo 603-*bis* c.p.

Il terzo rilievo consiste in un confronto tra il diritto internazionale e il diritto interno, al fine di evidenziare che nel primo i divieti di schiavitù, servitù e lavoro forzato sono allineati all'interno di una medesima disposizione, così esprimendo un'equivalenza, o almeno una prossimità, del disvalore delle rispettive offese; nel diritto interno, esclusi i rari casi in cui il lavoro forzato integra tutti gli elementi costitutivi della servitù, le ben più frequenti ipotesi di sfruttamento di lavoratori per un tempo predeterminato e di durata limitata, pur caratterizzate dall'assenza di un loro consenso e da forme di intimidazione, sono riconducibili all'interno dell'articolo 603-*bis*. Che tra diritto internazionale e diritto interno sussista una profonda differenza nella valutazione del fenomeno è dimostrato dalla nota-

zione che nell'articolo 603-*bis* la violenza e la minaccia rilevano come circostanze aggravanti, quando al contrario la Corte EDU caratterizza il lavoro forzato alla luce dei requisiti della violenza fisica o psichica e dell'assenza di un effettivo consenso della vittima, avendo cura di escludere situazioni di minore lesività ⁽⁷⁵⁾.

Il risultato complessivo è fonte di gravi perplessità, poiché nel nostro sistema penale per le ipotesi più gravi di sfruttamento, rilevanti in base all'articolo 4 CEDU, è previsto un trattamento sanzionatorio assai meno severo di quello stabilito per la schiavitù e la servitù; d'altra parte, occorre pure aggiungere che la fattispecie di sfruttamento del lavoro è in grado di comprendere anche fatti dotati di un disvalore che renderebbe eccessiva la configurazione di un illecito equiparato alle altre due forme di sfruttamento di esseri umani.

Invero, occorre riconoscere che «non tutto ciò che è qualificabile in termini di “lavoro forzato” è altresì riconducibile al concetto di “schiavitù”, e viceversa. [...] Discendendo ad un livello semantico inferiore, non ogni forma di sfruttamento lavorativo o prestazione lavorativa in condizioni disagiate o di degrado può definirsi lavoro forzato oppure schiavistico in senso stretto» ⁽⁷⁶⁾. Tale constatazione pone in luce che, mentre a livello sovranazionale opera un divieto che spinge verso l'alto la nozione di lavoro forzato, accostandola alla schiavitù e alla servitù, il legislatore italiano ha invece congegnato una fattispecie di sfruttamento del lavoro operante

⁽⁷⁵⁾ Cfr. sul punto Corte EDU, sez. II, 24 gennaio 2018, *Tibet Mendes e altri v. Turchia*, cit., § 68, che esclude la sussistenza di un lavoro forzato in un caso in cui il contratto di lavoro era stato liberamente sottoscritto dai ricorrenti in assenza di atti di coercizione fisica o psichica, tali non potendosi considerare le minacce di licenziamento per il caso di inadempimento delle pattuizioni contrattuali. Conf. Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic*, cit., § 147. A una ben diversa situazione, rispetto all'art. 603-*bis* c.p., rinvia l'ipotesi – davvero esemplare di uno pseudo ragionamento giuridico – «che lo sfruttamento non si accompagni all'approfittamento dello stato di bisogno, quando questo non sia conosciuto» (così Cass., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861).

⁽⁷⁶⁾ Così V. MONGILLO, *op. cit.*, p. 632. Si veda anche A. MADEO, *Forced labour e diritto penale interno*, in F. BUCCELLATO, M. RESCIGNO (a cura di), *Impresa e «forced labour»: strumenti di contrasto*, il Mulino, 2015, p. 181 ss.; nonché S. CANTONI, *Lavoro forzato e “nuove schiavitù” nel diritto internazionale*, Giappichelli, 2021, p. 51 ss. Sul punto si v. il contributo in questo volume di Cucinotta.

su livelli di medio-bassa gravità, fino a rendere incerti i confini con le violazioni dei diritti dei lavoratori in materia patrimoniale o di salute e sicurezza.

Le osservazioni svolte in precedenza dimostrano che, tra un delitto di servitù mediante prestazioni lavorative riferito a vittime prima stabilmente assoggettate e poi costrette a lavorare e un delitto di sfruttamento del lavoro concernente persone reclutate in forza del loro stato di bisogno, v'è uno spazio intermedio non qualificabile come servitù né riconducibile all'area dello sfruttamento del lavoro: esso riguarda casi di durata predefinita del rapporto lavorativo, connotati dall'uso di violenza o minaccia e da altre modalità di estrema mortificazione di una vittima ridotta ad "animale da lavoro". Per queste ipotesi non riconducibili né alla schiavitù né alla servitù deve essere prevista una fattispecie autonoma, tipizzata attraverso criteri indicatori che la caratterizzino adeguatamente ⁽⁷⁷⁾ e agli effetti sanzionatori accostata alle altre due condotte già tipizzate nell'articolo 600 c.p.

Una migliore e più efficace repressione – che qui funzionerebbe anche sul piano della prevenzione – varrebbe a soddisfare i vincoli assunti nei confronti della comunità internazionale ma, ben di più, appresterebbe un'adeguata tutela a una moltitudine di persone fragili per le più varie ragioni ed esposte alle forme più violente e brutali di sopraffazione. È in gioco anche la nostra coscienza civile.

⁽⁷⁷⁾ Fondamentale, sul punto, A. DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-bis c.p.*, in *Archivio penale*, 2018, p. 1 ss.; ID., *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 59 ss., il quale valorizza la descrizione del reato mediante indici ai fini di una "tipicità di contesto" o "dinamica". Da ult. Cass., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, osserva che gli indicatori di cui all'art. 603-bis c.p., non essendo elementi costitutivi di fattispecie, non risultano soggetti al principio di legalità sotto il profilo della precisione e della determinatezza e nemmeno possono consentire presunzioni dello sfruttamento, contrastanti con le garanzie sottese allo stesso principi od legalità: essi forniscono linee guida all'interprete per riconoscere in concreto la condotta tipica di sfruttamento, previa una loro contestualizzazione. Si veda pure Cass., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, che esclude la natura esaustiva degli indici, ammettendo che la sussistenza del reato possa risultare diversamente.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

di Vincenzo Giordano

Abstract – Il reato di sfruttamento del lavoro si colloca in un’area di disvalore penale ricompresa tra i macrodelitti di schiavitù e le contravvenzioni in materia di intermediazione del lavoro. In questa vasta area penale, l’individuazione del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice nella dignità del lavoratore fornisce una importante chiave di volta nella ricerca del significato degli elementi costitutivi. In questo modo, infine, possono affrontarsi talune criticità nel rapporto con i delitti di schiavitù, servitù e tratta.

Abstract – The crime of exploitation of labor is located in an area of criminal disvalue situated between the felonies of slavery and the misdemeanors in the field of labor intermediation. In this wide penal area, the individuation of the legal right protected by the crime as the dignity of the worker gives an important keystone in the research of the meaning of the constitutive elements. In this way, finally, it’s possible to deal with some problems in the relationship with the slavery crimes, servitude and slave trade.

Sommario: 1. Il contesto di tutela. – 2. Il bene giuridico: limiti e prospettive. – 3. L’analisi della fattispecie in chiave teleologica. – 4. Il contesto di reati. – 5. La tutela del lavoratore tra dignità dell’essere umano e libertà di autodeterminazione. – 6. Sindacato penale sui modi di produzione.

1. Il contesto di tutela

La fattispecie di cui all’articolo 603-*bis* c.p. è stata introdotta nella sua formulazione originaria dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito

con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148. L'attuale formulazione della disposizione incriminatrice è il frutto della riforma attuata tramite l'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199.

L'individuazione e l'analisi della oggettività giuridica protetta dalla norma incriminatrice citata richiede una necessaria e preliminare opera di contestualizzazione della fattispecie, alla luce delle sue attuali latitudini applicative e della fenomenologia di riferimento.

Ed invero, non può ignorarsi come il delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. abbia raggiunto oggi confini applicativi certamente ignoti al legislatore del 2016, intrecciandosi strutturalmente con i metodi della produzione ⁽¹⁾ dell'attuale sistema capitalistico digitale e traendo ulteriore linfa dalla devastazione economica ereditata dalla pandemia globale generata dal Covid-19.

Come autorevole dottrina sostiene ⁽²⁾, il delitto in esame si è progressivamente ampliato dal caporalato agricolo alle moderne operazioni di sfruttamento digitale disseminate in quasi tutti i settori della produzione. Le varianti del fenomeno ormai sono così estese da essere ignote finanche agli stessi lavoratori ⁽³⁾, "ingranaggio fragile" ⁽⁴⁾ dell'intero sistema produttivo, all'oscuro talvolta delle logiche che sovrintendono alla loro assunzione.

Oggi, infatti, spesso la componente illecita del ciclo produttivo emerge solamente nel momento finale della vendita, anteceduta da catene di anelli produttivi, delocalizzati ed esternalizzati talvolta a cooperative fittizie, lontano dagli occhi dei consumatori e del grande pubblico ⁽⁵⁾. Più aumenta la

⁽¹⁾ Cfr. V. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2019, p. 630 ss., e D. PIVA, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 19/2016*, in *Archivio penale*, 2017, p. 184 ss.

⁽²⁾ Il riferimento è a S. SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Diritto penale e processo*, 2021, p. 137 ss.

⁽³⁾ Cfr. G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento del lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell'attuale disciplina. I Parte*, in *RCP*, 2018, p. 1760.

⁽⁴⁾ R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, 2020, p. 12.

⁽⁵⁾ Per alcuni esempi V. FERRANTE, *Appalti supply chain e doveri di controllo sull'uso del lavoro schiavistico*, in *ADL*, 2018, p. 1061.

catena globale produttiva più si intensificano, secondo gli esperti della materia, le opportunità di sfruttamento del lavoro ⁽⁶⁾.

È noto che con il termine “caporalato” si raffigurava il fenomeno, oggetto di diverse rappresentazioni anche artistiche o cinematografiche, del reclutamento illegale di manodopera, in prevalenza per il settore agricolo nel territorio del Sud Italia. I caporali erano quei soggetti che reclutavano lavoratori a bassissimo costo per condurli sul luogo di lavoro, ove venivano sottoposti a condizioni di sfruttamento.

Tale immagine è ormai lontana non perché il fenomeno si sia interrotto ⁽⁷⁾, bensì perché lo sviluppo criminologico della fattispecie nell’epoca della globalizzazione ha reso progressivamente più sofisticati i metodi di reclutamento, a fronte, invece, della perenne disumanità delle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori fragili, reale perno della incriminazione.

In questa evoluzione criminale, al caporalato agricolo si è progressivamente affiancato un “caporalato grigio”, di difficile definizione, contraddistinto da situazioni di differente graduazione e sfruttamento, in cui le vittime in apparenza si sottopongono volontariamente, spinte dallo stato di bisogno, a condizioni di sfruttamento.

Tale substrato fenomenologico, sul quale si ritornerà, segna un referente ineludibile nella ricerca del bene giuridico e nella sua esatta delimitazione. Due ulteriori connessioni contraddistinguono la ricchezza metodologica della fattispecie.

In primo luogo, la perenne attualità dello sfruttamento del lavoro è dovuta inevitabilmente all’intensificarsi dei flussi migratori, che mettono a disposizione del datore di lavoro una immane forza lavoro a bassissimo prezzo, disposta a lavorare in qualsiasi condizione pur di ottenere un minimo guadagno e restia a collaborare con l’autorità giudiziaria, trattandosi spesso di stranieri irregolari sul territorio italiano ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ In questi termini V. BRINO, *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, in *LD*, 2019, p. 553 ss.

⁽⁷⁾ Sulla dimensione dell’attuale caporalato agricolo, si veda F. CARCHEDI, *La componente di lavoro indecente nel settore agricolo. Casi di studio territoriale*, in OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO FLAI-CGIL (a cura di), *Agromafie e caporalato. Quinto rapporto*, Ediesse, 2020, p. 183 ss.

⁽⁸⁾ Nella medesima direzione M. LOMBARDO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Digesto delle Discipline Penali*, 2013, VII, p. 359.

Una simile disponibilità della forza lavoro, connessa alle dinamiche capitaliste globali, in cui la competitività di un'attività è frutto della capacità di offrire un prezzo più basso possibile, consente una naturale, seppur ovviamente patologica, propagazione della fattispecie, capace di espandersi in qualsivoglia settore produttivo. Ed infatti, gli studiosi del mercato del lavoro hanno evidenziato come in alcuni settori il prezzo finale di un prodotto non è più imposto dai costi della produzione ma dalle grandi catene di distribuzione, che prescrivono costi di vendita che necessitano di una sottostima del costo del lavoro ⁽⁹⁾ per poter essere raggiunti.

In secondo luogo, alle dinamiche migratorie si associano quelle della criminalità organizzata, che spesso svolge il ruolo di intermediario e carnefice di questa forza lavoro priva di tutele.

Pertanto, traendo le fila del discorso, si può affermare che ad un fenomeno di para-schiavismo tipico dell'edilizia e dell'agricoltura si è affiancato uno sfaccettato ed inafferrabile caporalato grigio del mercato legale, in cui ai lavoratori assunti regolarmente senza apparenti condotte di minaccia o violenza si applicano condizioni di lavoro non conformi alla disciplina lavoristica, con abuso degli schemi contrattuali ⁽¹⁰⁾, in una sorta di "usura del lavoro".

Autorevole dottrina, con riferimento alla prima formulazione della fattispecie, aveva già evidenziato il rischio di un pendolarismo della fattispecie tra i confini del "gigantismo penale" e della "bagatellizzazione" ⁽¹¹⁾.

Questo perché, a fronte del variegato panorama applicativo, gli elementi significativi della fattispecie, ancor più nella formulazione del 2016, si riducono per entrambe le incriminazioni previste dall'articolo 603-*bis* c.p. nell'approfittamento dello stato di bisogno e nelle condizioni di sfruttamento a cui sono sottoposti i lavoratori.

Quando si analizzeranno i rapporti dell'articolo 603-*bis* c.p. con le fattispecie contigue, si vedrà come la norma copra un esteso ambito applicativo che si dilata tra le contravvenzioni in materia di intermediazione illecita del

⁽⁹⁾ Cfr. F. BUCCELLATO, M. RESCIGNO (a cura di), *Impresa e forced labour: strumenti di contrasto*, il Mulino, 2015.

⁽¹⁰⁾ Sulla tutela della parte debole del sinallagma contrattuale si veda G. FIORINELLI, G. MORGANTE, *Sul diritto penale delle relazioni negoziali complesse: la tutela della parte "vulnerabile" a contratto e mercato*, in *Discrimen*, 2020.

⁽¹¹⁾ S. FIORE, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Scritti in onore di Alfonso Stile*, Editoriale Scientifica, 2013, p. 874.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

lavoro e di sicurezza ed igiene sul lavoro sino ai macro-delitti di riduzione e mantenimento in schiavitù e servitù. In questa vasta area, non priva di sovrapposizioni, ove spesso si affollano fatti bagatellari e gravi violazioni dei diritti umani, la capacità applicativa dell'articolo 603-*bis* c.p. è tutta imperniata sull'interpretazione che si fornisce dei due elementi significativi dello stato di bisogno e dello sfruttamento. Tale interpretazione non può non tener conto dell'oggettività giuridica protetta.

Senza tralasciare il fatto, come si è cercato di evidenziare sopra, che ormai proprio per l'evidente interconnessione con le forme della produzione, il caporalato rappresenta talvolta un *corporate crime*, espressione di una politica imprenditoriale assai diffusa, funzionale alla minimizzazione dei costi ed alla massimizzazione del profitto nella competizione globale⁽¹²⁾, motivo per il quale è stato correttamente inserito tra i delitti presupposto fondanti la responsabilità dell'ente *ex* decreto legislativo n. 231/2001. In questo senso il reato rappresenta una forma moderna di conflitto tra diritto punitivo e libertà d'impresa.

Da qui la ricerca anche da parte delle istituzioni sovranazionali⁽¹³⁾ di standard minimi di tutela, per la ricerca di un minimo comun denominatore rappresentato da un *decent work*⁽¹⁴⁾.

Compito dell'interprete è dunque quello di ricostruire un articolato sistema normativo teleologicamente coerente ed armonico al proprio interno, nei limiti delle formulazioni legislative.

Una simile ricerca si rende ancora più urgente a seguito delle mutate condizioni di lavoro dovute alle conseguenze del Covid-19, ove è aumentata l'applicazione delle nuove tecnologie in vista di una estesa digitalizzazione⁽¹⁵⁾. Tale sviluppo connesso alla ricerca di nuove forme di sicurezza sani-

⁽¹²⁾ Così V. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese*, cit., p. 649.

⁽¹³⁾ Per la ricostruzione del panorama internazionale si veda L. FERLA, *Sfruttamento della persona a scopo lavorativo e strumenti di contrasto penale*, in *Discrimen*, 2021, p. 2.

⁽¹⁴⁾ Su tale nozione V. FERRANTE, *Libertà economiche e diritti dei lavoratori. Il contrasto al lavoro "non dichiarato" nella legislazione internazionale, europea e nei trattati commerciali*, Vita e Pensiero, 2020, p. 12 ss.

⁽¹⁵⁾ Parla di caporalato digitale C. INVERSI, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl*, in *LD*, 2021, p. 335 ss.

taria ha rappresentato, quale altra faccia della medaglia, una nuova occasione per situazioni di emarginazione sociale e sfruttamento, come insegnano le vicende dei *riders* ⁽¹⁶⁾.

In questi contesti, tuttavia, lo sfruttamento non necessariamente si manifesta sotto forma di reificazione del lavoratore ma si arresta alla sistematica violazione di alcuni suoi diritti fondamentali, come una dignitosa retribuzione, il riconoscimento di un orario di lavoro in linea con la contrattazione collettiva o condizioni di lavoro improntate a *standard* di sicurezza ⁽¹⁷⁾.

Le considerazioni appena svolte assumono carattere ancor più intenso se solo si considera l'inevitabile cifra oscura ⁽¹⁸⁾ che caratterizza le statistiche in materia di sfruttamento del lavoro. Il numero di ispezioni o procedimenti giudiziari è infatti incomparabilmente minore rispetto alle unità produttive presenti sul territorio, a dimostrazione della possibile esistenza di diffuse forme di sfruttamento ancora del tutto ignote, nonostante il protagonismo giudiziario dell'ultimo biennio.

Tale cifra oscura si riflette, tuttavia, nei dati spesso raccolti in tema di evasione fiscale, in quanto le imprese che sfruttano questi metodi lavorativi, anche attraverso quelle famose spirali produttive esternalizzate, contribuiscono ad una economia sommersa priva di vincoli contributivi.

Nella sintetica descrizione del panorama applicativo emerge chiaramente come le attitudini applicative della fattispecie possono assumere carattere onnivoro, soprattutto a causa dei pochi tratti distintivi della fattispecie.

Proprio per queste ragioni, la ricerca del bene giuridico protetto e dell'offesa quale elemento tipico della fattispecie rappresenta un momento fondamentale nella ricostruzione del reato. Soltanto avendo ben chiaro quale sia il referente teleologico della fattispecie si potranno, infatti, chiarire, almeno in parte, i confini applicativi interni ed esterni.

Sul punto è opportuno non operare una inversione metodologica, supponendo un bene giuridico anziché ricercarlo nella fattispecie. Ed invero,

⁽¹⁶⁾ Per tale sviluppo, cfr. A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato" dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Giappichelli, 2020, *passim*.

⁽¹⁷⁾ Cfr. V. MONGILLO, *Il contrasto penale al forced labour: riduzione in schiavitù, caporalato e responsabilità da reato delle società*, in AA.VV., *Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla ricerca di regole efficaci*, Giuffrè, 2019, p. 36 ss.

⁽¹⁸⁾ Su tale concetto, G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina, 2000.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

proprio per la premessa svolta, appare evidente come siano molte le oggettività giuridiche che possano essere concretamente coinvolte nell'applicazione della fattispecie, ma questo non vuol dire che tutte siano egualmente protette. Allo stesso modo, proprio per l'interrelazione con il sistema produttivo, si rischia di elevare ad oggettività giuridiche delle mere *rationes* di tutela.

Per questo motivo si seguirà tale schema espositivo: dopo una breve premessa metodologica sul bene giuridico quale concetto autonomo, si analizzeranno gli elementi tipici della fattispecie ed il rapporto con i reati contigui, non in una prospettiva analitica, già diffusamente svolta oltre in questo lavoro, bensì funzionalistica, proprio perché rivolta all'emersione del bene giuridico; in seguito, si proverà ad illustrare il bene giuridico della dignità dell'uomo, spesso individuato dalla dottrina quale referente primario, cercando di chiarire il sistema di tutela costruito dal legislatore, senza tralasciare le inevitabili ripercussioni in materia di concorrenza.

2. Il bene giuridico: limiti e prospettive

Con l'espressione "bene giuridico" si intendono quelle situazioni di valore offendibili e tutelabili⁽¹⁹⁾ attraverso l'utilizzo del diritto penale, la cui difesa rappresenta un compito fondamentale dello Stato sociale di diritto⁽²⁰⁾.

Tali situazioni di valore non costituiscono una ontologia predata, bensì il frutto di valutazioni ordinamentali che attraverso la clausola aperta di cui all'articolo 2 Cost. si aprono agli sviluppi sociali.

Il bene giuridico assolve principalmente tre diverse funzioni⁽²¹⁾, tra loro interdipendenti⁽²²⁾.

Innanzitutto il bene giuridico svolge una funzione politico garantista, quale entità preesistente alla norma giuridica e vincolante per il legislatore.

⁽¹⁹⁾ Secondo la felice formula di C. ROXIN, *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe*, in *Strafrechtliche Grundlagen probleme*, De Gruyter, 1992, p. 13.

⁽²⁰⁾ Cfr. S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Editoriale Scientifica, 1992, p. 175.

⁽²¹⁾ Cfr. F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Giuffrè, 1983; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, Zanichelli, 2021, p. 4 ss.

⁽²²⁾ Riprendendo la classificazione di F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, 2020, p. 198.

Nel nostro ordinamento giuridico soltanto i beni costituzionalmente orientati, di diretta o indiretta derivazione dalla Carta costituzionale, possono assurgere ad oggetto di tutela⁽²³⁾.

Per quel che qui interessa, occorre distinguere tra bene giuridico, inteso come interesse vitale preesistente alla norma incriminatrice, di cui costituisce elemento costitutivo implicito o esplicito, e *ratio* della norma, quale fine che il legislatore intende perseguire attraverso quella incriminazione. Tale distinzione è propedeutica ad impedire la elargizione di pseudo oggettività giuridiche a fattispecie che ne sono irrimediabilmente prive o, come nel caso di specie, a non confondere il bene protetto con il motivo per il quale il legislatore ha previsto quella fattispecie.

In quest'ottica si distinguono beni primari, quali i diritti della persona umana, che la Costituzione pone al gradino più alto della scala di tutela, e beni strumentali, patrimoniali o collettivi, tutelati in quanto propedeutici alla conservazione, dignità e sviluppo della vita umana, secondo la felice formula dell'articolo 41 Cost., sulla quale si ritornerà.

La funzione garantista impone, inoltre, di proporzionare la pena, per qualità e quantità, al diverso rango dei beni tutelati, in correlazione alla quantità dell'offesa⁽²⁴⁾.

La seconda funzione svolta dal bene giuridico è di tipo classificatorio: i reati possono essere raggruppati per «oggettività giuridiche omogenee»⁽²⁵⁾. All'interno di queste classificazioni, i reati si distinguono per il disvalore di azione, inteso quale modalità della condotta. Un simile assunto è fondamentale ai fini del nostro lavoro. Non bisogna, infatti, cadere nell'errore metodologico di confondere il bene giuridico con i limiti entro i quali questo è tutelato dalla singola fattispecie penale. Spesso diverse fattispecie tutelano il medesimo bene giuridico, differenziandosi esclusivamente, in chiave teleologica, per le modalità della condotta, in applicazione del principio di frammentarietà.

Quanto più è importante il bene giuridico tanto più l'incriminazione tenderà ad essere a forma aperta o comunque onnicomprensiva, mentre per

(23) Nella sterminata bibliografia sul tema, si rinvia a F. BRICOLA, *La teoria generale del reato*, in *NDI*, 1974, XIX, p. 7 ss., F. ANGIONI, *op. cit.*

(24) Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 2011, p. 476 ss.

(25) F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 206.

beni giuridici strumentali l'incriminazione dovrebbe selezionare soltanto alcune modalità di offesa⁽²⁶⁾.

Infine, il bene giuridico svolge una ineliminabile funzione interpretativa: il circolo ermeneutico che viene a configurarsi tra formula legislativa, oggetto di tutela e *ratio* della norma, attraverso un metodo esegetico sperimentale, consente di espellere le interpretazioni non conformi al tipo o comunque a definire i confini della fattispecie.

All'esito di questo breve percorso, privo di qualsiasi istanza di esaustività, di cui si sono evidenziati soltanto gli assunti necessari per il proseguo del lavoro, appare evidente come l'individuazione del bene giuridico protetto dipende, in larga parte, dall'analisi della condotta incriminata e dal contesto di tutela. Anche qui vi è una spirale ermeneutica, in cui la fattispecie disvela il bene protetto e quest'ultimo a sua volta illumina i confini della fattispecie.

Ciò chiarito, tuttavia, non bisogna sopravvalutare le capacità definitorie del concetto di bene giuridico.

Come è noto, infatti, la dommatica del bene giuridico vive oggi una profonda critica da parte di settori della dottrina⁽²⁷⁾ che contestano, in particolare, la sopra descritta funzione critica.

In una prospettiva storica, si sottolinea⁽²⁸⁾ come la sostituzione del concetto di bene giuridico a quello di diritto soggettivo di matrice illuministica era funzionale alla legittimazione concettuale di entità come la religione o la moralità sessuale, che proprio la visione liberale, invece, voleva espungere dalla tutela penale.

Una simile impostazione ha consentito sostanzialmente di definire come bene giuridico tutto ciò che il legislatore voleva tutelare, senza alcun filtro critico.

I tentativi di restituire al bene giuridico una valenza di legittimazione alla tutela penale, attraverso il richiamo alla verificabilità empirica, in una prospettiva liberale, si sarebbero dimostrati, invece, incapaci di elaborare parametri univoci e realmente vincolanti per il legislatore. Anche la richiesta di un fondamento costituzionale almeno indiretto è apparsa realmente inadeguata a svolgere una funzione delimitativa nei confronti del legislatore.

⁽²⁶⁾ Cfr. C. FIORE, S. FIORE, *Diritto Penale. Parte generale.*, Utet, 2020, p. 179 ss.

⁽²⁷⁾ Per tutti G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Giappichelli, 2014.

⁽²⁸⁾ Cfr. G. FIANDACA, *Intorno al diritto penale liberale*, in *Discrimen*, 2019.

Appare evidente come simili critiche dimostrino le loro potenzialità in particolar modo quando ci si confronti con beni giuridici immateriali, di rango superindividuale, spesso frutto di astrazioni concettuali. Nei confronti di simili (presunti) beni, l'individuazione dell'offesa, in assenza di un sostrato materiale, è opera ermeneutica intrisa di artificialità.

Il richiamo alle critiche alla teoria del bene giuridico, pur se incapaci ancora di elaborare un paradigma alternativo di riferimento, deve allertare allora l'interprete sulle capacità taumaturgiche del bene giuridico: non si tratta di una formula in grado di discernere magicamente la sfera del punibile da quella del non punibile o di selezionare oggettività contigue tra loro.

Nelle democrazie laiche e pluraliste come la nostra la funzione critica del bene giuridico, pertanto, richiede necessariamente un previo spirito dialogico di confronto argomentativo e assiologico, senza la presunzione di poter ricavare scelte di criminalizzazione o criteri di legittimazione penale perenni da teorizzazioni chiuse o fortemente astratte.

3. L'analisi della fattispecie incriminatrice in chiave teleologica

L'articolo 603-*bis* c.p. è collocato dal legislatore all'interno della I sezione del capo III (delitti contro la libertà individuale) del codice penale, che si occupa dei delitti contro la personalità individuale e si apre con il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Trattasi della sezione del codice che ha subito recentemente le più significative introduzioni, come i reati contro la libertà sessuale, in materia di prostituzione e pornografia minorile. Il delitto segue i reati di acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.), di tratta di persone (articolo 601 c.p.) e precede i delitti contro l'uguaglianza (sezione I-*bis*) e contro la libertà personale (sezione II).

La collocazione topografica è il primo elemento che l'interprete deve valorizzare nella ricerca del bene giuridico protetto.

La rubrica dell'articolo 603-*bis* c.p. recita *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, endiadi dalla quale si evince chiaramente come la disposizione preveda due distinte fattispecie: la condotta di chi recluta manodopera illecitamente al fine di sottoporla a condizioni di sfruttamento e la condotta del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega la forza lavoro frutto

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

di tale intermediazione, punite entrambe con la medesima pena, da uno a sei anni di reclusione e da 500 a 1.000 euro di multa per ogni reclutato.

L'incriminazione del datore di lavoro rappresenta forse la più invocata delle modifiche introdotte nel 2016 rispetto alla previgente fattispecie, nonostante tale risultato venisse spesso raggiunto attraverso la clausola di cui all'articolo 110 c.p. Non vi è dubbio, infatti, che il legislatore abbia inteso spostare il baricentro della fattispecie dalla intermediazione illecita proprio alla sottoposizione ed impiego in condizioni di sfruttamento, come dimostra la fattispecie di dolo specifico prevista per la condotta del caporale.

La disposizione si apre con una significativa clausola di sussidiarietà rispetto ai più gravi reati.

Come già anticipato, le note modali della condotta sono identiche per entrambe le fattispecie: approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e sottoposizione a condizioni di sfruttamento, indipendentemente dalla natura organizzata o episodica di tale attività.

Non sono richiesti per la consumazione del reato, a differenza della previgente formulazione, i connotati della violenza e della minaccia, che oggi assurgono semplicemente a circostanza aggravante prevista dal comma terzo, che eleva la pena sino ad otto anni di reclusione ed euro 2.000 di multa.

Con una tecnica legislativa innovativa, il legislatore enuclea taluni indici di sfruttamento, aventi ad oggetto la retribuzione, l'orario di lavoro e le ferie, le violazioni in materia di sicurezza ed igiene ed infine i metodi di sorveglianza e le condizioni alloggiative.

Soltanto rispetto ai primi due indici il legislatore richiede una reiterata, ma non più sistematica come nella previgente formulazione, violazione della normativa in materia di retribuzione, orario di lavoro e ferie, mentre per gli ultimi due indici nulla è previsto, essendo quindi sufficiente una trasgressione anche soltanto episodica.

Con riguardo al terzo indice, quello delle condizioni di sicurezza ed igiene, il legislatore ha eliminato l'inciso presente nella precedente formulazione, «tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale».

Infine, l'ultimo comma della fattispecie prevede tre circostanze aggravanti ad efficacia speciale, di cui preme sottolineare quella avente ad oggetto il numero di persone offese: se il numero dei lavoratori reclutati è superiore

a tre, la pena sarà aumentata fino alla metà, quindi nove anni di reclusione ed euro 1.500 di multa.

Completano l'apparato sanzionatorio in senso lato, l'introduzione della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto (articolo 603-bis.2 c.p.); la confisca allargata; il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato; l'amministrazione giudiziaria. Trattasi di misure sanzionatorie che aiutano a delineare il volto dell'illecito.

Appare evidente come la riforma del 2016, a fronte degli scarsi risultati applicativi ottenuti dalla previgente formulazione, abbia inteso aumentare la portata applicativa⁽²⁹⁾, con un "alleggerimento"⁽³⁰⁾ della fattispecie tipica, bilanciata da una diminuzione della cornice edittale, spostando il baricentro della fattispecie dalla intermediazione illecita alla sottoposizione a condizioni di sfruttamento⁽³¹⁾.

Se da un lato questo può confermare l'idea di accogliere nell'ambito della fattispecie una più vasta gamma di fenomenologie criminali, dall'altro impone all'interprete di valorizzare il carattere intermedio della fattispecie, la cui cornice edittale è di poco superiore a fattispecie basilari come la violenza privata o il danneggiamento.

Ancora una volta, il significato della fattispecie è assegnato all'individuazione dell'esatta portata della coppia condizioni di sfruttamento – approfittamento dello stato di bisogno.

Rinviando alla sede nella quale si sono analiticamente esaminati tali due requisiti, in quest'ambito deve sottolinearsi come le varie opzioni ermeneutiche presuppongono ma allo stesso tempo definiscono il bene giuridico protetto.

È nota la disputa dogmatica sulla natura degli indici di sfruttamento, se elementi costitutivi del fatto tipico o semplici indizi legali, fonte di orientamento probatorio, come sostiene sovente la Corte di Cassazione.

Ciò che qui preme sottolineare invece è che, qualsiasi sia la natura, l'originale tecnica normativa adoperata dal legislatore non deve condurre l'interprete ad una "applicazione sterile" degli stessi.

⁽²⁹⁾ Cfr. G. ROTOLO, *Dignità del lavoro e controllo penale del caporalato*, in *Diritto penale e processo*, 2018, p. 811 ss.

⁽³⁰⁾ In questi termini L. FERLA, *op. cit.*, p. 20.

⁽³¹⁾ Cfr. S. FIORE, *La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni ed insuperabili limiti*, in *Diritto Agroalimentare*, 2017, p. 267 ss.

Per la consumazione della fattispecie non sarà mai sufficiente, infatti, il semplice accertamento delle condizioni descritte dal legislatore: gli indici di sfruttamento rappresentano le condizioni sulle quali si impernia la condotta offensiva e devono essere necessariamente espressione della lesione del bene giuridico protetto.

Accertata una delle diverse condizioni, l'interprete dovrà ulteriormente verificare se quelle condizioni abbiano condotto ad una compromissione del bene giuridico protetto dalla fattispecie ⁽³²⁾. È questo, d'altronde, il significato autentico della nozione di offesa quale elemento tipico della fattispecie, frutto dell'integrazione tra legalità ed offensività.

La reiterata violazione delle norme in materia di igiene, ad esempio, in assenza di un contesto in grado di esprimere una compromissione del bene giuridico protetto, non sarà sufficiente a ritenere consumata la fattispecie, anche in presenza degli ulteriori elementi tipici, salvo ovviamente l'integrazione di incriminazioni diverse.

Non è un caso, d'altronde, che tutti gli indici facciano riferimento a diritti fondamentali dei lavoratori ⁽³³⁾, rispetto ai quali il legislatore, nella riforma del 2016, ha inteso anticipare la soglia di tutela.

Non preoccupa, invece, l'eliminazione dell'inciso del pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità dei lavoratori, in quanto la disciplina in materia di igiene e sicurezza ha ad oggetto proprio quelle finalità, motivo per il quale l'accertamento sarebbe comunque richiesto anche senza un esplicito riferimento.

In sintesi, gli indici di sfruttamento rappresentano, secondo una felice formula, dei criteri di accertamento processuale di un elemento costitutivo del fatto tipico ⁽³⁴⁾, rappresentato proprio dall'offesa al bene giuridico. Le singole irregolarità in violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori rileveranno soltanto se idonee a concretizzare la lesione del bene giuridico protetto dalla fattispecie e non rappresentano esse stesse monadi singolarmente tutelate. La loro diversità può rappresentare allora un elemento positivo se applicate in un'ottica funzionale di raccordo con il bene giuridico

⁽³²⁾ Nello stesso senso, seppur con diversa terminologia, A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, il Mulino, 2020, p. 72.

⁽³³⁾ Cfr. S. ORLANDO, *Il delitto di caporalato tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2020, p. 655.

⁽³⁴⁾ S. FIORE, *La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit., p. 278.

protetto. Ed infatti, gli indici afferiscono a diversi beni, quali il patrimonio del lavoratore, la regolarità del mercato del lavoro, l'incolumità personale del reclutato: ebbene, a meno che non si voglia accusare di irragionevolezza⁽³⁵⁾ l'intera fattispecie, in una prospettiva funzionale deve emergere necessariamente un successivo momento di approfondimento, che segnala come dalla lesione di quel singolo elemento si percepisca, per la modalità della condotta, la lesione del bene giuridico finale.

In questo modo, l'individuazione del bene giuridico rappresenta il criterio attraverso il quale verificare le condizioni di sfruttamento che, a loro volta, nella già nota spirale ermeneutica, aiuteranno a rappresentare il bene protetto.

Secondo la medesima prospettiva ermeneutica deve essere affrontata la questione interpretativa del secondo requisito tipico della incriminazione, l'approfittamento dello stato di bisogno.

Anche in quest'ambito si contrappongono due distinte opzioni⁽³⁶⁾, una oggettiva, volta a ricostruire lo stato di bisogno alla stregua del paradigma dell'usura, quale mancanza assoluta dei mezzi di sussistenza, ed una soggettiva, quale sentimento della persona offesa in considerazione di un determinato obiettivo della propria vita.

Entrambe le opzioni, rispetto alle quali la giurisprudenza non sembra ancora aver adottato una soluzione univoca, denotano comunque una minorata libertà di scelta del lavoratore.

È evidente come la scelta tra le due opzioni, entrambe culturalmente e dogmaticamente valide, non debba costituire il frutto della precomprensione dell'interprete, bensì l'esito di un percorso che ancora una volta prende le mosse dall'oggettività giuridica protetta.

Quanto più sarà elevato il valore del bene giuridico protetto, maggiore sarà la necessità di accertare con rigore tale requisito, affinché sia funzionale a rappresentare la lesione al bene giuridico. Lo stato di bisogno rappresenta allora uno strumento di selezione dalla cui latitudine dipende la capacità della fattispecie di ritagliare soltanto alcune delle lesioni al bene giuridico.

⁽³⁵⁾ Come sostiene, invece, L. BIN, *Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis CP)*, in *La Legislazione Penale*, 2020, p. 13.

⁽³⁶⁾ Per un quadro riassuntivo della disputa, si veda M. RICCARDI, *Dai sintomi alla patologia. Anamnesi del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, n. 2; S. BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2021, n. 1, p. 115 ss.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Una sua connotazione in termini puramente patrimonialistici, come qualsiasi condizione di difficoltà economica, alla stregua del settore civilistico, determinerebbe un'estensione della fattispecie molto ampia, con emersione di diverse oggettività giuridiche; una sua connotazione esistenziale, invece, come specificazione della vulnerabilità della vittima determinerebbe, al contrario, un relativo restringimento dell'ambito applicativo, delineando il volto di un bene giuridico sovraordinato.

Non deve, inoltre, sottostimarsi l'ulteriore requisito dell'approfittamento, che segna un aspetto dinamico della condotta del datore di lavoro; banalmente, in presenza di uno stato di bisogno non noto al datore di lavoro, non vi è alcuna possibilità di integrazione della norma, pur in presenza di condizioni oggettive di violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori.

È evidente come tra stato di bisogno e condizioni di sfruttamento vi sia allora una stretta connessione: più le condizioni di lavoro saranno esplicative di una condizione di sfruttamento, più sarà evidente lo stato di bisogno del lavoratore, disposto ad accettarle; di converso, più le condizioni dello sfruttamento saranno subdole, più sarà necessario indagare ulteriormente la presenza di una condizione di vulnerabilità della vittima.

Tuttavia, pur a fronte di questa connessione probatoria, gli elementi tipici debbono essere tenuti distinti: (1) approfittamento (2) di uno stato di bisogno (3) e condizioni di sfruttamento rappresentano tre diverse note modali del reato, che, in un'ottica analitica, in correlazione alla funzione interpretativa del bene giuridico, selezionano, pur nella relativa indeterminazione dei termini, un'area di punibilità⁽³⁷⁾.

Ancora una volta la determinazione del bene giuridico è fondamentale per contestualizzare l'elemento della fattispecie.

4. Il contesto di reati

Nella individuazione del bene giuridico un ruolo fondamentale è svolto dal rapporto della fattispecie da analizzare con i reati limitrofi.

⁽³⁷⁾ Cfr. A. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù*, in *Archivio penale*, 2019, p. 37 ss.

Come anticipato, una parte della dottrina ⁽³⁸⁾ sostiene che il legislatore, attraverso l'introduzione dell'articolo 603-*bis* c.p., abbia delineato un sistema piramidale di tutela.

In questa struttura, il reato di sfruttamento del lavoro si attesterebbe al grado intermedio di tutela, sovraordinato rispetto alle contravvenzioni in materia di intermediazione illecita e al di sotto dei reati di riduzione in schiavitù o servitù e tratta di esseri umani.

A nostro parere, una simile immagine può essere conservata soltanto quale modello regolativo, in quanto la concreta conformazione delle fattispecie, più che ad una piramide, rinvia a dei cerchi che in parte si sovrappongono ed in parte interferiscono ⁽³⁹⁾. Senza, inoltre, poter tralasciare le fattispecie in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che, seppur strutturalmente diverse, intercettano alcuni degli indici di sfruttamento, ed il reato previsto dall'articolo 22, comma 12, decreto legislativo n. 186/1998, che punisce il datore di lavoro che impiega stranieri irregolari, aggravato nel caso di sottoposizione degli stessi alle condizioni di sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* c.p.

L'immagine complessiva è quella di un mosaico in parte caotico, nel quale, tuttavia, talune note direttrici possono essere indicate, grazie ad una interpretazione sistematica che valorizzi proprio il bene giuridico protetto ⁽⁴⁰⁾. Nella costruzione di questo mosaico non può non tenersi conto della collocazione sistematica dell'articolo 603-*bis* c.p., come visto posto all'interno dei reati a tutela della personalità individuale, nell'ambito di quelli soventi definiti come nuove schiavitù ⁽⁴¹⁾.

L'articolo 600 c.p., infatti, punisce per quel che qui rileva «chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» (schiavitù) e chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (servitù).

La condotta deve essere attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o, soprattutto, approfittamento di una situazione di vulnerabilità.

⁽³⁸⁾ *Ex multis*, G. ROTOLO, *op. cit.*, p. 818 ss.

⁽³⁹⁾ Della medesima opinione L. BIN, *op. cit.*, p. 25.

⁽⁴⁰⁾ Si veda il contributo in questo volume di Seminara.

⁽⁴¹⁾ S. SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile"*, cit., p. 139.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La pena è la reclusione da otto a venti anni, una delle cornici edittali più elevate tra quelle presenti nel codice penale.

L'articolo 601 c.p., invece, punisce con la medesima pena chiunque recluta una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità (ancora) al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative o al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento.

Appare evidente come le tre fattispecie appena citate – schiavitù, servitù e tratta – rappresentino l'anello conclusivo della tutela predisposta dal legislatore verso le forme più gravi di sfruttamento di un essere umano, come denotano le draconiane cornici edittali.

Altrettanto evidente emerge, nella formulazione così come sopra ritagliata, l'interferenza tra le fattispecie di servitù e tratta con le due fattispecie di sfruttamento di lavoro ed intermediazione illecita finalizzata allo sfruttamento del lavoro previste dall'articolo 603-*bis* c.p.

Premesso come la distinzione tra servitù e schiavitù rappresenti una scelta di costume legislativo più che di approfondimento storico-criminologico⁽⁴²⁾, la dottrina e la giurisprudenza identificano il bene giuridico protetto dalla fattispecie nello *status libertatis*, inteso quale «complesso delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività consentite per la libera esplicazione della personalità umana»⁽⁴³⁾.

La vittima viene sottoposta ad un potere alieno, che mortifica l'autonomia dell'essere umano. In queste condizioni, sovente si ripete come la vittima sia priva della capacità di autodeterminazione e su questo filo si scorge il crinale distintivo rispetto all'articolo 603-*bis* c.p.

Tra servitù e sfruttamento del lavoro è identico, infatti, l'evento finale, rappresentato appunto dalla sottoposizione a condizioni di sfruttamento lavorativo (coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie); ciò che muta è la modalità della condotta.

Nell'articolo 603-*bis* c.p. viene in rilievo un approfittamento dello stato di bisogno, mentre nella servitù vi è la riduzione della persona in uno stato di soggezione continuativa attraverso l'approfittamento di una condizione di vulnerabilità. Quest'ultima è definita dalla direttiva 2011/36/UE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 24/2014, quale assenza di valide alternative esistenziali in assenza dell'abuso.

⁽⁴²⁾ Si veda il contributo in questo volume di Seminara.

⁽⁴³⁾ Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, p. 364.

La giurisprudenza ha più volte chiarito come lo stato di soggezione continuativa si configura anche in presenza di una significativa, seppur non totale, compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, precisando tuttavia che non può esservi tale compromissione in presenza di un'autonomia della vittima che escluda la supremazia del soggetto attivo (44).

La distinzione tra stato di bisogno e vulnerabilità segna il crinale distintivo anche con la fattispecie di tratta di persone, visto che l'evento è sostanzialmente sovrapponibile (compimento di attività lavorative che ne comportino lo sfruttamento).

Il bene giuridico protetto dall'articolo 601 c.p. viene parimenti individuato nello *status libertatis*, quale preconditione della libertà individuale, come capacità di compiere le scelte fondamentali della propria esistenza (45).

Dai brevi cenni svolti, oltre all'emersione di un ginepraio di norme sovrapponibili, emerge nitidamente come gli articoli 600 e 601 c.p. tutelino il medesimo bene giuridico, rappresentato appunto dallo *status libertatis* della persona umana, nella sua capacità di autodeterminazione e, in ultima analisi, nella dignità dell'essere umano, mortificato dal declassamento ad oggetto di proprietà o merce di scambio o dalla sottoposizione ad uno stato di soggezione continuativa.

Altrettanto evidente è come le più gravi forme di sfruttamento del lavoro certamente siano attratte, vista la clausola di sussidiarietà prevista dall'articolo 603-*bis* c.p., nell'ambito applicativo del delitto di riduzione o mantenimento in uno stato di servitù o tratta di essere umani.

Ed allora, la domanda per l'interprete è quale sia lo spazio residuo per l'articolo 603-*bis* c.p. e, nell'ottica di questo paragrafo, se tuteli il medesimo bene giuridico delle due fattispecie citate, differenziandosi soltanto in una prospettiva quantitativa, oppure se l'alleggerimento della tipicità sancito dal legislatore nel 2016 ne abbia mutato la teleologia.

Si potrebbe semplicemente concludere che l'articolo 603-*bis* c.p. sia destinato ad accogliere le ipotesi intermedie di tutela in cui il soggetto passivo conserva una libertà di autodeterminazione e volontariamente si sottopone, spinto dal bisogno, alle condizioni di sfruttamento lavorativo. Una

(44) *Ex multis*, Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 25408. Per l'ulteriore giurisprudenza sul punto si veda S. BRASCHI, *op. cit.*, p. 127 ss.

(45) Cfr. A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, Cedam, 2019, vol. I, p. 358.

simile ipotesi, astrattamente valida, non tiene conto, tuttavia, della fenomenologia dei casi attratti dall'articolo 603-*bis* c.p., richiamati in premessa, in cui un soggetto, pur sottoponendosi volontariamente a condizioni di sfruttamento, lo fa perché annichilito dalla condizione di bisogno, senza alcuna minaccia o violenza esplicita, spinto da un contesto di degrado da cui intende evadere e di cui il datore di lavoro approfitta ⁽⁴⁶⁾.

La libertà di autodeterminazione della vittima, allora, è davvero residuale e, come visto, anche per il delitto di servitù la giurisprudenza non richiede un totale annichilimento, che può esistere in una graduazione astratta ma svanisce alla prova dei fatti. Una simile prospettiva, allora, priva di ulteriori note contenutistiche non è in grado di distinguere realmente le fattispecie in esame.

In questo contesto, allora, un ruolo fondamentale viene assunto dalla valenza che si attribuisce allo stato di bisogno, in contrapposizione (vera o apparente) alla condizione di vulnerabilità.

Accogliendo, infatti, una interpretazione estensiva dello stesso, ancorata a parametri soggettivi, si potrebbe ritenere che l'articolo 603-*bis* c.p. tuteli l'approfittamento di una mera condizione transeunte di difficoltà soggettiva e psicologica della vittima, che avrebbe potuto determinarsi in maniera diversa. Così parafrasando la fattispecie, tuttavia, oltre ad estenderne eccessivamente i confini applicativi, si sposta il fuoco della tutela dalla personalità individuale ad un bisogno economico o patrimoniale della vittima. Inoltre, la connotazione in senso soggettivo del bisogno stride con il necessario approfittamento da parte del datore di lavoro, il quale deve essere a conoscenza delle condizioni di difficoltà del lavoratore, requisito in assenza del quale non potrebbe esservi approfittamento.

Il rischio è quello di dilatare eccessivamente l'ambito applicativo del reato attraverso l'utilizzo di un requisito indeterminato come lo stato di bisogno. Non vi è dubbio infatti che, ponendosi esclusivamente dalla posizione della vittima, avrebbe senso la punizione anche di quelle condotte volte a sfruttare un disagio esistenziale, anche se soggettivo e transitorio.

Come visto in apertura, un malinteso senso del bene giuridico quale scopo di protezione potrebbe condurre a reprimere tutte le manifestazioni di offesa, soprattutto se, come in questo caso, a venire in rilievo è la persona

⁽⁴⁶⁾ Nei medesimi termini, S. SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile"*, cit., p. 195.

umana. Tuttavia, le aggressioni ad una oggettività giuridica si caratterizzano per le note modali, ed allora interpretato in senso soggettivo, l'approfittamento dello stato di bisogno si appiattisce sulle condizioni di sfruttamento, svilendo il senso del principio di frammentarietà.

È necessario, pertanto, valorizzare il senso teleologico del requisito: lo stato di bisogno non è il motivo che spinge il lavoratore ad accettare lo sfruttamento, bensì il presupposto che consente al datore di lavoro di sottoporlo a condizioni di sfruttamento. Non si tratta di un gioco letterale bensì della necessità di sottolineare l'interazione tra gli elementi della fattispecie: bisogno, approfittamento, sfruttamento, in un *climax* ascendente. Occorre soffermarsi maggiormente, quindi, sulla nozione di vulnerabilità, che come visto segna la differenza, in termini di presupposti oggettivi, con la fattispecie di tratta e servitù, che il legislatore italiano del 2014 ha acriticamente riproposto negli articoli 600 e 601 c.p. traslando il contenuto degli strumenti internazionali, imperniata sull'assenza di alternative esistenziali, senza alcuna connotazione ulteriore, al fine di individuare per sottrazione la sfera concettuale del requisito dello stato di bisogno.

Anche questa formula sembra in parte peccare di indeterminatezza, non chiarendo quali siano i parametri per valutare una alternativa accettabile e cosa debba intendersi per esistenziale.

Correttamente parte della dottrina ha sottolineato come sia stato improprio riportare pedissequamente nella legislazione interna concetti adoperati dagli ordinamenti sovranazionali. Direttive o decisioni-quadro individuano sovente degli obiettivi da raggiungere ai legislatori nazionali, non adoperando fattispecie ma "schemi di illiceità" ⁽⁴⁷⁾, che necessitano di una successiva rielaborazione da parte del legislatore in senso selettivo, tramite i criteri di legittimazione dell'ordinamento interno.

L'obiettivo politico del protocollo addizionale sulla tratta degli esseri umani, da cui la nozione di vulnerabilità deriva, era quello di includere nella tutela anche situazioni nelle quali la vittima non era oggetto di costrizione tramite minaccia o violenza, ma soggetta a forme più larvate di sfruttamento, derivanti appunto dall'assenza di alternative esistenziali.

Questa esigenza legittima di tutela, tuttavia, necessitava di una successiva trasposizione in un disvalore d'azione astratto, contratto in una definizione determinata.

⁽⁴⁷⁾ A. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., p. 27.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Da questo punto di vista, allora, lo stato di bisogno rappresenta nell'articolo 603-*bis* c.p. un'apposita scelta del legislatore tra le ipotesi di vulnerabilità, condividendone l'essenza esistenziale.

Non possono essere accolte, pertanto, ottiche meramente patrimonialistiche o connotazioni soggettive psicologiche⁽⁴⁸⁾. Il legislatore non punisce un mero squilibrio contrattuale o prestazioni sproporzionate, bensì punisce lo sfruttamento che il datore attua per il tramite del contratto di lavoro. La fattispecie, come si evince fin dalla rubrica, ha una connotazione prettamente personalistica e qualsiasi interpretazione in chiave patrimonialistica ne svaluta l'essenza.

Lo stato di bisogno rappresenta una specifica ipotesi di vulnerabilità, di natura esistenziale, per i cui esatti contenuti è necessario individuare ancora una volta il bene giuridico, il quale, grazie ad interpretazione teleologica, può disvelarne la sostanza.

5. La tutela del lavoratore tra dignità dell'essere umano e libertà di autodeterminazione

Come visto nei paragrafi precedenti, l'individuazione del bene giuridico protetto dalla fattispecie in esame rappresenta il punto nevralgico nella ricerca di delicati equilibri tra reati, in considerazione del contesto di tutela piuttosto magmatico.

La realtà criminologica, infatti, induce l'interprete verso esegesi estensive dell'ambito di applicazione della fattispecie, valorizzando gli attuali squilibri contrattuali tra forza lavoro e realtà imprenditoriale, sull'onda del bisogno di pena di cui è intriso il contesto lavorativo, che invoca un intervento penale per situazioni in cui la prospettiva della vittima assume il sopravvento sulla fisionomia della fattispecie.

A fronte di queste esigenze di tutela, la fattispecie tipica non sembra in grado di offrire strumenti di selezione, vista l'assenza di requisiti forti decisa dal legislatore del 2016, il cui intento era proprio quello di superare l'ineffettività della precedente formulazione.

Dal lato opposto, accogliendo interpretazioni eccessivamente estensive, si rischiano delle patologiche forme di tipicità plurime⁽⁴⁹⁾ nel rapporto tra

⁽⁴⁸⁾ Diversamente S. ORLANDO, *op. cit.*, p. 648.

⁽⁴⁹⁾ Espressione adoperata da S. MOCCIA, *op. cit.*, p. 121.

gli articoli 600, 601 e 603-*bis* c.p., con il rischio di esautorare del tutto il reato di sfruttamento del lavoro, in ragione della clausola di sussidiarietà di apertura, oppure di destinarlo ad una bagatelizzazione verso fattispecie di mero squilibrio contrattuale.

In questo disorganico scenario, il tema del bene giuridico rischia di essere strumentalizzato tra una espansione della ricerca di tutela e una marginalizzazione della fattispecie.

Il punto di partenza, in armonia con il principio di legalità, deve essere la collocazione sistematica ed il *nomen iuris* della fattispecie: nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale il legislatore prevede il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il legislatore non ha scelto di collocare la fattispecie nella legislazione speciale in materia lavoristica, né tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero contro il patrimonio.

Il reato è posto tra i delitti contro la persona e si preoccupa dei diritti del lavoratore, espressamente citato nella rubrica della disposizione. Il legislatore individua la persona offesa, invero, nel lavoratore reclutato, spinto dallo stato di bisogno alla sottoposizione a condizioni di sfruttamento, di cui costituiscono indice la reiterata violazione di diritti fondamentali del medesimo lavoratore o la sottoposizione a condizioni degradanti.

Questi appena citati sono dati ineludibili nella ricerca in esame, perché spingono l'interprete a trovare una corretta armonia tra la personalità dell'essere umano, indicata dal legislatore quale oggetto di tutela, e la specificità del contesto del lavoratore, ampiamente valorizzata nella costruzione della fattispecie.

In questa prospettiva l'interprete deve volgere lo sguardo verso la Carta costituzionale, alla ricerca di prospettive ermeneutiche vincolanti.

L'articolo 36 Cost. stabilisce, in materia di retribuzione, che il lavoratore ha diritto ad una esistenza libera e dignitosa, disposizione riprodotta anche in ambito europeo, seppur in termini meno pregnanti, dall'articolo 4 della Carta sociale europea (equa retribuzione che assicuri un livello di vita soddisfacente). La combinazione tra gli articoli 1 e 36 Cost. delinea il lavoratore quale essere umano libero e dignitoso per eccellenza⁽⁵⁰⁾.

⁽⁵⁰⁾ Negli stessi termini S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2015, p. 189.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

L'articolo 41 Cost. con una felice formula stabilisce che l'iniziativa privata, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La dignità e la libertà dell'essere umano divengono così, oltre che criterio di valutazione delle condizioni lavorative, un limite funzionale all'attività economica ⁽⁵¹⁾.

Nella medesima scia si pone l'articolo 4 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che vieta il lavoro forzato e la schiavitù, con una formulazione speculare all'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Significativo è l'accostamento tra schiavitù e lavoro forzato, come ad indicare una sorta di progressione criminosa di un unico bene assoluto.

La medesima Carta esordisce all'articolo 1 con il riconoscimento dell'inviolabilità della dignità umana.

L'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali sancisce parimenti il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, garantendo una esistenza decorosa per i lavoratori e le loro famiglie.

Infine, l'articolo 31 della già citata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

Dall'ordito normativo appena elencato ⁽⁵²⁾ emerge nitidamente come il referente teleologico del diritto del lavoro sia la dignità del lavoratore, quale prototipo di libertà fondamentale e limite all'esercizio dell'iniziativa imprenditoriale. Il diritto del lavoro, d'altronde, «è sempre stato sensibile all'idea di dignità» ⁽⁵³⁾.

La dignità del lavoratore è associata costantemente alla disciplina delle condizioni di lavoro, materiali e giuridiche, in quanto la ricerca di una esistenza decorosa è impedita da contesti di lavoro degradanti.

⁽⁵¹⁾ Cfr. D. GENOVESE, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in *La Legislazione Penale*, 2018, p. 7.

⁽⁵²⁾ Non si sono citate le molteplici fonti internazionali ed i report dell'ILO (International Labour Organization) che non costituiscono fonti sovraordinate ma che, tuttavia, segnalano come l'area del lavoro sia intrisa da una felice ossessione di dignità.

⁽⁵³⁾ M. NAPOLI, *Prefazione. La dignità da rispettare*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Vita e Pensiero, 2011, p. 92 ss.

La dignità del lavoratore, inoltre, altro non rappresenta che una sfaccettatura della dignità dell'essere umano, come emerge dal rapporto tra l'articolo 36 e l'articolo 41 Cost.: il limite all'iniziativa privata non è la dignità del lavoratore ma la dignità dell'essere umano, rappresentata, quale prototipo di tutela, proprio dal lavoratore.

Sono questi motivi che inducono parte della dottrina e la giurisprudenza dominante⁽⁵⁴⁾ a ritenere come sia la dignità dell'essere umano il referente teleologico dell'articolo 603-*bis* c.p. La sottoposizione a condizioni di sfruttamento viola la dignità del lavoratore, perché impedisce la sua libera ricerca di una vita decorosa, in correlazione al suo progetto di benessere e felicità.

La mortificazione di una equa retribuzione o la sottoposizione a turni di lavoro massacranti o comunque inidonei ad assicurare al lavoratore un delicato equilibrio tra lavoro e socialità rappresentano condizioni di violazione del senso ultimo del lavoro.

A queste considerazioni deve associarsi il valore che la Carta costituzionale e, di riflesso, il codice penale assegnano alla tutela della persona umana.

I delitti contro la persona, come noto, rappresentano l'archetipo dei delitti naturali, costante di ogni ordinamento giuridico. La problematica principale di questa tipologia di delitti è il costante adeguamento contro le crescenti forme di aggressione alla persona umana.

La nostra Costituzione accoglie una concezione personalistica dell'uomo-fine, non strumentalizzabile verso alcun interesse esterno, come previsto dall'articolo 27, comma 1, sulla personalità della responsabilità penale. Questo comporta l'assoluta centralità della persona umana, «costituendo, nella gerarchia dei valori, la conservazione, la dignità e lo sviluppo della persona umana, nella sua duplice dimensione individuale e sociale, il fine primario e il fine ultimo dell'ordinamento giuridico»⁽⁵⁵⁾.

Ad una simile conclusione si giunge tramite una lineare esegesi della Carta costituzionale, che proclama in apertura (articoli 2-3) i diritti inviolabili dell'essere umano, nella duplice dimensione individuale e collettiva, per poi elencare le specifiche libertà e diritti della persona umana, non sottoposti ad alcun vincolo funzionale (a differenza dell'iniziativa economica) e riconosciuti integralmente in tutta la loro portata, individuando infine una

⁽⁵⁴⁾ *Ex multis*, Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2016, n. 16737.

⁽⁵⁵⁾ F. MANTOVANI, *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, Ann. II, 2008, p. 842.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

serie di specifici compiti per lo Stato, al fine di rendere effettivo il godimento dei diritti fondamentali, in una prospettiva solidaristica.

In questo modo il diritto penale diviene “strumento di libertà”⁽⁵⁶⁾, quale fonte di tutela dei diritti fondamentali ed il principio personalistico assume una prospettiva privilegiata nella reinterpreteazione dei delitti contro la persona, ovunque essi siano collocati.

Deve rammentarsi, infine, che la nostra Costituzione non accoglie una visione utilitaristica del personalismo, bensì una “visione integrale”⁽⁵⁷⁾ della personalità umana, intrisa delle relazioni sociali in cui si realizza, ove necessariamente deve coesistere con gli altri diritti fondamentali dell’essere umano, senza che nessuno di essi possa considerarsi tiranno.

In questo contesto gli articoli 3, comma 1, 41, comma 2, 27, comma 2, 32, comma 2, e 36 Cost. consentono di individuare la dignità quale valore costituzionale⁽⁵⁸⁾, attribuendole, attraverso la clausola di cui all’articolo 2 Cost., il rango di diritto fondamentale della persona umana. A questa connotazione generale della dignità si associa una sua declinazione particolare nel contesto lavorativo, ambito primario in cui la dignità si esplica⁽⁵⁹⁾. Di recente, anche la Corte di Cassazione ha abbracciato viepiù questa impostazione⁽⁶⁰⁾.

L’individuazione della dignità dell’essere umano – e del lavoratore in particolare – quale bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice esalta la funzione assegnata dal legislatore alla incriminazione, quale chiave di volta per attuare il dettato costituzionale nel contesto lavorativo.

Una simile premessa valoriale non può che condurre allora ad una interpretazione rigorosa dell’articolo 603-*bis* c.p. e dei suoi elementi costitutivi. Il delitto in esame è posto a tutela della personalità individuale e si situa all’interno di un contesto in cui il lavoratore reclutato rappresenta il reale elemento di valore della fattispecie. Le coordinate costituzionali in tema di

⁽⁵⁶⁾ F. MANTOVANI, *Persona*, cit., p. 843.

⁽⁵⁷⁾ F. MANTOVANI, *Persona*, cit., p. 843.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. B. VENEZIANI, *Il lavoro tra l’ethos del diritto ed il pathos della dignità*, in M. NAPOLI (a cura di), *op. cit.*, p. 24.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. A. MATTIONI, *Profili costituzionali della dignità*, in M. NAPOLI (a cura di), *op. cit.*, p. 92 ss.

⁽⁶⁰⁾ Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2021, n. 45615, e Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7681, pubblicate in *Sistema Penale*, con nota di F. VITARELLI, *La Cassazione sull’ambito di operatività del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*, 2022.

diritto alla dignità del lavoratore, in combinato disposto con la centralità della persona umana, tramite un'interpretazione adeguata al principio personalistico, impongono l'individuazione del bene giuridico protetto nella dignità umana ⁽⁶¹⁾.

Le condotte di sfruttamento, mortificando i diritti di libertà dei lavoratori, offendono la dignità umana, negando una libera autodeterminazione della persona offesa, avvilendone la personalità individuale ⁽⁶²⁾. L'eterogeneità degli indici di sfruttamento, infatti, rappresenta proprio la molteplicità di metodi attraverso i quali si può giungere a umiliare il lavoratore nella sua essenza di uomo dignitoso.

Una simile ricostruzione è stata sottoposta ad alcune critiche.

Ed invero, si sostiene come la dignità rappresenti una formula vaga, intrisa di paternalismo morale, adoperata ogni qual volta non si è in grado di identificare un preciso bene di riferimento ⁽⁶³⁾.

Qualsiasi fattispecie penale potrebbe rappresentare una lesione della dignità umana ⁽⁶⁴⁾, formula onnicomprensiva in grado di essere strumentalizzata ad uso e consumo delle diverse ideologie o connotazioni morali ⁽⁶⁵⁾. In particolare, proprio per il suo carattere sfuggente, la dignità umana rappresenterebbe una entità inidonea a legittimare lo strumento penale e verrebbe utilizzata soltanto in chiave propagandistica o simbolica, in ambiti particolarmente controversi dal punto di vista morale, per non affrontare dettagliatamente le questioni di valore sottese ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶¹⁾ In questo senso S. FIORE, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali*, cit., p. 873.

⁽⁶²⁾ Cfr. A. VALSECCHI, *L'incriminazione delle moderne forme di schiavitù*, in F. VIGANÒ, C. PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, in E. PALAZZO, C.E. PALIERO (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Giappichelli, 2015, p. 255.

⁽⁶³⁾ Cfr. A. TESAURO, *Spunti problematici in tema di dignità umana come bene penalmente rilevante*, in *Diritto e Questioni Pubbliche*, 2011, p. 929 ss.; G. FORTI, *La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità. L'apporto delle discipline penalistiche nella costruzione della dignità umana*, in M. NAPOLI (a cura di), *op. cit.*, p. 135 ss.

⁽⁶⁴⁾ Sui confini di tale concetto, si veda S. CANESTRARI, *Principi di biodiritto penale*, il Mulino, 2015. Per una efficace sintesi, C. BRIGNONE, *Aspetti della dignità umana nell'orizzonte del diritto penale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. W. HASSEMER, *Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana*, in *Ars interpretandi*, 2005, p. 131. In altro ambito, ma con considerazioni simili A. CADOPPI, *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin*, in *Archivio Penale*, 2019, p. 14 ss.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. G. FIANDACA, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e "post-secolarismo"*, in *RIDPP*, 2007, p. 546.

Pur comprendendo il senso di talune di queste critiche, connesse ad una inevitabile convenzionalità del concetto, mal si adeguano al contesto del quale si discorre.

Nel contesto lavorativo, come si è visto, dignità e libertà rappresentano due concetti in comunione che non sono assolutamente sottratti al bilanciamento con altri interessi di pari rango. L'individuazione di una dignità normativa da garantire ad ogni persona umana e ad ogni lavoratore consente di fornire tutela anche a quei contesti in cui la disperazione dell'essere umano lo conduce ad illudersi che lo sfruttamento rappresenti una possibilità di sviluppo, ossia a quelle ipotesi in cui soltanto apparentemente la persona offesa accetta volontariamente condizioni di sfruttamento, perché, in realtà, privo di alternative esistenziali e disposto a sfuggire (vanamente) dal contesto di degrado in cui è inserito.

Lo stesso articolo 41 Cost., laddove individua la dignità tra i possibili limiti dell'iniziativa privata, pone una feconda prospettiva per il diritto penale, legittimato ad intervenire sull'abuso dell'iniziativa imprenditoriale, che si esplica attraverso la libertà contrattuale, laddove calpesti la dignità umana del lavoratore, ancor prima di qualche aspetto della sua personalità.

Ed ancor di più, allora, il compito dell'ordinamento è quello di assicurare le condizioni affinché l'autodeterminazione del soggetto si espliciti liberamente, anche attraverso lo strumento penale. Laddove il soggetto sia libero di scegliere tra valide alternative non vi può essere sindacato del giudice penale, perché è rispettata la sua dignità quale condizione per l'estrinsecarsi della personalità umana; ove, invece, una simile libertà sia negata, qualsiasi scelta del soggetto, per quanto apparentemente volontaria, risulta minata alla radice.

La disposizione in esame aspira ad assurgere, in questa prospettiva, a baluardo di elementari condizioni di dignità costituzionalmente protette (articoli 4, 36 Cost.), senza il rispetto delle quali un rapporto di lavoro degrada in mero "sfruttamento".

Nel pendolarismo tra gigantismo penale e bagatellizzazione, aver individuato nella dignità il referente teleologico induce ad una interpretazione severa degli elementi della fattispecie penale, affinché gli stessi siano espressione di quel valore che l'incriminazione intende tutelare.

Gli indici di sfruttamento, ad esempio, non possono essere considerati, come già detto, staticamente ma devono a loro volta rappresentare una

forma di lesione della dignità del lavoratore, elemento che il giudice deve necessariamente accertare.

Parimenti, non possono accogliersi nozioni eccessivamente soggettive dello stato di bisogno, volte a valorizzare mere difficoltà economiche o, peggio, la percezione di un bisogno da parte della vittima seppur non oggettivamente fondato. In questi casi, infatti, non verrebbe violata la dignità umana, che deve restare, onde non cadere proprio in quelle accuse di paternalismo, ancorata ad una condizione normativa oggettiva, ricollegata ad indici empiricamente verificabili.

Ancora una volta deve essere sottolineato che con l'articolo 603-*bis* c.p. il legislatore non appresta una tutela *omnibus* al bene della dignità: in correlazione con la funzione classificatoria del bene giuridico, all'interno dell'area di disvalore penale il legislatore ha selezionato soltanto una modalità di lesione della dignità, legata all'approfittamento di uno stato di bisogno. Soltanto ove sussista questo disvalore di azione il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela penale la lesione della dignità umana ⁽⁶⁷⁾.

Pertanto, qualsiasi svilimento del requisito dello stato di bisogno, con suo appiattimento verso il mero sfruttamento, si pone in contrasto con il principio di offensività e di frammentarietà della tutela penale.

Lo stato di bisogno rappresenta una assenza di mezzi di sussistenza, quale che sia il motivo per il quale il soggetto si trova in questa condizione, che pone il soggetto offeso in una condizione di vulnerabilità, perché privo di sostanziali alternative esistenziali.

Questa chiave di lettura, come visto nel paragrafo precedente, non solo consente di ritenere lo stato di bisogno una specificazione della nozione di vulnerabilità ma delinea anche il crinale distintivo tra il reato di sfruttamento del lavoro e le fattispecie in materia di schiavitù.

La distinzione di tipo quantitativo tra articoli 600-601 c.p. e articolo 603-*bis* c.p. è la corretta visione in cui porsi, seppur con un diverso fuoco di prospettiva rispetto a quella comunemente declinata.

Identificare, infatti, la differenza tra le due fattispecie esclusivamente nella residua autodeterminazione della vittima, assente nei reati di tratta e servitù, appare, per quanto finora spiegato, una prospettiva estremamente

⁽⁶⁷⁾ Sui rapporti tra bene giuridico e principio di offensività, si veda M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, p. 6 ss.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

fragile, in grado di fornire una distinzione teorica, destinata però a fallire alla prova dei fatti.

Il lavoratore straniero che, privo di qualsiasi rete sociale e giunto irregolarmente in Italia, decide di accettare condizioni di sfruttamento perché comunque più favorevoli rispetto a quelle presenti nel proprio Paese, soltanto apparentemente sceglie liberamente di accettarle, così come un lavoratore italiano privo di mezzi di sussistenza, nel pieno della crisi economica ed eventualmente inserito in un contesto di disagio o degrado sociale, è privo di qualsiasi effettiva alternativa. La sua scelta si esaurisce nel presentarsi sul luogo di lavoro.

La differenza quantitativa della lesione della dignità, allora, non attiene alla libertà di autodeterminazione del soggetto bensì al tipo di potere esercitato dal soggetto attivo: nel delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. la relazione di potere, con approfittamento dello stato di bisogno, si esaurisce nella condizione lavorativa, mentre nei delitti di tratta e schiavitù si espande all'intera area esistenziale del soggetto.

Negli articoli 600 e 601 c.p. il contesto lavorativo è soltanto uno di quelli ove viene in rilievo il potere di dominio del soggetto attivo: è indifferente se tale potere si esprime nel contesto della prostituzione, dell'accattonaggio o lavorativo.

In questi contesti, la mortificazione dell'essere umano è totale ed è corretto discorrere di reificazione.

Nell'articolo 603-*bis* c.p., invece, il potere del datore di lavoro si esaurisce nel contesto lavorativo: la dignità della persona umana è mortificata nel contesto in cui *in primis* dovrebbe esercitarsi, ossia il lavoro con cui la nostra Carta costituzionale si apre. L'assenza di mezzi di sussistenza consente al datore di lavoro di approfittare del lavoratore, privo di una reale alternativa, imponendogli condizioni di lavoro degradanti.

Il bene giuridico resta lo stesso, la dignità dell'essere umano, ma diversa ne è la lesione: parziale nell'articolo 603-*bis* c.p., totale nelle altre due fattispecie. La differenza quantitativa, rispetto ad un bene così esteso come la dignità dell'essere umano, non esclude, d'altronde, una sua delimitazione anche contenutistica.

In altri termini, la dignità del lavoratore non appare un bene giuridico diverso dalla dignità dell'essere umano, bensì uno dei connotati di cui la dignità si compone, motivo per il quale affermare che la differenza sia quantitativa non esclude che tale prospettiva riguardi proprio la distinzione tra

dignità in generale e dignità in particolare del lavoratore ⁽⁶⁸⁾, che la nostra stessa Costituzione delinea.

Anche la Corte di Cassazione, in una sua nota pronuncia, sembra aver adottato questa prospettiva, ove ha ritenuto non sufficiente per la consumazione del delitto di cui all'articolo 600 c.p. la condotta consistente nell'offerta di lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, essendo necessaria la prova dell'inesistenza per la vittima di valide alternative esistenziali ⁽⁶⁹⁾.

Tale residua libertà di scelta, a nostra opinione, può manifestarsi proprio perché la persona offesa non è stata sottoposta integralmente al potere alieno del datore di lavoro, che pervade l'intera area esistenziale. L'impossibilità per la vittima di sottrarsi allo sfruttamento diviene allora il tratto saliente della fattispecie di servitù ed è per questo che diviene indifferente se ciò avviene in un contesto lavorativo, sessuale o in qualsiasi altro ambito sociale. Ciò che è dirimente è che il soggetto passivo sia sottoposto integralmente ad un potere altrui che, come già ripetuto, determina una compromissione della libertà di autodeterminazione, anche laddove apparentemente una possibilità di scelta permanga.

Per queste ragioni, nell'interpretazione dello stato di bisogno non si possono accogliere soluzioni meramente patrimonialistiche ovvero incentrate sullo squilibrio contrattuale: non si puniscono prestazioni meramente eccessive, tutelate da altri rami dell'ordinamento, bensì la circostanza che il contratto di lavoro costituisca il mezzo di sfruttamento della persona.

L'esperienza criminologica, d'altronde, conferma questo dato: spesso i lavoratori sono spinti ad accettare condizioni disumane di sfruttamento non perché oggetto di minaccia o violenza, bensì perché privi di alternative esistenziali in virtù del loro contesto di vita. Si tratta di un abuso ambientale, riprendendo una terminologia nota in altri rami dell'ordinamento penale, ma pur sempre delimitato ad un quadro di vita, che esaurisce i suoi effetti nella sfera lavorativa ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁸⁾ In termini simili A.G. BUONICONTI, *Brevi riflessioni interpretative sul nuovo delitto di caporalato*, in *Critica al diritto*, 2017, p. 175. In termini generali sulla dignità lavorativa, B. VENEZIANI, *op. cit.*, p. 3 ss.

⁽⁶⁹⁾ Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2011, n. 13532.

⁽⁷⁰⁾ In questi stessi termini A. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità*, cit., p. 37 ss.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Nella medesima prospettiva, gli indici di sfruttamento devono essere allora espressione di una lesione della dignità del lavoratore, attraverso la violazione del singolo diritto del lavoratore: da questo punto di vista, il consenso della vittima potrebbe escludere quelle irregolarità non gravi che non vengono percepite dalla vittima come compromissorie della propria dignità.

In questo senso, anche la conformazione oggettiva della fattispecie si distingue dalle fattispecie limitrofe.

Proprio perché correlata all'annichilimento totale della personalità umana, lo stato di soggezione continuativa della servitù rappresenta una lesione permanente del bene giuridico, ben più ampia della reiterata violazione degli indici di sfruttamento prevista dall'articolo 603-*bis* c.p. ⁽⁷¹⁾.

L'individuazione della dignità lavorativa quale referente teleologico consente anche di valorizzare, infine, il contenuto collettivo del bene giuridico, il quale prescinde dall'identità del lavoratore, proprio perché individua la persona offesa tramite il ricorso al contesto lavorativo.

La norma, in altri termini, consente di delimitare il contesto di tutela nella prospettiva lavorativa, luogo di sviluppo per eccellenza della personalità umana. Ogni qual volta, invece, la vicenda umana in giudizio trascenda il contesto lavorativo, la clausola di sussidiarietà iniziale svolgerà la propria funzione normativa, orientando l'interprete verso le più gravi fattispecie di tratta o riduzione in schiavitù o servitù, sussistendone i presupposti oggettivi.

Persiste, tuttavia, una distonia rappresentata dalla modesta cornice edittale della fattispecie base, incapace di rappresentare esaustivamente il disvalore penale racchiuso nella incriminazione così come ricostruito, anche se nella prospettiva applicativa saranno soprattutto le fattispecie aggravate, in particolare dal numero di lavoratori offesi, a venire in rilievo.

6. Sindacato penale sui modi della produzione

L'individuazione del bene giuridico protetto dalla fattispecie in esame non esaurisce i profili critici in ordine alla prospettiva funzionale della tutela fornita.

⁽⁷¹⁾ Nello stesso senso D. GENOVESE, *op. cit.*, p. 14.

In premessa si è infatti segnalato come, in particolar modo a seguito della riforma del 2016, al delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. si era assegnata la funzione di sanzionare quelle ipotesi di caporalato grigio, estranee a fenomeni estremi di nuove servitù o tratta e maggiormente affini alle deformazioni del mercato del lavoro.

Trattasi dei casi in cui il condizionamento sulla libertà di decisione del lavoratore avviene per condizioni strutturali dell'offerta di lavoro e non per l'utilizzo di minaccia o lesioni e, forse, senza nemmeno un approfittamento marcato dello stato di bisogno. Le vittime di questa vasta area criminologica, inoltre, sono spesso spinte ad accettare condizioni estreme di lavoro spinte dalla necessità di un reddito a cui non hanno accesso.

Attraverso la tutela di queste situazioni è inevitabile che la fattispecie si ripercuota sulla libera concorrenza tra imprese ⁽⁷²⁾, in quanto le condotte sopra descritte falsano il regolare mercato del lavoro, favorendo quelle imprese spregiudicate che pur di essere competitive calpestano i diritti dei lavoratori.

Anche la Corte di Cassazione, rispetto alla previgente formulazione della fattispecie, aveva segnalato che il reato avrebbe l'ulteriore funzione di «colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro» ⁽⁷³⁾.

Una simile prospettiva è certamente fondata seppur con talune precisazioni.

Non vi è dubbio che il legislatore del 2016 abbia voluto intercettare taluni fenomeni criminosi meno evidenti rispetto ai casi di paraschiavismo, ove, tramite la tutela dei singoli lavoratori, si assicurino effetti propulsivi della libera concorrenza tra le imprese, espungendo dal mercato quelle che adottano metodi irregolari di reclutamento della forza lavoro, ovvero di gestione della stessa.

A dimostrazione di tale assunto si colloca il vero e proprio armamentario sanzionatorio predisposto nel 2016. Gli istituti della confisca, del controllo giudiziario e, soprattutto, dell'amministrazione giudiziaria rinviano ad una strumentazione tipica della criminalità economica, ove l'obiettivo è la riconduzione dell'impresa illecita nell'alveo della legalità.

⁽⁷²⁾ Su questi temi, rispetto alla prima formulazione della fattispecie, si veda A. GIULIANI, *I reati in materia di caporalato. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, 2015, p. 26 ss.

⁽⁷³⁾ Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2014, n. 14951.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

In questo modo si giunge ad un sindacato sui modi della produzione⁽⁷⁴⁾, in particolare per quella «perversa spirale produttiva»⁽⁷⁵⁾ che impiega lo sfruttamento della forza lavoro quale metodica di reclutamento. Queste imprese, infatti, sottraggono costantemente ricchezze all'Erario, generando una competizione sleale.

La domanda che adesso occorre porsi è se la fattispecie di cui all'articolo 603-*bis* c.p., come sopra ricostruita in termini teleologici sia in grado di comprendere queste tipologie criminose senza snaturarsi. Dalla risposta a questo quesito scaturisce l'ulteriore interrogativo in merito alla configurabilità della concorrenza quale ulteriore bene giuridico protetto dalla fattispecie, in termini di plurioffensività.

La progressiva liberalizzazione del mercato del lavoro avviata a seguito della nota condanna ricevuta dalla Corte di giustizia nel 1997⁽⁷⁶⁾ ha certamente determinato un vuoto di tutela nel mercato del lavoro cui il legislatore ha reagito con l'introduzione della fattispecie di caporalato. Ed invero, sia con il *Jobs Act* (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, si è assistito ad una forte depenalizzazione delle fattispecie contravvenzionali poste a tutela del mercato del lavoro. La funzione regolatoria dell'articolo 603-*bis* c.p., allora, si è espansa.

La riforma del 2016 aveva certamente l'obiettivo di fornire tutela alla collettività dei lavoratori, aumentando la portata incriminatrice della norma⁽⁷⁷⁾ e cercando di inglobare tutte le variegate ed eterogenee forme di sfruttamento, difficilmente riconducibili ad unità.

A nostro avviso, pur a fronte della evidente anticipazione di tutela impressa nel 2016, l'oggettività giuridica protetta non muta rispetto a quella della dignità del lavoratore. Questo non significa che i casi di caporalato grigio siano esclusi dal fuoco di tutela.

Come visto, il requisito dello stato di bisogno richiede, per essere coerente con il contesto di tutela, una interpretazione oggettivizzante che escluda stati di bisogno del lavoratore transeunti o passeggeri. Questo non vuol

⁽⁷⁴⁾ Distinto dal sindacato sul tipo di produzione, secondo la nota distinzione di F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il modo e per il tipo di produzione*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Giuffrè, 1978, p. 75 ss.

⁽⁷⁵⁾ S. ORLANDO, *op. cit.*, p. 628.

⁽⁷⁶⁾ C. giust., sez. VI, 11 dicembre 1997, causa C-55/96, *Job Centre II*.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 48.

dire, però, come già segnalato, che all'interprete sia preclusa una valutazione del contesto di vita del lavoratore, all'interno del quale il mero bisogno di reddito, in particolar modo in presenza di condizioni di disagio ambientale, è in grado di soddisfare il requisito della norma incriminatrice.

L'approfittamento dello stato di bisogno rappresenta una nota modale prescelta dal legislatore tra le diverse forme di lesioni alla dignità del lavoratore ed il timore di un eccessivo ampliamento della fattispecie deve essere bilanciato, oltre che da un accertamento rigoroso delle condizioni che spingono il lavoratore verso un'assenza dei mezzi di sussistenza, da un altrettanto rigoroso controllo della condotta approfittatrice del datore di lavoro.

Se persistono questi due requisiti e si accerta anche soltanto uno degli indici previsti dal legislatore come sintomatici delle condotte di sfruttamento, l'interprete dovrà soltanto verificare che le complessive condizioni cui il lavoratore è sottoposto, al di là della lesione dei singoli diritti, violino la dignità lavorativa della persona offesa, lesa nel suo *status* di lavoratore libero e dignitoso.

Così operando, la normativa in esame, attraverso la tutela della dignità dei singoli lavoratori, è in grado, mediatamente, di fornire una tutela alla collettività dei lavoratori o, se si vuole, al mercato del lavoro⁽⁷⁸⁾. Questo, tuttavia, non vuol dire che la concorrenza rappresenti un ulteriore bene giuridico bensì, come chiarito nella premessa metodologica, essa rappresenta una delle *rationes* di tutela⁽⁷⁹⁾.

Persona offesa del delitto di caporalato sarà sempre e solo il singolo lavoratore leso nelle sue prerogative essenziali e mai l'impresa concorrente o il sindacato di riferimento. Immaginare una simile plurioffensività potrebbe generare anche effetti dannosi nell'interpretazione della fattispecie, perché la concorrenza tra imprese è lesa anche laddove effettive lesioni alla dignità dei lavoratori non ci siano, eppure siano violati alcuni diritti dei singoli per aumentare il proprio peso sul mercato. Il mercato del lavoro, allora, riceverà una tutela indiretta in quanto, attraverso l'applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto, vi sarà un benefico effetto per il settore concorrenziale di riferimento.

⁽⁷⁸⁾ Nel medesimo senso, seppur con diversa terminologia, S. ORLANDO, *op. cit.*, p. 667.

⁽⁷⁹⁾ Di diversa opinione V. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 2018, Agg. X, p. 412 ss.

Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

In conclusione, l'articolo 603-*bis* c.p. non costituisce il frutto di un intervento indebito da parte dello Stato nell'economia, a condizione che il fuoco dell'incriminazione resti la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. In una prospettiva *de iure condendo*, occorrerebbe riflettere dell'opportunità di prevedere un apposito capo dedicato ai delitti contro la dignità dei lavoratori, in cui il legislatore ponga fattispecie criminose in un crescendo di lesione, con adeguate cornici edittali.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi e apparato sanzionatorio

di Sofia Braschi

Abstract – Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro presenta numerosi profili problematici, relativi sia agli elementi costitutivi che all'apparato sanzionatorio. Dopo una breve introduzione, il contributo si sofferma sulle difficoltà emergenti nell'individuazione dei soggetti responsabili all'interno dell'impresa lecita e nella definizione dei concetti di "sfruttamento" e "stato di bisogno" del lavoratore; quindi si sposta a considerare il versante sanzionatorio, riservando una particolare attenzione alle misure di carattere patrimoniale. I risultati dell'analisi inducono infine a riflettere sul ruolo del diritto penale nel contrasto alle pratiche di sfruttamento del lavoro.

Abstract – The criminal offence of unlawful intermediation and labour exploitation shows many problems, relating both to its elements and sanctions. After a short introduction, the paper focuses on the difficulties that arise in identifying the offenders within lawful enterprises and in defining the concepts of "exploitation" and "state of need" of the worker. Then, it moves on to consider the penalties, paying particular attention to the economic ones. The findings of the research finally lead to reflect on the role of criminal law in combating labour exploitation.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L'individuazione dei soggetti responsabili all'interno dell'impresa lecita. – 3. Premessa allo studio delle condotte tipiche: il concetto di "sfruttamento". – 4. *Segue:* e quello di "stato di bisogno" del lavoratore. – 5. Le condotte tipiche e la relativa sanzione. – 6. L'ipotesi speciale di confisca di cui all'articolo 603-*bis*.2 c.p. e la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 34, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. – 7. La responsabilità da reato degli enti. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Introdotta dalla legge 13 agosto 2011, n. 138, allo scopo di contrastare il fenomeno del caporalato, storicamente diffuso soprattutto nelle campagne del meridione, e poi modificata dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si presenta oggi come una norma di portata generale, diretta a sanzionare i più gravi abusi perpetrati in danno dei lavoratori. Basta, infatti, sfogliare i principali quotidiani nazionali per rendersi conto del numero sempre più crescente di indagini aperte per violazione dell'articolo 603-*bis* c.p.; d'altra parte, le accuse presentano un carattere fortemente trasversale ⁽¹⁾, così inducendo a ritenere che lo sfruttamento di manodopera configuri una pratica estremamente radicata nel nostro tessuto sociale.

Volendo ripercorrere le tappe essenziali della storia di questo reato ⁽²⁾, è sufficiente rammentare che nella sua originaria formulazione l'articolo 603-*bis* c.p. puniva «con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore» il fatto di svolgere un'attività

⁽¹⁾ Per tutti S. SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Diritto penale e processo*, 2021, pp. 137-138. I procedimenti per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non sembrano risparmiare nemmeno le realtà più insospettabili: solo per citare alcuni esempi, si considerino l'indagine aperta nei confronti di Rosalba Bisceglia, coniuge del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno (*Caporalato, arresti a Foggia. Ma è polemica sul Viminale*, in *Corriere della Sera*, 10 dicembre 2021, p. 10; si veda però anche *Caporalato, revocate le misure cautelari per la moglie del prefetto di Bari. Indagata con altre 15 persone*, in www.laRepubblica.it, 4 gennaio 2022), e quella relativa alla *start-up* milanese StraBerry, attiva nella produzione a chilometro zero delle fragole e perciò premiata nel 2013 e nel 2014 da Coldiretti. Per maggiori dettagli su quest'ultima vicenda S. BATTISTELLI, *Cittadinanze e sfruttamento nel caso di un'azienda agricola "innovativa"*, in *LD*, 2021, p. 321 ss.; invece, per una panoramica del fenomeno dello sfruttamento di manodopera nelle sue molteplici manifestazioni, A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato" dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603-bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Giappichelli, 2020, p. 5 ss.; V. FURLANETTO, *Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa*, Laterza, 2021, *passim*.

⁽²⁾ Per approfondimenti sull'evoluzione del reato, fra molti, A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Agg. X, 2018, p. 413 ss.; G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente*, in *Caporalato e sfruttamento di lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente*, in G. DE SANTIS, S.M. CORSO, F. DELVECCHIO (a cura di), *Studi sul caporalato*, Giappichelli, 2020, p. 25 ss.

di intermediazione organizzata, «mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori». La fattispecie presentava dunque un ambito di applicazione piuttosto ristretto, sostanzialmente coincidente con quello proprio del reato di tratta di persone; inoltre, essa si caratterizzava in senso esclusivamente teleologico, incentrando l'illecito sull'attività di intermediazione senza peraltro sanzionare il fruitore finale della prestazione. Allo scopo di rimediare alle incongruenze di una simile disciplina, la legge n. 199/2016 ha allargato il perimetro di operatività dell'incriminazione, sancendo la punibilità dello sfruttamento di manodopera direttamente posto in essere dal datore di lavoro e svincolando la configurabilità del reato dall'esercizio di una qualsiasi forma di coercizione; con una correlativa riduzione della pena principale (reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore) e un inasprimento delle sanzioni di carattere patrimoniale.

Sul piano politico-criminale, il descritto ampliamento della fattispecie trova fondamento nella necessità di colmare le lacune di punibilità lasciate aperte dalla legge n. 138/2011 e così assicurare un presidio più avanzato a beni di natura personale; nemmeno si possono inoltre trascurare i benefici recati dalla novella dal punto di vista della effettività della tutela penale. Al contempo, però, nell'introdurre l'analisi che segue occorre evidenziare come le modifiche apportate dalla legge n. 199/2016 presentino alcune criticità, esponendosi ad almeno un triplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, nella sua attuale conformazione l'articolo 603-*bis* c.p. sanziona illeciti commessi sia da imprese criminali che da operatori attivi nel mercato legale, così accostando all'interno di un'unica disposizione fenomeni caratterizzati da un diverso disvalore ⁽³⁾. Vero è che l'ampiezza della previsione può incontrare una giustificazione nella contiguità che, a livello materiale, non si rado sussiste fra impresa lecita e organizzazione crimi-

⁽³⁾ Sulla distinzione fra “criminalità nell'attività d'impresa” e “attività dell'impresa criminale” si veda, per tutti, F. MUCCIARELLI, *Sanzioni e attività d'impresa: qualche nota*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di E. Dolcini*, Giuffrè, 2018, II, p. 1149 ss.; A. ALESSANDRI, S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale. I principi generali*, Giappichelli, 2018, I, p. 50 e la letteratura ivi riportata. Sottolinea, invece, l'ambiguità della disposizione dal punto di vista del suo contenuto di disvalore L. BIN, *Problemi “interni” e problemi “esterni” del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)*, in *La Legislazione Penale*, 10 marzo 2021, p. 21.

nale; tuttavia, come si avrà modo di vedere, essa comporta un parziale disallineamento fra il contenuto del reato e le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla sua commissione. Il secondo rilievo attiene invece all'interesse tutelato dall'incriminazione: l'alleggerimento delle note modali della condotta e la contestuale riduzione della pena principale sembrano proiettare il reato verso la salvaguardia di beni di carattere superindividuale; eppure, una simile interpretazione mal si concilia con la severità della sanzione comminata e con la collocazione della norma fra i delitti contro la personalità individuale. Infine, è necessario sottolineare che, sul piano metodologico, l'attrazione della fattispecie all'interno della criminalità economica impone al giudice di adottare soluzioni ermeneutiche coerenti con la relativa disciplina di settore ⁽⁴⁾; senonché, nella materia in esame, tradizionalmente governata dalla regola dell'autonomia sindacale ⁽⁵⁾, il rispetto di questa indicazione entra in forte tensione col principio di legalità.

Come si vede, l'assetto normativo delineato dal legislatore è tutt'altro che scevro di problemi; nel prosieguo della trattazione occorrerà pertanto analizzare gli elementi del reato, tenendo conto dei rilievi articolati in questa breve introduzione. In siffatta prospettiva, s'inizierà riflettendo sull'allocazione della responsabilità penale all'interno dell'impresa lecita, per poi passare a considerare le condotte tipiche, mediante l'approfondimento dei concetti di sfruttamento e stato di bisogno del lavoratore. Quindi, si esamineranno le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla commissione del

⁽⁴⁾ Sul punto, con riferimento però al settore del diritto penale societario, S. SEMINARA, *Reati societari (profili generali)*, in *Enc. Dir.*, Ann. VIII, 2015, p. 704.

⁽⁵⁾ Intendendosi con questa espressione la «capacità dei soggetti collettivi di regolare autonomamente i propri interessi e rapporti»: in proposito, per tutti, R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, Giuffrè, 2020, p. 207 ss. Anticipando riflessioni che saranno sviluppate *infra* § 3, si può invero rammentare che nel nostro sistema costituzionale «il compito di garantire la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione spetta, in primo luogo, all'autonomia collettiva» (M. CORTI, *Povertà e lavoro: le nuove sfide per il diritto*, in *Ius*, 2021, n. 4, p. 158); per tale ragione, nel verificare la ricorrenza di una situazione di sfruttamento, il giudice deve giocoforza adottare un parametro normativo di carattere non legale.

reato, per concludere con alcune osservazioni relative alla funzione dell'attuale incriminazione; il tutto cercando di valorizzare gli orientamenti emersi nella prassi giurisprudenziale ⁽⁶⁾.

2. L'individuazione dei soggetti responsabili all'interno dell'impresa lecita

Il primo problema che si profila nell'applicazione dell'articolo 603-*bis* c.p. riguarda l'individuazione dei soggetti responsabili. Come già osservato, la legge n. 199/2016 ha allargato la punibilità allo sfruttamento di manodopera direttamente posto in essere dal datore di lavoro, così spostando il baricentro dell'incriminazione dal terreno dell'organizzazione criminale a quello dell'impresa lecita; per tale ragione, l'interprete può essere chiamato ad assicurare la rispondenza del rimprovero penale al riparto di competenze interno alla compagine aziendale ⁽⁷⁾.

Più in particolare, con riferimento alla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, le incertezze originano dalla tendenza della grande impresa a segmentare il ciclo produttivo, attuando strategie di decentramento ed esternalizzazione ⁽⁸⁾: dal momento che questo processo

⁽⁶⁾ Ad oggi, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro soprattutto nell'ambito di procedimenti cautelari; pertanto, nelle pagine che seguono si cercherà di guardare anche alle posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito. Nel procedere in questa direzione, una particolare attenzione sarà riservata ai provvedimenti adottati all'interno del territorio lombardo, di cui è stata possibile la consultazione grazie alla cooperazione dei relativi uffici giudiziari con l'Osservatorio permanente sul lavoro e sul delitto di sfruttamento del lavoro in Lombardia, attivo presso l'Università degli Studi di Pavia.

⁽⁷⁾ Per un confronto fra i problemi di imputazione della responsabilità penale all'interno dell'organizzazione criminale e di quella lecita e per approfondimenti su tale ultimo tema A. ALESSANDRI, *Impresa (responsabilità penali)*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, 1992, vol. VI, p. 194 ss.; A. ALESSANDRI, S. SEMINARA, *op. cit.*, p. 49 ss.

⁽⁸⁾ Per una panoramica sui diversi istituti mediante i quali si realizzano i processi di decentramento ed esternalizzazione R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, cit., p. 793 ss.; invece, per approfondimenti sulle trasformazioni del sistema produttivo attuate a partire dalla fine del secolo XX e sugli strumenti regolatori adottati dagli ordinamenti europei, *ex multis*, P. ICHINO, *Il diritto del lavoro e i confini dell'impresa. La disciplina della segmentazione del processo produttivo e dei suoi effetti sul rapporto di lavoro*, in *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro (Trento, 4-5 giugno 1999)*,

comporta una “frammentazione” dei poteri di direzione e coordinamento che tradizionalmente consentono di identificare la figura del datore di lavoro, può risultare concretamente difficile individuare il soggetto responsabile della violazione. Tanto più che alcuni comparti produttivi tendono a configurarsi come una “rete orizzontale” ⁽⁹⁾, anziché in modo gerarchico e verticale, così revocando in dubbio la stessa esistenza di un unico centro decisionale, al quale imputare la commissione del reato ⁽¹⁰⁾. Mentre in presenza di imprese multinazionali si fa forte il rischio che la territorialità del diritto penale finisca per implementare forme di deresponsabilizzazione: è noto, infatti, che la scelta del luogo della produzione non di rado risponde anche all’intento di aggirare l’applicazione delle norme poste a tutela del lavoratore ⁽¹¹⁾.

Giuffrè, 2000, p. 4 ss.; R. DE LUCA TAMAJO, *Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva comparata: scenari e strumenti*, in RIDL, 2007, p. 3 ss.; da ultimo T. TREU, A. OCCHINO, *Diritto del lavoro. Una conversazione*, il Mulino, 2021, p. 49 ss.

⁽⁹⁾ S’intende così richiamare il fenomeno delle “reti d’impresa”, cioè quella particolare forma di organizzazione del mercato che si caratterizza per il coordinamento di più imprese giuridicamente autonome: a dispetto del dato formale, la stabilità delle relazioni economiche e l’interdipendenza fra i soggetti interessati consente di considerare la rete alla stregua di un’unica realtà imprenditoriale. Sul concetto di “reti d’impresa” e sui relativi meccanismi di “giuridicizzazione”, F. CAFAGGI, *Contratto di rete*, in *Enc. Dir.*, Ann. IX, 2016, p. 207 ss.

⁽¹⁰⁾ Un’analogia considerazione, riferita però alla responsabilità da reato degli enti all’interno dell’impresa multinazionale, si trova in A. DI MARTINO, *Appunti in tema di reati commessi all’estero e responsabilità penale*, in M. CATENACCI, V.N. D’ASCOLA, R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma Tre-Press, 2021, p. 1543. Nella dottrina giuslavoristica, sui processi di integrazione “orizzontale” V. SPEZIALE, *Il datore di lavoro nell’impresa integrata*, in DLRI, 2010, p. 42 ss., il quale individua nella codatorialità un possibile strumento di garanzia del lavoratore.

⁽¹¹⁾ In generale, rileva come «le grandi organizzazioni complesse [...] effettuano costantemente attività di *assesment*, non solo con riguardo ai rischi economici ed imprenditoriali connessi alle operazioni svolte all’estero, ma anche con riferimento ai *rischi normativi*» C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell’economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in RIDPP, 2020, p. 164; nella dottrina giuslavoristica, sull’attitudine della «scomposizione spaziale della produzione» ad indebolire la tutela dei lavoratori si veda, con particolare riferimento al fenomeno delle “catene globali del valore”, V. BRINO, *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, in LD, 2019, p. 556 ss.; da ultimo M. MURGO, *Global value chains e diritto del lavoro: problemi e prospettive*, Wolters Kluwer, 2021, p. 20 ss.

Trascurando per il momento tale ultimo problema, la cui soluzione chiama in causa il tema della responsabilità da reato degli enti ⁽¹²⁾, si deve preliminarmente rammentare che la legge n. 199/2016 ha puntato ad ampliare la tutela penale, sanzionando tutti i soggetti che partecipano allo sfruttamento del lavoratore: per questa ragione l'articolo 603-*bis* c.p. oggi punisce al n. 1 colui che «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori», e al n. 2 chi «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». Soffermandoci su quest'ultimo punto, mentre i verbi “assume” e “impiega” rimandano all'esistenza di un formale contratto di prestazione d'opera, l'espressione “utilizza” sembra individuare la condotta di colui che, al di là di qualsivoglia inquadramento formale, si avvantaggia dell'altrui attività lavorativa; ne discende la possibilità di svincolare la tutela penale dall'«assetto formale-regolatorio dei rapporti di lavoro» ⁽¹³⁾ e attribuire un rilievo decisivo all'effettivo esercizio del potere di direzione e coordinamento del lavoratore.

Dati questi presupposti, sembrerebbe corretto affermare che in presenza di fenomeni di *outsourcing* l'interprete non sia esonerato dal compito di verificare la natura e l'intensità dei poteri esercitati dall'imprenditore titolare, ad esempio, del contratto di appalto o di somministrazione ⁽¹⁴⁾: anche trascurando la possibilità che l'appalto abbia un carattere illecito, si deve infatti sottolineare che in tutti questi casi l'“utilizzatore” viene chiamato ad esercitare alcune delle prerogative tipiche del datore di lavoro, oltre che a

⁽¹²⁾ Sul punto *infra*, § 7.

⁽¹³⁾ A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, il Mulino, 2019, p. 219.

⁽¹⁴⁾ Per approfondimenti sulla disciplina dei contratti di appalto e somministrazione di manodopera e sulle relative differenze F. DI LORENZO, *Appalto e somministrazione di manodopera*, in *Enc. Dir.*, Ann. X, 2017, p. 52 ss. In effetti, a ben vedere, il caporalato configura «una delle forme più arcaiche e rozze» di esternalizzazione: così P. ICHINO, *Il diritto del lavoro e i confini dell'impresa*, cit., p. 4 ss.

dettare tempi e costi dell'attività del prestatore ⁽¹⁵⁾. In linea con l'impostazione funzionale adoperata all'interno della disciplina di settore ⁽¹⁶⁾, l'individuazione degli autori del reato dovrebbe perciò prendere le mosse dall'analisi delle violazioni in cui si annida lo sfruttamento del lavoratore, per poi risalire fino ad individuare i soggetti responsabili della scelta imprenditoriale che ha determinato la configurazione del reato; ferma restando la possibilità di sanzionare a titolo di concorso di persone colui che dolosamente agevola la realizzazione dell'illecito ⁽¹⁷⁾.

Vero ciò, si deve peraltro osservare che la complessità dei meccanismi contrattuali mediante i quali possono essere in concreto implementate strategie di esternalizzazione risulta in grado di creare schermi difficili da superare in sede di imputazione del rimprovero penale. Così non sorprende che, in presenza di imprese caratterizzate da una forte frammentazione del processo produttivo, la prassi abbia optato per la qualificazione di società appaltatrici e agenzie di somministrazione alla stregua di "utilizzatori" di manodopera, direttamente responsabili dell'integrazione dell'articolo 603-*bis* c.p., e abbia applicato invece al beneficiario finale della prestazione la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria, teoricamente riferita al terzo che svolge un'attività di mera agevolazione in vantaggio di soggetti imputati del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 34, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

⁽¹⁵⁾ Se, in linea generale, nel caso dell'appalto pare ragionevole sanzionare l'appaltatore e non il committente, che semplicemente "si avvantaggia" dell'altrui prestazione, il discorso si fa più articolato in presenza di un contratto di somministrazione di manodopera, in cui ha luogo una "scissione" fra il datore di lavoro formale e colui che dispone dell'organizzazione all'interno della quale si inserisce il lavoratore. In tale ultima eventualità, pare fondamentale distinguere in base alla tipologia di obbligo la cui violazione dà luogo all'integrazione della fattispecie (ad esempio, della violazione degli obblighi retributivi tendenzialmente risponderà l'agenzia di somministrazione, mentre l'inadempimento dei doveri di sicurezza ricadrà sull'effettivo utilizzatore della manodopera).

⁽¹⁶⁾ Così, *ex multis*, M. BARBERA, *Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto*, in *DLRI*, 2010, p. 227 ss.; cfr. da ultimo T. TREU, A. OCCHINO, *op. cit.*, pp. 53-54.

⁽¹⁷⁾ Sostanzialmente in questi termini A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 220.

(18). Senza poterci soffermare adesso sul fondamento di quest'ultimo istituto (19), sia sufficiente osservare che, sul piano politico-criminale, l'impostazione appena descritta probabilmente risponde al condivisibile intento di realizzare un approccio gradualista nell'applicazione delle misure patrimoniali collegate alla configurazione dell'articolo 603-*bis* c.p., al fine anche di assicurare la salvaguardia dell'occupazione. D'altra parte, però, in linea generale il fatto di considerare come mero "agevolatore" colui che beneficia della prestazione resa in condizioni di sfruttamento rischia di legittimare meccanismi di deresponsabilizzazione in capo agli operatori ai quali

(18) Questa la soluzione accolta, ad esempio, nell'ambito del procedimento per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che ha riguardato il legale rappresentante e gli amministratori di fatto di un complesso di cooperative che forniva manodopera alla società Ceva Logistic S.r.l. Invero, a sostegno dell'applicazione dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria, si osserva come la società abbia tratto un vantaggio "attestabile" dal sistema organizzativo messo in atto, consistente nel «beneficia[re] di contratti di appalto parametrati ad un costo del lavoro non congruo, nella certezza di non patire le conseguenze di eventuali accertamenti giudiziali grazie alla clausola di manleva» inserita nel contratto di appalto con la società Premium Net S.c.p.a., la quale era a sua volta titolare di un contratto di somministrazione con un complesso di cooperative fittizie: l'accusa di caporalato, mentre ha investito l'amministratore di tale ultima società, non sembra avere lambito il colosso della logistica. Per avere un'idea della posizione di Ceva Logistic S.r.l. si veda Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto di applicazione amministrazione giudiziaria 6 maggio 2019, n. 11, p. 40 ss.; Trib. Pavia 24 giugno 2020, n. 342, p. 39 ss.; in dottrina cfr. A. MERLO, *Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2019, n. 6, p. 185 ss. È bene, peraltro, sottolineare che una simile frammentazione del sistema produttivo risulta tutt'altro che eccezionale, essendo sovente attuata per realizzare forme di «*dumping* salariale e normativo» mediante l'applicazione di CCNL diversi da quelli corrispondenti all'attività effettivamente svolta dal prestatore: per un esempio di questo sistema nell'industria alimentare e per alcune riflessioni critiche G. FROSECCHI, G. ORLANDINI, *Esternalizzazione del core business nel settore alimentare: il caso Italtipizza*, in *LD*, 2021, p. 347 ss., spec. 353 ss. Infine, si segnala che un discorso parzialmente diverso vale con riferimento alla società Uber Italy S.r.l., parimenti destinataria della misura di prevenzione di cui all'art. 34, d.lgs. n. 159/2011: invero, in questa ipotesi sono state adottate iniziative giudiziarie anche nei confronti degli amministratori della società. Per maggiori approfondimenti su tale vicenda *infra*, nota 35.

(19) Sul punto *infra*, § 6. Sin da subito, è peraltro opportuno rammentare che, secondo l'interpretazione invalsa nella prassi, l'art. 34, d.lgs. n. 159/2011 dovrebbe trovare applicazione solamente dinanzi a forme di agevolazione colposa dell'altrui attività illecita: sul punto F. BASILE, E. ZUFFADA, *Manuale delle misure di prevenzione*, Giappichelli, 2021, pp. 216-217.

di fatto si deve la scelta di ottimizzare costi e tempi della prestazione; con l'ulteriore conseguenza di attuare una distribuzione del "rischio-reato" diseguale, perché tendente a diradare in presenza di grandi società, per addensarsi invece sulle medio-piccole realtà imprenditoriali ⁽²⁰⁾.

Restando sul tema dell'allocazione della responsabilità penale, è opportuno infine osservare che la scelta di sanzionare colui che utilizza il lavoratore potrebbe apparire insoddisfacente in presenza di sistemi di produzione strutturati secondo lo schema della "rete verticale" ⁽²¹⁾. Al fine di chiarire il significato di questa affermazione, può citarsi l'esempio della filiera agro-alimentare, in cui lo sfruttamento di manodopera spesso configura l'esito di un processo non governato dall'agricoltore, finalizzato a mantenere il profitto sotto la pressione di un altro operatore collocato sul gradino più alto della catena: in particolare, non è raro che il prezzo di vendita dei singoli prodotti venga stabilito dal canale di distribuzione, che in alcuni casi arriva ad imporre perfino una cifra inferiore al costo di produzione ⁽²²⁾. A ben vedere, tale situazione di asimmetria contrattuale non

⁽²⁰⁾ Con l'espressione riportata nel testo s'intende richiamare l'idea secondo cui «i fattori, da cui dipende oggi l'insorgere della responsabilità penale, attengono principalmente alla collocazione economico-sociale dell'individuo ed alle attività il cui esercizio è tipicamente connesso al ruolo di appartenenza»: F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale*, il Mulino, 1990, p. 1. Sul problema dell'individuazione dei soggetti responsabili del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel quadro attuale cfr. V. TORRE, *Destrutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale*, in *Questione Giustizia*, 24 giugno 2020, la quale criticamente rileva che «attraverso gruppi societari e forme contrattuali complesse è possibile garantire l'immunità a chi di fatto utilizza il lavoro sfruttato, in quanto schermi giuridici dissimulano il coinvolgimento di chi effettivamente beneficia di situazioni di degrado lavorativo».

⁽²¹⁾ Il concetto di "rete verticale" rimanda al complesso di meccanismi attuati per «regolare i rapporti lungo la filiera, tendenzialmente produttiva, tra impresa *leader* e fornitori» (F. CAFAGGI, *op. cit.*, p. 216). Più in generale, si potrebbe peraltro osservare che nella società globale «ciascun attore economico [...] è in competizione con qualunque altro attore che offra sul mercato-mondo una merce [...] dello stesso tipo»; pertanto, al fine di aumentare la propria competitività l'impresa è spinta a risparmiare i costi della forza-lavoro, con una conseguente tendenza ad aumentare la produttività della manodopera, nonché a ridurre la spesa, flessibilizzando l'occupazione (L. GALLINO, *Globalizzazione e disegualianze*, Laterza, 2000, p. 24).

⁽²²⁾ Il problema è accuratamente esaminato da A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 221 ss.; nella letteratura giuslavoristica si veda invece, *ex multis*, I. CANFORA, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura*, in *DLRI*, 2018, p. 260 ss.; infine, in quella non specialistica, V. FURLANETTO,

è di per sé in grado di impattare sui criteri di allocazione della responsabilità penale; in ogni caso, la sua conoscenza configura un punto di partenza ineliminabile per qualsivoglia intervento diretto a contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori (23).

3. Premessa allo studio delle condotte tipiche: il concetto di “sfruttamento”

Per individuare le condotte penalmente rilevanti è giocoforza doversi interrogare sul fondamento dell’attuale incriminazione e sulle implicazioni derivanti dalla sua contemporanea finalizzazione alla tutela di beni di carattere collettivo ed individuale (24). Infatti, la determinazione del fatto tipico ruota attorno ai concetti di “sfruttamento” e “stato di bisogno” del lavoratore: mentre, però, il primo elemento sembra enfatizzare l’illiceità del complessivo sistema di produzione, conferendo alla tutela penale una funzione essenzialmente regolatoria e proiettandola verso il bene della concorrenza, l’appropriamento dello stato di bisogno tende a spostare il disvalore della fattispecie sulla lesione alla dignità del singolo lavoratore.

op. cit., p. 128 ss. Si segnala peraltro che il Consiglio dei Ministri ha recentemente licenziato il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, recante *Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’art. 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari*, il quale fra l’altro vieta pratiche commerciali sleali come l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari tramite il meccanismo delle aste elettroniche a doppio ribasso così come l’imposizione di prezzi di vendita inferiori al costo di produzione (art. 5, lett. *a* e *b*).

(23) Il tema sarà ripreso *infra*, § 7, con riferimento alla possibilità di applicare le sanzioni comminate dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alla società posta al vertice di una “catena globale del valore”. Sul punto trattato nel testo, invece, A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 233 ss.; cfr. V. TORRE, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *DLRI*, 2018, p. 310 ss., in merito alla possibilità di responsabilizzare la grande distribuzione, così come l’“utilizzatore finale” dei servizi realizzati in condizione di sfruttamento.

(24) D’altra parte, come osservato da C. PEDRAZZI, *Interessi economici e tutela penale*, in A.M. STILE (a cura di), *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Jovene, 1985, ora in C. PEDRAZZI, *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, 2003, III, p. 198, «in campo economico l’intervento normativo incide su conflittuali sviluppi di interessi e controinteressi, dai quali spesso stenta a spiccare un bene dominante, dai contenuti ben stagliati. La soluzione della plurioffensività, frequentemente proposta dalla dottrina, è indicativa di oggettività giuridiche a basso profilo, malamente distinguibili dalla *ratio* complessiva della norma».

Per tali ragioni, risulta utile iniziare l'esame del fatto tipico svolgendo una riflessione intorno al significato delle suddette locuzioni, quindi indagare la fisionomia delle condotte attualmente oggetto di incriminazione.

Nell'uso comune la parola sfruttamento richiama l'idea di una mercificazione del lavoratore attuata al fine di realizzare un ingiusto vantaggio patrimoniale ⁽²⁵⁾; inteso in quest'accezione, l'elemento presenta un forte carattere valutativo e pone l'accento sull'intrinseca iniquità dell'altrui strumentalizzazione ⁽²⁶⁾. Tuttavia, se la verifica relativa alla ricorrenza di una simile situazione non solleva particolari problemi all'interno dei reati di schiavitù e tratta di persone, essendo questi caratterizzati dall'esercizio di forme gravi di coercizione, il discorso si fa più complesso con riferimento all'articolo 603-*bis* c.p., giacché la norma trova usualmente applicazione in presenza di condotte realizzate approfittando di uno stato di ben più tenue compressione della libertà del singolo prestatore. Alla luce di tale osservazione, non sorprende che sin dal 2011 il legislatore abbia tentato di specificare il significato del concetto di sfruttamento, facendo riferimento a una serie di indici plasmata sulla regolamentazione del rapporto di lavoro: in conseguenza di questa impostazione, nell'articolo 603-*bis* c.p. l'espressione individua un elemento normativo, consistente nell'impiego del lavoratore con modalità connotate da un apprezzabile scostamento da quelle previste dalla disciplina di settore ⁽²⁷⁾. Il risultato finale di questa impostazione è

⁽²⁵⁾ Secondo l'enciclopedia Treccani, tra i vari significati del verbo sfruttare rientra quello di «giovarsi di una prestazione d'opera senza ricompensarla adeguatamente, approfittando della propria condizione privilegiata o dello stato di bisogno di chi presta l'opera»; come si vede, nella percezione comune le nozioni di sfruttamento e stato di bisogno appaiono strettamente correlate.

⁽²⁶⁾ Sul punto A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., p. 58, il quale definisce lo sfruttamento un «concetto “spesso”, denso di elementi valutativi a carattere *meta-* o *pre-giuridico*». Conf. C. DEL BÒ, *Teorie liberali dello sfruttamento*, in *Rivista di filosofia*, 2004, p. 466, al quale si rimanda per un approfondimento del tema in prospettiva filosofica.

⁽²⁷⁾ Non sembra necessario tornare in questa sede sulla questione relativa all'inquadramento degli indicatori. In proposito, ci limitiamo dunque a segnalare che mentre alcuni autori si sono espressi nel senso della loro natura sostanziale (A. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di “caporalato” e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in *La Legislazione Penale*, 3 aprile 2017, pp. 49-50), la dottrina maggioritaria sostiene che gli stessi operino sul piano processuale ovvero servano a specificare il concetto di sfruttamento (così, con diverse sfumature, S. FIORE, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali*, in A. CASTALDO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, ES, 2013,

che, per stabilire l'esistenza di uno sfruttamento penalmente rilevante, il giudice dovrebbe non tanto indagare l'obiettivo squilibrio delle prestazioni, quanto inquadrare l'attività di volta in volta esercitata dal singolo prestatore e poi verificare la rispondenza del suo trattamento al correlativo modello legale; con una conseguente utilizzazione dell'articolo 603-*bis* c.p. in chiave precipuamente conservativa, come strumento immediatamente inteso a presidiare il rispetto della normativa posta a tutela del lavoratore (28).

Senonché, una volta giunti a questa conclusione occorre fare i conti con tre possibili obiezioni. Anzitutto, la valorizzazione in chiave definitoria della disciplina giuslavoristica impone all'interprete di puntualizzare il bene giuridico tutelato dall'incriminazione: infatti, alcune locuzioni utilizzate nella descrizione degli indici di sfruttamento presentano un carattere elastico (si pensi ad espressioni come "palese difformità" e "reiterata violazione"), sicché la loro individuazione in buona parte dipende dalla *ratio* attribuita alla disposizione (29). Si pensi, ad esempio, alle violazioni relative all'orario di lavoro: assumendo che il bene tutelato dall'incriminazione risieda nella concorrenza, si potrebbe affermare che il reato è integrato anche in presenza di inosservanze di modesta entità che, riguardando però un'ampia cerchia di lavoratori, siano in grado di determinare un notevole vantaggio per l'imprenditore (30).

Secondariamente, alla luce della complessità del mercato del lavoro e del generale principio di autonomia sindacale, gli indicatori richiamati dalla legge potrebbero risultare insufficienti ad assicurare il rispetto del principio di legalità. Senza volerci dilungare sull'analisi dell'articolo 603-*bis*,

p. 886 ss.; A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 67 ss.; A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., p. 71).

(28) Sul procedimento che il giudice dovrebbe seguire per accertare la ricorrenza di una situazione di sfruttamento, con riferimento ad alcuni possibili "scenari di vita" A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 108 ss.

(29) Invero, «in rapporto ad essi manca alcun oggettivo substrato *di fatto* – o *di diritto* – idoneo a renderne immediatamente manifesto il significato, che dovrà essere ricostruito e concretizzato in base alla *ratio legis* della stessa norma incriminatrice»: così L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Giuffrè, 2004, p. 201.

(30) In proposito, con toni fortemente critici, V. TORRE, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, cit., p. 297, secondo la quale l'indeterminatezza della norma è conseguenza di una «scelta deresponsabilizzante» del sistema politico su quello giudiziario.

comma 3, c.p., si prenda in considerazione il primo indice, che, in seguito alla legge n. 199/2016, consiste ne «la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato»⁽³¹⁾. Non v'è dubbio che, richiamandosi ai contratti collettivi stipulati dalle “organizzazioni più rappresentative”, il legislatore abbia perseguito lo scopo di individuare un punto di riferimento obiettivo e al contempo maggiormente coerente con il canone della giusta retribuzione stabilito dall'articolo 36 Cost.⁽³²⁾; tuttavia, dato il principio dell'autonomia sindacale, ben può accadere che a un'identica qualità e quantità del lavoro segua la corresponsione di una diversa retribuzione⁽³³⁾. Inoltre, la realtà attuale si caratterizza per una «accentuata disgregazione del fronte associazionistico datoriale» e una conseguente proliferazione dei contratti

(31) Per completezza, si riportano anche gli altri indicatori: «la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»; «la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»; «la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti». Approfondimenti sulle singole previsioni, anche in prospettiva storica, si rinvengono in G. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 65 ss.

(32) Sul significato della locuzione adoperata dal legislatore e sulle relative problematiche si veda il contributo di Ferraresi in questo volume.

(33) In proposito R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, cit., p. 574; nonché, con specifico riferimento all'art. 603-bis c.p. si veda il contributo di Ferraresi in questo volume. Un'ulteriore precisazione si impone con riferimento all'ipotesi di appalto di opera o servizio: poiché il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. legge Biagi, ha sancito il superamento della regola secondo cui, negli appalti interni, i lavoratori dell'impresa appaltatrice hanno diritto al medesimo trattamento economico riservato ai dipendenti dell'appaltante, le differenze retributive possono riguardare anche lavoratori impiegati all'interno del medesimo ciclo produttivo. Come anticipato *retro*, § 1, nota 5, il problema del rispetto del principio di legalità si pone in relazione non solamente al canone della determinatezza, evocato nel testo, ma anche a quello della riserva di legge, data l'importanza accordata dalla Costituzione al principio di autonomia sindacale. Tale ultimo rilievo sembra però più agevole da superare, alla luce anche della funzione integratrice degli indici di sfruttamento del lavoratore; pertanto, nel testo ci soffermeremo essenzialmente sui problemi relativi alla determinatezza della disposizione.

collettivi nazionali ⁽³⁴⁾, che giocoforza tende a valorizzare il ruolo del giudice nella determinazione della disciplina retributiva applicabile al singolo lavoratore ⁽³⁵⁾.

Infine, non si può trascurare che, nella prassi giurisprudenziale, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro trova applicazione anche in comparti caratterizzati da una notevole frammentazione normativa ovvero dalla mancanza di un consolidato standard regolamentare. Si pensi, per tutti, al procedimento per “caporalato digitale” che ha interessato la piattaforma Uber ⁽³⁶⁾: come noto, in relazione all’inquadramento dei lavoratori impiegati in questo settore si erano espresse già dottrina e giurisprudenza, prospettando una pluralità di possibili soluzioni ⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ S. BELLOMO, *Determinazione giudiziale della retribuzione e individuazione del contratto collettivo-parametro tra art. 36 Cost. e normativa speciale applicabile ai soci lavoratori di cooperative*, in RIDL, 2020, p. 29; conf., *ex multis*, S. CIUCCIOVINO, *Mettere ordine alla giungla dei ccnl: un’esigenza indifferibile*, in DLRI, 2018, p. 227 ss.

⁽³⁵⁾ Invero, in linea generale, l’«indeterminatezza [degli elementi valutativi] può [...] dipendere essenzialmente o dalla vaghezza della connotazione *legislativa* del parametro valutativo o, viceversa, dalla equivocità della sua individuazione concreta, da parte della giurisprudenza, nel contesto sociale di riferimento» (L. RISICATO, *op. cit.*, p. 213). Nella dottrina giuslavoristica, sulle ragioni alla base del progressivo ampliamento del sindacato giudiziale, R. DEL PUNTA, *Il giudice del lavoro tra pressioni legislative e aperture di sistema*, in RIDL, 2012, p. 463 ss., e, sulle “esternalità negative” di una simile evoluzione, ID., *Il giudice e i problemi dell’interpretazione*, in RIDL, 2014, p. 379 ss.

⁽³⁶⁾ Sulla vicenda si veda A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., p. 104 ss. Nella dottrina giuslavoristica, sostiene che l’iniziativa dei magistrati meneghini nei confronti della società Uber sia stata adottata «prescindendo del tutto dagli indici enumerati dal 3° comma della disposizione penalistica» A. ESPOSITO, *I riders di Uber Italy s.r.l.*, in RIDL, 2020, p. 561; in quella penalistica cfr. A. GALLUCCIO, *Misure di prevenzione e “caporalato digitale”: una prima lettura del caso Uber Eats*, in DLRI, 2021, p. 111, la quale peraltro ritiene che alle difficoltà probatorie inerenti alla condotta di sfruttamento abbia corrisposto una valorizzazione del requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.

⁽³⁷⁾ Per una panoramica delle posizioni assunte nel tempo dagli interpreti, alcuni favorevoli all’inquadramento dei ciclofattorini all’interno dello schema del lavoro subordinato, altri orientati invece verso il riconoscimento della natura autonoma della relativa prestazione, altri ancora inclini a considerare questi operatori come *tertium genus*, e per i diversi orientamenti giurisprudenziali, cfr. M. DEL FRATE, *Le collaborazioni etero-organizzate alla prova della giurisprudenza di merito*, in DRI, 2019, p. 937 ss.; P. ICHINO, *La stretta giurisprudenziale e legislativa sulle collaborazioni continuative*, in RIDL, 2020, p. 95 ss. A conferma della complessità della questione, si segnala che di recente il Tribunale di Firenze (24 novembre 2021, n. 781) ha dichiarato il carattere antisindacale dell’applicazione da

A un esame più approfondito, però, le suddette obiezioni non risultano insuperabili.

Quanto al bene giuridico, limitandoci ad alcune brevi osservazioni ⁽³⁸⁾, si può affermare che la collocazione della fattispecie e l'entità della relativa sanzione spingono a individuare l'oggetto immediato della tutela penale nella dignità del singolo lavoratore ⁽³⁹⁾; per questa ragione, non v'è dubbio che la configurazione del reato vada limitata alle violazioni che sono di un'entità tale da determinare una mercificazione della persona, "usata" alla stregua di un semplice mezzo di produzione ⁽⁴⁰⁾. Vero è che – come si avrà modo di osservare ⁽⁴¹⁾ – la previsione di una pena pecuniaria proporzionata al numero dei soggetti passivi impone di ritenere che l'illecito presenti un carattere unitario anche in presenza di condotte poste in essere in danno di più persone e un simile esito interpretativo mal si concilia con la natura del bene protetto dall'incriminazione. Tuttavia, questa apparente contraddizione si risolve considerando che nell'articolo 603-*bis* c.p., a differenza della schiavitù e tratta di persone, il mancato esercizio di una vera e propria forma di coercizione conduce a enfatizzare il disvalore d'azione insito nello sfruttamento, lasciando sullo sfondo la produzione di un pregiudizio ai danni del singolo lavoratore.

Soffermandoci invece sul principio di legalità, occorre preliminarmente osservare che «i concetti valutativi [sono] l'unico strumento per il cui tramite il legislatore possa intervenire in materie particolarmente complesse»

parte della piattaforma Deliveroo del contratto collettivo sottoscritto da Assodelivery con UGL Rider, sull'assunto della natura "di comodo" di tale ultimo sindacato (diversamente Trib. Firenze decreto 9 febbraio 2021, RG n. 2425/2020). Infine, per un inquadramento generale delle tutele giuslavoristiche nella c.d. *gig economy*, *ex multis*, S. CIUC-CIOVINO, *Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell'industria 4.0 e nella gig economy: un problem framework per la riflessione*, in *DRI*, 2018, p. 1047 ss.

⁽³⁸⁾ Sul punto si veda il contributo in questo volume di Giordano.

⁽³⁹⁾ *Ex multis*, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, 2020, vol. II, tomo I, p. 192; S. SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile"*, cit., p. 143.

⁽⁴⁰⁾ In proposito A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 85 ss. che, richiamando gli indicatori enucleati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in tema di *decent work*, evidenzia il maggior peso delle violazioni che hanno un'immediata ripercussione sulla sfera personale del lavoratore (così, ad esempio, il superamento del normale orario di lavoro). Un'analogia considerazione si rinviene in A. DE RUBEIS, *Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie. Sui rapporti tra riduzione in schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Cassazione Penale*, 2018, pp. 4377-4378.

⁽⁴¹⁾ Il punto sarà ripreso *infra*, § 5.

(42); assunta questa prospettiva, risulta che un minimo *deficit* di determinatezza è il prezzo da pagare per poter assicurare l'operatività della tutela penale davanti alle più gravi distorsioni del mercato del lavoro. Peraltro, sul piano comparato, la tecnica utilizzata dal nostro legislatore trova avallo nel codice penale tedesco, che al § 232 stabilisce che «lo sfruttamento mediante un'attività lavorativa [...] si ha qualora l'attività, per ragioni di spietata ricerca del profitto, avviene in condizioni lavorative tali da essere evidentemente sproporzionate rispetto a quelle di lavoratori che svolgono un'attività uguale o comunque comparabile» (43). Così, mentre in Germania l'interprete viene chiamato ad adottare un parametro precipuamente sociologico, in Italia l'accento ricade soprattutto sul modello di disciplina delineato dal legislatore; in ogni caso, però, legandosi di fatto la tutela penale a una consistente deviazione dal modo in cui “di norma” viene regolata una determinata prestazione (44).

Quanto, infine, alla scelta della giurisprudenza di applicare l'articolo 603-*bis* c.p. anche in settori privi di un preciso standard regolamentare, dal punto di vista politico-criminale essa risulta fondata alla luce della necessità di assicurare l'operatività della tutela penale nei comparti che, fuoriuscendo dallo schema della subordinazione, sono maggiormente esposti ai rischi di sopraffazione (45). Ciò precisato, a compensare le incertezze proprie della disciplina extra-penale provvede la tendenza del diritto pretorio ad applicare l'articolo 603-*bis* c.p. solamente a situazioni caratterizzate da un'evidente violazione dei diritti fondamentali e dalla concorrenza di una pluralità di indicatori: casi come questi sicuramente ricadono all'interno dell'area semantica della nozione di sfruttamento del lavoratore.

(42) L. RISICATO, *op. cit.*, p. 201.

(43) Per approfondimenti sulla disciplina tedesca si veda il contributo in questo volume di Cucinotta; sul punto anche S. ORLANDO, *Il delitto di “caporalato” tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2020, p. 658 ss.

(44) D'altra parte, al concetto di norma appartiene tanto l'elemento della “normatività” quanto quello della “normalità”: sul punto, per tutti, N. BOBBIO, *Norma giuridica*, in *NDI*, 1965, XI, p. 331. È bene, peraltro, sottolineare che, stante l'operatività del principio dell'autonomia sindacale, anche nel nostro sistema l'accertamento in ordine allo sfruttamento gioco-forza inclina dal piano legale a quello sociologico.

(45) D'altra parte, gli indici di sfruttamento enucleati dal legislatore risultano basati essenzialmente sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato: così, *ex multis*, V. TORRE, *Destrutturazione del mercato del lavoro*, cit.

Riassumendo, si può dunque affermare che le incertezze sopra evidenziate sono una conseguenza ineliminabile della scelta di sanzionare le più gravi pratiche di mercificazione dell'essere umano. Giunti a questa conclusione, sembra peraltro possibile puntualizzare che l'articolo 603-*bis* c.p. punisce lo sfruttamento insito nel trattamento del lavoratore in modo fortemente deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge; l'accertamento del reato, pertanto, avviene tramite l'apposizione di un "filtro" al sindacato giudiziale in ordine all'illiceità dell'altrui strumentalizzazione. Una simile impostazione, chiaramente mirata ad assicurare il rispetto del principio di determinatezza, di per sé non contrasta con la possibilità di identificare il bene giuridico tutelato nella dignità del lavoratore; semmai, la corretta individuazione del fondamento del reato induce a limitarne l'applicazione ai casi di significativo scostamento dallo standard previsto dalla disciplina di settore.

4. *Segue*: e quello di "stato di bisogno" del lavoratore

Passando ad esaminare il concetto di stato di bisogno, la premessa è che, in seguito alla espunzione da parte della legge n. 199/2016 delle condotte di violenza, minaccia e intimidazione, esso configura il secondo polo dell'incriminazione: lo sfruttamento viene sanzionato a prescindere dall'esercizio di una forma diretta di coercizione, in quanto però sia realizzato approfittando della condizione di debolezza del lavoratore.

Ciò precisato, il punto di partenza della riflessione non può che risiedere nell'osservazione secondo cui il legislatore si è astenuto dal fornire indicazioni in ordine al significato di questo elemento; peraltro, l'esame delle diverse disposizioni ove ricorre il termine "bisogno" rivela che esso può essere utilizzato con differenti accezioni. Più in particolare, siffatta nozione viene talora adoperata per individuare una condizione psicologica di insoddisfazione, fondata sul desiderio di conseguire un bene o una prestazione; il termine può però essere impiegato anche in chiave obiettiva, per evocare uno stato di concreta indigenza del lavoratore ⁽⁴⁶⁾. A livello politico-criminale, l'accoglimento della prima soluzione sembra comportare

⁽⁴⁶⁾ In senso soggettivo, il termine bisogno è utilizzato all'interno degli artt. 643 e 644 c.p.; in una prospettiva obiettiva, invece, l'espressione ricorre nelle fattispecie sanzionate dagli artt. 626 e 570 c.p. Per approfondimenti sul punto sia consentito rinviare a S.

un allargamento del perimetro operativo del reato, conducendo a sanzionare anche lo sfruttamento realizzato in danno di soggetti che non siano in una situazione di povertà, bensì agiscano mossi dalla necessità di fronteggiare una spesa superiore alle proprie possibilità⁽⁴⁷⁾. Non si deve però dimenticare che, a causa dell'intreccio tra sfruttamento lavorativo e immigrazione, ben può accadere che persone in stato di obiettiva indigenza accettino di farsi sfruttare vedendovi un'opportunità per migliorare la propria posizione: in situazioni come quella in esame, solo l'accoglimento di una prospettiva obiettiva consente di assicurare l'operatività della tutela penale⁽⁴⁸⁾. Peraltro, le due prospettive non sono in un rapporto di reciproca esclusione, dal momento che la mancanza dei mezzi vitali normalmente determina un'apprezzabile compromissione della libertà di scelta del lavoratore. In ogni caso, l'importanza della questione risulta evidente, ove solo si consideri che il lavoro configura il principale strumento di liberazione dal bisogno e, in sistemi strutturalmente caratterizzati da un elevato tasso di disoccupazione, tale ultima condizione giocoforza arriva ad interessare una cerchia molto ampia di persone⁽⁴⁹⁾.

Così inquadrato il problema, sembra utile passare brevemente in rassegna le posizioni espresse in giurisprudenza e in dottrina. Iniziando dal diritto pretorio, superati alcuni orientamenti inclini a identificare lo stato di bisogno con lo sfruttamento del lavoratore, esso perlopiù tende ad individuare

BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2021, n. 1, p. 117 ss.

⁽⁴⁷⁾ A conferma della capacità espansiva della definizione psicologica di bisogno si possono rammentare i problemi sorti in relazione alla fattispecie di usura: in seguito all'incremento dei consumi registrato nel secondo dopoguerra e alla parallela espansione del mercato creditizio illegale, emerse la necessità di delimitare l'ambito di operatività dell'incriminazione. In questa prospettiva, una parte della dottrina sostenne ad esempio la necessità di integrare il concetto psicologico di bisogno, introducendo parametri di adeguatezza sociale ovvero facendo leva sulla finalizzazione del denaro a soddisfare un interesse riconosciuto dal sistema: così A. MALINVERNI, *Interessi usurari e stato di bisogno*, in *GI*, 1965, II, c. 264; L. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Giuffrè, 1970, p. 78 ss.

⁽⁴⁸⁾ Per un inquadramento del problema A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 157 ss.

⁽⁴⁹⁾ Sul punto si veda le osservazioni critiche di T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *GD*, 2016, n. 48, p. 50.

il suddetto elemento nella condizione di precarietà economica ed esistenziale del soggetto passivo del reato ⁽⁵⁰⁾, utilizzando parametri che si fanno più o meno stringenti in base anche all'entità dello sfruttamento del lavoratore ⁽⁵¹⁾.

In dottrina, invece, un primo indirizzo ritiene rilevante «qualsiasi condizione esistenziale» in grado di limitare «la capacità di resistenza alla prevaricazione» ⁽⁵²⁾; poiché tale situazione è implicita nello sfruttamento del lavoratore, lo stato di bisogno finisce per configurare un elemento privo di un'autonoma capacità di selezione. Una seconda e prevalente impostazione propone di utilizzare i criteri enucleati dalla giurisprudenza relativa al reato di usura; quindi, individua lo stato di bisogno in una condizione di difficoltà materiale, meno intensa della necessità, ma tale da incidere comunque sulla capacità di autodeterminazione del soggetto passivo ⁽⁵³⁾. Infine, un'ultima opinione sostiene che il suddetto elemento consiste in una obiettiva mancanza dei mezzi necessari a soddisfare le esigenze primarie della persona; in maniera coerente con questa ricostruzione, tende a limitare l'operatività del reato alle condotte perpetrate in danno di soggetti posti in stato di forte emarginazione ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵⁰⁾ Così, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 7569 (cfr. Cass., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441); in quella di merito cfr. GIP Trib. Lodi ord. 21 aprile 2020, RGNR 1160/2017, ove si evidenzia la necessità del lavoratore di mantenere la propria famiglia; GIP Trib. Milano ord. 12 marzo 2018, RGNR 47657/2017, in cui invece si ritiene che la condizione di bisogno sia «insita nella mancanza di alternative fonti di reddito e nella [...] condizione di straniero [dei lavoratori], privi di una effettiva rete di legami idonea a sostenerli economicamente». Per la prima impostazione si veda invece GIP Trib. Napoli 11 luglio 2017; infine, in senso fortemente restrittivo App. Palermo 26 febbraio 2021, n. 408.

⁽⁵¹⁾ Si consideri in questa prospettiva la vicenda relativa alle condotte di “caporalato digitale” ascritte alla società Uber e a quella di intermediazione Flash Road; sul punto *retro*, nota 35.

⁽⁵²⁾ A. GABOARDI, *op. cit.*, p. 58.

⁽⁵³⁾ Così, con diverse sfumature, V. TORRE, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, cit., p. 295; G. ROTOLO, *A proposito del “nuovo” delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*. Note critiche sul controllo penale del c.d. caporalato, in V. FERRANTE (a cura di), *Economia informale e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Vita e Pensiero, 2017, p. 156; S. TORDINI CAGLI, *Profili penali del collocamento di manodopera. Dalla intermediazione illecita all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *L'Indice Penale*, 2017, p. 755.

⁽⁵⁴⁾ In proposito cfr. S. SEMINARA, *Nuove schiavitù e società “civile”*, cit., p. 143; A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., pp. 190-191.

Soffermandoci sulle singole posizioni, alla prima soluzione si può obiettare che essa produce un eccessivo ampliamento dell'ambito di operatività della tutela penale; inoltre, l'idea di subordinare la configurazione del reato all'accertamento di uno stato di bisogno inteso in senso puramente immateriale appare fortemente problematica dal punto di vista dei principi di tassatività-determinatezza e di personalità della responsabilità penale ⁽⁵⁵⁾. Quanto alla seconda impostazione, si è già evidenziato che il codice utilizza il termine "bisogno" con una pluralità di accezioni; per tale ragione, non sembra possibile ricavare dall'interpretazione sistematica i contenuti della suddetta locuzione. A questo rilievo generale si aggiunge inoltre che nell'usura l'adozione di un'impostazione soggettiva si legittima alla luce della obiettiva pericolosità dell'operazione economica realizzata dal soggetto in stato di minorata libertà di autodeterminazione ⁽⁵⁶⁾; per converso, un'analogia giustificazione non ricorre all'interno del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoratore, giacché la vittima mantiene sempre la possibilità di recedere dal contratto e così sottrarsi al proprio sfruttatore. D'altra parte, però, la terza ricostruzione sembra non considerare che, una volta individuato lo stato di bisogno in una condizione di estrema povertà e conseguente annichilimento della libertà di autodeterminazione, diviene veramente difficile evitare una sovrapposizione tra l'articolo 603-*bis* c.p. e i delitti di schiavitù e tratta di persone ⁽⁵⁷⁾; né si può

⁽⁵⁵⁾ Sul punto e sulle considerazioni che seguono ci permettiamo di rimandare ancora a S. BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., p. 124 ss.

⁽⁵⁶⁾ In proposito A. CAVALIERE, *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in RIDPP, 1995, pp. 1240-1241; in effetti, nell'usura la chiusura del rapporto di credito implica l'integrale restituzione degli interessi e del capitale, normalmente impossibile per il debitore.

⁽⁵⁷⁾ A conferma di ciò si rammenti che, in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, l'art. 600 sanziona l'assoggettamento della persona realizzato fra l'altro approfittando «di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità». A tacer della difficoltà di distinguere sul piano concettuale fra bisogno e necessità, non v'è dubbio la nozione di vulnerabilità, generalmente individuata nella mancanza di valide alternative esistenziali, sia in grado di ricomprendere anche lo stato di bisogno del lavoratore. Sui rapporti fra art. 600 e 603-*bis* c.p. si veda il contributo in questo volume di Seminarà.

trascurare che, alla luce dell'attuale quadro di valori, pare riduttivo identificare il concetto di bisogno nella mancanza di ciò che è indispensabile alla sola sopravvivenza fisica del lavoratore ⁽⁵⁸⁾.

Riassumendo, è possibile affermare che nessuna delle soluzioni proposte risulta pienamente convincente. Al fine di uscire da questa *impasse*, sembra utile osservare che l'accoglimento di un'impostazione obiettiva di per sé non impone di limitare la configurazione del reato alle condotte realizzate in danno di persone totalmente indigenti. In questo senso, invero, depono l'ampiezza della nozione di bisogno, astrattamente in grado di abbracciare anche esigenze attinenti alla sfera morale; quindi, la necessità di adattare l'ambito operativo del reato al quadro di valori e al livello di benessere raggiunto dall'odierno sistema sociale ⁽⁵⁹⁾. Vero è che, una volta assunta una prospettiva obiettiva, occorre precisare il perimetro della nozione e una simile operazione è ostacolata dall'attitudine dei bisogni a variare secondo le aspirazioni e abitudini del singolo lavoratore. Tuttavia, al fine di assicurare il rispetto del principio di determinatezza, sembra possibile considerare la nozione di bisogno in chiave normativa, valorizzando per la sua definizione le indicazioni contenute all'interno della Costituzione: in effetti, la lettura congiunta di disposizioni come gli articoli 32, 34 e 38 Cost. legittima l'idea di individuare il bisogno nella mancanza di ciò che consente di esercitare diritti fondamentali quali quello alla salute o all'istruzione ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁸⁾ In proposito si veda le osservazioni di C. CUCINOTTA, *Il ruolo del consenso e lo stato di bisogno del lavoratore*, in *Archivio Penale*, 2021, n. 2, pp. 12-13.

⁽⁵⁹⁾ Sul piano sistematico, a sostegno delle annotazioni riportate nel testo è possibile richiamare la giurisprudenza relativa al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Invero, all'interno di questa incriminazione il termine "bisogno" è stato tradizionalmente interpretato in chiave obiettiva; tuttavia, al fine di assicurare l'aderenza della fattispecie alla realtà materiale, il diritto pretorio ha progressivamente ampliato la relativa nozione, adattando la tutela penale al livello di benessere raggiunto dal sistema economico-sociale. Sul punto P. PITTARO, *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI, S. RIONDATO (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, in P. ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia: le riforme 2012-2018*, Giuffrè, 2019, p. 206, al quale si rimanda anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali.

⁽⁶⁰⁾ Quanto all'art. 38, si deve invero rammentare che l'intero sistema di sicurezza sociale poggia sull'idea secondo la quale, al fine di garantire l'effettivo godimento dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, lo Stato debba assicurare i mezzi necessari alla sopravvivenza della persona; nella medesima prospettiva, gli artt. 32 e 34 Cost. prevedono l'impegno della Repubblica ad assicurare il diritto alla salute e all'istruzione. Peraltro, in attuazione delle predette previsioni, il legislatore ha introdotto nel tempo una pluralità

Più in particolare, nella prospettiva in esame, per accertare il suddetto elemento il giudice non si dovrebbe limitare a verificare la situazione patrimoniale del soggetto passivo del reato, bensì dovrebbe prendere in considerazione anche circostanze come la sua condizione familiare ovvero il suo *status* legale; così attribuendo rilevanza, ad esempio, alla necessità per la vittima di provvedere al sostentamento dei figli o di legittimare la propria permanenza nel territorio nazionale. Rispetto a una impostazione soggettiva, resterebbero fuori dall'area della tipicità quelle forme di “sfruttamento” che, rispondendo al desiderio del lavoratore di realizzare un vantaggio di tipo formativo o professionale, configurano un'autentica espressione della sua libertà di autodeterminazione ⁽⁶¹⁾; la norma troverebbe invece applicazione alle condotte commesse in danno di migranti disposti a considerare lo sfruttamento come un'opportunità per migliorare la propria condizione ⁽⁶²⁾. Come si vede, l'accoglimento di una prospettiva obiettiva sembra potersi conciliare tanto con il rispetto del principio di determinatezza quanto con le esigenze di completezza della tutela penale.

A questo punto, prima di passare ad analizzare le condotte tipiche, è opportuno svolgere alcune brevi puntualizzazioni relative al fondamento dell'incriminazione. Si è già evidenziato che la finalizzazione della fattispecie alla tutela della dignità del lavoratore spinge a limitare la configurazione del reato alle condotte di mercificazione della persona che sono insite nel suo impiego tramite applicazione di un trattamento apprezzabilmente inferiore rispetto allo standard regolamentare; nella medesima direzione

di istituti volti ad assicurare il contrasto alla povertà e all'esclusione, ora integrando i redditi che non raggiungono il c.d. “minimo vitale”, ora assicurando invece la fruizione di alcune prestazioni essenziali. Per una panoramica e alcuni approfondimenti sul significato della idea di “sicurezza sociale” M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2019, p. 21 ss.

⁽⁶¹⁾ Occorre, invero, sottolineare che la facoltà di scelta è coesistente alla stessa nozione di dignità e costituisce un elemento indispensabile ove si voglia assicurare il carattere non paternalistico della tutela penale. Sul concetto di dignità, in rapporto all'art. 603-bis c.p., D. GENOVESE, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in *La Legislazione Penale*, 22 marzo 2018, p. 9 ss.

⁽⁶²⁾ Così C. CUCINOTTA, *Il ruolo del consenso*, cit., p. 5, il quale evidenzia come la valorizzazione del consenso «finirebbe non soltanto per sancire la derogabilità delle norme poste a tutela della dignità dei lavoratori ma anche per innescare una pericolosa corsa al ribasso tra questi ultimi».

opera il requisito dello stato di bisogno, limitando la punibilità alle violazioni realizzate strumentalizzando la situazione di fragilità economico-sociale del lavoratore. Rispetto a tale conclusione, si deve peraltro precisare che l'accoglimento di una nozione obiettiva di bisogno giocoforza conduce a enfatizzare la funzione regolatoria dell'incriminazione e relega in un secondo piano lo scopo di tutela della libertà di autodeterminazione: in effetti, il risultato finale della suddetta impostazione è che, una volta riscontrata una situazione di sfruttamento, il giudice si dovrebbe domandare se il soggetto passivo era in una posizione tale da potersi opporre all'altrui prevaricazione, applicando l'articolo 603-*bis* c.p. ogniqualvolta gli ordinari strumenti del diritto e dell'azione sindacale non sono in grado di assicurare il rispetto della dignità del lavoratore.

5. Le condotte tipiche e la relativa sanzione

Una volta chiarito il significato dei concetti di sfruttamento e stato di bisogno, è agevole individuare la fisionomia delle condotte sanzionate dall'articolo 603-*bis* c.p.: come già ricordato, esse consistono nel reclutamento di manodopera ovvero nella sua assunzione, impiego o utilizzo in condizioni di sfruttamento, tramite approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.

Iniziando dal reclutamento, per chiarire il significato di questa espressione è possibile richiamare la giurisprudenza formatasi in tema di prostituzione: in maniera non dissimile da quanto accade all'interno dell'articolo 3, comma 4, legge 20 febbraio 1958, n. 75, nell'articolo 603-*bis* c.p. il termine allude all'ingaggio della persona, mediante la stipula di un accordo avente ad oggetto il futuro svolgimento di una prestazione ⁽⁶³⁾. Per quel che attiene invece alle ipotesi dell'utilizzo e dell'assunzione, l'ampiezza delle formule adoperate dal legislatore consente di sanzionare ogni condotta afferente alla costituzione o esecuzione del rapporto illecito; in particolare,

⁽⁶³⁾ Con riferimento al reato di cui all'art. 3, comma 4, l. n. 75/1958 cfr. Cass., sez. III, 23 dicembre 2021, n. 47059, secondo cui il reclutamento consiste «nell'attività di ricerca dell'agente e nella persuasione della donna ingaggiata, mediante la rappresentazione dei guadagni realizzabili, a recarsi in un determinato luogo per prostituirsi»; conf. Cass., sez. III, 28 marzo 2017, n. 15217; Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 12999.

non v'è dubbio che all'interno della disposizione rientri anche il mero impiego "di fatto" del lavoratore.

Sul piano del disvalore, si può osservare che, mentre il reclutamento dà luogo a una condotta di pericolo, l'impiego comporta la produzione di un danno effettivo al bene della dignità personale; se poi si considera che gli indicatori elencati all'interno dell'articolo 603-*bis*, comma 3, c.p. perlopiù presuppongono il carattere reiterato delle violazioni alla disciplina giuslavoristica, è agevole affermare che la fattispecie di impiego, a differenza di quella di reclutamento, si connota per il carattere prolungato della relativa esecuzione ⁽⁶⁴⁾. Alla luce di tali osservazioni, risulta difficile giustificare la scelta compiuta dal legislatore di equiparare a livello sanzionatorio le fattispecie di cui ai n. 1 e n. 2 della disposizione ⁽⁶⁵⁾. D'altra parte, a mitigare l'irragionevolezza di tale configurazione soccorre la considerazione per cui la fattispecie di reclutamento trova usualmente applicazione in casi in cui ha luogo un effettivo impiego del lavoratore: in ipotesi come queste la possibilità di qualificare il caporale alla stregua di un agevolatore dell'altrui sfruttamento rende perfino superflua la previsione di un'autonoma norma incentrata sulle condotte di semplice intermediazione.

Soffermandoci brevemente sul momento consumativo del reato, la fattispecie di cui all'articolo 603-*bis*, comma 1, n. 1, c.p. si perfeziona allorché l'agente procura al datore di lavoro la persona destinata a operare in condizioni di sfruttamento, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione. Come già evidenziato, invece, l'integrazione dell'illecito di cui al n. 2 richiede che l'impiego sia protratto per un tempo apprezzabile, sufficiente a determinare l'affermazione di una situazione di vero e proprio sfruttamento del lavoratore; mentre l'ulteriore prolungamento della condotta, lungi dal configurare un *post factum* penalmente irrilevante, determina lo

⁽⁶⁴⁾ Sul punto cfr. A. VECCE, *op. cit.*, pp. 422-423, il quale in proposito richiama la categoria del reato abituale; rispetto a questa qualificazione si può però osservare la tendenziale continuatività della condotta di impiego o utilizzo del lavoratore, che rende, ad esempio, possibile applicare l'arresto in flagranza di reato a prescindere dalla ricorrenza di una specifica contestuale violazione della normativa giuslavoristica (si pensi all'intervento della polizia giudiziaria durante il regolare orario di lavoro, a fronte però di una situazione di costante superamento dei limiti legali, che, unitamente alle condizioni abitative degradanti, consenta di affermare la ricorrenza di uno sfruttamento del lavoratore).

⁽⁶⁵⁾ Per questo rilievo si veda, fra molti, V. TORRE, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, cit., pp. 294-295.

spostamento in avanti della consumazione, con effetti ad esempio sul *dies a quo* della prescrizione ⁽⁶⁶⁾.

Con riferimento ad entrambe le incriminazioni, ci si deve peraltro domandare se il reato mantenga un carattere unitario nell'ipotesi in cui le condotte siano realizzate in danno di più persone; in effetti, la natura personalistica del bene tutelato, nonché la prossimità dei fenomeni di sfruttamento, schiavitù e tratta di persone indurrebbe ad affermare che in casi come quello in esame ricorra una pluralità di violazioni, con conseguente applicazione dell'articolo 81, comma 2, c.p. ⁽⁶⁷⁾. Né si può trascurare che un diffuso orientamento giurisprudenziale ritiene punibile a titolo di estorsione colui che, minacciando il licenziamento, ottiene l'accettazione da parte del lavoratore di condizioni economiche deteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge ⁽⁶⁸⁾. Invero, posto che l'articolo 629 c.p. commina la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 1.000 a 4.000 euro, la soluzione dell'unità del reato conduce a sanzionare lo sfruttamento di più persone – ricondotto all'interno dell'articolo 603-*bis* c.p. – con una pena inferiore a quello posto in essere in danno del singolo lavoratore e punito a titolo estorsione. In senso contrario alla tesi della applicabilità della continuazione è però sufficiente rammentare che l'articolo 603-*bis* c.p. commina una pena proporzionata al numero dei soggetti reclutati: per

⁽⁶⁶⁾ Com'è evidente, il termine “perfezione” viene qui utilizzato per individuare il momento d'integrazione della fattispecie, mentre la parola “consumazione” allude alla effettiva conclusione della violazione. Sul significato della suddetta distinzione si veda spec. A. PAGLIARO, *Il reato*, in C.E. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2007, p. 331 ss., e F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, 2020, pp. 468-469; nonché, volendo, S. BRASCHI, *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Wolters Kluwer, 2020, p. 237 ss.

⁽⁶⁷⁾ Ad esempio, per la ricorrenza di più reati in continuazione, nell'ipotesi di condotte di riduzione e mantenimento in stato di schiavitù o servitù in danno di più persone Cass., sez. III, 23 luglio 2015, n. 32322.

⁽⁶⁸⁾ Così, nelle ipotesi di imposizione di una retribuzione inferiore a quella risultante dalla busta paga, Cass., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 677; Cass. 5 ottobre 2007, n. 36642; conf. da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, App. Taranto 6 marzo 2020, n. 89. Analogamente, per l'integrazione dell'art. 629 c.p. nell'ipotesi in cui il datore di lavoro imponga di firmare moduli di dimissioni in bianco, al momento dell'assunzione, Cass., sez. II, 26 febbraio 2019, n. 8477.

tale ragione, non v'è dubbio che rispetto all'ingaggio o impiego di più persone il legislatore abbia inteso affermare la ricorrenza di un'unica violazione ⁽⁶⁹⁾.

A ben vedere, la soluzione appena riferita risulta coerente con la centralità che il disvalore d'azione ricopre all'interno della vigente incriminazione; nemmeno si può inoltre dimenticare la differenza, ben nota a livello internazionale, tra lavoro forzato e sfruttamento del lavoratore ⁽⁷⁰⁾. Tale osservazione peraltro non esclude l'inadeguatezza della pena minacciata dall'articolo 603-*bis* c.p. e la necessità di realizzare, *de iure condendo*, un maggior coordinamento col reato di estorsione; in ogni caso, nell'attesa di un intervento del legislatore, sembra opportuno mitigare le suddette incongruenze valorizzando gli strumenti di commisurazione offerti dall'articolo 603-*bis* c.p., come, in particolare, le circostanze aggravanti speciali previste dal terzo comma della disposizione.

Soffermandoci brevemente sul tema, nell'ipotesi in cui lo sfruttamento sia realizzato tramite violenza o minaccia, trova applicazione la pena della reclusione da cinque a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore; data la genericità della formula utilizzata dal legislatore, non v'è dubbio che l'aggravante possa trovare applicazione tanto nelle ipotesi di c.d. violenza-fine, quanto in quelle in cui l'esercizio della coazione è strumentale a piegare la volontà del lavoratore ⁽⁷¹⁾. Inoltre, il comma 5 dell'articolo 603-*bis* c.p. prevede un aumento della pena da un terzo alla metà se «il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre», se «uno o più dei

⁽⁶⁹⁾ In termini critici sul punto, osservando come il suddetto assetto sanzionatorio riveli la «persistenza di impropri legami tra la prospettiva di tutela della dignità umana del prestatore [...] e la funzione regolatoria e/o prevenzionistica della legislazione penale complementare in materia di lavoro» A. GABOARDI, *op. cit.*, pp. 53 e 67.

⁽⁷⁰⁾ Invero, come evidenzia V. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, 2019, pp. 632-633, da un lato «il lavoro forzato può esprimere una condizione temporanea di coercizione, senza giungere a una vera e propria reificazione o assoggettamento permanente di chi presti un'attività lavorativa», dall'altro «non ogni forma di sfruttamento lavorativo o prestazione lavorativa in condizioni disagiate o di degrado può definirsi lavoro forzato oppure schiavistico in senso stretto». Nella letteratura giuslavoristica, con approfondimenti relativi anche alla nozione di *decent work*, per tutti, M. BORZAGA, *Politiche di contrasto allo sfruttamento del lavoro: OIL e UE tra sanzioni e prevenzione*, in *LD*, 2021, p. 218 ss.

⁽⁷¹⁾ Sulla distinzione fra “violenza-fine” e “violenza-mezzo” per tutti G. DE SIMONE, *Violenza (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, 1993, vol. XLVI, p. 892.

soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa», nonché se il fatto sia commesso «esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»: come si vede, le circostanze speciali consentono comunque di adeguare la pena alla gravità dello sfruttamento e alle relative dimensioni.

A questo punto, non resta che completare l'analisi delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla commissione del reato. Sempre con riferimento alle circostanze, merita di essere rammentata l'attenuante prevista dall'articolo 603-bis.1 c.p.: in base ad essa, «la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite». La norma presenta alcuni difetti di formulazione, che accentuano i dubbi atinenti al suo fondamento politico-criminale ⁽⁷²⁾: essa, infatti, accomuna condotte dirette a determinare una regressione dell'offesa a forme di collaborazione caratterizzate da una finalità precipuamente processuale. Mentre però nella prima eventualità si persegue un obiettivo coerente con lo scopo di tutela dell'incriminazione ⁽⁷³⁾, la stessa considerazione non vale con riferimento alla seconda previsione: in tale ultima eventualità risulta dunque difficile legittimare una così cospicua riduzione della pena principale ⁽⁷⁴⁾.

⁽⁷²⁾ In particolare, come rilevato da A. DI MARTINO, *“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, n. 2, p. 124, non vengono specificati i limiti temporali entro i quali deve essere prestata la collaborazione processuale. Per maggiori approfondimenti sui problemi interpretativi della norma L. FERLA, *Art. 603-bis.1*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Wolters Kluwer, 2017, pp. 2001-2002.

⁽⁷³⁾ Sull'attitudine degli istituti premiali ad asseverare la validità della norma incriminatrice, partecipando al relativo scopo di protezione, e sui conseguenti limiti temporali si vedano per tutti le considerazioni di T. PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica della punibilità*, in *RIDPP*, 1986, p. 406 ss., che, sebbene siano articolate con riferimento soprattutto alle cause di non punibilità sopravvenuta, possono trovare applicazione anche alle circostanze attenuanti.

⁽⁷⁴⁾ Invero, la riduzione di pena non è legata tanto a comportamenti diretti a reintegrare l'offesa, quanto ad iniziative volte ad assicurare mezzi di prova; sul punto si vedano le osservazioni critiche di T. PADOVANI, *Un nuovo intervento*, cit., pp. 50-51.

Per terminare il quadro, si deve infine osservare che, come già anticipato, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro esibisce la propria severità soprattutto allorché si passa a considerare il complesso delle sanzioni accessorie e delle misure patrimoniali connesse alla sua integrazione. Sotto il primo profilo, l'articolo 603-ter c.p. prevede che la condanna per il delitto di cui all'articolo 603-bis c.p. comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese nonché il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; peraltro, data l'assenza di una specifica indicazione e di limiti edittali generalmente riferiti alla prima forma di interdizione, dovrebbe trovare applicazione il principio sancito dall'articolo 37 c.p. di equivalenza temporale della sanzione accessoria alla pena principale ⁽⁷⁵⁾. Quanto invece alle misure patrimoniali, in seguito alla legge n. 199/2016, il reato dà luogo all'applicazione della confisca allargata nonché di un'ipotesi speciale di confisca disciplinata dall'articolo 603-bis.2 c.p. ⁽⁷⁶⁾; quindi, determina la configurazione della responsabilità amministrativa degli enti. Data la complessità del quadro normativo e la particolare problematicità di tali ultime due previsioni, sembra indispensabile dedicare ad esse un'apposita riflessione.

⁽⁷⁵⁾ Così L. FERLA, *Art. 603-ter*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ (a cura di), *op. cit.*, p. 2003. In senso critico rispetto a questa ricostruzione, si potrebbe rammentare la recente presa di posizione della Corte di Cassazione (sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28910), secondo la quale, in assenza di una diversa indicazione legislativa, il giudice dovrebbe stabilire la durata della pena accessoria in modo discrezionale, tramite gli indici di commisurazione di cui all'art. 133 c.p. D'altra parte, però, l'art. 32-bis c.p. non pone alcun limite temporale alla misura dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; per tale ragione, la soluzione da ultimo riferita sembra sollevare problemi di compatibilità della sanzione con il principio di legalità. Sul significato della posizione espressa dalla Cassazione, alla luce anche del precedente intervento della Corte costituzionale (25 settembre 2018, n. 222), A. GALLUCCIO, *Interdizione perpetua dai pubblici uffici: una pena fissa incostituzionale?*, in *Diritto penale e processo*, 2021, p. 940 ss.

⁽⁷⁶⁾ Invero, l'art. 5, l. n. 199/2016, ha modificato l'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, aggiungendo il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli che possono determinare l'applicazione della confisca allargata; è noto, peraltro, come in seguito al d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, l'istituto sia oggi disciplinato all'interno dell'art. 240-bis c.p.

6. L'ipotesi speciale di confisca di cui all'articolo 603-bis.2 c.p. e la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 34, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Con riferimento alla confisca, si deve sin da subito precisare che l'istituto pone problemi interpretativi che riguardano sia la determinazione del relativo ambito di applicazione, sia la disciplina processuale; nelle pagine che seguono ci limiteremo a trattare del primo ordine di questioni.

L'articolo 603-bis.2 c.p. stabilisce che, in caso di condanna o di patteggiamento, è «sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato»; prevede inoltre la confisca per equivalente, nell'ipotesi in cui non sia possibile l'acquisizione del prezzo, prodotto o profitto del reato.

La portata innovativa della previsione, introdotta dalla legge n. 199/2016, essenzialmente risiede nella obbligatorietà della confisca del prodotto e del profitto del reato, nonché di quella dei beni strumentali, dal momento che prima della novella l'applicazione del provvedimento ablatorio risultava discrezionale, secondo i principi generali stabiliti dall'articolo 240 c.p. Vero è che una forma di obbligatorietà era già contemplata dall'articolo 600-septies c.p. con riferimento a tutti i delitti contro la personalità individuale; tuttavia, ragioni di carattere storico suggerivano di limitare l'ambito di operatività della disposizione, escludendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dal relativo raggio di azione ⁽⁷⁷⁾.

Nella cornice delineata, una particolare attenzione deve essere riservata all'ipotesi della confisca dei beni strumentali: la previsione risulta invero problematica, non tanto per la sua possibile estensione ai veicoli utilizzati dal caporale, giacché normalmente si tratta di oggetti di modesto valore

⁽⁷⁷⁾ Così A. DI MARTINO, "Caporalato" e repressione penale, cit., p. 122; conf. A. GALLUCIO, Art. 603-ter, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, 2021, III, p. 1622; in giurisprudenza Cass., sez. IV, 3 dicembre 2018, n. 54024. Per l'estensione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro della previsione di cui all'art. 600-septies c.p., invece, A. GABOARDI, *op. cit.*, p. 73; B. ROMANELLI, *Caporalato (Art. 603-bis.2 c.p.)*, in T. EPIDENDIO, G. VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Giuffrè, 2018, p. 401.

(⁷⁸), quanto per l'astratta possibilità di confiscare il complesso dei beni aziendali in cui si inserisce lo sfruttamento del lavoratore (⁷⁹). Invero, anche volendo adottare un'impostazione restrittiva, tesa a limitare il provvedimento ablatorio agli oggetti posti in un rapporto di connessione non meramente occasionale (⁸⁰), risulta difficile negare la strumentalità dei beni mobili e immobili impiegati per lo sfruttamento del lavoratore. Senonché, alla luce dell'ampiezza dell'incriminazione, una sì lata applicazione della confisca avrebbe conseguenze economico-sociali di non poco momento; soprattutto, essa si porrebbe in forte tensione coi fondamentali principi garantistici sanciti dalla Costituzione.

Al fine di meglio comprendere il significato di questa affermazione, occorre svolgere una breve riflessione intorno alla natura dell'istituto disciplinato dall'articolo 603-*bis*.2 c.p. Secondo la tesi più tradizionale, la confisca degli *instrumenta delicti* in linea generale configura una misura di sicu-

(⁷⁸) Sul punto si veda però le considerazioni critiche di A. DI MARTINO, "Caporalato" e repressione penale, cit., p. 122.

(⁷⁹) Nel senso della possibilità di confiscare i beni immobili impiegati per la commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro GIP Trib. Milano 20 agosto 2020, RGNR 13343/2020; in questi termini si è pronunciata anche la Cassazione, seppur con le precisazioni riportate in nota 74. La tendenza della giurisprudenza ad applicare l'istituto in relazione ai beni aziendali è evidenziata da L. FERLA, *Sfruttamento della persona a scopo lavorativo e strumenti di contrasto penale*, in *Ius*, 2021, p. 219 e nota 131, alla quale si rimanda anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

(⁸⁰) In dottrina A. ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, 1989, vol. III, p. 51, secondo il quale il bene confiscabile deve essere «immediatamente significativo, sul piano lesivo, nei confronti del reato, o perché ultimo vettore materiale dell'azione tipica, o perché non altrimenti fungibile rispetto a "quel" tipo di realizzazione criminosa»; G. GRASSO, *Art. 240*, in *Art. 240*, in G. GRASSO, T. PADOVANI, M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, 2011, III, p. 526; A.M. MAUGERI, *Art. 240*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ (a cura di), *op. cit.*, p. 804, alla quale si rimanda anche per una panoramica dei principali orientamenti giurisprudenziali. Sulla necessità *de iure condendo* di limitare l'oggetto della confisca «a quelle cose che sono state indispensabili alla realizzazione del reato o richiedere un nesso strumentale, essenziale e non puramente occasionale con il reato» EAD., *La riforma delle sanzioni patrimoniali (la confisca penale)*, in *Diritto penale e processo*, 2021, p. 1383; è bene peraltro sottolineare che l'Autrice ritiene indispensabile mantenere il carattere discrezionale del provvedimento.

rezza, fondata sull'intrinseca pericolosità della cosa utilizzata per la realizzazione del reato⁽⁸¹⁾. In senso critico, si può però osservare che la suddetta impostazione, se appare plausibile in relazione ad oggetti aventi una chiara destinazione criminale, stenta a trovare giustificazione allorché la commissione del reato avviene mediante l'impiego di beni privi di una simile caratterizzazione; a ciò si aggiunga che l'obbligatorietà della previsione di cui all'articolo 603-bis.2 c.p. mal si concilia con la necessità di subordinare l'applicazione delle misure di sicurezza a un giudizio di pericolosità sociale. Né si può infine trascurare che, sulla scorta di analoghe considerazioni, già da tempo una parte della dottrina ha prospettato l'opportunità di considerare la confisca dei beni strumentali alla stregua di una comune sanzione penale⁽⁸²⁾ e nella medesima direzione si è da ultimo orientata la Corte costituzionale in relazione all'articolo 187-sexies decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell'originaria formulazione introdotta dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*, legge 18 aprile 2005, n. 62⁽⁸³⁾. Da una simile impostazione discende la necessità di assoggettare la confisca dei beni strumentali ai fondamentali principi garantistici di tassatività e proporzionalità della sanzione; così dovendosi dubitare della legittimità dell'interpretazione che estende il provvedimento ablatorio all'azienda in cui ha luogo lo sfruttamento del lavoratore.

In breve, per assicurare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 603-bis.2 c.p., sembra indispensabile limitare l'applicazione della confisca

⁽⁸¹⁾ Per questa opinione, diffusa soprattutto presso la dottrina più risalente, M. MASSA, *Confisca (dir. pen. e dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, 1961, vol. VIII, p. 981. Più di recente cfr. G. GRASSO, *op. cit.*, p. 610, il quale, pur criticando l'inquadramento della confisca all'interno della categoria delle misure di sicurezza, attribuisce all'ipotesi in esame una «più marcata connotazione preventiva».

⁽⁸²⁾ Sulla necessità di «prende[re] coscienza del carattere punitivo della confisca degli strumenti» e di «tenerne conto in sede di commisurazione della pena» A.M. MAUGERI, *Confisca*, in *Enc. Dir.*, Ann. VIII, 2015, p. 194; cfr. T. TRINCHERA, *Confisca e principio di proporzionalità*, in *Diritto penale e processo*, 2021, p. 839, il quale afferma la necessaria operatività del principio di proporzionalità sul presupposto della «funzione (anche) punitiva» della confisca dei «beni acquistati e detenuti legittimamente, ma occasionalmente impiegati per la commissione del reato».

⁽⁸³⁾ Si fa riferimento a C. cost. 6 marzo 2019, n. 112: in particolare, si veda il punto 8.3.4. del *Considerato in diritto*, in cui si muove dall'osservazione per cui la confisca dei beni utilizzati per commettere l'illecito ha un «effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale del trasgressore», per ricavarne che essa assume «una connotazione “punitiva”».

dei beni strumentali ai casi in cui l'attività imprenditoriale risulta *ab origine* destinata alla realizzazione dello scopo criminale: solo in casi come quello in esame si potrebbe infatti formulare una presunzione di pericolosità del bene e così legittimare il correlativo provvedimento di ablazione ⁽⁸⁴⁾. Del resto, soltanto un'interpretazione restrittiva dell'articolo 603-*bis*.2 c.p. è in grado di garantire un autonomo spazio di operatività all'istituto del controllo giudiziario dell'azienda, introdotto dall'articolo 3, legge n. 199/2016: anche sotto il profilo in esame, emerge dunque la necessità di ridimensionare l'ambito operativo della previsione ⁽⁸⁵⁾.

Prima di passare ad analizzare la responsabilità da reato degli enti, un breve cenno merita la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria, introdotta dall'articolo 5, legge 17 ottobre 2017, n. 161 e disciplinata dall'articolo 34, decreto legislativo n. 159/2011; come già ricordato ⁽⁸⁶⁾, la norma trova applicazione allorché sussistono «sufficienti indizi» che il libero esercizio di un'attività imprenditoriale «possa comunque agevolare l'attività di persone [...] sottoposte a procedimento penale» per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Alla base della suddetta previ-

⁽⁸⁴⁾ Aperture in questo senso in Cass., sez. IV, 10 novembre 2021, n. 40554, ove si afferma la necessità di «distinguere caso per caso, onde valutare in concreto la sussistenza o meno del [...] nesso di strumentalità, trattandosi, ad esempio, di stabilire se l'azienda interessata sia stata costituita al fine precipuo di commettere il reato *ex art.* 603-*bis* c.p., ovvero se lo sfruttamento abbia interessato solo una parte dei lavoratori utilizzati dall'azienda per migliorarne la produttività». Sotto il profilo in esame, torna in rilievo la distinzione fra “criminalità nell'attività d'impresa” e “attività dell'impresa criminale” evocata *retro*, nota 3: chiaramente, la qualificazione delle singole vicende non si può fondare su un dato puramente quantitativo, dovendosi altresì considerare l'eventuale carattere puramente strumentale delle attività lecite a quelle di natura criminale: sul punto F. MUCCIARELLI, *op. cit.*, p. 1151.

⁽⁸⁵⁾ Sul punto cfr. Cass., sez. IV, n. 40554/2021, secondo cui la norma mantiene un proprio ambito di applicazione anche includendo all'interno dei beni oggetto di confisca obbligatoria il complesso aziendale: come già rilevato, però, la S.C. sembra limitare tale ultima previsione ai casi di impresa criminale. A completamento del quadro, è opportuno rilevare che secondo un'autorevole dottrina (I. PADOVANI, *Un nuovo intervento*, cit., p. 51) l'istituto in esame riguarderebbe solamente le imprese esercitate in forma individuale, trovando altrimenti applicazione gli artt. 45 ss., d.lgs. n. 231/2001; a tale ricostruzione sembra però possibile obiettare che la deroga a queste ultime previsioni si giustifica alla luce della specialità della disciplina delineata dalla l. n. 199/2016.

⁽⁸⁶⁾ Sul punto *retro*, § 2, testo e nota 18.

sione, originariamente pensata per contrastare la penetrazione delle organizzazioni mafiose all'interno del mercato legale ⁽⁸⁷⁾, probabilmente si trova la connessione tra il fenomeno del caporalato e quello della criminalità organizzata, ricorrente soprattutto nelle campagne del meridione; se nonch , data l'ampiezza dell'attuale articolo 603-*bis* c.p., l'amministrazione giudiziaria non sembra presentare un unico fondamento politico-criminale. Mentre, infatti, nel caso di illeciti riconducibili a un'associazione criminale si pu  ritenere che l'istituto consenta di eliminare "zone grigie" comunque caratterizzate da un inquinamento dell'attivit  imprenditoriale, eventualmente precludendo all'applicazione della confisca di prevenzione, rispetto a un'impresa lecita la misura sembra semmai eliminare i vantaggi derivanti dalle forme pi  spregiudicate di *dumping* salariale. Con riferimento a tale ultima eventualit  ci si deve perci  interrogare in ordine alla proporzionalit  della previsione, la quale comporta un'apprezzabile limitazione alla libert  d'iniziativa economica di operatori teoricamente estranei alle condotte di sfruttamento e intermediazione ⁽⁸⁸⁾. Se la forza di una simile osservazione   attualmente mitigata dalla tendenza del diritto pretorio ad applicare l'articolo 34, decreto legislativo n. 159/2011, ad imprese caratterizzate per una forte frammentazione del processo produttivo, in cui   possibile dubitare della reale terziet  al reato del destinatario dell'amministrazione ⁽⁸⁹⁾, il problema non potr  che affiorare nell'ipotesi di una sua pi  lata configurazione.

⁽⁸⁷⁾ Per approfondimenti F. VERGINE, *Art. 34*, in G. SPANGHER, A. MARANDOLA (a cura di), *Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, Wolters Kluwer, 2019, pp. 173-174.

⁽⁸⁸⁾ Si tratta, in altri termini, di verificare se l'interferenza sulla libert  d'iniziativa economica degli operatori trovi nell'esigenza di assicurare la concorrenza una sufficiente giustificazione: sul giudizio di proporzionalit , con specifico riferimento all'intervento in campo penale, N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalit  nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli, 2020, p. 122 ss.

⁽⁸⁹⁾ Invero, in ipotesi come queste la misura sembra poggiare sull'autonoma pericolosit  dei beni destinati all'attivit  economica, mirando a bonificare l'impresa per poi reimmetterla nel mercato legale; a conferma di questa annotazione, si pu  evidenziare che i provvedimenti di cui attualmente si ha notizia sono stati adottati dal Tribunale di Milano, che si era ispirato a questa logica gi  nell'ambito di procedimenti relativi ai pi  gravi reati di criminalit  organizzata di stampo mafioso: sul punto C. VISCONTI, *Contro le mafie non solo confisca ma anche "bonifiche" giudiziarie per imprese infiltrate: l'esempio milanese*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 gennaio 2012, p. 3; A.M. MAUGERI, *La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientista e tentativi incompiuti*

7. La responsabilità da reato degli enti

Una delle novità più significative introdotte dalla legge n. 199/2016 consiste nella inclusione dell'articolo 603-*bis* c.p. fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'articolo 25-*quinqüies* decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ⁽⁹⁰⁾; d'altra parte, la novella ha determinato l'attrazione della fattispecie all'interno della criminalità economica, così rendendo non procrastinabile la scelta di responsabilizzare la società nell'interesse o a vantaggio della quale abbia luogo la commissione del reato.

Ciò premesso, le caratteristiche dell'attuale sistema di produzione impongono di riflettere sulla possibilità di applicare il decreto legislativo n. 231/2001 alle violazioni commesse nell'ambito di un'impresa multinazionale. Per inquadrare correttamente il tema, occorre anzitutto rilevare la genericità della nozione di "impresa multinazionale", che può essere utilizzata per individuare tanto una società che opera in un ordinamento diverso da quello originario, per il tramite ad esempio di una succursale, quanto un vero e proprio gruppo attivo su scala globale ⁽⁹¹⁾; peraltro, a una simile realtà si dovrebbe oggi accostare il fenomeno delle "catene globali del valore", in cui l'interdipendenza economica dei soggetti coinvolti

di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in Archivio Penale, Speciale Riforme, 2018, p. 373.

⁽⁹⁰⁾ Sul punto L. PISTORELLI, *La responsabilità degli enti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2018, pp. 72-73. Cfr., con intonazioni critiche, D. PIVA, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non come condotta) di produzione: brevi note a margine della legge n. 199/2016*, in *Archivio Penale*, 2017, pp. 194-195; G. ROTOLO, *op. cit.*, pp. 166-167, il quale evidenzia il rischio che la previsione dia luogo a un «meccanismo moltiplicatore della risposta sanzionatoria».

⁽⁹¹⁾ Per approfondimenti P. MASI, *Impresa multinazionale*, in *Enc. Dir.*, Agg. VI, 2002, pp. 510-511; nella dottrina penalistica, da ultimo C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., pp. 152-153; V. MONGILLO, *Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale internazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"*, in *DLRI*, 2021, p. 180 ss. Peraltro, è bene sottolineare che le incertezze attengono anche alla definizione della "cittadinanza" dell'ente multinazionale: per una ricognizione dei termini del problema D. FONDAROLI, *La responsabilità dell'ente straniero per il reato-presupposto commesso in Italia. Le succursali italiane di banche "estere"*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014, n. 1, p. 54.

nella filiera di produzione fa da contraltare alla loro completa autonomia sul piano legale ⁽⁹²⁾.

Nella cornice delineata, si può iniziare considerando l'eventualità in cui il reato venga commesso nel territorio nazionale dai rappresentanti di una società avente all'estero la propria sede principale. A questo proposito, la premessa è che il decreto legislativo n. 231/2001 tace in ordine alla possibilità di sanzionare gli enti costituiti in un altro ordinamento; ciò nondimeno, nel silenzio del legislatore, in dottrina come in giurisprudenza prevale l'opinione secondo cui, dati i principi di territorialità e obbligatorietà della legge penale, anche la persona giuridica straniera può essere chiamata a rispondere degli illeciti commessi da un suo dipendente all'interno del territorio nazionale ⁽⁹³⁾. È chiaro, peraltro, che un simile esito presuppone la verifica in ordine alla sussistenza della c.d. colpa di organizzazione: nell'impossibilità di pretendere la puntuale osservanza delle regole delineate dal decreto legislativo n. 231/2001, si è affermato che il giudice dovrebbe adottare un parametro di tipo funzionale, incentrato sull'adeguatezza del modello di *compliance* implementato dal singolo operatore ⁽⁹⁴⁾; così

⁽⁹²⁾ Sulla nozione, di natura essenzialmente socio-economica, di “catena globale del valore” e su quella contigua di “catena globale di fornitura”, nonché sulla morfologia della realtà in esame, si veda da ultimo M. MURGO, *op. cit.*, p. 10 ss. Il punto era stato accennato già *retro*, nota 21, ricorrendo all'espressione, più familiare al lessico giuridico, di “rete verticale”; rispetto a tale ultimo inquadramento occorre però considerare che «i legami fra le imprese partecipanti a tali reti [*global supply chain*] possono costituirsi in diverse configurazioni legali, ma spesso si esprimono in mere attività di coordinamento che sfuggono ai parametri usuali di imputazione della responsabilità adottati nei nostri sistemi giuridici» (T. TREU, A. OCCHINO, *op. cit.*, p. 58). Nella letteratura penalistica, il problema è sollevato specialmente da A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 223. ⁽⁹³⁾ In dottrina, limitandoci alle voci più autorevoli, A. ALESSANDRI, S. SEMINARA, *op. cit.*, p. 92; C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., pp. 162-163; A. DI MARTINO, *Appunti in tema di reati commessi all'estero*, cit., p. 1548 ss.; *contra*, sulla base di diverse argomentazioni, E. AMODIO, *Rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in RIDPP, 2007, pp. 1294-1295; T. PADOVANI, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in RIDPP, 2021, p. 410 ss. Uniforme la giurisprudenza nell'affermare la punibilità dell'ente che abbia all'estero la propria sede legale: così Cass., sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11626; Cass., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899.

⁽⁹⁴⁾ C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., p. 167, il quale evoca in proposito l'operatività di «una sorta di *principio di assimilazione*»; cfr. A. DI MARTINO, *Appunti in tema di reati commessi all'estero*, cit., p. 1554, il quale afferma la necessità di un intervento del legislatore.

bilanciando le esigenze di protezione con la libertà di stabilimento dell'imprenditore.

Ferma restando la validità di questa conclusione, sembra peraltro opportuno precisare che l'accertamento giudiziale non si dovrebbe limitare all'adozione da parte della società di un sistema di prevenzione, bensì dovrebbe prendere in considerazione anche l'individuazione e gestione dello specifico rischio-reato concernente le condotte di intermediazione e sfruttamento del lavoratore ⁽⁹⁵⁾; per questa ragione, data la mancanza di un quadro normativo comune, l'impostazione appena delineata necessariamente conduce ad addossare sull'ente un dovere di prevenzione più pregnante rispetto a quello che trova applicazione in settori normativi caratterizzati per un più alto livello di armonizzazione (si pensi, per tutti, alla corruzione). Se poi si considerano le incertezze inerenti al suddetto parametro funzionale, risulta evidente l'importanza di realizzare un avvicinamento fra le diverse legislazioni, anche al fine di evitare la produzione di «svantaggi concorrenziali» in danno agli ordinamenti caratterizzati per un maggiore avanzamento della tutela penale ⁽⁹⁶⁾.

Ancor più delicata pare poi la questione relativa alla possibilità di sanzionare la società estera posta al vertice di un gruppo multinazionale: se da un lato non può escludersi che il gruppo configuri uno schermo utilizzato per preservare la *holding* dal rischio di responsabilità penale ⁽⁹⁷⁾, dall'altro l'autonomia delle singole componenti preclude un avanzamento verso l'alto nell'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001. Nel dettaglio, per affermare la responsabilità della *holding*, il giudice dovrebbe accertare la riconducibilità dell'illecito al cattivo esercizio dei poteri di direzione e coordinamento; quindi, verificare l'esistenza di un corrispondente difetto di organizzazione ⁽⁹⁸⁾: come si vede, la punizione della capogruppo rappresenta un'eventualità del tutto residuale. Infine, nessuno spazio sembra

⁽⁹⁵⁾ Sull'oggetto del giudizio in ordine alla c.d. colpa di organizzazione e sulla sua possibile concettualizzazione, cfr. per tutti C.E. PALIERO, *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. Dir.*, I Tematici II, 2021, p. 78 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli, 2018, p. 434 ss.

⁽⁹⁶⁾ V. MONGILLO, *Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera*, cit., p. 207.

⁽⁹⁷⁾ Sul punto, in termini problematici, E. SCAROINA, *Verso una responsabilizzazione del gruppo di imprese multinazionale?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 23 luglio 2018, p. 5 ss.

⁽⁹⁸⁾ Così C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231/2001)*, in *Cassazione Penale*, 2013, p. 395 ss.; A. ALESSANDRI, S. SEMINARA, *op. cit.*, p. 108.

potersi riconoscere all'idea di sanzionare le imprese situate alla sommità di una "catena verticale": l'assoluta indipendenza dei soggetti coinvolti nel sistema di produzione sbarrata la strada a qualsivoglia tentativo di risalita nel processo di responsabilizzazione.

Passando adesso a considerare la diversa questione della punibilità dei reati realizzati al di fuori dal territorio nazionale, il problema trova un'espressa soluzione nell'articolo 4, decreto legislativo n. 231/2001, che come noto riconosce la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere degli illeciti realizzati all'estero dalla società che abbia nel nostro Paese la sua sede principale ⁽⁹⁹⁾. Anche in questo caso, però, la configurazione dell'illecito in capo all'ente sembra incontrare alcuni impedimenti: al di là delle incertezze proprie del criterio imputativo delineato dal legislatore ⁽¹⁰⁰⁾, viene in rilievo la difficoltà per il giudice di accertare il reato-presupposto realizzato al di fuori del territorio nazionale. È, infatti, sì vero che l'articolo 604 c.p. estende la giurisdizione ai reati contro la personalità individuale commessi all'estero, così derogando alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 c.p. ⁽¹⁰¹⁾; tuttavia, la tecnica normativa utilizzata dal legislatore conduce a dubitare della effettiva praticabilità di un'applicazione extraterritoriale della fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In proposito si deve invero rammentare che nell'articolo 603-*bis* c.p. il termine sfruttamento configura un concetto normativo, la cui concreta individuazione presuppone un confronto fra il trattamento subito dal lavoratore e il relativo standard regolamentare: pur ammettendo l'utilizzabilità in chiave integratrice delle fonti di carattere non statuale ⁽¹⁰²⁾, la diversità della disciplina giuslavoristica rende difficile immaginare che si proceda per condotte di sfruttamento interamente realizzate al di fuori dal territorio nazionale.

⁽⁹⁹⁾ Non occorre rammentare in questa sede l'ampio dibattito relativo alla funzione della suddetta disposizione: fra le voci più autorevoli, S. MANACORDA, *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d'imputazione*, in RIDPP, 2012, p. 101 ss.; A. DI MARTINO, *Appunti in tema di reati commessi all'estero*, cit., p. 1527 ss.

⁽¹⁰⁰⁾ Pacifica la necessità di utilizzare un parametro di tipo funzionale, i dubbi oggi investono la possibilità di individuare un unico centro decisionale all'interno di società di carattere multinazionale: in proposito A. DI MARTINO, *Appunti in tema di reati commessi all'estero*, cit., p. 1543 ss.

⁽¹⁰¹⁾ Sui contenuti della norma e sulla relativa evoluzione, per tutti, L. FERLA, *Art. 604*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ (a cura di), *op. cit.*, pp. 2003-2004.

⁽¹⁰²⁾ In termini negativi A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 240 evidenzia che i parametri enucleati dal legislatore «fanno riferimento esclusivo alla disciplina nazionale,

In breve, nell'attuale economia globale l'applicazione delle sanzioni comminate dal decreto legislativo n. 231/2001 trova un duplice ostacolo nella territorialità del diritto penale e nella complessità del sistema di produzione: alla luce di tale osservazione, non sorprende che alcuni ordinamenti abbiano creato autonomi illeciti incentrati sul mancato rispetto da parte della società di doveri di prevenzione, possibilmente estesi a tutto l'arco della catena di produzione⁽¹⁰³⁾. Poiché in questa sede non è possibile prendere in esame le singole soluzioni, ci limitiamo conclusivamente ad affermare che, allo scopo di assicurare un'effettiva responsabilizzazione degli enti, risulta indispensabile ripensare gli attuali meccanismi di imputazione applicabili al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

8. Conclusioni

Alla luce dell'analisi condotta nei paragrafi che precedono, è possibile svolgere adesso alcune puntualizzazioni in ordine alla fondatezza dei rilievi enucleati nel paragrafo introduttivo, quindi articolare una riflessione sul ruolo giocato dal diritto penale nel contrasto alle pratiche di sfruttamento del lavoro.

Con riferimento al primo profilo, si è anzitutto osservato come la complessità empirica ed assiologica del fenomeno dello sfruttamento renda disagevole definire in modo puntuale le condotte oggetto di incriminazione; rispetto ad altri settori del diritto penale economico, a ciò si aggiunge l'impossibilità di fondare l'individuazione del fatto tipico su parametri normativi rigidi e di fonte esclusivamente legale. Al contempo, però, l'importanza dei beni oggetto di aggressione offre un'indubbia legittimazione alla scelta

applicabile solo sul territorio dello Stato». Se l'obiezione può essere superata opponendo la natura non tassativa degli indicatori, nonché il carattere "aperto" di alcune definizioni, va per altro verso riconosciuta la difficoltà di accertare, ad esempio, la «reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro» vigente in un paese straniero.

⁽¹⁰³⁾ Si allude in particolare alla *Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten*, pubblicata il 22 giugno 2021; in un'analogo direzione andava la l. francese n. 2017-399, del 27 marzo 2017, la quale però, in seguito alle censure formulate dalla Corte costituzionale, agisce solamente sul piano della responsabilità civile. Sui contenuti dei provvedimenti V. MONGILLO, *Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera*, cit., p. 204; nella dottrina giuslavoristica, invece, M. MURGO, *op. cit.*, p. 162 ss. e 184 ss. Più in generale, sul problema cfr. T. TREU, A. OCCHINO, *op. cit.*, p. 59 ss.

di adoperare il diritto penale per sanzionare le più gravi forme di mercificazione del lavoratore; assunto questo punto di partenza, non sembra che la tecnica normativa adoperata dal legislatore impedisca di bilanciare adeguatamente esigenze garantistiche e di protezione. Invero, la valorizzazione quale canone interpretativo del bene della dignità personale, unita alla ricostruzione in chiave normativa dei concetti di “sfruttamento” e “stato di bisogno” del lavoratore, permette di selezionare condotte che sono caratterizzate da un marcato disvalore e che, per questa ragione, sicuramente ricadono all’interno del nucleo essenziale dell’incriminazione. Un discorso un po’ più articolato s’impone, invece, allorché si passa a considerare il complesso delle conseguenze sanzionatorie collegate alla commissione del reato: non si può infatti negare che misure come la confisca, nelle forme di cui all’articolo 603-*bis*.2 c.p., e l’amministrazione giudiziaria, essendo sorte sul terreno della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, stentano a trovare legittimazione con riferimento a forme di responsabilità «per *modo* di produzione»⁽¹⁰⁴⁾. Vero è che in linea generale il nostro sistema sanzionatorio non distingue fra condotte poste in essere nel quadro di un’impresa lecita e condotte riferibili a un’organizzazione criminale⁽¹⁰⁵⁾; tuttavia, sotto il profilo in esame deve riconoscersi l’opportunità di una riforma diretta quantomeno ad eliminare gli automatismi presenti negli articoli 603-*bis*.2 e 603-*ter* c.p. e così adeguare il trattamento punitivo all’effettiva gravità delle condotte poste in essere dall’autore. Passando a considerare il ruolo del diritto penale nel contrasto allo sfruttamento del lavoro, non si può fare a meno di rimarcare subito la strutturale inidoneità di questa branca del diritto a governare forme di devianza che assumono una «dimensione sociale»⁽¹⁰⁶⁾; a tale annotazione si aggiunge inoltre che l’approfondimento sopra svolto in relazione ai criteri di allocazione del rimprovero penale ha evidenziato la difficoltà, nell’odierno sistema economico, di sanzionare i soggetti realmente responsabili della scelta di risparmiare i costi e i tempi della produzione. D’altra parte, però,

⁽¹⁰⁴⁾ Si vuole così richiamare la nozione enucleata da F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in AA.VV., *La responsabilità dell’impresa per i danni all’ambiente e ai consumatori*, Giuffrè, pp. 75-76: sebbene riferite essenzialmente al terreno della responsabilità colposa per violazioni offensive di interessi superindividuali, molte delle riflessioni dell’Autore sono valide anche con riferimento al nostro tema.

⁽¹⁰⁵⁾ F. MUCCIARELLI, *op. cit.*, pp. 1151-1152, il quale osserva come una simile distinzione trovi cittadinanza solamente con riferimento alla responsabilità da reato degli enti.

⁽¹⁰⁶⁾ Si veda ancora F. MUCCIARELLI, *op. cit.*, p. 1162.

nella prassi l'articolo 603-*bis* c.p. trova applicazione anche a forme particolarmente gravi di sfruttamento del lavoratore, con riferimento alle quali sarebbe tutt'altro che azzardato invocare le fattispecie di schiavitù e tratta di persone. Inoltre, rispetto all'impresa lecita, l'esperienza giudiziaria sta rivelando un possibile utilizzo dell'articolo 603-*bis* c.p. in chiave di leva volta ad innalzare le tutele giuslavoristiche, mediante fra l'altro l'applicazione della misura di prevenzione di cui all'articolo 34, decreto legislativo n. 159/2011 ⁽¹⁰⁷⁾. Una simile tendenza va senz'altro salutata con favore, nella misura in cui consente di assicurare una protezione efficace dei diritti dei lavoratori; al contempo, però, non possono sottacersi gli effetti destabilizzanti di una simile enfattizzazione del ruolo del giudice penale in un sistema tradizionalmente governato dal principio dell'autonomia sindacale. In ogni caso, dato il suo carattere territoriale, il diritto penale non è in grado di intervenire su fenomeni di portata globale; sotto questo profilo, non si può che conclusivamente ribadire la necessità di adottare strategie di contrasto allo sfruttamento condivise sul piano internazionale.

⁽¹⁰⁷⁾ Sul punto A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., p. 108 s., il quale evidenzia come l'istituto «consenta di aggredire direttamente il vertice della *supply chain*, neutralizzando gli espedienti utilizzati dalle grosse imprese per non farsi carico delle proprie responsabilità nei confronti dei lavoratori». Particolarmente significative, da tale angolazione, sembrano le vicende relative alla società Ceva Logistic S.r.l. (*retro*, nota 18) e alla piattaforma Uber (*retro*, nota 34); a tale ultimo proposito, si deve inoltre ricordare il comunicato diramato il giorno 24 febbraio 2021 dalla Procura di Milano, diretto a chiarire la disciplina applicabile ai ciclofattorini impiegati in tutto il territorio nazionale (il testo è consultabile al seguente *link*: <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2812/rider-milanocomunicato-stampa-24-02-2021.pdf>).

I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento lavorativo nella prospettiva comparata

di Carlo Cucinotta

Abstract – Nel constatare l’assenza di interpretazioni univoche dei concetti di schiavitù, servitù e sfruttamento lavorativo offerte dalla letteratura sociologica e antropologica, il lavoro analizza gli stessi concetti sotto un profilo normativo, dapprima soffermandosi sulle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e quindi esaminando le soluzioni adottate dai codici penali francese, tedesco e spagnolo. L’indagine comparata e il raffronto con il modello italiano rivelano significative analogie ma anche problematiche comuni agli ordinamenti esaminati, che reclamano un intervento da parte del legislatore eurounitario.

Abstract – In the absence of unambiguous interpretations of the concepts of slavery, servitude and labour exploitation offered by the sociological and anthropological debate, the work analyses the same concepts from a normative point of view, first dwelling on the indications coming from the jurisprudence of the European Court of Human Rights and then examining the solutions adopted by the French, German and Spanish criminal codes. The comparative investigation and comparison with the Italian model reveal significant similarities but also common problems, which call for intervention by the European Union legislator.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Schiavitù, servitù e lavoro forzato sul piano sovranazionale: l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. – **Sezione I.** *Il sistema francese.* – 1. Premessa. – 2. I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di lavoro forzato. – 3. I delitti di lavoro non retribuito e di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità della persona. – 4. I concetti di “retribuzione manifestamente sproporzionata” e di condizioni di lavoro e di alloggio “contrarie alla dignità della persona”. – 5. Il concetto di persona in stato di vulnerabilità o di dipendenza. – **Sezione II.** *Il sistema tedesco.* – 1. Il dato fenomenico. – 2. La disciplina

penalistica: introduzione. – 3. Il reato di tratta di persone e la definizione di sfruttamento lavorativo. – 4. Il reato di lavoro forzato tra schiavitù antica e schiavitù moderna. – 5. Il concetto di *Zwangslage* nel reato di sfruttamento lavorativo. – 6. L'attività di intermediazione illecita. – 7. Il reato di usura salariale. – **Sezione III.** *Il sistema spagnolo.* – 1. Introduzione. – 2. Il delitto di *Imposición de condiciones laborales ilegales*: il concetto di sfruttamento lavorativo. – 2.1. La condotta tipica: l'imposizione delle condizioni di sfruttamento mediante inganno o abuso di necessità. – 2.2. La “situazione di necessità” del lavoratore. – 3. La repressione di schiavitù, servitù e lavoro forzato. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Nell'attuale dibattito scientifico sussiste profonda incertezza, soprattutto in ambito sociologico e antropologico, sul significato da attribuire alle diverse categorie di sfruttamento. Il problema principale risiede nell'interpretazione della nozione di schiavitù, poiché da questa dipendono le definizioni dei contigui concetti di servitù, lavoro forzato e sfruttamento lavorativo. L'elemento dal quale si dipartono le numerose correnti di pensiero è rappresentato dall'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1926, ai sensi del quale – come noto – la schiavitù consiste nell'esercitare su un'altra persona i poteri corrispondenti al diritto di proprietà. Al momento però di precisare in cosa consistono questi poteri e quando è ravvisabile un siffatto rapporto di dominio insorgono le opinioni più disparate.

Lo stato dell'attuale dibattito può essere sintetizzato nei seguenti termini. Da un lato campeggiano gli orientamenti c.d. dicotomici, i quali mirano a discernere in modo netto il lavoro schiavistico dalle altre forme di sfruttamento, dividendosi a loro volta fra quanti propendono per un'interpretazione ampia del concetto di schiavitù ⁽¹⁾ – sovente sorretta dall'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica al problema dell'imperante sfruttamento lavorativo – e quanti all'opposto restringono il medesimo concetto, allo scopo di denunciare la “normalità” delle forme di lavoro più degradanti della nostra epoca e di attribuirne polemicamente la paternità allo stesso

⁽¹⁾ Si tratta dell'indirizzo c.d. neo-abolizionista, il cui più noto esponente è K. BALES, *Disposable People. New Slavery in the Global Economy*, University of California Press, 1999 p. 1 ss.; ID., *Understanding Global Slavery*, University of California Press, 2005, p. 40 ss.; ID., *Slavery in its Contemporary Manifestations*, in J. ALLAIN (a cura di), *The Legal Understanding of Slavery*, Oxford University Press, 2012, p. 282 ss., che avanza un parallelismo tra la schiavitù c.d. moderna e la schiavitù classica.

sistema capitalistico (2). Dall'altro lato prevale invece l'idea del c.d. *continuum* – avallata anche dall'*International Labour Organization* (3) –, secondo la quale la schiavitù, la servitù e le altre gravi forme di sfruttamento lavorativo rappresenterebbero non categorie concettuali chiaramente distinguibili, bensì situazioni dai contorni sfocati collocate fra i due estremi della piena libertà di scelta e della sua totale assenza (4).

Questa pluralità di approcci, peraltro sovente influenzati da manifeste appartenenze ideologiche, non ha giovato alla chiarezza dei concetti ma ha finito per trasformare la schiavitù e le altre forme di sfruttamento lavorativo da categorie analitiche in espressioni meramente evocative, delle quali risultano chiari forse i nuclei essenziali ma assai incerti e sfumati i reciproci tratti differenziali. L'assenza di ricostruzioni univoche, specialmente nella letteratura sociologica e antropologica, acquista però in questa sede un particolare significato poiché, nel rivelare l'intrinseca difficoltà di fornire

(2) C. BORMANS, *Esclavage moderne et idéologie antique*, in *Revue Tiers Monde*, 1996, vol. 37, n. 148, p. 787 ss.; J. O'CONNELL DAVIDSON, *The Margins of Modern Slavery*, Palgrave Macmillan, 2015, p. 28 ss.; F. VITI, *Nuove schiavitù*, in *Parolechiave*, 2016, n. 1, p. 21 ss., il quale sottolinea come «quello che l'inutile enfasi del linguaggio schiavista finisce per occultare è la “normalità” dello sfruttamento indotto dai rapporti di produzione capitalistici così come si manifestano – nella loro “nudità” – nelle periferie dell'Impero. [...] Parlare oggi in termini di schiavitù equivale a indicare, più che i contorni di un fenomeno realmente nuovo e di massa, l'incapacità di pensare e di enunciare la categoria, meno vistosa ma senz'altro più corretta, dello sfruttamento economico, associato alla fine simultanea delle garanzie contrattuali parzialmente introdotte dalla diffusione del lavoro salariato formalmente “libero” e delle “correzioni” operate dal *Welfare State*. Il capitalismo globale non ha bisogno di schiavi, bensì di lavoratori “usa e getta”, muti e intercambiabili, senza diritti contrattuali, flessibili all'estremo e i cui movimenti siano amministrativamente controllabili. Il lavoratore ideale è un soggetto precario, invisibile e senza diritti, tutto il contrario di uno schiavo da mantenere a vita, compreso nei suoi periodi improduttivi (prima infanzia, vecchiaia, malattia, gravidanza)».

(3) INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, *The cost of coercion*, 2009, p. 8 s.

(4) Tra gli altri, J. FUDGE, *Modern Slavery, Unfree Labour and the Labour Market: The Social Dynamics of Legal Characterization*, in *Social and Legal Studies*, 2018, vol. 27, n. 4, p. 420 s.; N. SHARMA, *Home Economics: Nationalism and the Making of Migrant Workers in Canada*, University of Toronto Press, 2006, p. 55 ss.; K. SKRIVANKOVA, *Between Decent Work and Forced Labour: Examining the Continuum of Exploitation*, Joseph Rowntree Foundation, 2010, p. 16 ss. Per la critica, C. COSTELLO, *Migrants and Forced Labour: A Labour Law Response*, in A. BOGG, C. COSTELLO, A.C.L. DAVIES, J. PRASSL (a cura di), *The Autonomy of Labour Law*, Hart, 2015, p. 200 s.; V. STOYANOVA, *Human Trafficking and Slavery Reconsidered*, Cambridge University Press, 2017, p. 285 ss.

definizioni pregiuridiche, transtoriche e universalmente valide delle sopracitate categorie, ne esprime al contempo la variabilità semantica in ragione dello specifico contesto socio-politico di riferimento. D'altronde, proprio la storiografia dimostra come anche durante la stessa epoca medievale i concetti di schiavo e – soprattutto – di servo hanno assunto connotazioni cangianti, designando condizioni esistenziali e *status* giuridici eterogenei alla luce del momento storico e delle singole realtà geografiche ⁽⁵⁾.

Sulla base della riscontrata complessità di fissarne *a priori* il contenuto, insorge allora la sensazione che delle categorie di schiavitù, servitù, lavoro forzato e sfruttamento lavorativo sia più utile prendere in esame la corrispondente dimensione normativa, ossia il significato a queste attribuito da ciascun ordinamento giuridico. Nella prospettiva delineata, dopo aver posto in luce l'assenza di indicazioni univoche fornite dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, cercheremo di comprendere, attraverso l'analisi delle discipline penalistiche in materia di sfruttamento lavorativo vigenti negli ordinamenti francese, tedesco e spagnolo e il raffronto tra queste e le soluzioni adottate nell'ordinamento italiano, se le sopracitate categorie esprimano il medesimo significato ovvero se, attraverso le stesse, si intendano reprimere fenomeni differenziati.

⁽⁵⁾ Sul punto cfr. M. BLOCH, *Libertà e servitù personali nel Medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno studio delle classi*, in ID., *La servitù nella società medievale*, trad. it. a cura di M.T. GRENDI HIRSCHKOFF, La Nuova Italia Editrice, 1975, p. 137 ss.; nonché F. PANNERO, *La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: un problema di storia comparata*, in *Studi storici*, 1991, n. 4, p. 799 ss., che da un lato evidenzia, ad esempio, come «l'età longobarda (in particolare il secolo VIII) resta [...] un'epoca importante per la storia della schiavitù italiana, perché registra la transizione da una subordinazione di tipo antico – in cui lo schiavo, nell'ambito del patrimonio del *dominus*, era equiparato agli animali e, come scriveva Varrone, era considerato uno “strumento provvisto di voce”, – ad una di tipo nuovo, che riconosceva al non-libero la dignità umana e il diritto di essere partecipe della comunità cristiana»; dall'altro lato, sottolinea la profonda evoluzione subita dal concetto di servitù, alla luce delle multiformi accezioni e sfumature assunte durante l'epoca medioevale.

2. Schiavitù, servitù e lavoro forzato sul piano sovranazionale: l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo

La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1948, pur proibendo e impegnando gli Stati firmatari a incriminare ⁽⁶⁾ la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato o obbligatorio (articolo 4), non reca in sé alcuna definizione dei medesimi concetti ⁽⁷⁾.

Un tentativo di esplicitarne il significato si rinviene nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, dopo una prima stagione contrassegnata dall'applicazione sporadica dell'articolo 4 CEDU, nel corso dell'ultimo ventennio ha iniziato a pronunciarsi con maggiore frequenza su siffatta disposizione, riconoscendo come i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato o obbligatorio debbano intendersi quali fenomeni nettamente differenziati⁽⁸⁾. A partire dalla nota sentenza *Siliadin c. Francia* del 26 ottobre 2005 ⁽⁹⁾, è stato infatti chiarito che alla schiavitù occorre attribuire il «suo

⁽⁶⁾ È noto infatti come a partire dalla sentenza *Siliadin c. Francia* (n. 73316/01), la Corte di Strasburgo abbia sancito l'esistenza di obblighi positivi di intervento in capo agli Stati firmatari, diretti ad assicurare alle vittime delle forme più gravi di sfruttamento proibite dall'art. 4 CEDU un'adeguata protezione (§§ 89 e 112).

⁽⁷⁾ Cfr. A. GALLUCCIO, *Tratta di persone e sfruttamento lavorativo: a Strasburgo si fa sul serio*, in *RIDPP*, 2017, n. 3, p. 1197: «l'art. 4 CEDU sconta un notevole grado di imprecisione del dettato normativo: i concetti di “schiavitù” e “servitù”, così come quelli di “lavoro forzato” e “lavoro obbligatorio”, non sono infatti in alcun modo esplicitati dalla disposizione convenzionale».

⁽⁸⁾ Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e sull'interpretazione dell'art. 4 CEDU si veda inoltre il contributo in questo volume di Seminara.

⁽⁹⁾ Nel caso *Siliadin c. Francia*, cit., lo Stato francese è stato condannato per non avere adeguatamente protetto una giovane togolese trasferitasi in Francia, costretta – con il pretesto di dover saldare il debito concernente le spese di viaggio – a lavorare come domestica in condizioni disumane, senza retribuzione, nonché impossibilitata a fuggire poiché privata del proprio passaporto e minacciata di essere denunciata all'autorità giudiziaria a causa del suo stato irregolare. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la vittima fosse stata costretta a svolgere un “lavoro forzato” ai sensi dell'art. 4 CEDU, avendo dovuto prestare la propria attività dietro minaccia (§§ 118 ss.); inoltre, la stessa vittima è stata considerata dai giudici di Strasburgo ridotta in condizione di servitù, poiché costretta a vivere con i propri datori di lavoro, a lavorare forzatamente per un periodo prolungato e trovandosi nell'impossibilità di emanciparsi da siffatta condizione (§§ 123 ss.). Alla luce di queste considerazioni, la Francia veniva quindi condannata a risarcire la vittima, non essendo ritenuta la legislazione penale dell'epoca idonea

classico significato» legato al modo in cui «è stata praticata per secoli», rappresentando essa «lo stato o la condizione di una persona sulla quale vengono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà»⁽¹⁰⁾; che il lavoro forzato è «qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente»⁽¹¹⁾; e che la servitù costituisce invece «una forma speciale di lavoro forzato ovvero, in altre parole, un lavoro forzato aggravato. Sotto questo profilo, la caratteristica fondamentale che distingue la servitù dal lavoro forzato ai sensi dell'articolo 4 CEDU risiede nella sensazione della vittima che la sua condizione sia permanente e che la situazione non possa mutare»⁽¹²⁾. Inoltre, se per lungo tempo i giudici di Strasburgo hanno sostanzialmente assimilato e sovrapposto le nozioni di schiavitù, servitù e lavoro forzato con quella di tratta di persone, ingenerando il rischio di un'evidente confusione⁽¹³⁾, va sottolineato come con la sentenza *S.M. c. Croazia* del 25 giugno 2020 sia stata precisata la natura autonoma di questi fenomeni, risultando la protezione offerta dall'articolo 4 CEDU contro le forme più allarmanti di sfruttamento indipendente «dal fatto che, nelle circostanze concrete, queste siano collegate al contesto specifico della tratta di esseri umani»⁽¹⁴⁾.

È dunque evidente come nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sia ravvisabile un processo di maturazione concettuale

a garantire un'effettiva protezione. Una vicenda analoga si è verificata nel caso *C.N. e V. c. Francia* (n. 67724/09).

⁽¹⁰⁾ *Siliadin c. Francia*, cit., § 122.

⁽¹¹⁾ *Siliadin c. Francia*, cit., § 116; *Stummer c. Austria* (n. 37452/02), § 118; *Adigüzel c. Turchia* (n. 7442/08), § 26 ss.

⁽¹²⁾ *Siliadin c. Francia*, cit., § 123; *C.N. e V. c. Francia*, cit., § 91.

⁽¹³⁾ Sulla confusione tra i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato con quello di tratta di persone, per lungo tempo ravvisabile nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (si veda ad esempio *Rantsev c. Cipro e Russia*, n. 25965/04; *Chowdury e altri c. Grecia*, n. 21884/15), cfr. V. STOYANOVA, *Human Trafficking and Slavery Reconsidered*, cit., p. 294 ss.; EAD., *Irregular Migrants and the Prohibition of Slavery, Servitude, Forced Labour & Human Trafficking under art. 4 ECHR*, in www.ejiltalk.org, 26 aprile 2017, la quale giustamente sottolinea la necessità di porre in luce la natura autonoma di siffatti fenomeni.

⁽¹⁴⁾ *S.M. c. Croazia* (n. 60561/14), § 300; sul punto cfr. F. VITARELLI, *La grande camera estende l'ambito di operatività dell'art. 4 CEDU: verso una sempre maggiore tutela delle vittime vulnerabili in contesti di sfruttamento*, in RIDPP, 2020, n. 4, p. 2116 ss.

nell'interpretazione delle norme concernenti la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato. Nonostante ciò, è possibile però dubitare che le indicazioni sinora offerte dai giudici di Strasburgo siano risolutive rispetto ai problemi che ci occupano. Anzitutto, va detto che le definizioni di servitù e di schiavitù sopramenzionate non paiono realmente adeguate a discernere tra i due concetti, considerato che la permanente costrizione di un'altra persona a svolgere un'attività lavorativa, che dovrebbe teoricamente caratterizzare la nozione di servitù, equivale a ben vedere a esercitare i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, così scolorando nell'ambito semantico della schiavitù. Naturalmente, siffatto problema è privo di conseguenze negli ordinamenti, come quello italiano o tedesco, che disciplinano i due fenomeni criminosi in modo identico, mentre acquista estrema rilevanza nei sistemi, come quello francese, che conferiscono alla schiavitù e alla servitù un trattamento sanzionatorio profondamente differenziato.

In secondo luogo, incertezze analoghe manifesta la nozione di lavoro forzato. Sotto questo profilo, va notato come l'accettazione volontaria di un lavoro svolto in condizioni di sfruttamento venga di regola ritenuta incompatibile con il concetto di *forced labour*. Come stabilito infatti nella sentenza *Tibet Mentés e altri c. Turchia* del 24 gennaio 2018, «un lavoro svolto in esecuzione di un contratto liberamente negoziato non può essere considerato come rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 4 CEDU [...]. Occorre un lavoro imposto dietro la minaccia di una punizione ed eseguito contro la volontà della persona interessata, cioè un lavoro per il quale il lavoratore non si è offerto volontariamente». A questo riguardo, la «nozione di punizione deve essere intesa in senso ampio, [...] potendo arrivare fino alla violenza fisica o alla costrizione oppure potendo assumere anche forme più sottili, di natura psicologica, come la minaccia di denunciare la vittima alla polizia o all'autorità qualora il suo *status* risulti illegale. [...] Tuttavia, la semplice possibilità di essere sanzionati con il licenziamento [...] non equivale alla minaccia di una punizione ai sensi dell'art. 4 della Convenzione»⁽¹⁵⁾.

Dai passaggi ora riportati sembra dunque di capire come il nucleo costitutivo del concetto di lavoro forzato o obbligatorio ai sensi dell'articolo 4 CEDU sia ravvisato dalla Corte di Strasburgo nel rigido assoggettamento

⁽¹⁵⁾ *Tibet Mentés e altri c. Turchia* (n. 57818/10), § 67 ss.; nello stesso senso già *Van der Mussel c. Belgio* (n. 8919/80), § 34; *Chowdury e altri c. Grecia*, cit., § 90; *C.N. e V. c. Francia*, cit., § 77.

del lavoratore al datore di lavoro, dovendo il primo essere costretto dal secondo a svolgere un'attività lavorativa contro la propria volontà. Conseguentemente, devono ritenersi escluse dall'ambito operativo della nozione di lavoro forzato le forme di sfruttamento dei lavoratori vulnerabili che, non avvedendosi di essere sfruttati ovvero preferendo le condizioni imposte dal datore di lavoro al proprio vissuto di provenienza (ad esempio nella prospettiva di un miglioramento della propria situazione esistenziale), volontariamente intraprendano e svolgano l'attività lavorativa.

Senonché, nella pronuncia *Chowdury e altri c. Grecia* del 30 giugno 2017 era stato precisato dalla Corte europea che il consenso prestato dai lavoratori al proprio sfruttamento non può considerarsi valido qualora il datore di lavoro abusi dei propri poteri ovvero approfitti della loro vulnerabilità⁽¹⁶⁾. Si deve allora propendere per un ampliamento del concetto di lavoro forzato, includendovi anche le forme di sfruttamento solo apparentemente di carattere consensuale? Sebbene in questa direzione paiano orientati i giudici di Strasburgo, va da sé che una siffatta conclusione può essere raggiunta soltanto previa specificazione dei concetti di “sfruttamento dei lavoratori” e di “approfittamento della loro vulnerabilità”, risultando altrimenti inammissibilmente sfumati gli elementi costitutivi della punibilità. Da notare però che nessun chiarimento o ausilio interpretativo sia stato offerto in proposito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Né alcuna indicazione utile può ricavarsi dalla legislazione eurounitaria che, dopo l'adozione della direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani, ha sorprendentemente ommesso di disciplinare (e armonizzare) una materia tanto rilevante e significativa quanto lo sfruttamento lavorativo.

In conclusione, il quadro normativo europeo in materia di sfruttamento del lavoro si rivela attualmente impreciso e lacunoso, non offrendo all'interprete parametri sufficientemente univoci per la comprensione dei concetti di schiavitù, servitù, lavoro forzato e sfruttamento lavorativo. Si tratta di verificare se a risultati maggiormente soddisfacenti possa giungersi attraverso l'analisi della corrispondente disciplina penalistica adottata dagli ordinamenti statali.

⁽¹⁶⁾ *Chowdury e altri c. Grecia*, cit., § 96.

Sezione I - Il sistema francese

1. Premessa

Fino al 5 agosto 2013, i soli reati presenti nel codice penale francese in materia di sfruttamento lavorativo erano rappresentati dagli articoli 225-13 e 225-14 c.p., noti rispettivamente come *travail peu ou pas rémunéré* e *conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne*. Espressione dello spirito “umanista”⁽¹⁷⁾ e autentica novità del codice penale del 1994, queste figure costituiscono ancora oggi il principale strumento per il contrasto dello sfruttamento del lavoro, incriminando da un lato il lavoro non retribuito ovvero prestato in cambio di una retribuzione manifestamente sproporzionata e, dall'altro lato, la sottoposizione di una persona a condizioni di lavoro o di alloggio contrarie alla dignità umana. Per comprendere esaurientemente il significato e il ruolo esercitato da queste norme nel sistema francese, occorre però fare un passo indietro.

Nel corso dell'ultimo ventennio la Francia è stata ripetutamente condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Più precisamente, con le citate sentenze *Siliadin c. Francia* del 2005 e *C.N. e V. c. Francia* del 2012, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato l'insufficiente protezione offerta dalla legislazione penale francese alle vittime di schiavitù, servitù e lavoro forzato: ciò a causa dell'eccessiva vaghezza dei sopracitati articoli 225-13 e 225-14 c.p. che, in quanto suscettivi di interpretazioni assai divergenti da parte dei tribunali, non assicuravano un'adeguata tutela alle vittime delle forme più degradanti di sfruttamento lavorativo.

Si comprende così come, durante l'esame di un progetto di legge volto a recepire nell'ordinamento francese alcune disposizioni europee e internazionali in materia di giustizia (disegno di legge n. 840/2013)⁽¹⁸⁾, la deputata socialista Lemaire avesse proposto di introdurre nel codice penale due nuove fattispecie incriminatrici, analoghe sotto il profilo concettuale e identiche in termini sanzionatori, volte a punire con la reclusione fino a quindici anni la riduzione di un'altra persona in uno stato di schiavitù o di

(17) Così Y. MAYAUD, *Du concept de dignité appliqué aux conditions de travail et d'hébergement*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1998, p. 541.

(18) Si trattava del progetto di l. n. 840/2013, «portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France».

servitù (19). L'emendamento, che avrebbe finalmente adeguato l'ordinamento francese alle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1926, era stato approvato dall'Assemblea nazionale ma respinto al Senato, a causa del parere contrario del relatore Richard, che sottolineava l'eccessiva vaghezza dei due reati e in particolare del riferimento all'esercizio degli «attributi del diritto di proprietà» nella definizione del concetto di schiavitù, ritenuto «pienamente pertinente al momento della firma della Convenzione internazionale del 1926», ma verosimilmente inadatto a coprire «le forme contemporanee di schiavitù senza sollevare problemi insormontabili di prova» (20).

Nonostante il disaccordo registrato in Parlamento, la volontà politica di riformare il codice penale permaneva. Su sollecitazione del Governo veniva quindi convocata la Commissione bilaterale paritaria che, dopo essersi consultata con esponenti sia dell'accademia che della magistratura, in due mesi giungeva all'elaborazione di una nuova proposta di riforma, la quale sottoposta all'esame delle Camere nel luglio 2013 riceveva questa volta esito favorevole. Il successivo 5 agosto entrava dunque in vigore la legge di riforma n. 711, introducendo nel codice penale quattro nuove fattispecie incriminatrici: da un lato, fra i crimini contro la libertà personale, i reati di riduzione in schiavitù e di sfruttamento delle persone ridotte in schiavitù (articoli 224-1A e 224-1B); dall'altro lato, fra i delitti contro la dignità della persona, i reati di lavoro forzato e di riduzione in servitù (articoli 225-14-1 e 225-14-2).

(19) Più precisamente, attraverso l'emendamento n. 10 al progetto di l. n. 840/2013 era stato proposto di introdurre nel capitolo IV, titolo II, libro II del codice penale la nuova sezione I-bis, rubricata *Della schiavitù e della servitù*. All'interno di quest'ultima si intendevano inserire i seguenti delitti: «Art. 224-5-3: l'atto di esercitare gli attributi del diritto di proprietà su una persona ovvero di mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a compiere lavori o prestazioni sessuali, o a mendicare o a compiere qualsiasi servizio non retribuito, è punito con quindici anni di reclusione. Art. 224-5-4: costringere una persona a prestare i suoi servizi, imponendole condizioni di alloggio e dirigendo la sua vita in modo tale da farle perdere ogni indipendenza, è punito con quindici anni di reclusione». Per un resoconto sui lavori preparatori della riforma del 2013 (su cui *infra* nel testo) è possibile consultare il seguente sito web: <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000027091970/>

(20) *Rapport par M. Alain Richard*, 22 maggio 2013, p. 41 (<http://www.senat.fr/rap/112-596/112-596.html>).

Dall'esame di queste ultime figure conviene cominciare la nostra analisi del sistema penale francese, riservandoci di tornare nel prosieguo sui sopracitati articoli 225-13 e 225-14 c.p. Eviteremo invece di soffermarci sulle pur importanti incriminazioni concernenti il lavoro dissimulato, la somministrazione illecita di manodopera ovvero l'impiego illegale di lavoratori stranieri contenute nel codice del lavoro, in quanto estranee all'oggetto della presente ricerca.

2. I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di lavoro forzato

Il testo definitivo della legge n. 711/2013 è risultato dunque significativamente divergente dal contenuto dell'emendamento originariamente presentato al progetto di legge n. 840. Diversamente da quest'ultimo, che mirava a inserire nel codice penale, accanto ai reati di sfruttamento dei lavoratori previsti dagli articoli 225-13 e 225-14 c.p., due omogenee fattispecie di reato concernenti la riduzione in schiavitù e in servitù ed entrambe punite con la reclusione fino a quindici anni, la scelta finale del Parlamento si è rivelata diametralmente opposta. L'impianto repressivo in materia di sfruttamento è stato infatti articolato su quattro livelli differenziati: i primi due rappresentati dalla schiavitù e dalla servitù, che però designano ora fenomeni eterogenei, costituendo quella un crimine punito con la reclusione fino a venti anni e questa un delitto sanzionato con la reclusione fino a dieci anni; il terzo integrato dal delitto di lavoro forzato, punito con la reclusione fino a sette anni; il quarto costituito dai sopracitati articoli 225-13 e 225-14 c.p., puniti con la reclusione fino a cinque anni ⁽²¹⁾. È pertanto evidente come il sistema punitivo francese in materia di sfruttamento lavorativo si presenti ora nettamente più complesso rispetto alle intenzioni di riforma originarie. Ma cosa ha determinato un siffatto mutamento di prospettiva da parte del legislatore e quali fenomeni si intendono reprimere attraverso ciascuna delle categorie indicate?

Dalle fasi finali del dibattito parlamentare emerge chiaramente come attraverso i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato gli estensori della legge n. 711/2013 abbiano inteso riferirsi a tipi criminosi differenziati. Quanto alla riduzione in schiavitù, definita dall'articolo 224-1A c.p. come

⁽²¹⁾ Analogamente É. FORTIS, *Les formes d'exploitation par le travail sanctionnées pénalement et la loi n° 2013-711 du 5 août 2013*, in *Droit Social*, 2014, n. 5, p. 462.

«il fatto di esercitare su un'altra persona uno degli attributi del diritto di proprietà», la scelta di ricorrere alla classica definizione contenuta nella convenzione di Ginevra del 1926 è stata sorretta dal preciso intento di proiettare questa figura sulle ipotesi antiche di schiavitù, caratterizzate dall'assoluta privazione della libertà e dunque da una reificazione della persona umana portata «a livelli parossistici» (22); ciò che ha altresì determinato la qualificazione del fatto a titolo di crimine e la previsione della pena fino a venti anni di reclusione. Analogo inoltre è il significato che si è inteso attribuire al successivo articolo 224-1B c.p., che punisce chiunque sottopone una persona ridotta in schiavitù a violenze sessuali ovvero a prestazioni o a lavori forzati.

Un'accezione nettamente differente assumono invece i concetti di lavoro forzato e di servitù (articoli 225-14-1 e 225-14-2 c.p.), come dimostra per un verso la natura di delitti (e non di crimini) e per altro verso la cornice di pena sensibilmente inferiore rispetto ai menzionati articoli 224-1A e 224-1B c.p. (rispettivamente sette e dieci anni in luogo di venti anni di reclusione). La scelta di rompere l'accostamento – assai diffuso nel linguaggio comune – tra schiavitù e servitù (23), nonché di accostare quest'ultima al lavoro forzato, rinviene il proprio fondamento nell'intento di distinguere la schiavitù c.d. classica, criminalizzata attraverso gli articoli 224-1A e 224-1B c.p., dalla schiavitù c.d. moderna, rappresentata dalle forme più gravi di sfruttamento lavorativo sovente occultate dietro una falsa apparenza di legalità (24). Siffatta impostazione affonda a sua volta le proprie

(22) In questo senso la deputata M. Karamanli, in [Compte rendu intégral. 1re séance du mardi 23 juillet 2013](#), p. 8357.

(23) Sul piano della storia del diritto, però, schiavitù e servitù non possono essere equiparate: in proposito si veda F. PANERO, *op. cit.*, p. 801 ss., che ad esempio sottolinea la netta differenza tra lo *status* giuridico degli schiavi provenienti dai paesi europei in epoca tardoantica (ovvero degli schiavi orientali arrivati nella nostra penisola sul finire del XII secolo) e la condizione dei servi in età medioevale.

(24) Cfr. sul punto l'intervento della senatrice E. Benbassa, in *Compte rendu intégral, séance du jeudi 25 juillet 2013*, p. 7715. In dottrina, J. PRADEL, M. DANTE JUAN, *Droit pénal spécial*, Éditions Cujas, 2020, p. 266, nonché M. FABRE MAGNAN, *Les nouvelles formes d'esclavage et de traite, ou le syndrome de la ligne Maginot*, in *Recueil Dalloz*, 2014, p. 491, che sottolinea l'opportunità di utilizzare categorie differenti dalla schiavitù per punire le forme più gravi di sfruttamento lavorativo: «se la schiavitù greco-romana e la tratta degli schiavi hanno reso questi ultimi oggetti di proprietà e di commercio, le nuove forme di sfruttamento non hanno bisogno di andare così lontano e in particolare di appropriarsi di tutta

radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha esercitato una forte influenza sull'impostazione adottata dal codice penale francese.

Sono infatti i giudici di Strasburgo che propendono – come visto in precedenza – per una netta distinzione tra le categorie di schiavitù e di servitù, attribuendo alla prima il suo classico significato legato al modo in cui «è stata praticata per secoli» e concependo la seconda come una forma aggravata di lavoro forzato ⁽²⁵⁾. La medesima concezione è stata recepita dal codice penale francese, che definisce il lavoro forzato come «l'uso della violenza o della minaccia per costringere una persona a svolgere un lavoro senza retribuzione o in cambio di una retribuzione manifestamente sproporzionata rispetto all'importanza del lavoro svolto»(articolo 225-14-1 c.p.) e la riduzione in servitù come il «fatto di sottoporre abitualmente al reato previsto dall'art. 225-14-1 una persona la cui vulnerabilità o il cui stato di dipendenza è evidente o conosciuto dall'autore»(articolo 225-14-2 c.p.) ⁽²⁶⁾. Emerge pertanto che, allo scopo di evitare ulteriori condanne, il legislatore francese abbia ampiamente attinto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nella tipizzazione dei nuovi reati di servitù e di lavoro forzato: si possono quindi ritenere risolti i problemi di vaghezza e di genericità delle norme che avevano portato alle sopracitate sentenze di condanna?

Una parte della dottrina, rilevando la difficoltà di discernere tra le nuove fattispecie incriminatrici, esprime scetticismo. A destare perplessità non è tanto il rapporto fra i reati di lavoro forzato e di riduzione in servitù, che sotto il profilo strutturale vengono equiparati al reato di estorsione e distinti sulla base dell'oggetto materiale, coincidente nel primo caso con una

la persona. I moderni schiavisti si accontentano di appropriarsi dell'utilizzo o dei frutti dell'uomo».

⁽²⁵⁾ *Siliadin c. Francia*, cit., § 122.

⁽²⁶⁾ Occorre tuttavia notare come gli estensori della riforma del 2013 abbiano preferito tipizzare la «sensazione della vittima che la sua condizione sia permanente e che la situazione non possa cambiare», che secondo la Corte di Strasburgo – come visto nel testo – costituisce il criterio distintivo tra servitù e lavoro forzato, attraverso un elemento di natura obiettiva rappresentato dall'abitudine della condotta, verosimilmente poiché maggiormente preciso e di più agevole dimostrazione.

singola prestazione lavorativa e nel secondo – come dimostra il riferimento all’abitudine della condotta – con la forza lavoro *tout court* (27). I problemi maggiori emergono piuttosto rispetto alla distinzione tra servitù e schiavitù, osservandosi come la condotta costitutiva della prima, rappresentata dallo sfruttamento coatto e abituale dell’altrui forza lavoro nonché dall’estrazione dei relativi frutti, equivalga a esercitare poteri corrispondenti al diritto di proprietà, così confluendo nell’ambito semantico della seconda.

Dinanzi a siffatta questione interpretativa, è stato proposto di intendere il concetto di schiavitù nel senso più ristretto e coerente con le intenzioni del legislatore – riferito alle situazioni di privazione assoluta della libertà individuale – e di proiettare la servitù sulle ipotesi di assoggettamento meno intenso (28). Va da sé che questa interpretazione, se può forse giovare all’ordinata sistemazione dei concetti e a garantire un rapporto equilibrato fra riduzione in servitù e in schiavitù, al contempo finisce per rendere quest’ultima figura «un’ipotesi di scuola» (29). Inoltre, dalla medesima considerazione, che attesta la natura prevalentemente simbolica dell’incriminazione della schiavitù (30), discende che nel sistema punitivo francese sono i reati di lavoro forzato e di riduzione in servitù a rappresentare lo strumento principale per la repressione delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo. Si tratta allora di comprendere quali differenze intercorrano tra queste ultime figure e i delitti di lavoro non retribuito e di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità umana (articoli 225-13 e 225-14 c.p.).

(27) G. BEAUSSONIE, *Loi n. 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2013, p. 866 s.; J. PRADEL, M. DANTI JUAN, *op. cit.*, p. 335 ss.

(28) Così J. RENUCCI, *Esclavage domestique et droits de l’homme: l’indispensable réforme*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2013, p. 924 ss.

(29) J. RENUCCI, *op. cit.*, p. 926, che difatti critica l’introduzione del reato di riduzione in schiavitù ad opera del legislatore del 2013, da un lato perché ritenuto un fenomeno anacronistico e dall’altro lato per la difficoltà sia di fornirne una definizione precisa, sia di dimostrare l’assenza di libero arbitrio della vittima come conseguenza dell’esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà.

(30) Sottolineano la funzione prevalentemente simbolica del reato di riduzione in schiavitù D. VIRIOT BARRIAL, *La protection pénale de la dignité du travailleur au sein du code pénal sous influence et pression européennes*, in *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, 2014, p. 29; J. RENUCCI, *op. cit.*, p. 926.

3. I delitti di lavoro non retribuito e di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità della persona

Se i delitti di riduzione in servitù e di lavoro forzato puniscono le ipotesi più allarmanti di sfruttamento lavorativo, i delitti di lavoro non retribuito (articolo 225-13 c.p.) e di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità umana (articolo 225-14 c.p.) concernono stadi di offesa comparativamente meno gravi. Diversamente però dal codice italiano – e, come vedremo, anche dal codice tedesco –, la legge penale francese non impiega il concetto di “sfruttamento” nella tipizzazione dei fatti incriminati, ricorrendo piuttosto a perifrasi ovvero alla nozione di condizioni di lavoro «contrarie alla dignità della persona». Prima di prendere in esame il significato di queste locuzioni, e comprendere se la riferita discrasia terminologica assume un valore meramente nominalistico ovvero esprime una diversa estensione dell’area di intervento penale, occorre individuare il criterio che distingue i delitti di lavoro forzato e di riduzione in servitù (articoli 225-14-1 e 225-14-2 c.p.) dai delitti di lavoro non retribuito e di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità umana (articoli 225-13 e 225-14 c.p.).

Da notare anzitutto è che l’articolo 225-13 c.p., punendo con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a centocinquantamila euro «il fatto di ottenere da un’altra persona, la cui vulnerabilità o stato di dipendenza è evidente o nota all’autore, la prestazione di servizi senza retribuzione ovvero in cambio di una retribuzione manifestamente sproporzionata rispetto all’importanza del lavoro svolto», risulta incentrato sul medesimo evento lesivo – lo svolgimento di una prestazione lavorativa in assenza di compenso ovvero in cambio di una retribuzione manifestamente sproporzionata – dei reati di lavoro forzato e di riduzione in servitù, ciò che induce a ricercare altrove gli elementi differenziali di tali figure.

Come emerge dal testo delle fattispecie riportate, il profilo decisivo per la qualificazione penalistica dello sfruttamento nel sistema francese è rappresentato dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ossia dallo schema con il quale si instaura e prosegue il rapporto di lavoro. Più precisamente, dall’esame degli articoli 225-13, 225-14-1 e 225-14-2 c.p. emerge come lo sfruttamento lavorativo assume in ciascuno di questi reati un ruolo differenziato: nella riduzione in servitù è l’esito di una condotta violenta o minacciosa connotata dai caratteri dell’abitualità; nel reato di

lavoro forzato costituisce la specifica e isolata prestazione lavorativa che consente di evitare il perdurare della violenza ovvero la concretizzazione della minaccia; nel reato di lavoro non retribuito rappresenta la conseguenza dell' approfittamento della vulnerabilità della vittima, la quale è indotta a tollerare lo sfruttamento non dalla condotta costrittiva del datore di lavoro bensì dal proprio stato di bisogno ⁽³¹⁾. In quest'ultimo senso depongono anche le modifiche apportate dalla legge 18 marzo 2003, n. 239, per effetto delle quali – allo scopo di evitare la necessità di una condotta prevaricatrice del datore di lavoro, sovente di non agevole dimostrazione – si è proceduto a espungere dal reato di lavoro non retribuito di cui all'articolo 225-13 c.p.(e in misura analoga dall'articolo 225-14 c.p.) «l'abuso della situazione di vulnerabilità» del lavoratore, richiedendo soltanto che quest'ultima sia nota all'autore del reato ⁽³²⁾.

Come si vede, dunque, il criterio che distingue nel sistema francese le diverse forme di sfruttamento c.d. patrimonialistico – ossia caratterizzato dall'assenza di retribuzione ovvero da una retribuzione manifestamente sproporzionata rispetto al lavoro svolto – è rappresentato non dal contenuto della prestazione lavorativa, quanto dalle modalità con le quali comincia e si sviluppa il rapporto di lavoro: più precisamente, dal grado di compromissione della libertà del lavoratore, che nei delitti di servitù e di lavoro forzato si trova rigidamente assoggettato all'autore del reato, mantenendo invece nel delitto di lavoro non retribuito, essendo costretto a subire lo sfruttamento non dalla condotta dell'agente bensì dal proprio stato di bisogno, un minimo margine di libertà per evadere dalla propria condizione (ad esempio non presentandosi sul posto di lavoro).

D'altra parte, però, qualora lo sfruttamento assuma una connotazione c.d. personalistica, ossia ricada su elementi estranei al trattamento retributivo (ferie, riposi, condizioni alloggiative ecc.), la sola fattispecie che potrà trovare applicazione sarà il delitto di cui all'articolo 225-14 c.p., che punisce

⁽³¹⁾ Analogamente É. FORTIS, *op. cit.*, p. 462.

⁽³²⁾ Sul punto, T. AUBERT MONPEYSEN, *Conditions de travail incompatibles avec la dignité de la personne humaine*, in *Recueil Dalloz*, 2004, p. 181; J. PRADEL, M. DANTI JUAN, *op. cit.*, p. 337, che osservano come il reato possa quindi essere integrato per iniziativa tanto del datore di lavoro, quanto del lavoratore. In senso critico rispetto alla riforma M. DAURY FAUVEAU, *Droit pénal de l'esclavage moderne*, in *Semaine sociale Lamy*, Suppl. n. 1213, 2005, p. 10.

la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro o di alloggio incompatibili con la dignità umana: una scelta evidentemente restrittiva del legislatore francese – non essendo configurabili in questa ipotesi i delitti di lavoro forzato e di riduzione in servitù –, dettata verosimilmente dallo scarso rilievo statistico dei casi di sfruttamento non concernenti anche il profilo retributivo ⁽³³⁾.

Se dunque il criterio per distinguere tra le menzionate fattispecie incriminatrici risiede prevalentemente nelle modalità dello sfruttamento lavorativo, è su quest'ultimo elemento che dobbiamo ora soffermarci, occorrendo comprendere il significato del concetto di attività lavorativa per un verso svolta in cambio di una retribuzione «manifestamente sproporzionata» di cui agli articoli 225-13, 225-14-1 e 225-14-2 c.p.(sfruttamento c.d. patrimonialistico) e per altro verso caratterizzata da condizioni di lavoro o di alloggio «incompatibili con la dignità della persona» ai sensi dell'articolo 225-14 c.p.(sfruttamento c.d. personalistico).

4. I concetti di “retribuzione manifestamente sproporzionata” e di condizioni di lavoro e di alloggio “contrarie alla dignità della persona”

Nelle citate vicende *Siliadin c. Francia* del 2005 e *C.N. e V. c. Francia* del 2012, i giudici di Strasburgo avevano motivato la condanna nei confronti dello Stato francese alla luce dell'eccessiva vaghezza dei reati in materia di sfruttamento lavorativo, quest'ultima dovuta alla genericità del concetto di «retribuzione manifestamente sproporzionata rispetto all'importanza del lavoro svolto» che caratterizza l'articolo 225-13 c.p. e all'assenza nella legge penale di criteri per valutare l'esistenza della sproporzione e il suo carattere

⁽³³⁾ Va inoltre notato come la tipizzazione di un duplice concetto di sfruttamento lavorativo comporta la possibilità di un concorso tra i reati di cui agli artt. 225-13, 225-14-1 e 225-14-2 con l'art. 225-14 c.p. laddove, da un lato, la retribuzione risulti assente ovvero manifestamente sproporzionata e, dall'altro lato, siano imposte condizioni lavorative contrarie alla dignità umana. In giurisprudenza il problema è stato risolto dapprima nel senso del concorso apparente (cfr. App. Bordeaux 7 gennaio 1997, in *Juris-classeur pénal*, 1997, p. 2420, che ha applicato l'articolo 225-13 c.p. in quanto norma speciale) e quindi in favore del concorso reale (cfr. Crim. 30 maggio 2006, n. 05-85.368).

manifesto ⁽³⁴⁾. Allo scopo di rimediare alla lacunosità di una siffatta tecnica di tipizzazione la penalistica francese procede, da un lato, ad arricchire la base del giudizio utilizzando come *tertium comparationis* le norme giuslavoristiche in materia di salario minimo ⁽³⁵⁾; dall'altro lato, ad esigere un grado di offesa elevato quanto il rango del bene tutelato, rappresentando l'articolo 225-13 c.p. non uno strumento di regolazione di rapporti economici, bensì una disposizione – come dimostra anche la sua collocazione topografica – finalizzata a proteggere la dignità umana ⁽³⁶⁾. Occorre però chiedersi se questi criteri riescano effettivamente a garantire la necessaria determinatezza della fattispecie.

Una parte della dottrina manifesta perplessità ⁽³⁷⁾, tanto più che l'articolo 225-13 c.p., in quanto incentrato esclusivamente sull'elemento retributivo, non consente al giudice di integrare il proprio giudizio con valutazioni estranee al profilo patrimonialistico. Sul versante giurisprudenziale, l'elevata discrezionalità riconosciuta all'organo giudicante è invece compensata

⁽³⁴⁾ Particolarmente critici verso l'oscurità e la vaghezza dell'art. 225-13 c.p. M. DAURY FAUVEAU, *op. cit.*, p. 8, che osserva come questa norma non rende chiari i comportamenti punibili; Y. MAYAUD, *Du concept de dignité*, cit., p. 541, che ne critica il «carattere eccessivamente aperto ed evasivo»; C. WILLMANN, *Réduction en esclavage des salariés*, in *Semaine sociale Lamy*, 2005, suppl. n. 1213, p. 13.

⁽³⁵⁾ A. CERF HOLLENDER, *Obtention de services non rétribués ou insuffisamment rétribués de la part de personnes vulnérables ou en situation de dépendance*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2003, p. 352 s.

⁽³⁶⁾ In dottrina prevale pertanto un'interpretazione restrittiva del concetto di retribuzione manifestamente sproporzionata di cui all'art. 225-13 c.p.: sul punto si veda Y. MAYAUD, *Du concept de dignité*, cit., p. 541 s.; ID., *Précisions substantielles et probatoires sur les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2002, p. 326, che afferma come anche «un'indennità può essere remunerativa, e questa è una ragione sufficiente per rendere contraddittorio associarla a una mancanza o a un'insufficienza di remunerazione». Sui rapporti fra il delitto punito dall'art. 225-13 c.p. e le contravvenzioni contenute nella legislazione speciale poste a protezione delle norme sul salario minimo A. CERF HOLLENDER, *op. cit.*, p. 353.

⁽³⁷⁾ S. LICARI, *Des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine résultant d'un abus de la situation de vulnérabilité ou de dépendance de la victime*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2001, p. 567, che, rilevando come la valutazione della manifesta sproporzione appartenga alla discrezionalità dell'organo giudiziale, osserva come «ciò sia deplorabile in termini di rispetto del principio di legalità penale, ma sembra essenziale se si vuole mantenere una certa flessibilità nella comprensione del concetto in esame»; analogamente, Y. MAYAUD, *Du concept de dignité*, cit., p. 542 s.

dalla tendenza a interpretare restrittivamente l'articolo 225-13 c.p., circoscrivendone l'applicazione a situazioni di miseria dei lavoratori ⁽³⁸⁾.

Analoghi problemi di determinatezza concernono il successivo articolo 225-14 c.p., che viene integrato allorché le condizioni di lavoro o di alloggio imposte al lavoratore in stato di vulnerabilità siano «incompatibili con la dignità della persona». Novità assoluta – unitamente all'articolo 225-13 c.p. – del *code pénal* del 1994 c.p., questa figura acquista particolare interesse sul piano della ricerca comparata, poiché rivela l'ampia protezione che il sistema francese intende fornire ai lavoratori maggiormente vulnerabili, tutelandoli dallo sfruttamento non soltanto dei datori di lavoro ma anche dei c.d. “mercanti di sonno” (*marchands de sommeil*), cioè soggetti che non necessariamente coincidono con la controparte datoriale ma che ugualmente possono approfittare del bisogno dei lavoratori per sottoporre questi ultimi a condizioni alloggiative particolarmente degradanti ⁽³⁹⁾.

Se sull'opportunità di una siffatta ampiezza dei soggetti attivi del reato si registra unanimità di vedute nella dottrina francese ⁽⁴⁰⁾, le maggiori problematiche insorgono con riferimento all'estrema genericità del fatto tipico. La formula «incompatibili con la dignità della persona» che qualifica

⁽³⁸⁾ Cfr. Crim. 10 marzo 2020, n. 19-80.768, concernente il caso in cui un datore di lavoro, decurtando le spese di vitto e alloggio dallo stipendio di un lavoratore disabile, corrispondeva a quest'ultimo a titolo di retribuzione in media 40 euro la settimana; Crim. 14 ottobre 2014, n. 13-84.501, riguardante una vicenda nella quale alle vittime di sfruttamento era concesso un salario talmente misero che le stesse risultavano in uno stato di malnutrizione al momento del processo; Crim. 3 aprile 2013, n. 12-83.518, che ha confermato la condanna ai sensi dell'art. 225-13 c.p. in un'ipotesi concernente un lavoratore in stato di vulnerabilità, costretto a lavorare 344 giorni l'anno, interrottamente dalle 7 alle 18:30, per un salario lordo mensile pare a seicento euro, la cui metà veniva trattenuta per il vitto e l'alloggio.

⁽³⁹⁾ Sottolinea S. LICARI, *op. cit.*, p. 563, come esulano però dalla considerazione della norma le ipotesi di alloggio concesso a titolo gratuito, risultando in questo caso assente l'approfittamento del locatore. Al contempo, va da sé che gli alloggi forniti dal datore di lavoro non possano mai considerarsi concessi a titolo gratuito laddove la fornitura dell'alloggio rappresenti una parte del trattamento retributivo.

⁽⁴⁰⁾ Tra gli altri, G. DUMENIL, *Réflexions autour du délit de soumission d'une personne à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine*, in *Droit pénal*, 2020, p. 13 ss.; F. ROUX DEMARE, *La réponse pénale contre l'habitat dégradé*, in *Actualité Juridique Pénal*, 2016, p. 63; F. SAFI, *La répression des marchands de sommeil*, in *Droit pénal*, 2019, p. 38 ss.

le condizioni di lavoro ⁽⁴¹⁾ e di alloggio alle quali è sottoposto il lavoratore vulnerabile è stata infatti ritenuta «imbarazzante», «poiché non esiste in proposito una definizione o un regime giuridico chiaro», sicché risulta demandato ai giudici «determinare in concreto le condizioni di lavoro dei dipendenti sotto il profilo della dignità» ⁽⁴²⁾.

Dal canto suo, la giurisprudenza non ritiene che la norma presenti problemi di determinatezza. In una recente sentenza la *Cour de cassation* ha respinto un'eccezione di incostituzionalità, osservando che «il giudice penale, per valutare se le condizioni dell'alloggio siano compatibili con la dignità umana, deve analizzare le caratteristiche specifiche dell'alloggio la cui fornitura è oggetto dell'accusa e valutare, in modo concreto, l'esistenza di una violazione della dignità umana rispetto alle caratteristiche che l'alloggio deve soddisfare secondo le leggi e i regolamenti, [...] da cui risulta dunque che il reato in questione è definito con un sufficiente grado di prevedibilità e precisione che esclude ogni rischio di arbitrarietà» ⁽⁴³⁾. Siffatte precisazioni sono però alquanto generiche e perciò lontane dal puntualizzare il metro di giudizio, implicando piuttosto «una valutazione aleatoria, per non dire arbitraria, da parte del giudice incaricato di qualificare i fatti, che porterà inevitabilmente a prendere in considerazione soltanto le situazioni più estreme, quelle per le quali non è possibile alcun dubbio. [...] L'applicazione di queste norme sarà allora ridotta a casi marginali» ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴¹⁾ Come puntualizza S. LICARI, *op. cit.*, p. 563 s., le «condizioni di lavoro» tipizzate dall'art. 225-13 c.p. devono intendersi quelle definite dall'accordo professionale del 17 marzo 1975, e cioè: «organizzazione del lavoro (ritmo, carico di lavoro, ristrutturazione dei compiti, metodi di lavoro); orario di lavoro e organizzazione del tempo di lavoro; remunerazione; condizioni materiali di lavoro, responsabilità, inquadramento».

⁽⁴²⁾ C. WILLMANN, *Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine*, in *Répertoire de droit pénal et de procédure pénale*, 2003, n. 86; analogamente G. DUMENIL, *op. cit.*, p. 15, che osserva: «dalla lettura dell'art. 225-14 c.p. è impossibile formarsi un'idea precisa su cosa rappresentino le condizioni di alloggio contrarie alla dignità umana»; S. LICARI, *op. cit.*, p. 565, secondo cui «sarebbe stato utile che il legislatore determinasse i criteri per identificare le situazioni che rientrano nella categoria della violazione della dignità, per esempio definendo più concretamente il danno subito dalla vittima».

⁽⁴³⁾ Crim. 27 maggio 2021, n. 20-86.768.

⁽⁴⁴⁾ S. LICARI, *op. cit.*, p. 565. Sul punto si veda ad esempio Crim. 14 ottobre 2014, n. 13-84.501, che ha confermato la condanna *ex art.* 225-14 c.p. in una vicenda nella quale ai lavoratori non era stato riconosciuto un regolare giorno di riposo, la prestazione lavo-

In conclusione, l'analisi del sistema francese dimostra come il legislatore d'Oltralpe, allo scopo di colmare le lacune riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, abbia introdotto nel codice penale quattro nuove fattispecie incriminatrici, onde distinguere le forme più degradanti di sfruttamento lavorativo, rappresentate da schiavitù, servitù e lavoro forzato, dal lavoro non retribuito ovvero svolto in condizioni contrarie alla dignità umana. Se siffatta distinzione, incentrata sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e dunque sul grado di compressione della libertà del lavoratore, può apparire chiara nella sua impostazione concettuale, al contempo ben poco è stato fatto dal legislatore francese per risolvere il problema principale posto in luce dai giudici di Strasburgo, rappresentato dalla vaghezza del concetto di sfruttamento tipizzato dagli articoli 225-13 e 225-14 c.p.

Le conseguenze di siffatta inerzia ricadono soprattutto sugli stessi lavoratori, essendosi affermata in giurisprudenza – come riscontrato – un'interpretazione restrittiva del concetto di retribuzione “manifestamente sproporzionata” ovvero di condizioni di lavoro o di alloggio “contrarie alla dignità umana”, a sua volta foriera di una riduzione dell'ambito operativo della tutela penale. Il principale *vulnus* che affliggeva il sistema francese risulta dunque lontano dal considerarsi risolto.

rativa veniva svolta ininterrottamente dalle sei del mattino fino alla sera e risultava assente il pagamento di uno stipendio regolare, ciò che aveva ridotto le vittime – impossibilitate a emanciparsi, poiché private del proprio passaporto – in uno stato di malnutrizione e indotto il perito interpellato durante il processo a parlare di una «quasi servitù della gleba». Cfr. inoltre Crim. 4 marzo 2003, n. 02-82.194, che ha condannato il datore di lavoro ai sensi dell'art. 225-14 per aver imposto condizioni particolarmente vessatorie ai propri dipendenti, tra cui «il divieto di alzare la testa, di parlare e persino di sorridere». Emblematica dell'interpretazione restrittiva delle condizioni tipizzate dalla norma è Crim. 11 febbraio 1998, n. 96-84.997, che ha affermato come dalla formulazione dell'art. 225-14 c.p., «così come dai lavori preparatori del codice penale, risulta chiaro che il legislatore non ha voluto incriminare tutte le possibili violazioni del codice dell'urbanistica, del codice dell'edilizia e delle abitazioni o della legislazione sugli affitti, ma solo quelle condizioni abitative che sono le più scandalosamente lesive della dignità umana, cioè del rispetto dovuto alla persona».

5. Il concetto di persona in stato di vulnerabilità o di dipendenza

Per completare l'indagine sul sistema francese è necessario analizzare il concetto di stato di "vulnerabilità" o di "dipendenza" del soggetto passivo, che costituisce il presupposto dei reati di riduzione in servitù (articolo 225-14-2 c.p.), di lavoro non retribuito (articolo 225-13 c.p.) e di condizioni di lavoro o di alloggio contrarie alla dignità umana (articolo 225-14 c.p.)⁽⁴⁵⁾. L'utilizzo di una formula tanto ampia per descrivere la condizione del lavoratore tutelato rappresenta, secondo una parte della dottrina, il frutto di una scelta consapevole del legislatore, che in altre fattispecie di reato ha proceduto a tipizzare con maggiore grado di dettaglio i fattori di vulnerabilità penalmente rilevanti: è il caso dell'articolo 222-14 c.p., che incrimina la violenza abituale commessa contro una persona la cui «particolare vulnerabilità» sia dovuta «all'età, alla malattia, all'infermità, alla deficienza fisica o mentale o allo stato di gravidanza»; ovvero dell'articolo 223-15-2 c.p., che punisce l'abuso fraudolento dello stato di ignoranza o di debolezza di una persona la cui «particolare vulnerabilità» sia ascrivibile ai medesimi fattori. Alla luce di siffatto raffronto sistematico, ci si chiede allora se qualsiasi ragione di vulnerabilità o di dipendenza, idonea a porre il lavoratore in una situazione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, assuma rilevanza per l'integrazione dei reati in materia di sfruttamento lavorativo. Le discussioni che hanno preceduto l'elaborazione del codice penale del 1994 inducono a propendere per la risposta negativa, attestando il dibattito parlamentare la volontà di introdurre una fattispecie incriminatrice diretta non a proteggere qualsiasi persona in una posizione di debolezza, bensì «a combattere lo sfruttamento dei lavoratori particolarmente vulnerabili e dipendenti»⁽⁴⁶⁾. In quest'ultimo senso è andato orientandosi l'indirizzo attualmente prevalente. Assumendo che il concetto di vulnerabilità rimandi

⁽⁴⁵⁾ Da notare come lo stato di vulnerabilità o di dipendenza del lavoratore non risulta invece annoverato tra i presupposti del reato di lavoro forzato (art. 225-14-1 c.p.). Nel silenzio che caratterizza sotto questo profilo i lavori preparatori della riforma del 2013, è possibile che la debolezza della vittima sia stata ritenuta un requisito implicito della fattispecie.

⁽⁴⁶⁾ Così l'on. G. Kiejman, nella seduta del Senato del 14 maggio 1991, esprimendo l'esigenza di non "banalizzare" il reato previsto dall'art. 225-17 del progetto di l. n. 214/1988 (art. 225-13 c.p. del testo definitivo) e opponendosi all'approvazione dell'emendamento presentato dai parlamentari del partito comunista, che avevano pro-

a una condizione di intrinseca fragilità che precede l'instaurazione del rapporto di lavoro, mentre la nozione di dipendenza evoca un rapporto lavorativo già instaurato e rifletta l'immagine di lavoratori pronti a tollerare un peggioramento delle condizioni contrattuali al fine di evitare il licenziamento, va infatti notato che la giurisprudenza francese – pur non indugiano nella disamina di tali concetti – interpreta la vulnerabilità e la dipendenza come una sorta di endiadi, riferendo queste ultime a situazioni di particolare debolezza dovuta alla minore età ⁽⁴⁷⁾ ovvero a situazioni di significativo disagio socio-economico dei lavoratori, peraltro costituiti nella maggior parte delle pronunce da soggetti stranieri ⁽⁴⁸⁾.

Sotto quest'ultimo profilo, la dottrina aveva inoltre giustamente sottolineato come il semplice possesso della cittadinanza straniera, specialmente nei casi di immigrazione regolare, non esprime necessariamente la vulnerabilità del lavoratore, dovendo siffatta condizione – anche con riferimento ai lavoratori stranieri – essere oggetto di specifico accertamento ⁽⁴⁹⁾. Una rilevante novità è stata però introdotta dall'articolo 225-15-1 c.p., inserito nel codice penale dalla legge 18 marzo 2003, n. 239, ai sensi del quale, «per l'applicazione degli artt. 225-13 sino a 225-14-2, i minori o le persone che sono state vittime degli atti descritti da questi articoli al loro arrivo sul territorio francese sono considerati come persone vulnerabili o in situazione di dipendenza».

posto di attribuire rilevanza penale alla retribuzione non soltanto manifestamente sproporzionata rispetto al lavoro svolto ma anche corrisposta «in violazione delle leggi e dei regolamenti concernenti il lavoro». Sul punto cfr. [Compte rendu intégral, séance du mardi 14 mai 1991](#), p. 940 s.

⁽⁴⁷⁾ Crim. 3 dicembre 2002, n. 02-81.453, che ha applicato l'art. 225-13 c.p. in un'ipotesi di sfruttamento di minori assunti come tirocinanti in un albergo, ma assimilati in concreto agli altri dipendenti.

⁽⁴⁸⁾ Crim. 29 marzo 2017, n. 16-83.186, che ha ritenuto in una situazione di vulnerabilità una giovane cittadina marocchina «che parlava appena il francese, lontana dalla sua famiglia, in situazione irregolare in Francia e senza passaporto»; analogamente Crim. 4 marzo 2003, n. 02-82.194, concernente alcuni lavoratori «senza particolari qualifiche, residenti in zone rurali, colpiti dalla disoccupazione e costretti, per trovare e poi mantenere un lavoro, a percorrere quotidianamente distanze talvolta notevoli»; Crim. 11 dicembre 2001, n. 00-87.280, relativa a una «giovane straniera che si trovava in una situazione irregolare sul territorio francese, la quale non aveva risorse e che, pur potendo contattare la sua famiglia, non aveva mai ricevuto alcun aiuto».

⁽⁴⁹⁾ S. LICARI, *op. cit.*, p. 560 s.

È probabile che attraverso questa disposizione il legislatore francese intendesse introdurre una presunzione assoluta di vulnerabilità in favore dei minori d'età ovvero dei soggetti stranieri provenienti da aree depresse o economicamente svantaggiate, trattandosi – come dimostra la prassi – di persone sovente indifese ovvero particolarmente fragili. Senonché, occorre nuovamente notare la profonda imprecisione della legge d'Oltralpe che, riferendosi alle persone in «arrivo sul territorio francese», contempla uno spettro di situazioni evidentemente tanto ampio quanto eterogeneo: pensiamo all'ipotesi di un cittadino francese che ritorni in patria dopo un soggiorno all'estero ovvero di un cittadino europeo trasferitosi in Francia per lavorare. Va da sé che una siffatta genericità contribuisce ad accrescere l'indeterminatezza dei reati in materia di sfruttamento lavorativo.

Verosimilmente a causa di siffatta incertezza, l'articolo 225-15-1 c.p. risulta nella prassi sostanzialmente disapplicato dalla giurisprudenza più recente⁽⁵⁰⁾, la quale richiede uno specifico accertamento della situazione di vulnerabilità anche con riferimento ai lavoratori stranieri. Tuttavia, simili meccanismi presuntivi della debolezza dei lavoratori non rappresentano un *unicum* del sistema francese, potendo rinvenirsi taluni esempi anche negli ordinamenti tedesco e spagnolo, sulla cui disciplina occorre pertanto spostare ora la nostra attenzione.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. ad esempio Crim. 7 aprile 2021, n. 19-84.808, che ha confermato la condanna emessa dai giudici di merito ai sensi dell'art. 225-14 c.p., rilevando «la situazione di costrizione morale ed economica» dei lavoratori stagionali polacchi vittime di sfruttamento e sottolineando – senza che ve ne fosse necessità, alla luce della presunzione introdotta dall'art. 225-15-1 c.p. – come questi si trovassero «in una posizione economicamente vulnerabile data la situazione occupazionale e il livello dei salari in Polonia, il fatto che non parlassero francese, che fossero molto lontani dal loro domicilio, senza possibilità di ritornarvi prima della fine della vendemmia, e che non avessero altre possibilità di alloggio»; Crim. 9 gennaio 2019, n. 18-81.817, che ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello, avendo i giudici di merito escluso lo stato di vulnerabilità di una lavoratrice proveniente dal Brasile con motivazione insufficiente (e non per violazione della presunzione legale stabilita dall'art. 225-15-1 c.p.).

Sezione II - Il sistema tedesco

1. Il dato fenomenico

Lo sfruttamento delle persone lavoratrici rappresenta in Germania un problema di bruciante attualità. Nell'ultimo decennio molteplici inchieste giornalistiche, indagini federali e analisi delle organizzazioni sindacali hanno infatti rivelato l'esistenza, in diversi settori del sistema economico, di un massiccio impiego di lavoratori – prevalentemente stranieri – in condizioni di sfruttamento, suscitando grande indignazione nell'opinione pubblica e costringendo il legislatore a varare importanti interventi di riforma.

Si tratta di un fenomeno, la cui risonanza è stata particolarmente amplificata dal diffondersi della pandemia da Covid-19 ⁽⁵¹⁾, che rispetto all'esperienza italiana si rivela maggiormente recente e le cui cause possono rintracciarsi principalmente in una duplicità di fattori: anzitutto, la libertà di circolazione dei lavoratori introdotta dai trattati europei, che nel corso dell'ultimo trentennio ha favorito l'ingresso in Germania di numerosi lavoratori provenienti da aree economicamente depresse, disposti ad accettare condizioni di lavoro vantaggiose rispetto al proprio vissuto di provenienza ma deteriori e inique se raffrontate al mercato di destinazione ⁽⁵²⁾; inoltre, le caratteristiche del sistema giuslavoristico tedesco che, in quanto connotato da un basso tasso di sindacalizzazione, dall'assenza di contratti

⁽⁵¹⁾ Ciò soprattutto in seguito a clamorosi episodi di contagio concernenti migliaia di lavoratori. Si tratta della nota vicenda che ha riguardato il gigantesco mattatoio di Gütersloh, sito nella Renania Settentrionale-Vestfalia e di proprietà del gruppo tedesco Tönnies, nel quale risultano giornalmente impiegate quasi 7 mila persone – la maggior parte proveniente da Polonia, Romania e Bulgaria – e dove nel giugno del 2020 sono risultati positivi al coronavirus 1315 lavoratori. Il vicepresidente del sindacato NGG ha parlato a questo proposito di «condizioni vergognose e disumane» all'interno dell'industria, ritenendo «non una coincidenza che il macello di Tönnies sia diventato un nuovo focolaio di infezioni», dato che i lavoratori impiegati dai subappaltatori «devono fare i conti con condizioni di lavoro e di vita catastrofiche». Il contenuto dell'intervista è reperibile al seguente indirizzo web: <https://www.ngg.net/alle-meldungen/meldungen-2020/das-ist-kein-zufall/>

⁽⁵²⁾ Sull'intensificarsi dei fenomeni migratori aventi come paese di destinazione la Germania dopo la fine della Seconda guerra mondiale e soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino E. HÖNEKOPP, *Labour Migration to Germany from Central and Eastern Europe. Old and New Trends*, in *LAB Labour Market Research Topics*, 1997, n. 23, p. 1 ss.

collettivi dotati di efficacia *erga omnes*, nonché dalla possibilità di un agevole ricorso ai contratti di subappalto e all'istituto del distacco ⁽⁵³⁾, hanno proiziato il diffondersi di pratiche abusive, sovente culminate – complice un disordinato sistema di controlli – nello sfruttamento dei lavoratori.

Più precisamente, se in passato a destare maggiore allarme, sul piano tanto della tutela contrattuale quanto della protezione della salute dei lavoratori, è stato principalmente il settore dell'edilizia ⁽⁵⁴⁾, recenti indagini riferiscono come lo sfruttamento lavorativo in Germania imperversi oggi soprattutto nel settore dell'assistenza domiciliare e dell'industria della carne. Sotto il primo profilo, va anzitutto considerato come, secondo l'ufficio statistico federale, le persone anziane bisognose di cure ammontavano nel 2019 a 4,1 milioni, l'80,2% delle quali riceveva assistenza direttamente presso il proprio domicilio ⁽⁵⁵⁾. Inoltre, da una recente indagine svolta dal *Deutsches Institut für Menschenrechte* risulta che l'offerta di lavoro in questo settore sia aumentata di 2,5 volte negli ultimi 10 anni (+150%): ciò che può essere ascritto a molteplici fattori, tra cui l'innalzamento dell'età media della popolazione tedesca, l'incremento dei prezzi praticati dalle strutture sanitarie e la decrescente disponibilità dei familiari – anche come conseguenza della crescente occupazione femminile – ad assistere in casa i propri parenti anziani ⁽⁵⁶⁾. La difficoltà di soddisfare la maggiore domanda di lavoro e la ricerca di manodopera a basso costo da parte delle famiglie hanno intercettato numerosi lavoratori provenienti dall'estero, spesso assunti tramite agenzie di intermediazione: si stima che nel solo ambito dell'assistenza domiciliare siano attualmente impiegati dai trecento ai seicentomila lavoratori stranieri provenienti per la maggior parte dall'est Eu-

⁽⁵³⁾ Sulle principali caratteristiche del sistema sindacale e giuslavoristico tedesco M. MAGNANI, *Diritto sindacale europeo e comparato*, Giappichelli, 2020, p. 165 ss.

⁽⁵⁴⁾ Preoccupazioni dovute anche ai problemi di concorrenza sleale e *dumping* salariale, con evidente pregiudizio per gli interessi delle imprese e dei lavoratori tedeschi, legati al distacco di lavoratori stranieri in Germania da parte di imprese con sede all'estero: sul punto B. GERCKE, *Illegale Arbeitnehmerentsendung*, in H. ACHENBACH, A. RANSIEK, T. RÖNNAU (a cura di), *Handbuch Wirtschaftsstrafrecht*, C.F. Müller, 2019, p. 1769 ss.; K. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht*, Vahlen, 2017, p. 546.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. il report *Pflegestatistik. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse*, 15 dicembre 2020, reperibile al seguente indirizzo web <https://www.destatis.de/>.

⁽⁵⁶⁾ N. FREITAG, *Arbeitsausbeutung beenden. Osteuropäische Arbeitskräfte in der häuslichen Betreuung in Deutschland*, 2020, p. 14 ss.

ropa, mentre il numero delle agenzie di collocamento operative nel medesimo settore risulta addirittura quintuplicato (da sessanta agenzie nel 2009 si è passati a oltre trecentotrenta nel 2017) ⁽⁵⁷⁾.

Il problema è che l'impiego di questi lavoratori, sovente in situazioni di difficoltà economica, privi della conoscenza della lingua tedesca, non iscritti ad alcun sindacato e dotati di scarsissimo potere contrattuale, avviene frequentemente a condizioni assai svantaggiose. Le indagini svolte riferiscono di contratti caratterizzati da compensi esigui, con decurtazione delle spese per vitto e alloggio (quest'ultimo spesso costituito dalla stessa abitazione del datore di lavoro), senza l'esatta indicazione della durata della giornata lavorativa ovvero della specifica mansione, con la conseguenza che il lavoro assume i connotati di una prestazione totalizzante, i cui confini con la vita privata dei lavoratori divengono assai labili ⁽⁵⁸⁾. La difficoltà di sottrarsi a tali condizioni a causa del proprio stato di bisogno ha indotto la letteratura tedesca a coniare l'eloquente espressione *Live-ins*, che designa la desolante situazione di coloro che, per sfuggire allo spettro della povertà e della disoccupazione, si trovano costretti a trascorrere la propria vita sul proprio posto di lavoro.

Il secondo ambito nel quale le condizioni di impiego dei lavoratori sono di recente assurte agli onori della cronaca tedesca è rappresentato – come dicevamo – dall'industria della carne. Si tratta di un settore che, a partire dagli ultimi anni dello scorso secolo, ha subito un drastico processo di concentrazione industriale, costellato dall'acquisizione delle piccole imprese operanti sui segmenti della trasformazione e della distribuzione da parte dei grandi gruppi della macellazione. Al dimezzamento delle prime è seguito il netto taglio del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, ciò che ha progressivamente comportato l'emersione di due differenti catego-

⁽⁵⁷⁾ J. STEINER, V. PRIELER, M. LEIBLFINGER, A. BENAZHA, *Völlig legal!? Rechtliche Rahmung und Legalitätsnarrative in der 24h-Betreuung in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, in *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 2019, n. 44, p. 5.

⁽⁵⁸⁾ M. BÖNING, M. STEFFEN, *Migrantinnen aus Osteuropa in Privathaushalten. Problemstellungen und politische Herausforderungen*, Ver.di, 2014, p. 23 ss.; B. EMUNDS, *Damit es Oma gut geht. Pflege-Ausbeutung in den eigenen vier Wänden*, Westend, 2016, p. 67 ss.; N. FREITAG, *op. cit.*, p. 14 ss.

rie di lavoratori: i lavoratori assunti in modo stabile direttamente dall'impresa produttrice e quelli formalmente alle dipendenze di società appaltatrici ⁽⁵⁹⁾.

Senonché, del contratto di subappalto è stato fatto un utilizzo tanto smodato quanto abusivo. Un sondaggio del 2013 del sindacato tedesco NGG, che in Germania rappresenta i lavoratori dell'industria alimentare e delle bevande, ha rivelato che circa due terzi dei dipendenti nel settore della carne risultano formalmente assunti da società appaltatrici ⁽⁶⁰⁾, mentre altre indagini hanno riferito che i lavoratori impiegati da queste società, per la maggior parte provenienti dall'Europa orientale, godono di condizioni profondamente deteriori rispetto ai lavoratori stabili: la giornata lavorativa prosegue fino a quindici ore; il salario orario non supera i cinque euro (spesso come conseguenza della decurtazione delle spese per l'alloggio, per il trasporto, per l'abbigliamento lavorativo ovvero del mancato pagamento degli straordinari); le situazioni alloggiative risultano sovente degradanti e le condizioni igieniche sul posto di lavoro assai precarie ⁽⁶¹⁾.

È dunque evidente come il fenomeno dello sfruttamento lavorativo costituisca in Germania un problema particolarmente attuale. Per farvi fronte, il legislatore tedesco è intervenuto, nel corso dell'ultimo decennio, con misure di vario genere, tra le quali la promulgazione nel 2015 di una legge sul salario minimo, la riforma nel 2016 dei reati in materia di sfruttamento lavorativo (§§ 232 ss. StGB), nonché l'introduzione del divieto – con efficacia dal 1° gennaio 2021 – di utilizzare il contratto di subappalto nel settore dell'industria della carne ⁽⁶²⁾. Alla luce di questa premessa, è giunto il

⁽⁵⁹⁾ G. BOSCH, F. HÜTTENHOFF, C. WEINKOPF, *Kontrolle von Mindestlöhnen*, SpringerVS, 2019, p. 193 ss.

⁽⁶⁰⁾ Così G. BOSCH, F. HÜTTENHOFF, C. WEINKOPF, *Corona-Hotspot Fleischindustrie: Das Scheitern der Selbstverpflichtung*, 2020, p. 5.

⁽⁶¹⁾ Tra gli altri, G. BOSCH, F. HÜTTENHOFF, C. WEINKOPF, *Kontrolle von Mindestlöhnen*, cit., p. 191 ss.; B. WAGNER, A. HASSEL, *Posting, subcontracting and low-wage employment in the German meat industry*, in *Transfer*, 2016, p. 163 ss. Cfr. inoltre il report *Covid-19 outbreaks in slaughterhouses and meat processing plants*, 2020, p. 7 ss., pubblicato dall'European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) e reperibile al sito web della federazione; nonché l'indagine condotta dal periodico *Der Spiegel* apparsa sul fascicolo n. 27 del 2020.

⁽⁶²⁾ Si tratta della *Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz*, nota anche come *Arbeitsschutzkontrollgesetz (ArbSchKG)*, entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

momento di esaminare nel dettaglio la disciplina penalistica tedesca in materia di sfruttamento lavorativo.

2. La disciplina penalistica: introduzione

La prevenzione e la repressione dello sfruttamento del lavoro in Germania sono affidate sul versante penalistico a un ricco insieme di disposizioni, astrattamente raffigurabile come un sistema piramidale suddiviso per ordine di gravità su tre piani differenziati ⁽⁶³⁾.

Al vertice si collocano le incriminazioni concernenti i fatti dotati di maggiore lesività, nei quali lo sfruttamento – in taluni casi come evento di fattispecie, in altri come oggetto soltanto di rappresentazione dell'agente – costituisce l'esito dell'assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, realizzato attraverso mezzi di coercizione fisica o psicologica: è il caso dei reati di tratta di persone (§ 232 StGB – *Menschenhandel*), di prostituzione forzata (§ 232a StGB – *Zwangsprostitution*), di lavoro forzato (§ 232b StGB – *Zwangsarbeit*) ovvero di sfruttamento di persona privata della libertà (§ 233a StGB – *Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung*).

Al livello intermedio si pongono le fattispecie nelle quali lo sfruttamento è il risultato dell'approfittamento dello stato di debolezza della vittima, come accade nel reato di sfruttamento di manodopera (§ 233 StGB – *Ausbeutung der Arbeitskraft*) ovvero di usura salariale (§ 291, comma 1, n. 3, StGB – *Lohnwucher*).

L'ultimo livello è occupato da figure illecite contenute prevalentemente nella legislazione speciale, rispetto alle quali lo sfruttamento lavorativo – non essendo richiesto né un rapporto squilibrato fra le parti, né l'approfittamento di una situazione di vulnerabilità della vittima – non assume a elemento di fattispecie, ma si pone sullo sfondo dell'incriminazione ispirandone la relativa *ratio*. Si tratta di reati evidentemente di minore gravità, posti a salvaguardia della normativa di settore al duplice scopo di prevenire l'insorgere delle condizioni nelle quali tipicamente alligna lo sfruttamento lavorativo e di proteggere il mercato del lavoro da illecite forme di *dumping*

⁽⁶³⁾ La metafora della piramide è ricorrente nella letteratura tedesca: tra gli altri, O. HENZLER, *Illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit*, in C. MÜLLER GUGENBERGER (a cura di), *Wirtschaftsstrafrecht*, Otto Schmidt, 2021, p. 1108; J. RENZIKOWSKI, § 232, in G.M. SANDER (a cura di), *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, C.H. Beck, 2017, IV, p. 1272.

salariale: tra le figure di maggiore importanza – sulle quali non possiamo in questa sede soffermarci – si stagliano i reati di lavoro irregolare (§§ 10 ss. *Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz* del 23 luglio 2004), di somministrazione illegale e di distacco illecito di manodopera (rispettivamente §§ 15 ss. *Arbeitnehmerüberlassungsgesetz* del 23 dicembre 2003 e § 23 *Arbeitnehmer-Entsendegesetz* del 26 febbraio 1996), di illegale assunzione di lavoratori stranieri (§ 404 SGB III) nonché di inosservanza dei minimi salariali (§ 15 *Mindestlohngesetz* dell'11 agosto 2014).

È dunque evidente come l'ordinamento tedesco risulti costellato da una congerie di incriminazioni, ciascuna volta a intercettare diversi frammenti – prodromici o sintomatici – del variegato fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Nella prospettiva delineata, la nostra indagine si concentrerà sulle fattispecie concernenti la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato e lo sfruttamento lavorativo, onde accertare, alla luce delle tecniche di tipizzazione adottate, il significato assunto da questi concetti all'interno del sistema tedesco.

3. Il reato di tratta di persone e la definizione di sfruttamento lavorativo

Prima dell'entrata in vigore della trentasettesima legge di modifica del diritto penale, avvenuta in data 11 febbraio 2005, nel codice penale tedesco non era presente alcuna fattispecie espressamente dedicata allo sfruttamento lavorativo. Il problema della tutela penale dei lavoratori in condizioni di debolezza contrattuale aveva iniziato a manifestarsi soprattutto sul finire dello scorso secolo, verosimilmente come conseguenza dei coevi mutamenti geopolitici e dell'apertura dei confini nazionali del mercato del lavoro. Nel 1997, infatti, chiamata a pronunciarsi su una vicenda concernente due lavoratori cechi impiegati nel settore dell'edilizia, la Corte federale tedesca – riprendendo un indirizzo elaborato a livello dottrinale ⁽⁶⁴⁾ – aveva per la prima volta riconosciuto l'applicabilità del reato di usura (§

⁽⁶⁴⁾ E. LAMPE, *Der Strafrechtliche Schutz der Arbeitskraft*, in R. MAURACH, F. SCHROEDER, H. ZIPF (a cura di), *Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag*, C.F. Müller, 1972, p. 386 ss.; A. HOHENDORF, *Das Individualwucherstrafrecht nach dem ersten Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität von 1976*, Duncker & Humblot, 1982, p. 79 s.

291 StGB) anche alle ipotesi di sfruttamento lavorativo, in particolare qualora la retribuzione corrisposta ai lavoratori in condizione di debolezza fosse manifestamente sproporzionata rispetto al valore della prestazione lavorativa ⁽⁶⁵⁾. Nonostante la particolare novità inaugurata da siffatta pronuncia, permaneva però nell'ordinamento tedesco un vuoto di tutela concernente le forme più gravi di sfruttamento lavorativo, rispetto alle quali il reato di usura risultava inadeguato ovvero difficilmente applicabile mentre insufficienti, poiché inidonee a contrastare un fenomeno di ben più ampia portata, erano gli illeciti in materia di sfruttamento della prostituzione (§§ 180a e 181a StGB).

Nel contesto delineato, la citata riforma del 2005, dettata dalla necessità di adeguare l'ordinamento tedesco al protocollo di Palermo del 2000 e alla decisione quadro n. 2002/629/CE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, ha proceduto a inserire nel titolo XVIII del codice penale – relativo ai delitti contro la libertà personale – tre nuove fattispecie incriminatrici, concernenti rispettivamente il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale (§ 232 – *Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung*); il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo (§ 233 – *Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft*); la promozione del traffico di esseri umani (§ 233a – *Förderung des Menschenhandels*). Inoltre, attraverso la medesima riforma veniva introdotto nel § 232 StGB un'espressa definizione del concetto di sfruttamento lavorativo. Nonostante le riferite innovazioni, una parte della dottrina tedesca si esprimeva tuttavia criticamente nei confronti della riforma, a causa della presenza di significative divergenze tra il contenuto delle nuove fattispecie incriminatrici e il concetto di tratta comunemente accolto negli atti internazionali. Nella penalistica tedesca si è parlato a questo proposito di *Falschetikettierung* ⁽⁶⁶⁾, poiché i §§ 232 e 233 StGB – per come riformati nel 2005 – pur riferendosi nella rubrica al fenomeno del traffico di esseri umani incriminavano non il traffico in sé, quanto e rispettivamente i successivi sfruttamento della prostituzione e sfruttamento lavorativo (che dunque, diversamente dal tenore della rubrica, costituivano non oggetto di dolo specifico, bensì l'evento del reato). Il traffico di esseri umani era

⁽⁶⁵⁾ BGH 22 aprile 1997, in *JuristenZeitung*, 1998, p. 627.

⁽⁶⁶⁾ J. RENZIKOWSKI, § 232, cit., p. 1271, nota 16; in senso analogamente critico verso la riforma J.R. EYDNER, *Der neue § 233 StGB – Ansätze zum Verständnis der „Ausbeutung der Arbeitskraft“*, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 2006, p. 11.

invece punito dal § 233a StGB, che sanzionava le condotte di reclutamento, trasporto, favoreggiamento o trasferimento finalizzate alla commissione dei reati incriminati dai due articoli precedenti. Questa parziale discrasia con gli atti internazionali, unitamente all'esigenza di recepire la sopraggiunta direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime – per la mancata attuazione della quale era stata avviata nei confronti della Germania una procedura di infrazione –, spingeva il legislatore tedesco a varare un'ulteriore legge di riforma, entrata in vigore l'11 ottobre 2016 e foriera dell'assetto normativo vigente ⁽⁶⁷⁾.

Con riferimento alle disposizioni attuali, la nostra indagine deve prendere le mosse dal § 232 StGB (rubricato ora *Menschenhandel*) che, oltre a incriminare il traffico di esseri umani, reca in sé – come anticipato – una definizione del concetto di sfruttamento lavorativo: oggetto di dolo specifico per l'autore della tratta ed evento di fattispecie nei successivi reati di *Zwangsarbeit* (§ 232b StGB), di *Ausbeutung der Arbeitskraft* (§ 233 StGB) e di *Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung* (§ 233a StGB).

Più precisamente, il § 232, comma 1, secondo periodo, StGB stabilisce che lo sfruttamento lavorativo è «considerato esistente se l'impiego avviene per una ricerca sfrenata del profitto (*aus rücksichtslosem Gewinnstreben*) attraverso condizioni di lavoro manifestamente sproporzionate rispetto alle condizioni dei lavoratori che svolgono la medesima o una comparabile attività».

Alla luce di questa formulazione risulta subito evidente come il legislatore tedesco abbia optato per una definizione del concetto di sfruttamento all'apparenza assai differente rispetto alla formulazione contenuta nel codice italiano ovvero alla nozione che, attraverso un'interpretazione correttiva, si ricava dal codice francese. Invero, mentre il concetto penalistico di sfruttamento possiede in Italia e in Francia natura prevalentemente normativa, nel senso che per appurarne l'esistenza occorre anzitutto raffrontare il contenuto del rapporto lavorativo con le pertinenti norme giuslavoristiche e dunque con i parametri extrapenalistici fissati dal legislatore, in Germania esso è incentrato su due elementi di carattere descrittivo, che prescindono dal raffronto con il modello normativo di rapporto di lavoro: il

⁽⁶⁷⁾ Si tratta più precisamente della *Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch*, entrata in vigore l'11 ottobre 2016.

primo, soggettivo e concernente l'autore del reato, rappresentato dalla «ricerca sfrenata del profitto»; il secondo, oggettivo e riferito al soggetto passivo, costituito dalla netta sproporzione tra le condizioni lavorative imposte al lavoratore e le condizioni di coloro svolgono attività analoghe o comparabili. Questo approccio – come evidenziato dalla penalistica tedesca – racchiude però in sé innegabili problemi.

Anzitutto, una siffatta accentuazione dell'elemento soggettivo rischia di restringere eccessivamente la portata della fattispecie, negando l'esistenza dello sfruttamento penalmente rilevante allorché non sussista una «ricerca sfrenata del profitto» da parte del datore di lavoro: si pensi alle situazioni nelle quali, a causa dell'impossibilità di sostenere i costi ad esempio di una struttura di ricovero, si decida di assumere un lavoratore in condizioni di sfruttamento per assistere quotidianamente un anziano genitore. Senonché, esattamente questo era lo scopo perseguito dagli estensori della legge, essendosi spiegato nella relazione di accompagnamento alla riforma del 2016 che «sfrenato deve intendersi un motivo di profitto esasperato, che non tiene conto degli interessi personali o economici della vittima o delle conseguenze per essa». Attraverso questo elemento «la definizione di sfruttamento lavorativo riceve quindi un correttivo. [...] Esso ha lo scopo, tra l'altro, di eliminare dal campo di applicazione dei §§ 232 ss. StGB i casi in cui l'autore del reato impieghi una persona in condizioni di sfruttamento poiché costretto da una situazione di bisogno» ⁽⁶⁸⁾.

Una siffatta conclusione è stata ritenuta giustamente «assurda» in dottrina e pertanto respinta. L'assenza delle risorse economiche necessarie – viene affermato – non legittima in alcun caso lo sfruttamento lavorativo, poiché «la persona sfruttata non ha nulla in comune con la situazione finanziaria del colpevole e d'altra parte l'impunità di un impiego in condizioni di sfruttamento sarebbe completamente incompatibile con le norme internazionali». Allo scopo di evitare simili esiti abnormi, si afferma quindi che «un dolo specifico di sfruttamento non è richiesto, essendo sufficiente che l'autore risulti consapevole degli elementi di fatto che danno luogo allo sfruttamento del lavoratore». Inoltre, per le stesse ragioni, nessuna efficacia scriminante viene riconosciuta al consenso del soggetto passivo ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁸⁾ BT-Drucks. 18/9095, p. 28.

⁽⁶⁹⁾ Per i passaggi riportati nel testo J. RENZIKOWSKI, § 232, cit., p. 1286; negano altresì rilevanza al consenso del soggetto passivo J. EISELE, § 232, in A. SCHÖNKE, H. SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, C.H. Beck, 2019, p. 2319; O. HENZLER, *op. cit.*, p. 1111.

Qualcosa di analogo accade anche sul versante dell'elemento oggettivo del concetto di sfruttamento, per la sussistenza del quale il § 232 StGB richiede di confrontare le condizioni del singolo lavoratore con quelle dei lavoratori che svolgono attività identiche o comparabili. Si tratta di un'impostazione ritenuta insoddisfacente, poiché laddove il parametro di riferimento per accertare l'esistenza dello sfruttamento dovesse davvero ritenersi ontico e non deontico, qualora cioè assumesse rilevanza ciò che viene fatto e non quanto occorre fare, si perverrebbe all'assurda conclusione, nell'ipotesi in cui tutti i lavoratori fossero sfruttati, di ritenere insussistente – per l'assenza di rilevanti differenze con il *tertium comparationis* – quanto evidentemente sussiste, e cioè lo sfruttamento dei lavoratori ⁽⁷⁰⁾. Anche in questo caso si propende quindi per un'interpretazione correttiva della fattispecie, rinviando a parametri di valutazione di natura normativa ⁽⁷¹⁾. Ne consegue che tre sono gli elementi da considerare per accertare l'esistenza dello sfruttamento lavorativo.

Anzitutto, le condizioni di lavoro. Sotto questo profilo, e nel silenzio della legge, l'elemento di maggiore importanza viene ritenuto ovviamente il salario, in aggiunta al quale occorre esaminare anche l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, i periodi di pausa, i giorni di riposo, il diritto alle ferie, le provvigioni, i c.d. *benefits* (ad esempio vitto e alloggio), le modalità di cessazione del rapporto ovvero il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza ⁽⁷²⁾: ciò che, al pari di quanto accade nei sistemi francese e italiano, conferisce una valenza non soltanto patrimonialistica ma anche personalistica alla nozione di sfruttamento lavorativo penalmente rilevante.

Secondo M. BÖSE, *Vor §§ 232 bis 233b*, in U. KINDHÄUSER, U. NEUMANN, H. PAEFFGEN, *Strafgesetzbuch*, Nomos, 2017, III, p. 17, sarebbe stato preferibile limitare il concetto di sfruttamento sul piano oggettivo piuttosto che attraverso «elementi soggettivi difficilmente praticabili».

⁽⁷⁰⁾ T. FISCHER, § 232, in ID., *Strafgesetzbuch*, C.H. Beck, 2021, p. 1650; J. RENZIKOWSKI, § 232, cit., p. 1288.

⁽⁷¹⁾ T. FISCHER, *op. cit.*, p. 1651; rinviano analogamente a parametri di natura normativa J. BAUMANN, § 232, in M. PARIGGER, R. HELM, E. STEVENS BARTOL (a cura di), *Arbeits- und Sozialstrafrecht*, Nomos, 2021, p. 914; M. BÖSE, *op. cit.*, p. 17; J. EISELE, § 232, cit., p. 2319; B. NOLTENIUS, G. WOLTERS, § 232, in J. WOLTER (a cura di), *SK-StGB*, IV, Carl Heymanns Verlag, 2017, p. 882 s.; J. RENZIKOWSKI, § 232, cit., p. 1287 s.

⁽⁷²⁾ J. EISELE, § 232, cit., p. 2319.

In secondo luogo, di centrale rilevanza è il parametro al quale raffrontare le condizioni lavorative, individuato per via interpretativa in criteri di natura normativa. Questi sono rappresentati anzitutto dai contratti collettivi – ove dichiarati generalmente vincolanti ⁽⁷³⁾ – ovvero dal salario minimo legale (che in Germania, a partire dal 1° gennaio 2022, corrisponde a 9,82 euro l'ora) nonché dalle ulteriori norme concernenti il rapporto di lavoro. Infine, è necessario verificare se tra le condizioni di lavoro e i parametri indicati sussista una sproporzione, che ai sensi del § 232 StGB deve risultare “manifesta”. Sotto il vigore della previgente normativa, si ritenevano validi i principi fissati in materia di usura salariale dalla citata sentenza della Corte federale del 1997, la quale aveva reputato sufficiente per l'integrazione del § 291 StGB che la prestazione retributiva fosse inferiore ai due terzi del valore della prestazione lavorativa (*rectius*: della retribuzione fissata dai contratti collettivi ovvero dalla legge).

Nella relazione illustrativa della legge di riforma del 2016 si riscontra, però, sotto questo profilo un'importante novità, avendo gli estensori affermato che una manifesta sproporzione – nel senso indicato dal § 232 StGB – deve ritenersi esistente quando il trattamento retributivo risulti inferiore alla metà di quanto dovuto ⁽⁷⁴⁾. Nell'assenza di pronunce giurisprudenziali sinora intervenute sul punto, in dottrina si è rilevato come quest'ultimo criterio, evidentemente meno favorevole per il lavoratore, potrebbe trovare un proprio fondamento nella maggiore severità del trattamento sanzionatorio dei §§ 232 ss. StGB rispetto al reato di usura ⁽⁷⁵⁾. Questa osservazione ha però un senso rispetto al reato di lavoro forzato di cui al § 232b StGB ovvero di sfruttamento di una persona privata della libertà previsto dal § 233a StGB (entrambi puniti con la reclusione da sei mesi a dieci anni): non invece per lo sfruttamento lavorativo sanzionato dal § 233 StGB, la

⁽⁷³⁾ Come riferisce infatti M. MAGNANI, *op. cit.*, p. 172, i contratti collettivi nell'ordinamento tedesco «hanno di norma un'efficacia che è limitata agli iscritti alle associazioni stipulanti, ma il § 1 *Tarifvertragsgesetz* del 1949 prevede la possibilità di estendere l'ambito di efficacia del contratto collettivo al di là della cerchia degli associati, nella regione e nelle categorie coperte dal contratto collettivo. Si tratta di una dichiarazione di efficacia generale (*Allgemeinverbindlicherklärung*) particolarmente usata in settori dove c'è un grande numero di datori di lavoro piccoli e non sindacalizzati (ad esempio l'industria delle costruzioni)».

⁽⁷⁴⁾ BT-Drucks., 18/9095, p. 28.

⁽⁷⁵⁾ J. EISELE, § 232, *cit.*, p. 2320.

cui cornice edittale risulta pienamente sovrapponibile alla pena prevista dal reato di usura di cui al § 291 StGB (reclusione fino a tre anni e la multa). Se è su questi reati che dobbiamo ora soffermarci, per concludere sul concetto di sfruttamento lavorativo nell'ordinamento tedesco occorre precisare come la riferita soglia quantitativa, individuata dalla giurisprudenza per sancire la sproporzione penalmente rilevante fra retribuzione e prestazione lavorativa, può ovviamente trovare applicazione soltanto con riferimento allo sfruttamento c.d. patrimonialistico: esula viceversa dal suo ambito operativo lo sfruttamento c.d. personalistico, cioè concernente condizioni di lavoro insuscettive di una precisa valutazione economica (si pensi all'alloggio, ai tempi di riposo, alla sicurezza, all'igiene del luogo di lavoro ecc.). Quest'ultimo, poiché legato unicamente al concetto di "manifesta sproporzione", si rivela dunque connotato – analogamente a quanto riscontrato nel sistema francese – da una sostanziale indeterminazione.

4. Il reato di lavoro forzato tra schiavitù antica e schiavitù moderna

Il reato di lavoro forzato di cui al § 232b StGB punisce con la reclusione da sei mesi a dieci anni chiunque induce un'altra persona, approfittando del suo stato di bisogno personale o economico (*Zwangslage*) ovvero della sua vulnerabilità (*Hilflosigkeit*) legata al soggiorno in un paese straniero, oppure un minore di ventuno anni: a iniziare o proseguire un'attività lavorativa nelle condizioni di sfruttamento di cui al § 232 StGB (n. 1); a ridursi in condizioni di schiavitù, servitù, schiavitù per debiti o situazioni equivalenti (n. 2); a intraprendere o proseguire, in condizioni di sfruttamento, l'esercizio dell'accattonaggio (n. 3).

Come emerge dalla relazione illustrativa della legge di riforma del 2016, il nuovo § 232b StGB mira a incriminare il fenomeno del lavoro forzato, definito dall'International Labour Organization come «un lavoro o un servizio svolto in modo non volontario e sotto minaccia di punizione», nonché considerato nell'opinione pubblica tedesca come «un'attività che la persona offesa è costretta a svolgere contro la sua volontà e sotto minaccia di una punizione o di un altro grave male» ⁽⁷⁶⁾. Alla luce di questa definizione – che non si discosta da quella fornita dalla Corte europea dei diritti

⁽⁷⁶⁾ BT-Drucks. 18/9095, p. 37.

dell'uomo, come riscontrato in precedenza – è però interessante notare come il legislatore tedesco abbia optato per una tecnica di tipizzazione opposta a quella che caratterizza il sistema francese, avendo incluso nella medesima disposizione ogni ipotesi nella quale lo sfruttamento lavorativo rappresenta l'esito della prevaricazione del soggetto agente ⁽⁷⁷⁾.

Questa scelta del legislatore tedesco rinviene il proprio fondamento nelle problematiche che, sotto il vigore della normativa previgente, avevano caratterizzato il reato di sfruttamento lavorativo disciplinato dal § 233 StGB, il quale ai fini della propria integrazione esigeva una condotta costringitiva da parte dell'agente. Da siffatta formulazione della fattispecie discendeva infatti l'impunità degli episodi di sfruttamento privi della coartazione della vittima ⁽⁷⁸⁾, ossia delle situazioni verosimilmente dotate di maggiore allarme sociale, nelle quali per la particolare vulnerabilità del lavoratore diviene possibile sfruttare senza alcuna intimidazione. Allo scopo di rimediare al problema delineato, il legislatore è intervenuto sotto un duplice aspetto, per un verso incentrando la condotta del reato di *Ausbeutung der Arbeitskraft* (§ 233 StGB) sul mero approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore e per altro verso sospingendo tutte le ipotesi di coercizione o induzione allo sfruttamento nel reato di *Zwangsarbeit* di cui al § 232b StGB.

Se una siffatta opzione tecnico-normativa non appare nuova è perché anche in Francia – come visto nei paragrafi precedenti –, a causa delle problematiche connesse all'accertamento della condotta prevaricatrice del soggetto agente, si è proceduto a espungere dai delitti di sfruttamento di

⁽⁷⁷⁾ Come anticipato nel testo, però, va precisato come oltre al reato di *Zwangsarbeit* (§ 232b StGB), che punisce colui che riduce in schiavitù o in servitù un'altra persona ovvero induce quest'ultima a sottomettersi a condizioni di sfruttamento lavorativo, il codice penale tedesco sanziona attraverso un'autonoma fattispecie incriminatrice lo sfruttamento di una persona privata della propria libertà personale (§ 233a StGB). Trattandosi di un'ipotesi concettualmente equiparabile ai fenomeni della schiavitù e della servitù e punita in modo identico al reato di *Zwangsarbeit* (sul punto cfr. J. RENZIKOWSKI, § 233a, in G.M. SANDER (a cura di), *op. cit.*, p. 1345, che ritiene il § 233a StGB una norma "superflua", poiché concernente fenomeni già ricompresi dalle incriminazioni che la precedono), quanto detto nel testo per il § 232b StGB vale in egual misura per il § 233a StGB.

⁽⁷⁸⁾ Sul punto cfr. BT-Drucks. 18/9095, p. 19 ss. Nella dottrina, per tutti, A. PETZSCHE, *Die Neuregelung des Menschenhandels im Strafgesetzbuch*, in *Kritische Justiz*, 2017, vol. 50, n. 2, p. 243 s., che tuttavia esprime scetticismo sulla capacità della riforma di risolvere le difficoltà probatorie che avevano caratterizzato il sistema previgente.

cui agli articoli 225-13 e 225-14 c.p. la condotta abusiva del datore di lavoro e a richiedere la mera consapevolezza dello stato di vulnerabilità del lavoratore. La medesima soluzione, come dimostra la relazione di accompagnamento alla riforma del 2016 ⁽⁷⁹⁾, è stata accolta dal legislatore tedesco: tuttavia, mentre nell'ordinamento francese sono state introdotte, accanto ai reati di sfruttamento lavorativo, tre ulteriori fattispecie incriminatrici che distinguono già a livello di tipizzazione astratta la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato, in Germania – superata la soglia dello sfruttamento punito dal § 233 StGB – si è optato invece per una tipizzazione unitaria delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo.

L'approccio tedesco, volto verosimilmente a evitare i complessi problemi interpretativi legati alla distinzione tra i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato, è stato però criticato da una parte della dottrina, che ha rilevato come «il disvalore dello sfruttamento lavorativo di cui al § 232b, n. 1, StGB risulta chiaramente inferiore al disvalore della schiavitù, della servitù o delle condizioni ad esse equiparate di cui al n. 2 della medesima disposizione, e ciò a causa del fatto che nella prima ipotesi non sussiste alcun rapporto di assoggettamento della vittima all'autore del reato» ⁽⁸⁰⁾. La correttezza di questa osservazione trova conferma nell'utilizzo del verbo *veranlassen* nella descrizione della condotta tipica, che a rigore deve ritenersi integrata non soltanto laddove la pressione esercitata sulla vittima rappresenti la causa principale del rapporto di sfruttamento, ma anche in ogni ipotesi di più blanda «influenza psicologica» attuata attraverso «sollecitazioni, uso di autorità, persuasione mediante promesse, [...] semplici richieste, offerte o suggerimenti» ⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁹⁾ BT-Drucks. 18/9095, p. 20, ove si afferma che «dovrebbe essere sufficiente per il reato di sfruttamento lavorativo [§ 233 StGB] che l'autore sia consapevole della difficile situazione della vittima, associata a una significativa restrizione della sua capacità di prendere decisioni e di agire, e che ne tragga vantaggio impiegando la stessa in condizioni di sfruttamento».

⁽⁸⁰⁾ J. EISELE, § 232b, in A. SCHÖNKE, H. SCHRÖDER, *op. cit.*, p. 2335; analogamente M. BÖSE, *op. cit.*, p. 20; O. OFOSU AYEYEH, *Die Strafbarkeit des Menschenhandels und seiner Ausbeutungsformen: §§ 232-232b StGB*, Nomos, 2019, p. 176.

⁽⁸¹⁾ Così J. EISELE, § 232a, in A. SCHÖNKE, H. SCHRÖDER, *op. cit.*, p. 2328; B. NOLTENIUS, G. WOLTERS, § 232a, in J. WOLTER (a cura di), *op. cit.*, p. 895; F. ZIMMERMANN, § 232a, in H. SATZGER, W. SCHLUCKEBIER (a cura di), *Strafgesetzbuch Kommentar*, Carl Heymanns Verlag, 2021, p. 1684; analogamente BT-Drucks. 18/9095, p. 32. Nel senso

Allo scopo di restringere la portata tanto ampia del § 232b StGB, che finirebbe per racchiudere in sé ipotesi profondamente differenziate, è stata quindi suggerita un'interpretazione correttiva della fattispecie, volta ad assimilare l'induzione allo sfruttamento lavorativo (n. 1) alla riduzione in schiavitù o in servitù (n. 2). Da premettere che di questi ultimi concetti – invero non esplicitamente definiti dal legislatore – prevale nella penalistica tedesca una visione classica: la schiavitù, in conformità alla convenzione di Ginevra del 1926, è definita come «l'esercizio su un'altra persona di poteri corrispondenti al diritto di proprietà», mentre la servitù, in linea con la convenzione supplementare di Ginevra del 1956, è descritta come «la condizione nella quale un soggetto è costretto a vivere e lavorare nella terra di un'altra persona e a prestare i propri servizi, retribuiti o non retribuiti, senza poter modificare autonomamente la propria situazione»⁽⁸²⁾. Conseguentemente, la presenza di siffatte ipotesi nel § 232b StGB, il cui nucleo costitutivo è rappresentato dall'impossibilità per la vittima di emanciparsi dal proprio stato di oppressione, induce a ravvisare in quest'ultimo elemento il comune denominatore di tutte le forme di sfruttamento tipizzate dal reato di *Zwangsarbeit* e a richiedere, anche per le ipotesi di induzione allo sfruttamento descritte dal § 232b, n. 1, StGB, che il lavoratore risulti sottomesso al datore di lavoro, cioè «privo della possibilità di porre fine di propria iniziativa allo sfruttamento lavorativo»⁽⁸³⁾.

però che l'induzione richiede «una certa enfasi; la semplice proposta di [...] intraprendere un'attività a condizioni di lavoro sfavorevoli» non è sufficiente J. RENZIKOWSKI, § 232b, in G.M. SANDER (a cura di), *op. cit.*, p. 1327 s.

⁽⁸²⁾ F. ZIMMERMANN, § 232, in H. SATZGER, W. SCHLUCKEBIER (a cura di), *op. cit.*, p. 1676, che riferisce il concetto di schiavitù tipizzato dai §§ 232 ss. StGB esclusivamente alla schiavitù di diritto, ritenendo quindi che questa fattispecie non possa trovare applicazione ai rapporti di lavoro instauratisi in Germania, non essendo la schiavitù riconosciuta dall'ordinamento tedesco. Sul punto cfr. inoltre J. RENZIKOWSKI, § 232, *cit.*, p. 1291, secondo il quale anche la fattispecie di servitù, non essendo riconosciuta in Germania, può applicarsi soltanto «agli atti volti a sfruttare il lavoro della vittima all'estero»; analogamente J. EISELE, § 232, *cit.*, p. 2321.

⁽⁸³⁾ F. ZIMMERMANN, § 232, *cit.*, p. 1675; propendono analogamente per un'interpretazione restrittiva del concetto di sfruttamento lavorativo nel § 232b StGB J. RENZIKOWSKI, § 232, *cit.*, p. 1289; F. MEYER, M. MEYER, *Arbeitsstrafrecht*, in C. MOMSEN, T. GRÜTZNER (a cura di), *Wirtschafts- und Steuerstrafrecht*, C.H. Beck, 2020, p. 1602; in questo senso, rispetto al previgente § 233 StGB, J. R. EYDNER, *op. cit.*, p. 14; S. KISCHE, *Lohnwucher, Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft und Mindestlohnverstöße*, in A. IGNOR, A. MOSBACHER (a cura di), *Handbuch Arbeitsstrafrecht*, Boorberg, 2016, p. 538.

Laddove si accolga quest'ultima interpretazione – che si traduce in un accostamento di schiavitù classica e schiavitù c.d. moderna –, diviene evidente come le differenze tra i sistemi tedesco e francese finiscano in concreto per assottigliarsi, potendo riscontrarsi la tendenza in entrambi gli ordinamenti a distinguere il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in due macro-categorie: la prima, comprensiva delle situazioni riferibili ai concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato, caratterizzata dal rigido assoggettamento della vittima all'autore del reato e dall'impossibilità per quest'ultima di emanciparsi dal proprio stato di oppressione (sfruttamento che può pertanto essere definito “coatto”); la seconda, rappresentata dallo sfruttamento che può invece definirsi “consensuale”⁽⁸⁴⁾, comprensiva delle ipotesi nelle quali il lavoratore subisce le condizioni di sfruttamento come conseguenza non della condotta prevaricatrice del soggetto agente bensì del proprio stato di bisogno (del quale il primo si approfitta)⁽⁸⁵⁾, mantenendo al contempo la libertà di evadere dalla propria condizione. Si tratta di comprendere se, anche sotto il profilo della condizione dei lavoratori tutelati dalla legge penale, sia ravvisabile una simmetria fra i riferiti ordinamenti.

5. Il concetto di *Zwangslage* nel reato di sfruttamento lavorativo

Nei paragrafi precedenti abbiamo preso in esame la definizione di sfruttamento lavorativo contenuta nel § 232 StGB nonché la distinzione tra i reati di *Zwangsarbeit* (§ 232b StGB) e di *Ausbeutung der Arbeitskraft* (§ 233 StGB), quest'ultima individuata dalla legge penale nella condotta induttiva

⁽⁸⁴⁾ Precisiamo che, per quanto lo stato psicologico del lavoratore sia identificabile in queste ipotesi maggiormente con la tolleranza, la rassegnazione ovvero la mancata obiezione rispetto al proprio sfruttamento, parlare in questa sede di sfruttamento “consensuale” assume il preciso obiettivo di evidenziare la piena compatibilità tra un consenso comunque prestato dal lavoratore e la configurabilità del reato di sfruttamento del lavoro.

⁽⁸⁵⁾ Osserva infatti A. PETZSCHE, *op. cit.*, p. 246, come la minore cornice di pena del reato di sfruttamento lavorativo (§ 233 StGB) rispetto al reato di lavoro forzato (§ 232b StGB) si giustifica alla luce del suo minor disvalore: «non si punisce l'illecita coartazione dell'autodeterminazione della vittima a intraprendere o continuare un'attività lavorativa, ma il “semplice” sfruttamento di una situazione di vulnerabilità»; analogamente J. BAUMANN, *op. cit.*, p. 927.

dell'agente e, a livello interpretativo, nell'esigenza che la condotta culmini nell'irremovibile assoggettamento della vittima del reato ⁽⁸⁶⁾. Affinché entrambe le figure possano perfezionarsi occorre tuttavia un ulteriore requisito, rappresentato dallo stato di bisogno (*Zwangslage*) personale o economico del lavoratore ovvero dalla sua vulnerabilità (*Hilflosigkeit*) legata alla permanenza in un paese straniero.

Come dimostra l'orientamento dottrinale prevalente, lo stato di bisogno e la situazione di debolezza dello straniero rappresentano nell'ordinamento tedesco concetti equivalenti alla *vulnérabilité* o a *l'état de dépendance* che caratterizzano il sistema francese, venendo intesi come un grave disagio della vittima «non necessariamente minaccioso per la sua esistenza» ma comunque tale da comprometterne l'autodeterminazione e la possibilità di scelta ⁽⁸⁷⁾. Sotto questo profilo, dalla relazione di accompagnamento alla riforma del 2016 emerge la volontà di respingere interpretazioni eccessivamente restrittive, affermandosi che se con «stato di bisogno» si intende che «la persona interessata non ha alternative reali e accettabili se non quella di sottomettersi all'abuso», può essere sufficiente che la vittima si trovi in «condizioni economiche precarie» idonee a limitarne la facoltà di decisione. Si deve trattare cioè di una grave difficoltà della vittima, «che però non deve essere minacciata esistenzialmente. [...] Il concetto di “stato di bisogno” (*Zwangslage*) è più ampio di “situazione di emergenza” (*Notlage*)» e per la sua integrazione rilevano anche condizioni di difficoltà non necessariamente di natura economica. «La vittima può trovarsi in una situazione di debolezza – è stato affermato – ad esempio se l'autore del reato la minaccia in modo credibile di avere buoni rapporti con la polizia nel suo paese di origine e di utilizzarli se non si sottomette alla sua volontà. Una vittima che crede a queste minacce, a causa per esempio della propria situazione irregolare, deve essere ritenuta in una condizione di vulnerabilità» ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁶⁾ Conseguentemente, mentre per l'integrazione del § 232b StGB si ritiene indispensabile l'iniziativa da parte del soggetto attivo, che rappresenta «la forza trainante per l'instaurazione del rapporto di sfruttamento» (così J. RENZIKOWSKI, § 232b, cit., p. 1328; analogamente S. BURGER, *Die Neuregelung des Menschenhandels*, in *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*, 2017, p. 179), è opinione comune che nel reato di cui al § 233 StGB l'iniziativa possa provenire tanto dalla vittima, quanto dall'agente.

⁽⁸⁷⁾ Così J. EISELE, § 232, cit., p. 2315; analogamente T. FISCHER, *op. cit.*, p. 1648 s.; B. NOLTENIUS, G. WOLTERS, § 232, cit., p. 879; J. RENZIKOWSKI, § 232, cit., p. 1280 s.

⁽⁸⁸⁾ BT-Drucks. 18/9095, p. 24 ss.

D'altra parte, però, fra i sistemi francese e tedesco sussistono talune differenze. Si tratta, più precisamente, dei meccanismi di presunzione della vulnerabilità, che concernono in Francia i minori e le persone straniere (*rectius*: in arrivo sul territorio francese) mentre in Germania, ai sensi dei §§ 232b e 233 StGB, i soggetti minori degli anni ventuno. Quest'ultima opzione – per effetto della quale, in presenza di lavoratori infraventunenni, non occorre accertare lo stato di vulnerabilità – è stata criticata dalla dottrina tedesca, sia pure per ragioni di natura prevalentemente sistematica, non trovando la riferita soglia d'età alcuna corrispondenza nella legislazione domestica e internazionale ⁽⁸⁹⁾. A siffatte considerazioni può inoltre aggiungersi che, se la decisione di rafforzare la repressione dello sfruttamento lavorativo in favore di quanti possiedono facoltà di scelta e poteri contrattuali particolarmente limitati può risultare condivisibile in linea di principio, solleva perplessità la scelta del legislatore tedesco di rinunciare *tout court* alla tipizzazione delle condizioni che rendono i lavoratori più giovani meritevoli di una rafforzata protezione. Il rischio di un'eccessiva ampiezza della tutela penale è in questi casi evidente, potendo essa estendersi anche a ipotesi di dubbia meritevolezza, concernenti coloro che ad esempio accettano di lavorare in condizioni di sfruttamento non per mancanza di alternative «reali e accettabili», bensì per conseguire avanzamenti di carriera, sostenere spese voluttuarie ecc.

6. L'attività di intermediazione illecita

Diversamente dal codice francese ⁽⁹⁰⁾ – ma analogamente all'articolo 603-*bis* del codice italiano – il codice penale tedesco incrimina altresì l'attività di intermediazione illecita diretta ad agevolare lo sfruttamento lavorativo.

⁽⁸⁹⁾ O. OFOSU AYEH, *op. cit.*, p. 173; J. RENZIKOWSKI, § 232b, *cit.*, p. 1323.

⁽⁹⁰⁾ Il codice penale francese non contempla infatti una figura di intermediazione illecita finalizzata allo sfruttamento lavorativo. Nonostante ciò, siffatta condotta può ritenersi comunque vietata dal codice del lavoro, che prevede per un verso il reato di somministrazione illecita di manodopera (art. L8243-1), il quale punisce con la reclusione fino a due anni e l'ammenda fino a trentamila euro «qualsiasi operazione a scopo di lucro il cui unico obiettivo sia il prestito di manodopera»; per altro verso, il reato di *marchandage* (art. L8234-1), che incrimina con la medesima pena «qualsiasi operazione a scopo di lucro che abbia l'effetto di arrecare un pregiudizio al lavoratore interessato ovvero di eludere l'applicazione delle disposizioni di legge o di un contratto collettivo di lavoro».

Ai sensi del § 233, comma 5, StGB viene infatti punito con la reclusione fino a due anni o la multa «chiunque favorisce la commissione del reato di cui al comma 1 attraverso la propria mediazione (*Vermittlung*) avente alternativamente ad oggetto l'instaurazione di un rapporto di sfruttamento (n. 1); l'affitto di locali commerciali (n. 2); l'affitto di locali abitativi al lavoratore (nr. 3)». Si tratta – come si vede – di una norma a più fattispecie, che concerne non soltanto il reclutamento della manodopera ma anche ulteriori forme di agevolazione dello sfruttamento lavorativo, tra le quali l'affitto di locali commerciali (che può avvenire anche in favore della vittima del reato, come nelle ipotesi di falso lavoro autonomo ⁽⁹¹⁾) ovvero di locali abitativi. L'interesse verso questa disposizione è legato a due profili essenziali.

Anzitutto, di particolare importanza è la clausola di sussidiarietà contenuta nel secondo periodo del § 233, comma 5, StGB poiché, escludendo la configurazione del reato «se il fatto risulta già punibile con una pena più severa secondo altre disposizioni», dimostra come ai fini della punibilità non occorre il perfezionamento – neppure nella forma tentata – dello sfruttamento di cui al comma 1 ⁽⁹²⁾. Da notare però che, trattandosi di una condotta a consumazione anticipata, il legislatore tedesco ha opportunamente previsto per l'attività di intermediazione un trattamento attenuato rispetto allo sfruttamento di cui al § 233, comma 1, StGB, e ciò a differenza dell'articolo 603-*bis* c.p. del codice penale italiano, che equipara *quoad poenam* la condotta agevolatrice allo sfruttamento consumato.

In secondo luogo, occorre sottolineare la profonda differenza che intercorre tra il § 233, comma 5, StGB, laddove incrimina l'affitto di locali a scopo abitativo, e l'articolo 225-14 del codice penale francese, che punisce la sottoposizione del lavoratore a condizioni alloggiative contrarie alla dignità della persona. Nel sistema francese, la sottoposizione a situazioni alloggiative degradanti rappresenta un'ipotesi di sfruttamento dotata di disvalore autonomo, mentre il fondamento dell'incriminazione dell'affitto dei locali abitativi di cui al § 233, comma 5, StGB si ricava dal disvalore strumentale dell'attività di mediazione, insito nell'idoneità di quest'ultima

⁽⁹¹⁾ BT-Drucks. 18/9095, p. 41.

⁽⁹²⁾ Così J. EISELE, § 233, in A. SCHÖNKE, H. SCHRÖDER, *op. cit.*, p. 2337; F. ZIMMERMANN, § 233, in H. SATZGER, W. SCHLÜCKEBIER (a cura di), *op. cit.*, p. 1694.

ad agevolare lo sfruttamento lavorativo (comprovata ad esempio dalla «vicinanza dell'alloggio al luogo di lavoro» ⁽⁹³⁾). Trattandosi di una condotta astrattamente lecita, occorre che la stessa esprima un'obiettivo connessione, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, con l'evento di sfruttamento che si mira a prevenire ⁽⁹⁴⁾. Qualora invece il datore di lavoro approfitti della vulnerabilità del lavoratore per sottoporlo a condizioni alloggiative degradanti, va da sé che sarà il più severo § 233, comma 1, StGB a trovare applicazione.

7. Il reato di usura salariale

Per concludere l'analisi del sistema tedesco occorre soffermarsi sul reato di usura salariale, ancorché l'importanza di quest'ultima fattispecie sia nel tempo progressivamente diminuita. Se nel 1997, allorché la Corte federale di giustizia ha per la prima volta riconosciuto l'applicabilità del reato di usura allo sfruttamento lavorativo, la fattispecie di *Lohnwucher* (§ 291, comma 1, n. 3, StGB) rappresentava l'unica incriminazione vigente in Germania per la repressione di tale fenomeno, si è visto nei paragrafi precedenti come il contesto normativo risulti ora nettamente mutato.

Alle lacune del secolo passato si contrappone oggi un assetto punitivo ipertrofico, caratterizzato dalla presenza di molteplici fattispecie incriminatrici evocative di altrettanti problemi interpretativi. Questa situazione origina dalla parziale sovrapposibilità tra le fattispecie di lavoro forzato (§ 232b StGB) e di sfruttamento lavorativo (§ 233 StGB) con il reato di usura salariale (§ 291, comma 1, n. 3, StGB), incriminando quest'ultimo con la reclusione fino a tre anni e la multa chiunque approfitta dello stato di bisogno (*Zwangslage*), dell'inesperienza (*Unerfahrenheit*), della mancanza di giudizio (*Mangel an Urteilsvermögen*) ovvero della profonda debolezza di volontà (*erhebliche Willensschwäche*) altrui per farsi dare o promettere, in cambio

⁽⁹³⁾ BT-Drucks. 18/9095, p. 42.

⁽⁹⁴⁾ Osservano B. NOLTENIUS, G. WOLTERS, § 233, in J. WOLTER (a cura di), *op. cit.*, p. 913, come occorre che le condotte incriminate dal § 233, comma 5, StGB creino i presupposti per il successivo sfruttamento lavorativo, così realizzando un obiettivo evento intermedio (*objektiven Zwischenerfolg*) rispetto al verificarsi dello sfruttamento; in senso analogo A. PETZSCHE, *op. cit.*, p. 246; J. RENZIKOWSKI, § 233, in G.M. SANDER (a cura di), *op. cit.*, p. 1340 s.

di una determinata prestazione, vantaggi patrimoniali manifestamente sproporzionati. Fattispecie che, secondo un consolidato indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, può concernere anche il datore di lavoro, venendo integrata allorché la retribuzione risulti inferiore ai due terzi del valore della prestazione lavorativa ⁽⁹⁵⁾.

Se nelle ipotesi di concorso sono i reati di cui ai §§ 232b e 233 StGB a prevalere ⁽⁹⁶⁾, va però detto che l'ambito di applicazione del § 291, comma 1, n. 3, StGB non coincide pienamente con il perimetro del reato di lavoro forzato (§ 232b StGB) e di sfruttamento lavorativo (§ 233 StGB), risultando da un lato più ristretto, assumendo rilevanza ai fini dell'integrazione della fattispecie soltanto le condizioni di lavoro suscettibili di valutazione patrimoniale, e dall'altro lato più ampio. Più precisamente, due sono le situazioni non ricomprese dai §§ 232b e 233 StGB nelle quali può trovare applicazione il reato di usura.

Anzitutto, l'ipotesi in cui la sproporzione fra retribuzione e prestazione lavorativa risulti superiore alla metà ma inferiore ai due terzi di quanto dovuto. Come visto in precedenza, secondo la relazione illustrativa della riforma del 2016, affinché sussista lo sfruttamento lavorativo ai sensi dei §§ 232 ss. StGB occorre che la retribuzione corrisposta al lavoratore sia inferiore almeno alla metà di quella stabilita dalla legge o dai contratti collettivi. Poiché questo criterio si discosta dal parametro dei due terzi, più favorevole al lavoratore, sinora accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di usura, va da sé che qualora la prassi andrà orientandosi per un verso nel senso indicato dalla riferita relazione illustrativa e per altro verso mantenendo il criterio dei due terzi rispetto al § 291, comma 1, n. 3, StGB, il reato di usura – intercettando il margine di sproporzione non coperto dai reati di lavoro forzato e di sfruttamento lavorativo – finirà per mantenere un autonomo ambito di applicazione. Naturalmente, l'esistenza di criteri differenziati per valutare la sproporzione penalmente rilevante tra salario e prestazione lavorativa non giova all'ordine e alla razionalità del sistema tanto più che, con riferimento ai §§ 233 e 291 StGB, essa risulterebbe priva di un fondamento razionale, alla luce delle identiche cornici di pena (reclusione fino a tre anni o multa).

⁽⁹⁵⁾ Per tutti, T. FISCHER, § 291, in ID., *Strafgesetzbuch*, cit., p. 2241 ss.

⁽⁹⁶⁾ Si tratta di un orientamento consolidato: per tutti, J. EISELE, § 233, cit., p. 2338; F. SALIGER, § 291, in H. SATZGER, W. SCHLUCKEBIER (a cura di), *op. cit.*, p. 2349; F. ZIMMERMANN, § 232b, *ivi*, p. 1691.

In secondo luogo, va notato che, mentre i reati di lavoro forzato e sfruttamento lavorativo rappresentano illeciti di danno, l'usura costituisce un reato di pericolo che si perfeziona già con la promessa: conseguentemente, qualora all'accordo non faccia seguito l'esecuzione della prestazione lavorativa, in luogo dei §§ 232b e 233 StGB potrà trovare applicazione la fattispecie di cui al § 291 StGB.

Così delineato l'ambito di applicazione del reato di usura in materia di sfruttamento lavorativo, è infine da sottolineare, con riferimento alla vittima del reato, che se i §§ 232b e 233 StGB richiedono lo stato di bisogno personale o economico del lavoratore ovvero la debolezza dello straniero quali presupposti del reato, ai fini del § 291 StGB rilevano anche l'inesperienza, la mancanza di giudizio ovvero la profonda debolezza di volontà. Se ciò denota, in una prospettiva comparata, come pure nell'ordinamento tedesco la vulnerabilità del lavoratore risulti caratterizzata in chiave non soltanto economica ma anche sociale o personale, sarebbe però erroneo concludere che il presupposto del reato di usura – ossia la condizione di debolezza del soggetto passivo – sia più ampio del presupposto dei reati di lavoro forzato e di sfruttamento lavorativo, trattandosi di ipotesi che, secondo l'orientamento prevalente ⁽⁹⁷⁾, sussistono allorché il lavoratore si trovi in una posizione tanto debole e svantaggiata da consentire al proprio datore di lavoro di fissare unilateralmente le condizioni del contratto. Potendosi propendere per una sostanziale coincidenza di siffatte situazioni, non resta a questo punto che verificare se al medesimo spettro di vulnerabilità del lavoratore abbia conferito analoga rilevanza il legislatore spagnolo.

Sezione III - Il sistema spagnolo

1. Introduzione

Il sistema penale spagnolo in materia di sfruttamento lavorativo manifesta due caratteristiche fondamentali. Da un lato, nonostante il *código penal* del

⁽⁹⁷⁾ Per tutti, G. HEINE, B. HENCKER, § 291, in A. SCHÖNKE, H. SCHRÖDER, *op. cit.*, p. 2911 ss.; T. FISCHER, § 291, *cit.*, p. 2243 s.; P. PANANIS, § 291, in R. HEFENDEHL, O. HOHMANN (a cura di), *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, C.H. Beck, 2019, V, p. 1254 ss.

1995 si presenti rispetto alla materia che ci occupa come un testo particolarmente all'avanguardia, recando nella parte speciale un titolo espressamente dedicato alla tutela dei diritti lavoratori e comprensivo di ben nove fattispecie incriminatrici (*Título XV – De los delitos contra los derechos de los trabajadores*), nessuna di queste figure risulta esplicitamente riferita alle forme più degradanti di sfruttamento lavorativo, negli altri codici incriminate attraverso i concetti di schiavitù, servitù o lavoro forzato. Con l'eccezione dell'articolo 607-*bis* c.p., che punisce come delitto *de lesa humanidad* la riduzione in schiavitù commessa «come parte di un attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile o parte di essa» – e che simboleggia verosimilmente la condanna nei confronti del passato colonialista⁽⁹⁸⁾ –, nel codice spagnolo non v'è alcuna fattispecie che, tramite le categorie della schiavitù o della servitù, criminalizza espressamente il medesimo fenomeno commesso ai danni di un singolo soggetto passivo. Se ciò ha indotto una parte della dottrina a denunciare l'esistenza di una «grave omissione»⁽⁹⁹⁾ da parte del legislatore, vedremo tuttavia come la punibilità di queste forme estreme di sfruttamento appaia comunque ricavabile dal sistema positivo.

Dall'altro lato, con riferimento alla principale disposizione volta a contrastare lo sfruttamento del lavoro – rappresentata dall'articolo 311 c.p. e comunemente nota come *Imposición de condiciones laborales ilegales* –, va notato come quest'ultima figura sanziona con la reclusione da sei mesi a sei anni e la multa «chiunque, con l'inganno o abusando di una situazione di necessità, impone ai lavoratori al suo servizio condizioni di lavoro o di sicurezza sociale che pregiudicano, sopprimono o limitano i diritti che gli sono

⁽⁹⁸⁾ Un'analogia figura si rinviene nel codice francese: l'art. 212-1 *code pénal* punisce infatti con l'ergastolo, tra i crimini contro l'umanità, la riduzione in schiavitù commessa «in esecuzione di un piano concertato contro un gruppo di popolazione civile e come parte di un attacco diffuso o sistematico».

⁽⁹⁹⁾ A. PALOMO DEL ARCO, *Delitos contra los derechos de los trabajadores*, in A. CAMACHO VIZCAÍNO (diretto da), *Tratado de derecho penal económico*, Tirant lo Blanch, 2019, p. 1760; analogamente A. VALVERDE CANO, *Regulación y tratamiento jurídico-penal de las formas contemporáneas de esclavitud*, Universidad de Granada, 2020, p. 396 ss.; C. VILLACAMPA ESTIARTE, *El delito de trata de seres humanos*, in G. QUINTERO OLIVARES (diretto da), *Comentario a la reforma penal de 2015*, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 415 s.; EAD., *La moderna esclavitud y su relevancia jurídico-penal*, in *Revista de derecho penal y criminología*, 2013, n. 10, p. 330 ss.

riconosciuti da disposizioni legali, contratti collettivi o contratti individuali». Da sottolineare come tale reato risulta caratterizzato da uno speciale disvalore di azione, rappresentato dall'inganno ovvero dall'abuso di una situazione di necessità del lavoratore: disvalore che, allo scopo di rimuovere le connesse difficoltà probatorie, è stato invece attenuato – come riscontrato in precedenza – nei reati di sfruttamento puniti dagli ordinamenti francese e tedesco, dove coincide ora con il mero approfittamento della vulnerabilità o dello stato di bisogno del lavoratore.

Alla luce di siffatte considerazioni, che pongono in luce taluni elementi del sistema spagnolo apparentemente antitetici rispetto all'impostazione che contraddistingue gli altri ordinamenti, si tratta di accertare in quale misura le peculiarità del primo si discostino effettivamente dalle caratteristiche dei secondi.

2. Il delitto di *Imposición de condiciones laborales ilegales*: il concetto di sfruttamento lavorativo

Per comprendere le particolarità del modello spagnolo – che esamineremo limitatamente alla repressione dello sfruttamento lavorativo, senza soffermarci sulle ulteriori figure presenti nel codice penale concernenti il lavoro irregolare, la somministrazione illecita di manodopera ⁽¹⁰⁰⁾, la tutela penale dei diritti sindacali ecc. – occorre anzitutto analizzare i tre elementi costitutivi del delitto di *Imposición de condiciones laborales ilegales* punito dall'articolo 311 c.p.: il concetto di sfruttamento lavorativo; le caratteristiche dell'azione delittuosa; lo stato di vulnerabilità del soggetto passivo ⁽¹⁰¹⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ Va però sottolineato che il codice penale spagnolo – diversamente dai sistemi tedesco e italiano, ma analogamente al modello francese – non contempla una fattispecie diretta a punire l'attività di intermediazione illecita finalizzata allo sfruttamento lavorativo; nonostante ciò, al ricorrerne dei presupposti, tale condotta risulta punibile ai sensi dell'art. 312 c.p., che incrimina con la reclusione da due a cinque anni e la multa il «traffico illegale di manodopera». Sull'interpretazione di quest'ultimo concetto R. DE VICENTE MARTINEZ, *Derecho penal del trabajo*, Tirant lo Blanch, 2020, p. 244 ss.

⁽¹⁰¹⁾ Occorre considerare come il delitto punito dall'art. 311 del codice penale del 1995 riproduce ampiamente il contenuto dell'art. 499-*bis* c.p. introdotto nel codice penale del 1944 dalla l. 15 novembre 1971, n. 44, con l'unica eccezione rappresentata dalle modalità della condotta tipica – l'inganno o l'abuso di una situazione di necessità del lavoratore –, che hanno sostituito le *maquinaciones* o i *procedimientos maliciosos* del testo previgente.

Sotto il primo profilo è interessante notare come, diversamente dai sistemi francesi e tedesco, che accolgono una definizione del concetto di sfruttamento prevalentemente di carattere descrittivo, in quanto incentrata su elementi che formalmente prescindono da parametri di valutazione di tipo legale ⁽¹⁰²⁾, il sistema spagnolo adotta analogamente al modello italiano una tecnica di tipizzazione di natura normativa, caratterizzando la nozione di sfruttamento alla stregua di un rapporto di lavoro che si svolge in contraddizione con la disciplina di settore. A differenza del nostro articolo 603-*bis* c.p., però, l'articolo 311 del *código penal* utilizza – come anticipato – una formula più generica, che non soltanto evoca problemi di determinatezza ma esprime anche una maggiore estensione del perimetro della fattispecie. A questo riguardo, tre sono i profili che richiedono particolare attenzione. Anzitutto, va sottolineato come oltre alle condizioni di lavoro, quali la retribuzione, l'orario lavorativo, i tempi di riposo ecc., nel sistema spagnolo assumono rilevanza anche le condizioni di sicurezza sociale disciplinate dalle norme in materia di inquadramento contrattuale, di indennità per malattia, di incapacità temporanea, di maternità, di contributi previdenziali ecc. ⁽¹⁰³⁾. In secondo luogo, è da notare come la fonte dei diritti la cui violazione può integrare un'ipotesi di sfruttamento è rappresentata non soltanto dalla normativa di settore ovvero dai contratti collettivi, ma – come afferma espressamente l'articolo 311 c.p. – anche dai contratti individuali. Infine, diversamente dagli ordinamenti francese, tedesco e italiano, dove il concetto di sfruttamento risulta a vario titolo incentrato sulla “manifesta” o “palese” sproporzione o violazione delle disposizioni giuslavo-

Alla luce della parziale analogia tra le due norme, per l'interpretazione dei rispettivi elementi comuni sarà possibile rifarsi agli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali formati anteriormente all'entrata in vigore del codice vigente.

⁽¹⁰²⁾ Si è visto tuttavia nei paragrafi precedenti come l'indeterminatezza delle definizioni di carattere descrittivo del concetto di sfruttamento – la manifesta sproporzione tra prestazione lavorativa e retribuzione nel sistema francese ovvero la manifesta sproporzione tra le condizioni di lavoro del soggetto passivo e le condizioni di coloro che svolgono attività analoghe o comparabili nel sistema tedesco – costringano l'interprete a integrare la base del giudizio con parametri normativi, quali ad esempio le disposizioni in materia di salario minimo, di orari di lavoro, di riposo, di igiene e sicurezza ecc., sicché anche in Francia e in Germania il concetto di sfruttamento finisce per assumere – come riscontrato nel testo – un carattere normativo.

⁽¹⁰³⁾ Così R. DE VICENTE MARTINEZ, *op. cit.*, p. 141.

ristiche ovvero sulla contrarietà alla dignità umana delle condizioni imposte al lavoratore, in Spagna è sufficiente che siano pregiudicati ovvero semplicemente “limitati” i diritti riconosciuti a quest’ultimo.

La significativa ampiezza della riferita formulazione induce la dottrina e la giurisprudenza a propendere per interpretazioni di carattere restrittivo. Ciò avviene anzitutto rispetto alla fonte dei diritti dei lavoratori la cui violazione è suscettiva di integrare la fattispecie, contestandosi la tipicità anche dei diritti accordati dal contratto individuale, in quanto ritenuta incongruente con la natura indisponibile degli interessi tutelati nonché con la funzione di *extrema ratio* del diritto penale ⁽¹⁰⁴⁾.

Inoltre, con riferimento alla lesione dei diritti dei lavoratori, che ai sensi dell’articolo 311 c.p. devono risultare “pregiudicati”, “soppressi” ovvero “limitati”, l’indirizzo prevalente qualifica il reato in esame come un delitto *de resultado cortado*, reputando sufficiente per la consumazione dell’illecito il mero “pregiudizio giuridico”, ossia che il rapporto di lavoro «abbia inizio nelle condizioni illegali» descritte dalla norma, senza la necessità di un effettivo danno economico per il lavoratore ⁽¹⁰⁵⁾. Se questa concezione illumina di significato la tipologia di offesa punita dall’articolo 311 c.p., dimostrando come il concetto di sfruttamento assuma pure nel sistema spagnolo un’accezione non soltanto patrimonialistica ma anche personalistica – analogamente a quanto riscontrato negli altri ordinamenti –, va tuttavia notato, con riferimento all’intensità della lesione, come nella prassi si richieda «che la privazione delle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale»

⁽¹⁰⁴⁾ I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, *Art. 311*, in M. COBO DEL ROSAL (diretto da), *Comentarios al Código penal*, Cesej, 2006, X, t. I, p. 227; M. ORTUBAY FUENTES, *Tutela penal de las condiciones de trabajo. Un estudio del artículo 311 del Código penal*, Universidad del País Vasco, 2000, p. 460; C. VILLACAMPA ESTIARTE, M. SALAT PAISAL, *De los delitos contra los derechos de los trabajadores*, in G. QUINTERO OLIVARES (diretto da), *Comentarios al Código penal español*, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, II, p. 693.

⁽¹⁰⁵⁾ L. ARROYO ZAPATERO, *Manual de derecho penal del trabajo*, Praxis, 1988, p. 36; I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, *op. cit.*, p. 224 s.; L. LASCURAÍN SÁNCHEZ, *Delitos contra los derechos de los trabajadores*, in AA.VV., *Derecho penal económico y de la empresa*, Olejnik, 2018, p. 601; F. NAVARRO CARDOSO, *Los delitos contra los derechos de los trabajadores*, Tirant lo Blanch, 1998, p. 63 s.; A. PALOMO DEL ARCO, *op. cit.*, p. 1764; C. VILLACAMPA ESTIARTE, M. SALAT PAISAL, *op. cit.*, p. 695 s. In giurisprudenza TS 9 giugno 2016, n. 494; TS 28 settembre 2017, n. 639, ove si afferma che l’art. 311 c.p. «si consuma con la semplice privazione o limitazione dei diritti del lavoratore, senza richiedere alcun danno che, se esistesse, costituirebbe l’esaurimento del reato».

tipizzata dall'articolo 311 c.p. risulti «significativa o importante», non potendo «essere considerato tipicamente rilevante qualsiasi diritto riconosciuto al lavoratore. [...] Occorre escludere come penalmente punibili quelle lesioni di diritti che possono essere facilmente riparate attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario [extrapenale, *n.d.a.*] mentre, quando questo non è accessibile al lavoratore a causa dell'abuso subito, occorre almeno che quei diritti abbiano una certa importanza, anche se non necessariamente di natura economica. Ovviamente, in ogni caso, la realtà e l'illegalità del danno devono essere sufficientemente dimostrate»⁽¹⁰⁶⁾.

Come si vede, dunque, al netto di talune differenze di carattere tecnico-normativo ovvero terminologico, il diritto vivente dimostra come il concetto di sfruttamento lavorativo nell'ordinamento spagnolo non si discosti significativamente da quello adottato negli altri ordinamenti poiché, nonostante la formulazione astrattamente più ampia che contraddistingue l'articolo 311 c.p., anche in Spagna si finisce per richiedere una notevole e rilevante compressione dei diritti del lavoratore. Piuttosto, l'analisi comparativa conferma come il principale aspetto problematico del concetto di sfruttamento – come già riscontrato nei sistemi francese e tedesco – sia rappresentato dalla sua indeterminatezza⁽¹⁰⁷⁾ che, nell'indurre la giurisprudenza a ripiegare su interpretazioni di carattere restrittivo, manifesta la necessità di una maggiore precisione e di un più serio sforzo definitorio da parte dei legislatori.

2.1. La condotta tipica: l'imposizione delle condizioni di sfruttamento mediante inganno o abuso di necessità

Anche con riferimento alla condotta tipica del reato di sfruttamento lavorativo, l'ordinamento spagnolo esprime differenze apparentemente non trascurabili rispetto agli altri ordinamenti. Invero, se in Germania e in

⁽¹⁰⁶⁾ Così TS 9 giugno 2016, n. 494; analogamente TS 28 settembre 2017, n. 639; TS 18 febbraio 2021, n. 70, secondo cui, da un punto di vista oggettivo, «occorre una chiara violazione dei diritti dei lavoratori, con una rilevanza sufficiente da giustificare la sanzione penale».

⁽¹⁰⁷⁾ Secondo L. LASCURAÍN SÁNCHEZ, *op. cit.*, p. 597, l'art. 311 c.p. descrive l'evento di sfruttamento «in termini straordinariamente ampi».

Francia si è proceduto – per ragioni di praticabilità processuale e di efficienza repressiva – a identificare il disvalore di condotta dell'illecito con il mero approfittamento della vulnerabilità della vittima, in Spagna occorre che le condizioni di sfruttamento siano «imposte» dal datore di lavoro tramite «inganno» ovvero «abuso della situazione di necessità» del lavoratore. Alla luce di siffatta considerazione, si deve concludere che l'ambito operativo del diritto penale spagnolo in materia di sfruttamento lavorativo risulti più circoscritto rispetto agli altri ordinamenti?

Approfondiamo anzitutto l'analisi della condotta tipica definita dal verbo *imponer*. Se è pacifico che l'imposizione delle condizioni di sfruttamento possa avvenire su un piano tanto giuridico quanto fattuale, cioè concernere la fase sia di stipulazione che di esecuzione del contratto ⁽¹⁰⁸⁾, maggiori problemi interpretativi sorgono rispetto al contenuto di tale condotta.

Secondo una parte della dottrina, il concetto di imposizione postulerebbe la minaccia ovvero almeno la sopraffazione da parte del datore di lavoro, che deve coartare la volontà del lavoratore onde costringerlo ad accettare condizioni lavorative che altrimenti non accetterebbe ⁽¹⁰⁹⁾. Senonché, laddove prevalessimo siffatta interpretazione, va da sé che la tutela accordata dall'articolo 311 del codice spagnolo si rivelerebbe meno estesa rispetto ai reati di sfruttamento lavorativo puniti dagli articoli 225-13 e 225-14 del

⁽¹⁰⁸⁾ In dottrina si era in realtà dubitato che la condotta descritta dal verbo *imponer* potesse riguardare anche la fase di stipulazione del contratto, e ciò per la duplice ragione che l'art. 311 c.p. si riferisce da un lato ai lavoratori «al servizio» del datore di lavoro, così evocando l'immagine di lavoratori già assunti; dall'altro lato, a condizioni di lavoro che pregiudicano o limitano i diritti riconosciuti non soltanto dalla legge e dai contratti collettivi ma anche dal «contratto individuale», così evidentemente postulando l'avvenuto perfezionamento della fase negoziale. Tuttavia, l'orientamento maggioritario nega che l'art. 311 c.p. imponga una siffatta interpretazione restrittiva della fattispecie, ciò che d'altronde significherebbe sterilizzare la tutela apportata dalla norma, considerato che è proprio nella fase di stipulazione del contratto che ha maggiormente luogo il fenomeno criminoso in esame. Sul punto J. MUÑOZ SÁNCHEZ, *El delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo del art. 311 del Código penal en el marco del derecho penal del trabajo*, Thomson Reuters Aranzadi, 2008, p. 105; F. PEDREIRA GONZÁLEZ, *Delitos contra los derechos de los trabajadores*, in AA.VV., *Delitos de defraudación a la seguridad social y delitos contra los derechos de los trabajadores*, Wolters Kluwer, 2015, p. 234.

⁽¹⁰⁹⁾ In questo senso, con riferimento al previgente art. 499-*bis* c.p., M. BAJO FERNANDEZ, *Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial*, Civitas, 1978, p. 521; G. QUINTERO OLIVARES, *Algunas consideraciones críticas sobre la libertad y seguridad en el trabajo*, in *Revista Jurídica de Catalunya*, 1972, vol. 71, n. 2, p. 63 s.

codice francese ovvero dal § 233 del codice tedesco, non occorrendo per l'integrazione di questi ultimi che l'autodeterminazione della vittima – già profondamente limitata dal proprio stato di bisogno – venga ulteriormente coartata dal datore di lavoro.

Il riferito indirizzo ermeneutico risulta tuttavia minoritario. Secondo la dottrina prevalente, infatti, il concetto di imposizione «potrebbe essere sostituito, senza variazioni apprezzabili di contenuto, con espressioni più asettiche, come “porre” o “applicare” le condizioni di lavoro [...]. Il termine “imporre” non ha alcun effetto limitativo della condotta tipica. Si tratta di un'espressione neutra [...], che esprime nulla di più della classica dinamica della relazione lavorativa, nella quale il datore di lavoro gode di una supremazia tanto giuridica quanto fattuale»⁽¹¹⁰⁾. E a sostegno di questa conclusione si osserva come l'articolo 311, comma 4, c.p. minaccia la reclusione da sei mesi a nove anni se l'imposizione delle condizioni lavorative avviene «con violenza o intimidazione», derivandone che siffatte modalità di azione risultano giocoforza estranee alla fattispecie base⁽¹¹¹⁾. Le medesime considerazioni hanno altresì indotto il *Tribunal Supremo* a riconoscere come «il termine “imposizione” di cui all'art. 311 c.p. implica non una nota di intimidazione o violenza, bensì una situazione in cui il lavoratore non ha la libertà di scegliere, perché quando l'alternativa è smettere di lavorare e diventare disoccupato, è chiaro che lo sfruttamento non è frutto di una libera scelta»⁽¹¹²⁾. Inoltre, per le stesse ragioni si è ritenuto che il concetto di “abuso” di una situazione di necessità tipizzato dall'articolo 311 c.p. descrive non la condotta costringente o violenta del datore di lavoro, ma soltanto l' approfittamento della vulnerabilità del lavoratore attraverso il quale quest'ultimo viene indotto a lavorare in condizioni di sfruttamento⁽¹¹³⁾.

Occorre pertanto notare come, anche sotto il profilo della condotta tipica, il reato di sfruttamento lavorativo punito dall'articolo 311 del *código penal*

⁽¹¹⁰⁾ M. ORTUBAY FUENTES, *op. cit.*, p. 468 ss.; analogamente I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, *op. cit.*, p. 219; R. DE VICENTE MARTINEZ, *op. cit.*, p. 136; E. POMARES CINTAS, *El Derecho Penal ante la explotación laboral y otras formas de violencia en el trabajo*, Tirant lo Blanch, 2013, p. 69 ss.; C. VILLACAMPA ESTIARTE, M. SALAT PAISAL, *op. cit.*, p. 691.

⁽¹¹¹⁾ E. DELGADO, *Delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros*, in AA.VV., *Delitos. La parte especial del Derecho penal*, Dykinson, 2020, p. 612.

⁽¹¹²⁾ TS 5 aprile 2017, n. 247.

⁽¹¹³⁾ Per tutti, R. DE VICENTE MARTINEZ, *op. cit.*, p. 150 ss.

non si discosta dalle omologhe figure presenti negli altri ordinamenti. Ciò che anche in Spagna viene punito è infatti l'estrazione di un profitto, attraverso l'imposizione di condizioni palesemente difformi dai requisiti legali, da lavoratori tanto fragili e vulnerabili da non disporre della forza negoziale per opporsi al proprio datore di lavoro o addirittura da intravedere nel lavoro svolto in condizioni di sfruttamento un miglioramento della propria situazione esistenziale, senza la necessità di una condotta violenta o prevaricatrice da parte del soggetto agente ⁽¹¹⁴⁾.

D'altra parte, una differenza sotto il profilo della condotta tipica tra il modello spagnolo e i sistemi francese e tedesco esiste e risiede nel fatto che il delitto di *Imposición de condiciones laborales ilegales* viene integrato allorché lo sfruttamento lavorativo rappresenta l'esito non soltanto dell'approffittamento della vulnerabilità del lavoratore ma anche dell'inganno perpetrato dal datore di lavoro (pensiamo a un raggio sull'ammontare della retribuzione ovvero sul contenuto della prestazione lavorativa). Non occorrendo in questo caso lo stato di necessità del soggetto passivo, si potrebbe ipotizzare un ambito operativo più ampio dell'articolo 311 c.p. rispetto ai reati di sfruttamento che caratterizzano gli altri ordinamenti.

Contro questa osservazione sarebbe possibile però notare come, essendo la fraudolenza della condotta destinata a palesarsi in tempi relativamente brevi (ad esempio nel momento in cui ha inizio l'attività lavorativa ovvero in occasione della corresponsione della prima busta paga), qualora il lavoratore scegliesse nondimeno di proseguire il rapporto di lavoro – diversamente, in caso di dimissioni immediate, si potrebbe dubitare dello stesso perfezionamento del reato – dovrebbe ritenersi verosimilmente dimostrato il suo stato di bisogno, così rivelando la sostanziale sovrapposibilità tra le ipotesi di inganno e di abuso della vulnerabilità del lavoratore. Tuttavia, poiché possono astrattamente concepirsi situazioni di sfruttamento determinate dall'inganno delle quali risultino vittima anche lavoratori non vulnerabili, occorre riconoscere come in questi casi – punibili negli altri

⁽¹¹⁴⁾ In questo senso, paradigmatica è la vicenda affrontata in TS 30 giugno 2000, n. 995, nella quale al lavoratore – un funzionario doganale algerino che aveva bisogno di lavorare in Spagna per ottenere il permesso di soggiorno – era stato fatto firmare un contratto 'di schiavitù', venendo poi sottoposto a condizioni lavorative di sfruttamento. Nonostante il lavoratore conservasse la piena libertà di sottrarsi a siffatta condizione – ciò che in effetti fece non appena la sua domanda fu rigettata dall'amministrazione spagnola –, il Tribunal Supremo non ravvisò alcun ostacolo alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 499-*bis* del codice penale previgente, oggi sostituito dall'art. 311 c.p.

ordinamenti a titolo di truffa – il reato di sfruttamento lavorativo nel sistema spagnolo finisce per assumere un perimetro più ampio.

2.2. La “situazione di necessità” del lavoratore

Ad eccezione delle ipotesi nelle quali lo sfruttamento lavorativo è imposto mediante inganno, per l'integrazione dell'articolo 311 c.p. occorre dunque che il lavoratore versi in una “situazione di necessità”: nozione che, nell'ordinamento spagnolo, ha suscitato vivaci contrasti interpretativi. In un primo momento, essa è stata intesa in senso estensivo dalla giurisprudenza, venendo identificata con il fisiologico squilibrio che sussiste tra datori di lavoro e lavoratori, nonché equiparata alla generale difficoltà di avere accesso a un posto di lavoro ⁽¹¹⁵⁾: «una situazione di necessità – è stato affermato – deve ritenersi sempre esistente in un contesto di disoccupazione generalizzata» ⁽¹¹⁶⁾.

A questa interpretazione è stato tuttavia replicato come la situazione descritta dall'articolo 311 c.p. postula giocoforza «un bisogno più intenso di quello ordinario o generico che conduce qualsiasi persona a cercare un impiego lavorativo, non potendo paragonarsi una tale situazione a una qualsiasi ricerca di lavoro» ⁽¹¹⁷⁾, poiché diversamente si finirebbe per rendere illecite dinamiche fisiologiche del mercato del lavoro e per espandere senza misura l'area dell'intervento penale ⁽¹¹⁸⁾. Nel 2016, però, discostandosi ulteriormente dal primo orientamento riportato, è stata avanzata in giurisprudenza una terza e particolarmente restrittiva interpretazione della situazione di necessità tipizzata dall'articolo 311 c.p., volta per un verso a equiparare quest'ultima allo stato di necessità inteso come causa di giustificazione e per altro verso a escluderne la sussistenza «qualora il soggetto che ne soffre non è lontano da risorse che gli permettono di sottrarsi alla condotta approfittatrice del datore di lavoro, dovendosi considerare, tra queste, anche il ricorso all'autorità giudiziaria» ⁽¹¹⁹⁾.

⁽¹¹⁵⁾ TS 16 ottobre 2000, n. 1611.

⁽¹¹⁶⁾ SAP, Santa Cruz de Tenerife, 15 febbraio 2002, n. 164.

⁽¹¹⁷⁾ SAP, Pamplona/Iruña, 11 novembre 2003, n. 650.

⁽¹¹⁸⁾ Per tutti, R. DE VICENTE MARTINEZ, *op. cit.*, p. 158.

⁽¹¹⁹⁾ TS 9 giugno 2016, n. 494. Per la critica L. LASCURAÍN SÁNCHEZ, *op. cit.*, p. 598.

Dinanzi a siffatta pluralità di orientamenti, nel 2017 il Tribunal Supremo è nuovamente intervenuto sul problema delineato, accogliendo un orientamento di carattere intermedio. La situazione di necessità di cui all'articolo 311 c.p. – è stato rilevato – «deve avere maggiore consistenza di quella che deriva dalla semplice disuguaglianza tra datori di lavoro e lavoratori, senza però arrivare a un'interpretazione così angusta che renderebbe questo reato impossibile da commettere»; e senza che, «in alcun modo, questa possa venire equiparata all'omonima causa di giustificazione di cui all'art. 20, comma 4, c.p.», trattandosi di ipotesi «di diversa natura e intensità, che operano in contesti differenziati» ⁽¹²⁰⁾. Non solo: in una pronuncia di poco successiva i giudici di legittimità hanno precisato che, se «una situazione di necessità esiste quando non v'è alternativa reale o accettabile se non quella di sottomettersi all'abuso, l'inciso “reale o accettabile” contenuto in questa definizione deve essere correttamente inteso. In astratto esiste sempre un'alternativa: denunciare, resistere, opporsi, rifiutare le condizioni di sfruttamento. È però in concreto che deve valutarsi se la vittima possa ragionevolmente seguire una strada diversa dalla rassegnata accettazione delle condizioni ingiuste che le vengono imposte. Non è quindi sufficiente indicare possibili alternative se queste in concreto, alla luce delle circostanze fattuali e della situazione personale della vittima, non risultano effettivamente percorribili» ⁽¹²¹⁾.

Quest'ultimo orientamento – come dimostra una recente sentenza del Tribunal Supremo ⁽¹²²⁾ – risulta attualmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed è prevalente anche in dottrina ⁽¹²³⁾. Conseguentemente,

⁽¹²⁰⁾ TS 5 aprile 2017, n. 247.

⁽¹²¹⁾ TS 28 settembre 2017, n. 639.

⁽¹²²⁾ TS 18 febbraio 2021, n. 70.

⁽¹²³⁾ Tra gli altri, I.F. BENÍTEZ ORTÚZAR, *op. cit.*, p. 231; R. DE VICENTE MARTINEZ, *op. cit.*, p. 158; F. NAVARRO CARDOSO, *op. cit.*, p. 53; M. PÉREZ MANZANO, *Delitos contra los derechos de los trabajadores*, in *Relaciones laborales*, 1997, n. 1, p. 277; E. POMARES CINTAS, *op. cit.*, p. 72 ss.; J. TERRADILLOS BASOCO, *Delitos contra los derechos de los trabajadores: veinticinco años de política legislativa errática*, in *Estudios penales y criminológicos*, 2021, vol. XLI, p. 29; C. VILLACAMPA ESTIARTE, M. SALAT PAISAL, *op. cit.*, p. 692. Nel senso che l'art. 311 c.p. tutela non i diritti minimi e inderogabili – come ritiene la dottrina dominante – bensì la libertà di scelta dei lavoratori, con la conseguenza che la situazione di necessità deve essere interpretata in senso ampio e riferita a obiettivi e traguardi che consentano di soddisfare anche la propria «autostima» ovvero di conseguire «uno sviluppo professionale, personale o intellettuale», F. PEDREIRA GONZÁLEZ, *op. cit.*, p. 240.

occorre notare come la “situazione di necessità” di cui all’articolo 311 del codice spagnolo si rivela assimilabile ai concetti di vulnerabilità o di stato di bisogno che caratterizzano i reati di sfruttamento negli ordinamenti francese e tedesco, essendo questi intesi – come visto in precedenza – quali situazioni di obiettiva indigenza materiale, ma senza venire estremizzate al punto di riferire il bisogno del lavoratore alla sua sopravvivenza fisica. Se questa considerazione, anche allo scopo di assicurare una tutela omogenea dei lavoratori nel territorio dell’Unione europea, offre ulteriore sostegno all’indirizzo ermeneutico che, sul versante italiano, propone un’analoga ricostruzione del concetto di “stato di bisogno” di cui all’articolo 603-*bis* c.p. ⁽¹²⁴⁾, per concludere sul punto va sottolineato come il sistema spagnolo, analogamente a quanto riscontrato nell’ordinamento francese, presume la situazione di necessità (e minaccia una sanzione più severa nel minimo edittale) allorché le vittime dello sfruttamento risultino «persone straniere senza permesso di lavoro».

Più precisamente, l’articolo 312, comma 2, c.p. incrimina con la reclusione da due a cinque anni e la multa «coloro che impiegano persone straniere senza permesso di lavoro in condizioni che pregiudicano, sopprimono o limitano i diritti riconosciuti da disposizioni legali, contratti collettivi o contratti individuali». Si tratta di una disposizione incentrata sul medesimo evento di sfruttamento che caratterizza il delitto di *Imposición de condiciones laborales ilegales* (articolo 311 c.p.) ma con la differenza che nell’articolo 312, comma 2, c.p., in quanto reato a forma libera, non occorrono gli stessi *medios comisivos* tipizzati dall’articolo 311, comma 1, c.p., rappresentati dall’inganno ovvero dall’abuso dello stato di necessità del lavoratore.

Allo scopo di evitare «il paradosso che i lavoratori stranieri senza permesso di lavoro siano tutelati in misura rafforzata rispetto ai lavoratori nazionali» ⁽¹²⁵⁾ (ovvero ai lavoratori in possesso della cittadinanza europea o muniti del permesso di lavoro), l’indirizzo maggioritario ritiene che il legislatore spagnolo abbia introdotto attraverso questa norma una presunzione legale di vulnerabilità nei confronti dello straniero irregolare che, per comune esperienza, versa in una situazione di precarietà ⁽¹²⁶⁾. Tuttavia, secondo un

⁽¹²⁴⁾ Sui problemi interpretativi legati al concetto di “stato di bisogno” del lavoratore nell’art. 603-*bis* c.p. italiano si veda il contributo in questo volume di Braschi.

⁽¹²⁵⁾ R. DE VICENTE MARTINEZ, *op. cit.*, p. 290.

⁽¹²⁶⁾ A. BAYLOS GRAU, J. TERRADILLOS BASOCO, *Derecho penal del trabajo*, Trotta, 1997, p. 94 s.; M. ORTUBAY FUENTES, *op. cit.*, p. 202; M. PÉREZ MANZANO, *op. cit.*, p. 281 s.

altro orientamento, siffatta presunzione – indubbiamente munita di fondamento, in quanto basata «sulla realtà o, se si preferisce, su una regola di esperienza certa» – non può essere ammessa senza eccezioni, potendo darsi ipotesi peculiari nelle quali il lavoratore irregolare non si trovi in uno stato di bisogno: «si pensi al caso di uno straniero senza permesso di lavoro che, pur non versando in una situazione di necessità, accetti nondimeno di lavorare senza retribuzione ovvero con una retribuzione insignificante o simbolica allo scopo di perfezionare la conoscenza della lingua» ⁽¹²⁷⁾.

Da questo punto di vista, la presunzione legale di necessità dovrebbe essere intesa, analogamente a quanto avviene nella prassi francese, come semplicemente relativa, rappresentando la situazione di irregolarità un mero indizio dello stato di bisogno del lavoratore. Al contempo, l'autonomia e la maggiore severità dell'articolo 312, comma 2, c.p. rispetto all'articolo 311, comma 1, c.p. manterrebbero un proprio significato, alla luce dell'esigenza non soltanto di tutelare in modo rafforzato i lavoratori più vulnerabili ma anche di contrastare l'immigrazione illegale ⁽¹²⁸⁾.

3. La repressione di schiavitù, servitù e lavoro forzato

L'indagine svolta nei paragrafi precedenti ha dimostrato come il reato di sfruttamento lavorativo disciplinato dall'articolo 311 del *código penal* presenti, nonostante talune differenze sotto il profilo sia tecnico-normativo che lessicale, sostanziali analogie con le omologhe figure che caratterizzano gli ordinamenti francese e tedesco. Si tratta ora di verificare, alla luce dell'assenza nel codice spagnolo di un'incriminazione espressamente riferita alla schiavitù e alla servitù, se una medesima analogia sia ravvisabile anche rispetto alla repressione delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo.

Come anticipato, una parte della dottrina, rilevando l'inidoneità del menzionato articolo 311, comma 1, c.p. a esaurire l'offesa che contraddistingue queste ultime ipotesi – il cui *surplus* di disvalore rimarrebbe pertanto impunito –, ha lamentato l'esistenza di un grave vuoto di tutela, nonché la

⁽¹²⁷⁾ F. PEDREIRA GONZÁLEZ, *op. cit.*, p. 315.

⁽¹²⁸⁾ E. POMARES CINTAS, *op. cit.*, p. 117.

contraddizione di avere incriminato la tratta di persone finalizzata alla riduzione in schiavitù, in servitù o al lavoro forzato (articolo 177-*bis* c.p.) ma non l'evento lesivo che essa mira a impedire ⁽¹²⁹⁾.

Nel singolare silenzio che la penalistica maggioritaria riserva alla problematica delineata, è possibile dubitare della correttezza di siffatta critica. Occorre infatti considerare che per le forme più gravi di sfruttamento lavorativo l'articolo 311, comma 4, c.p. prevede – come si è detto – un aggravamento di pena, stabilendo la reclusione da sei mesi a nove anni «se le condotte descritte nei paragrafi precedenti sono realizzate con violenza o intimidazione». Nonostante il tenore letterale della norma induca a ipotizzare che si tratti di una circostanza aggravante, questa disposizione configura una fattispecie autonoma di reato. Diversamente, la violenza e l'intimidazione dovrebbero ritenersi accessorie rispetto all'inganno ovvero all'abuso di una situazione di necessità che caratterizzano la fattispecie base di cui all'articolo 311, comma 1, c.p.; tuttavia, poiché esse rappresentano nella prassi strumenti sufficienti per imporre le condizioni di sfruttamento lavorativo, va da sé che qualificare l'ipotesi descritta dall'articolo 311, comma 4, c.p. come una circostanza aggravante – e dunque esigere la contestualità di violenza o intimidazione rispetto all'inganno ovvero all'approfittamento dello stato di necessità di cui al comma 1 – significherebbe convertire questa figura “in lettera morta”, così negando tutela ai lavoratori dagli attacchi maggiormente lesivi dei diritti individuali ⁽¹³⁰⁾.

La natura di fattispecie autonoma dell'articolo 311, comma 4, c.p. possiede inoltre il pregio di evidenziare la netta differenza che intercorre con l'articolo 311, comma 1, c.p., giacché in quest'ultimo il lavoratore è indotto a subire le condizioni di sfruttamento dal proprio stato di bisogno, risultando la sua volontà coartata da fattori estranei al rapporto intersoggettivo, mentre in quello egli è costretto allo sfruttamento direttamente dal datore di lavoro, venendo sottomesso dalla sua prevaricazione. Inoltre, una conferma che la principale differenza tra le due ipotesi va ricercata nel diverso meccanismo che presiede all'instaurazione del rapporto di lavoro viene anche dalla scelta del legislatore di utilizzare, nella tipizzazione dell'articolo 311, comma 4, c.p., il concetto non soltanto di “violenza” ma anche di

⁽¹²⁹⁾ A. PALOMO DEL ARCO, *op. cit.*, p. 1760; A. VALVERDE CANO, *op. cit.*, p. 396 ss.; C. VILLACAMPA ESTIARTE, *El delito de trata de seres humanos*, cit., p. 415 s.; EAD., *La moderna esclavitud y su relevancia juridico-penal*, cit., p. 330 ss.

⁽¹³⁰⁾ Per tutti, J. MUÑOZ SÁNCHEZ, *op. cit.*, p. 83 s.

“intimidazione”, che più della generica “minaccia” – originariamente contenuta nell’articolo 285 del progetto di codice penale del 1994 – evoca la coartazione e la conseguente sottomissione alle quali risulta sottoposto il lavoratore.

In conclusione, nonostante sia assente nell’ordinamento spagnolo una norma incriminatrice che impieghi nella rubrica o nella descrizione del fatto tipico i termini “schiavitù”, “servitù” o “lavoro forzato”, occorre ritenere che anche queste forme più gravi di sfruttamento lavorativo, incentrate sulla coercizione ovvero sul rigido assoggettamento del lavoratore, siano *de lege lata* punite dal *código penal*. Non solo: va sottolineato come la cornice edittale prevista dall’articolo 311, comma 4, c.p. per la repressione di siffatti fenomeni (reclusione da sei mesi a nove anni) risulta pienamente sovrapponibile a quella dei reati di lavoro forzato e di riduzione in servitù previsti dal sistema francese (reclusione rispettivamente fino a sette e a dieci anni) ovvero del reato di *Zwangsarbeit* contenuto nel codice tedesco (reclusione da sei mesi a dieci anni), così dimostrando l’inesistenza del vuoto di tutela denunciato. Ne consegue che, anche con riferimento alla schiavitù, alla servitù ovvero al lavoro forzato, le differenze che caratterizzano l’ordinamento spagnolo si rivelano più apparenti che reali.

4. Conclusioni

Alla luce dell’analisi comparata dei sistemi francese, tedesco e spagnolo – e tenendo conto anche dell’esperienza italiana – emerge come una definizione rigorosamente univoca dei concetti di schiavitù, servitù, lavoro forzato e sfruttamento lavorativo non sia raggiungibile. Sul piano sociologico e antropologico si è visto che queste categorie sfuggono a una ricostruzione unitaria, rivelando l’inadeguatezza dei modelli di tipizzazione che erroneamente ne assumono un significato predefinito, mentre sotto il profilo normativo si è riscontrato che taluni ordinamenti enucleano tante fattispecie quanti sono i concetti delineati (è il caso del sistema francese) e che altri tendono a giustapporre una singola incriminazione concernente le forme più allarmanti di sfruttamento a un’unica fattispecie proiettata sulle ipotesi meno gravi (come avviene negli ordinamenti spagnolo e italiano e, in parte, in quello tedesco). Quanto al concetto di sfruttamento lavorativo,

è emerso poi che alle definizioni di carattere descrittivo (adottate dai sistemi francese e tedesco) si accostano tecniche di tipizzazione di natura normativa (è il caso della Spagna o dell'Italia), ancorché siffatta contrapposizione finisca per essere temperata sul piano interpretativo dal ricorso generalizzato a parametri di tipo legale o regolamentare.

D'altra parte, nonostante le riferite differenze, sono emerse anche significative caratteristiche comuni ai sistemi esaminati. Anzitutto, si è visto come lo sfruttamento del lavoro penalmente rilevante sia riconducibile, in ciascuno di siffatti ordinamenti, a due diverse categorie dogmatiche: la prima – corrispondente ai delitti di schiavitù, servitù e lavoro forzato in Francia; di *Zwangsarbeit* in Germania; di sfruttamento mediante violenza o intimidazione in Spagna –, caratterizzata dal rigido assoggettamento della vittima all'autore del reato e dall'impossibilità per quest'ultima di emanciparsi dal proprio stato di oppressione (sfruttamento c.d. coatto); la seconda – corrispondente ai delitti di lavoro non retribuito e di condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità umana nel sistema francese; di *Ausbeutung der Arbeitskraft* nell'ordinamento tedesco; di *Imposición de condiciones laborales ilegales* nel sistema spagnolo –, concernente invece le ipotesi nelle quali il lavoratore acconsente o comunque tollera lo sfruttamento e mantiene una minima libertà di evadere dalla propria condizione, essendo costretto a svolgere l'attività lavorativa non dalla condotta del datore di lavoro bensì dal proprio stato di bisogno (sfruttamento c.d. consensuale). Inoltre, con specifico riferimento a questa seconda categoria di reati, si è riscontrata la diffusa tendenza da parte degli ordinamenti a semplificare la struttura della fattispecie, onde eliminare i problemi di praticabilità processuale legati alla dimostrazione della coercizione dei lavoratori, sovente tanto disperati da acconsentire allo sfruttamento del proprio lavoro. È quanto accaduto in Francia con gli articoli 225-13 e 225-14 c.p., i quali in seguito alla riforma del 2003 richiedono non più l'abuso della situazione di vulnerabilità del lavoratore ma soltanto che quest'ultima sia conosciuta dall'agente; in Germania, dove nel 2016 l'estremo della costrizione è stato espunto dal reato di sfruttamento lavorativo (§ 233 StGB) e trasferito, sotto forma di induzione (*veranlassen*), nel reato di *Zwangsarbeit* (§ 232b StGB); oppure in Spagna, dove i concetti di “imposizione” e di “abuso”, che caratterizzano la condotta del datore di lavoro, hanno assunto per via interpretativa un'accezione sostanzialmente neutra.

Caratteristiche analoghe a quelle ora menzionate manifesta anche l'ordinamento italiano. Quanto alla distinzione tra schiavitù o servitù (articolo 600 c.p.) e sfruttamento lavorativo (articolo 603-*bis* c.p.), è noto come quest'ultima risieda nell'assoggettamento della vittima all'autore del reato – che sussiste nel primo ma è assente nel secondo caso –, mentre con riferimento all'articolo 603-*bis* c.p. pure in Italia, per effetto della riforma del 2016, la violenza e la minaccia sono state espunte dalla fattispecie base per transitare nell'ipotesi aggravata ⁽¹³¹⁾. Se queste considerazioni dimostrano quindi l'esistenza nel contesto europeo di significative analogie fra le strategie nazionali di contrasto dello sfruttamento del lavoro, non va però trascurato come l'indagine svolta abbia rivelato la presenza anche di una terza – e alquanto problematica – caratteristica comune alle normative analizzate, rappresentata dalla profonda indeterminatezza del concetto di sfruttamento lavorativo: ciò che costituisce il principale *vulnus* della materia in esame, in quanto suscettivo non soltanto di ledere le prerogative sia dei destinatari del precetto che degli stessi lavoratori ⁽¹³²⁾, ma anche di tradursi in prassi eterogenee fra i singoli Stati, idonee ad alimentare forme di *dumping* salariale.

Sotto questo profilo, se non può dubitarsi che l'esistenza di livelli differenziati di tutela dei lavoratori tra i singoli ordinamenti nazionali si ponga in antitesi con i valori fondanti il processo di integrazione europea, la riscontrata omogeneità dei modelli normativi esaminati acquista un particolare significato, poiché dimostra come i tempi sono maturi a livello europeo per l'elaborazione di una nozione uniforme di sfruttamento lavorativo che, nell'assicurare una maggiore precisione alle norme penali, sappia anche offrire una protezione rafforzata ai lavoratori.

Tutto ciò naturalmente senza trascurare che, se il diritto penale e la sua armonizzazione possono rappresentare uno strumento utile sul piano della repressione, sarebbe in ogni caso inefficace e comunque ipocrita limitarsi ad invocare l'intervento della sanzione, rimanendo al contempo inerti sul

⁽¹³¹⁾ Sui rapporti fra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro nell'ordinamento italiano si veda inoltre il contributo in questo volume di Seminara, che peraltro pone in luce la problematica assenza nel nostro codice penale di un'incriminazione specificamente riferita al lavoro forzato; sulle modifiche apportate dalla riforma del 2016 all'art. 603-*bis* c.p. si veda il contributo in questo volume di Braschi.

⁽¹³²⁾ Come visto nei paragrafi precedenti, infatti, l'indeterminatezza del concetto di sfruttamento induce non di rado la giurisprudenza ad adottare interpretazioni di carattere particolarmente restrittivo.

I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento: prospettiva comparata

piano della prevenzione: senza cioè adoperarsi contro le profonde disuguaglianze della nostra epoca, fonte e linfa vitale di qualsiasi forma di sfruttamento.

L'esperienza della giurisprudenza penale sui reati di caporalato e sfruttamento del lavoro in Lombardia

*di Filippo Marchetti, Cristina Maria Rovati**

Abstract – Un'adeguata comprensione dei fenomeni criminali esige che l'interprete si confronti con i dati empirici emergenti dalla prassi applicativa. In questa prospettiva, lo scritto intende fornire una rappresentazione delle concrete modalità di manifestazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché dell'uso degli strumenti penali di contrasto, attraverso la lente dei provvedimenti adottati all'interno dei procedimenti avviati per il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. presso le sedi giudiziarie lombarde. A tal fine, la ricerca propone un'esposizione ragionata dei dati estrapolati dalla documentazione ufficiale trasmessa dal Ministero della Giustizia all'Osservatorio sul caporalato e sfruttamento del lavoro istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia.

Abstract – An adequate understanding of criminal phenomena requires the interpreter to compare the empirical data emerging from the practice of law. In this perspective, this paper intends to provide a representation of the concrete ways in which crime of illegal intermediation in the job market and workers' exploitation manifests itself, as well as the use of criminal law enforcement tools, through the lens of the rulings issued by the territorial Courts of Lombardy within the proceedings initiated for the crime referred to in Art. 603-*bis* c.p. To that end, this research proposes a reasoned exposition of the data extracted from the official documentation transmitted by the Ministry of Justice to the Observatory on Illegal recruitment of workforce and Labour Exploitation set up at the Department of Law of the University of Pavia (Lombardy, Italy).

* Pur essendo il lavoro frutto di una riflessione congiunta fra i due autori, i §§ 2, 3, 4, e 5 sono attribuibili a Filippo Marchetti e i §§ 1, 6 e 7 a Cristina Maria Rovati.

Sommario: 1. Introduzione: oggetto e metodologia dell'indagine. – 2. Autori e vittime del reato. – 3. Origine dell'indagine e attività investigativa. – 4. Contestazioni. – 5. Misure cautelari personali, sequestro preventivo, controllo giudiziario dell'azienda e amministrazione giudiziaria. – 6. Indici di sfruttamento. – 7. *Forced Labour*. – 7.1. Lo sfruttamento del lavoro alla luce degli indici ILO di lavoro forzato.

1. Introduzione: oggetto e metodologia dell'indagine

In virtù della collaborazione instauratasi tra il Ministero della Giustizia e l'Osservatorio permanente sul lavoro e sul delitto di sfruttamento del lavoro in Lombardia, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, ha preso avvio lo studio del fenomeno attraverso la raccolta e l'esposizione ragionata dei dati estrapolati dai provvedimenti forniti dal Ministero, adottati nell'ambito di 15 procedimenti avviati per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. nel territorio regionale della Lombardia. Finalità del presente scritto è di delineare il fenomeno del caporalato attraverso la valorizzazione delle peculiarità delle singole vicende concrete, e in particolare di mettere in evidenza i settori produttivi maggiormente colpiti dallo stesso; le modalità di sfruttamento adottate con maggiore frequenza; il prototipo di persona offesa dal reato, in relazione alla sua condizione giuridico/sociale; l'origine della conoscenza della notizia di reato e le metodologie di indagine adottate dalle autorità inquirenti. A completamento del lavoro, e con il fine di verificare la riconducibilità delle singole fattispecie concrete alla tipizzazione del fenomeno secondo la definizione di *Forced Labour* fornita dalla International Labour Organization (ILO), i dati ricavati sono stati analizzati alla luce dei sei elementi ⁽¹⁾ che, secondo l'Organizzazione citata, contraddistinguerebbero quest'ultimo.

Il materiale giurisprudenziale analizzato, che si compone di provvedimenti di diversa natura (per lo più sentenze e provvedimenti impositivi di misure cautelari) ⁽²⁾, è stato organizzato in 6 tabelle, così denominate, in modo coerente rispetto ai dati in esse contenute: autori e vittime del reato; origine

⁽¹⁾ Gli elementi caratterizzanti il *Forced Labour* sono stati tratti dalla pubblicazione ILO, *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidelines for Legislation and Law Enforcement*; si veda *sub* § 7 e § 7.1.

⁽²⁾ Si veda *sub* *Indice dei provvedimenti*.


dell'indagine e attività investigativa; contestazioni; misure cautelari personali, sequestro preventivo, controllo giudiziario dell'azienda e amministrazione giudiziaria; indici di sfruttamento; ILO *Forced Labour*.

In ciascuno dei paragrafi che seguono, concernenti le aree tematiche poc'anzi individuate, la corrispondente tabella espositiva – corredata di una legenda dedicata – è accompagnata, ove opportuno, da una sintetica nota di commento. Con lo scopo di rendere più agevole la consultazione e la riconduzione dei dati raccolti al singolo procedimento considerato, le tabelle fanno corrispondere a ciascuno di essi una diversa lettera dell'alfabeto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'individuare il singolo procedimento si è fatto riferimento al numero con il quale lo stesso risulta iscritto all'interno del Registro generale notizie di reato (RGNR); si sono, pertanto, considerati afferenti al medesimo procedimento quei provvedimenti adottati a seguito dello stralcio di alcune posizioni (ad esempio, per effetto dell'opzione dell'accusato per un rito speciale) rispetto al procedimento principale. Le inchieste esaminate risultano, dunque, essere quindici.

Preliminare evidenza deve essere data alla messa a disposizione dell'Osservatorio di provvedimenti relativi a procedimenti aventi ad oggetto sia fatti commessi in epoca precedente alle modifiche normative intervenute ad opera della legge 29 ottobre 2016, n. 199, la quale ha provveduto a riscrivere la fattispecie di cui all'articolo 603-*bis* c.p. con il fine di superare le critiche che la precedente formulazione aveva suscitato, sia condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della novella legislativa. Per quel che qui interessa, sia sufficiente ricordare come la legge poc'anzi citata abbia conferito rilevanza penale diretta ai fatti di sfruttamento posti in essere dal datore di lavoro; eliminato il riferimento al carattere organizzato dell'attività di intermediazione; espunto la violenza e la minaccia dagli elementi costitutivi del reato, facendole confluire in una nuova circostanza aggravante specifica; riformulato molti indici dello sfruttamento, depurandoli dai riferimenti alla particolare gravità di alcune violazioni o alla sistematicità di altre trasgressioni.

Schema 1. Lo sfruttamento lavorativo



Nelle note di commento verranno, pertanto, ove ciò assuma rilevanza, opportunamente segnalate/evidenziate se e quali differenze siano emerse, nella raccolta e dell'analisi dei dati, in forza della circostanza che siano state prese a riferimento fatti o vicende verificatisi prima dell'entrata in vigore della novella del 2016 ovvero fatti o vicende registratisi successivamente. In chiusura al lavoro è posto l'indice che raccoglie tutti i provvedimenti messi a disposizione dell'Osservatorio dal Ministero della giustizia, raggruppati per Autorità giudiziaria; per ogni procedimento (cui viene fatta corrispondere la corrispondente lettera assegnata al RGNR) gli atti vengono posti in ordine cronologico.

2. Autori e vittime del reato

La tabella 1 riporta i dati relativi sia gli autori del reato ⁽³⁾, sia alle vittime del delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. Quanto ai primi, si indicano il numero e la nazionalità; mentre per le seconde, l'accento è posto sulla pro-

⁽³⁾ All'interno del presente commento, pur non ignorando la differenza fra le categorie di soggetti di seguito evocate, si utilizza, per ragioni di comodità espositiva, il termine autore del reato anche per indicare chi, all'interno dei singoli provvedimenti, risulta essere indagato ovvero imputato.

venienza, sulla condizione giuridica e sulla residenza. Nell'indicare il numero degli autori del reato si è tenuto conto solo degli indagati o degli imputati nei confronti dei quali, all'interno dei procedimenti analizzati, sia stato elevato un addebito per il delitto di sfruttamento del lavoro o di intermediazione illecita.

Tabella 1. Autori e vittime del reato

	RGNR	Autori reato		Vittime		
		N	Nazionalità	Nazionalità	Condizione giuridica	Residenza
A	N. 1160/17	5	IT	E, IT	n.s.	n.s.
B	N. 18053/13 caporalato	3	IT	EE	Irregolari	n.s.
C	N. 47657/17	1	IT	EE	Irregolare/ regolari/n.s.	n.s.
D	N. 47252/18	3	IT	IT, EE	Richiedente asilo/n.s.	n.s.
E	N. 889/19	1	EE	EE	Irregolari	n.s.
F	N. 24947/19	1	IT	EE	Irregolari	n.s.
G	N. 40468/19	1	EE	EE	Irregolari	Container
H	N. 13343/20	7	(6) IT, (1) EE	EE	Regolari/ n.s.	Centro di Accoglienza/ Container
I	N. 29315/20	2	(1) IT, (1) EE	EE	Irregolari	Locali di lavoro
J	N. 35334/20 caporalato	3	IT	EE	Rifugiati/ richiedenti asilo	Centro di accoglienza
K	N. 4821/18	1	EE	EE	Regolari/ irregolari	Luogo di lavoro

L	N. 9678/18	2	IT	EE	Irregolari	Prefabbricato fatiscente
M	N. 5263/17 caporalato	12 *	IT	IT, E, EE	Regolari	n.s.
N	N. 6315/18 caporalato	2	EE	EE	Richiedenti asilo	n.s.
O	N. 4195/20	2	IT	IT	Cittadina italiana	n.s.

* Il provvedimento a disposizione dell'Osservatorio indica la presenza di ulteriori imputati di cui, tuttavia, non vengono indicati generalità e numero.

Legenda

IT: Italiana.

E: Europea.

EE: Extracomunitaria.

n.s.: non specificata.

Dall'analisi delle informazioni riportate all'interno della tabella 1 si ricava, con riferimento alla posizione degli autori del reato, un dato statistico piuttosto netto. In 9 delle 15 inchieste avviate per il reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. nel territorio della regione Lombardia, le persone indicate quali indagati o imputati risultano essere di nazionalità italiana. In 4 procedimenti (E, G, K e N), invece, gli autori del reato vengono individuati esclusivamente in soggetti di origine straniera, e in particolare extracomunitaria. Mentre solo in 2 inchieste (H e I), si registra la presenza di autori del reato tanto italiani, quanto extracomunitari. Si evidenzia, quindi, una netta prevalenza, sul lato attivo del reato, di individui di nazionalità italiana ⁽⁴⁾. Il

⁽⁴⁾ Più precisamente, condotte di intermediazione illecita sono state contestate a cittadini italiani in tre casi (B, J e M) e in una ipotesi ad una persona extracomunitaria (N). Per quanto riguarda gli autori del reato di cui all'art. 603-*bis*, comma 1, n. 2, c.p., invece, essi sono risultati essere cittadini italiani in 6 procedimenti (A, C, D, F, L e O), ed extracomunitari nelle vicende di cui alle lett. E, G e K. Mentre in due procedimenti H e I, i soggetti attivi del reato di sfruttamento del lavoro sono persone tanto di cittadinanza italiana quanto extracomunitaria.

In argomento si veda *infra* § 4, la tabella 3.

dato segnalato sembra riflettere, quantomeno in parte, le statistiche relative alla presenza in misura crescente ma ancora minoritaria, all'interno del tessuto imprenditoriale lombardo, di imprese a conduzione straniera ⁽⁵⁾. Passando, ora, ai dati relativi al numero degli autori del reato, essi mostrano come la realizzazione dell'illecito avviene, nella maggioranza dei casi, in forma plurisoggettiva: solo 5 inchieste (C, E, F G e K), infatti, risultano avviate nei confronti di un solo indagato/imputato. L'elemento evidenziato non consente di risalire con certezza alle relative cause; non è, tuttavia, eterodosso ipotizzare che il coinvolgimento di più persone nella commissione del reato sia il riflesso della struttura aziendale adottata in ciascuna realtà produttiva coinvolta nelle condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Dal punto di vista dell'addebito formalmente elevato va, però, notato come le autorità inquirenti in un solo caso (M) abbiano ritenuto sussistenti le condizioni per contestare il reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 c.p. finalizzato a commettere il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ⁽⁶⁾. In tutte le altre inchieste si è scelto di addebitare il reato in esame nella forma del concorso di persone *ex* articolo 110 c.p.

Per concludere in ordine alla posizione degli autori del reato, le informazioni estrapolabili dai provvedimenti a disposizione dell'Osservatorio non consentono di delineare una figura prototipica di soggetto attivo dell'illecito di cui all'articolo 603-*bis* c.p. Se si esclude, infatti, il dato relativo alla nazionalità, non è possibile identificare caratteristiche comuni fra i diversi autori identificati all'interno dei procedimenti esaminati ⁽⁷⁾.

A esiti affatto differenti conduce, invece, la disamina delle informazioni concernenti le persone offese dal reato. A questo riguardo va, in primo luogo, sottolineato come in quattordici delle quindici vicende esaminate risultino coinvolte, in qualità di vittime, persone di nazionalità straniera,

⁽⁵⁾ Si vedano, al riguardo, i dati riportati nel report elaborato da Unioncamere e dal Ministero del lavoro pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.openpolis.it/limprenditoria-migrante-in-italia/>.

⁽⁶⁾ Riguardo alle contestazioni elevate all'interno dei provvedimenti esaminati dall'Osservatorio si veda *infra* § 4, la tabella 3.

⁽⁷⁾ La conclusione pare, peraltro, confermata dalla circostanza che il fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro sembra colpire, con eguale incidenza, molteplici e diversi settori produttivi. Si veda, al riguardo, *infra* § 6.

provenienti, per la maggior parte, ma non in modo esclusivo, da paesi extracomunitari ⁽⁸⁾. All'interno di esse, tre inchieste (A, D, M) fanno registrare la presenza di persone offese dal reato tanto di origine italiana, tanto di origine straniera. Un solo procedimento ha per oggetto il reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. commesso esclusivamente in danno di una persona con cittadinanza italiana ⁽⁹⁾.

Restringendo il *focus* sulle persone offese di origine straniera, l'assoluta maggioranza di esse risulta presente sul territorio nazionale in condizione di irregolarità amministrativa, in quanto senza permesso di soggiorno, ovvero con titolo di soggiorno scaduto o non rinnovato. Tre vicende (D, J e N) vedono coinvolte vittime richiedenti asilo o altre forme di protezione internazionale. Quanto al luogo di domicilio degli offesi, premesso che molti provvedimenti a disposizione dell'Osservatorio non recano tale dato, va osservato che in cinque procedimenti (G, H, I, K e L) i soggetti passivi del reato risultano alloggiare, in condizioni disagiate, negli stessi locali di lavoro ovvero in container nelle immediate adiacenze di questi ultimi. In due vicende (H e J), fra le vittime vi sono ospiti di centri di accoglienza.

Alla luce di tali risultanze, non sembra eterodosso affermare che la condizione di isolamento sociale ed economico dello straniero, in particolar modo se soggiornante irregolarmente sul territorio dello Stato, faccia di tale soggetto il bersaglio privilegiato dello sfruttamento. Diversi e molteplici sono i fattori che contribuiscono a tale effetto. Fra di essi, quelli che appaiono più significativi sono i seguenti: l'assenza di una rete di contatti e di supporto sul territorio; la scarsa conoscenza della lingua italiana e dei diritti attribuiti ai lavoratori all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale; e la necessità, in mancanza di valide e legittime alternative sul piano lavorativo, di provvedere ai bisogni propri e delle rispettive famiglie, anche al prezzo dell'accettazione di condizioni lavorative degradanti.

⁽⁸⁾ Dall'analisi dei provvedimenti a disposizione dell'Osservatorio non è sempre possibile risalire con certezza alla nazionalità delle vittime del reato. Al riguardo sia, pertanto, consentito solamente accennare al fatto che il maggior numero di persone offese risulta proveniente da Stati del continente africano (ad esempio, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria, Repubblica del Ghana, Senegal), ovvero dall'Asia (Bangladesh, Cina, India, Pakistan).

⁽⁹⁾ Si tratta, in particolare, di una donna portatrice di disabilità mentale, irregolarmente occupata in quanto assunta senza la stipulazione di alcun contratto di lavoro.

3. Origine dell'indagine e attività investigativa

La tabella 2 riporta i dati relativi alle forme attraverso le quali ha preso avvio l'indagine, e ai mezzi investigativi successivamente utilizzati dagli organi inquirenti all'interno dei procedimenti presi in esame.

Tabella 2. Origine dell'indagine e attività investigativa

	RGNR	Origine dell'indagine	Attività investigativa			
			Intercettazioni	S.I.T.	Documenti/Ispezioni/perquisizioni/sequestri	Indagini atipiche*
A	N. 1160/17	Controllo GdF	✓	✓	-	✓
B	N. 18053/13	Denuncia/Querela	-	✓	✓	-
C	N. 47657/17	Denuncia/Querela	✓	✓	✓	✓
D	N. 47252/18	Esposto in materia di lavoro sommerso	-	✓	✓	-
E	N. 889/19	Denuncia/Querela	-	✓	✓	.
F	N. 24947/19	Denuncia/Querela	-	✓	✓	✓
G	N. 40468/19	n.s.	-	✓	-	-
H	N. 13343/20	Denuncia/Querela	✓	✓	-	-
I	N. 29315/20	Controllo Polizia Locale	-	✓	✓	-
J	N. 35334/20	Denuncia/Querela	✓	✓	✓	-
K	N. 4821/18	n.s.	n.s.**	n.s.	n.s.	n.s.
L	N. 9678/18	Denuncia/Querela	-	✓	-	-

M	N. 5263/17	Controllo GdF	✓	✓	✓	-
N	N. 6315/18	n.s.	-	✓	✓	-
O	N. 4195/20	n.s.	-	✓	✓	-

* All'interno della categoria delle indagini atipiche vengono inserite le seguenti attività investigative: videoriprese investigative; sopralluoghi; tracciamento degli spostamenti tramite GPS; pedinamenti e consultazione di pagine di *Social Network*.

** Da quanto risulta dal provvedimento a disposizione dell'Osservatorio, l'attività di indagine è consistita in accertamenti – non ulteriormente specificati – da parte della Guardia di Finanza (GdF), della Polizia Locale e dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano Città Metropolitana.

Legenda

n.s.: non specificata.

✓/ -: attività compiuta/non compiuta.

Cominciando l'analisi dai dati relativi all'origine dell'indagine, le informazioni estrapolate dai provvedimenti a disposizione dell'Osservatorio fanno registrare 8 procedimenti avviati su impulso delle persone offese, nelle forme della presentazione di una denuncia/querela, ovvero di un esposto in materia di lavoro sommerso. Negli altri casi, la notizia di reato risulta appresa nel contesto di accertamenti, per lo più di natura amministrativa, effettuati dalla Guardia di Finanza, ovvero dalla Polizia Locale. Ciò che – quantomeno *prima facie* – parrebbe collocare la realtà lombarda in controtendenza rispetto a quella nazionale in cui, in ragione di rilevazioni effettuate sulla base del monitoraggio di inchieste avviate per il reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. su tutto il territorio dello Stato, è emerso che le vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in particolar modo se immigrati in condizioni di irregolarità amministrativa, sarebbero riluttanti alla collaborazione con le autorità inquirenti ⁽¹⁰⁾.

Ad una lettura più approfondita, il dato pare interpretabile alla luce di elementi per cui, la discrasia poc'anzi evidenziata risulta assai meno evidente. In questa prospettiva, mette conto segnalare che in 2 delle 8 vicende cui si è fatto cenno (B ed E) la persona offesa si è rivolta alle autorità solo una

⁽¹⁰⁾ Si veda, in tal senso, E. SANTORO, C. STOPPIONI, *Luci e ombre della Legge 199/2016. Cosa cambiare?*, in OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO FLAI-CGIL (a cura di), *Agromafie e caporalato. Quinto rapporto*, Ediesse, 2020, spec. p. 132.

volta licenziata e dopo aver previamente tentato di avvalersi delle tutele di natura lavoristica; in un caso (F) le condotte di sfruttamento sono emerse all'interno di una procedura di espatrio dell'offeso; mentre 2 procedimenti (C e J) risultano avviati su presentazione di denunce per reati connessi o collegati da parte di persone diverse da quelle che poi hanno assunto la veste di soggetti passivi del delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. all'interno delle relative inchieste. Sembra, pertanto, possibile affermare che, anche con riferimento all'area territoriale lombarda, il rischio di perdere il lavoro, ancorché svolto in condizioni disumane, rappresenti per la vittima un serio disincentivo alla denuncia dell'illecito alle autorità competenti. Solo una volta rimosso tale ostacolo, per effetto di un previo licenziamento, ovvero dell'avvio di un procedimento di espatrio, si assiste ad una maggiore propensione a denunciare i fatti subiti. Come si vedrà in seguito ⁽¹¹⁾, le considerazioni appena effettuate trovano un'implicita corrispondenza nel dato relativo alla pressoché totale disapplicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 3 legge 29 ottobre 2016, n. 199, misura che – nell'ottica del legislatore – avrebbe, invece, dovuto favorire il fenomeno della collaborazione da parte delle vittime, nella misura in cui permette di salvaguardare la continuità dell'attività aziendale, e di riflesso anche i posti di lavoro delle persone offese, oltre che di regolarizzare la condizione/posizione dei lavoratori.

Ciò detto, passando all'esame dei dati relativi agli strumenti e alle metodologie di indagine adottati dalle autorità inquirenti, vale la pena sottolineare, innanzitutto, come nella quasi totalità dei procedimenti presi in considerazione si sia proceduto a raccogliere sommarie informazioni testimoniali, per lo più da parte delle persone offese. Queste ultime si confermano, pertanto, le principali fonti da cui trarre la prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p., e in particolare delle condizioni di sfruttamento (retribuzione, orari e condizioni di lavoro) e dello stato di bisogno dei lavoratori.

Analogamente, utili si sono rivelate le metodologie di indagine riconducibili alle acquisizioni documentali, alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri probatori. Con specifico riferimento alle acquisizioni di documenti, in taluni procedimenti si è proceduto ad acquisire filmati ⁽¹²⁾ ed immagini

⁽¹¹⁾ Sul punto si veda *infra* § 5.

⁽¹²⁾ L'acquisizione di filmati è avvenuta, in particolare, all'interno dei procedimenti contrassegnati con le lett. C e N.

ritraenti le condotte costituenti reato ovvero lo stato dei luoghi di lavoro (ad esempio, nel procedimento contrassegnato con la lettera O). Il sequestro della documentazione contabile e tributaria è, invece, risultato fondamentale per la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro, per la ricostruzione della posizione dei singoli lavoratori, nonché per l'accertamento dei reati tributari contestati in concorso ⁽¹³⁾.

L'accertamento delle condotte riconducibili al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha reso necessario, in 5 dei procedimenti in esame (A, C, H, J e M), il ricorso alle intercettazioni telefoniche ⁽¹⁴⁾. L'attività di captazione ha avuto ad oggetto tanto conversazioni fra i concorrenti nel reato ⁽¹⁵⁾, tanto comunicazioni tra questi ultimi e le persone offese ⁽¹⁶⁾. I risultati di tale attività hanno permesso di fare luce sulle condotte di sfruttamento: emblematico, in tal senso, il contenuto delle conversazioni captate nell'ambito del procedimento H, da cui emerge la sottoposizione dei lavoratori ad un severo regime di controlli, vessazioni e arbitrarie decurtazioni della paga oraria.

L'attività di indagine si è avvalsa, infine, di strumenti di investigazione atipica. Così, in un caso (F) si è proceduto ad effettuare controlli incrociati attraverso la consultazione delle pagine di un *Social Network* al fine di identificare l'indagato; a ciò è, poi, seguito il monitoraggio degli spostamenti di

⁽¹³⁾ Come è accaduto nelle vicende contrassegnate con le lett. J e M. Per i dati relativi alle contestazioni si veda *infra* la tabella 3.

⁽¹⁴⁾ Come è noto, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, quale strumento di ricerca della prova disciplinato ai sensi dell'art. 266 e ss. c.p.p., è consentita solo allorché si proceda per i reati espressamente individuati dal legislatore nel catalogo di cui agli artt. 266 e 266-*bis* c.p.p., e alle condizioni indicate nell'art. 267 c.p.p. I provvedimenti a disposizione dell'osservatorio non consentono di stabilire se, all'interno di ciascuna vicenda, siano stati rispettate le condizioni sostanziali poste dall'articolo da ultimo citato; mentre è possibile affermare che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro rientra, in ragione della pena per esso comminata dal legislatore – la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, fra i delitti per i quali il ricorso all'intercettazione di comunicazioni è astrattamente consentito, ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. a, c.p.p., a mente del quale la captazione è ammessa qualora si proceda per delitti non colposi puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

⁽¹⁵⁾ Così, ad esempio, nella vicenda relativa al procedimento contrassegnato con la lett. H.

⁽¹⁶⁾ Ciò è accaduto, in particolare, all'interno del procedimento contrassegnato con la lett. J.

quest'ultimo attraverso l'installazione di un apparecchio GPS sul veicolo dal medesimo condotto. In altri due procedimenti, l'accertamento delle condotte ha richiesto, rispettivamente, il sopralluogo nell'azienda (A) ed il pedinamento degli indagati (C).

Orbene, se il ricorso alle ultime due metodologie di indagine non pone particolari problemi, qualche perplessità desta, per converso, l'utilizzo del monitoraggio attraverso il sistema GPS. Come è noto, quest'ultimo consente la raccolta di molti dati relativi agli spostamenti, e dunque anche ad abitudini del tutto estranee al reato per cui si procede, del soggetto sottoposto a sorveglianza ⁽¹⁷⁾. Pertanto, in ragione della modesta gravità delle condotte addebitate all'imputato nel caso di specie, sarebbe forse stato preferibile, in omaggio al principio di proporzionalità, procedere, quantomeno in prima battuta, ad accertamenti meno invasivi della sua sfera di riservatezza ⁽¹⁸⁾.

4. Contestazioni

La tabella 3 riporta i dati relativi alle accuse elevate, nell'ambito dei provvedimenti a disposizione dell'Osservatorio, a carico degli indagati e degli imputati; ai fini di una più attenta considerazione del fenomeno in esame si sono tenuti distinti le ipotesi in cui la contestazione ha avuto ad oggetto l'utilizzazione diretta dei lavoratori dalle ipotesi in cui è stato, invece, contestato il reclutamento di manodopera. All'interno della tabella sono segnalati, inoltre, i casi in cui siano stati contestati, in concorso con quello di cui all'articolo 603-*bis* c.p., anche altri reati, nonché quelli in cui siano state contestate circostanze aggravanti, sia quelle specifiche *ex* articolo 603-*bis*, commi 2 e 4 c.p. sia quelle comuni di cui all'articolo 61 c.p.

⁽¹⁷⁾ Si veda, al riguardo, T. BENE, *Il pedinamento elettronico: tecnica di investigazione e tutela dei diritti fondamentali*, in A. SCALFATI (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, 2019, II ed., pp. 443 ss.

⁽¹⁸⁾ Nel caso di specie (F), infatti, l'imputato veniva accusato di aver assunto la vittima di origine straniera, traendo profitto dalla condizione di irregolarità amministrativa in cui versava quest'ultima, impiegandola come addetto alle consegne di elettrodomestici a domicilio. A seguito del giudizio di primo grado, il giudice, ritenuto l'accusato colpevole, ha irrogato la penale di anni due di reclusione e di 800 euro di multa.

Tabella 3. Contestazioni

	RGNR	Contestazione	Aggravanti specifiche Art. 603-bis c.p.				Reati contestati in concorso	Aggravanti comuni (art. 61 c.p.)	
			Co. II	Co. IV, n. 1	Co. IV, n. 2	Co. IV, n. 3		n. 2	n. 11
A	N. 1160/17	UD	n.c.	✓	-	✓	✓	-	
B	N. 18053/13	C	ante 2016	-	-	-	✓	-	
C	N. 47657/17	UD	-	n.c.	-	-	✓	✓	
D	N. 47252/18	UD	-	✓	-	-	✓	✓	
E	N. 889/19	UD	-	-	-	-	✓	-	
F	N. 24947/19	UD	✓	-	-	_*	✓	✓	
G	N. 40468/19	UD	-	✓	-	-	✓	-	
H	N. 13343/20	UD	✓	✓	-	-	_**	-	
I	N. 29315/20	UD	-	-	-	-	-	-	
J	N. 35334/20	C	n.c.	✓	-	-	✓	✓	
K	N. 4821/18	UD	-	✓	-	-	✓	-	
L	N. 9678/18	UD	-	-	-	-	✓	-	
M	N. 5263/17	C	✓	✓	-	-	✓	-	
N	N. 6315/18	C	-	✓	-	✓	-	-	
O	N. 4195/20	UD	-	-	-	-	-	-	

* Nel provvedimento a disposizione dell'Osservatorio, il testo dell'imputazione, nella parte dedicata alla contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 603-bis, comma 4, n. 3, c.p., risulta cerchiato a mano. Si è, pertanto, considerata l'aggravante in parola come stralciata.

** Nel procedimento indicato risulta contestato, nei confronti della società agricola di cui è titolare l'indagato, l'illecito amministrativo di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a, e 25-quinquies, lettera a, decreto legislativo. 8 giugno 2001 n. 231.

Legenda

UD: Utilizzazione diretta.

C: Caporalato.

n.c.: non contestata.

✓/-: elemento rilevato/non rilevato.

I dati riportati nella tabella 3 relativamente alle contestazioni elevate all'interno dei provvedimenti a disposizione dell'Osservatorio consentono di formulare talune riflessioni sulle peculiarità con cui il fenomeno in esame si manifesta all'interno dell'area territoriale lombarda.

In 11 dei 15 procedimenti analizzati, infatti, i fatti addebitati agli indagati e agli imputati sono stati qualificati ai sensi dell'articolo 603-*bis*, comma 1, n. 2 c.p., ovverosia quali condotte di utilizzo, assunzione o impiego di manodopera. Al riguardo, va, inoltre, notato come, focalizzando l'attenzione sull'anno in cui risulta effettuata l'iscrizione delle notizie di reato, l'assoluta maggioranza delle inchieste risulti avviata dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 2016, n. 199. Incrociando i due dati, sembra possibile sostenere che la punibilità diretta del datore di lavoro, dovuta alla modifica apportata alla fattispecie di cui all'art 603-*bis* c.p. ad opera della legge poc'anzi richiamata, abbia consentito una più agevole emersione del fenomeno. La lettura dei provvedimenti non consente, invece, di stabilire con certezza in quante ipotesi lo sfruttamento del lavoro in senso stretto sia stato commesso avendo alla base un'attività di intermediazione illecita.

In un numero considerevole di procedimenti (11 su 15) oltre al delitto di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro risultano contestati, in concorso, altri reati. Le ulteriori contestazioni riguardano: in tre casi (A, J e M) illeciti di natura fiscale; in 2 ipotesi, quelle relative ai procedimenti contrassegnati dalle lettere C e D, reati commessi al fine, rispettivamente, di trarre in errore le autorità competenti per procurare al lavoratore un permesso di soggiorno (articoli 48 e 479 c.p., aggravato *ex* articolo 61, n. 2 c.p.)⁽¹⁹⁾, e di ostacolare il compimento degli atti di indagine (articolo 337 c.p.)⁽²⁰⁾. Negli altri casi, gli addebiti si riferiscono a violazioni di norme contenute nel TU immigrazione⁽²¹⁾, e in particolare degli articoli 12,

⁽¹⁹⁾ Nel procedimento contrassegnato con la lett. C, oltre a quanto indicato nel testo, risultano contestati, in realtà, molteplici ed ulteriori reati, ovverosia quelli previsti dagli artt. 610 e 629, comma 1, c.p., 12, comma 5, TU immigrazione, e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Molti di essi, e in particolare, il delitto di violenza privata, quello di estorsione, e infine, quello di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti risultano collegati alle condotte di sfruttamento solo dal punto di vista probatorio.

⁽²⁰⁾ La condotta posta in essere dall'indagato è consistita, in particolare, nell'opposizione al controllo in materia di lavoro sommerso, usando minaccia nei confronti di ufficiale di polizia giudiziaria.

⁽²¹⁾ Nel caso contrassegnato dalla lett. F, oltre ai reati di cui agli artt. 603-*bis*, commi 1 e 2, c.p., 12, comma 5 e 22, comma 12 TU immigrazione, risultano contestati anche gli

comma 5, ⁽²²⁾ e 22, commi 12, e 12-*bis*, del predetto TU ⁽²³⁾, in tema, rispettivamente, di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero e di illecita occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno. A questo riguardo, risulta di particolare interesse notare come l'esame dei provvedimenti mostri come la magistratura lombarda, e nello specifico i Tribunali di Milano e di Monza, abbia assunto un atteggiamento non perfettamente allineato rispetto alla questione relativa ai rapporti fra i reati in materia di immigrazione poc'anzi richiamati, da un lato, e il delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p., dall'altro. Fra le sentenze che si occupano del tema ⁽²⁴⁾, infatti, tre (quelle adottate nei procedimenti indicati con le lettere F, G e K), ammettono, esplicitamente o implicitamente, il concorso fra i predetti reati; mentre in un caso (L), il giudice ha ritenuto, nello specifico, l'articolo 22, commi 12 e 12-*bis* TU immigrazione disposizione speciale rispetto a quella di cui all'articolo 603-*bis* c.p. A quest'ultimo riguardo va

illeciti previsti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro agli artt. 18, comma 1, lett. *c* e *d*, 29, comma 1, 36, commi 1 e 2, 37, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'art. 55 d.lgs. n. 81/2008.

⁽²²⁾ L'art. 12, comma 5, TU immigrazione punisce con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni, per quel che qui interessa, chiunque, fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU immigrazione. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

⁽²³⁾ L'art. 22, comma 12, TU immigrazione punisce, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Mentre il successivo comma 12-*bis* dell'articolo da ultimo citato prevede l'aggravamento della pena da un terzo alla metà delle pene previste per il reato di cui al comma 12: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

⁽²⁴⁾ La questione indicata nel testo è venuta in rilievo anche nelle sentenze adottate nell'ambito dei procedimenti contrassegnati con le lett. B ed E. I giudici competenti non hanno, tuttavia, preso posizioni in relazione al tema in parola in quanto, nella vicenda di cui alla lett. B, relativa a fatti antecedenti alla riforma effettuata con la l. n. 199/2016, l'imputato, in quanto utilizzatore diretto, non era punibile; mentre nell'ipotesi *sub* lett. E non si è ritenuta raggiunta la prova delle condotte addebitate.

detto che la sussunzione delle condotte all'interno della fattispecie di cui all'articolo 22, commi 12 e 12-*bis* TU, anziché in quella di cui all'articolo 603-*bis* c.p., produce un effetto quantomeno distonico: in presenza di componenti fattuali in larga parte sovrapponibili, finirebbe per venire punito in maniera meno severa lo sfruttamento del lavoratore straniero senza permesso di soggiorno rispetto all'ipotesi di sfruttamento del cittadino italiano, ancorché sia il primo soggetto – l'immigrato irregolare – che, per le ragioni già segnalate ⁽²⁵⁾, appare, invece, maggiormente meritevole di protezione ⁽²⁶⁾. Qualunque sia l'opzione interpretativa da privilegiare in un'ottica *de lege lata*, lo stato attuale della normativa appare meritevole, in prospettiva *de iure condendo*, dell'attenzione del legislatore ai fini di un migliore coordinamento delle strategie repressive del fenomeno.

Ciò detto, pare giunto il momento per spostare l'attenzione sui dati relativi agli elementi circostanziali delle fattispecie concrete oggetto delle vicende esaminate. I provvedimenti a disposizione dell'Osservatorio consentono di registrare, in particolare, la presenza di un numero rilevante di inchieste in cui sono state contestate le circostanze aggravanti specifiche previste dall'articolo 603-*bis*, commi 2 e 4 c.p.

Per quanto riguarda l'aggravante della violenza o della minaccia (articolo 603-*bis*, comma 2, c.p.), essa risulta formalmente contestata all'interno di solo 3 procedimenti (F, H e M); tuttavia, l'analisi dei provvedimenti fa emergere come condotte riconducibili, in particolare, alla minaccia siano presenti anche nelle vicende contrassegnate dalle lettere A e J, benché, in concreto, non siano state formalmente addebitate agli autori del reato ⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ Si veda *supra* § 2.

⁽²⁶⁾ In analogia prospettiva, parte della dottrina, al fine di evitare disparità di trattamento – quanto a protezione penale – fra i lavoratori italiani e quelli stranieri privi di permesso di soggiorno, ritiene che «il delitto extra-codicistico, nella forma aggravata di cui alla lett. c del comma 12-*bis*, possa trovare applicazione solo nelle – verosimilmente sparute – ipotesi in cui, pur ricorrendo gli indici di sfruttamento, non sia riscontrabile anche lo stato di bisogno del lavoratore e l'approfittamento da parte di chi lo abbia utilizzato, impiegato o assunto»: così V. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2019, n. 3-4, p. 646.

⁽²⁷⁾ L'aggravante della violenza o della minaccia non risulta contestata neanche nel procedimento contrassegnato dalla lett. B. Ciò che si spiega considerando come tale vicenda sia relativa a fatti commessi prima durante la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 603-*bis* c.p., in cui, contrariamente alla disposizione oggi vigente, la violenza, la minaccia o l'intimidazione facevano parte degli elementi strutturali della fattispecie.

A questo riguardo va, inoltre, notato come l'uso di atteggiamenti violenti o, nella maggior parte dei casi, minacciosi si verifichi non già nella fase della stipulazione del contratto di impiego, ma sia intervenuto durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, e in particolare al fine di costringere il lavoratore a sottostare alle inique condizioni di lavoro imposte dalla parte datoriale, ovvero quando quest'ultima non corrisponde all'offeso, in tutto o in parte, il compenso pattuito⁽²⁸⁾. Frequente risulta il ricorso alla minaccia del licenziamento o della sospensione dal lavoro.

In 8 inchieste risulta contestata l'aggravante di cui all'articolo 603-*bis*, comma 4, n. 1 c.p., ovverosia il fatto che i lavoratori reclutati siano in numero superiore a 3⁽²⁹⁾. Il dato evidenziato induce a ipotizzare che il fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro si radichi, quantomeno nella realtà produttiva lombarda, soprattutto all'interno di aziende di circoscritte dimensioni. Non mancano, tuttavia, rilevanti eccezioni, come dimostrato dalle vicende contrassegnate dalle lettere D e H, in cui i lavoratori sottoposti a sfruttamento sono risultati, in ambedue i procedimenti, in numero superiore a 100.

In due inchieste risulta addebitata l'aggravante specifica dell'esposizione dei lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (articolo 603-*bis*, comma 4, n. 3)⁽³⁰⁾. Mentre nessun procedimento ha visto coinvolte, quali vittime del reato, persone minorenni (articolo 603-*bis*, comma 4, n. 2). A quest'ultimo riguardo, va detto che il dato poc'anzi evidenziato può essere interpretato attraverso differenti chiavi di lettura. Non si può, in particolare, escludere che episodi di sfruttamento a danno di minori si siano, in concreto, verificati, ma non siano stati intercettati dalle autorità inquirenti. Tuttavia, le informazioni a disposizione dell'Osservatorio non consentono di formulare alcuna ipotesi in proposito.

Passando ora ai dati relativi alle circostanze aggravanti comuni, in 5 procedimenti (A, C, D, F e J) risulta contestata l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 2, c.p., ovverosia l'aver commesso il reato per eseguirne od occul-

⁽²⁸⁾ Sul punto, si veda il contributo in questo volume di Seminara.

⁽²⁹⁾ La lettura del provvedimento relativo all'inchiesta contrassegnata dalla lett. C consente di affermare che il numero dei lavoratori reclutati fosse superiore a tre. L'aggravante di cui all'art. 603-*bis*, comma 4, n. 1, c.p. non risulta, tuttavia, contestata.

⁽³⁰⁾ Al riguardo, si veda, *infra* § 6.

tarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato. Essa, peraltro, risulta addebitata direttamente in relazione al reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. soltanto in una vicenda (D) ⁽³¹⁾. In tutti gli altri casi, l'elemento aggravante risulta riferito a reati connessi o collegati a quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e in particolare a illeciti contro la fede pubblica (nell'ipotesi *sub* lettera C), di natura fiscale (all'interno delle vicende contrassegnate dalle lettere A e J), ovvero in materia di immigrazione (nel procedimento contrassegnato con la lettera F). A quest'ultimo riguardo, vale la pena evidenziare come, nel procedimento *sub* lettera F, la contestazione dell'aggravante *de qua*, si giustifichi, secondo la tesi accusatoria, poi recepita nella sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, in quanto l'imputato avrebbe posto in essere atti riconducibili ai reati di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero (articolo 12, comma 5, TU immigrazione) e di illecita occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno (articolo 22, comma 12, TU immigrazione), al fine di commettere il delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. Infine, mette conto segnalare come, benché in due vicende (A e H) ⁽³²⁾ gli autori del reato individuati siano in numero pari o superiore a 5, in esse non risulta contestata l'aggravante di cui all'articolo 112, comma 1, n. 1 c.p. ⁽³³⁾.

⁽³¹⁾ Nel medesimo procedimento risulta altresì contestata unitamente la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p., ovverosia l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

⁽³²⁾ Come sottolineato *retro*, § 2, nel procedimento contrassegnato con la lett. M, in cui risultano imputate più di 12 persone, si sono ritenuti sussistenti i presupposti per la contestazione dell'associazione a delinquere (art. 416 c.p.), finalizzata alla realizzazione del delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p.

⁽³³⁾ Ai sensi dell'art. 112, comma 1, n. 1, c.p., come è noto, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti.

5. Misure cautelari personali, sequestro preventivo, controllo giudiziario dell'azienda e amministrazione giudiziaria

La tabella 4 riporta i dati relativi all'applicazione, all'interno dei procedimenti analizzati, delle misure cautelari personali e di sequestri preventivi. Si indicano, inoltre, i casi in cui sono stati adottati provvedimenti che hanno disposto il controllo giudiziario *ex* articolo 3, legge 29 ottobre 2016, n. 199 ovvero l'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tabella 4. Misure cautelari personali, sequestro preventivo, controllo giudiziario e amministrazione giudiziaria

	RGNR	Misure cautelari personali				Sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)		Controllo giudiziario (art. 3 l. n. 199/2016)	Amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011)
		Art. 282 c.p.p.	Art. 283 c.p.p.	Art. 284 c.p.p.	Art. 285 c.p.p.	Co. I	Co. II		
A	N. 1160/17	4	-	1	-	-	✓	-	-
B	N. 18053/13	-	-	-	-	-	-	-	-
C	N. 47657/17	-	1	-	-	-	-	-	-
D	N. 47252/18	1	-	1	-	✓	✓	-	-
E	N. 889/19	-	-	-	-	-	-	-	-
F	N. 24947/19 *	-	-	-	-	-	-	-	-
G	N. 40468/19	-	-	-	-	-	-	-	-
H	N. 13343/20	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
I	N. 29315/20	-	-	-	-	-	✓	-	-
J	N. 35334/20	-	-	-	-	-	✓	-	✓
K	N. 4821/18	-	-	-	-	-	-	-	-
L	N. 9678/18	-	-	-	-	-	-	-	-

Profili penalistici

M	N. 5263/17	-	-	4	8	✓	✓	-	✓
N	N. 6315/18 **	-	-	-	-	-	✓	-	-
O	N. 4195/20	-	-	-	-	-	***	-	-

* Nel procedimento risulta effettuato un arresto in flagranza di reato; dal provvedimento a disposizione dell'Osservatorio emerge che l'imputato non sia stato successivamente sottoposto ad alcuna misura cautelare personale.

** Nel procedimento risulta effettuato un arresto in flagranza di reato; il provvedimento a disposizione dell'Osservatorio non consente di stabilire se sia stata applicata, nei confronti dell'arrestato, una misura cautelare personale.

*** Nel provvedimento a disposizione dell'Osservatorio viene disposta la restituzione dei beni sotto sequestro. L'atto a disposizione dell'Osservatorio non consente, tuttavia, di stabilire quale tipo di misura ablatoria sia stata in concreto applicata durante il procedimento.

Legenda

✓/-: applicato/non applicato.

All'interno delle inchieste esaminate si è fatto ricorso a misure cautelari di natura tanto personale, quanto reale, nonché agli strumenti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda.

Per quanto riguarda le misure *de libertate*, esse risultano applicate in 4 procedimenti (A, C, D e M). Si tratta di strumenti coercitivi, prescrittivi e custodiali, e, in particolare, a seconda dei casi, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dell'obbligo di dimora, degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere, adottati al fine di prevenire il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 274, lettera c, c.p.p. ⁽³⁴⁾. La cautela personale risulta, dunque,

⁽³⁴⁾ Come è noto, l'art. 274, lettera c, c.p.p., per quanto qui interessa, consente l'adozione di una misura cautelare personale, quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare

applicata nella totalità dei casi con finalità preventive, e talvolta – secondo un’interpretazione piuttosto disinvolta del testo dell’articolo 274, lettera c, c.p.p. – anche al fine di interrompere l’*iter* criminoso ancora in atto. Così è accaduto, solo per fare un esempio, nella vicenda *sub* lettera D, in cui la sussistenza del *periculum libertatis* viene argomentata a partire, fra l’altro, dalla circostanza che gli indagati hanno proseguito la condotta di sfruttamento anche a seguito dei primi controlli effettuati dalla Guardia di Finanza e dall’Ispettorato del lavoro. Indice, quest’ultimo, ritenuto dal giudice della cautela sintomatico di «personalità prive di scrupoli e inclini a delinquere»⁽³⁵⁾.

Per ciò che attiene alle misure di natura reale, in 7 procedimenti le autorità competenti hanno disposto il sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. Come è noto, la disposizione appena richiamata prevede, in realtà, due misure differenti, quanto a finalità e ad oggetto: il sequestro c.d. impeditivo, che mira ad evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (articolo 321, comma 1, c.p.p.), da un lato, e, dall’altro, quello finalizzato alla confisca, che punta ad assicurare l’esecuzione di quest’ultima misura ablatoria (articolo 321, comma 2, c.p.p.).

Orbene, in due casi (A e M) il sequestro è stato disposto con riferimento ai reati fiscali contestati in concorso a quello di cui all’articolo 603-*bis* c.p. Nello specifico, la misura ablatoria, finalizzata alla confisca *ex* articolo 12-*bis* decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – ha riguardato, nel caso *sub* lettera A, somme di denaro costituenti il profitto di illeciti tributari⁽³⁶⁾; mentre, per quanto riguarda la vicenda contrassegnata dalla lettera M, il

in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della l. 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

⁽³⁵⁾ Così Trib. Milano sez. GIP, ord. di applicazione misure cautelari coercitive e decreto di sequestro preventivo, 13 febbraio 2021, RGNR 47252/2018, p. 29.

⁽³⁶⁾ All’interno del provvedimento a disposizione dell’Osservatorio si specifica che il sequestro è disposto, in primo luogo, ai fini della confisca diretta del profitto del reato e, soltanto qualora essa non sia possibile per mancata o insufficiente provvista, alla confisca per equivalente.

sequestro è stato disposto su denaro, quote sociali e beni immobili appartenenti alle società facenti capo ad uno degli imputati ⁽³⁷⁾.

Nel procedimento *sub* lettera J, invece, sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca – *ex* articoli 321, comma 2, c.p.p., 603-*bis*.2 c.p. e 12-*bis* decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – somme di denaro costituenti il profitto tanto dell'illecito di cui all'articolo 603-*bis* c.p.p., quanto dei reati fiscali contestati in concorso con quest'ultimo.

Nelle altre vicende, è stato disposto il sequestro di beni e cose utilizzati per commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Più nel dettaglio, nei procedimenti contrassegnati con le lettere I e N, sono stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca *ex* articoli 321, comma 2, c.p.p. e 603-*bis*.2 c.p., rispettivamente, cose mobili e beni mobili registrati ⁽³⁸⁾ utilizzati per commettere il delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. Nelle inchieste *sub* lettere D e H, invece, il complesso dei beni aziendali è stato sottratto alla disponibilità degli indagati, sia a titolo di sequestro c.d. impeditivo, ai sensi dell'articolo 321, comma 1, c.p.p., sia a titolo di sequestro finalizzato all'esecuzione della confisca obbligatoria *ex* articoli 321, comma 2, c.p.p. e 603-*bis*.2 c.p.

La vicenda *sub* lettera H rappresenta, inoltre, l'unico caso – relativo all'ambito territoriale della regione Lombardia – in cui il sequestro, inizialmente disposto sul complesso dei beni aziendali, è stato revocato con contestuale applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 3 legge 29 ottobre 2016, n. 199. Si tratta, come è noto, di una misura che consente all'autorità giudiziaria, nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* c.p., e nell'eventualità in cui ricorrano i presupposti indicati nell'articolo 321, comma 1, c.p.p., di disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, al fine di evitare

⁽³⁷⁾ Si precisa che, dalla lettura degli atti a disposizione dell'Osservatorio, risulta che, nel procedimento *sub* lett. M, dopo un primo provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca diretta *ex* art. 12-*bis*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – e in caso di mancata o insufficiente provvista, per equivalente – del profitto dei reati tributari contestati in concorso con il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p., sia stata adottata un'ulteriore misura ablatoria, ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. avente ad oggetto quote societarie e beni aziendali appartenenti a società facenti capo all'imputato principale.

⁽³⁸⁾ Nel procedimento *sub* lett. N, in particolare, la misura ablatoria ha avuto ad oggetto i furgoni utilizzati dagli imputati per trasportare i lavoratori presso le aziende agricole dove prestavano la propria attività lavorativa.

l'interruzione dell'attività imprenditoriale, il prodursi di ripercussioni negative sui livelli occupazionali, e la compromissione del valore economico del complesso aziendale ⁽³⁹⁾. Benché nella vicenda poc'anzi richiamata, il controllo giudiziario *de quo* sia stato infine revocato per motivi di legittimità, appare di estremo interesse richiamare i contenuti dello stesso, così come plasmati in concreto dall'autorità giudiziaria. In questo senso si può notare come il giudice abbia proceduto a nominare un amministratore, cui venivano assegnati i seguenti compiti: la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione della società; l'approvazione, previo eventuale nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, di qualsiasi decisione di straordinaria amministrazione assunta dall'amministratore delegato o dal Consiglio, nonché degli atti di ordinaria amministrazione concernenti l'assunzione, il licenziamento e la retribuzione dei lavoratori; il monitoraggio del rispetto della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e delle norme sulla retribuzione di questi ultimi, con obbligo di redazione, con cadenza trimestrale e, comunque, ogni qualvolta fossero emerse irregolarità nella gestione, di una relazione sull'attività svolta. Non disponendo di sufficienti informazioni relative all'andamento della gestione da parte dell'amministratore giudiziario, non è possibile esprimersi sulla buona riuscita o meno della misura. Vale, però, la pena sottolineare come i poteri/doveri assegnati, nel caso di specie, all'amministratore appaiano piuttosto penetranti, consentendo un'ingerenza significativa sull'attività di governo della società, e in particolare sul settore strategico rappresentato dalle decisioni che coinvolgono il personale dipendente.

⁽³⁹⁾ Per quanto riguarda i contenuti della misura, l'art. 3 l. 29 ottobre 2016, n. 199 ai commi 2 e 3 prevede, per quel che qui interessa, che il giudice nomini tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, uno o più amministratori. L'amministratore in tal modo nominato affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis* c.p., indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* c.p. prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

Ciò detto, vale la pena, infine, segnalare come per i fatti inerenti a due vicende esaminate (J e M) si sia proceduto, parallelamente allo svolgimento dei procedimenti penali incardinati presso le sedi giudiziarie competenti, all'adozione, da parte del Tribunale di Milano (sez. Mis. Prev.), dello strumento dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ai sensi dell'articolo 34 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Come è noto, la misura appena richiamata, inizialmente introdotta al fine di contrastare la penetrazione della criminalità organizzata all'interno del tessuto economico/produttivo legale, trova applicazione, per quanto interessa in questa sede, laddove sussistano sufficienti indizi che il libero esercizio di un'attività imprenditoriale possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluni reati, fra i quali rientra anche quello previsto dall'articolo 603-*bis* c.p. A fronte di ciò, si consente all'autorità giudiziaria la nomina di un «amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti».

Orbene, al riguardo mette conto segnalare come in entrambe le vicende in esame siano state sottoposte ad amministrazione giudiziaria società che, per il reperimento della manodopera, si avvalevano di una rete di società appaltatrici e cooperative di intermediazione, i cui titolari sono stati in seguito indagati per il reato di cui all'articolo 603-*bis*, comma 1, n. 1 c.p. Ai fini dell'applicazione della misura di cui all'articolo 34, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 si è ritenuto decisivo l'argomento secondo cui i beneficiari finali delle prestazioni dei lavoratori sottoposti a sfruttamento erano nelle condizioni di conoscere (oppure erano a conoscenza delle) condizioni di lavoro imposte alle persone offese dagli intermediari. Si assiste, quindi, ad una equiparazione in via giurisprudenziale, quantomeno *in parte qua*, della posizione di chi consapevolmente o in stato di colpevole mancata conoscenza tragga vantaggio dallo sfruttamento dei lavoratori, anche qualora abbia esercitato prerogative analoghe o comparabili a quelle tipiche della parte datoriale, con quella di chi agevola l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per il reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. (sola ipotesi cui si riferisce esplicitamente l'articolo 34 decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159). Un'impostazione ermeneutica, quest'ultima, che se, per un verso, consente di applicare lo strumento dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda, salvaguardando l'occupazione, per l'altro, rischia di assecondare una logica di esclusione della punibilità diretta *ex* articolo 603-*bis* c.p. del fruitore finale delle prestazioni dei lavoratori, pur quando quest'ultimo abbia partecipato, come accaduto nei casi in esame, al procedimento decisionale relativo al contingentamento dei tempi e all'ottimizzazione dei costi produttivi, che stanno alla base delle condotte di sfruttamento; con l'ulteriore rischio di incentivare il ricorso a contratti di appalto o di somministrazione di manodopera meramente strumentali a strategie di allontanamento del rischio di rimprovero penale ⁽⁴⁰⁾.

6. Indici di sfruttamento

I confini della definizione di sfruttamento lavorativo di cui all'articolo 603-*bis* c.p. vengono disegnati dal Legislatore mediante la tipizzazione di indici rivelatori. Può definirsi sfruttamento lavorativo l'utilizzo di prestazioni di lavoro rese da soggetti che versano in stato di bisogno, con approfittamento della condizione da parte del datore di lavoro; impiego che può trovare origine in forme di intermediazione illecita o ingannevole (c.d. caporalato) e trova esecuzione in condizioni di lavoro che differiscono sensibilmente da quanto la legge (o il contratto collettivo) dispone in materia di reclutamento, assunzione, retribuzione, orari di lavoro, norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, condizioni lavorative e alloggiative ⁽⁴¹⁾.

⁽⁴⁰⁾ Sul punto, si veda il contributo in questo volume di Braschi.

⁽⁴¹⁾ Gli indici di sfruttamento elaborati del Legislatore e contenuti al comma 3 dell'art. 603-*bis* sono:

- 1) reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) sussistenza di violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Come riportato in tabella, il riscontro contemporaneo di tutti e quattro gli indici di sfruttamento elaborati dal legislatore avviene solo in sei procedimenti dei quattordici presi in esame ⁽⁴²⁾.

Nel corso dell'analisi è stata riscontrata l'emersione dell'indice di sfruttamento relativo alla reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato in tredici dei quindici procedimenti. A tal proposito, di interesse è portare alla luce i settori merceologici coinvolti dal fenomeno: logistica, trasporto merci e magazzinaggio (A, B, C, F, M); agricoltura e florovivaismo (D, H, N); terziario e servizi (J, L); manifatturiero (K, O); tessile (I); commercio (E). Unico procedimento da cui non è stato possibile ricavare il settore coinvolto è quello di cui alla lettera G.

La violazione di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in materia di retribuzione si riconferma indice forte di sfruttamento lavorativo, sia in termini quantitativi che qualitativi; a tal proposito l'esame della giurisprudenza ha portato alla luce situazioni di gravissimo sfruttamento, con corresponsione di paghe nette inferiori a €3 all'ora.

Con la stessa frequenza, la violazione dei minimi retributivi è stata accompagnata da violazioni in materia di orari di lavoro e riposo. Le violazioni più gravi sono state registrate relativamente al settore logistica e trasporti (A), con turni di lavoro fino a 24h consecutive, come conseguenza di sostituzione di turni imposti dai datori di lavoro mediante intimidazioni e minacce di licenziamento ⁽⁴³⁾. Il superamento dell'orario normale di lavoro, anche nei pochi casi di lavoro regolare, non ha mai comportato il riconoscimento di maggiorazioni per straordinario; parimenti non sono state riconosciute e corrisposte nemmeno indennità notturne, indennità di trasferta, tredicesima e quattordicesima. Ferie e malattia non sono state riconosciute nella maggior parte dei casi e dove "concesse" non sono mai

⁽⁴²⁾ Relativamente ad un procedimento non è stato possibile ricavare dato alcuno ai fini della non compromissione del carattere genuino dell'indagine: il richiamo va alla sentenza *ex art.* 438 c.p.p. del Trib. Milano 30 luglio 2020, n. 1051/2020, RGNR 889/2019 (lett. *e*), che proscioglie l'imputato *ex art.* 530, comma 2.

⁽⁴³⁾ Nel caso di specie i lavoratori erano soggetti a forti pressioni e intimidazioni esercitate da parte del decreto-legge e relative all'utilizzo di tachimetri non digitali: mediante l'utilizzo di cronotachigrafi analogici l'elusione delle disposizioni sul riposo giornaliero e settimanale risultava di più facile realizzazione.

state retribuite. Talvolta, l'assenza per malattia è stata altresì “sanzionata”, assegnando ai lavoratori turni più pesanti o con ulteriori decurtazioni retributive.

Di particolare interesse è l'impiego distorsivo di contratti di lavoro flessibili. Nel più recente e noto procedimento lombardo ⁽⁴⁴⁾, in conseguenza al mancato ottemperamento delle indicazioni organizzative e produttive imposte dal datore, il singolo, assunto con contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato ⁽⁴⁵⁾, veniva allontanato dal luogo di lavoro e “sospeso” per individuati intervalli temporali (1 giorno, 5 giorni, 1 mese), a seconda della gravità dell'infrazione commessa. Nella totalità dei casi, prescindendo dalla qualificazione del rapporto di lavoro dato dalle parti (*rectius*: dal datore di lavoro), sono stati rinvenuti tutti gli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza giuslavoristica: l'esecuzione della prestazione è sempre avvenuta con modalità ascrivibili al lavoro subordinato a tempo pieno.

In un ulteriore e interessante caso (D) ai lavoratori veniva fatta firmare una ricevuta predisposta dal datore attestante il ricevimento della somma a titolo di compenso per lavoro autonomo occasionale; la retribuzione non veniva concordata. Nella quasi totalità dei rapporti instaurati di fatto, le vittime di sfruttamento sono cittadini extra-comunitari, con scarsa conoscenza della lingua e dei diritti riservati ai lavoratori dalla legislazione italiana; tali elementi contribuiscono pesantemente all'aggravio della posizione di debolezza contrattuale del lavoratore, generando asimmetrie informative importanti. Sempre nel caso in esame, al lavoratore è stato negato il giorno di riposo settimanale perché in prova e, dunque, “non ancora maturato”.

Le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state di natura tanto formale quanto sostanziale ⁽⁴⁶⁾: alla mancata redazione del docu-

⁽⁴⁴⁾ Il procedimento è relativo a StraBerry (H), RGNR 13343/2020 Trib. Milano.

⁽⁴⁵⁾ Dimostratasi volutamente erronea la qualificazione del rapporto di lavoro come di “lavoro a domicilio” al momento della comunicazione all'Inps.

⁽⁴⁶⁾ Precedentemente alla novella del 2016 la trasgressione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiedeva che questa fosse «tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale»; con il venire meno di tale inciso nella nuova formulazione, il rischio parrebbe essere quello di valorizzare in chiave penalistica violazioni puramente formali della normativa. In questo senso: V. MONGILLO, *op. cit.*, p. 642.

mento di valutazione dei rischi (DVR) è corrisposto un totale inadempimento degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi connessi alle mansioni esercitate, nonché la mancata consegna agli stessi di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e presidi antinfortunistici. Nella totalità dei casi la violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha riguardato anche l'assenza di operatività dell'istituto della sorveglianza sanitaria, privando i lavoratori di visite di idoneità alla mansione sia in fase preassuntiva che in costanza di rapporto.

Ultimo degli indici di sfruttamento è quello concernente la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradanti, che possono accompagnarsi a condizioni alloggiative di medesimo tenore e all'impiego di metodi di sorveglianza dei lavoratori.

I metodi di sorveglianza si sono concretizzati sia in controlli a vista da parte del datore o suoi stretti collaboratori, non con il mero fine di controllo sull'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa ma di esercizio di pressioni intimidatorie volte ad "estremizzare" la produttività dei lavoratori, sia nel controllo mediante veri e propri impianti di videosorveglianza, che rispondono a più stringenti limiti normativi a tutela della riservatezza e della dignità della persona ⁽⁴⁷⁾. In taluni casi, relativi al settore logistica e trasporti, è emerso il controllo da parte del datore di lavoro del chilometraggio dei mezzi impiegati nelle consegne; in mancanza di dati circostanziali che possano deporre per un controllo con scopi illegittimi, il dato non è stato ritenuto rilevante e dunque non è stato ricondotto a indice di sfruttamento.

Per quel che concerne le condizioni alloggiative non dignitose, laddove riscontrate, non è possibile affermare che le stesse siano state imposte, ma

⁽⁴⁷⁾ I poteri di controllo sull'adempimento della prestazione lavorativa incontrano stringenti limiti di cui agli artt. 2, 3, e 4 Stat. lav., volti a garantire la tutela della riservatezza, della dignità nonché della personalità fisica e morale dei prestatori di lavoro; in particolare, l'art. 4 dispone che controlli difensivi a distanza possano eseguirsi esclusivamente al ricorrere di esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, a seguito di stipulazione di un accordo collettivo con RSA o RSU. Nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in mancanza di accordo, gli impianti/strumenti audiovisivi potranno essere installati solo a seguito di autorizzazione della sede territoriale o centrale dell'INL.

è bene ricordare che l'abuso di ospitalità costituisce circostanza aggravante comune ai sensi dell'articolo 61, comma 1, n. 11 c.p. ⁽⁴⁸⁾.

Da ultimo, e in conclusione, è interessante rilevare la mancata contestazione, nella maggior parte dei procedimenti, dell'aggravante relativa all'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro; solo in due (A e N) la contestazione risulta essere stata avanzata. Ciononostante, la scelta del procedimento speciale del patteggiamento per uno di essi (N) ha precluso l'accertamento di elementi utili ai fini della comprensione della natura dell'esposizione al pericolo. Ammesse la completezza e la correttezza della contestazione nei capi di imputazione, non è quindi chiaro come la giurisprudenza valuti l'integrazione dell'aggravante. Per evidenziare tale discrasia, nel procedimento RGNR 1160/17 (A) la contestazione dell'esposizione al pericolo avviene in conseguenza al mancato rispetto della normativa sull'orario di lavoro per lavoratori svolgenti mansioni di austista, con turni di durata tra le 11 e 15 ore giornaliere; nel procedimento con RGNR 13343/20 (H), in cui non si ha contestazione dell'aggravante, i braccianti agricoli utilizzavano prodotti fitosanitari nella totale ignoranza della pericolosità degli stessi e privi di DPI.

Di seguito, la tabella riportante i dati materiali estrapolati.

Tabella 5. Indici di sfruttamento

	RGNR	Art. 603-bis, co. III				Co. IV, n. 3 Esposizione al pericolo
		N. 1 Retribuzione	N. 2 Orario di lavoro	N.3 Sicurezza sul lavoro	N.4 Condizioni di lavoro	
A	N. 1160/17	✓	✓	✓	✓	✓
B	N. 18053/13 caporalato	✓	✓	n.s.	n.s.	n.c.
C	N. 47657/17	✓	✓	✓	✓	n.c.
D	N. 47252/18	✓	✓	✓	✓	n.c.
E	N. 889/19	Assoluzione perché il fatto non sussiste*				

⁽⁴⁸⁾ Cfr. *supra*, § 4, spec. nota 31.

Profili penalistici

F	N. 24947/19	✓	✓	✓	n.s.	**
G	N. 40468/19	✓	✓	✓	✓	n.c.
H	N. 13343/20	✓	✓	✓	✓	n.c.
I	N. 29315/20	✓	✓	✓	✓	n.c.
J	N. 35334/20 caporalato	✓	n.s.	✓	✓	n.c.
K	N. 4821/18	n.s.	n.s.	✓	✓	n.c.
L	N. 9678/18	✓	✓	-	✓	n.c.
M	N. 5263/17 caporalato	✓	✓	✓	-	n.c.
N	N. 6315/18 caporalato	✓	✓	✓	✓	✓
O	N. 4195/20	✓	✓	✓	n.s.	n.c.

N.1: Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

N.2: Reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

N.3: Sussistenza di violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

N.4: Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

* La formula assolutoria è diretta conseguenza della insufficienza e della contraddittorietà delle prove.

** Il provvedimento riporta una correzione non univocamente interpretabile circa la contestazione dell'aggravante.

Legenda

n.s.: non specificato.

n.c.: non contestato

✓/-: rilevato/non rilevato

7. *Forced Labour*

Preliminare osservazione è quella concernente la mancanza di una puntuale definizione di sfruttamento lavorativo, sia sul piano internazionale che nazionale ⁽⁴⁹⁾.

Come noto, il legislatore italiano profila tale condizione attraverso indici di sfruttamento, che rilevano autonomamente e non in necessaria concorrenza gli uni con gli altri.

Sul piano sovranazionale, in assenza di una definizione di sfruttamento lavorativo, il richiamo va alla definizione di *forced labour*, di cui all'articolo 2, comma 1 della convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio della International Labour Organisation (ILO) ⁽⁵⁰⁾; questo consiste in «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente». La coartazione della volontà del lavoratore è dunque tale da non permettere al lavoratore di potersi liberamente autodeterminare. Partendo da tale definizione, però, rimarrebbero esclusi tutti quei casi in cui il soggetto, spinto da uno stato di bisogno (principalmente di tipo economico), acconsentisse a rimettere a terzi i propri diritti, legandosi in un rapporto di lavoro asimmetrico.

In Italia non vi è traccia della definizione di lavoro forzato; ciononostante, l'ordinamento penale nazionale punisce, agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*, rispettivamente: la riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù ⁽⁵¹⁾; la tratta di persone; l'acquisto e l'alienazione di schiavi; l'intermedia-

⁽⁴⁹⁾ Si veda il contributo in questo volume di Seminara; in chiave comparata, si veda il contributo in questo volume di Cucinotta.

⁽⁵⁰⁾ Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio, n. 29, ILO, firmata in Ginevra il 21 giugno 1930, ratificata in Italia per mezzo della l. 29 gennaio 1934, n. 274.

⁽⁵¹⁾ La convenzione concernente la schiavitù, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926 (ratificata dall'Italia il 25 agosto 1928), definisce al suo art. 1, n. 1, la schiavitù come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi». L'*Accordo addizionale concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù*, firmato a Ginevra il 7 settembre 1956 (ratificato dall'Italia il 12 febbraio 1958), definisce, al suo art. 1, comma 1, lett. *a, b, c, d, e* istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, come segue:

a) la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l'equo valore di questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;

zione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Le singole ipotesi delittuose vengono poste tra loro in un *continuum* di progressiva gravità in relazione all'intensità di assoggettamento subito dal lavoratore ⁽⁵²⁾; questo, volendo sempre circoscrivere la disamina al campo giuspenalistico e quindi a ipotesi implicanti prestazioni lavorative.

Il lavoro forzato può esprimere una condizione temporanea di coercizione (più facilmente riscontrabile nei lavori caratterizzati da stagionalità) non totalmente asservente; questo è sufficiente a distinguerla dal lavoro schiavistico e dalla riduzione in schiavitù, in cui si rinviene l'uso di attributi propri dell'esercizio di un diritto di proprietà sul soggetto – trattato alla stregua di una *res* – di carattere continuativo e totalizzante. Viceversa, però, forme di lavoro forzato possono innestarsi in condizioni di schiavismo e servitù.

Allo stesso modo, per quel che qui più rileva, non sempre le condizioni disagiate e di degrado riconnesse alle ipotesi di sfruttamento lavorativo possono essere ricondotte a forme di *forced labour*. Il carattere liquido dei fenomeni, in concorrenza con l'assenza di definizioni puntuali, pone un primo ostacolo al certo conseguimento dell'obiettivo cui viene dedicata tale sezione: la verifica sulla riconducibilità delle incriminazioni *ex* articolo 603-*bis* emerse dai procedimenti penali analizzati alla definizione di lavoro forzato di cui alla convenzione n. 29.

Del termine “sfruttamento lavorativo” viene fatto un uso quasi evocativo, che porta l'indagine a dissolversi verso definizioni che non sempre ne racchiudono a pieno i connotati caratterizzanti, potendo lo stesso sfumare

b) la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato;

c) ogni istituzione o pratica secondo la quale: (i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone; (ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti; (iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona;

d) ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la persona o il lavoro.

⁽⁵²⁾ In tal senso, V. MONGILLO, *op. cit.*, p. 636 ss.

verso forme più sottili, seppur non meno subdole, di limitazione della libertà di autodeterminazione contrattuale del singolo, in cui la riprovevolezza insiste nell'approfittamento dello stato di vulnerabilità del singolo da parte del datore di lavoro. Condizione, quella della vulnerabilità, considerata *in re ipsa* ⁽⁵³⁾ nei casi di immigrati presenti irregolarmente sul territorio italiano.

Dallo studio e dalla osservazione del fenomeno empirico di lavoro forzato la ILO ha elaborato (*rectius*: ricavato) indici rivelatori della sua presenza, cui vengono fatte corrispondere diverse forme di coercizione: violenza; confinamento/reclusione; assoggettamento per debiti; trattenuta ingiustificata della paga (o di parte di essa), nonché totale rifiuto di corrispondere la retribuzione; sequestro di passaporto o, più in generale, di documenti di identità; minaccia di denuncia alle autorità. Di fondamentale importanza si è rivelato l'ausilio del documento istituzionale *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation* ⁽⁵⁴⁾, costituente un insieme di linee guida ad uso dei legislatori nazionali per la definizione di strategie politico-criminali in materia e alla loro attuazione.

7.1. Lo sfruttamento del lavoro alla luce degli indici ILO di lavoro forzato

Sei sono gli elementi che concorrono a definire una situazione di lavoro forzato:

- 1) violenza fisica ⁽⁵⁵⁾;

⁽⁵³⁾ Cass. pen, sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17939: «Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 603-bis c.p., è sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello sfruttamento presenti nella disposizione e l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiate».

⁽⁵⁴⁾ ILO, *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidelines for Legislation and Law Enforcement*, 2005, pp. 20-21.

⁽⁵⁵⁾ Poiché il documento è specificamente pensato per l'analisi del lavoro forzato in stretta connessione con l'ipotesi di tratta di persone, viene indicata anche la violenza sessuale, qui espunta per il più ristretto campo di indagine considerato.

- 2) restrizione/limitazione alla circolazione dei lavoratori ⁽⁵⁶⁾;
- 3) assoggettamento per debiti ⁽⁵⁷⁾;
- 4) rifiuto di corrispondere la retribuzione e/o parziale trattenuta ⁽⁵⁸⁾;
- 5) sequestro di documenti di identità e/o passaporto;
- 6) minaccia di denuncia alle autorità ⁽⁵⁹⁾.

Tali indici devono essere letti alla luce della definizione di lavoro forzato, che si ricorda essere «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente».

Il primo degli indici è relativo alla violenza fisica. Dei quattordici procedimenti tenuti in considerazione ⁽⁶⁰⁾, in quattro (A, C, D e L) sono emerse forme di violenza fisica, riconducibili a percosse, che però non sono state contestate. Diversamente, in tre ulteriori casi, alla contestazione è seguita l'applicazione dell'aggravante specifica di cui al comma 2 dell'articolo 603-*bis*. Minaccia del ricorso alla violenza fisica si rinviene nel procedimento di cui alla lettera J.

Più difficile è stato vagliare il ricorrere di forme di restrizione dei movimenti del lavoratore. La definizione ILO sembrerebbe implicare una forma di coercizione fisica, assimilabile alla reclusione o perfino alla segregazione. Nei tre procedimenti cui ci si riferisce (D, H e L) le forme di restrizione sono consistite in divieti imposti dal datore di lavoro di recarsi a postazioni di ristoro siti nel luogo di lavoro o ai servizi igienici (D); divieto assoluto di potersi allontanare dalla postazione di lavoro per potersi

⁽⁵⁶⁾ I lavoratori vengono bloccati nel luogo di lavoro o il loro spostamento è limitato ad aree circoscritte. Il fine è quello di isolare la vittima per esercitare su di essa una maggiore presa e ricavare una rendita maggiore dal suo lavoro.

⁽⁵⁷⁾ La persona diviene garanzia di un debito/prestito. A causa della sottovalutazione dei lavori o servizi resi dalla vittima il debito può divenire perpetuo o di difficile estinzione. La messa a disposizione di alloggi da parte del datore di lavoro, dietro pagamento di un corrispettivo, contribuisce all'indebitamento e al protrarsi della condizione di assoggettamento.

⁽⁵⁸⁾ Ai fini della presente esposizione si farà rientrare nella definizione la corresponsione difforme delle retribuzioni da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di settore e, dunque, anche il mancato riconoscimento delle maggiorazioni previste

⁽⁵⁹⁾ Tale minaccia si sostanzia in un ricatto e vuole principalmente riferirsi a vittime quali lavoratori migranti irregolari.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. nota 41.

rifocillare (H); aumento esponenziale del carico di lavoro al fine di ridurre al minimo il tempo libero della persona, al fine di evitare contatti indesiderati all'interno e all'esterno del luogo di lavoro (L). Nello stesso ordine di idee, cui però non è dato sapere se alla minaccia sia seguita concretizzazione, il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari in qualsiasi momento della resa della prestazione (H). Il contravvenire alle direttive così impartite dal datore di lavoro o da suoi diretti sottoposti ha comportato ritorsioni e intimidazioni, nonché vere e proprie punizioni con un aumento del carico del lavoro e ripetute minacce di licenziamento.

Non è stata considerata alla stregua di una limitazione l'alloggio degradante dei lavoratori riscontrato in alcuni altri casi in esame; questo in quanto è precluso il poterne ricavare una valutazione oggettiva circa l'imposizione o meno della situazione alloggiativa.

Altri indici, quali l'assoggettamento per debito, il sequestro di documenti di identità o passaporti e la minaccia di denuncia alle autorità, non sono emersi per nessuno dei procedimenti. In nessun caso si evince la preesistenza o la contrazione di un debito al momento dell'instaurazione del rapporto o in sua pendenza. Anche laddove vi sia riscontro di un corrispettivo versato dal lavoratore al datore in conseguenza alla fruizione di un "alloggio", questo è stato ricondotto a una indebita sottrazione della retribuzione, e difatti la corresponsione avveniva con ritenuta diretta dalla paga del soggetto. Quanto agli altri due indici, nella quasi totalità dei casi si è trattato di vittime presenti sul territorio nazionale in modo irregolare e quindi prive dello strumento materiale di potenziale ricatto/sequestro. In nessun caso è stata impiegata minaccia di denuncia alle autorità ma piuttosto un tentativo di estorsione, tramite promessa di far conseguire al lavoratore un regolare permesso di soggiorno dietro cospicui corrispettivi. Da ultimo, il rifiuto al corrispettivo o l'illegittima trattenuta sulla busta paga. In tutti i procedimenti, tranne uno per mancanza di dati oggettivamente valutabili (K), sono state evidenziate parziali e indebite trattenute dalla retribuzione o addirittura è mancata la totale corresponsione della stessa. Talvolta (C) è stata solo avanzata la minaccia di non corrispondere la retribuzione in conseguenza a "insubordinazione" o produttività del sin-

golo inferiore a quella richiesta. Quali decurtazioni figurano anche il mancato riconoscimento di indennità lavorative e lavoro straordinario; del pari, la mancata retribuzione della sospensione per ferie, dove concesse.

Tabella 6. ILO *Forced Labour*

	RGNR	Physical violence	Restriction of movement of the worker	Debt bondage/bonded labour	Withholding wages or refusing to pay the workers at all	Retention of passports and ID documents	Threat of denunciation to the authorities
A	N. 1160/17	n.c.	-	-	✓	-	-
B	N. 18053/13	-	-	-	✓	-	-
C	N. 47657/17	n.c.	-	-	✓	-	-
D	N. 47252/18	n.c.	✓	-	✓	-	-
E	N. 889/19	Provvedimento non tenuto in considerazione*					
F	N. 24947/19	✓	-	-	✓	-	-
G	N. 40468/19	-	-	-	✓	-	-
H	N. 13343/20	✓	✓	-	✓	-	-
I	N. 29315/20	-	-	-	✓	-	-
J	N. 35334/20	✓	-	-	✓	-	-
K	N. 4821/18	-	-	-	n.s.	-	-
L	N. 9678/18	n.c.	✓	-	✓	-	-
M	N. 5263/17	✓	-	-	✓	-	-
N	N. 6315/18	-	-	-	✓	-	-
O	N. 4195/20	-	-	-	✓	-	-

In conclusione, la definizione ILO di lavoro forzato è avvicinabile – con i dovuti accorgimenti – alle incriminazioni penali nazionali di cui prima si è accennato. Ciononostante, dato il continuo mutamento del contesto fenomenologico e il divenire di nuove forme di sfruttamento lavorativo traenti

origine da forme sempre più subdole e larvate di coercizione (questo è particolarmente evincibile nelle nuove forme di sfruttamento del lavoro, quale il caso dei *riders* ⁽⁶¹⁾), si ritiene l'incriminazione di cui all'articolo 603-*bis* piena espressione del principio di frammentarietà del diritto penale e la sanzione circoscritta a determinate modalità di materializzazione del lavoro forzato.

⁽⁶¹⁾ Si veda il contributo in questo volume di Quaini.

INDICE DEI PROVVEDIMENTI

TRIBUNALE DI LODI

- A. Trib. Lodi, sez. GIP/GUP, ord. di applicazione misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro preventivo, 21 aprile 2020, RGNR 1160/2017 – RG GIP 3599/2017.

TRIBUNALE DI MILANO

- B. Trib. Milano, sez. XI, sent., 22 marzo 2018, n. 3506/18, RGNR 18053/2013 – RG Trib. 213116/2016.
- C. Trib. Milano, sez. GIP/GUP, ord. di applicazione custodia cautelare in carcere, 12 marzo 2018, RGNR 47657/2017 – RG GIP 29555/2017.
- D. Trib. Milano, sez. GIP/GUP, ord. di applicazione misure cautelari coercitive e decreto di sequestro preventivo, 13 febbraio 2021, RGNR 47252/2018 – RG GIP 22930/2019.
- E. Trib. Milano, sez. GIP/GUP, sent. *ex art.* 438 c.p.p., 30 luglio 2020, n. 1051/2020, RGNR 889/2019 – RG GIP 16665/2019.
- F. Trib. Milano, sez. XI, sent., 25 marzo 2021, n. 3376/21, RGNR 24947/2019 – RG Trib. 8205/2020.
- G. Trib. Milano, sez. GIP/GUP, sent. *ex art.* 444 c.p.p., 16 luglio 2021, n. 2272/ 2021, RGNR 40468/2019 – RG GIP 16545/2020.
- H. Procura della Repubblica presso Trib. Milano, decreto di sequestro preventivo d'urgenza e contestuale richiesta di convalida, 7 agosto 2020, RGNR 13343/2020.
- Trib. Milano, sez. GIP/GUP, decreto di convalida del sequestro disposto d'urgenza, 20 agosto 2020, RGNR 13343/2020 – RG GIP 5707/2020.

Trib. Milano, sez. GIP/GUP, ord. di applicazione controllo giudiziario *ex art.* 3 l. 199/2016, 15 febbraio 2021, RGNR 13343/2020 – RG GIP 5707/2020.

Trib. Milano, sez. GIP/GUP, decreto di sequestro preventivo e contestuale revoca del controllo giudiziario *ex artt.* 321 c.p.p. e 3 l. 29 ottobre 2016, n. 199, 31 luglio 2021, RGNR 13343/2020 – RG GIP 5707/2020.

Trib. Milano, sez. XII (Riesame reale), ord. *ex art.* 322-*bis* c.p.p., 29 marzo 2021, RGNR 13343/2020 – RG GIP 5707/2020 – RG TRS 103/2021.

- I. Procura della Repubblica presso Trib. Milano, decreto di sequestro preventivo d'urgenza e contestuale richiesta di convalida, 9 novembre 2020, RGNR 29315/2020 (cui è allegato: Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di Lainate, verbale di esecuzione sequestro preventivo d'urgenza, 9 novembre 2020, RGNR 29315/2020).

Trib. Milano, sez. GIP/GUP, decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e contestuale applicazione di sequestro *ex art.* 321 c.p.p., 11 novembre 2020, RGNR 29315/2020 – RG GIP 17644/2020.

- J. Trib. Milano, sez. Misure di prevenzione, decreto di applicazione amministrazione giudiziaria, n. 9/2020, 27 maggio 2020, N 74/2020 MP.

Trib. Milano, sez. GIP/GUP, sent. *ex art.* 444 c.p.p., 5 luglio 2021, n. 2070/2021, RGNR 35334/2020 (stralcio da 41492/2019) – RG GIP 16191/2021 (stralcio da 20343/2020).

Trib. Milano, sez. GIP/GUP, sent. *ex art.* 438 c.p.p., 15 ottobre 2021, RGNR 35334 – RG GIP 16233/2021 (stralcio da RG GIP 20343/2020).

Trib. Milano, sez. GIP/GUP, decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e contestuale applicazione di sequestro *ex art.*

321 c.p.p., 16 giugno 2021, RGNR 41492/2019 – RG GIP 24416/2019.

TRIBUNALE DI MONZA

- K. Trib. Monza, sez. GIP/GUP, sent. *ex art.* 444 c.p.p., 15 aprile 2019, n. 406/2019, RGNR 4821/2018 – RG GIP 6811/2018.
- L. Trib. Monza, sez. GIP/GUP, sent. *ex art.* 438 c.p.p., 26 novembre 2019, n. 1087/2019, RGNR 9678/2018 – RG GIP 7186/2019 (stralcio da 3506/2019).

TRIBUNALE DI PAVIA

- M. Trib. Milano, sez. Misure di prevenzione, decreto di applicazione amministrazione giudiziaria, n. 11/2019, 6 maggio 2019, N 59/2019 MP.

Trib. Pavia, sez. GIP/GUP, ord. di applicazione misura cautelare coercitiva, 20 luglio 2018, RGNR 5263/2017 – RG GIP 977/2018.

Trib. Pavia, sent. *ex art.* 438 c.p.p., 24 giugno 2020, n. 342/2020, RGNR 5263/2017 – RG Trib. 2062/2018.
- N. Trib. Pavia, sez. GIP/GUP, sent. *ex art.* 444 c.p.p., 15 settembre 2020, n. 215/2020, RGNR 6315/2018 – RG GIP 3707/2019.
- O. Trib. Pavia, sez. GIP/GUP, sent. *ex art.* 444 c.p.p., 17 novembre 2020, n. 366/2020, RGNR 4195/2020 – RG GIP 3310/2020.

Sezione II.
Profili processuali penali

Gestione del rischio e tecniche investigative nell'attività di contrasto al fenomeno del caporalato

di Luigi Macchia

Abstract – Il dato storico che le indagini penali ci consegnano lumeggia che il caporalato non è un fenomeno circoscritto esclusivamente allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. È certamente vero che la novella penale fu introdotta nel nostro ordinamento, ormai più di due lustri fa, proprio con l'intento di porre fine all'inumano sfruttamento dei migranti nelle campagne. Tuttavia, essa ha trovato rapida applicazione anche in altri settori dell'economia che presentano, quale minimo comune denominatore, il ricorso massiccio a manodopera a basso livello di qualificazione e/o specializzazione. Il caporalato, in altre parole, si può anche celare dietro una apparente normalità, occultato da una attività economica falsamente sana e competitiva. Ma tale competitività non è conseguenza di capacità imprenditoriali in grado di migliorare i fattori della produzione ma, molto più semplicemente, essa è il precipitato del più bieco sfruttamento della manodopera. Da questo angolo prospettico appare meglio comprensibile perché sovente i fenomeni di caporalato (specie di quello c.d. grigio) si accompagnano a fenomeni di frode fiscale e contributiva. Basti qui citare i molti casi in cui il caporalato è stato individuato congiuntamente al delitto di false fatturazioni e al delitto di compensazione di falsi crediti d'imposta. È per tale ragione che il modello ispettivo impiegato dal Corpo della Guardia di Finanza per combattere gli illeciti fiscali si è rivelato utilissimo anche per far emergere quei campanelli d'allarme (*red flags*) che ci segnalano la verosimile presenza di fenomeni di caporalato. Storicamente, ad esempio, muovendo da ispezioni tributarie in aziende di logistica (tanto di magazzino quanto di trasporto) si è pervenuti a individuare, nelle medesime realtà aziendali, anche la presenza del delitto di caporalato. Questo spiega in ultima analisi perché la Guardia di Finanza gioca un ruolo decisivo anche nella lotta allo sfruttamento del lavoro.

Abstract – The data that criminal investigations provide us with shows that “caporalato” is not a phenomenon exclusively limited to the exploitation of labour in agriculture. It is certainly true that the criminal offence (art. 603-*bis* c.p.) was introduced into our legal system more than one decade ago precisely with the intention

of putting an end to the inhuman exploitation of migrants in the countryside. However, it was also quickly applied in other economic sectors that have, as a common element, the massive use of low-skilled and/or low-specialised labour. In other words, ‘caporalato’ can also hide behind a veil of apparent normality, concealed by a falsely regular and competitive economic activity. However, such competitiveness is not the consequence of entrepreneurial skills to improve production, but, much more simply, it is the precipitate of the most blatant exploitation of labour. From this perspective, it gets easier to understand why the phenomena of “caporalato” (especially the so-called “grey” one) often go hand in hand with tax and contribution fraud. Suffice it to mention here the many cases in which caporalato has been identified in conjunction with the crime of false invoicing and the crime of offsetting false tax credits. It is for this reason that the inspection model employed by the Italian Guardia di Finanza to combat tax offences has also proved to be very useful in uncovering those red flags that alert us to the probable presence of the crime punished by art. 603-*bis* c.p. Historically, for example, tax inspections in logistics companies (both warehouse and transport companies) have also revealed the presence of the crime of “caporalato” in the same companies. This ultimately explains why the Italian Guardia di Finanza also plays a decisive role in the fight against labour exploitation.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Brevi cenni sulla teoria del “triangolo della frode”. – 3. *Risk assessment* nel settore dell’intermediazione illecita di manodopera. – 4. L’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza per l’individuazione dei *targets*. – 5. L’attività ispettiva della Guardia di Finanza. – 5.1. Profili generali delle attività ispettive. – 5.2. L’accesso. – 5.3. La ricerca. – 5.4. L’ispezione documentale. – 5.5. Invio di questionari e richieste al contribuente. – 6. L’evasione fiscale nell’appalto illecito di manodopera. – 7. Caporalato. – 7.1. Il profitto e il prezzo del reato e le misure cautelari adottabili.

1. Premessa

La disciplina relativa all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è ritenuta da molti una legge destinata al solo settore agricolo, ma di fatto abbraccia una platea ben più ampia di soggetti.


Numerose recenti esperienze operative nello specifico settore hanno infatti permesso di constatare come la novellata ipotesi di reato consenta un’applicabilità estendibile anche ai settori delle cooperative (come ad esempio quelle di facchinaggio o prestazione di servizi) ovvero alle numerose piattaforme logistiche ospitanti una platea variopinta di imprese (pro-

duzione beni, smistamento prodotti, ecc.). Altro dato di particolare interesse è quello relativo alla territorializzazione dello specifico illecito che, nato in prima battuta per lo sfruttamento degli stranieri irregolari nelle campagne del sud Italia, è mutato nel tempo nell'attuale caporalato c.d. grigio, ovvero nello sfruttamento di lavoratori indigenti costretti a sottostare a condizioni professionali e retributive non consone all'attività effettivamente prestata nei grandi poli logistici sparsi, soprattutto, del nord della Nazione.

Ad ogni buon conto, le numerose indagini esperite *in primis* dalla Guardia di Finanza (ma anche dalle altre Forze di Polizia) consentono oggi di affermare come il reato di caporalato abbia radicato le proprie fondamenta in tutti quei settori serventi le aziende di grande distribuzione. In particolare, è ormai risaputo come le grandi imprese internazionali non possiedano più ampi magazzini per lo stoccaggio di beni e non provvedano direttamente alla distribuzione, ma che le stesse tendano ad esternalizzare tali servizi a imprese, consorzi o cooperative di vario genere.

L'esternalizzazione di servizi, realizzata spesso attraverso procedure di sub-appalto, spinge i responsabili aziendali (e quindi anche i caporali) ad ottimizzare risorse e costi del lavoro. Si riporta di seguito un diagramma di flusso esplicativo in grado di sintetizzare le principali metodologie di esternalizzazione nazionali:

Profili processuali penali



Tanto premesso, la corsa all'efficienza, ma soprattutto all'economicità, spinge le imprese appaltanti a ridurre ai minimi termini le retribuzioni e ad aumentare esponenzialmente le ore uomo prestate dai propri dipendenti. Quando tali obblighi professionali, circoscritti e delimitati dai vari tipi di contratto collettivo nazionale, superano le ordinarie regole caratterizzanti il tradizionale rapporto datore di lavoro/dipendente è facile assistere al configurarsi di illeciti ricadenti nell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Tale subdola fattispecie di reato, nella sua odierna configurazione, tende quindi a mimetizzarsi dietro parvenze legali realizzate attraverso forme contrattuali dalle caratteristiche incerte, ma apparentemente legali. Sempre più spesso si sta infatti assistendo allo sfruttamento di lavoratori che, seppur non completamente soggiogati o sottoposti a violenza di vario tipo, sono costretti a sottostare ad obblighi lavorativi ignobili a causa delle loro condizioni economiche.

Di fatto si è assistito al passaggio dalla forma del caporalato c.d. "nero", nel quale il dominio dell'intermediario sulla vita del lavoratore è talmente penetrante da annullare ogni sua capacità di autodeterminarsi, a quella

meno riconoscibile del caporalato c.d. “grigio”, caratterizzato dall'assenza di una vera costrizione della vittima o, comunque, di un totale assoggettamento.

L'evoluzione del tradizionale reato di caporalato è stato comunque pienamente colto a pieno dal legislatore italiano che, con l'introduzione dell'articolo 603-*bis* c.p., che appunto disciplina il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ha contemporaneamente modificato anche l'articolo 25-*quinqüies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estendendo la responsabilità degli enti anche alla nuova ipotesi di reato (rendendo di fatto applicabile la fattispecie in argomento ad ogni tipologia di persona giuridica).

È necessario inoltre evidenziare come la legge 29 ottobre 2016, n. 199, per la prima volta, abbia previsto l'applicazione della stessa sanzione della reclusione e della multa prevista per chi recluta, anche al datore di lavoro, nel caso in cui questi utilizzi, assuma o impieghi lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Allo stesso modo, sia per il datore di lavoro che per l'intermediario si può, inoltre, configurare un reato aggravato, con innalzamento sia della pena detentiva che pecuniaria, se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Tale scelta normativa, livellata proprio al fine di aggredire le varie forme di caporalato “moderno”, consente quindi di punire in egual modo il rappresentante legale/amministratore delegato (ad esempio il *dominus* di una cooperativa di facchinaggio) consapevole dello sfruttamento, ma anche il responsabile di settore di una determinata azienda (ad esempio il responsabile di piazzale di un polo logistico) che, di fatto, costringe il lavoratore dipendente a sottostare quotidianamente a condizioni lavorative insostenibili.

2. Brevi cenni sulla teoria del “triangolo della frode”

Le considerazioni sin qui esposte rendono evidente come il fenomeno dell'intermediazione illecita di manodopera sia trasversale, ovvero colpisca molteplici settori economici tra quelli ad alta incidenza di manodopera a bassa specializzazione e sia presente in numerose aree del nostro Paese. In Lombardia le indagini penali svolte hanno dimostrato come fenomeni di

caporalato siano stati individuati nei recenti anni nel settore dell'agricoltura, nel settore delle riparazioni di automezzi e, soprattutto, nel settore della logistica tanto di magazzino quanto del trasporto.

È di tutta evidenza, quindi, che il fenomeno in parola sia di assoluta attualità e, pertanto, non ci si può non interrogare tanto sulle cause che lo favoriscono quanto sulla necessità di contrastarlo efficacemente.

Sulle cause si è detto molto nei precedenti capitoli ⁽¹⁾; basti qui ricordare la presenza numericamente importante sul nostro territorio di migranti provenienti da Paesi extra UE – che versano in stato di necessità economica e sono disposti ad accettare lavori sottopagati e senza alcuna garanzia, non potendo accedere ad alcuna forma di assistenza sociale e/o previdenziale – o citare anche l'ampiezza del c.d. cuneo fiscale, ovvero la forbice tra quanto il datore di lavoro è tenuto a pagare per la retribuzione del dipendente e quanto effettivamente viene percepito dal lavoratore in busta paga. In relazione a quest'ultimo punto non va sottaciuto che la pressione contributiva in Italia è tra le più alte del mondo; in Europa, ad esempio, è la quinta dopo quelle del Belgio, Germania, Ungheria e Francia.

Il contrasto e la repressione delle condotte di intermediazione illecita di lavoro devono muovere dall'osservazione che essa può interessare settori economici molto diversi tra loro ⁽²⁾ e che quindi, ancor prima di svolgere delle attività di controllo amministrativo, ovvero delle indagini penali è necessario svolgere in via preliminare una puntuale analisi di rischio in grado di orientare le attività ispettive delle amministrazioni di *law enforcement* maggiormente impegnate in questo settore tra cui, *in primis*, quelle della Guardia di Finanza.

In altri termini, in una prospettiva di lotta (efficace) al fenomeno del caporalato non può prescindersi dall'individuare criteri in grado di orientare l'attività di controllo esercitata dalle autorità pubbliche.

È, pertanto, necessario delineare una analisi di rischio specifica per il settore dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro che consenta di enucleare dei criteri di rischio atti ad individuare, per la specifica

⁽¹⁾ Si vedano, in particolare, i contributi in questo volume di Seminara, Giordano e Brasci.

⁽²⁾ Il dato storico in Lombardia evidenzia che fenomeni di caporalato sono stati individuati soprattutto nel settore della logistica (sia di magazzino che di trasporto), della manifattura, dell'edilizia e, in misura minore, in agricoltura.

area geografica della Lombardia, una platea di soggetti con alti indici di pericolosità.

Va da sé che l'individuazione di potenziali *targets* non equivale ad individuare con assoluta certezza i casi in cui si riscontri la condotta delittuosa in argomento ma, più opportunamente, saranno individuati i casi che, sulla base del modello teorico elaborato, presentano una maggiore pericolosità rispetto ad altri.

Prima di descrivere, nei suoi tratti essenziali, l'analisi di rischio applicata al contrasto del caporalato appare opportuno esporre la teoria sociologica elaborata dai sociologi e criminologi americani Donald R. Cressey e Edwin Sutherland e conosciuta in letteratura come teoria del triangolo della frode ⁽³⁾.

Secondo la prefata teoria, affinché possa verificarsi una frode è necessario che tutti e tre i seguenti elementi siano contemporaneamente presenti:

- un *greed*, ovvero una pressione, una necessità o una forte motivazione ⁽⁴⁾;
- un'opportunità o, in altri termini, che il sistema nel suo complesso sia vulnerabile e permeabile alla frode;
- che l'autore della frode possa razionalizzare il comportamento antiggiuridico che pone in essere.

Applicando questa teoria alla lotta al caporalato non v'è dubbio che la compressione di uno dei citati tre elementi significa ridurre le possibilità che si verifichi tale condotta delittuosa o, in alternativa, riuscire ad intercettarla in modo tempestivo.

Agire sul fattore "opportunità" significa migliorare il sistema antifrode e renderlo in grado di intercettare tempestivamente i fenomeni illeciti; ma significa anche migliorare in chiave *fraud proofing* la legislazione di settore (primaria e secondaria), emendando le norme che agevolino la condotta delittuosa o si prestino ad essere facilmente eluse.

⁽³⁾ Il termine frode non deve essere qui inteso in senso rigorosamente giuridico ma in una accezione molto più ampia in chiave sociologica, che ricomprenda nella propria sfera di competenza tutte quelle condotte che attraverso comportamenti illeciti causino un ingiusto vantaggio patrimoniale.

⁽⁴⁾ I fattori che spingono un soggetto a commettere la frode possono essere tanto esogeni quanto endogeni. Si pensi, ad esempio, ad una improvvisa esigenza che non sia possibile soddisfare facilmente se non ricorrendo a una frode o al mero desiderio di arricchirsi illecitamente.

Agire sul fattore “razionalizzazione” significa investire in termini soprattutto di formazione al fine di rendere un comportamento antiggiuridico anche un comportamento inaccettabile secondo un più intimo e personale codice morale. Infatti, se un soggetto considera odioso e inaccettabile secondo la propria coscienza una determinata condotta tenderà a non porla in essere anche se è consapevole di averne la possibilità e/o anche se è presente una “pressione” che lo spingerebbe a realizzarla.

Infine, agire sulla “pressione” significa intervenire sul contratto sociale Stato – cittadino in modo tale da rispondere il più efficacemente e tempestivamente possibile alle legittime aspettative ed esigenze di quest’ultimo, in modo tale da elidere o diminuire i fattori di possibile pressione.

Va da sé che le politiche economiche e sociali in grado di agire su ognuno di questi tre fattori appartengono ad aree molto diverse tra loro.

Tuttavia, trattando in questo capitolo delle attività di controllo a contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, mi soffermerò esclusivamente sulle azioni che possono essere implementate tanto per individuare e reprimere tale fenomeno, quanto per prevenirlo o, quantomeno, impedire che sia portato alle sue estreme conseguenze.

Si tratta, dunque, di declinare le tecniche d’investigazione *lato sensu* e descrivere i poteri che l’attuale assetto ordinativo conferisce alle diverse autorità pubbliche di controllo, tra cui occupa un posto di primaria importanza il Corpo della Guardia di Finanza, unica forza di polizia a vocazione economica finanziaria.

Proprio le specificità del citato Corpo e la *mission* affidatagli gli consentono di avere un punto di osservazione privilegiato, giacché fenomeni di sfruttamento del lavoro (anche quando non arrivano alle forme più gravi del caporalato) quasi sempre si intrecciano con fenomeni evasivi contributivi e d’imposta (in particolar modo evasione IVA).

A riprova di quanto affermato possono essere citate numerose operazioni della Guardia di Finanza in tema di intermediazione illecita di lavoro che hanno trovato la loro genesi proprio in controlli fiscali.

La ragione della naturale contiguità tra reati e/o illeciti tributari-contributivi e caporalato è molto semplice: ove vi è intermediazione illecita vi è necessariamente evasione contributiva e spesso vi è anche evasione fiscale, specie nei casi di c.d. caporalato grigio. In altri termini condizione neces-

saria ma non sufficiente perché si abbia il reato previsto e punito dall'articolo 603-*bis* c.p. è che vi sia anche una pressoché totale evasione contributiva.

3. Risk assessment nel settore dell'intermediazione illecita di manodopera

L'esigenza a cui risponde un *risk assessment* per una amministrazione di *law enforcement* è, in ultima analisi, individuare dei criteri di rischio, altrimenti denominati *red flags* e, infine, applicando tali criteri di rischio ad una specifica platea di soggetti, individuare quelli con il più alto grado di pericolosità.

Obiettivo di questo paragrafo è proprio quello di enucleare in modo succinto e facilmente intellegibile gli elementi salienti di una analisi di rischio e descrivere come viene elaborata.

In primo luogo è necessario svolgere una analisi di contesto esterna ed una analisi di contesto interno. L'analisi di contesto esterna prende in esame una serie di fattori tra cui: la legislazione di settore, evidenziandone le vulnerabilità sotto il profilo della permeabilità alle frodi; le peculiarità economiche del territorio preso in considerazione ⁽⁵⁾ declinando le attività economiche presenti; la presenza di soggetti e/o organizzazioni socialmente pericolosi e, infine, le evidenze storiche, ovvero lo studio di casi di intermediazione illecita scoperti e indagati nel passato non trascurando anche, ove presente, la giurisprudenza generata da quelle indagini. L'analisi di contesto interno, invece, indaga le specificità dei soggetti economici che insistono sul territorio geografico esaminato

Successivamente all'analisi di contesto devono essere individuate tanto le minacce quanto le vulnerabilità del sistema.

Le minacce sono tutte le possibili condotte poste in essere e volontariamente finalizzate ad alterare il corretto rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Individuare le minacce significa, in altri termini, "profilare" i soggetti o le categorie di soggetti, e i fattori sociali ed economici che potenzialmente siano in grado di portare una concreta azione che possa alterare in modo significativo le regole che regolamentano un determinato settore.

⁽⁵⁾ Con questa analisi si intende evidenziare qual è l'attività economica o le attività economiche prevalenti in una certa area geografica.

Le vulnerabilità, invece, attengono a quelle potenziali lacune del sistema (esse possono essere afferenti al quadro legislativo, piuttosto che afferire al sistema dei controlli, ecc.) che opportunamente sfruttate possono offrire una opportunità a coloro che intendono porre in essere una determinata condotta antigiuridica e, nel nostro caso, a coloro che intendono realizzare forme di caporalato.

Elaborata l'analisi di contesto, le potenziali minacce e le vulnerabilità è finalmente possibile stilare un elenco delle c.d. *red flags* (criteri di rischio).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra gli indici di rischio derivanti da uno specifico *risk assessment* in tema di sfruttamento del lavoro troviamo l'incremento improvviso di fatturato di società o enti che offrono manodopera (es. cooperative); la loro riferibilità a soggetti diversi dagli amministratori di diritto; la capacità di vincere gare di appalto offrendo prezzi nettamente inferiori alla concorrenza; l'esistenza agli atti di pregressi incidenti sul lavoro, ecc.

Infine, applicando tali criteri di rischio ad una platea di soggetti che, ad esempio, si intende controllare in funzione di una determinata area geografica, si potrà stilare un elenco di operatori economici classificati in ordine di pericolosità.

Tali soggetti, in un'ottica di ricerca, controllo e repressione delle condotte illecite che si vogliono perseguire (qui ovviamente l'obiettivo è la prevenzione e repressione dello sfruttamento del lavoro nella sua forma più grave del caporalato) sono concretamente individuati interrogando le banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza sulla base dei criteri di rischio o *red flags* sopra menzionate.

4. L'utilizzo delle banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza per l'individuazione dei *targets*

La selezione del *target*, nel particolare e multiforme settore del caporalato "moderno", costituisce la fase fondamentale per la buona riuscita delle successive investigazioni. Lo studio deve mirare all'individuazione di una delimitata platea di persone fisiche e/o giuridiche mediante una mirata analisi di rischio e, successivamente, attraverso le numerose banche dati in uso alla Guardia di Finanza, verificare, *ex ante*, la sussistenza per i soggetti individuati dall'analisi di rischio di ulteriori elementi di criticità, ovvero le

banche dati possono essere interrogate anche per trovare conferma delle conclusioni a cui è pervenuta l'analisi di rischio.

Ad esempio, le analisi di rischio condotte in tema di caporalato hanno individuato tra i criteri di rischio le imprese ove la componente “manodopera” (specie se poco o per nulla specializzata) è prevalente rispetto agli altri costi della produzione.

Partendo da questo criterio (imprese che impiegano molta manodopera a bassa specializzazione), si possono interrogare le banche dati al fine di individuare, tra la moltitudine di soggetti economici esistenti in quel territorio, quali siano quelle che soddisfano il citato criterio.

A titolo esemplificativo riportiamo una tabella di codici di attività che potrebbero rispettare il criterio di rischio imprese che impiegano manodopera a bassa specializzazione.

Descrizione Ateco
49.20.00 - Trasporto ferroviario di merci
49.41.00 - Trasporto di merci su strada
50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci
50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne
51.21.00 - Trasporto aereo di merci
52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20 - Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10 - Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.40 - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.24.10 - Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21 - Intermediari dei trasporti
52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
53.20.00 - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

Successivamente, utilizzando altri criteri di rischio sarà possibile affinare ancor più la ricerca, in modo tale da pervenire ad una più ristretta platea di soggetti per i quali sia alta la probabilità di rischio.

Volendo enunciare altri dati da cui derivare indici di rischio, è possibile citare il rapporto tra numero medio dei lavoratori impiegati e ricavi medi conseguiti. Tale rapporto potrebbe evidenziare delle incoerenze quali, ad esempio, società con un numero di lavoratori spropositatamente inferiore alla media di settore ma con ricavi altissimi.

Tuttavia, occorre osservare che, prima di pervenire a qualunque conclusione, è necessario sempre contestualizzare i risultati ottenuti atteso che, talvolta, vi possono essere anche ragioni legittime che giustifichino quello che l'analisi ci ha indicato come un criterio di rischio. Ad esempio, eventuali picchi di domanda legati alla stagionalità dei prodotti, ai picchi di lavorazione e alle fluttuazioni del mercato possono giustificare ricavi superiori alla media del settore.

Di seguito vengono riportate talune banche dati che possono essere impiegate per condurre le ricerche in argomento:

- anagrafica del cliente (sede legale, luogo d'esercizio, rappresentante legale, ecc.), presenza di informazioni relative ad eventuali controlli in corso da parte dell'amministrazione fiscale, notizie circa eventuali depositari delle scritture contabili e, tra l'altro, possibilità di verificare la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali (evasore totale o paratotale);
- banca dati precedenti di natura fiscale e/o penale;
- banca dati dei progetti elaborati dai Nuclei speciali della Guardia di Finanza;
- applicativi che consentono di incrociare le informazioni presenti sulle varie banche dati in uso alla Guardia di Finanza e di creare modelli schematici di interazione tra persone fisiche e giuridiche;
- banca dati relative alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA;
- banca dati relative alle posizioni contributive dei lavoratori dipendenti;
- banca dati sulle difformità tra le comunicazioni obbligatorie effettuate da una data impresa ed i soggetti economici con cui la stessa intrattiene rapporti professionali;
- fatture elettroniche: l'analisi consente di analizzare la "rete" di persone giuridiche con cui un determinato soggetto economico intrattiene rapporti (che essi siano costanti nel tempo o estemporanei);
- banca dati bilanci societari;
- banca dati ACI-PRA: consente di effettuare una catalogazione dei mezzi in uso ad un determinato soggetto o persona giuridica e, quindi,

di confrontare i dati con la forza lavoro in un determinato periodo storico;

- banca dati dei “negozi giuridici” posti in essere: consente di evidenziare la presenza di eventuali acquisti non in linea con le possibilità finanziarie di un determinato contribuente, determinazione della presenza di eventuali locazioni immobiliari, ecc.

Va da sé che nella realtà poche volte le analisi di rischio riescono ad individuare gli elementi del *fumus* di reato necessari e sufficienti per consentire agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di redigere, ex articolo 347 c.p.p., una prima informativa di reato che, come sappiamo, costituisce il primo atto per attivare un'indagine di polizia giudiziaria.

In questo campo, molto più spesso, le ipotesi e le conclusioni a cui giungono le menzionate analisi di rischio non sono sufficienti per redigere una *notitia criminis* ma possono essere legittimamente prese a fondamento per attività di controllo amministrative (ci si riferisce ad attività ispettive in materia di lavoro, di fisco e in materia contributiva).

Sarà, poi, attraverso queste attività amministrative che si potranno individuare, ove presenti, quegli elementi costituenti primi indizi di reato che consentiranno, successivamente, l'avvio di una attività d'indagine in forza dei poteri di polizia giudiziaria e secondo le regole stabilite dal codice di procedura penale.

Per tale ragione appare imprescindibile soffermarsi sulle attività amministrative che possono essere poste in essere dalla Guardia di Finanza per controllare, sotto il profilo fiscale e contributivo, un determinato soggetto economico.

5. L'attività ispettiva della Guardia di Finanza

Quanto fin qui narrato in tema di ricerca dei fenomeni di caporalato consente di osservare, da un lato, che il caporalato è un sott'insieme del più ampio fenomeno dello sfruttamento del lavoro e, dall'altro, che può presentarsi sotto forme diverse in relazione ai diversi settori economici. È un dato storico che il caporalato è stato osservato nelle sue forme più cruente nel settore dell'agricoltura e, verosimilmente, il legislatore ha introdotto l'articolo 603-bis c.p. proprio per interrompere l'indegno sfruttamento di uomini (spesso migranti irregolari) nelle campagne.

Ma da quando la norma ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento le cronache hanno testimoniato come le numerose indagini di polizia giudiziaria condotte su tutto il territorio nazionale abbiano evidenziato la presenza di tale illecita condotta in settori molto lontani dall'agricoltura. Il caporalato è stato riscontrato nei trasporti, nella logistica di magazzino, in edilizia, ecc.

Questo dato storico ha conferito al caporalato la dimensione di fenomeno trasversale che può toccare tutti i settori dell'economia ove la forza lavoro a medio/bassa qualificazione è presente. E, forse, tale trasversalità non era stata prevista né immaginata in origine.

Da tale angolo prospettico può anche intuirsi perché numerose indagini in tema di caporalato siano state sviluppate dalla Guardia di Finanza.

Infatti, il Corpo ha tra i compiti istituzionali quello di controllare, esercitando i suoi poteri amministrativi, il rispetto della normativa fiscale e contributiva.

Ora non v'è chi non veda che ove è presente il caporalato è sempre presente la violazione delle norme previdenziali e contributive, della normativa fiscale e spesso esso si accompagna anche a fenomeni di riciclaggio.

In altri termini, le attività ispettive della Guardia di Finanza risultano particolarmente efficaci nella ricerca e raccolta degli elementi che possono dimostrare o far fortemente sospettare che presso la realtà economica sottoposta a controllo si stiano perpetrando fenomeni di caporalato.

È per tale ragione che appare qui opportuno dedicare uno spazio di approfondimento a tali poteri e all'attività ispettiva in campo amministrativo-tributario della Guardia di Finanza.

Il Corpo della Guardia di Finanza svolge un'attività amministrativa finalizzata alla cura degli interessi pubblici, attività che non può prescindere dall'articolo 97, comma 1, Cost., in base al quale i pubblici uffici devono assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, rispettando, in via prioritaria, il principio di legalità stabilito dall'ordinamento italiano.

Ne consegue che i poteri di ricerca e di indagine esercitati dai militari della Guardia di Finanza trovano quale fonte di legittimazione proprio specifiche previsioni di legge.

Per l'adempimento dei propri compiti di controllo ed accertamento del corretto rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, il Corpo è

stato dotato di ampi poteri istruttori e di indagine il cui utilizzo è strumentale al puntuale esercizio della funzione impositiva.

Le disposizioni normative prevedono, infatti, che i mezzi istruttori sono conferiti *in primis* agli Uffici finanziari, unici titolari del potere di formazione degli atti finali di accertamento, ed in via mediata alla Guardia di Finanza, che coopera con gli Uffici finanziari per l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e delle imposte e per la repressione delle violazioni in materia fiscale.

Il Corpo dispone, poi, di propri poteri specificamente attribuitigli dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentono:

- agli ufficiali di polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi concernenti i tributi doganali, i tabacchi e gli alcoli, costituenti reato;
- agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale.

I militari della Guardia di Finanza possono effettuare le verifiche presso i contribuenti, avvalendosi di tutte le facoltà d'indagine tradizionalmente utilizzate per le ispezioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, anche per sviluppare accertamenti nelle altre materie economiche e finanziarie affidate alla loro tutela, allo scopo di individuare e reprimere le relative violazioni.

Ancor più importante per il Corpo della Guardia di Finanza è stata poi l'introduzione del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 che, nel quadro delineato, ha superato la vecchia dicotomia tra "area tributaria" ed "area extra-tributaria" con l'ampio ed omnicomprensivo concetto di "polizia economica e finanziaria": i militari della Guardia di Finanza sono legittimati ad utilizzare i poteri previsti dalla disciplina dell'IVA e delle imposte sui redditi in tutti i comparti economici e finanziari.

5.1. Profili generali delle attività ispettive

Il legislatore ha riconosciuto alla Guardia di Finanza i medesimi poteri attribuiti agli Uffici finanziari dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dagli articoli 32 e 33 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia, rispettivamente, di IVA e di imposte sui redditi.

Tali poteri possono essere distinti in tre principali categorie:

- poteri che si caratterizzano per l'intervento diretto nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività ovvero in altri luoghi allo stesso riferibili;
- poteri che si connotano per la possibilità di inoltrare richieste di informazioni, di documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell'accertamento;
- poteri che consentono di inoltrare a enti od organismi qualificati o a soggetti diversi richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento del contribuente individuato.

Di particolare rilevanza è che la scelta dello strumento o degli strumenti da utilizzare nel caso concreto è demandata ai verificatori, i quali non sono tenuti a impiegarli tutti, né tantomeno a seguire una rigida sequenza.

Risulta evidente che la discrezionalità per i verificatori non può tradursi in atti arbitrari ma deve essere esercitata tenendo conto, da un lato, degli obiettivi dell'intervento e, dall'altro:

- dei principi costituzionali che individuano le garanzie ed i diritti fondamentali della persona, nonché dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
- dei principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, tra cui il principio del contraddittorio e il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa;
- dei principi generali dell'ordinamento tributario codificati nel famoso Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).

5.2. L'accesso

L'accesso è un atto amministrativo di natura autoritativa che consiste nel potere di entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché nei locali adibiti ad abitazione.

I presupposti che legittimano l'accesso mutano a seconda del tipo di locale interessato e, quindi, del diverso grado di incidenza nella sfera di riservatezza del privato che l'esercizio di tale potere comporta.

Quale regola generale, è importante rilevare che i verificatori devono essere muniti di apposita autorizzazione che indica lo scopo dell'accesso, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono (articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

L'accesso deve essere motivato da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, deve essere effettuato nell'orario di normale apertura delle aziende e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività ed alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (articolo 12, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212).

In relazione alla diversa natura e destinazione dei luoghi interessati, possono essere distinte tipologie di accesso.

a) Accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali o agricole.

L'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede, infatti, la possibilità per gli organi dell'Amministrazione Finanziaria di accedere nei locali "destinati" all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali «per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni». La norma non contempla, quindi, quale presupposto legittimante, anche che il luogo dell'accesso sia di proprietà o nella disponibilità del contribuente controllato.

Per accedere nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali o agricole non è necessaria la presenza del titolare o del rappresentante legale dell'attività; in assenza di questi ultimi l'accesso può essere quindi ugualmente intrapreso con l'assistenza di personale dipendente o di altro sog-

getto incaricato, anche telefonicamente, dallo stesso titolare o rappresentante legale a condizione che tale incarico risulti dal processo verbale all'uopo redatto ⁽⁶⁾.

b) Accesso nei locali destinati all'esercizio di attività professionali.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (richiamato dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività professionali rende necessaria, oltre all'autorizzazione del responsabile dell'ufficio finanziario o reparto della Guardia di Finanza procedente, anche la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i locali in argomento sono quelli destinati dalle persone fisiche, dalle società semplici o da associazioni non riconosciute costituite tra persone fisiche, all'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, ovvero all'esercizio in forma associata delle attività stesse.

È da evidenziare che l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiede la sola "presenza" del professionista o di un proprio delegato, sicché non è necessario che essi collaborino attivamente con i verificatori nel corso dell'intervento, che dunque può iniziare e proseguire anche a fronte di eventuali atteggiamenti o condotte ostruzionistiche, peraltro generalmente evitabili con un sereno e costruttivo confronto.

Deve essere precisato che l'eventuale delega rilasciata dal titolare dello studio non può ridursi ad una mera rappresentanza formale in atti, ma deve consistere in una vera e propria attribuzione sostitutiva della presenza del titolare per assistere alle operazioni di accesso; solo un atto avente tali caratteristiche abilita, infatti, il delegato anche all'eventuale opposizione del segreto professionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

c) L'accesso in luoghi diversi da quelli in precedenza menzionati.

Occorre distinguere tra:

⁽⁶⁾ Cass. 15 marzo 2017, n. 6683.

- locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze;
- automezzi adibiti o funzionalmente collegati (o meno) all'esercizio di un'attività agricola, commerciale, artistica o professionale;
- locali adibiti all'esercizio di attività non commerciali (enti non profit, onlus, circoli associativi di carattere privato, ecc.).

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze può avvenire, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza e legittima l'accesso nell'abitazione privata è un atto amministrativo discrezionale, che deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie (7).

Di conseguenza, la richiesta di accesso domiciliare deve essere formulata indicando con chiarezza e completezza gli elementi che, sulla base dell'attività investigativa previamente compiuta, legittimano l'esercizio di tale potere ispettivo.

È da ricordare, a tale riguardo, che le Sezioni Unite della Cassazione (8) hanno definitivamente affermato l'illegittimità dell'autorizzazione all'accesso dell'autorità giudiziaria emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime. Ciò sul rilievo che:

- la notizia, verbale o scritta, di fonte non individuata e non individuabile non può essere considerata un indizio, neanche quando indichi articolate e dettagliate circostanze potenzialmente riferibili al contribuente segnalato, tale da poter fondare un consistente sospetto;
- in quest'ultimo caso, la segnalazione anonima dettagliata e circoscritta può solo essere valutata dagli Organi di controllo fiscale ai fini dell'esercizio degli ordinari poteri ispettivi, anche tramite accesso nei luoghi in

(7) Tale motivazione può esaurirsi anche in espressioni sintetiche di significato implicito ovvero risolversi nel semplice richiamo alla nota dell'Organo di controllo che faccia riferimento ai gravi indizi di violazione (Cass. 19 ottobre 2012, n. 17957).

(8) Cass. pen., sez. un. 21 novembre 2002, n. 16424, confermata anche dalla giurisprudenza successiva (*ex multis*, Cass. 16 ottobre 2009, n. 21974).

cui si svolge l'attività tassabile, per cui non è necessaria la ricorrenza di gravi indizi; in quest'ultima eventualità, ove gli atti ispettivi conducano all'acquisizione di indizi, vale a dire alla cognizione di circostanze di fatto astrattamente idonee a convertire la mera ipotesi di evasione fiscale in un apprezzamento della possibilità del verificarsi di essa, si determina la facoltà di procedere all'accesso domiciliare, sempre che il Procuratore della Repubblica reputi gravi gli indizi medesimi.

In altri termini, l'accesso all'abitazione non può essere il primo atto ispettivo dopo una denuncia anonima, occorrendo un minimo d'indagine e di riscontro, per acquisire la cognizione di fatti, sia pure dotati di un semplice valore indiziario.

Alla particolare tipologia di accesso in esame è possibile ricorrere anche quando sia necessario intraprendere un'attività di ricerca e di acquisizione di elementi istruttori nei confronti di soggetti che non sono percettori né di redditi d'impresa né di lavoro autonomo.

Ciò in quanto il rinvio disposto dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (quest'ultimo effettivamente riferibile ai soli esercenti attività di impresa, artisti e professionisti) riguarda esclusivamente le modalità di esercizio della suddetta facoltà di accesso e non l'individuazione dei potenziali soggetti passivi. Del resto, il citato articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito nel Titolo IV, *Accertamento e controlli*, del medesimo decreto, il quale si apre con una norma (l'articolo 31) che espressamente si riferisce al controllo delle dichiarazioni di tutti i contribuenti, senza esclusione alcuna.

Appare utile precisare che fra il provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza l'accesso in locali adibiti sia ad abitazione sia ad attività economiche e quello che legittima l'accesso in luoghi destinati a soli fini abitativi ricorrono significative differenze.

Infatti, come già evidenziato, il primo si configura quale atto dovuto in quanto, pur essendo necessario sul piano del rispetto della sequenza procedimentale disposta dalla legge, assolve ad una funzione meramente formale poiché presenta un'imprescindibile coincidenza fra domicilio privato e luogo di svolgimento dell'attività; il secondo, invece, è un atto tipicamente discrezionale, che si risolve in un controllo giudiziario di carattere

sostanziale, poiché la legge riconosce proprio all'autorità giudiziaria la valutazione dell'esistenza degli indizi di violazione delle leggi tributarie segnalati dall'Organo richiedente per stabilire se essi sussistano effettivamente e siano più o meno gravi.

La differenza tra i provvedimenti disciplinati dalle due previsioni innanzi richiamate, legata alla specificità della fattispecie per la quale ognuno di essi può essere invocato e concesso, comporta la non sostituibilità dell'uno con l'altro.

In tema di accesso domiciliare, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che:

- l'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica legittima solo l'accesso nell'abitazione specificamente individuata nel provvedimento (Cass. 22 aprile 2015, n. 8206) e non consente, quindi, ai verificatori di accedere in altri luoghi dove si ritenga che l'abitazione del contribuente debba essere individuata in via di fatto, quale, ad esempio, l'abitazione della convivente (Cass. 22 febbraio 2013, n. 4498);
- l'accesso domiciliare ritualmente autorizzato consente di acquisire anche documenti di pertinenza di soggetti diversi da quelli menzionati nel provvedimento rilasciato dall'autorità giudiziaria. Infatti, la *ratio* ispiratrice della previsione normativa che subordina l'accesso all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica «è quella di tutelare il diritto del soggetto nei cui confronti l'accesso viene richiesto, e non quello di creare una sorta di immunità dalle indagini in favore di terzi, siano essi conviventi, o meno, con l'interessato» (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24007);
- se per accedere ad un locale adibito ad attività commerciale occorre passare attraverso altro locale adibito ad abitazione di un terzo, non è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica qualora il titolare dell'abitazione presti il proprio consenso (Cass. 31 agosto 2007, n. 18337);
- l'autorizzazione prevista dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 «ben può essere rilasciata, con riferimento a locali ovunque si trovino e dove siano reperibili documenti e altre prove delle violazioni, dal capo dell'ufficio di Procura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'azienda, facente capo alla parte contribuente, da sottoporre a verifica con le relative conseguenze in termini di accertamento delle imposte dirette» anche sul presupposto che «la compe-

tenza del pubblico ministero costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero e non può farsi valere con eccezione d'incompetenza» e che «una sorta di competenza di prossimità è prevista, peraltro in via alternativa e non esclusiva, riguardo alla “autorità giudiziaria più vicina”» unicamente per le peculiari ipotesi regolate dal comma 3 ⁽⁹⁾.

Ne deriva che, in caso di accessi plurimi presso abitazioni private localizzate in territori di competenza di diversi uffici giudiziari, la funzione autorizzativa può essere concentrata presso un'unica autorità giudiziaria, individuata in ragione della sede del soggetto economico da sottoporre a verifica.

L'accesso all'interno di automezzi (auto o furgoni), aeromobili o natanti è regolato da presupposti e condizioni diversi a seconda che essi siano riferibili o meno all'attività d'impresa o professionale.

Se tali mezzi sono adibiti e/o funzionalmente collegati all'attività economica del contribuente verificato, possono essere sottoposti ad accesso senza bisogno di ulteriori autorizzazioni oltre a quella che dispone l'accesso presso l'azienda o lo studio professionale. In caso contrario, l'accesso può essere effettuato solo su autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

L'individuazione dell'uno o dell'altro caso non è, peraltro, sempre agevole e spesso è oggetto di contestazione.

Sulla base degli orientamenti assunti nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità ⁽¹⁰⁾, è fondatamente sostenibile che:

- l'accesso effettuato all'interno di un automezzo, sia esso autovettura o veicolo commerciale, intestato al contribuente sottoposto a verifica (esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo) non richiede una specifica autorizzazione;
- è legittimo l'accesso senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria anche nell'autovettura condotta dall'amministratore della società sottoposta ad ispezione, nel presupposto che l'uso dell'automobile da parte di chi

⁽⁹⁾ «Perquisizioni personali; apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti e simili; esame di documenti per i quali sia eccepito il segreto professionale» (Cass. 5 ottobre 2012, n. 17002).

⁽¹⁰⁾ Cass. 13 maggio 2011, n. 10590; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2804; Cass. 3 luglio 2003, n. 10489; Cass. 5 febbraio 2001, n. 2804; Cass. 8 novembre 1997, n. 11036.

ricopre le cariche di vertice nell'ambito dell'azienda rende il mezzo riferibile all'attività d'impresa, a meno che l'autovettura non risulti in quel momento adibita ad uso meramente personale;

- la documentazione contabile rinvenuta all'interno dell'autovettura di un dipendente della società verificata non è utilizzabile in assenza di una specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria motivata da gravi indizi di violazione alle norme tributarie, anche se la documentazione viene consegnata spontaneamente dal dipendente;
- analoga autorizzazione è necessaria per accedere nell'autovettura di un soggetto terzo rispetto al contribuente verificato. Tuttavia, può essere ritenuto legittimo l'accesso effettuato, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nell'auto di un terzo colto nel tentativo di sottrarre documentazione relativa alla società sottoposta a verifica mentre è in corso un'ispezione debitamente autorizzata nei confronti di quest'ultima.

L'accesso nei locali di pertinenza di enti non commerciali, associazioni, circoli privati, onlus e simili richiede gli stessi presupposti previsti per l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 8, comma 22, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che si applica anche alle imposte sui redditi per effetto dell'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In precedenza, era richiesta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria motivata da gravi indizi di violazione, fatta salva l'ipotesi in cui fossero stati preventivamente acquisiti specifici riscontri documentali comprovanti, in maniera incontrovertibile, che presso la sede o i locali stessi si svolgevano, in tutto o in parte, attività commerciali o professionali.

Come detto, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato questa impostazione, al fine di potenziare i controlli nei confronti dei soggetti beneficiari delle esenzioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

È appena il caso di ricordare che l'articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*, attribuisce le funzioni di vigilanza, monitoraggio, controllo sul Terzo settore (incluse le imprese sociali) al Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale del terzo settore nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con l'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, tali funzioni di controllo riguardano esclusivamente l'ordinaria attività di vigilanza nei confronti dei soggetti rientranti nel terzo settore e non pregiudicano in alcun modo la possibilità per la Guardia di Finanza di intraprendere interventi di polizia tributaria, di polizia giudiziaria e/o economico-finanziaria nei confronti delle posizioni maggiormente "a rischio".

d) Accesso nei locali adibiti sia all'esercizio di attività economiche, agricole o professionali, sia ad abitazione.

L'accesso in locali adibiti, oltre che all'esercizio di attività economiche, agricole e professionali, anche ad abitazione, è consentito ai fini dell'IVA, dall'articolo 52, comma 1, penultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, ai fini delle imposte sui redditi, dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, su autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente, oltre che sulla base di apposito ordine di accesso.

La particolarità di detta tipologia di accesso rende necessario che le relative operazioni siano formalmente documentate in un apposito processo verbale di accesso, autonomo e distinto rispetto a quello di verifica relativo al primo giorno di intervento.

L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria deve essere richiesta ed ottenuta per iscritto nei giorni antecedenti all'avvio dell'intervento.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze può avvenire, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza e legittima l'accesso nell'abitazione privata è un atto amministrativo discrezionale, che deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie.

L'accesso nei locali di pertinenza di enti non commerciali, associazioni, circoli privati, onlus e simili richiede gli stessi presupposti previsti per l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 8, comma 22, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che si applica anche alle imposte sui redditi per effetto dell'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In precedenza, era richiesta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria motivata da gravi indizi di violazione, fatta salva l'ipotesi in cui fossero stati preventivamente acquisiti specifici riscontri documentali comprovanti, in maniera incontrovertibile, che presso la sede o i locali stessi si svolgevano, in tutto o in parte, attività commerciali o professionali.

Come detto, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato questa impostazione, al fine di potenziare i controlli nei confronti dei soggetti beneficiari delle esenzioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

e) Accesso presso organi e amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'accesso può essere eseguito anche:

- presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati all'articolo 32, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste;
- presso gli operatori finanziari di cui all'articolo 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti e alle operazioni oggetto delle richieste di

indagini finanziarie, che non siano stati trasmessi entro il termine previsto dal comma 2 dello stesso articolo 32 o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché si abbiano fondati sospetti che le pongano in dubbio.

Nei riguardi di organi e amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle funzioni pubbliche da questi esercitate e della evidente opportunità di ricercare, pur nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, ogni forma di collaborazione possibile, la particolare potestà ispettiva in esame deve essere esercitata a ragion veduta e dopo un approfondito esame della situazione.

5.3. La ricerca

L'accesso è, per sua natura, strumentale all'esercizio degli altri poteri che la normativa tributaria attribuisce ai verificatori, tra cui assumono un particolare rilievo le ricerche volte all'individuazione e alla conseguente raccolta di libri, registri, scritture, documenti ed altri elementi (anche di natura informatica) potenzialmente utili alla ricostruzione dell'effettiva capacità contributiva del soggetto controllato.

Tale acquisizione può avvenire attraverso la spontanea esibizione da parte del contribuente nonché, a prescindere da questa, tramite attività svolte personalmente dai verificatori.

a) L'esibizione e la consegna della documentazione da parte del contribuente ispezionato.

Una volta eseguito l'accesso, il contribuente sottoposto ad attività ispettiva ha l'obbligo di esibire tutti i libri, registri, scritture e documenti richiesti dai verificatori.

L'inottemperanza del contribuente è suscettibile di conseguenze particolarmente gravi, determinando preclusioni a suo carico circa termini e modalità con cui difendere la propria posizione in sede contenziosa, l'applicabilità di sanzioni amministrative (e in taluni casi anche penali) e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili.

In dettaglio, tali conseguenze sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile anche in materia di imposte sui redditi, per effetto del rinvio operato dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, intendendosi per rifiuto di esibizione anche la dichiarazione di non possedere libri, registri, documenti e scritture e/o la sottrazione degli stessi al controllo.

In relazione alla documentazione c.d. "extracontabile" si afferma che essa, pur non rientrando tecnicamente nella categoria dei "libri, registri e scritture obbligatorie", risulta comunque riconducibile al disposto dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

b) La ricerca e l'estrazione di documenti informatici nel corso dell'accesso.

Nell'ambito della ricerca, oggi più che mai, non si può prescindere dal tema particolarmente delicato delle acquisizioni informatiche. Primo aspetto da evidenziare sotto il profilo strettamente concettuale è l'autonomia che assume il "dato informatico" rispetto al "sistema informatico". Nella prassi investigativa possono verificarsi situazioni, rispetto alle quali l'acquisizione probatoria, secondo le diverse necessità, può riguardare il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero "recipiente" di informazioni: nel primo caso l'oggetto dell'acquisizione è l'informazione in sé, nel secondo il dato cristallizzato in un "clone" identico all'originale ma riversato in una "copia immagine" (c.d. *bitstream image* o copia forense). Quest'ultima operazione mira a preservare l'integrità e l'identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo consentendo, però, idonee e corrette successive verifiche ed accertamenti tecnici.

È evidente che sul piano pratico si aprono due possibilità alternative:

- l'acquisizione dell'intero contenuto di un supporto di memorizzazione, prelevandone una "copia immagine". La necessità di procedere in questo senso può ricorrere, ad esempio, nel caso in cui si sospetti fondatamente che il contribuente abbia cancellato un *file* di interesse e che esista una traccia "latente" di questa operazione all'interno del dispositivo fisico (ad esempio *pen drive*, *hard-disk*, ecc.);

- l'estrazione di mirate informazioni digitali, ove l'interesse degli operanti risulti circoscritto a particolari contenuti informatici specificamente individuabili.

Le ricerche dei dati informatici si rendono necessarie soprattutto per quelle informazioni di carattere extracontabile che possono palesare condotte fraudolente sotto il profilo fiscale e non.

È importante evidenziare che le operazioni di acquisizione si svolgono, comunque, con l'assistenza di personale specializzato del contribuente (nei casi delle aziende di maggiori dimensioni si tratterà del responsabile dei sistemi IT), laddove possibile.

5.4. L'ispezione documentale

In linea generale, l'ispezione documentale consiste non soltanto nell'esame e nell'analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti sia cartacei che accessibili mediante apparecchiature informatiche, la cui istituzione, tenuta e conservazione sono obbligatori, ma anche nel raffronto del loro contenuto con quello degli altri documenti/informazioni reperiti nel corso delle ricerche o in fasi successive della verifica, tra cui la corrispondenza commerciale, la contabilità posta in essere a fini di controllo interno della gestione e l'eventuale documentazione extracontabile.

Qualora ritenuto necessario, l'ispezione potrà estendersi anche alla documentazione contabile di soggetti terzi con cui il soggetto verificato ha intrattenuto rapporti commerciali: trattasi dei cd. "controlli incrociati".

Si evidenzia che il potere di ispezione documentale:

- deve essere orientato soprattutto al riscontro degli obblighi tributari di carattere sostanziale da parte del soggetto sottoposto ad attività ispettiva, evitando di disperdere energie in aspetti di natura meramente formale che, oltre a creare inefficienze, determinano una percezione errata dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria;
- si estende ad ogni genere di documentazione che sia istituita, detenuta e conservata mediante apparecchiature informatiche; in tal senso dispone chiaramente l'espressa previsione dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a mente del quale l'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non

sono obbligatorie, che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate nei locali in cui l'accesso viene eseguito.

5.5. Invio di questionari e richieste al contribuente

Nel contesto dei poteri attribuiti al Corpo è consentito il ricorso a strumenti ispettivi che possono validamente integrare o sostituire le operazioni di controllo presso la sede del contribuente ovvero orientare, antecedentemente all'intervento, la scelta dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva.

In particolare, per effetto del combinato disposto degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51 e 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i militari del Corpo possono:

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; tale facoltà può essere esercitata anche per acquisire elementi in ordine ai rapporti e alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti per effetto delle disposizioni che regolano la procedura delle indagini finanziarie;
- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini del successivo accertamento nei loro confronti. Ai contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili può essere richiesta l'esibizione di bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie, con possibilità di estrarne copia ovvero di trattenerli, previo rilascio di ricevuta e per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni dalla ricezione, ad eccezione delle scritture cronologiche in uso, che non possono essere trattenute;
- richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla

durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.

Fra le potestà attribuite ai militari del Corpo vi è anche la possibilità di effettuare, principalmente mediante l'invio di questionari, "controlli esplorativi", finalizzati cioè ad acquisire dati, elementi o notizie non già relativi a singole o più transazioni intercorse fra un certo contribuente e il destinatario della richiesta, bensì riferiti al complesso dei rapporti economici intrattenuti da questo. Infatti:

- l'articolo 32, comma 1, n. 4 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede la possibilità di «inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati», nonché di richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;
- l'articolo 32, comma 1, n. 7, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'articolo 51, comma 2, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 contemplano il potere di richiedere «alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati».

6. L'evasione fiscale nell'appalto illecito di manodopera

Dopo aver effettuato un cenno sull'attività ispettiva della Guardia di Finanza nel settore d'imposizione diretta ed indiretta sotto un profilo principalmente normativo, assume particolare importanza tradurre in termini operativi quanto finora affermato, andando a delineare una sorta di *modus operandi* adottato dal Corpo nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il modulo ispettivo di riferimento non può che essere quello della “verifica fiscale”, strumento ispettivo particolarmente completo che permette anche riverberi interdisciplinari. Uno dei settori che, negli ultimi anni, ha suscitato un particolare interesse investigativo per il Corpo è il controllo in materia di illecita intermediazione di manodopera.

Negli ultimi anni, appunto, il settore terziario e particolarmente quello della logistica ha assunto nell'economia nazionale, e non solo, un ruolo di importanza strategica come naturale evoluzione a seguito dei cambiamenti registrati nell'economia globale.

La specificità del settore è dettata principalmente dal ruolo ancora predominante della “manodopera”, elemento imprescindibile per assicurare lo svolgimento dei servizi.

Ed è proprio in questo settore, particolarmente delicato anche sotto l'aspetto sociale, che si sono registrate rilevanti forme di evasione e frode fiscale nonché illeciti di natura penale: tramite queste frodi i soggetti criminali hanno la possibilità di affacciarsi nel mercato assicurando servizi adeguati ad un costo concorrenziale all'appaltante senza che ciò comporti riduzioni di marginalità: ma, come è facile intuire, ciò è possibile soltanto a danno dei lavoratori stessi e degli onesti contribuenti.

La fase della preparazione della verifica fiscale assume, quindi, un ruolo importantissimo perché soltanto con una corretta ricerca ed individuazione del *target* da verificare è possibile ottenere un risultato efficace. Questa fase ricomprende tutte le attività prodromiche all'avvio del modulo ispettivo che permettono di avere una generale contezza sugli elementi informativi necessari per definire e conoscere il soggetto *target* individuato. Nell'ambito dei previsti adempimenti, parte derivanti da consolidate indicazioni operative e parte indicati nella circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018, vengono svolte anche delle attività specificatamente finalizzate alla rilevazione di elementi sintomatici della presenza del fenomeno dell'appalto illecito di manodopera.

L'attività muove, prima di tutto, concentrando l'attenzione nei settori di attività in cui la predominanza del lavoro umano, appunto, è ancora sostanziale e insostituibile da automatismi.

Partendo da questo dato possono essere effettuati dei riscontri tra i volumi d'affari, di produzione ed il numero di dipendenti in forza al *target*: infatti, come veri e propri *alert* possono essere considerate le rilevazioni di volumi di affari e produzione elevati a fronte di un numero complessivo esiguo di dipendenti in forza al *target*.

In simili casi il ricorso da parte del contribuente all'esternalizzazione di manodopera è inevitabile e, per tale motivo, meritevole di approfondimento.

Ulteriore conferma dell'ipotesi di esternalizzazione può essere rintracciata dai fornitori del *target* attraverso le informazioni desumibili dalle banche dati in uso al Corpo: la presenza di flussi economici importanti provenienti da cooperative, da società nella forma di società a responsabilità limitata ecc., in contrapposizione a volumi limitati di ricorso a società fornitrici di manodopera conosciute ed autorizzate (ad esempio Adecco, Manpower ecc.), rappresentano un forte segnale che non può essere trascurato.

Tramite questa analisi si può ritenere altamente probabile la necessità dell'impresa appaltante di approvvigionarsi di manodopera e, escludendo le limitate forme autorizzate, restano forme contrattuali che meritano di essere verificate.

Altra tipologia di analisi particolarmente efficace sono i dati ricavabili dalla banca dati Hydra attraverso cui, estraendo la scheda assicurativa storica di ogni dipendente dei soggetti selezionati, è possibile verificare la sua storia e la presenza o meno di transizioni di massa da una cooperativa o società all'altra. Tale circostanza, spesso, conferma forme illecite di manodopera per cui i dipendenti, pur rimanendo presso la stessa sede dell'impresa appaltante, cambiano continuamente e solo formalmente il datore di lavoro, generando importanti evasioni fiscali e contributive.

L'accesso, di cui si è parlato poc'anzi, riveste in queste situazioni un'importanza strategica, perché tramite una rilevazione massiva ed immediata della forza lavoro impiegata è possibile cristallizzare informazioni che successivamente possono subire "distorsioni ambientali".

È necessario, anche mediante rilievi fotografici, verificare la presenza di commistione di attrezzature, postazioni informatiche, nastri trasportatori, spazi comuni, spogliatoi, apparati per la rilevazione di presenze ⁽¹¹⁾ ecc.

In un contesto del genere, l'effettuazione di ricerche informatiche di cui si è parlato in precedenza tramite personale *Computer Forensics and Data Analysis* in forza ai Nuclei PEF territorialmente competenti, risulta essenziale. La ricerca informatica è indirizzata all'acquisizione specifica degli scambi e-mail delle persone chiave individuate proprio all'atto dell'accesso nonché all'acquisizione di dati e cartelle condivise ove vengono fatti transitare i dati afferenti alle quantità prodotte, le ore comunicate ecc. L'unità provvede all'estrazione selettiva delle informazioni richieste provvedendo a cristallizzarle su supporti informatici secondo previsione di legge.

Come già detto, il fenomeno oggetto di analisi appare sempre e comunque legato alla storia di assunzioni e licenziamenti della forza lavoro.

Alla luce delle informazioni acquisite e criticità emerse non si può prescindere dalla valutazione del quadro di insieme di tutte le società (appaltante ed appaltatrici) coinvolte. In particolar modo l'analisi è volta a verificare la presenza di spostamenti di materia imponibile sfruttando, ad esempio, le particolari forme societarie assunte dalle stesse ed i rispettivi regimi contabili.

Alla luce proprio dei poteri attribuiti al Corpo, potrà essere necessario eseguire controlli incrociati, meglio definiti come controlli di coerenza esterna, nei confronti delle società appaltatrici al fine di verificare dati importantissimi come l'esistenza di una sede amministrativa, la presenza della contabilità aziendale, il *know how* aziendale, ossia le peculiari capacità professionali che l'appaltatrice è capace di dare ai lavori eseguiti per conto dell'appaltante.

Ulteriore esame da effettuarsi è la verifica della corretta applicazione dei CCNL di categoria alla forza lavoro impiegata. Spesso il ricorso all'appalto illecito di manodopera è strumentale alla possibilità di utilizzo di un CCNL differente rispetto a quello che sarebbe collegato all'effettivo impiego della forza lavoro (ad esempio applico il CCNL per le pulizie in luogo di quello di operaio specializzato). Tale circostanza è in grado di abbattere, a scapito dei lavoratori, il costo di quest'ultimi in capo alle società coinvolte. Qua-

⁽¹¹⁾ Ad esempio, analisi del server dove confluiscono i dati delle presenze.

lora tale circostanza non fosse riscontrata, vale la pena però effettuare ulteriori approfondimenti sulla gestione delle trasferte, degli straordinari, riposi, benefit ecc., in quanto anche su questi è possibile agire per ottenere il risparmio d'imposta citato.

In caso di riscontro, in luogo della sede amministrativa, di meri recapiti, uffici fittizi nonché assenza di qualsivoglia riferimento alla società appaltatrice è molto verosimile ipotizzare l'inesistenza della stessa suffragando così proprio l'ipotesi di illecità dell'appalto ⁽¹²⁾.

Conclusa la complessa attività di riscontro e acquisizione di dati ed elementi, oltre a tutte le ulteriori attività proprie del modello ispettivo della verifica fiscale, acclarata l'ipotesi di illecito appalto di manodopera, si procede alle contestazioni amministrative, con atti separati, per la violazione, *ex* articolo 29, comma 1, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti sia dell'appaltante sia delle ditte appaltatrici.

La sanzione, allo stato, ammonterà ad euro 60,00 per ogni lavoratore per ogni giornata di impiego, con una sanzione che non potrà essere comunque inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00.

Seguiranno i recuperi fiscali e le segnalazioni, mediante apposita comunicazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria competente, delle fattispecie ascrivibili ai rappresentanti tanto della società appaltante quanto delle appaltatrici.

In dettaglio:

- a carico di tutti i rappresentanti coinvolti (sia committenti che appaltatrici) sarà segnalata la fattispecie di somministrazione fraudolenta di cui all'articolo 38-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ⁽¹³⁾;

⁽¹²⁾ Non è inusuale riscontrare che l'attività di tenuta della contabilità, gestione della fatturazione, tenuta libri ecc. venga svolta direttamente dall'appaltante per agevolare il controllo sui dati e perché le appaltatrici, spesso, non detengono una struttura aziendale idonea allo scopo perché nate proprio in maniera strumentale all'appalto.

⁽¹³⁾ L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha emanato la circ. n. 3 dell'11 febbraio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla somministrazione fraudolenta, prevista dall'art. 38-*bis* del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Questa si realizza allorché viene posta in essere una somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. L'illecito è punito con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Il ricorso ad un appalto illecito – e quindi alla somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge – già costituisce, di per sé, elemento

- a carico dei rappresentanti della ditta appaltante: si procederà a deferire all'autorità giudiziaria competente i rappresentanti della società appaltante per le ipotesi di reato di cui all'articolo 2 (o, in specifici e rari casi, all'articolo 3) decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in quanto, riscontrando la predetta ipotesi di appalto illecito di manodopera, la contrattualistica viene classificata come nulla, ossia inesistente *ab origine*, circostanza che annovera le fatture ricevute dalla società appaltante come fatture giuridicamente inesistenti. Ciò comporterà, quale naturale riverbero, il recupero dell'IVA in queste imputata in quanto indetraibile, *ex* articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 2, e quindi dovuta (violazione prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sanzionata dall'articolo 5, comma 4, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per aver esposto nella dichiarazione annuale un'imposta inferiore a quella dovuta). Inoltre il costo collegato ai contratti d'appalto andrà ricondotto tra quelli di cui all'articolo 95 del TU imposte sui redditi, alla voce B9, costi per il personale e quindi indeducibili ⁽¹⁴⁾ ai fini II.DD. (qualora ne ricorrano tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie) ed IRAP;
- a carico dei rappresentanti della ditta appaltatrice: segnalazione a carico dei rappresentati delle società appaltatrici per la fattispecie di cui all'articolo 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture per operazioni inesistenti) per i motivi già indicati in capo all'appaltante.

sintomatico di una finalità fraudolenta, che il legislatore ha inteso individuare nella elusione di «norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore». Tali norme possono individuarsi, a titolo esemplificativo, in quelle che stabiliscono la determinazione degli imponibili contributivi (art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338) o, più direttamente, in quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro (art. 32, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) o prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto (art. 32, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) o, ancora, specifici limiti alla somministrazione (artt. 31 e 33 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

⁽¹⁴⁾ *Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali* (circ. n. 1/2018) della Guardia di Finanza, vol. III, p. 153.

7. Caporalato

Nell'ambito della complessa attività che può essere intrapresa, un aspetto che non va assolutamente trascurato è la verifica della sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 603-bis c.p., *Intermediazione illecita con sfruttamento di manodopera meglio conosciuta come "Caporalato"*.

Gli indici sintomatici sono riportati nel comma 3 del predetto articolo ed andranno ricercati nell'ambito delle attività svolte:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare il caso di chiarire che l'ipotesi in argomento può essere riscontrata anche proprio nella citata fase di accesso. Tale riscontro andrà segnalato all'autorità giudiziaria competente che avvierà ogni ulteriore attività di indagine ritenuta utile e necessaria allo scopo, anche in relazione alla presenza di eventuali e ben più complesse realtà criminose (ad esempio collegamenti con associazioni criminali) che potrebbero essere celate dietro gli schemi contrattuali rilevati.

Si evidenzia, in ogni caso, che resta salvo il principio in base al quale all'emersione di elementi costituenti "reato" consegue l'applicazione immediata dei contenuti di cui all'articolo 220 disp. att. c.p.p. ossia, «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice».

La norma, si chiarisce, è posta a tutela del diritto di difesa del soggetto sottoposto all'attività ispettiva, a cui dovrà essere riconosciuto l'esercizio di tutte le garanzie ispettive *ex* articolo 61 c.p.p. (quali ad esempio facoltà

di nominare un difensore, farsi assistere dallo stesso durante attività di perquisizione ecc.). Si tratta quindi di un'affermazione solenne del principio di legalità della prova.

7.1. Il profitto e il prezzo del reato e le misure cautelari adottabili

L'evasione fiscale, suffragata dall'accertamento della “non genuinità” del contratto di appalto e delle relative operazioni commerciali rilevate come inesistenti, si perfezionerebbe con l'illecito risparmio di imposta conseguito proprio tramite l'utilizzo dei citati strumenti fraudolenti.

Le condotte individuate (quali fatture per operazioni “giuridicamente” inesistenti e atti simulati) potrebbero configurare i reati di cui agli articoli 8 (*Emissione di fatture per operazioni inesistenti*), 2 (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*) o 3 (*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*) – quest'ultimo al superamento delle soglie di punibilità – del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

È fondamentale rilevare come il recupero delle somme sottratte all'imposizione rappresenta l'obiettivo principale dell'attività.

Il mezzo principale per il recupero delle somme sottratte all'imposizione, nel particolare settore dei delitti tributari, è identificato nell'esecuzione della misura cautelare di carattere reale del sequestro preventivo *ex* articolo 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Il provvedimento inizialmente era previsto normativamente dall'articolo 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale, nel far rinvio all'articolo 322-*ter* c.p., correlava l'attuazione “obbligatoria” alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11.

Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, la confisca ha trovato riconoscimento all'interno del citato decreto legislativo con l'introduzione dell'articolo 12-*bis*, mantenendo la struttura originaria del disposto compendiato nel codice penale, con l'estensione applicativa volta a ricomprendere anche l'articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, "di valore", *ex* articolo 12-*bis*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è indirizzato ai beni, non appartenenti a soggetti estranei al reato – a meno che non si dimostri l'intestazione fittizia e il mantenimento di fatto della piena disponibilità dello stesso – qualificabili come prezzo o profitto del reato stesso (c.d. confisca diretta) oppure di valore corrispondente a tale prezzo o profitto (c.d. confisca per equivalente).

In termini di diritto e secondo quando sancito dalla giurisprudenza, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, deve essere preordinato all'esecuzione della misura ablativa diretta nei confronti della società e, in caso di impossibilità o di incapacienza, dell'esecuzione della misura ablativa, in subordine, sui beni nella titolarità e/o disponibilità degli autori dei delitti ascritti anche nelle forme per equivalente.

A riguardo appare utile rilevare che il sequestro finalizzato alla confisca del denaro, quale profitto del reato, in capo alla società, in relazione alla natura fungibile del bene è considerato "diretto", a nulla rilevando il nesso di derivazione tra la somma e la condotta fraudolenta.

Tuttavia, con riferimento alle figure del "profitto" e del "prezzo" del reato, oggetto di applicazione della misura ablativa in esame, è opportuno individuare la portata soggettiva delle stesse.

Il profitto è rappresentato dal guadagno conseguito con il compimento del reato. Nel merito dei delitti di matrice penal-tributaria, il profitto è quantificabile in termini di "risparmio di imposta" conseguito dall'autore del reato. In altri termini, come espresso dalla giurisprudenza, si è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il profitto oggetto di confisca può consistere tanto in un incremento patrimoniale del reo quanto in un risparmio di imposta e, quindi, di spesa ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Cfr. Cass. pen., sez. un. 31 gennaio 2013, n. 18734.

La S.C. ha delineato il concetto fondamentale secondo cui «è incontrovertibile che il profitto dei reati tributari, in ragione delle specifiche caratteristiche di detti delitti, è peculiarmente caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d'imposta, non risolvendosi in un accrescimento del patrimonio del soggetto attivo» (16).

Si evidenzia, altresì, come la giurisprudenza abbia ritenuto di includere nel concetto di profitto, oltre all'imposta evasa (II.DD. e/o IVA), gli interessi ad essa connessi senza rilevare le sanzioni che semmai costituirebbero il costo del reato stesso (17).

Il prezzo, invece, è identificato nel *quantum* promesso ad un soggetto affinché realizzi un reato. Tale concetto, nella casistica dei delitti di natura penal-tributario, risulta di minore impatto rispetto al sopra delineato concetto di profitto.

Difatti, il prezzo del reato, che si potrebbe ben adattare con la fattispecie delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, consiste nel compenso dato o anche promesso per indurre il soggetto agente a commettere l'illecito penale (18).

Con riferimento all'attuazione della misura ablativa del prezzo del reato – considerato che il sequestro nella forma per equivalente, alla luce del principio derogatorio previsto dall'articolo 9, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime – ove lo stesso “prezzo”, identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, non sia altrimenti determinabile, si dovrà ri-

(16) Cass. pen., sez. un. 13 luglio 2018, n. 32213.

(17) Al riguardo la S.C. ha ritenuto idonea l'inclusione della sanzione nel *quantum* del profitto illecito esclusivamente per la fattispecie delittuosa di cui all'art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Cass. pen. 9 gennaio 2018, n. 267).

(18) Altresì, a titolo esemplificativo il “prezzo” potrebbe essere, nelle fattispecie delittuose di cui agli artt. 10 (*Occultamento o distruzione di documenti contabili*), con riferimento al compenso pattuito per occultare o anche distruggere qualsivoglia documentazione contabile tale da rendere difficoltosa la ricostruzione del reddito/volume d'affare di una società e/o 11 (*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*) del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, individuato nel *quantum* pattuito per intestare i beni ad un soggetto terzo, sottraendoli alla titolarità/disponibilità dell'autore del reato penal-tributario e quindi alla pretesa erariale.

tenere legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di «qualsiasi utilità economicamente valutabile o indirettamente derivante dalla commissione del reato, quando non sussista una manifesta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l'importo delle fatture e/o il profitto conseguito dall'utilizzatore» (19). Esemplificando sul caso dell'appalto illecito di manodopera, ad integrazione delle fattispecie delittuose sopra rilevate di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'imposta evasa quantificata con riferimento ai delitti dichiarativi costituisce il profitto aggredibile ai sensi dell'articolo 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

È opportuno rilevare come ai sensi dell'articolo 1, lettera *f* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per "imposta evasa" si intende «la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili».

Nella fattispecie dell'appalto illecito, il *quantum* dell'imposta evasa correlata alle fattispecie delittuose di cui all'articolo 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 comprende l'eventuale IVA illegittimamente detratta a seguito dell'annotazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi relativi alle fatture emesse per operazioni "giuridicamente" inesistenti nonché l'imposta IRES o IRPEF relativa ai costi indeducibili indicati nelle dichiarazioni tributarie e riferiti alle prefate fatture giuridicamente inesistenti.

In via residuale, la determinazione dell'imposta evasa per l'eventuale fattispecie delittuosa di cui all'articolo 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, prenderebbe in considerazione l'imposta derivante dall'ammontare delle operazioni simulate, cioè inesistenti (come nel caso qui in trattazione dell'appalto illecito "simulato").

(19) Cfr. Cass. pen. 8 settembre 2014, n. 50310.

A fattor comune, resta fermo il concetto secondo cui il compito della quantificazione dell'imposta evasa sia rimesso agli operatori di polizia giudiziaria e di seguito debitamente valutato e, se necessario, modificato ad opera del pubblico ministero, per essere infine sottoposto al vaglio del giudizio.

Con riferimento al concetto di prezzo, lo stesso potrebbe essere ravvisabile qualora, ad integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'articolo 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*Emissione di fatture per operazioni inesistenti*), le attività di p.t. e/o p.g. eseguite permettessero di rilevare la pattuizione, tra l'emittente e l'utilizzatore di tali fatture, di un *quantum* riconosciuto al soggetto agente per l'emissione di tali documenti fittizi. Tale individuazione potrebbe essere acquisita dagli operanti attraverso l'acquisizione di documentazione *extra-contabile* e/o accurate indagini finanziarie al fine di rilevare la parte di denaro non restituita all'utilizzatore e trattenuta dall'emittente.

Alla luce di quanto sopra rilevato si rappresenta che, con riferimento alla misura reale in parola – avente natura obbligatoria –, nella motivazione che dispone la misura cautelare del sequestro preventivo *ex* articolo 321, comma 2, c.p.p. il giudice non deve indagare l'elemento del *periculum in mora* (ossia il pericolo potenziale del depauperamento del patrimonio), essendo sufficiente la mera sussistenza del *fumus boni iuris*.

Nell'attuazione della misura ablativa del sequestro preventivo risulta possibile, nella fase delle indagini preliminari, anticipare il provvedimento del giudice, emettendo un provvedimento d'urgenza da parte del pubblico ministero ai sensi del disposto di cui all'articolo 321, comma 3-*bis*, c.p.p. . Nel caso di specie, tale urgenza potrebbe essere ravvisabile in tutti i casi in cui l'indagato venga a conoscenza dell'esistenza delle indagini nei suoi confronti oppure nel caso in cui nei confronti del soggetto siano concluse attività amministrative e pertanto lo stesso potrebbe alienare il patrimonio e rendere di fatto inefficace l'eventuale misura ablativa.

Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, nell'inserimento dell'istituto della confisca all'interno del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ha previsto al comma 2 dell'articolo 12 una causa di non applicazione della misura della confisca «per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».

In merito, l'impegno "a versare" non può concretizzarsi in una mera promessa da parte del contribuente, ma di fatto deve concretizzarsi in atti idonei tipici del procedimento tributario, quali per esempio la rateizzazione del pagamento, l'accertamento con adesione.

Accanto alla confisca di cui all'articolo 12-*bis*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, una delle principali conseguenze operative introdotte dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è rappresentata dall'applicazione agli enti collettivi, nel caso di accertamento della c.d. colpa organizzativa e degli altri presupposti per l'attribuzione della responsabilità, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Responsabilità amministrativa da reato degli Enti*, della confisca obbligatoria, anche nelle forme per equivalente, del prezzo o profitto del reato.

Si tratta di un'importante novità, dal momento che in precedenza, fuori dai casi in cui la persona giuridica rappresentava un mero "schermo" fittizio, la giurisprudenza riteneva che i beni sociali fossero confiscabili (e, dunque, sequestrabili) soltanto attraverso la confisca diretta.

Dal nuovo assetto normativo, invece, si desume che, al ricorrere dei presupposti previsti, la persona giuridica è considerata direttamente responsabile del reato tributario presupposto e da ciò discende la possibilità di applicare la confisca per equivalente nei confronti dell'ente a favore del quale il delitto è stato perpetrato.

In particolare, l'introduzione dell'articolo 25-*quinqüesdecies* nel contesto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti ad alcuni reati tributari prevedendo altresì un aumento delle sanzioni, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità in corrispondenza del delitto di natura tributaria.

Difatti, per il delitto di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e fino a quattrocento quote invece nel caso di cui al comma 2-*bis*;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e fino a quattrocento quote nel caso previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), è prevista infine la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Pertanto, al ricorrere di tali presupposti, ad integrazione delle fattispecie delittuose di carattere penal-tributario sopra rilevate (articoli 2, 3, 8, 10 e 11), in capo all'ente sarà altresì possibile applicabile il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 53 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 finalizzato alla confisca per equivalente *ex* articolo 19 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 del prezzo o del profitto del reato commesso dal responsabile a diretto interesse o vantaggio dell'ente stesso.

Tuttavia è utile rilevare come il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha ulteriormente ampliato le fattispecie penal-tributarie rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente giuridico, con il recepimento della direttiva PIF (UE 2017/1371) inerente alla «lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale».

Nel merito il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha incluso tra i delitti presupposto, ai fini dell'applicazione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie delittuose di cui agli articoli 4, *Dichiarazione infedele*, 5, *Omessa dichiarazione* e 10-*quater*, *Indebita compensazione* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tuttavia, l'ampliamento è riferito solo alle condotte criminose commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri con il fine ultimo di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a dieci milioni di euro (c.d. estensione condizionata di responsabilità dipendente da reato dell'ente).

In pratica, con l'applicazione della misura ablativa nelle forme per equivalente nei confronti delle società, si è di fatto "risolto" il problema dell'aggressione, per equivalente, dei beni nella titolarità e/o disponibilità della società stessa ⁽²⁰⁾.

Si evidenzia tuttavia che, in realtà, la responsabilità patrimoniale dell'ente per i reati tributari già era stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni. Infatti, nei confronti della persona giuridica è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro, di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al reato tributario commesso dagli amministratori, quando tale profitto sia nella disponibilità della persona giuridica stessa.

In definitiva, nella fattispecie dell'appalto illecito di manodopera, ad integrazione delle fattispecie delittuose esaminate, è possibile avanzare alla competente autorità giudiziaria apposita proposta di esecuzione della misura ablativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, del profitto o prezzo del reato commesso a diretto interesse o vantaggio dell'ente prendendo quale requisito temporale le condotte poste in essere a partire dalla data del 25 dicembre 2019 (introduzione dei richiamati reati penali-tributari quali presupposto di applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente).

Il relativo sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione dello stesso ⁽²¹⁾. In tale ipotesi, tenuto conto della contestuale applicabilità dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la misura reale può colpire, in maniera contestuale e indifferente, i beni dell'ente che dal reato ha avuto un vantaggio e quelli della persona fisica che ha commesso il delitto, anche

⁽²⁰⁾ A riguardo si rileva come Cass., sez. un., n. 10561/2014, Gubert, osservava come «la stessa logica che ha mosso il legislatore nell'introdurre la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti finisca per risultare non poco compromessa proprio dalla mancata previsione dei reati tributari tra i reati presupposto nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, considerato che, nel caso degli enti, il rappresentante che ponga in essere la condotta materiale riconducibile a quei reati non può che aver operato proprio nell'interesse ed a vantaggio dell'ente medesimo».

⁽²¹⁾ Cfr. Cass. pen., 9 marzo 2020, n. 9380.

se quest'ultima non ha conseguito personalmente il profitto del reato, fermo restando che il vincolo cautelare non deve eccedere, nel complesso, il profitto stesso (22).

Comunque, nelle ragioni che precedono tale proposta, dovrà essere debitamente motivato il concetto di “interesse” e “vantaggio” della commissione degli ascritti reati a favore della società. Con il termine “interesse” si esprime la direzione finalistica della condotta, apprezzabile in prospettiva soggettiva *ex ante*. Inoltre, l'elemento costitutivo dell'interesse, in quanto espressione della direzione finalistica dell'agire, deve essere riferito alla sola condotta. Mentre, il termine “vantaggio” rappresenta il risultato materiale dell'azione delittuosa ed il relativo elemento costitutivo presuppone la verificazione dell'evento del reato.

Pertanto, nel caso in specie – ad integrazione delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 2 e 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – l'interesse potrebbe consistere dalla condotta iniziale perpetrata dall'impresa appaltante che utilizza fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'ottenimento di un illecito risparmio d'imposta alla stessa non dovuto; mentre il vantaggio si configurerebbe nella realizzazione della condotta di creazione di un indebito vantaggio economico in capo alla società utilizzatrice, rappresentato dal risparmio di imposta ottenuto e quindi sottratto all'erario. Delineato il quadro generale di applicazione della misura ablativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente con riferimento a quei beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato – parlando delle fattispecie tributarie sopra rilevate – si evidenzia che nella pratica operativa, qualora ricorrano determinati requisiti, è possibile utilizzare autonomi strumenti volti ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati. Ci riferiamo alla “confisca allargata” di cui all'articolo 12-ter, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e alla confisca di “prevenzione” nei confronti di quei soggetti ritenuti fiscalmente pericolosi di cui all'articolo 24, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Gli istituti in parola, seppure in modo differente, contemplanò, tra l'altro, al loro interno la commissione di fattispecie delittuose di cui ai richiamati articoli 2, 3 e 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

In chiave di potenziale applicazione, le indagini eseguite potrebbero pertanto estendersi alla valutazione di ulteriori proposte di applicazione di

(22) Cfr. Cass. pen., 22 giugno 2016, n. 25845.

misure ablativo, le quali hanno come unico obiettivo l'aggressione dei beni di cui il soggetto (condannato o preposto a seconda dei casi) non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore "sproporzionato" al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Con riferimento alla confisca allargata – la quale prevede l'applicazione della confisca di cui all'articolo 240-*bis* c.p. nei casi di condanna o patteggiamento per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 la stessa è connotata da una matrice penale e risulta qualificabile come misura di sicurezza, accessoria a sentenze di condanna emesse in relazione a verificate responsabilità penali di persone fisiche.

Inoltre, per l'applicazione della misura ablativa in parola bisogna considerare quale requisito temporale le condotte poste in essere a partire dalla data del 25 dicembre 2019, così come indicato dal decreto fiscale per l'anno 2020 (legge 19 dicembre 2019, n. 157).

La confisca di prevenzione, invece, è emessa nel contesto di un procedimento giudiziario, che ha riguardo alla pericolosità sociale del soggetto, rivelata all'esito di una verifica indiziaria o probabilistica, senza necessario collegamento con l'accertamento della responsabilità penale del soggetto passivo dell'ablazione. In tale ambito è ricompreso l'evasore fiscale, quale soggetto socialmente pericoloso, nell'ambito del perimetro applicativo delle misure di prevenzione. Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come di fronte a un soggetto che abbia sistematicamente violato le disposizioni tributarie – sempre che detto comportamento assuma gravità tale da essere considerato delitto ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – e possa, quindi, ritenersi socialmente pericoloso per il suo stile di vita, può essere proposta la misura di prevenzione in particolare patrimoniale anche se lo stesso non appartiene a un'organizzazione mafiosa.

Alla luce di quanto sopra esaminato è fondamentale rilevare come le richiamate misure ablativo, in via generale, nella prassi operativa, possano liberamente coesistere tra loro. Alcune osservazioni vanno però poste in essere con riferimento alle misure ablativo riferite al profitto del reato tributario. I due istituti (della confisca ai sensi dell'articolo 12-*bis*, decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dell'articolo 19, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) appena menzionati hanno presupposti normativi e applicativi diversi e quindi continueranno a coesistere perché non tutti i reati tributari determinano la responsabilità della persona giuridica, ma altresì alla luce del fatto che la responsabilità penale dell'autore del delitto potrebbe sussistere indipendentemente da quella dell'ente.

L'idoneità di un sequestro finalizzato alla confisca "diretta" del reato tributario resta, quindi, un'esigenza imprescindibile e una priorità dell'azione investigativa per due aspetti principali. In primo luogo, al fine di un manifesto vincolo normativo. Difatti il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, come noto, può essere disposto solo quando non risulta possibile procedere con il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto. In secondo luogo, l'applicazione delle forme di confisca diretta e confisca per equivalente determinano conseguenze giuridiche diverse tra loro.

Basti pensare al fatto che il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati tributari, anche in capo alla persona giuridica, non verrebbe meno – a differenza di una misura ablativa per equivalente – nel caso in cui non sia dimostrata la colpa organizzativa che rappresenta l'elemento caratterizzante la responsabilità dell'ente, in quanto profitto di un reato che continua a sussistere anche indipendentemente dalla responsabilità dello stesso ente giuridico. Nondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità⁽²³⁾, in caso di prescrizione del reato le garanzie di recupero erariale sarebbero meno garantite con una misura "per equivalente" in quanto «in tema di reati tributari, in caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, non può essere disposta e, se precedentemente adottata, deve essere revocata, la confisca per equivalente di cui all'articolo 12-*bis*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Pertanto, nella pratica operativa, una volta individuato il profitto dei reati tributari, rilevata altresì la responsabilità amministrativa della società per il fatto costituente reato, si potrà proporre all'autorità giudiziaria competente di adottare un provvedimento che si basi sia sul presupposto normativo di cui all'articolo 12-*bis*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che sugli articoli 53 e 19, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

⁽²³⁾ Cfr. Cass. pen. 18 novembre 2019, n. 3458.

In conclusione, nel riferire all'autorità giudiziaria le ragioni e gli elementi investigativi emersi, prodromici alla richiesta di applicazione della misura ablativa, dovrà essere fornito un complesso di nozioni il più completo possibile – comprensivo del quadro patrimoniale dei soggetti responsabili –, tale da consentire alla stessa autorità di assumere provvedimenti motivati e fondati sulla base di definiti e ben delineati presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione delle richiamate misure cautelari finalizzate alla confisca.

Assistenza e protezione delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

di Filippo Marchetti

Abstract – Un’efficace azione di contrasto al fenomeno dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento si attua anche attraverso la predisposizione di un sistema di assistenza delle persone offese. Il presente contributo mira, pertanto, a saggiare il reale *standard* di tutela offerto all’interno dell’ordinamento italiano alle vittime del delitto di cui all’art. 603-*bis* c.p. A tal fine, l’attenzione si sofferma sui seguenti istituti: le speciali tecniche per la raccolta delle dichiarazioni dell’offeso-testimone vulnerabile; l’assistenza processuale della vittima, sotto i profili legati, per un verso, alle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato e, per l’altro, alla possibilità di fruire di una assistenza linguistica; gli strumenti sociali dei quali può usufruire la persona offesa di origine straniera (nelle forme della concessione di uno speciale permesso di soggiorno, nonché della possibilità di accesso ai programmi di assistenza e di integrazione); e, infine, la costituzione di Fondi per la tutela indennitaria statale.

Abstract – Effective action against the crime of illegal intermediation in the job market and workers’ exploitation includes both the setting-up and the implementation of mechanisms for the protection and assistance of the victims. Therefore the essay aims to identify the actual standard of protection granted to the victim of the crime referred to in Art. 603-*bis* c.p. by Italian legislation currently in force. To that end, the paper will focus on the following instruments: the special measures adopted in order to carry out the audition of the victim as a vulnerable witness; the conditions to provide the offended party both free legal services and interpretation or translation services; the special temporary resident and work permits as well as the social integration programs at disposal of the victims of workers’ exploitation; and eventually the dedicated Government funds for public compensation of the victims of crime.

Sommario: 1. Premessa. – 2. I diritti della vittima nei procedimenti aventi ad oggetto l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: le cautele previste per la raccolta delle dichiarazioni dell'offeso. – 3. *Segue:* il patrocinio a spese dello Stato e l'assistenza linguistica. – 4. Strumenti di assistenza extra-processuale della vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: i permessi di soggiorno. – 5. *Segue:* i programmi di assistenza e di integrazione sociale. – 6. La tutela indennitaria da parte dello Stato. – 6.1. L'indennizzo statale per crimini intenzionali violenti. – 6.2. L'accesso al Fondo per le misure anti-tratta. – 7. Conclusioni.

1. Premessa

Un'efficace azione di contrasto alla criminalità deve comprendere anche la messa in opera di strumenti di assistenza e di protezione delle persone offese ⁽¹⁾. Come insegnano le fonti internazionali, il reato è, infatti, «non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime» ⁽²⁾, delle quali, pertanto, devono farsi carico gli attori istituzionali laddove la minaccia della pena e gli altri strumenti preventivi non abbiano prodotto l'effetto sperato. A tale logica non si sottrae il contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo, dal momento che in essa, come recentemente osservato, l'elemento «determinante risulta [essere] la condizione della persona offesa, che si caratterizza per la sua

⁽¹⁾ Nel presente scritto ci si occuperà degli istituti applicabili in favore della persona offesa dal delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p., intesa quale titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. L'ordinamento penale italiano non utilizza, infatti, se non in un numero limitato di casi, il termine vittima, che, invece, viene impiegato all'interno di numerose fonti sovranazionali. Benché le due nozioni, persona offesa, da un lato, e vittima, dall'altro, non siano perfettamente coincidenti (si veda al riguardo S. QUATTROCOLO, *Vittima e processo penale: commistioni di ruoli e di funzioni*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2018, n. 2, p. 580), in questa sede si utilizzeranno quali sinonimi i termini *vittima*, *persona offesa*, *offeso* e *soggetto passivo del reato*.

Va, tuttavia, segnalato come, da ultimo, l'art. 1, comma 18 della l.d. 27 settembre 2021, n. 134, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi relativi all'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, abbia assegnato al Governo il compito di somministrare una nozione di vittima del reato, peraltro allineata a quella dettata dal legislatore europeo all'interno dell'art. 2, direttiva 2012/29/UE, rilevante ai soli fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'accesso ai percorsi di *restorative justice* di prossima introduzione. In argomento E.A.A. DEI CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *Archivio penale (web)*, 2021, n. 3, p. 1 ss.

⁽²⁾ Considerando 9, direttiva 2012/29/UE, pubblicata in *GUUE*, 14 novembre 2012, L-315/57.

vulnerabilità e debolezza, per cui l'instaurazione di un rapporto di fiducia con la stessa diventa determinante anche al fine di poter svolgere indagini più approfondite e ottenere elementi di conoscenza sul rapporto lavorativo»⁽³⁾.

In questa prospettiva, non appare, quindi, privo di utilità interrogarsi su quale sia il reale stato di attuazione della strategia di sostegno e protezione del soggetto passivo del reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. A tal fine, la presente analisi si concentrerà su taluni congegni di particolare rilievo, alcuni dei quali destinati a trovare applicazione sul piano più strettamente processuale; altri, che, pur operando al di fuori del procedimento penale in senso proprio, presuppongono nel destinatario lo *status* di offeso dal reato. Quanto ai primi, l'attenzione sarà diretta verso le speciali misure per la salvaguardia dell'offeso che debba essere sentito come testimone o persona in grado di riferire circostanze utili, nonché sulle forme di assistenza processuale della vittima, sotto i profili legati, per un verso, alle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato e, per l'altro, alla possibilità di fruire di una assistenza linguistica. Con riferimento, invece, ai secondi vengono in primo piano gli strumenti sociali dei quali può usufruire la persona offesa di origine straniera (nelle forme della concessione di uno speciale permesso di soggiorno, nonché della possibilità di accesso ai programmi di assistenza e di integrazione) e, infine, la costituzione di Fondi per la tutela indennitaria statale predisposti dall'ordinamento.

2. I diritti della vittima nei procedimenti aventi ad oggetto l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: le cautele previste per la raccolta delle dichiarazioni dell'offeso

Focalizzando l'attenzione sull'assistenza processuale della persona offesa dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, vengono innanzitutto in rilievo le speciali misure predisposte dall'ordinamento per la raccolta delle dichiarazioni delle persone vulnerabili. A tal riguardo mette conto di segnalare, infatti, come le caratteristiche delle vittime del

⁽³⁾ Così, le [Linee guida per la prevenzione e il contrasto al Fenomeno del Caporalato](#), punto 1.III, redatte dall'istituto Éupolis Lombardia.

delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p., cui si farà cenno nel corso della trattazione ⁽⁴⁾, non rilevano unicamente sotto il profilo della tutela penale accordata dalla norma incriminatrice. Insieme con altri fattori, esse, infatti, possono agire anche sul piano processuale a guisa di indicatori della vulnerabilità dei medesimi soggetti, e quindi della necessità di adottare, se del caso, particolari accorgimenti nella loro audizione in qualità di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini o di testimoni ⁽⁵⁾. Ed è appena il caso di rilevare che si tratta di un'esigenza con cui gli attori istituzionali – inquirenti e giudicanti – devono necessariamente confrontarsi, dal momento che la prassi applicativa mostra come il lavoratore sfruttato sia portatore di conoscenze spesso determinanti per la ricostruzione dell'illecito, e in particolar modo degli elementi rappresentati dalle modalità di sfruttamento e dallo stato di bisogno ⁽⁶⁾.

Come è noto, il legislatore, nel corso degli anni, si è accostato al tema della vittima particolarmente vulnerabile con sensibilità differenti, cui è corrisposto l'utilizzo di tecniche normative parimenti diversificate, che – accavallandosi le une sulle altre – hanno instaurato una «convivenza burrascosa» ⁽⁷⁾. L'argomento presenta due profili: il primo è legato ai meccani-

⁽⁴⁾ Si veda, in particolare, *infra*, § 5.

⁽⁵⁾ Non estranea ad una logica *lato sensu* protettiva della vittima vulnerabile, oltre che della collettività tutta, è anche l'ipotesi di arresto obbligatorio di colui che sia colto in flagranza del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nella forma aggravata dalla violenza o dalla minaccia, introdotta dall'art. 4, l. 29 ottobre 2016, n. 199 (art. 380, comma 2, lett. d.1, c.p.p.). Al riguardo, in dottrina, G. BELLANTONI, *Gli strumenti normativi di contrasto al "caporalato": l'arresto in flagranza*, in G. DE SANTIS, S.M. CORSO, F. DELVECCHIO (a cura di), *Studi sul caporalato*, Giappichelli, 2020, p. 159 ss.; P. BRAMBILLA, *"Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato": recenti riforme a contrasto del fenomeno*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2017, n. 3, pp. 215-216; D. GAROFALO, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *RDSS*, 2018, n. 2, p. 254.

⁽⁶⁾ Analogamente le [Linee guida per l'attività di vigilanza in materia di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"](#), pubblicate dalla Direzione generale dell'Ispettorato del lavoro, 2019, p. 7. Nonché, in dottrina, C. STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell'art. 603-bis c.p.*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, n. 2, p. 89. Sul punto si veda il contributo in questo volume di Macchia.

⁽⁷⁾ E. LORENZETTO, *Audizioni investigative e tutela della vittima*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017, p. 356.

smi di identificazione della vulnerabilità dell'offeso; mentre il secondo attiene ai particolari strumenti predisposti per l'audizione, nell'ambito di un procedimento penale, della vittima di reato particolarmente vulnerabile ⁽⁸⁾. Quanto al primo aspetto, l'approccio più risalente nel tempo è stato nel senso di affidare alla legge, in via generale ed astratta, l'individuazione delle persone offese in condizione di vulnerabilità facendo riferimento ora a caratteristiche soggettive, minore età o infermità mentale, ora al titolo di reato per il quale si procede, attraverso il rinvio alla relativa fattispecie di parte speciale, ora alla combinazione dei predetti elementi ⁽⁹⁾ (c.d. vulnerabilità presunta o tipica) ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ In una logica di protezione della vittima si inscrivono anche le disposizioni che prevedono a favore dell'offeso le comunicazioni circa l'immutazione dello *status libertatis* dell'imputato (artt. 90-ter, comma 1, e 299 c.p.p.). Posto che il campo applicativo di tali disposizioni è espressamente circoscritto ai procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la loro operatività all'interno di un procedimento avviato per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro parrebbe doversi restringere alla ipotesi di contestazione dell'illecito *de quo* nella forma aggravata dalla violenza *ex* art. 603-bis, comma 2, c.p. Sul tema va inoltre ricordato come che con riguardo alla interpretazione della locuzione «delitti commessi con violenza alla persona» richiamata negli artt. 90-ter, comma 1, e 299 c.p.p. non vi sia, in dottrina e in giurisprudenza, unanimità di vedute se è vero che la formula in commento è stata intesa ora come riferita alla violenza relazionale o di genere, ora alla violenza in senso stretto (ossia all'estrinsecazione della forza fisica sul corpo della persona). Da ultimo, va ricordato che la I Sezione della Corte di cassazione, rilevando l'esistenza dell'accennata contrapposizione interpretativa, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite affinché appianino il contrasto ermeneutico: si veda Cass. pen., ord. 4 maggio 2021, n. 22444, Gallo, consultabile al seguente indirizzo https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/p/questioni_pendenti.page.

Sul punto, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, si veda L. CARACENI, *La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2021, vol. 7, n. 3, p. 1783 ss.; nonché, volendo, F. MARCHETTI, *Il diritto di difesa della vittima nel procedimento di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali durante la fase delle indagini preliminari*, *ivi*, p. 1825 ss.

⁽⁹⁾ In termini, B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, EDUCAtt, 2020, p. 122 ss.

⁽¹⁰⁾ Parla di vulnerabilità presunta o tipica, in particolare, S. RECCHIONE, *La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti "eventuali", la testimonianza dell'offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, n. 1, p. 72. Sul punto si veda anche G. BELLANTONI, *Soggetti vulnerabili e processo penale*, Giappichelli, 2017, p. 42 ss.; L. PARLATO, *Vulnerabilità e processo penale*, in G. SPANGHER, A. MARANDOLA (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, Giappichelli, 2021, p. 429 ss.

A questa prima impostazione si è, più di recente, giustapposta, e non già sostituita, una nuova e ulteriore modalità di identificare il soggetto vulnerabile basata su di un accertamento condotto in concreto, l'*individual assessment* di matrice europea (c.d. vulnerabilità atipica) ⁽¹¹⁾. In questa prospettiva, l'articolo 90-*quater* c.p.p. prevede che agli effetti delle disposizioni del codice di procedura penale, la condizione di particolare vulnerabilità dell'offeso sia desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, anche dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per il quale si procede. Ai fini di tale valutazione occorre, altresì, tener conto della natura del reato – in particolare se commesso con violenza alla persona o con odio razziale, ovvero della sua riconducibilità agli ambiti della criminalità organizzata o della tratta di esseri umani; rilevano, infine, la finalità discriminatoria del delitto, nonché la relazione di dipendenza affettiva, psicologica o economica della vittima dall'autore dell'illecito ⁽¹²⁾.

Orbene, benché parte della dottrina ritenga che i lavoratori sfruttati costituiscano una «categoria vulnerabile per eccellenza» ⁽¹³⁾, il legislatore ha

⁽¹¹⁾ Al riguardo, per tutti, S. QUATTROCOLO, *Vulnerabilità e individual assessment: l'evoluzione dei parametri di identificazione*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *op. cit.*, p. 297 ss.

⁽¹²⁾ L'art. 90-*quater* c.p.p., introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, recepisce, in particolare, l'art. 22 della direttiva 2012/29/UE, in base al quale le persone offese sono oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche esigenze di protezione di ciascuna, tenendo conto delle caratteristiche personali della vittima; del tipo o della natura del reato; e delle circostanze dell'illecito. La fonte europea precisa, inoltre che particolare attenzione deve essere dedicata alle vittime che «hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità» (art. 22, § 3, direttiva 2012/29/UE).

⁽¹³⁾ D. FERRANTI, *La legge 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 5 novembre 2016, p. 2, che colloca la l. 29 ottobre 2016, n. 199 su di una linea di continuità rispetto a precedenti interventi normativi in tema di protezione delle vittime vulnerabili.

nondimeno scelto di non inserire l'articolo 603-*bis* c.p. all'interno del reticolo delle disposizioni che individuano l'area della vulnerabilità tipica ⁽¹⁴⁾. Ciò implica che l'attivazione delle particolari cautele per la raccolta delle dichiarazioni dell'offeso, di cui si dirà in seguito, è subordinata all'attribuzione alla vittima del reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. dello *status* di persona offesa particolarmente vulnerabile attraverso il meccanismo e alla stregua dei parametri di cui all'articolo 90-*quater* c.p.p.

Fra questi ultimi vengono in rilievo, per quel che più interessa ai nostri fini, tanto fattori oggettivi, legati alle modalità di commissione del fatto, quanto fattori relazionali, riconnessi ai rapporti vittima-reo ⁽¹⁵⁾. Nel primo senso, si possono citare quei casi in cui lo sfruttamento avviene con modalità violente o discriminatorie. Nel secondo, invece, si può valorizzare la situazione di dipendenza economica che, di fatto, si instaura fra il datore di lavoro e il lavoratore sfruttato a cagione dello stato di bisogno in cui strutturalmente versa quest'ultimo. Situazione, questa, che trova ampio riscontro nella casistica giurisprudenziale, e in particolare in quelle vicende in cui le condotte illecite sono state perpetrate a danno di persone di origine extracomunitaria in attesa di decisione sulla protezione internazionale. Per tali soggetti, infatti, intraprendere un lavoro mal pagato e svolto in condizioni disumane può talvolta rappresentare l'unica alternativa professionale realisticamente praticabile ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁴⁾ Tale omissione ha destato, in dottrina, talune perplessità e dubbi di legittimità costituzionale *ex* art. 3 Cost. motivati dal fatto che, all'interno dell'area della vulnerabilità tipica, rientrano fattispecie contigue a quella di cui all'art. 603-*bis* c.p., come – solo per fare qualche esempio – quelle di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, previste dagli artt. 600, 601 e 602 c.p.: in tal senso B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile*, cit., p. 123.

⁽¹⁵⁾ Non si può escludere, riguardata la questione in una prospettiva più ampia, che le vittime del delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p. siano considerate particolarmente vulnerabili agli effetti processuali anche in virtù del collegamento, tipico soprattutto del caporalato agricolo, tra lo sfruttamento lavorativo e la criminalità organizzata. Ovvero in ragione dello stretto legame intercorrente fra il reato in parola e quelli di tratta di persone. Si veda, al riguardo, E. ANDOLINA, *La tutela surrogatoria dello Stato a favore delle vittime di caporalato*, in G. DE SANTIS, S.M. CORSO, F. DELVECCHIO (a cura di), *op. cit.*, p. 189; G. MORGANTE, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche*, in *GI*, 2018, n. 7, p. 1704 ss.

⁽¹⁶⁾ Si veda il caso citato nella nota 70.

Passando all'analisi delle misure applicabili qualora la vittima del reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. sia riconosciuta come particolarmente vulnerabile, nel modo in cui si è detto poc'anzi, l'ordinamento processuale prevede, per quel che qui più rileva, l'attivazione di strumenti che consentono la raccolta delle sue dichiarazioni con modalità e/o tempistiche differenti rispetto al regime ordinario al duplice fine di proteggere il dichiarante e di salvaguardare la genuinità dell'elemento probatorio⁽¹⁷⁾: ci si riferisce, nello specifico, alle audizioni investigative *ex* articoli 351, comma 1-*ter*, e 362, comma 1-*bis*, c.p.p., all'incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, c.p.p., se del caso svolto con le forme di cui all'articolo 398, comma 5-*quater*, c.p.p., e alle tecniche di conduzione dell'esame dibattimentale previste dall'articolo 498, comma 4-*quater*, c.p.p.

Così, durante la fase delle indagini preliminari, vengono in rilievo innanzitutto le sommarie informazioni testimoniali (articolo 351 c.p.p.) e l'assunzione di informazioni (articolo 362 c.p.p.), nella loro forma assistita. Sia che vi proceda la polizia giudiziaria di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, sia che l'atto sia assunto da quest'ultimo, l'audizione della persona offesa particolarmente vulnerabile deve avvenire con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria⁽¹⁸⁾, garantendo altresì che l'offeso, in quell'occasione, non abbia contatti con la persona sottoposta

(17) La bibliografia sul tema è assai vasta. Sia, pertanto, consentito il rinvio, anche per gli opportuni riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, a L. ALGERI, *Il testimone vulnerabile*, Giuffrè, 2017, p. 151 ss.; G. BELLANTONI, *Soggetti vulnerabili e processo penale*, cit., p. 42 ss.; F. CERQUA, *Fonti deboli e processo penale*, Maggioli, 2018, p. 28 ss.; N. PASCUCCI, *La testimonianza della persona offesa minorenni*, Giappichelli, 2020, p. 76 ss.; B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile*, cit., p. 120 ss.; L. SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Cedam, 2000, p. 188 ss.; nonché, volendo, a F. MARCHETTI, *Nuovi itinerari (e nuovi orizzonti) dell'abnormità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di incidente probatorio*, in *Cass. Pen.*, 2020, n. 12, p. 4642 ss.

(18) Le disposizioni in commento (artt. 351, comma 1-*ter*, e 362, comma 1-*bis*, c.p.p.) parlano, più specificamente, di «esperto in psicologia o in psichiatria infantile». Ciò in quanto le stesse, nelle versioni introdotte dalla l. 1° ottobre 2012, n. 172, si occupavano della raccolta di informazioni da parte di minori. Le relative discipline sono state, in seguito, estese all'audizione delle persone offese, anche maggiorenni, che versino in situazione di particolare vulnerabilità. Non senza sottolineare l'imprecisione della *littera legis*, la dottrina ritiene comunque che si possa fare ricorso a un semplice esperto in psicologia o in psichiatria, non necessariamente infantile. In tal senso, H. BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, Giappichelli, 2019, p. 224; E. LORENZETTO, *op. cit.*, p. 358.

alle indagini e non sia chiamato più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. A tal riguardo, mette conto segnalare che parte della dottrina, proprio con riferimento all'escussione della vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ha posto l'accento sull'importanza che l'atto in parola sia svolto con l'assistenza di personale specializzato e dotato di particolari competenze⁽¹⁹⁾. Decisivo in tal senso è parso l'argomento secondo cui l'esperto sarebbe maggiormente in grado di far emergere non solo «elementi utili per l'accertamento del fatto denunciato, ma anche gli indicatori di vulnerabilità del lavoratore»⁽²⁰⁾.

Sempre nel contesto della fase investigativa, la raccolta del sapere dell'offeso particolarmente vulnerabile può avvenire nelle forme dell'incidente probatorio c.d. speciale, di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, c.p.p. Come è noto, tale fattispecie consente, fra l'altro, l'assunzione – con valore di prova – della testimonianza della vittima vulnerabile in ogni caso, ovvero sia anche fuori dalle ipotesi eccezionali di irripetibilità o non rinviabilità che contraddistinguono il nucleo primigenio dell'istituto⁽²¹⁾. L'utilità di tale strumento nella prospettiva della protezione della persona offesa⁽²²⁾

⁽¹⁹⁾ Sul punto va segnalato come, in giurisprudenza, sia ancora aperto il quesito circa l'obbligatorietà o meno della presenza dell'esperto nell'audizione investigativa dell'offeso minorenni o della persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. Si esprime in senso negativo Cass. pen. 12 marzo 2013, n. 16981, F., in *Cass. Pen.*, 2014, n. 4, p. 1174 ss., con nota critica di C. CESARI, *Sull'audizione dei minori, le novità legislative vengono tradite dalla Suprema Corte*; la tesi positiva è, invece, accolta in Cass. pen. 10 dicembre 2013, n. 3651, R., *ivi*, 2014, n. 9, p. 2976 ss., con commento di N. PASCUCCI, *La Cassazione ci ripensa: è obbligatorio l'ausilio dell'esperto in psicologia o psichiatria infantile per sentire la "persona informata" minorenni*. Sulla questione, in dottrina, E. LORENZETTO, *op. cit.*, p. 371.

⁽²⁰⁾ Così F. DELVECCHIO, *L'efficacia della strategia anti-caporalato a cinque anni dalla Ln. 199/2016*, in *Sistema penale*, 2022, n. 1, p. 40.

⁽²¹⁾ Sulla genesi e sull'evoluzione normativa dell'incidente probatorio si rinvia, per tutti, a P. RENON, *L'incidente probatorio nel procedimento penale: tra riforme ordinarie e riforme costituzionali*, Cedam, 2000, spec. p. 86 ss.

⁽²²⁾ Nonostante la progressiva ricalibratura dell'incidente probatorio *ex art.* 392, comma 1-*bis*, c.p.p. in funzione della protezione del dichiarante, e in particolare dell'offeso vulnerabile, il legislatore non ha accordato a tale ultimo soggetto la titolarità diretta all'accesso procedura di assunzione anticipata della prova, bensì la sola possibilità, *ex art.* 394 c.p.p., di chiedere al pubblico ministero di promuovere l'incidente istruttorio; facoltà, quest'ultima, che si risolve in un mero *ius postulandi*, posto che la parte pubblica, qualora

dalla vittimizzazione secondaria si coglie non solo nell'anticipazione dell'audizione, ma altresì nel fatto che, di norma, quest'ultima – una volta compiuta – non deve essere ripetuta durante il dibattimento ai sensi dell'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, c.p.p. (23). Sul punto, in dottrina, si è ulteriormente sostenuto che la cristallizzazione della testimonianza del lavoratore vittima di sfruttamento nella fase investigativa risponde anche all'esigenza – emergente dall'analisi della prassi applicativa – di evitare il rischio di «eventuali ritrattazioni in dibattimento o ipotesi di irripetibilità e impossibilità dell'audizione» (24): situazioni, queste ultime, che non paiono inverosimili laddove si consideri, ancora una volta, la condizione delle vittime del reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p., che le rende vulnerabili a pressioni esterne affinché ridimensionino la portata delle proprie affermazioni accusatorie, ovvero si sottraggano al contraddittorio. In questo senso, dunque, l'incidente istruttorio svolge una funzione di garanzia di affidabilità dell'accertamento nella misura in cui consente l'elaborazione in contraddittorio della prova dichiarativa, scongiurando l'eventuale attivazione dei

non accolga la sollecitazione, può limitarsi ad esplicitare le proprie ragioni in un decreto motivato non soggetto ad alcuna forma di impugnazione.

Benché la disciplina poc'anzi tratteggiata non abbia mancato di sollecitare, invero non da oggi, riflessioni critiche da parte di autorevole dottrina (si veda, in tal senso, A. GIARDA, *Il giudice delle indagini preliminari e l'incidente probatorio*, in AA.VV., *Lezioni sul nuovo processo penale*, Giuffrè, 1990, p. 37), essa è stata, invece, giudicata conforme alla normativa sovranazionale, e in particolare alle pertinenti disposizioni contenute nella decisione-quadro 2001/220/GAI (poi sostituita dalla direttiva 2012/29/UE) dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Sul punto, C. giust. 21 dicembre 2011, C-597/10, X, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2011, con osservazioni di L. LUPÀRIA, *Vittime vulnerabili e incidente probatorio: la normativa italiana supera il vaglio della Corte UE*. Sull'opportunità di un intervento normativo che attribuisca alla vittima la titolarità a formulare direttamente al giudice l'istanza di incidente probatorio, quantomeno con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p., si veda H. BELLUTA, *Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (comunitarie) e aporie nazionali*, in *La Legislazione Penale*, 4 luglio 2016, p. 31.

(23) L'art. 190-*bis*, comma 1-*bis*, c.p.p. prevede, infatti, che la testimonianza dell'offeso particolarmente vulnerabile, raccolta in incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni saranno utilizzate, sia ripetuta solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelle oggetto della precedente escusione, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. Sul punto, da ultimo, R. ORLANDI, *Immediatezza ed efficienza nel processo penale*, in *RDP*, 2021, n. 3, p. 821 ss.

(24) F. DELVECCHIO, *L'efficacia della strategia anti-caporalato*, cit., p. 40.

meccanismi di recupero dibattimentale di dichiarazioni unilateralmente raccolte, e pertanto meno affidabili, previsti, nel caso in cui l'offeso si renda irreperibile, dall'articolo 512 c.p.p. ⁽²⁵⁾, e – nell'eventualità in cui vi sia il sospetto di subornazione della vittima-testimone – dall'articolo 500, comma 4, c.p.p. ⁽²⁶⁾.

Infine, a rendere auspicabile l'escussione dell'offeso dal reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. con le forme dell'incidente probatorio concorre – per le ragioni sopra accennate – anche la possibilità di procedere al compimento dell'atto con l'adozione di modalità protette ⁽²⁷⁾.

Riguardo a queste ultime, va rammentato che la disciplina codicistica – così come risulta da un reticolo di disposizioni ricche di rimandi incrociati,

⁽²⁵⁾ Come è noto, l'articolo citato nel testo consente al giudice, su istanza di parte, di esporre che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione. In argomento, per tutti, si veda C. CESARI, *L'irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine*, Giuffrè, 1999, p. 180 ss.

⁽²⁶⁾ L'art. 500, comma 4, c.p.p. prevede, per quel che qui interessa, la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, quando vi siano elementi concreti per ritenere che lo stesso sia stato sottoposto a violenza, minaccia offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso. Sul punto, fra gli altri, R. CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, in G. UBERTIS, G.P. VOENA (diretto da) *Trattato di procedura penale*, XVI, Giuffrè, 2011, p. 486 ss.

⁽²⁷⁾ Nella medesima prospettiva in dottrina si è, altresì, posto l'accento sull'opportunità di procedere, *ex art.* 134, comma 4, c.p.p., alla videoregistrazione dell'audizione della vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro raccolta con le forme dell'incidente probatorio. Secondo questo schema di pensiero la documentazione audiovisiva «potrebbe anche costituire un mezzo per recuperare le precedenti dichiarazioni della vittima in caso di impossibilità alla ripetizione in dibattimento, permettendo alle parti di osservare il comportamento del teste e di formarsi un'opinione circa la sua attendibilità»: così F. DELVECCHIO, *L'efficacia della strategia anti-caporalato*, cit., p. 40.

Non si ignora come, in prospettiva *de iure condendo*, il tema della registrazione audiovisiva costituisca l'oggetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'art. 1, comma 8, l.d. 27 settembre 2021, n. 134, i quali, peraltro, sembrano collocarsi nella direzione dell'incremento delle ipotesi di ricorso a tale forma di documentazione degli atti, e in particolare degli interrogatori che non si svolgano in udienza e delle prove dichiarative. Categoria, quest'ultima, che certamente ricomprende la testimonianza della vittima del reato. Al riguardo, R. LOPEZ, *Nuove ipotesi di documentazione mediante videoregistrazione e di collegamento a distanza*, in *Processo penale e giustizia*, 2022, n. 1, p. 18 ss.

e dunque di non immediata intelligibilità – consente al giudice ⁽²⁸⁾ di stabilire il luogo, il tempo e le modalità per la formazione della prova dichiarativa in incidente probatorio, e in particolare di disporre che l'audizione avvenga in località diverse dal tribunale, con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria, ovvero con l'utilizzo di un vetro a specchio con impianto citofonico ⁽²⁹⁾.

Qualora l'audizione dell'offeso vulnerabile non avvenga durante la fase delle indagini preliminari, attraverso le forme di cui all'articolo 392 e ss. c.p.p. ⁽³⁰⁾, l'ordinamento consente l'adozione delle particolari cautele di cui si è detto poc'anzi anche per l'assunzione della sua testimonianza dinanzi al giudice del dibattimento *ex* articolo 498, comma 4-*quater* ⁽³¹⁾.

3. *Segue: il patrocinio a spese dello Stato e l'assistenza linguistica*

Sempre nella dimensione dell'assistenza processuale delle vittime di reato si collocano, per quel che qui più rileva, due ulteriori istituti, sui quali pare opportuno soffermare l'attenzione in quanto verosimilmente destinati ad entrare in gioco nell'ambito di procedimenti avviati per il delitto di cui

⁽²⁸⁾ Si tenga presente che l'adozione delle modalità di audizione protetta per l'ascolto in incidente probatorio della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità può avvenire, secondo l'interpretazione più aderente al combinato disposto degli artt. 398, comma 5-*quater*, e 498, comma 4-*quater*, c.p.p., solo su istanza dell'offeso o del suo difensore. In tal senso, P. RENON, *Commento all'art. 401 c.p.p.*, in G. ILLUMINATI, L. GIULIANI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Wolters Kluwer, 2020, III ed., p. 1924; B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile*, cit., p. 251.

⁽²⁹⁾ In tema, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, O. MAZZA, *Il contraddittorio attutito di fronte ai testimoni vulnerabili*, in D. NEGRI, R. ORLANDI (a cura di), *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, Giappichelli, 2017, p. 119 ss.; A. PRESUTTI, *Le audizioni protette*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *op. cit.*, p. 375 ss.

⁽³⁰⁾ Secondo B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile*, cit., p. 342, il combinato disposto degli artt. 392, comma 1-*bis*, e 190-*bis*, comma 1-*bis*, c.p.p. renderebbe l'audizione dibattimentale dell'offeso vulnerabile un'eventualità residuale.

⁽³¹⁾ L'articolo citato nel testo fa riferimento, in modo sintetico, alla possibilità di procedere all'esame dell'offeso vulnerabile con «modalità protette». In dottrina si è precisato che tale locuzione rende legittima l'adozione di ciascuna delle cautele di cui si è detto nel testo: in tal senso L. ALGERI, *op. cit.*, pp. 124-125; F. CERQUA, *op. cit.*, pp. 147-148; B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile*, cit., p. 345.

all'articolo 603-*bis* c.p.: da un lato, il patrocinio a spese dello Stato disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e, dall'altro, l'assistenza linguistica *ex* articolo 143-*bis* c.p.p.

Quanto al primo profilo, occorre in via preliminare osservare come nel nostro ordinamento l'assistenza difensiva rappresenti non solo un diritto del singolo (articolo 24, comma 2, Cost.), ma anche una garanzia per il «corretto andamento del processo, in chiave di presidio posto nell'interesse non solo della parte singola, ma dei consociati tutti»⁽³²⁾. In questa prospettiva ben si comprende come il legislatore debba farsi carico di assicurare l'accesso ad un difensore a chiunque (e dunque anche alla persona offesa, benché – è comunque opportuno segnalarlo – la disciplina processuale penale assegni ad essa spazi di autodifesa più ampi rispetto a quelli riservati agli altri soggetti privati⁽³³⁾) qualora, in ragione delle sue condizioni economiche, non sia in grado di provvedere alla remunerazione dell'avvocato⁽³⁴⁾: a tale scopo viene in rilievo l'istituto del patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Posto che l'analisi dell'intero complesso normativo poc'anzi evocato esula dalle finalità della presente indagine⁽³⁵⁾, sia consentito in questa sede soffermare l'attenzione su di un suo aspetto che riguarda direttamente (ed

⁽³²⁾ Così V. BONINI, *Il patrocinio a spese dello Stato*, in D. NEGRI, P. RENON (a cura di), *Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo*, Giappichelli, 2017, pp. 406-407.

In generale, sul diritto alla difesa tecnica e al suo rapporto con l'autodifesa si vedano i contributi raccolti in: V. GREVI (a cura di), *Il problema dell'autodifesa nel processo penale*, Zanichelli, 1977.

⁽³³⁾ In tal senso, M. GIALUZ, *Il diritto alla difesa tecnica della persona offesa*, in D. NEGRI, P. RENON (a cura di), *op. cit.*, pp. 92-93, il quale, tuttavia, ricorda come, all'interno del codice di rito, siano previste facoltà espressamente riservate al difensore della persona offesa quali, solo per fare un paio di esempi, quelle contemplate negli artt. 360, comma 3, e 401, comma 5, c.p.p. Cosicché, la nomina di un difensore costituisce, ai fini dell'esercizio di tali prerogative, un onere per la vittima.

⁽³⁴⁾ A livello sovranazionale, il diritto della vittima a fruire del patrocinio a spese dello Stato è affermato nell'art. 13 della direttiva 2012/29/UE, il quale rimette la definizione delle condizioni di accesso alle legislazioni degli Stati membri.

⁽³⁵⁾ Al riguardo sia consentito rinviare agli studi monografici di L. DIPOLA, *Difesa d'ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale*, Giuffrè, 2016, II ed., *passim*; e P. SECHI, *Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali*, Giuffrè, 2006, *passim*.

esclusivamente) la vittima del reato particolarmente vulnerabile: il riferimento va, nello specifico, alle deroghe introdotte – attraverso l’approvazione di numerose novelle nel corso degli anni – alle condizioni reddituali per l’accesso al beneficio in favore delle persone offese da taluni illeciti. In tal senso, l’articolo 76, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede che la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p., può⁽³⁶⁾ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto⁽³⁷⁾. Orbene, poiché la *ratio* di tale disciplina derogatoria risiede nella volontà del legislatore di liberare le vittime di tali illeciti – ritenute, non a torto, particolarmente vulnerabili – da qualunque ostacolo, anche (ma non solo) economico, che potrebbe impedire loro di intraprendere «la strada giudiziaria, presentando denuncia o querela»⁽³⁸⁾, appare quantomeno distonico l’omesso riferimento, accanto alle fattispecie previste negli articoli 600, 601 e 602 c.p., di quella di cui all’articolo 603-bis c.p. Ora, è vero che lo stato di bisogno in cui strutturalmente versa le persone offese del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro induce a ritenere che le stesse possano, nella gran parte dei casi, avere accesso al patrocinio gratuito secondo i criteri ordinari; è parimenti indubitabile, però, che in relazione a tali soggetti si pongono esigenze di tutela non dissimili da quelle riferibili ai soggetti passivi, in particolare se minori,

⁽³⁶⁾ Sul punto la Corte di cassazione ha recentemente sostenuto che «il termine “può” debba essere inteso come dovere del giudice di accogliere l’istanza “se” presentata dalla “persona offesa” da “uno dei reati di cui alla norma” e all’esito della positiva verifica dell’esistenza di un “procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati”»: così Cass. pen. 15 febbraio 2017, n. 13497, C., in *Cass. Pen.*, 2017, n. 7-8, p. 2842 ss.

⁽³⁷⁾ Attualmente, in virtù del d.m. 23 luglio 2020, condizione generale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituita dalla titolarità di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.

⁽³⁸⁾ V. BONINI, *Il patrocinio a spese dello Stato*, cit., p. 433. In tal senso anche C. cost. 3 dicembre 2020, sentenza n. 1, in *GCost*, 2021, fasc. 1, p. 1 ss., con nota di P. SCARLATTI, *I diritti delle persone vulnerabili tra incertezze congenite e indirizzi in via di consolidamento*, che individua la *ratio* della disposizione derogatoria nella volontà di approntare una tutela specifica della vulnerabilità delle vittime, nella prospettiva della soddisfazione dell’esigenza di garantire al massimo la scoperta degli illeciti indicati nell’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

dei delitti di tratta di esseri umani o di riduzione e mantenimento in schiavitù. Ciò che avrebbe forse dovuto indurre ad una loro equiparazione quantomeno ai fini in discorso.

Spostando l'attenzione sul secondo istituto qui in esame, ovverosia l'assistenza linguistica dell'offeso ⁽³⁹⁾, va osservato che la presenza di un numero significativo di vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di origine straniera apre le porte all'eventualità che queste ultime – per l'esercizio delle prerogative processuali loro attribuite – possano necessitare dell'assistenza di un interprete ovvero della traduzione degli atti processuali ⁽⁴⁰⁾. Del tema si occupano, in via generale, gli articoli 90-*bis*, comma 1, lettera *e*, e 143-*bis*, commi 2 e 4, c.p.p., introdotti dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 ⁽⁴¹⁾. Mentre il primo articolo citato garantisce che alla vittima siano fornite, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, informazioni in merito alla modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento, la seconda disposizione richiamata ha cura di dare contenuto a siffatte garanzie. In questo senso, l'articolo 143-*bis*, comma 2, c.p.p. stabilisce, per quel che qui interessa, che l'autorità procedente nomini, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di fruire dell'assistenza linguistica. Le ipo-

⁽³⁹⁾ In generale, sul tema dell'assistenza linguistica nel processo penale si vedano M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in RDP, 1991, n. 1, p. 347 ss.; D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Giuffrè, 2002, *passim*; M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Wolters Kluwer, 2018, *passim*.

⁽⁴⁰⁾ Un'attenzione particolare per l'assistenza linguistica per l'offeso dal reato si coglie anche nelle fonti sovranazionali, e in particolare nella direttiva 2012/29/UE all'art. 7. Quest'ultimo, nello specifico, prevede che gli Stati membri assicurino che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo da essa interpretato nell'ambito del giudizio penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

⁽⁴¹⁾ In argomento si vedano V. BONINI, *L'assistenza linguistica della vittima*, in *La Legislazione Penale*, 4 luglio 2016, p. 38 ss.; M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 463 ss.

tesi prese in considerazione dalla norma sono, quindi, due: la prima riguarda il caso in cui l'interprete debba intervenire in occasione delle audizioni dell'offeso (tanto nella fase investigativa, quanto in quella processuale), assumendo pertanto un ruolo di garanzia per le esigenze cognitive del processo ⁽⁴²⁾; la seconda, invece, si occupa di fornire all'offeso che intenda partecipare al procedimento penale «uno strumento atto a consentirgli di seguire lo svolgimento delle udienze che lo riguardano, assicurandogli – quantomeno indirettamente – il diritto a comprendere e di essere compreso» ⁽⁴³⁾.

Infine, il comma 4 dell'articolo 143-*bis* c.p.p. stabilisce che sia predisposta in favore della vittima la traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti; con la precisazione che essa può essere disposta sia in forma orale che per riassunto qualora l'autorità procedente ritenga che da ciò non derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa. Quest'ultima è, in tal modo, messa nella condizione di comprendere il contenuto dei principali atti che scandiscono l'andamento del procedimento penale o che veicolano informazioni rilevanti per il soggetto passivo del reato ⁽⁴⁴⁾.

4. Strumenti di assistenza extra-processuale della vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: i permessi di soggiorno

Passando all'analisi delle misure di assistenza extraprocessuale dell'offeso dal delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, occorre premettere che ricerche estese a tutto il territorio nazionale hanno evidenziato come in una significativa percentuale dei procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. siano state coinvolte, in qualità di vit-

⁽⁴²⁾ In tal senso M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., pp. 472-473.

⁽⁴³⁾ M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 472.

⁽⁴⁴⁾ Sul punto, si veda M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 476 ss., per il quale gli atti oggetto di traduzione dovrebbero essere, quantomeno, la *vocatio in iudicium*, il provvedimento conclusivo del procedimento e le comunicazioni previste dagli artt. 90-*ter* e 299 c.p.p.

time, persone di nazionalità straniera irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Solo un numero esiguo di tali inchieste risulta, peraltro, avviato a seguito di una denuncia da parte delle persone offese ⁽⁴⁵⁾.

Il dato segnalato ha indotto a formulare la tesi, invero difficilmente confutabile, secondo cui, di norma, il lavoratore straniero irregolare percepisce l'avvio di un'indagine penale come un nocumento potenzialmente in grado di privarlo dei mezzi per il sostentamento proprio e della sua famiglia, oltre che di esporlo a procedure di espulsione o espatrio ⁽⁴⁶⁾: circostanza, quest'ultima, che non agevola l'emersione del fenomeno dello sfruttamento dei migranti senza permesso di soggiorno, di cui è pertanto assai arduo valutare le reali proporzioni ⁽⁴⁷⁾.

A tal riguardo, va sottolineato come, per la verità, non manchino, all'interno dell'ordinamento, strumenti volti a tutelare le persone offese e a favorirne una maggiore cooperazione senza esporle alle conseguenze cui si è appena fatto cenno.

È noto, infatti, che tanto il legislatore sovranazionale, quanto quello nazionale hanno, nel corso degli anni, adottato strategie di contrasto all'impiego e allo sfruttamento di immigrati irregolarmente soggiornanti, di cui fanno parte integrante interventi volti all'assistenza delle vittime ⁽⁴⁸⁾. In

⁽⁴⁵⁾ Si veda, al riguardo, E. SANTORO, C. STOPPIONI, *Luci e ombre della Legge 199/2016. Cosa cambiare?*, in OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO FLAI-CGIL (a cura di), *Agromafie e caporalato. Quinto rapporto*, Ediesse, 2020, p. 132.

⁽⁴⁶⁾ In tal senso, E. SANTORO, C. STOPPIONI, *op. cit.*, p. 129 ss. Analogamente, B. D'OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (il cd. Caporalato)*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2019, n. 2, p. 24.

⁽⁴⁷⁾ Analogamente L. FERLA, *Sfruttamento della persona a scopo lavorativo e strumenti di contrasto*, in www.discrimen.it, 11 settembre 2021, p. 42; M. PAGGI, *La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2010, n. 4, p. 38. L'elevata cifra oscura del fenomeno dello sfruttamento lavorativo di migranti irregolari si avverte anche dirigendo l'attenzione verso i resoconti della letteratura pubblicistica. Al riguardo, V. FURLANETTO, *Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa*, Laterza, 2021.

⁽⁴⁸⁾ Il ventaglio delle fonti sovranazionali relative alla tutela dei lavoratori occupati in un paese diverso dal proprio risulta, invero, piuttosto ampio. Esso comprende, infatti, oltre che atti normativi dell'Unione europea, anche convenzioni adottate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), fra le quale mette conto di segnalare la *Migration for Employment Convention* del 1949 e la *Migrant Worker Convention* del 1975. A questi atti si aggiungono, visto il collegamento fra i due fenomeni, le fonti dedicate al contrasto alla tratta di esseri umani, e in particolare le direttive 2004/81/CE e 2011/36/UE. Al

questo senso viene in rilievo, principalmente, la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽⁴⁹⁾. Nel testo citato, all'apparato sanzionatorio per chi impiega manodopera irregolare si affianca una dimensione protettiva delle persone offese coinvolte. Al fine di rendere più efficace la repressione del fenomeno considerato si richiede la predisposizione di meccanismi efficaci di agevolazione delle denunce (articolo 13, § 1, direttiva 2009/52/CE) e l'introduzione della possibilità di concedere, caso per caso e per una durata limitata, permessi di soggiorno in favore di lavoratori stranieri sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, ovvero delle vittime minorenni (articolo 13, § 4, direttiva 2009/52/CE) ⁽⁵⁰⁾.

riguardo, M. BORZAGA, *Politiche di contrasto allo sfruttamento del lavoro: OIL e UE tra sanzioni e prevenzione*, in LD, 2021, n. 2, p. 215 ss.; N. BOSCHIERO, *Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie e nuove forme di schiavitù nell'era della 'private economy'?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, n. 4, p. 344 ss.; M.G. GIAMMARINARO, *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2012, n. 1, p. 15 ss.; A. GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, 2015, p. 176 ss.; F. MARTELLONI, *L'accesso al mercato del lavoro dello straniero*, in F. CURI, F. MARTELLONI, A. SBRACCIA, E. VALENTINI, *I migranti sui sentieri del diritto*, Giappichelli, 2021, II ed., p. 62 ss.; V. MILITELLO, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in RIDPP, 2018, n. 1, p. 86 ss.; F. PARISI, *Il contrasto di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi*, ivi, 2016, n. 4, p. 1763 ss.; M. PELISSERO, *Il controllo penale del traffico di migranti: il migrante come oggetto e come vittima*, in V. MILITELLO, A. SPENA (a cura di), *Il traffico di migranti*, Giappichelli, 2015, p. 105 ss.

⁽⁴⁹⁾ La direttiva, adottata in data 18 giugno 2009, è pubblicata in GUUE, 30 giugno 2009, L-168/24. Per un commento al testo normativo citato si rinvia a F. ROCCHI, *La disciplina dell'impiego di lavoratori immigrati irregolari*, in A. CAVALIERE, V. MASARONE (a cura di), *L'incidenza di decisioni quadro, direttive e convenzioni europee sul diritto penale italiano*, ESI, 2018, p. 351 ss.

⁽⁵⁰⁾ Sul punto A. GIULIANI, *op. cit.*, p. 190 ss.; L. MASERA, *La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l'inizio di una diversa politica criminale in materia di immigrazione?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2012, n. 3, p. 16 ss.; M. PAGGI, *Tutela dei lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Analisi della direttiva 52 e delle norme italiane di recepimento*, in OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO FLAI-CGIL (a cura di), *Agromafie e caporalato. Terzo rapporto*, Ediesse, 2016, p. 60 ss.

Sul piano dell'ordinamento nazionale, si registra, per quel che qui interessa, la presenza di due congegni astrattamente applicabili: si tratta, da un lato, del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (d'ora in avanti anche TU immigrazione) e, dall'altro, di un analogo titolo valido per il soggiorno in favore delle vittime di particolare sfruttamento lavorativo *ex* articolo 22, comma 12-*quater*, del medesimo testo normativo (introdotto in recepimento dell'articolo 13 della direttiva 2009/52/CE di cui si è detto poc'anzi). Benché affini, i due istituti presentano caratteristiche e finalità non sovrapponibili, donde la necessità di analizzarli partitamente ⁽⁵¹⁾.

Per quanto riguarda il primo, l'articolo 18, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che «quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale». Tale permesso – che ha una durata di sei

⁽⁵¹⁾ In questa sede non ci si occuperà, in quanto non specificamente diretto alla tutela di chi sia stato vittima di reato, dello speciale permesso di soggiorno a favore di talune categorie di lavoratori stranieri introdotto – in via temporanea, quale misura di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 – dall'art. 103, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. l. 17 luglio 2020, n. 77, all'interno della strategia predisposta per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Si vedano, al riguardo, G.L. GATTA, *COVID-19: novità penalistiche nel "decreto rilancio" (d.l. n. 34/2020). Sospensione dei termini per la querela, sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare, nuova disciplina in materia di delitti di falso e di indebita percezione di erogazioni pubbliche*, in *Sistema penale*, 22 maggio 2020; E. GONNELLI, *La regolarizzazione dei lavoratori migranti come intervento straordinario per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19*, in *LLJ*, 2021, n. 1, p. 33 ss.; S. ORLANDO, *Il delitto di "caporalato" tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2020, n. 3-4, pp. 631-632.

mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia – consente, inoltre, l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età (articolo 18, commi 4 e 5, TU immigrazione) ⁽⁵²⁾.

Orbene, l'istituto in commento – cui si attribuisce una natura protettivo-assistenziale, più che premiale ⁽⁵³⁾ – ha come fine principale il contrasto alla tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, come si evince dal riferimento alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 ⁽⁵⁴⁾. Il legislatore ha, tuttavia, scelto di non limitare il campo di applicazione di detto istituto alle fattispecie riconducibili a quel particolare fenomeno criminoso, ma, attraverso il rinvio all'articolo 380 c.p.p., ha esteso la sua portata anche a tutti i reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, fra i quali è annoverato, in virtù dell'articolo 4, legge 29 ottobre 2016, n. 199, anche il

⁽⁵²⁾ Ai sensi dell'art. 18, comma 5, periodi secondo e terzo, TU immigrazione il permesso di soggiorno in parola può, inoltre, essere rinnovato e prorogato, ovvero convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora l'interessato risulti, rispettivamente, avere in corso un rapporto di lavoro, oppure essersi iscritto ad un corso regolare di studi.

⁽⁵³⁾ Al riguardo va, infatti, sottolineato come – secondo l'interpretazione prevalente – il permesso di soggiorno in commento abbia natura assistenziale tanto nel caso in cui sia rilasciato a seguito del c.d. percorso sociale, tanto su impulso della procura della Repubblica (c.d. percorso giudiziario). Nella prima ipotesi l'iniziativa è assunta, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. *a*, del regolamento di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna denuncia da parte della persona offesa e a prescindere dall'avvio di un procedimento penale. Nella seconda eventualità, invece, la richiesta di rilascio del titolo è formulata dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. *b*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In tal senso: [circ. Min int. 28 maggio 2007, prot. n. 11050/M\(8\)](#). Nonché, nella giurisprudenza amministrativa, C. Stato 27 giugno 2006, n. 6023, in [www.iusexplorer.it](#); e in quella civile, Trib. Firenze, sez. protezione internazionale, 8 gennaio 2020, *ivi*. Secondo C. Stato 3 maggio 2017, n. 2021, in [www.iusexplorer.it](#), invece, il permesso di cui all'art. 18 TU immigrazione avrebbe natura premiale per la collaborazione processuale dell'offeso.

⁽⁵⁴⁾ In tal senso, L. MASERA, *I permessi di soggiorno per gli stranieri vittime di reato*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *op. cit.*, p. 441.

delitto di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo nella forma aggravata dalla violenza o dalla minaccia ⁽⁵⁵⁾. Il permesso in parola è, pertanto, astrattamente fruibile da parte delle vittime del reato di cui all'articolo 603-*bis*, comma 2, c.p. ⁽⁵⁶⁾. Anzi, il suo ottenimento – insieme con la partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale, che ne costituisce un requisito ⁽⁵⁷⁾ – sembrerebbe, invero, rappresentare una significativa chance per la persona offesa dal reato in oggetto di sottrarsi al circuito criminale. Sennonché alcune condizioni necessarie per il rilascio del titolo paiono male attagliarsi alle peculiarità delle forme di manifestazione del fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, ponendosi, quindi, come ostacoli difficilmente superabili: la commissione del reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. non presuppone, infatti, necessariamente la costituzione di un'associazione dedita a tale delitto, né risulta che le vittime siano sistematicamente esposte a pericoli per la propria incolumità in virtù della collaborazione processuale, ovvero siano sempre sottoposte ai condizionamenti di un'organizzazione criminale. Non sorprende, dunque, che l'analisi dei dati disponibili faccia registrare una scarsa applicazione del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18

⁽⁵⁵⁾ Sottolineano il legame fra l'inserimento dell'art. 603-*bis*, comma 2, c.p. nel novero dei reati per il quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno *ex art. 18 TU immigrazione*, P. BRAMBILLA, "Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato", cit., p. 216; D. GENOVESE, E. SANTORO, *L'articolo 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, in *DLRI*, 2018, n. 3, p. 545; M. PUGLIESE, *Disposizioni di carattere umanitario*, in D. MANZIONE (a cura di), *Codice dell'immigrazione e asilo*, Giuffrè, 2018, p. 270.

⁽⁵⁶⁾ L'applicabilità del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 TU immigrazione alle ipotesi di sfruttamento lavorativo è stata affermata anche dalla giustizia amministrativa: si veda C. Stato 3 maggio 2017, n. 2021, consultabile nella banca dati www.iuseexplorer.it, in motivazione; nonché TAR Trento 23 ottobre 2014, n. 397, *ivi*.

⁽⁵⁷⁾ La partecipazione al programma di inserimento sociale (su cui si veda § 5 nel testo) rappresenta una condizione necessaria per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 27, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, laddove prevede che il Questore acquisisca il programma relativo allo straniero (comma 2, lett. *b*) e l'adesione dell'interessato a tale programma (comma 2, lett. *c*). Un ulteriore indice in questo senso si rinviene nell'art. 18, comma 4, TU immigrazione, ove fra le ipotesi di revoca del permesso indica, oltre al venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il rilascio, anche l'interruzione del programma o la condotta incompatibile con le finalità di quest'ultimo. Sul punto, analogamente, TAR Milano 6 dicembre 2012, n. 2961, in *FA TAR*, 2012, p. 3775 ss.

TU immigrazione ⁽⁵⁸⁾, cui è seguita la presa d'atto – anche a livello istituzionale – dell'opportunità di una modifica legislativa intesa a rendere maggiormente praticabile e più effettivo il sistema di protezione in commento ⁽⁵⁹⁾.

Come si è accennato, l'ordinamento italiano prevede un'ulteriore ipotesi di permesso di soggiorno in favore delle vittime di particolare sfruttamento lavorativo, introdotta, all'interno dell'articolo 22 TU immigrazione dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della direttiva 2009/52/CE. In tal senso, l'articolo 22, comma 12-*quater*, TU immigrazione prevede che qualora si proceda per il reato di illecita occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno nella forma aggravata di cui ai commi 12 e 12-*bis* dell'articolo da ultimo citato, sia rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, un permesso di soggiorno allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. Tale titolo – che ha durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale – consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (articolo 22, commi 12-*quinquies* e 12-*sexies*, TU immigrazione) ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁸⁾ Dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero dell'interno relative all'intero territorio nazionale, consultabili all'indirizzo <http://ucs.interno.gov.it/ucs/multidip/index.htm>, risulta che i permessi di soggiorno *ex art.* 18 TU immigrazione per motivi di sfruttamento in ambito lavorativo sono rilasciati in un numero esiguo di casi. Nello specifico: 10 nell'anno 2016; 2 nell'anno 2017. In relazione agli anni successivi l'annuario statistico si riferisce al titolo di soggiorno in parola con la più generica denominazione “protezione sociale – casi speciali”. I dati di seguito riportati, pertanto, potrebbero contenere casi relativi a tipologie di sfruttamento diverse da quello lavorativo. I permessi rilasciati risultano essere: 99 per l'anno 2018 e 292 per l'anno 2019.

⁽⁵⁹⁾ Si veda, al riguardo, CAMERA DEI DEPUTATI, COMMISSIONI RIUNITE XI E XIII, *Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» in agricoltura, Resoconto stenografico*, 12 maggio 2021, § 5.7. Sul punto, F. DELVECCHIO, *L'efficacia della strategia anti-caporalato*, cit., p. 41.

⁽⁶⁰⁾ La possibilità di convertire il permesso in commento con titolo di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato è stata introdotta ad opera del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132. Esso, inoltre, analogamente al permesso di cui all'art. 18 TU immigrazione, consente, *ex art.* 39, comma 5 del medesimo testo normativo, l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore e alle scuole di specializzazione delle università.

Si tratta, dunque, di una misura premiale, concessa a favore della vittima che cooperi con la giustizia nelle forme della presentazione di una denuncia e del rilascio di dichiarazioni ⁽⁶¹⁾. Essa, tuttavia, risulta applicabile – in virtù di un’interpretazione strettamente aderente alla *littera legis* – in via esclusiva laddove le condotte di sfruttamento siano ricondotte alla fattispecie aggravata di cui all’articolo 22, commi 12 e 12-*bis*, TU immigrazione ⁽⁶²⁾, che, come è noto, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo articolo, ovvero il cui permesso sia stato revocato, annullato (ovvero sia scaduto, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo); laddove i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; siano minori in età non lavorativa; ovvero, infine, quando gli stessi sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-*bis* c.p.

Ragionando in questi termini, l’istituto in esame non sembrerebbe, dunque, applicabile laddove nel caso concreto venisse contestato il reato di cui all’articolo 603-*bis*, comma 1, n. 2, c.p. ⁽⁶³⁾, con la conseguenza paradossale

⁽⁶¹⁾ Come sottolinea L. MASERA, *I permessi di soggiorno per gli stranieri vittime di reato*, cit., p. 455, la funzione eminentemente premiale del permesso di cui all’art. 22, comma 12-*quater*, TU immigrazione si evincerebbe anche dal fatto che fra i suoi presupposti non figura «la partecipazione ad un programma di integrazione sociale, di cui non è detto che la vittima-denunciante abbia bisogno». Analogamente, S. BERNARDI, *Commento all’art. 22 TU imm.*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, IV, Giuffrè, 2021, V ed., p. 1725.

⁽⁶²⁾ Cfr. L. MASERA, *I permessi di soggiorno per gli stranieri vittime di reato*, cit., p. 455.

⁽⁶³⁾ Il tema interseca il piano dei rapporti che intercorrono tra la fattispecie codicistica di cui all’art. 603-*bis* c.p. e quella contenuta nel testo unico sull’immigrazione. Si tratta di un profilo particolarmente delicato sul quale non pare esservi unanimità di vedute, se è vero che il panorama delle tesi formulate dalla dottrina comprende posizioni inclini ad ammettere il concorso fra i due illeciti (in tal senso L. BIN, *Problemi “interni” e problemi “esterni” del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)*, in *La Legislazione Penale*, 10 marzo 2020, p. 20; nonché S. SEMINARA, *Delitti contro la personalità individuale*, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, 2021, p. 133, per il quale i due reati potrebbero concorrere, salvo nel caso di cui all’art. 22, comma 12-*bis*, lett. c, TU immigrazione), così come interpretazioni di segno contrario. Fra queste ultime – che fanno ricorso al principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. – non c’è, poi, intesa nell’indicare quale sia la disposizione speciale, e dunque applicabile. Secondo taluni, infatti, la norma speciale dovrebbe essere individuata in quella contenuta nel TU immigrazione D. AMATO, *Lo sfruttamento della manodopera*, in www.discrimen.it, 9 dicembre 2019, p. 34; A. GABOARDI, *La riforma della normativa*

di rendere più arduo – in simili evenienze – il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime, le quali potrebbero attivarsi solamente per l’ottenimento del titolo di cui all’articolo 18 TU immigrazione, che, come si è visto, pone dei presupposti più stringenti rispetto a quelli di cui all’articolo 22, comma 12-*quater*, TU immigrazione ⁽⁶⁴⁾.

A tale riguardo vale la pena di segnalare come, per scongiurare tale effetto, in dottrina si sia proposto, argomentando a partire dalla sostanziale identità fra le componenti fattuali evocate nell’articolo 22, comma 12-*bis*, TU immigrazione e quelle cui si riferisce l’articolo 603-*bis* c.p., di ritenere ininfluyente, ai fini della concessione del permesso *ex* articolo 22 TU immigrazione, la fattispecie delittuosa concretamente contestata o ritenuta applicabile nel procedimento penale ⁽⁶⁵⁾.

5. *Segue: i programmi di assistenza e di integrazione sociale*

La sola risposta penalistica a fatti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non si rivela, tuttavia, sufficiente ad eliminare il rischio di esposizione a nuovi episodi di vittimizzazione. A riprova di ciò, vale la pena richiamare il profilo dei potenziali destinatari della tutela penale così come emergente dalla formulazione dell’articolo 603-*bis* c.p.: individui in stato di bisogno, che spesso si trovano relegati ai margini della società ⁽⁶⁶⁾ e la cui

in materia di “caporalato” e lo sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia, in *La Legislazione Penale*, 3 aprile 2017, p. 68; A. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato)*, in *Digesto delle discipline penali*, Agg. X, 2018, p. 425; F. VITARELLI, *Commento all’art. 603-bis c.p.*, in T. PADOVANI (a cura di) *Codice penale*, II, Giuffrè, 2019, VII ed., p. 4140. Per la tesi opposta si vedano A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, il Mulino, 2019, p. 267 ss.; V. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 2019, n. 3-4, p. 647.

⁽⁶⁴⁾ Sul punto, A. DI MARTINO, *op. cit.*, p. 268.

⁽⁶⁵⁾ In tal senso A. DI MARTINO, *op. cit.*, p. 268, per il quale «il permesso speciale non è previsto testualmente se è “integrato” il reato di cui all’art. 22, comma 12-*bis*, TU imm., ma solo se *in termini fattuali* ricorrono le ipotesi di particolare sfruttamento lì indicate. Ma quelle ipotesi, come si è visto, coincidono fattualmente, in tutto e per tutto, con quelle previste dalla norma del codice; e dunque diviene ininfluyente quale sia il titolo di reato formalmente applicabile».

⁽⁶⁶⁾ Parla di individui «il più spesso *borderline* o migranti» S. SEMINARA, *Delitti contro la personalità individuale*, cit., p. 133. In argomento si veda anche F. VITARELLI, *La Cassazione*

posizione di debolezza viene strumentalizzata dallo sfruttatore⁽⁶⁷⁾. Passando dal piano astratto a quello concreto, l'analisi del panorama giurisprudenziale consente di registrare la presenza di vittime che, pur nelle loro diversità, sono accumulate dal fatto di accettare le condizioni lavorative cui sono sottoposte, ora perché prive di una rete di contatti e di supporto sul territorio, come accade per gli immigrati irregolari ovvero per gli ospiti dei centri di accoglienza straordinaria impiegati nel settore della coltivazione dei frutti di bosco⁽⁶⁸⁾ o del *food delivery*⁽⁶⁹⁾, ora perché spinte dalla necessità, in assenza di valide alternative sul piano lavorativo, di provvedere ai bisogni propri e delle rispettive famiglie – è il caso dei lavoratori italiani e stranieri delle cooperative attive nel comparto della logistica⁽⁷⁰⁾. In ipotesi siffatte si comprende come, oltre alla repressione del reato, siano necessari interventi di natura assistenziale volti a rimuovere, o comunque ad attenuare, la condizione di vulnerabilità delle persone offese⁽⁷¹⁾, che contribuisce a farne bersaglio dello sfruttamento⁽⁷²⁾. In questa prospettiva, viene in rilievo il sistema dei programmi di emersione, assistenza e

sull'ambito di operatività del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), in *Sistema penale*, 5 aprile 2022.

⁽⁶⁷⁾ Sugli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 603-bis c.p., e in particolare sulle nozioni di stato di bisogno e di sfruttamento si veda il contributo in questo volume di Braschi.

⁽⁶⁸⁾ Si veda, al riguardo, il caso giudiziario che ha coinvolto la *startup* Strawberry citato in S. BATTISTELLI, *Cittadinanze e sfruttamento nel caso di un'azienda agricola "innovativa"*, in *LD*, 2021, n. 2, p. 321 ss.

⁽⁶⁹⁾ Si veda la vicenda sottesa a Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto 27 maggio 2020, n. 9, in www.sistemapenale.it, 2 giugno 2020, con commento di A. MERLO, *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per il contrasto al "caporalato digitale"*. In argomento si veda anche P. BRAMBILLA, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo al banco di prova della prassi: spunti di riflessione sui confini applicativi della fattispecie alla luce della prima condanna per caporalato digitale nel caso Uber*, in *Sistema penale*, 2022, n. 3, p. 149 ss.; C. INVERSI, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl*, in *LD*, 2021, n. 2, p. 335 ss.

⁽⁷⁰⁾ Si veda, al riguardo, Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto 6 maggio 2019, n. 11, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 27 giugno 2019, con commento di A. MERLO, *Il contrasto al "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione*.

⁽⁷¹⁾ Sottolinea che la libertà di chi versa in stato di bisogno si «esaurisce nel decidere se presentarsi al lavoro» S. SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Diritto penale e processo*, 2021, n. 2, pp. 139-140.

⁽⁷²⁾ Cfr. D. GENOVESE, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in *La Legislazione Penale*, 22 marzo 2018, p. 10; U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le strategie*

integrazione delineato dal combinato disposto degli articoli 13, legge 11 agosto 2003, n. 228, e 18, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ⁽⁷³⁾.

Si tratta di progetti realizzati, con il finanziamento del Dipartimento delle pari opportunità ⁽⁷⁴⁾, dagli enti locali o da soggetti privati convenzionati ⁽⁷⁵⁾ con lo scopo di fornire un duplice supporto, di natura immediata e di breve termine, ovvero di più lunga durata, secondo le necessità del caso concreto.

Quanto al primo profilo, legato all'assistenza da prestarsi in via transitoria, l'articolo 18, comma 3-*bis*, TU immigrazione prevede che in favore degli stranieri o dei cittadini dell'Unione europea ⁽⁷⁶⁾, vittime dei reati previsti

di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell'inclusione, in *Cass. Pen.*, 2017, n. 7-8, p. 2630; C. STOPPIONI, *op. cit.*, p. 89 ss.

Fra le misure finalizzate a tutelare la posizione dell'offeso dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e in particolare a evitare nuovi episodi di sfruttamento, la dottrina colloca anche l'ipotesi di controllo giudiziario dell'azienda di cui all'art. 3, l. 29 ottobre 2016, n. 199. In tal senso si è affermato, infatti, che la misura in parola, «pur non rinunciando alle sue finalità preventive, vuole al contempo difendere il valore commerciale dell'impresa che ha reclutato i lavoratori in violazione dell'art. 603-*bis* c.p. ed i posti di lavoro di questi ultimi»; così F. DELVECCHIO, *Il controllo giudiziario dell'azienda e l'amministrazione dei beni sequestrati*, in G. DE SANTIS, S.M. CORSO, F. DELVECCHIO (a cura di), *op. cit.*, pp. 129-130; analogamente E. SANTORO, C. STOPPIONI, *op. cit.*, p. 130.

⁽⁷³⁾ Sugli strumenti di tutela sociale e civilistica previsti in favore dei lavoratori sfruttati si vedano, in generale, W. CHIAROMONTE, «*Cercavamo braccia, sono arrivati uomini*». *Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela*, in *DLRI*, 2018, n. 2, p. 321 ss.; L. TRUCCO, M. PAGGI, F. NICODEMI, *La tratta e il grave sfruttamento lavorativo dei migranti. Guida agli strumenti giuridici per la tutela delle vittime*, Citalia, 2015, p. 44 ss.

⁽⁷⁴⁾ Al finanziamento dei progetti in parola è, in particolare, destinato il Fondo per le misure anti-tratta istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo si veda § 6.2, nonché S. CANEPPELE, M. MANCUSO, *Are Protection Policies for Human Trafficking Victims Effective? An Analysis of the Italian Case*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2013, n. 19, p. 259 ss.

⁽⁷⁵⁾ Ai sensi dell'art. 26, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, i soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri devono essere iscritti in un registro dedicato, tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e stipulare con l'ente locale o gli enti locali di riferimento un'apposita convenzione.

⁽⁷⁶⁾ Ai sensi dell'art. 18, comma 6-*bis*, TU immigrazione, le disposizioni di tale articolo si applicano, in quanto compatibili, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in stato di concreto e attuale pericolo. Secondo parte della dottrina, l'art. 18, comma 6-*bis*, TU immigrazione legittimerebbe l'applicazione delle norme in commento anche ai cittadini italiani. Si veda, in tal senso, A. DI MARTINO, *op. cit.*, p. 188.

dagli articoli 600 e 601 c.p., ovvero che versino nelle situazioni di violenza, di grave sfruttamento e di pericolo descritte nel comma 1 dello stesso articolo 18 TU immigrazione (di cui si è già detto) ⁽⁷⁷⁾, siano garantiti – per un periodo di tempo non superiore a tre mesi – il vitto e l'alloggio, o il ricovero, presso strutture con indirizzo segreto, nonché la fruizione dell'assistenza sanitaria, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, legge 11 agosto 2003, n. 228.

L'istituto in esame, che mira a sottrarre la vittima dal controllo diretto degli sfruttatori, risulta assai utile in quelle situazioni, comuni soprattutto nel contesto del caporalato agricolo ⁽⁷⁸⁾, in cui allo sfruttamento lavorativo in senso stretto si affianca l'imposizione o la messa a disposizione di alloggi in condizioni degradanti. Esso, per converso, pare avere minore utilità laddove l'offeso, pur sottoposto a condizioni di lavoro disumane, mantenga una propria autonomia abitativa ed esistenziale dal datore di lavoro.

In evenienze del tipo di quelle da ultimo ricordate, viene, invece, in rilievo la seconda tipologia di strumenti assistenziali, quella di più lunga durata, e diretta all'integrazione sociale. In tal senso, i servizi offerti – che si rivolgono sia a stranieri irregolari che hanno ottenuto il permesso di soggiorno

⁽⁷⁷⁾ Posto che, nell'individuare i soggetti che possono avere accesso al programma in commento, l'art. 18, comma 3-*bis*, TU immigrazione indica le vittime dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p., ovvero le persone offese che versino nelle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo (si veda, al riguardo, § 4), in dottrina ci si è domandati se sia necessaria la sussistenza del requisito rappresentato dal pericolo per l'incolumità derivante dai tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale dedita alla commissione dei reati di cui all'art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 c.p.p. Propende per la soluzione negativa: A. DI MARTINO, *op. cit.*, p. 189, per il quale i presupposti del programma consistono in «situazioni di violenza e grave sfruttamento, unitamente al pericolo per l'incolumità (da qualsivoglia fonte provenga)».

⁽⁷⁸⁾ Il percorso di protezione sociale in parola pare essere stato attivato nel contesto di un procedimento radicato in Puglia, in cui le vittime, immigrati provvisti di valido titolo di soggiorno, vivevano in *container* messi a disposizione dai datori di lavoro. Al riguardo, E. SANTORO, C. STOPPIONI, *op. cit.*, p. 145.

ex articolo 18 TU immigrazione ⁽⁷⁹⁾, sia a immigrati extracomunitari regolarmente soggiornanti e a cittadini europei ⁽⁸⁰⁾ – comprendono l’istruzione, l’avviamento al lavoro e la formazione professionale, secondo quanto si riveli necessario al fine di far acquisire alle vittime maggiori spazi di autonomia e capacità professionali.

A quest’ultimo riguardo va, infine, segnalato come le finalità primigenie della norma in commento, introdotta con l’intento di contrastare la tratta ai fini di sfruttamento della prostituzione, hanno per lungo tempo portato all’attivazione e al finanziamento di programmi specificamente calibrati sulle esigenze delle vittime di tale tipologia di criminalità ⁽⁸¹⁾; di recente si registra, tuttavia, una crescente attenzione per lo sfruttamento in ambito lavorativo, tanto che è sempre più comune imbattersi in progetti finalizzati a dotare i lavoratori sottoposti a sfruttamento di competenze spendibili nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore agricolo ⁽⁸²⁾.

6. La tutela indennitaria da parte dello Stato

Ogni sistema di indennizzo statale delle vittime della criminalità rinviene fondamento nel dovere di solidarietà sociale. Quest’ultimo, infatti, per quel che interessa in questa sede, impone allo Stato, e alla società tutta, di farsi carico delle conseguenze dannose del reato che «l’apparato pubblico della prevenzione e della forza non [sono] riuscite ad evitare» ⁽⁸³⁾, quantomeno

⁽⁷⁹⁾ Per coloro che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno *ex* art. 18, comma 1, TU immigrazione la partecipazione al programma di integrazione sociale è, come già osservato, prevista come obbligatoria. Sul punto si veda *supra* nota 57.

⁽⁸⁰⁾ Secondo l’interpretazione prevalente, l’accesso al percorso di protezione sociale è condizionato alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 18, comma 1, TU immigrazione (si veda, sul punto, § 4). In questo senso, si ritiene, in particolare, necessario che, quando le condizioni di sfruttamento siano accertate nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 603-*bis* c.p., quest’ultimo sia contestato nella forma aggravata dalla violenza o dalla minaccia. In tal senso, C. STOPPIONI, *op. cit.*, p. 86.

⁽⁸¹⁾ C. STOPPIONI, *op. cit.*, p. 93.

⁽⁸²⁾ Una panoramica dei progetti di assistenza e integrazione sociale delle vittime di sfruttamento in ambito lavorativo attivi nella Regione Lombardia è offerta all’indirizzo internet dell’Associazione senza scopo di lucro “LULE” www.luleonlus.it/limpegno-di-lule-contro-lo-sfruttamento-lavorativo/.

⁽⁸³⁾ M. PISANI, *Per le vittime del reato*, in RIDPP, 1989, p. 466. In argomento si veda anche E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime*

nelle ipotesi in cui un completo ristoro del danno patito non possa essere ottenuto dall'autore dell'illecito. Questa esigenza, presente nella generalità dei casi, assume, però, un valore particolarmente cogente con riferimento alle persone offese dal delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p., se è vero che la moderna società consumistica non si fa scrupoli, nella ricerca del massimo profitto, a scaricare «il contenimento dei costi su una manodopera sottopagata e costretta a lavorare in assenza di diritti e garanzie»⁽⁸⁴⁾.

Benché, quindi, il lavoratore sfruttato possa giovare delle tutele predisposte dalla disciplina civilistico-lavoristica, non è parso inopportuno prevedere anche forme di indennizzo subsidiario da parte dello Stato, al cui approntamento il legislatore ha provveduto con due interventi normativi adottati a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Con il primo, articoli 11-16, legge 7 luglio 2016, n. 122, si è previsto l'accesso della persona offesa dal reato di caporalato al *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici*; mentre con il secondo, articolo 7, comma 1, legge 29 ottobre 2016, n. 199, si è estesa al medesimo soggetto la tutela indennitaria statale garantita dal *Fondo per le misure anti-tratta*.

Come si vedrà, il sistema poc'anzi sommariamente delineato, pur trasmettendo l'immagine di una rassicurante completezza, presenta, in realtà, profili critici tali da renderlo ora di difficile fruizione da parte delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ora scarsamente appetibile, in virtù – rispettivamente – delle onerose condizioni di accesso ai fondi, nonché dell'esiguità delle somme ottenibili.

A riprova di ciò basti osservare come – sulla base dei dati disponibili – tali strumenti risultino scarsamente utilizzati. Con specifico riferimento alle vittime di sfruttamento lavorativo, il *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on action against Trafficking in Human Beings by Italy*, redatto nel dicembre del 2018 dal GRETA (*Group of experts on action against Trafficking in Human Beings*), registra la presenza di un solo caso a livello nazionale in cui la vittima del delitto di cui all'articolo 603-*bis* c.p. abbia

del delitto e solidarietà sociale, Giuffrè, 1975, p. 42; F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, Wolters Kluwer, 2017, X.

⁽⁸⁴⁾ S. SEMINARA, *Delitti contro la personalità individuale*, cit., p. 133.

formulato – nel quadriennio 2014-2018 – un’istanza per l’ottenimento dell’indennizzo da parte dello Stato ⁽⁸⁵⁾.

6.1. L’indennizzo statale per crimini intenzionali violenti

Come è noto, la promozione di meccanismi di indennizzo delle vittime di crimini intenzionali violenti ha impegnato la Comunità internazionale fin dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Dal punto di vista cronologico, i primi atti in tal senso provengono dal Consiglio d’Europa, dapprima con l’adozione della risoluzione (77) 27, e successivamente con l’approvazione, in data 24 novembre 1983, della convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, mai ratificata dallo Stato italiano ⁽⁸⁶⁾. Procedendo parallelamente, la Comunità (ora Unione) europea non ha mancato di intervenire nel settore in commento, innanzitutto attraverso risoluzioni del Parlamento europeo ⁽⁸⁷⁾, e in un secondo momento con l’approvazione dell’atto normativo che, oggi, rappresenta il punto di riferimento europeo in *subiecta materia*: la direttiva 2004/80/CE. Un’analisi dettagliata della fonte da ultimo citata esula dalle finalità della presente indagine. Sia pertanto consentito solo accennare al fatto che essa intende creare un sistema di cooperazione internazionale volto ad agevolare le vittime di reati intenzionali violenti, «anche rientrate nel proprio Stato di residenza, [nell’ottenimento] di un indennizzo equo ed adeguato da parte dello Stato nel cui territorio è stato commesso l’illecito» ⁽⁸⁸⁾, laddove l’autore del reato non possieda le risorse necessarie per ottemperare

⁽⁸⁵⁾ GRETA, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on action against Trafficking in Human Beings by Italy – Second evaluation*, § 206, consultabile, in lingua inglese, al seguente indirizzo: www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/italy.

Il dato, di per sé significativo, risulta tuttavia condizionato dal fatto che le Autorità italiane consultate dal Gruppo di esperti non hanno saputo fornire statistiche ufficiali in merito all’indennizzo pubblico erogato, in particolare dal Fondo per le misure anti-tratta; gli elementi valutati sono stati, invece, forniti da associazioni appartenenti al settore del privato sociale. Sei veda, al riguardo, GRETA, *op. cit.*, § 204.

⁽⁸⁶⁾ Il testo della convenzione è pubblicato in lingua francese in RIDPP, 1984, p. 775 ss.

⁽⁸⁷⁾ Per una dettagliata ricostruzione storica si rinvia ai contributi di F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato*, cit., p. 46 ss., e di M. VENTUROLI, *La tutela delle vittime nelle fonti europee*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, n. 3-4, p. 89 ss.

⁽⁸⁸⁾ Così C. AMALFITANO, *L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il Diritto dell’Unione europea*, 2011, n. 3, p. 657.

a una condanna al risarcimento dei danni, oppure non possa essere identificato o perseguito (considerando 10, direttiva 2004/80/CE) ⁽⁸⁹⁾. A tal fine, la direttiva non si limita a dettare disposizioni incentrate sugli aspetti procedurali dell'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere; essa stabilisce, altresì, che le singole legislazioni nazionali approntino «un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime» ⁽⁹⁰⁾. In breve: il legislatore europeo ha imposto agli Stati membri, a garanzia del buon funzionamento dello strumento di cooperazione introdotto dall'atto in commento, l'adozione di un sistema indennitario nazionale destinato a trovare applicazione in via generale, ovverosia anche in relazione a fattispecie prive dell'elemento transfrontaliero ⁽⁹¹⁾.

Focalizzando l'attenzione sul nostro Paese, va osservato che, mentre i profili legati al meccanismo cooperativo hanno trovato una prima, incompleta attuazione attraverso l'approvazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 ⁽⁹²⁾, la parte della direttiva relativa all'accesso delle vittime di

⁽⁸⁹⁾ In questo senso, l'atto normativo in commento si pone quale misura intesa al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che l'Unione intende garantire. Secondo il considerando 2 della direttiva 2004/80/CE, infatti, misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato dovrebbero concorrere a implementare il diritto garantito alle persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, il cui corollario è rappresentato dalla tutela della loro integrità personale in detto Stato membro alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedono. Analogamente, C. giust. 2 febbraio 1989, C-186/87, *Cowan v. Trésor public*, in www.curia.europa.eu.

⁽⁹⁰⁾ Art. 12, § 2, direttiva 2004/80/CE.

⁽⁹¹⁾ Tale conclusione, fatta propria dalla dottrina maggioritaria, è stata, infine, accolta anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in C. giust. 16 luglio 2020, C-129/19, *B.V.*, in www.curia.europa.eu, § 56. In precedenza, invece, il giudice europeo, facendo propria la tesi contraria, ha affermato che «la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, cosicché una situazione puramente interna non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva»: così C. giust. 11 ottobre 2016, C-601/14, *Commissione v. Italia*, ivi, § 49. Sul punto, fra gli altri, C. AMALFITANO, *Diritto della vittima o vittime del diritto? Un nuovo episodio dell'intricato (e contraddittorio) percorso giurisprudenziale relativo all'interpretazione della Direttiva 2004/80/CE*, in *Sistema penale*, 2020, n. 7, p. 227 ss.

⁽⁹²⁾ Al riguardo V. BONINI, *L'attuazione della Direttiva in tema di indennizzo delle vittime di reato e le perduranti inadempienze dello Stato italiano*, in *La Legislazione Penale*, 2008, p. 1 ss.; M. SCOLETTA, *Il risarcimento del danno da reato nel sistema penale italiano a fronte dei vincoli*

reati violenti commessi nel territorio dello Stato al meccanismo interno di indennizzo è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, solo più recentemente con l'approvazione della legge 7 luglio 2016, n. 122 ⁽⁹³⁾.

Limitando, in questa sede, l'analisi agli aspetti più rilevanti rispetto al tema oggetto di indagine, va osservato, quanto all'individuazione dei potenziali beneficiari, che l'articolo 11, comma 1, del testo poc'anzi citato prevede che, fatte salve, se più favorevoli, le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge sia riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla persona offesa di un reato doloso commesso con violenza alla persona, e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p., ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c.p.

Orbene, la scelta di includere *expressis verbis* il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro fra quelli rilevanti risulta non solo opportuna, ma anche necessaria nella prospettiva di consentire alle relative vittime l'accesso al Fondo. A questo riguardo va, infatti, ricordato che, in assenza di alcuna indicazione da parte della direttiva, la dottrina ha proposto di utilizzare, al fine di individuare i delitti che rientrano nel campo di applicazione dell'atto europeo, la definizione di reato intenzionale violento contenuta nella già citata convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati del 1983, in base alla quale va qualificato come tale l'illecito che arrechi «gravi pregiudizi al corpo» e in generale alla salute ⁽⁹⁴⁾.

europei, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, Wolters Kluwer, 2015, p. 307 ss.

⁽⁹³⁾ Per vero, al momento di recepire la direttiva in parola l'ordinamento nazionale prevedeva già Fondi di solidarietà destinati all'indennizzo delle vittime di specifiche categorie di reati (terrorismo, criminalità organizzata, estorsione e usura, solo per fare qualche esempio). Ciò non è, tuttavia, risultato sufficiente, come dimostrato dal fatto che la Commissione ha promosso, nel corso degli anni, due procedure di infrazione contro l'Italia concluse entrambe con una sentenza di condanna dello Stato per mancato e incompleto recepimento della direttiva 2004/80/CE. Si tratta di C. giust. 29 novembre 2007, C-112/07, *Commissione v. Italia* e C. giust. 11 ottobre 2016, C-601/14, cit. Si veda, in argomento, C. AMALFITANO, *La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell'Unione europea diverse dalla Direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione dell'ordinamento interno*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *op. cit.*, p. 114 ss.

⁽⁹⁴⁾ In tal senso, F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato*, cit., p. 51, argomentando a partire dal richiamo alla convenzione del 1983 effettuato dal considerando 8 della direttiva 2004/80/CE.

Mentre, come è noto, le condotte riconducibili all'articolo 603-*bis* c.p., soprattutto dopo la riformulazione ad opera della legge 29 ottobre 2016, n. 199, non sono, di necessità, commesse con l'uso della violenza, o tali da esporre il lavoratore sfruttato a pregiudizi del tipo di quelli da ultimo richiamati ⁽⁹⁵⁾.

Per quanto riguarda le somme erogabili dal Fondo, l'articolo 11, comma 2, legge 7 luglio 2016, n. 122, stabilisce che – salve le più favorevoli ed eccezionali disposizioni relative a taluni reati espressamente indicati, ovvero omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, comma 2, c.p., nonché il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* c.p. – gli importi, individuati con decreto dal Ministero dell'interno, siano corrisposti solo per la rifusione dei costi delle prestazioni mediche e assistenziali ⁽⁹⁶⁾. Ora, la limitazione legata alla natura delle spese sostenute desta, invero, qualche perplessità ⁽⁹⁷⁾ con riferimento all'indennizzo delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Da un primo punto di vista, infatti, va osservato che, come già accennato, l'articolo 603-*bis* c.p. evoca la figura di una persona offesa in stato di bisogno anche, se non soprattutto, economico; cosicché sarebbe stato preferibile, in accordo con la logica solidaristica che anima l'istituto in parola, riconoscere al lavoratore sfruttato il ristoro a prescindere dall'esistenza di esborsi per prestazioni mediche. Riguardata la questione da un differente angolo di visuale, occorre inoltre ricordare che non sempre le condotte riconducibili al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro producono

⁽⁹⁵⁾ L'uso della violenza o della minaccia, per un verso, e l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo, per l'altro, vengono, infatti, in rilievo solo come aggravanti ai sensi, rispettivamente, del comma 2, e del comma 4, n. 1, dell'art. 603-*bis* c.p.

Di contrario avviso E. ANDOLINA, *op. cit.*, p. 195, per la quale il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro avrebbe un'indubbia natura violenta.

⁽⁹⁶⁾ Attualmente, l'art. 1, comma 3, d.m. 22 novembre 2019, fissa in euro 15.000 il massimo importo erogabile alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In precedenza, il limite era individuato, ai sensi dell'art. 1, lett. c, d.m. 31 agosto 2017, in euro 3.000. Al riguardo, V. BONINI, *Una significativa revisione degli importi di indennizzo statale per le vittime di reati violenti restituisce dignità a un impianto altrimenti mortificante*, in *Sistema penale*, 2020, n. 3, p. 199 ss.

⁽⁹⁷⁾ Per una critica di più ampia portata si vedano E. ANDOLINA, *op. cit.*, p. 198; I. ANRÒ, *Tardiva trasposizione della direttiva 2004/80 e responsabilità dello Stato: nuove pronunce e nuovi interventi del legislatore*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2018, XIII, p. 463 ss.

danni alla salute tali da rendere necessario il ricorso a spese mediche o assistenziali. L'indennizzo statale, quindi, risulta fruibile – ricorrendone tutti gli altri presupposti – in un numero limitato di casi, ossia qualora i metodi di sfruttamento assumano connotati particolarmente violenti, o nelle ipotesi di esposizione a sostanze chimiche, ovvero ancora nel caso di infortuni lavorativi, talvolta oggetto di occultamento da parte dei datori di lavoro.

L'articolo 12, legge 7 luglio 2016, n. 122, si occupa, infine, di individuare le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà. In questo senso, si prevede che la vittima debba aver previamente ed infruttuosamente esperito l'azione esecutiva nei confronti del soggetto obbligato al risarcimento del danno in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che il reo sia rimasto ignoto, oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità⁽⁹⁸⁾. Alla persona offesa viene, inoltre, rifiutato l'indennizzo qualora abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo *ex* articolo 12 c.p.p., nonché nell'ipotesi in cui sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, sia sottoposta a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*, c.p.p. o per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infine, l'offeso non deve aver percepito, in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello erogabile dal Fondo; qualora, invece, tali somme si collochino al di sotto della soglia massima prevista per l'indennizzo pubblico, quest'ultimo è corrisposto esclusivamente per la differenza⁽⁹⁹⁾.

⁽⁹⁸⁾ Tale condizione non si applica, ai sensi dell'art. 12, lett. *b*, l. 7 luglio 2016, n. 122, così come interpolato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160, qualora l'imputato sia condannato per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

⁽⁹⁹⁾ L'art. 12, lett. *a*, l. 7 luglio 2016, n. 122, nella sua versione originaria, prevedeva, quale ulteriore condizione di accesso al ristoro pubblico, che la vittima fosse titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione in parola è stata, in seguito, abrogata ad opera della l. 20 novembre 2017, n. 167. Per una critica alla precedente

Si tratta, come è agevole intuire, di presupposti particolarmente stringenti che finiscono per rendere difficoltoso l'ottenimento del ristoro pubblico. Con particolare riferimento alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si rivela assai problematica la condizione della previa ed infruttuosa escussione dell'autore del reato, per il che risulta necessario attendere la conclusione del processo penale e, comunque anche nel caso di condanna alla provvisionale, dell'azione esecutiva per l'ottenimento del risarcimento del danno. Come sottolineato in dottrina, infatti, la lunghezza dei tempi di definizione di tali procedimenti, (e le spese legali per avviarli e portarli avanti – talvolta superiori all'indennizzo ottenibile) rende sostanzialmente ineffettivo il sistema. Ciò che – in questa prospettiva – finisce per esporre la persona offesa, in special modo quando si tratti di un soggetto irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, al rischio di vittimizzazione secondaria ⁽¹⁰⁰⁾, dal momento che il danno prodotto dal reato, anziché essere riparato, viene amplificato da una reazione statale intempestiva e inadeguata, o percepita come tale.

6.2. L'accesso al Fondo per le misure anti-tratta

Come si è accennato, l'attenzione del legislatore nazionale verso il tema dell'indennizzo delle vittime del delitto di cui all'articolo 603-bis c.p. si è tradotta, a pochi mesi di distanza dall'approvazione della legge 7 luglio 2016, n. 122, nell'estensione, anche in favore di queste ultime, della tutela offerta dal Fondo per le misure anti-tratta.

Esso – in un primo momento dedicato al solo finanziamento dei programmi di assistenza e integrazione sociale, e delle altre iniziative di cui all'articolo 18 TU immigrazione – è stato successivamente destinato, attraverso l'approvazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ⁽¹⁰¹⁾,

formulazione della norma si veda G. ANGIOLINI, *La tutela della vittima*, in M. CERESA-GASTALDO, S. LONATI (a cura di), *Profili di procedura penale europea*, Giuffrè, 2021, p. 353.

⁽¹⁰⁰⁾ E. ANDOLINA, *op. cit.*, p. 199. Come sottolinea l'A., tale rischio è parzialmente scongiurato dalla possibilità per la vittima di caporalato di accedere, ricorrendone le condizioni, al patrocinio a spese dello Stato.

⁽¹⁰¹⁾ La destinazione del Fondo per le misure anti-tratta all'indennizzo delle persone offese avvenuta con l'adozione del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, che rappresenta una misura di attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Quest'ultimo testo, infatti,

anche al ristoro delle persone offese dai reati di cui agli articoli 416, comma 6, 600, 601 e 602 c.p., e, da ultimo, in forza dell'articolo 7, comma 1, legge 29 ottobre 2016, n. 199, dal delitto previsto dall'articolo 603-*bis* c.p. ⁽¹⁰²⁾. Il Fondo è, inoltre, alimentato dai proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati poc'anzi richiamati, nonché quelli derivanti da analoga misura ablatoria disposta, per i medesimi delitti, *ex* articolo 12-*sexies* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ⁽¹⁰³⁾.

I presupposti di accesso a tale forma di ristoro pubblico non si discostano grandemente da quelli previsti per la fruizione delle somme destinate al Fondo di solidarietà per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui si è già detto. In questo senso, si prevede, all'articolo 12, comma 2-*septies*, legge 11 agosto 2003, n. 228, che la vittima non debba esser stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, essere sottoposta a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*, c.p.p. Analogamente, è richiesta la previa escussione del reo tramite l'infruttuoso esperimento dell'azione civile

all'art. 17, ha imposto agli Stati membri di garantire alle vittime di tratta l'accesso ai vigenti sistemi di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.

L'intervento normativo in parola attua, seppur tardivamente, anche l'analoga disposizione contenuta nell'art. 15 della convenzione di Varsavia sulla lotta alla tratta di esseri umani, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 16 maggio 2005, e ratificata dallo Stato italiano con la l. 2 luglio 2010, n. 108. Al riguardo, M.G. GIAMMARINARO, *op. cit.*, p. 26; M. VENTUROLI, *La Direttiva 2011/36/UE: uno strumento "completo" per contrastare la tratta degli esseri umani*, in *Indice penale*, 2013, n. 1, p. 215 ss.

⁽¹⁰²⁾ L'estensione della possibilità di accesso al Fondo anti-tratta alle persone offese del reato di caporalato è giustificata, a p. 4 della Relazione di presentazione del Disegno di legge governativo, a partire dalla «frequenza dei casi tratti dall'esperienza giudiziaria in cui la vittima del delitto di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro». Il testo è consultabile al seguente indirizzo www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DE/318905.pdf. Secondo D. GAROFALO, *op. cit.*, p. 257, l'estensione della disposizione relativa al Fondo appare naturale corollario della collocazione della fattispecie di caporalato nella stessa sezione del codice penale che ospita i reati concernenti la tratta di esseri umani. In argomento si veda anche B. D'OTTAVIO, *op. cit.*, p. 26.

⁽¹⁰³⁾ Si tenga, tuttavia, presente che, in virtù dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, il richiamo all'art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. l. 7 agosto 1992, n. 356, va ora riferito all'art. 240-*bis* c.p. Al riguardo, B. ROMANELLI, *Caporalato*, in T. EPIDENDIO, G. VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Giuffrè, 2018, p. 411.

e delle procedure esecutive ⁽¹⁰⁴⁾, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto. A quest'ultimo proposito va, peraltro, sottolineato come nulla si dica riguardo alla diversa ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Stante il silenzio serbato dal legislatore sul punto, si ritiene che la vittima sia comunque costretta – anche in simili evenienze – ad intraprendere un giudizio civile, e ad attenderne la conclusione, all'unico fine dell'integrazione della condizione di accesso al Fondo ⁽¹⁰⁵⁾.

Per quanto riguarda gli importi erogabili, l'articolo 12, comma 2-ter, legge 11 agosto 2003, n. 228 fissa l'indennizzo nella misura di euro 1.500 per ogni vittima, detratte le somme da quest'ultima eventualmente percepite, a qualunque titolo, da soggetti pubblici ⁽¹⁰⁶⁾. Si tratta, come sottolineato in dottrina, di un importo irrisorio ⁽¹⁰⁷⁾, in particolar modo se confrontato con la cifra massima che l'offeso può ottenere – peraltro solo per la rifu-sione delle spese mediche e assistenziali – attraverso il sistema di inden-nizzo per l'offeso da crimini intenzionali violenti, attualmente fissata in euro 15.000.

7. Conclusioni

Alla luce dell'analisi effettuata nelle pagine che precedono, è possibile svolgere alcune riflessioni conclusive in merito allo stato di attuazione della strategia di assistenza e protezione della vittima del reato di cui all'articolo 603-bis c.p. messa in opera dal legislatore.

Essa, come si è visto, si compone di strumenti destinati a trovare applica-zione ora sul piano processuale, ora in una dimensione diversa e parallela rispetto a quella del processo penale. Mentre i congegni del primo tipo

⁽¹⁰⁴⁾ L'art. 12, comma 2-*quater*, l. 11 agosto 2003, n. 228, prevede, in particolare, che la vittima dia prova di non aver ottenuto alcun risarcimento dall'autore del reato nono-stante l'esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive.

⁽¹⁰⁵⁾ Sul punto, criticamente, E. ANDOLINA, *op. cit.*, p. 202.

⁽¹⁰⁶⁾ L'indennizzo è, inoltre, erogato entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali. Nel caso in cui queste ultime siano insufficienti, le richieste accolte e non soddisfatte sono poste a carico del successivo esercizio finanziario e hanno precedenza rispetto a quelle presentate nel medesimo esercizio.

⁽¹⁰⁷⁾ F. PARISI, *op. cit.*, p. 1791. La cifra è ritenuta inadeguata anche da GRETA, *op. cit.*, § 210.

appaiono sostanzialmente adeguati agli scopi per cui sono stati predisposti, dovendo, semmai, la loro efficacia misurarsi sul terreno dell'applicazione in concreto ⁽¹⁰⁸⁾, maggiori perplessità suscitano gli istituti di natura sociale e di indennizzo statale. In relazione ad essi, infatti, nella maggior parte dei casi introdotti inizialmente a favore di soggetti diversi dalle persone offese dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e a queste ultime successivamente estesi – in modo non sempre coerente – per effetto dell'approvazione di talune novelle nel corso degli anni, deve riconoscersi l'opportunità, in un'ottica *de iure condendo*, di una riforma diretta a meglio calibrarne i presupposti di accesso sulle specificità dei soggetti passivi del reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p. ⁽¹⁰⁹⁾.

Più in generale, si avverte la necessità che la strategia di assistenza delle vittime, se del caso emendata con gli opportuni miglioramenti, segua un approccio integrato e sia attuata attraverso la collaborazione di tutti gli attori istituzionali e del privato sociale coinvolti. In questa prospettiva, si potrebbe suggerire la conclusione di protocolli operativi, sul modello di quelli già adottati in tema di contrasto alla tratta di esseri umani ⁽¹¹⁰⁾, fra magistratura, forze dell'ordine e servizi sociali in cui – nel rispetto delle rispettive competenze – siano previsti meccanismi volti, fra l'altro: a creare una maggiore sinergia delle figure coinvolte, lo scambio di esperienze professionali, la condivisione di linee guida e di percorsi formativi omogenei. In questa medesima ottica si potrebbero poi stabilire specifiche modalità per la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti sopra indicati che entrino in contatto con episodi di sfruttamento, al fine di agevolare tanto

⁽¹⁰⁸⁾ Un discorso a parte si impone, invece, con riferimento al patrocinio a spese dello Stato. In tal senso, sulla base delle riflessioni effettuate *supra*, § 3, andrebbe valutata l'opportunità di un intervento legislativo inteso ad estendere ai minori offesi dal reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. il regime agevolato per l'accesso al beneficio attualmente riservato alle vittime minorenni dei delitti di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* c.p.

⁽¹⁰⁹⁾ Nello stesso senso F. DELVECCHIO, *L'efficacia della strategia anti-caporalato*, cit., p. 41, per la quale la modifica e l'armonizzazione «della disciplina relativa alla protezione delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo è un passo fondamentale al fine di superare l'incertezza derivante dalla condizione giuridica degli stranieri vittime di questi fenomeni e la precarietà dei permessi di soggiorno rilasciati in base alla normativa vigente, permettendo altresì di rafforzare la posizione giuridica di queste categorie vulnerabili e agevolando un percorso sostenibile di integrazione socio-lavorativa».

⁽¹¹⁰⁾ Si veda, a questo riguardo, il [*Protocollo operativo sulla tratta di esseri umani*](#) concluso tra diversi attori istituzionali e del privato sociale dell'area lombarda nell'aprile 2021.

l'emersione del fenomeno, quanto il reciproco scambio di informazioni. Una collaborazione di tal fatta potrebbe, infatti, rivelarsi una misura preziosa per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nella misura in cui, garantendo una maggiore conoscenza prima di tutto tra gli operatori coinvolti, e poi per tramite di questi anche tra le vittime, delle diverse forme di sostegno ed assistenza disponibili, favorirebbe la fruizione di tali istituti da parte delle persone offese secondo le necessità del caso concreto ⁽¹¹¹⁾.

⁽¹¹¹⁾ Questa stessa prospettiva pare, del resto, accolta – seppur con riferimento al solo settore dello sfruttamento del lavoro in ambito agricolo – all'interno delle [*Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*](#), 7 ottobre 2021, elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sezione III.
Profili di diritto del lavoro

Retribuzione e sfruttamento del lavoro: quali criteri applicativi?

di Marco Ferraresi

Abstract – Il n. 1 del comma 3, art. 603-*bis* c.p., prevede come primo indice di sfruttamento del lavoro la corresponsione di retribuzioni palesemente difformi da quelle previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi, o comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato. Il contributo esamina la disposizione e – anche con l’esame della giurisprudenza sul punto – evidenzia come, pur tenendo conto delle finalità repressive della norma penale, essa debba essere interpretata coerentemente con l’art. 39, comma 1, Cost.

Abstract – No. 1 of § 3, Art. 603-*bis* of the Criminal Code, provides as a first index of labour exploitation the payment of wages that are clearly different from those provided for by the collective agreements entered into by the most representative trade unions, or in any case disproportionate to the work performed. The contribution examines the provision and – also by examining the case law on the point – shows how, while taking into account the repressive purposes of the criminal law, it must be interpreted consistently with Art. 39, § 1, of the Constitution.

Sommario: 1. Elementi oggettivi del fatto tipico e indici di sfruttamento. – 2. L’oggetto del n. 1 del comma 3, articolo 603-*bis* c.p. – 3. I punti più controversi. – 4. Quando la retribuzione è «palesemente difforme»?

1. Elementi oggettivi del fatto tipico e indici di sfruttamento

Il momento interpretativo ed applicativo dell’articolo 603-*bis* c.p., sul contrasto ai fenomeni dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del la-

voro, offre una inedita occasione di collaborazione tra penalisti e giuslavoristi (e, verrebbe da dire, soggetti delegati allo svolgimento delle indagini su fatti di potenziale rilievo penale). In particolare, gli indici che, ai sensi del comma 3, n. 1-4, denotano la sussistenza del fatto tipico, richiamano istituti di diritto del lavoro, destinati a condizionare la comprensione della fattispecie di reato; e da leggere, nel contempo, alla luce della struttura e della *ratio* della norma incriminatrice. L'impressione, che si ricava almeno da alcune pronunce in materia ⁽¹⁾, è che i tratti giuslavoristici della disposizione non siano ancora sufficientemente approfonditi. Il che potrebbe dar luogo a conflitti di valori nell'ordinamento giuridico. D'altro canto, lo studioso di diritto del lavoro non può non tener conto del fatto che i concetti della propria materia vanno qui considerati pure alla stregua delle finalità repressive perseguite dal legislatore.

Il n. 1 del comma 3, concernente la retribuzione (non) corrisposta al prestatore di lavoro, è poi di particolare complessità: la sua formulazione evoca questioni centrali (e mai pienamente risolte) che attengono all'istituto retributivo, come quella sul rapporto tra i principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza. Qualche ausilio ermeneutico può forse essere offerto, oltre che ovviamente dalla *ratio* dell'articolo 603-*bis* c.p., dalla sua lettura evolutiva ⁽²⁾.

La primigenia versione prevedeva tra gli indici di sfruttamento «la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato». Le modificazioni introdotte *ex lege* n. 199/2016 hanno mutato “sistematica” in “reiterata”, precisando come rilevi la “corresponsione”; hanno affiancato all'attributo “nazionali” quello di “territoriali” ⁽³⁾, così meglio tenendo conto dei settori merceologici (in particolare, agricolo, ma anche edilizio ⁽⁴⁾) in cui tale livello di negoziazione assume

⁽¹⁾ Le pronunce (di merito) di seguito citate, ove non diversamente indicato, sono tratte dalla banca dati dell'Osservatorio permanente sul lavoro e sul delitto di sfruttamento del lavoro in Lombardia, costituito presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

⁽²⁾ Cfr. G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente*, in G. DE SANTIS, S.M. CORSO, F. DELVECCHIO (a cura di), *Studi sul caporalato*, Giappichelli, 2020, p. 9 ss.

⁽³⁾ Preceduto dalla disgiuntiva “o”.

⁽⁴⁾ Su cui cfr. M. FAIOLI, *Indagine sulla contrattazione collettiva dell'edilizia e sulle relative istituzioni paritetiche*, Giappichelli, 2021.

speciale rilevanza nella fissazione dei livelli salariali; hanno poi qualificato i predetti contratti come quelli «stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale» ⁽⁵⁾.

Si tratta di modifiche non irrilevanti, meglio comprensibili alla luce di quelle, ulteriori, apportate alla disposizione. In particolare, di quelle che hanno reso punibile, oltre all'intermediazione, lo sfruttamento diretto della manodopera da parte del datore o comunque dell'utilizzatore ⁽⁶⁾; e che hanno espunto, per la configurabilità del reato di cui al comma 1, la necessaria presenza di violenze, minacce o intimidazioni, cosicché non esulano dall'area della punibilità le ipotesi in cui non possa comunque negarsi la libera determinazione consensuale delle condizioni contrattuali di lavoro, sebbene influenzata dalla situazione socio-economica del prestatore sfruttato. Ma neppure è trascurabile – seppure non sia trattato in questo contributo – un altro elemento oggettivo del reato, non più consistente nell'approfittamento dello «stato di bisogno o di necessità», ma di «bisogno» *tout court*.

L'insieme delle novità introdotte nel 2016 rende così evidente la volontà del legislatore di ampliare il novero delle condotte penalmente rilevanti, anche a fronte della deludente esperienza applicativa del primo testo della norma, inadeguato alla repressione dei fenomeni soggiacenti.

Vero è che, sebbene come detto il n. 1 sia tutt'altro che perspicuo, non ogni difficoltà ermeneutica dovrà essere dal giuslavorista drammatizzata. Infatti, secondo l'orientamento maggioritario, il n. 1 del comma 3 pone non già, a sua volta, un ulteriore elemento oggettivo della fattispecie di reato, già compiuta nel comma 1; bensì, appunto, un mero “indice” dell'esistenza del fatto. Come più commentatori hanno rilevato, gli indici rilevano sul piano probatorio, con la funzione di temperare la possibile indeterminatezza della nozione di sfruttamento e di orientare perciò l'interprete nella fase applicativa ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ E, ciò, anche quando si tratti di contratti collettivi territoriali.

⁽⁶⁾ Il che, pure, non è privo di riflessi in ordine all'indagine sulla sussistenza dell'indice di cui al n. 1: si pensi al caso della retribuzione palesemente insufficiente o sproporzionata corrisposta ai propri dipendenti dall'appaltatore apparente (in realtà, interposto), che potrebbe dar luogo alla responsabilità penale dell'apparente committente (in realtà, utilizzatore).

⁽⁷⁾ Cfr. ad es. A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro – Il valore del contesto nella definizione del reato*, il Mulino, 2019, p. 67 ss.

Altrettanto indubbio è, però, che lo stesso indice sconti profili di indeterminatezza ⁽⁸⁾ (si pensi all'espressione di "palese" difformità ⁽⁹⁾), che potrebbero perciò conferire al giudice un'ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza e così inficiarne l'utilità, proprio in funzione di contenimento delle incertezze sulla tassatività della disposizione penale.

Quello che al momento, alla luce della prassi giurisprudenziale, tuttavia consente probabilmente di non enfatizzare simile rischio, è constatare come, nelle fattispecie concrete, in rari casi l'indice retributivo è l'unico considerato o ricorrente al fine di rilevare lo sfruttamento del lavoro ⁽¹⁰⁾. Sebbene, come è testuale nel comma 3, potrebbe essere sufficiente un solo indice per evincere il fatto, usualmente l'aspetto del trattamento economico concorre con altri. Soprattutto, con quello di cui al n. 2, sulla «reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie». Ciò non è un caso, se solo si pensa che l'adeguatezza del trattamento retributivo si valuta anche alla luce della quantità del lavoro prestato, dunque del tempo di lavoro. Il che spiega altresì come, già in sede di indagini preliminari, ciò che normalmente importa è l'accertamento della paga oraria, più che quella corrisposta nel più ampio e usuale periodo di riferimento utilizzato nel lavoro (regolare), come ad esempio la cadenza mensile.

Ma l'aspetto economico è anche sovente correlato alla sussistenza degli indici di cui ai n. 3 e n. 4: questi pure, infatti, consistono anzitutto – oltre che in violazioni di diritti fondamentali del lavoratore – in indebiti risparmi sul costo del lavoro, proprio come, evidentemente, nel caso di retribuzioni palesemente inique.

Se a tutto ciò accostiamo la necessità di prova dell'approfittamento dello stato di bisogno – e della relativa conoscenza da parte dell'imputato – è possibile ritenere scongiurato il rischio, pure paventato, di immediate ricadute penali di meri illeciti civilistici o amministrativi, come, di per sé, sono quelli soprattutto riferiti agli inadempimenti circa il trattamento economico e la disciplina dell'orario di lavoro. Qui si osserverà solo come tale

⁽⁸⁾ Stigmatizzata ad es. da S. TORDINI CAGLI, *La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste*, in LD, 2017, p. 633.

⁽⁹⁾ Cfr. M. RANIERI, *Mafie, imprese, lavoro – Diritto del lavoro e normativa di contrasto*, Esi, 2021, p. 127.

⁽¹⁰⁾ Cfr. però il caso oggetto di Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 6905, nonché di Trib. Ancona 23 agosto 2019, n. 386.

approfittamento dovrà, ad esempio, essere escluso nel caso in cui la mancata corresponsione delle retribuzioni dovute sia imputabile alla significativa difficoltà economica dell'imprenditore ⁽¹¹⁾, persino quando questa derivi da una negligente conduzione dell'attività produttiva.

Del resto, la collocazione dell'articolo 603-*bis* tra i reati contro la personalità individuale, e l'importante trattamento sanzionatorio correlato, debbono indurre a considerare rigorosamente la sussistenza dello sfruttamento, quale lesione di beni giuridici che oltrepassi una certa soglia di offensività ⁽¹²⁾.

Ciò premesso, resta che in giurisprudenza la valutazione della retribuzione è centrale nel giudizio sulla fattispecie e che simile aspetto, seppure come detto sia raramente esclusivo, sia quasi sempre implicato. In effetti, non vi è bisogno di dimostrare il carattere fondamentale dell'obbligazione retributiva nel rapporto di lavoro, anche in considerazione dei principi costituzionali che la presidiano. E non sorprende, allora, che essa sia posta come primo indice del fatto tipico e perciò meriti una attenta disamina.

2. L'oggetto del n. 1 del comma 3, articolo 603-*bis* c.p.

È dunque indice di sfruttamento «la reiterata corresponsione di retribuzioni» chiaramente insufficienti o sproporzionate.

La sostituzione di “sistematica” con “reiterata” ⁽¹³⁾ amplia dunque la portata della disposizione ⁽¹⁴⁾. Mentre infatti il primo aggettivo rimanda a una condotta costante, la reiterazione potrebbe per sé integrarsi già al secondo inadempimento e, appunto, non implica nemmeno l'abitudine, che avrebbe potuto costituire un livello intermedio di gravità. Tuttavia, sempre alla stregua della predetta collocazione dell'articolo 603-*bis* e dell'elevatezza della pena, non potrà operare alcun automatismo.

⁽¹¹⁾ Cfr. App. Palermo, sez. IV penale, 26 febbraio 2021, n. 408.

⁽¹²⁾ Si veda il contributo di Braschi in questo volume. Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49871, richiama «una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore».

⁽¹³⁾ Sostituzione effettuata anche con riguardo all'indice n. 2 sul tempo della prestazione.

⁽¹⁴⁾ Cfr. G. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 65. Tuttavia, secondo C. FALERI, «Non basta la repressione». *A proposito di caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura*, in LD, 2021, p. 264, anche in tal modo la norma non offrirebbe adeguate opportunità repressive di fattispecie, come quelle di lavoro stagionale in agricoltura, di relativa breve durata.

Infatti, la reiterazione offre comunque l'idea di un comportamento che si protrae nel tempo ⁽¹⁵⁾; e, va ricordato, siamo pur sempre in presenza, non di un elemento oggettivo del fatto, ma di un indice da cui eventualmente inferire l'esistenza di una condizione di sfruttamento. Qui pure, dunque, occorrerà una valutazione ponderata e prudente di tutte le contingenze, particolarmente della presenza di ulteriori indici. Ad esempio, il ricorrere di altre gravi violazioni delle condizioni di lavoro renderà significativa anche una protrazione di cospicui inadempimenti retributivi di breve durata; viceversa, la loro evanescenza richiederà la verifica di un più sicuro lasso di tempo di infrazioni circa il trattamento economico dovuto.

L'utilizzo del termine "corresponsione", introdotto nel 2016, richiede poi la prova delle effettive erogazioni patrimoniali, al di là delle risultanze circa gli eventuali accordi individuali. È infatti evidente che lo sfruttamento, come tale, inerisce alle condizioni materiali di svolgimento del rapporto di lavoro. La necessità di accertamento dei fatti concreti, del resto, si ricava anche dagli altri indici.

Non può pertanto essere decisiva, per sé sola, la prova di accordi illegittimi, nella duplice direzione: da un lato, la clausola contrattuale potrebbe nascondere, appunto, la reale condizione di sottoretribuzione del lavoratore; dall'altro, al contrario, coprire l'eventuale erogazione di corrispettivi non dichiarati ai fini fiscali e previdenziali ⁽¹⁶⁾. Perciò, in tale seconda evenienza, potrebbe non ricorrere l'indice di sfruttamento, nonostante la volontà cartolare, esclusivamente considerata, possa deporre in quel senso.

⁽¹⁵⁾ Inoltre, secondo Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2021, n. 46842, la reiterazione va riferita al singolo lavoratore: «Non c'è, in altri termini, lo sfruttamento per una mera sommatoria di condotte realizzatesi episodicamente in danno di lavoratori diversi». E ciò anche se si tiene a mente che l'art. 603-bis c.p. pone un delitto contro la personalità individuale: «oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma piuttosto è la dignità della singola persona» (*ibidem*).

⁽¹⁶⁾ Inoltre, rileva D. GAROFALO, *Lo sfruttamento del lavoro tra prevenzione e repressione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, in *ADL*, 2020, p. 1317, nel settore agricolo, dove la contribuzione previdenziale è parametrata al numero di effettive giornate di lavoro, «la corresponsione di retribuzioni palesemente inferiori ai livelli stabiliti dai contratti collettivi maggioritari, può avvenire semplicemente registrando sul libro unico del lavoro un numero di giornate lavorative minore a quelle realmente effettuate con pagamento di una retribuzione corrispondente a quella ricavabile dai dati riportati sulla documentazione obbligatoria».

L'ultima considerazione suscita peraltro un ulteriore interrogativo. Posto che, spesso, lo sfruttamento avviene in condizioni di lavoro sommerso o irregolare⁽¹⁷⁾, è ricorrente il mancato versamento dei contributi di previdenza sociale⁽¹⁸⁾, ciò che notoriamente può ridondare in un danno pensionistico per il prestatore (anche per il carattere non assoluto del principio di automaticità delle prestazioni). Ci si domanda perciò se il giudice possa anche tenere conto delle evasioni od omissioni contributive. La risposta deve essere positiva, sebbene, da un punto di vista esclusivamente formale, qui non si tratti del primo indice di sfruttamento: infatti, l'obbligazione contributiva non può in alcun modo essere assimilata a quella retributiva. Semmai, l'ipotesi potrebbe essere riconducibile alle più generali «condizioni di lavoro» di cui al n. 4⁽¹⁹⁾. In ogni caso, come per lo più condiviso, il giudice può sempre evincere lo sfruttamento anche da circostanze diverse da quelle contemplate al comma 3⁽²⁰⁾.

Il concetto di “retribuzioni” può poi intendersi in senso ampio, coerentemente, peraltro, con la nozione rilevante anche ai fini previdenziali e fiscali, come tutto ciò che sia dovuto o corrisposto in relazione al rapporto di lavoro⁽²¹⁾. Del resto, lo sfruttamento, in quanto correlato allo stato di bisogno del lavoratore, dovrà accertarsi in base al complessivo trattamento economico erogato, ma tenendo conto di eventuali erogazioni in natura⁽²²⁾.

(17) Ma non sempre e, in ogni caso, «l'art. 603-bis c.p. sanziona illeciti commessi sia da imprese criminali che da operatori attivi nel mercato legale»: si veda il contributo di Braschi in questo volume.

(18) Cfr. Trib. Ancona 23 agosto 2019, n. 386, in cui, con riguardo a mansioni di raccolta dell'uva, non si ravvisa lo sfruttamento in una retribuzione corrisposta netta di euro 5-7 orari a fronte della retribuzione lorda contrattuale collettiva (comprensiva delle ritenute ai fini previdenziali e fiscali) di euro 9,21.

(19) In questo senso, non credo che si ponga una questione di possibile violazione del principio del *ne bis in idem* allorché l'omesso versamento delle ritenute previdenziali configuri un illecito penale: cfr. sul punto F. GORI, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, Working Paper ADAPT, 2017, n. 2, p. 34.

(20) Cfr. V. TORRE, *L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *LLI*, 2020, n. 2, p. 83 ss.

(21) Cfr. gli artt. 51, d.P.R. n. 917/1986, e 12, l. n. 153/1969.

(22) Come in App. Palermo, sez. IV penale, 26 febbraio 2021, n. 408, che esclude il reato in una fattispecie in cui al prestatore sono versati euro 750 mensili per dieci ore di lavoro al giorno, oltre a vitto e alloggio, per un totale ragguagliabile ad euro 1.350 mensili.

Così, non vi sono dubbi sul fatto che rileveranno non solo l'ammontare della c.d. paga base, ma anche delle restanti voci variamente denominate, come le indennità a diverso titolo dovute o corrisposte. Ancora, potranno risultare significativi i (mancati) rimborsi spese, seppure questi non siano ascrivibili al concetto di retribuzione, ma piuttosto a quello delle condizioni di lavoro.

E poiché conta il *quantum* del trattamento corrisposto o meno, costituiranno naturalmente indici di sfruttamento anche le detrazioni – frequenti nei casi di caporalato – operate in qualunque modo sulla retribuzione del lavoratore, al fine ad esempio di remunerare il fornitore di manodopera, il somministratore di vitto, il locatore dell'alloggio, l'operatore del servizio di trasporto al luogo di lavoro ⁽²³⁾.

Resta da comprendere se, adoperando il termine “retribuzioni”, il legislatore abbia voluto escludere dalla fattispecie *ex* articolo 603-*bis* c.p. le ipotesi inerenti ai rapporti di lavoro non subordinato. Anche gli indici ulteriori sembrano infatti visualizzare essenzialmente il lavoro dipendente ⁽²⁴⁾: così, in particolare, con il riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro e con la menzione dei «metodi di sorveglianza» ⁽²⁵⁾. La medesima fattispecie è pure evocata da alcune espressioni del comma 1: «recluta manodopera», «utilizza, assume o impiega manodopera». Ancora, il generale impianto della legge n. 199/2016 (il cui articolo 1 ha appunto modificato l'articolo 603-*bis* c.p.) appare riferito unicamente al lavoro alle dipendenze altrui: si pensi alle disposizioni sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, a quelle di supporto dei lavoratori agricoli stagionali o in materia di riallineamento retributivo in agricoltura ⁽²⁶⁾.

⁽²³⁾ Cfr. sul punto Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2021, n. 46842; cfr. anche il provvedimento di Trib. Rovereto 13 novembre 2020, n. 183, in relazioni a camerieri e aiuto cuoco con retribuzione mensile di 800-900 euro, a fronte di un accordo di euro 1.100 per 66 ore settimanali, con trattenute per vitto e alloggio in condizioni degradanti.

⁽²⁴⁾ Cfr. V. TORRE, *Destutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale*, in *Questione Giustizia*, 24 giugno 2020, § 1.

⁽²⁵⁾ Viceversa, le disposizioni in materia di sicurezza, di cui al n. 3, possono concernere, come noto, un novero ampio di tipologie contrattuali, anche esulanti dai rapporti di lavoro in senso proprio (si pensi ai tirocinanti).

⁽²⁶⁾ Cfr. M. D'ONGHIA, C. DE MARTINO, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, Working Paper CSDLE “Massimo D'Antona”.IT, 2018, n. 352.

Del resto, sebbene lo stato di bisogno, per sé, possa inerire a qualsiasi tipo di prestatore, caporalato e sfruttamento presuppongono o, almeno, determinano una situazione di assoggettamento tipica della subordinazione ⁽²⁷⁾. Nondimeno, per un verso dovrà osservarsi, seppure nel contesto di una norma penale, il principio di effettività del diritto del lavoro: vale a dire, non sarà decisiva la qualificazione del rapporto offerta dalle parti, che pure potrebbe risentire della disparità di forza contrattuale. Perciò, dovrà aversi riguardo allo svolgimento concreto del rapporto, per accertarne la reale natura e svelare forme dissimulate, ad esempio, di lavoro autonomo ⁽²⁸⁾ o a titolo gratuito ⁽²⁹⁾.

Per un altro, a ben vedere, non paiono potersi escludere dalla protezione della norma penale fattispecie equiparabili a quella della subordinazione. È il caso dei prestatori eterorganizzati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015, i quali sono assoggettati – integralmente o almeno di principio – alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in quanto i tratti caratterizzanti la prestazione rendono questa meritevole della stessa tutela del lavoro dipendente *tout court*.

La stessa giurisprudenza non ha dubitato, infatti, di applicare le disposizioni in commento in un noto caso di caporalato digitale, involgente i ciclofattorini mediante piattaforma ⁽³⁰⁾. Lavoratori, cioè, che nelle prevalenti pronunce, quando non ritenuti subordinati, sono considerati eterorganizzati, con applicazione delle tutele del lavoro dipendente.

Di più, l'articolo 603-*bis* c.p. potrebbe anche estendersi ai ciclofattorini autonomi di cui al capo V-*bis*, introdotto nel 2019 all'interno del decreto legislativo n. 81/2015: pur autonomi, appunto, è per essi prescritta una tutela retributiva ad opera di specifici accordi collettivi o, in assenza, con riguardo a contratti collettivi per settori affini o equivalenti.

E, invero, come meglio si dirà, la stessa clausola di chiusura del n. 1 del comma 3, sulla proporzionalità del compenso, sembra utile in riferimento a questa tipologia di lavoratori.

⁽²⁷⁾ Seppure, in taluni settori, in forme nuove: cfr. F. BANO, *Quando lo sfruttamento è smart*, in *LD*, 2021, p. 303 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. l'ordinanza del gip Trib. Firenze 18 febbraio 2020.

⁽²⁹⁾ Cfr. Trib. Pavia, sez. pen., 31 dicembre 2020, confermata da Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441.

⁽³⁰⁾ Cfr. C. INVERSI, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl*, in *LD*, 2021, p. 335 ss.; A. ESPOSITO, *I riders di Uber Italy s.r.l.*, nota a Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto 27 maggio 2020, n. 9, in *RIDL*, 2020, II, p. 558 ss.

3. I punti più controversi

È singolare il riferimento contenuto nel n. 1 alla retribuzione difforme dai contratti collettivi «stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale».

L'espressione “sindacati più rappresentativi” non è perspicua: non coincide né con quella di sindacati maggiormente rappresentativi, per lungo tempo utilizzata dal legislatore, né con quella di (contratti collettivi stipulati “da” o “dai”⁽³¹⁾) «sindacati comparativamente più rappresentativi», di più recente, ma ormai pervasivo utilizzo.

Nessun dubbio sul fatto che l'intento del legislatore del 2016 sia di evitare che lo sfruttamento del lavoro possa trovare copertura nella contrattazione collettiva “pirata” e di provenienza sindacale dubbiamente genuina⁽³²⁾. Ma la formula richiede un approfondimento anche alla luce del pilastro della libertà sindacale di cui all'articolo 39, comma 1, Cost., con il possibile, legittimo pluralismo delle esperienze di contrattazione collettiva ad esso conseguenti. Senza contare, poi, che non può sempre presumersi che i trattamenti di miglior favore per i prestatori di opere siano contenuti nel contratto collettivo c.d. *leader*⁽³³⁾.

Il mancato riferimento alla maggiore rappresentatività comparativa non può essere obliterato dall'interprete⁽³⁴⁾, tanto è significativo – e foriero di dibattito in dottrina e nella prassi – là dove è impiegato dal legislatore. Sicché, ai fini dell'applicazione dell'articolo 603-*bis* c.p., la retribuzione parametro da cui evincere, in negativo, l'indice di sfruttamento non dovrebbe essere necessariamente rappresentata dal contratto *leader*. Sono fatte salve

⁽³¹⁾ Sull'utilizzo a corrente alternata della preposizione semplice o articolata (nel comma 3, n. 1, dell'art. 603-*bis* c.p. il legislatore ha appunto scelto la forma articolata), e sulle possibili ricadute circa la verifica della maggiore rappresentatività comparativa, si è molto discusso nella dottrina giuslavoristica. Il dibattito non può essere qui ripreso: si ritiene di prescegliere la tesi per la quale la differenza lessicale sia neutra in proposito.

⁽³²⁾ Cfr. in argomento, di recente, E. GRAGNOLI, *Il numero crescente dei contratti collettivi nazionali, la libertà sindacale e l'art. 36, co.1 Cost.*, in *LDE*, 2021, n. 4.

⁽³³⁾ Correttamente, pertanto, la disciplina di accesso ai benefici contributivi e fiscali *ex* art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 – come anche evidenziato dalla circ. Inl 6 maggio 2019, n. 7 – fa leva, non tanto sull'applicazione del contratto collettivo stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ma sull'effettiva garanzia di tutele in misura almeno pari ad esso, offerta dal datore ai propri dipendenti.

⁽³⁴⁾ Cfr. M. PERUZZI, *Viaggio nella “terra di mezzo”, tra contratti leader e pirata*, in *LD*, 2020, p. 222.

le ipotesi – però crescenti – in cui il trattamento economico, cui il datore è astretto, è esattamente quello dettato dai patti collettivi qualificati, come per il settore cooperativo ⁽³⁵⁾, i lavoratori in distacco transnazionale per una prestazione di servizi ⁽³⁶⁾, le prestazioni di lavoro nel terzo settore ⁽³⁷⁾, i lavoratori eterorganizzati con applicazione di uno specifico accordo sindacale ⁽³⁸⁾, i *riders* autonomi ⁽³⁹⁾. Non è un caso: in questi settori il rischio di sfruttamento del lavoro è statisticamente non remoto e, perciò, il legislatore ha inteso offrire una più solida garanzia del diritto alla retribuzione, parametrata, appunto, non a qualsivoglia contratto collettivo, ma a quello principale nella categoria.

Occorre allora domandarsi quali, in concreto, debbano essere i contratti collettivi di riferimento al fine di riscontrare l'eventuale inadeguatezza del compenso erogato, penalmente rilevante. Si tratta di una individuazione non semplice, rimessa *in primis* ai soggetti che svolgono le indagini. Contrariamente al solito, il legislatore non menziona qui la contrattazione “di categoria”. Forse è la conseguenza, come detto, della stessa mancata menzione della rappresentatività comparativa, che appunto nella categoria andrebbe misurata.

Qui, comunque, soccorre la pluridecennale elaborazione giurisprudenziale sul reperimento del contratto collettivo parametro per l'applicazione dei principi in materia retributiva *ex* articolo 36 Cost. Che si voglia o meno evocare l'articolo 2070 c.c., il testo pattizio cui rivolgere l'attenzione non potrà che essere quello che contempla un ambito oggettivo comprensivo dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore ⁽⁴⁰⁾. In caso di attività promiscue, si dovrà prescegliere il contratto collettivo relativo all'attività prevalente, se riscontrabile. Per attività distinte e autonome, si avrà riguardo al ramo in considerazione nel caso concreto.

⁽³⁵⁾ Cfr. l'art. 7, comma 4, d.l. n. 248/2007, conv. dalla l. n. 31/2008.

⁽³⁶⁾ Cfr. l'art. 2, comma 1, lett. *e*, d.lgs. n. 136/2016 (modificato dal d.lgs. n. 122/2020) – che rinvia ai contratti collettivi (esclusi quelli aziendali) di cui all'art. 51, d.lgs. n. 81/2015 – in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. *c*.

⁽³⁷⁾ Cfr. l'art. 16, d.lgs. n. 117/2017.

⁽³⁸⁾ Cfr. l'art. 2, comma 2, lett. *a*, d.lgs. n. 81/2015.

⁽³⁹⁾ Cfr. l'art. 47-*quater*, d.lgs. n. 81/2015.

⁽⁴⁰⁾ Il tema della categoria contrattuale è stato di recente rivisitato da G. CENTAMORE, *Contrattazione collettiva e pluralità di categorie*, Bononia University Press, 2020; e da M. FERRELLI, *La categoria contrattuale nel diritto sindacale italiano*, Cedam-Wolters Kluwer, 2020.

Il punto di partenza dovrà pertanto essere costituito dall'oggetto dell'impresa, per risalire al contratto collettivo – meglio, alla possibile pluralità di contratti collettivi – per il settore. La ricerca è oggi peraltro agevolata dalla banca dati dei contratti del Cnel, in cui a ciascun testo sono associati i codici Ateco, per una più facile ascrizione dell'attività imprenditoriale a uno o (più sovente) più patti collettivi.

Si terrà anche conto, a tal proposito, del fatto che le relazioni contrattuali conducono spesso alla distinzione di discipline tra grandi e piccole e medie imprese; tra settori industriali e artigiani; tra settori *for profit*, cooperative e terzo settore.

Nondimeno, non può non osservarsi una certa superficialità della giurisprudenza *ex* articolo 603-*bis* c.p. sul tema: raramente infatti nelle pronunce i giudici esplicitano sulla base di quale contratto collettivo abbiano rilevato l'inadeguatezza della retribuzione ⁽⁴¹⁾, essendo frequente il mero rinvio ai «contratti collettivi vigenti» ⁽⁴²⁾ (o espressioni analoghe) ⁽⁴³⁾.

⁽⁴¹⁾ Con qualche eccezione: cfr. ad es. il riferimento al settore edile (ma senza indicazione dei sindacati stipulanti) in gup Trib. L'Aquila 11 luglio 2016, n. 169; o al contratto provinciale di Piacenza per il settore agricolo in Trib. Pavia 15 settembre 2020, n. 215. Lamenta giustamente i difetti di tale approccio, con specifico riferimento alla pronuncia sul caso *Uber*, S.M. CORSO, *I riders e il c.d. caporalato (a margine della vicenda Uber Italia)*, in *VTDL*, 2021, p. 418.

⁽⁴²⁾ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2021, n. 6894, con riguardo a un lavoratore addetto a un autolavaggio. Il giudice ritiene la paga oraria tra euro 2,94 e 5,15 «nettamente inferiore» a quella del CCNL: assumendo che il richiamo possa intendersi al CCNL del settore metalmeccanico artigiano, stipulato da Cna e da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, e all'ultimo livello, l'importo corretto dovrebbe essere di euro 7,61 orari, in base alle tabelle del 2018. Cfr. invece, per il riferimento a un CCNL evidentemente non conferente, Trib. Pavia, sez. pen., 31 dicembre 2020, secondo cui il compenso per attività di trasporto in ambulanza ad opera del personale di una cooperativa sociale è da ragguagliarsi al CCNL del comparto pubblico della sanità. Pronuncia confermata da Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441.

⁽⁴³⁾ Talora è persino assente qualsivoglia parametro: cfr. la sentenza del gup Trib. Alessandria 17 marzo 2021, n. 105, circa una paga oraria di 5 euro nel settore agricolo (senza maggiorazioni per straordinari e festivi), senza menzione di parametri; Trib. Alessandria 19 luglio 2019, n. 1419, che rileva l'indice di sfruttamento retributivo in un compenso di 5 euro orari per il lavoro svolto in favore di una azienda agricola, senza menzione di parametri; cfr. analogamente l'ordinanza del gip Trib. La Spezia 15 ottobre 2020, per lavori prestati in cantieri navali per 5 euro orari.

Individuati i contratti collettivi della categoria di riferimento, il n. 1 impone di selezionare quelli (nazionali o territoriali che siano) stipulati «dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale».

Escluso – anche per i motivi di cui *infra* – il ricorso al criterio della maggiore rappresentatività comparativa, occorre, come detto, rilevare la diversa formulazione pure rispetto alla più tradizionale espressione di “sindacati maggiormente rappresentativi” che, come noto, include soggetti per i quali possa dimostrarsi un consistente numero di iscritti, la partecipazione alle trattative per la stipulazione di contratti collettivi, la diffusione equilibrata sul piano geografico, il frequente intervento per la composizione delle controversie di lavoro. Come si è sempre detto, è una formula aperta, adatta a includere anche nuove organizzazioni sindacali che conseguano i predetti requisiti.

In via di prima approssimazione, comunque, si può affermare come siano “più rappresentativi” i sindacati “maggiormente rappresentativi” (come ad esempio quelli presenti nell’assemblea del Cnel): questo riconoscimento, istituzionale o derivante dalla prassi giurisprudenziale, potrà soddisfare il criterio previsto dal n. 1.

Qui la norma deve però misurarsi con il principio di libertà sindacale. Non è infatti possibile negare la validità di un contratto collettivo stipulato da sindacati anche di modesta rappresentatività, salvo che si possa dimostrare o almeno presumere la mancata genuinità sindacale delle organizzazioni stipulanti. Certo, l’applicazione di tali accordi non potrà abilitare alle risorse pubbliche o di flessibilità, che sono condizionate all’utilizzo dei contratti collettivi principali, ma non può dirsi vietata: anzi, costituisce l’esercizio di diritti di libertà sindacale e contrattuale.

Non potrebbe pertanto integrare un indice di reato il ricorso a tali patti⁽⁴⁴⁾: ne va, come detto, del principio *ex* articolo 39, comma 1, Cost. e della coerenza dell’ordinamento. Inoltre, applicando validi contratti collettivi, per quanto possano prevedere retribuzioni socialmente non adeguate, il datore sarebbe ragionevolmente convinto di esercitare una propria prerogativa, sicché sarebbe difficile configurare il dolo in relazione allo sfruttamento.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. V. FERRANTE, *Appalti, supply chain e doveri di controllo sull’uso del lavoro “schiavistico”*, in *ADL*, 2018, p. 1075.

A ciò si aggiunga che, nel settore privato, difetta a tutt'oggi una anagrafe della rappresentatività ⁽⁴⁵⁾, che consenta una certa conoscenza della consistenza delle organizzazioni sindacali. È ben vero che per la quasi totalità dei settori – grazie alle rilevazioni del Cnel, ora anche in base al codice alfanumerico dei contratti collettivi, legalmente prescritto ⁽⁴⁶⁾ – disponiamo del dato di diffusione dei contratti collettivi ⁽⁴⁷⁾. Ciò, tuttavia, pur essendo utile al fine di applicare gli istituti che presuppongono la maggiore rappresentatività comparativa, non può dirsi sostitutivo della necessaria ponderazione del dato degli iscritti (ed eventualmente del consenso raccolto in occasione delle elezioni delle Rsu).

In sostanza, si può escludere l'idoneità del parametro retributivo, al fine di scongiurare la rilevazione dell'indice di cui al n. 1, nel solo caso in cui il datore applichi un trattamento palesemente iniquo alla stregua di un contratto collettivo stipulato da sindacati di comodo, *ex* articolo 17, legge n. 300/1970, o comunque da soggetti di dubbia natura sindacale. Tali contratti potranno infatti considerarsi invalidi o inesistenti e, dunque, i relativi parametri retributivi non considerabili.

Certo, individuarli non è operazione semplice. Si tratta di constatare come simili organismi siano strutturati ⁽⁴⁸⁾, se vantino una certa anzianità nel settore, se il contratto collettivo sia effettivamente preceduto da una fase di trattative che denoti una reale dialettica sindacale, se l'operato negoziale sia confrontato con la base degli iscritti, la qualità dei contenuti del contratto collettivo ⁽⁴⁹⁾, ecc. ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. di recente M. MAGNANI, *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale*; e G. BONANOMI, *Pluralismo contrattuale, misurazione della rappresentatività e garanzia della giusta retribuzione*; entrambi in *LDE*, 2021, n. 4.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. l'art. 16-*quater*, d.l. n. 76/2020, conv. dalla l. n. 120/2020, su cui cfr. la circ. Inps 12 novembre 2021, n. 170, e il recente messaggio dell'ente 7 marzo 2022, n. 1058.

⁽⁴⁷⁾ Ma non per il settore agricolo, come rileva il contributo di Rovati in questo volume.

⁽⁴⁸⁾ Ad es., se associno promiscuamente datori e lavoratori: cfr. G. PIGLIALARMÌ, *Anatomia della contrattazione collettiva pirata. Spunti di riflessione da una ricerca sui contratti Cisl e Confsal*, in *DRI*, 2021, p. 713.

⁽⁴⁹⁾ Per un caso, ad es., di contratto "fotocopia", si veda il contributo di Quaini in questo volume.

⁽⁵⁰⁾ Ha riconosciuto il carattere "di comodo" di Ugl Rider, e quindi antisindacale l'applicazione del CCNL stipulato con Assodelivery, il decreto di Trib. Firenze 23 novembre 2021, in base a vari elementi da cui si è desunta «la vicinanza del suddetto sindacato alle posizioni datoriali».

In definitiva, di norma il livello ultimo retributivo da considerare, per escludere la ricorrenza dell'indice n. 1, sarà quello di cui al contratto collettivo, che detti le condizioni economiche deteriori per i lavoratori, stipulato tuttavia da sindacati genuini.

Ciò, però, non significa che il peso rappresentativo delle organizzazioni non assuma alcuna rilevanza, altrimenti si renderebbe priva di senso la disposizione. Da un lato, il grado di discostamento dalle retribuzioni pattizie (la “palese difformità”) sarà diversamente tollerato in ragione della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti. Dall'altro, la dubbia genuinità sindacale, quando non possa essere ragionevolmente acclarata, potrebbe tuttavia corroborare – sempre che ovviamente la retribuzione corrisposta, in ragione dei rispettivi contratti collettivi, sia considerabile inadeguata – la sussistenza dello sfruttamento, alla luce di una globale valutazione degli altri indici eventualmente sussistenti in concreto.

4. Quando la retribuzione è «palesamente difforme»?

Tentato così di individuare il parametro collettivo utile, occorre comprendere quando la corresponsione sia «palesamente difforme». Non sembra potersi dubitare, anzitutto, che il carattere palese attenga, non all'evidenza della prova, ma al *quantum* erogato ⁽⁵¹⁾: altrimenti, vi sarebbe il paradosso di mandare esenti i casi in cui la dimostrazione del trattamento insufficiente consegua ad un complesso accertamento dei fatti.

Non è strano che il legislatore non abbia meglio quantificato il discostamento penalmente rilevante: qualunque soglia sarebbe stata inadeguata a fronte della varietà e delle specificità di ogni singolo caso. Inoltre, conta sembra ribadire come il n. 1 costituisca un mero indice probatorio, sottoposto al vaglio giudiziale insieme agli ulteriori indici eventualmente sussistenti.

D'altro canto, l'interprete è inevitabilmente portato a interrogarsi se i dati ordinamentali offrano qualche criterio orientativo, per un più sicuro utilizzo dell'indice. E, qui, ci si trova dinanzi a un dilemma ben noto ai giuristi.

⁽⁵¹⁾ Cfr. sul punto M. MISCIONE, *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, in *LG*, 2017, p. 117.

L'articolo 603-*bis* c.p. richiama in sostanza, mediante il rinvio alla contrattazione collettiva, sia il criterio della retribuzione sufficiente ⁽⁵²⁾, sia quello – espressamente – della (mancata) proporzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Come noto, nella giurisprudenza *ex* articolo 36 Cost., il primo si è sempre ritenuto assorbito dal secondo: la retribuzione proporzionata – secondo le quantificazioni operate dai contratti collettivi in considerazione dei livelli di inquadramento dei prestatori – anche si presume sufficiente, perché posta da soggetti stipulanti per conto delle categorie rappresentate.

In fondo, simile rapporto parrebbe qui confermato. La clausola di proporzionalità chiude la disposizione (con l'espressione “o comunque”), per cui – si potrebbe dire, parafrasando – l'insufficienza è assorbita dalla sproporzione. Correlativamente, per le ragioni dette, il trattamento conforme a contratti collettivi genuini non potrà dirsi sproporzionato ai fini della norma penale.

Semmai, la complicazione deriva da una discrasia: mentre per la giurisprudenza la retribuzione costituzionalmente conforme è quella corrispondente al solo minimo tabellare – con l'eccezione dei casi, come il settore cooperativo, in cui coincide con l'integrale trattamento retributivo del contratto *leader* ⁽⁵³⁾ – il n. 1 menziona più in generale le retribuzioni corrisposte in modo difforme dai contratti collettivi, con apparente implicito riferimento al complesso delle clausole retributive. Ciò, tuttavia, renderebbe per assurdo aggravata la responsabilità penale rispetto a quella civile: per evitare l'esito paradossale, dovrà allora assumersi unicamente la “paga base” come termine di comparazione. Ovviamente, il giudice dovrà anche tenere in conto le ipotesi di sospensione del lavoro con diritto alla retribuzione, ma di fatto non remunerate, come i giorni di riposo o ferie o di assenza per causa di malattia ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵²⁾ Cfr. D. GAROFALO, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *RDSS*, 2018, p. 245.

⁽⁵³⁾ E con il vaglio positivo di C. cost. n. 51/2015.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. l'ordinanza del gip Trib. Macerata 19 maggio 2021, n. 1515, per una retribuzione di attività di volantaggio pari a 35 euro al giorno per 9,5-10 ore di lavoro, senza riconoscimento di ferie, senza retribuzione per i giorni di malattia e con altre immotivate decurtazioni.

In effetti, le pronunce mostrano per lo più di attenersi ai minimi contrattuali, quelli, seppure senza esplicita menzione, stipulati dalle storiche, maggiori organizzazioni sindacali. Altre decisioni si spingono a considerare la mancata corresponsione di altre voci, quali indennità di lavoro straordinario, notturno, festivo ⁽⁵⁵⁾ o relative alle caratteristiche delle mansioni ⁽⁵⁶⁾. Ancora, posto che il giudice penale valuta il complessivo quadro indiziario, potrà far tesoro anche delle precisazioni operate dai giudici del lavoro, i quali vagliano talora l'adeguatezza del compenso pure alla luce di altre circostanze, come la zona geografica, il numero di dipendenti, la qualità dell'impresa. Con effetti dunque *in bonam partem* per il datore che, per queste ragioni, non abbia ragguagliato gli emolumenti – purché in misura ragionevole – alle previsioni collettive.

Viceversa, difficilmente potrà operare in sede penale la prospettiva inversa: quella, cioè, per la quale i giudici hanno talora disconosciuto la conformità costituzionale della retribuzione di un contratto collettivo, persino comparativamente più rappresentativo ⁽⁵⁷⁾, considerando ad esempio la soglia

⁽⁵⁵⁾ Cfr. il provvedimento del gup Trib. Milano 31 luglio 2021, per un caso di braccianti agricoli remunerati per euro 4,50 orari a fronte del compenso lordo contrattuale collettivo di euro 9,932, equivalente a 7,90-8.30 netti, senza le maggiorazioni del 25%, 35% e 40% rispettivamente per lavoro straordinario, festivo e straordinario festivo; la sentenza del gup Trib. Alessandria 17 marzo 2021, n. 105; l'ordinanza del gip Trib. La Spezia 15 ottobre 2020.

⁽⁵⁶⁾ Nel caso *Uber*, cfr. la pronuncia di gup Trib. Milano 15 ottobre 2021, con riguardo al trattamento economico dei *riders* per euro 3 (per i lavoratori svolgenti le consegne mediante bicicletta) ed euro 3,50 a consegna (per i lavoratori dotati di ciclomotore), a prescindere dalle distanze e dalle condizioni ambientali di svolgimento della prestazione.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. Trib. Torino 9 agosto 2019, n. 1128, in *DRI*, 2020, p. 848, con nota di G. CENTAMORE, *I minimi retributivi del CCNL confederale vigilanza privata – sezione servizi fiduciari violano l'art. 36 Cost.: un caso singolare di dumping contrattuale e una sentenza controversa del Tribunale di Torino*; in *ADL*, 2020, p. 264 ss., con nota di M. MIRACOLINI, *Sull'inadeguatezza della retribuzione fissata dal CCNL alla luce dell'art. 36 Cost.*; in *Labor*, 2020, p. 75 ss., con nota di M. GIACONI, *Il trattamento retributivo nel CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari lede l'art. 36 Cost. Un'interessante pronuncia del Tribunale di Torino*. La pronuncia verte sulla conformità costituzionale della retribuzione prevista dalla sezione servizi fiduciari del CCNL per il settore della vigilanza privata dell'1 febbraio 2013, stipulato da Assiv, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi — Confcooperative, Agci — Servizi, da un lato, e Filcams-Cigl e Fisascat-Cisl, dall'altro: secondo la decisione, nonostante la sottoscrizione da parte di sindacati di sicura rappresentatività e l'iscrizione datoriale, resta possibile per il giudice sindacare l'adeguatezza del corrispettivo alla stregua di ulteriori parametri, quali i compensi previsti per medesime mansioni da contratti qualificati di settori

di povertà in una determinata zona. Fermo l'illecito civilistico, in un simile caso sarebbe probabilmente arduo sostenere l'esistenza del dolo in capo al datore, che abbia fatto affidamento su un contratto collettivo confezionato da sindacati genuini e, di più, qualificato.

Si è detto che il grado di discostamento – cioè il *quantum* di diminuzione tollerato – potrà variare in forza delle parti stipulanti. Usualmente, i contratti collettivi sottoscritti dagli organismi più rappresentativi contemplan condizioni più favorevoli per i rispettivi destinatari ⁽⁵⁸⁾. Pertanto, una condizione di sfruttamento presupporrà qui una attenta valutazione del carattere “palesamente difforme” del compenso corrisposto ⁽⁵⁹⁾.

Viceversa, il trattamento erogato in deroga, anche in piccola misura, al contratto deteriore e magari concluso da sindacati di dubbia rappresentatività, potrebbe *ipso facto* integrare il primo indice di sfruttamento.

Probabilmente, stabilire una misura di valutazione oggettiva più precisa non è possibile ⁽⁶⁰⁾. L'idea di ricorrere ad esempio alla soglia limite del 50%

affini (o di frequente applicazione nel settore) o la soglia della povertà assoluta nel luogo e nel tempo considerati. Per una vicenda analoga, cfr. pure App. Milano 23 ottobre 2017, in *RGL*, 2019, II, p. 480, con nota di G.A. RECCHIA, *Se anche il CCNL comparativamente più rappresentativo si rivela inadeguato a garantire la retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.* ⁽⁵⁸⁾ Cfr. ad es., per il settore edile, il contributo di Murgò in questo volume; ma la considerazione non è generalizzabile, come si osserva nel contributo di Del Frate in questo volume, con riferimento alla distribuzione cooperativa. Cfr. anche l'analisi su alcuni contratti collettivi di G. PIGLIALARMI, *op. cit.*, p. 687 ss.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2021, n. 46842, che ritiene come la paga giornaliera (per mansioni di raccolta della frutta) effettivamente corrisposta nell'importo di euro 30 o 34 sia «assolutamente in linea» o costituisca uno «scarto minimo» con il livello previsto dal contratto provinciale (si intende, seppure non sia esplicitato, stipulato per parte dei lavoratori dalle organizzazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil), pari allora a euro 37,514. Invece, secondo Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 2021, n. 25083, con riferimento al medesimo parametro collettivo, è da ritenersi «irrisoria» la paga oraria dei braccianti dell'ammontare tra euro 26 e 29. L'ordinanza del gip Trib. Pesaro 5 luglio 2021 ravvisa l'indice di sfruttamento nella retribuzione di lavori in un autolavaggio per euro 3 orari a fronte del parametro collettivo di euro 6,581. Trib. Trento 20 febbraio 2020, n. 65 ravvisa l'indice di sfruttamento in mansioni di imballaggio della merce retribuite per euro 4 orari in luogo di euro 7,31, in richiamo (generico) al CCNL di categoria. In gup Trib. L'Aquila 4 maggio 2018, n. 71 e Trib. L'Aquila 18 giugno 2019, n. 411, lo sfruttamento è ravvisato in un compenso giornaliero inferiore del 50% rispetto al parametro collettivo del settore edile.

⁽⁶⁰⁾ Tuttavia, secondo R. DI MEO, *Gli indici di sfruttamento lavorativo nell'art. 603-bis c.p.: una lettura lavoristica*, in *VTDL*, 2019, p. 283, si può interpretare il «palesamente difforme»

rispetto al minimale retributivo giornaliero, individuata dal legislatore per i contratti di riallineamento retributivo ⁽⁶¹⁾, oltre che contenuta in una disciplina superata ⁽⁶²⁾, non è detto che potrebbe attagliarsi ai casi *ex* articolo 603-*bis* c.p. Quell'esperienza, infatti, concerneva pur sempre vicende di emersione volontaria (e così incentivata) dal lavoro irregolare, perciò accompagnata da specifiche previsioni collettive di favore per il datore.

Né sembrerebbe pertinente ipotizzare una soglia limite corrispondente a quella di povertà, magari meglio articolata su base territoriale secondo le risultanze statistiche: oltre a risultare probabilmente troppo penalizzante per i lavoratori, condurrebbe ad obliterare la proporzionalità del trattamento. Infatti, lo sfruttamento è pur sempre da valutare, nel caso concreto, in base alle mansioni svolte e dunque al loro diverso valore: il rinvio ai contratti collettivi non può non intendersi anche alle relative scale retributive ⁽⁶³⁾.

Resta di dubbia utilità la clausola di chiusura sulla mancata proporzionalità, per la quale, tra l'altro, non si comprende se qui pure debba ricorrere il

della norma del codice alla luce della direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: l'art. 2, lett. *i*, definisce «“condizioni lavorative di particolare sfruttamento”»: condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana». In tal modo, secondo l'A., un parametro di valutazione in concreto potrebbe essere il confronto con il trattamento corrisposto, appunto, a un lavoratore comparabile regolare.

⁽⁶¹⁾ Cfr. l'art. 5, comma 4, d.l. n. 510/1996, conv. dalla l. n. 608/1996: sul punto, cfr. S. ROSSI, *Lo sfruttamento del lavoratore tra sistema sanzionatorio e misure premiali*, commento a Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 27582, in *LG*, 2021, p. 728.

⁽⁶²⁾ Cfr. M. MARINELLI, *La contrattazione collettiva ed il riallineamento retributivo*, in *VTDL*, 2018, p. 393 ss.

⁽⁶³⁾ Raramente, però, si rinvengono nelle pronunce riferimenti al livello di inquadramento: cfr., per eccezioni, Trib. Ancona 23 agosto 2019, n. 386, con riguardo al contratto collettivo provinciale agricolo, specificando l'iscrizione delle mansioni di raccolta dell'uva al sesto livello per i neo-assunti; ordinanza del gip Trib. Genova 24 agosto 2019, con riguardo a lavoratori svolgenti mansioni di OSS, pulizia e cucina in una residenza per anziani: il compenso, di euro 1.000 mensili per coppia di lavoratori a fronte di almeno 336 ore, è confrontato, con riguardo alle OSS, con il livello C2, e, con riguardo ai lavori di pulizia, con il livello A2 del CCNL (si presume, delle cooperative sociali).

carattere «palesamente difforme». In altri termini, non è chiaro se quest'ultima espressione sorregga anche la parte di disposizione del n. 1 che segue alla virgola, o se il livello «comunque sproporzionato» rilevi in sé, senza che occorra il palese discostamento.

Posto che, nella struttura della stessa disposizione, assume posizione centrale il confronto con i contratti collettivi, il carattere sproporzionato potrebbe al più rilevare per settori non coperti da contratto collettivo. Ma si tratta di ipotesi difficilmente verificabile, per la pervasiva presenza di accordi apparentemente per ogni settore ⁽⁶⁴⁾. A meno di non ritenere il criterio utile per casi limitati, come quella dei *riders* autonomi, i quali hanno diritto a un compenso minimo anche in assenza di previsioni collettive specificamente dedicate ⁽⁶⁵⁾. L'idea, invece, che l'indice di sproporzione possa valere per il lavoro coordinato e continuativo o *tout court* autonomo, normalmente privo di accordi collettivi e scarsamente presidiato da tutele legali inderogabili, sconta il problema, come detto, di comprendere se simili fattispecie più in generale siano passibili di sfruttamento *ex* articolo 603-*bis* c.p.

Al più, potrebbe allora leggersi la clausola di chiusura in base a quanto sopra rilevato circa la diversa rilevanza della retribuzione posta dai contratti collettivi in ragione delle parti stipulanti. Quando il contratto collettivo non sia concluso da soggetti di sicura rappresentatività, e presenti tutele economiche deteriori, il trattamento peggiorativo corrisposto dal datore, seppure con lieve discostamento, potrà ritenersi (palesamente) sproporzionato, e dunque integrare il primo indice.

Ciò, fermo restando che ricorrono casi in cui il corrispettivo è talmente

⁽⁶⁴⁾ Il tema della “giungla contrattuale” è stato di recente trattato nel n. 4/2021 di *LDE*, introdotto dal contributo di M. FAIOLI, *Introduzione. Il disordine e l'ordine nella contrattazione collettiva italiana*.

⁽⁶⁵⁾ Il comma 2 dell'art. 47-*quater*, d.lgs. n. 81/2015, rimanda infatti «ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

irrisorio da non lasciare dubbi sulla sussistenza di un eclatante sfruttamento ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. i casi di Trib. Milano, sez. XI penale, 21 aprile 2021, n. 3376, per mansioni di installazione e riparazione di elettrodomestici pagati per 3 euro orari; gip Trib. Milano, ord. 24 febbraio 2021, relativo a una paga oraria di 3 euro nel settore agricolo; Trib. Pavia 17 novembre 2020, n. 366, per un compenso di euro 120 mensili a fronte di 9 euro di lavoro giornaliero per la produzione di tappi; gip Trib. Cuneo 17 ottobre 2019, n. 302, in relazione a mansioni di aiuto cuoco, cameriere e pulizia in una struttura alberghiera, con retribuzioni tra euro 200 e 600 mensili per 14 ore di lavoro giornaliero; Assise Venezia 23 maggio 2018, n. 3, concernente lavoratori agricoli remunerati per euro 100-200 mensili anche per 16 ore di lavoro giornaliero.

Retribuzioni, contrattazione collettiva e sfruttamento del lavoro nel settore cooperativo

di Maria Del Frate

Abstract – Il contributo si propone di calare nel contesto del lavoro in cooperativa l'applicazione del primo indice di sfruttamento individuato dall'art. 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p., legato alla «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato». Nel contesto di un'indagine empirica, si analizzano i contratti collettivi nazionali di lavoro archiviati nella banca dati del Cnel, ponendo a confronto i relativi ambiti di applicazione oggettiva e i livelli retributivi in essi previsti.

Abstract – The essay focuses on the application of the first index identified by Art. 603-*bis*, § 3, no. 1, of the Italian Penal Code, related to the «repeated payment of wages that clearly do not comply with the national or territorial collective agreements stipulated by the most representative unions at national level, or in any case disproportionate to the quantity and quality of the work carried out». In the context of an empirical investigation, the essay analyzes the collective agreements archived in the Cnel database, comparing their areas of objective application and the salary levels provided for therein.

Sommario: 1. Introduzione: obiettivi e metodo. – 2. Logistica, trasporto merci e spedizioni. – 3. Sanità non statale e assistenza non statale. – 4. Pulizia, *facility management*, servizi integrati. – 5. Terziario, distribuzione e servizi. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione: obiettivi e metodo

Il presente studio si propone di calare nel contesto del lavoro in cooperativa l'applicazione del primo indice di sfruttamento individuato dall'articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p., legato alla «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato».

A tal fine, si intende porre a confronto i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle principali centrali cooperative, per ciascuno dei più importanti ambiti del lavoro cooperativo. Il risultato è tradotto in tabelle, che permettono la facile individuazione dei contratti collettivi applicabili ad un dato settore e ad una data attività e il confronto tra le principali voci retributive in essi contenute.

Lo studio si avvale dell'archivio del Cnel dei contratti collettivi nazionali di lavoro, su cui si è voluto condurre un'analisi avanzata (1). Tale archivio rappresenta infatti un'ottima base di partenza, poiché contiene l'elaborazione di rilevanti informazioni preliminari.

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione dei CCNL, il Cnel ha suddiviso il settore privato in novantasei settori contrattuali (ad esempio, logistica, trasporto merci e spedizioni; pulizia, *facility management*, servizi integrati), raggruppati in quattordici macrosettori (ad esempio, trasporti; aziende di servizi). La presente indagine muove dalla selezione di alcuni di questi settori, che, nell'ambito del lavoro cooperativo, appaiono di potenziale interesse per la diffusione di fenomeni di caporalato e di *dumping contrattuale*: si è scelto di concentrare l'attenzione su logistica, trasporto merci e spedizioni (I01); sanità e assistenza non statale (T04 e T05); pulizia, *facility management*, servizi integrati (K05); terziario, distribuzione e servizi (H01). Al lavoro in agricoltura è dedicato un separato studio, che comprende anche l'attività cooperativa (2).

Negli ambiti oggetto della presente indagine si è compiuto un primo esame, avanzato e innovativo rispetto a quello condotto dal Cnel, volto ad individuare, tra tutti i CCNL in vigore astrattamente applicabili, quelli specificamente dedicati al lavoro cooperativo.

(1) Si veda le tabelle pubblicate in www.cnel.it, sezione [Archivio Contratti](#).

(2) Sul punto si veda il contributo in questo volume di Rovati.

A ciascuno di questi CCNL si è poi associato un preciso ambito di applicazione oggettivo attingendo dai dati organizzati dal Cnel, che ha associato alle varie attività ricomprese nel campo di applicazione di ciascun contratto collettivo i codici Ateco che vi corrispondono. In questo modo, a partire da una determinata attività concreta, è possibile individuare quali contratti collettivi potrebbero esservi astrattamente applicabili e, dunque, presi a riferimento per individuare il trattamento economico di cui all'articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p.

Le tabelle del Cnel contengono rilevanti informazioni anche sull'ambito di applicazione soggettivo dei CCNL: grazie a un collegamento con il flusso di dichiarazioni Uniemens che i datori di lavoro trasmettono mensilmente all'Inps, viene ricostruito e indicato il numero di datori di lavoro e il numero di lavoratori a cui ciascun CCNL risulta applicabile.

Pure di questa informazione, ove disponibile, si è dato conto, anche se, come si dirà ⁽³⁾, il relativo dato non appare risolutivo nell'individuazione delle «organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale», di cui all'articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p.

2. Logistica, trasporto merci e spedizioni

Nel settore della logistica, trasporto merci e spedizioni, associato al codice I01 e ricondotto al macrosettore I-Trasporti, sono stati selezionati sei CCNL. Di questi, cinque dettano condizioni specifiche per i soci lavoratori, mentre il sesto ha carattere più generale, avendo una significativa applicazione pure al di fuori dell'ambito cooperativo:

- CCNL per i soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, sottoscritto da Unicoop, Ugl Viabilità e Logistica e Ugl in data 11 luglio 2017 e rinnovato il 1° aprile 2021: I145;
- CCNL per i soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini sottoscritto da Ucci, Fast, Fast Camionisti Autisti Dipendenti in data 1° aprile 2014: I140;

⁽³⁾ Si veda *infra*, § 6.

- CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative e dei dipendenti delle micro e piccole aziende esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci e logistica, sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Confsaap, Aecp, Upla, Trasportounito Fiap, Cepa A, Cepa A Terziario, Faspi-Confsal, Pmia, Aldepi, Alppi, Fenalpi, Conflavoratori Confsal, Conail in data 28 maggio 2014: I146;
- CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle Pmi e della cooperazione, sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Famar Confamar in data 30 gennaio 2019: I134;
- CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore dell'autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, sottoscritto da Adli, Coopitaliane, Famar Confamar in data 29 maggio 2019: I137;
- CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, sottoscritto da Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, Confetra, Anita, Fai, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap; Unitai, Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Casartigiani, Claii, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti-Uil in data 3 luglio 2014, cui hanno successivamente aderito le centrali del movimento cooperativo (Agci Servizi, Federlavoro Confcooperative, Legacoopservizi): I100.

Tra i contratti collettivi selezionati, spicca il CCNL individuato dal codice I100, che, nel sancire regole valide al di fuori dell'ambito cooperativo ed estese anche a quest'ultimo, detta condizioni di particolare favore per i lavoratori (anche soci) delle cooperative: i minimi retributivi del livello di inquadramento più basso ammontano a 1.328,17 euro, mentre quelli del livello più elevato a 2.246,66 euro. Si garantisce anche la corresponsione della quattordicesima mensilità e pure le maggiorazioni per lavoro straordinario raddoppiano quelle indicate da alcuni degli altri contratti: vi si prevede una maggiorazione del 30% per il lavoro straordinario e del 70% per il lavoro straordinario notturno festivo.

Quanto ai CCNL più specificamente dedicati al lavoro cooperativo, i trattamenti più vantaggiosi sono contenuti nei contratti I145, I140 e I146: essi prevedono minimi retributivi collocati, rispettivamente, tra i 1.195 euro del primo livello di inquadramento e i 2.175 euro del nono livello di inquadramento; tra i 1.260 euro e i 2.040 euro; tra i 1.113 euro e i 1.880 euro.

Il contratto I146 riporta un trattamento di particolare favore anche quanto alle maggiorazioni retributive, che oscillano tra il 25% del lavoro straordinario e il 60% del lavoro straordinario notturno festivo, a fronte del *range* tra il 20% e il 35% di cui ai contratti I145 e I140.

Un trattamento economico complessivamente inferiore è previsto invece dal contratto I134 e dal contratto I137, pur di applicazione più limitata rispetto agli altri ⁽⁴⁾: entrambi prevedono minimi retributivi che oscillano tra i 1.000 euro del primo livello e i 1.800 euro del nono livello di inquadramento, con maggiorazioni retributive che vanno dal 15% per il lavoro straordinario al 25% per il lavoro straordinario festivo notturno.

Il numero di datori di lavoro e di lavoratori a cui i contratti sono applicati è noto solamente per alcuni di questi CCNL ⁽⁵⁾. Peraltro, la cospicua applicazione del contratto I100 ⁽⁶⁾ non pare poter rappresentare un dato significativo, poiché riferito anche all'applicazione che il contratto riceve al di fuori del contesto cooperativo: considerato che non esiste una misurazione specificamente dedicata al lavoro cooperativo, laddove un CCNL risulti applicato sia al lavoro cooperativo che a quello non cooperativo, non è possibile estrapolare dal dato sull'applicazione complessiva del contratto quello riferito al solo lavoro in cooperativa, e non si dispone quindi di un dato omogeneo confrontabile con quelli dei CCNL specificamente dettati per il lavoro in cooperativa.

3. Sanità non statale e assistenza non statale

La sanità e l'assistenza non statale sono associate ai codici Cnel T04 e T05 e ricondotte al macrosettore T-Istruzione, sanità, assistenza, cultura, enti, sindacati.

In questo ambito, lo studio ha selezionato dieci CCNL:

⁽⁴⁾ Si veda *infra*, tabella 1.

⁽⁵⁾ Dai dati organizzati nell'archivio del Cnel risulta che il contratto I134 è applicato a 53 datori di lavoro e 1134 lavoratori; il contratto I137 a 9 datori di lavoro e 90 lavoratori; il contratto I145 a 14 datori di lavoro e 112 lavoratori. Il dato non è invece disponibile per i contratti I146 e I140.

⁽⁶⁾ Tale contratto risulta applicato da ben 34.888 datori di lavoro e 474.326 lavoratori.

- CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto da Unicoop, Ugl Sanità Nazionale, Ugl in data 22 dicembre 2016 e rinnovato il 23 luglio 2020: T124;
- CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività non medica presso case di cura, comunità educative e socio-assistenziali, case di soggiorno per anziani, servizi socio-assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, studi dentistici, sottoscritto da Unci, Fials-Confsal, Confsal in data 18 aprile 2011: T013;
- CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili del settore servizi alla persona, sottoscritto da Sistema-coop, Sistema Impresa, Fesica-Confsal, Confsal in data 4 novembre 2020 e rinnovato il 2 marzo 2021: T196;
- CCNL per i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto da Unci, Ancos, Fials, Confsal-Fials in data 11 luglio 2007: T156;
- CCNL per i dipendenti e soci delle cooperative e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto da Unci, Ancos, Cisl, Cisl Terziario in data 15 febbraio 2017: T155;
- CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo triennio 2010-2012, sottoscritto da Agci Solidarietà, Legacoopsociali, Federsolidarietà Confcooperative, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl in data 16 dicembre 2012 e rinnovato il 28 marzo 2019: T151;
- CCNL per i dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e inserimento lavorativo, sottoscritto da Italia Impresa, Unfi, Isa in data 27 febbraio 2019: T148;
- CCNL Social Coop, sottoscritto da Uai, Uai Uaat, Uai Fngi, Ateca, Federliberi, Unionliberi, Unioncontribuenti, Aisi, Professione & Famiglia, Impresa & Famiglia, Confintesa in data 15 febbraio 2021: T154;
- CCNL per i dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto da Unfi e Isa in data 28 luglio 2014: T157;

- CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di “assistenza”, nonché il trasporto, il reinserimento ed assistenza sociale alla persona delle piccole e medie imprese e della cooperazione sociale e non ed assimilabili ai suindicati settori, sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Famar Confamar in data 22 gennaio 2019: T150.

Va preliminarmente sottolineato che, mentre in alcuni di questi contratti il trattamento economico dei soci è definito in modo specifico e distinto rispetto a quello dei lavoratori subordinati non associati alla cooperativa, in altri i soci ricevono lo stesso trattamento economico dei lavoratori non soci. In queste ultime ipotesi, è frequente un’omologazione al ribasso dei livelli retributivi, a discapito della posizione economica dei lavoratori non soci (7).

Il campo di applicazione oggettiva dei CCNL selezionati fa registrare frequenti sovrapposizioni, almeno parziali (si veda tabella 2), ed è quindi utile avviare un confronto tra il trattamento in essi previsto.

Le previsioni dei CCNL esaminati sembrano sostanzialmente allineate quanto alle retribuzioni minime dei soci lavoratori riferite agli inquadramenti più bassi, che oscillano tra i 1.155 euro di cui al contratto T124 e i 1.254,62 euro previsti dal contratto T196; risultano invece più variabili i minimi di trattamento economico dei soci lavoratori con inquadramenti più elevati: questi spaziano dai 2.180,72 euro del contratto T157 a ben 2.907 euro del contratto T013, che peraltro risulta l’unico applicabile in diversi ambiti oggettivi (ad esempio, fisioterapia Ateco 86.90.21 e attività svolta da psicologi Ateco 86.90.30) (8).

Nel maggior numero di contratti esaminati, il trattamento delle maggiorazioni retributive varia da un incremento del 15% previsto per il lavoro straordinario a un incremento del 50% associato al lavoro straordinario notturno, mentre il contratto che prevede minimi più vantaggiosi per gli inquadramenti più elevati (T013) dispone una maggiorazione del 20% per il lavoro straordinario e del 35% per il lavoro straordinario notturno.

(7) Si vedano i contratti T155, T151, T148, T157 e T156, che prevedono un trattamento economico minimo più basso rispetto a quello specificamente previsto dai contratti T124 e T013 per i lavoratori subordinati non soci della cooperativa. Meno *tranchant* la valutazione sul contenuto economico dei contratti T154 e T196, notevolmente inferiore rispetto ai minimi previsti dal contratto T013 ma non a quelli di cui al contratto T124.

(8) Si veda *infra*, tabella 2.

Da questo gruppo di contratti, abbastanza omogeneo quanto al trattamento economico considerato, si discostano il contratto T150 e, soprattutto, il contratto T156.

Il primo prevede dei minimi compresi tra i 1.000 e i 1.800 euro e aumenti che variano dal 15% del lavoro straordinario al 25% del lavoro straordinario notturno festivo.

Il secondo contratto, sottoscritto, per la parte sindacale, da Fials e Confsal-Fisals, detta condizioni vistosamente inferiori rispetto agli altri esaminati: i minimi di trattamento oscillano tra i 797,03 euro per il livello di inquadramento più basso e i 1.540,42 euro per il livello più elevato. Il lavoro straordinario è compensato con una maggiorazione del 15% fino alla 48^o ora settimanale e del 25% per le prestazioni eccedenti tale soglia, mentre non risultano specifiche compensazioni per il lavoro straordinario notturno festivo. Un simile scarto può essere forse giustificato pure dal fatto che questo contratto è stato sottoscritto nel 2007 e risulta oggi in vigore grazie alla clausola di ultrattività contenuta in premessa (p. 6), anche se i dati del Cnel non permettono di ricostruire l'ampiezza dell'attuale ambito di applicazione soggettiva.

Invero, pure per gli altri contratti collettivi esaminati in questi ambiti non è sempre noto il numero di datori di lavoro e di lavoratori a cui il contratto risulta applicato, anche se spiccano alcuni dati di particolare intensità: il contratto T151, sottoscritto per la parte sindacale da Fp-Cgil, Fps-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, risulta applicato da 8.420 datori di lavoro e 319.709 lavoratori ⁽⁹⁾.

Se è vero che la particolare ampiezza di tale ambito soggettivo potrebbe indurre a ritenere che il rinvio contenuto nell'articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p. si rivolga proprio a questo CCNL, è anche vero che la gravità delle conseguenze associate (tra le altre cose) alla violazione dei livelli retributivi previsti da tale contratto potrebbe suggerire di ricercare una diversa soluzione interpretativa ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Anche il contratto T155 ha un campo di applicazione abbastanza ampio, risultando applicato a 105 datori di lavoro e 1.666 lavoratori. Più modesti gli ambiti di applicazione soggettiva associati al contratto T124 (11 datori di lavoro e 323 lavoratori), al contratto T196 (28 datori di lavoro e 201 lavoratori) e al contratto T150 (4 datori di lavoro e 17 lavoratori), mentre non vi sono al momento dati circa l'ambito di applicazione soggettiva dei contratti T013, T156, T148, T154, T157.

⁽¹⁰⁾ Si veda *infra*, § 6.

4. Pulizia, *facility management*, servizi integrati

L'ambito in esame è associato al codice Cnel K05, riconducibile al macrosettore K-Aziende di servizi, e ha permesso l'individuazione di ben quattordici CCNL che disciplinano il lavoro cooperativo, a conferma del particolare affollamento contrattuale che caratterizza questo settore:

- CCNL per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, logistica, guardiania, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici, sottoscritto da Confimpreseitalia, Confimpreseitalia Artigianato, Acs, Cse, Cse Fulscam, Cse Fnlapmi, Cse Fnlei, Cse Dir, Cse Coop, Cse Fnilasu, Cse Fnilel, Cse Fnilt, Cse Fnila, Cse Fnilm in data 22 dicembre 2011: K552;
- CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di “pulizie” esercenti servizi di pulizie nonché affini ed ausiliarie al settore del pulimento, della disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, sottoscritto da Coopitaliane, Italia Impresa, Famar Confamar in data 30 gennaio 2019: K560;
- CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi, sottoscritto da Sistemacoop, Sistema Commercio e Impresa, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals, Confsal in data 15 marzo 2016 e rinnovato in data 20 ottobre 2021: K570;
- CCNL per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici, sottoscritto da Confimpresa e Cnl in data 30 novembre 2015: K571;
- CCNL per i dipendenti e i soci lavoratori da cooperative esercenti attività del settore multiservizi, pulizia e logistica, sottoscritto da Coopitaliane, Famar, Confamar in data 3 gennaio 2018: K572;
- CCNL di *facility management* per le imprese e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio e manutenzione nelle strutture ricettive turistico-alberghiere, sottoscritto da Unicoop, Ugl Terziario, Ugl in data 28 maggio 2018: K595;

- CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di *facility management* ed affini delle piccole e medie imprese dell'artigianato e della cooperazione sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Famar Confamar in data 22 gennaio 2019: K590;
- CCNL settore multiservizi sottoscritto da Fdp Italia, Unione, Conflap il 20 febbraio 2020: K575;
- CCNL multiservizi, sottoscritto da Conflavoro Pmi, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals, Confsal in data 23 maggio 2019 e rinnovato in data ottobre 15 ottobre 2021: K574;
- CCNL per le imprese e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici, sottoscritto da Cesid, Usipe, Sel in data 16 gennaio 2014: K553;
- CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di pulizie nonché affini ed ausiliarie al settore pulimento, della disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione sottoscritto da Adli, Coopitaliane, Famar Confamar in data 29 maggio 2019: K562;
- CCNL per i dipendenti delle Pmi e i soci e dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi multiservizi ai vari settori merceologici sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Confsaap, Aecp, Upla, Cepa A, Cepa A Terziario, Cepa A Aima, Aldepi, Alppi, Fenalpi, Conflavoratori Confsal, Confail, Faspi-Confsal in data 28 maggio 2014: K554;
- CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi sottoscritto da Fise Confindustria, Legacoopservizi, Federlavoro Confcooperative, Agci Servizi, Union-servizi Confapi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Ultrasporti-Uil in data 31 maggio 2011 e rinnovato l'8 giugno 2021: K511;
- CCNL per i dipendenti e i soci lavoratori delle cooperative esercenti attività nei settori terziario e servizi, *facility management*, lavorazioni meccaniche, lavori edili ausiliari, sottoscritto da Unci, Anpit, Cisol Terziario, Failms Cisol Metalmeccanici, Cisol Edili, Cisol in data 24 febbraio 2015 e sottoscritto da UAI il 5/6/2017: V910.

I contratti collettivi selezionati hanno campi di applicazione oggettiva sovrapponibili (si veda tabella 3), e possono dunque essere utilmente posti a

confronto. Merita un discorso a sé stante il contratto V910: definito dal Cnel come contratto “plurisettoriale”, si applica anche ad ambiti ulteriori rispetto a quello delle aziende di servizi qui in esame (ad esempio, terziario e servizi, lavorazioni meccaniche e lavori edili ausiliari).

Come nei settori della sanità e assistenza non statale, anche negli ambiti ora in esame vi sono contratti che non dettano una disciplina differenziata per il trattamento economico dei soci lavoratori e dei lavoratori non soci, ma in questi casi ciò sembra andare soprattutto a vantaggio della posizione dei soci ⁽¹¹⁾: i contratti di tal fatta si collocano infatti nella fascia che garantisce i minimi di trattamento più elevati.

Questo primo gruppo di CCNL, composto dai contratti K511, K570, K595, K575 e K574, prevede minimi che variano, per i livelli più bassi, tra i 1.050 euro del contratto K595 e i 1.292 euro del contratto K575; mentre, per i livelli di inquadramento più elevati, si oscilla tra i 1.943,30 euro circa dei contratti K511 e K574 e i 2.343,93 euro del contratto K575. Questi CCNL presentano anche un trattamento particolarmente favorevole degli straordinari, con compensazioni che raggiungono il 65% (K574) e il 75% (K570 e K511) per il lavoro straordinario notturno festivo. E alcuni di essi prevedono anche la quattordicesima mensilità (K570, K574, K511).

Un secondo gruppo di CCNL si colloca in una fascia economica intermedia e comprende i contratti K560, K572, K590 e K562, in gran parte sovrapponibili tra loro, anche per le organizzazioni sindacali e datoriali che li hanno sottoscritti (Coopitaliane, Famar e Confamar). Questi testi, infatti, risultano allineati su un trattamento minimo di 1.000 euro per il livello di inquadramento più basso e di 1.800 euro per quello più elevato; mentre le maggiorazioni retributive, invero piuttosto scarse, oscillano tra il 15% del lavoro straordinario e il 25% del lavoro straordinario notturno festivo.

Nella fascia più bassa si collocano, infine, i contratti K552, K571, K553, K554, che associano al livello di inquadramento più basso minimi compresi tra i 936,03 euro dei contratti K571 e K553 e i 972,06 del contratto K554; e, al livello di inquadramento più elevato, minimi che variano dai 1.330,04 euro dei contratti K571 e K553 ai 1.515,21 euro del contratto K554. Le maggiorazioni retributive previste da questo gruppo di contratti sembrano complessivamente più favorevoli rispetto a quelle previste dal gruppo intermedio: alcuni CCNL prevedono, per il lavoro straordinario,

⁽¹¹⁾ Si veda i contratti K511, K570, K595, K574, K575.

una maggiorazione del 15% fino alla 48 ma ora e, oltre tale soglia, del 25% e una maggiorazione del 50% per il lavoro straordinario notturno festivo (12).

La disciplina dettata dal contratto V910 sembra nel complesso avvicicabile a quest'ultimo gruppo di contratti, anche se la cornice dei minimi retributivi risulta più ampia, spaziando dai 900 euro del livello più basso ai 1.980 euro di quello più elevato, e gli aumenti retributivi per lavoro straordinario sono più contenuti (13).

Venendo, infine, all'ambito di applicazione soggettiva dei contratti analizzati, non per tutti il Cnel fornisce i dati circa il numero di datori di lavoro e di lavoratori a cui i contratti risultano applicati. Sulla base dei dati parziali disponibili, risulta di applicazione particolarmente ampia il contratto K511, riferito a 8.816 datori di lavoro e 316.343 lavoratori, cui seguono con notevole scarto il contratto K574, applicato da 87 datori di lavoro e 1.742 lavoratori, e il contratto K572, applicato da 77 datori di lavoro e 1.415 lavoratori (14). Sono disponibili anche i dati circa l'applicazione del contratto V910 (15), che paiono però difficilmente confrontabili con quelli riferiti ai CCNL specifici del settore esaminato: trattandosi di un contratto collettivo plurisettoriale, i relativi dati applicativi si riferiscono ad un ambito oggettivo notevolmente più esteso rispetto a quello degli altri contratti. Anche in questo caso, come nei settori della sanità e assistenza non statale (16), la selezione del contratto K511, di ampissima applicazione, potrebbe non soddisfare le esigenze complessive del sistema (17).

(12) Si vedano i contratti K552, K571, K553. Il contratto K554 prevede invece una maggiorazione del 20% per il lavoro straordinario e del 35% per il lavoro straordinario notturno festivo.

(13) Per il lavoro straordinario, si prevede un aumento del 10% fino alla 48° ora e del 15% oltre tale soglia; mentre il lavoro straordinario notturno festivo è compensato con una maggiorazione del solo del 30%.

(14) Il contratto K570 risulta applicato da 51 datori di lavoro e 728 lavoratori; il contratto K554 da 25 datori di lavoro e 150 lavoratori; il contratto K595 da 8 datori di lavoro e 183 lavoratori; il contratto K590 da 3 datori di lavoro e 35 lavoratori.

(15) Tale contratto risulta applicato da 98 datori di lavoro e 939 lavoratori.

(16) Si veda *supra*, § 3.

(17) Si veda *infra*, § 6.

5. Terziario, distribuzione e servizi

Nel settore terziario, distribuzione e servizi (codice H01 e macrosettore H-Commercio) sono stati selezionati sette CCNL dedicati al lavoro in cooperativa, di ambito oggettivo spesso sovrapponibile (si veda tabella 4). A questi si aggiunge il contratto plurisetoriale V910, applicabile anche a questi ambiti, per il cui esame si rimanda al paragrafo che precede:

- CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa sottoscritto da Ancc-Coop, Confcooperative, Agci, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil in data 22 dicembre 2011 e rinnovato in data 19 febbraio 2019: H016;
- CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di commercio e servizi sottoscritto da Adli, Coopitaliane, Famar, Confamar in data 14 febbraio 2019: H01U;
- CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa (terziario, distribuzione e servizi) sottoscritto da Federdat, Aepi, Flaits, Consil in data 18 giugno 2019: H03K;
- CCNL per gli addetti delle cooperative e micro, piccole e medie imprese operanti nel settore servizi e attività affini del sistema di rappresentanza For.Italy sottoscritto da For Italy, Sistema Industria dell'Area Vasta, Sistema Industria Lazio, Sistema Industria Campania, Api Calabria, Sicilia Impresa, Aic, Fagri, Aspera, Assotec, Imprenditori&Imprese, Ugl Terziario, Ugl in data 22 febbraio 2016: H03R;
- CCNL per i lavoratori dipendenti non soci e per i soci lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività del settore delle attività ausiliarie e complementari ai principali settori merceologici sottoscritto da Unsic, Unsicoop, Asnali, Fna-Confsal, Snalv-Confsal, Confial in data 12 maggio 2016: H05P;
- CCNL per i dipendenti dalle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore terziario e servizi sottoscritto da Fedarcom, Cifa, Fiadel in data 8 luglio 2009: H044;
- CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese, anche cooperative, operanti nel settore commercio, terziario e servizi sottoscritto da Unsic, Unsicoop, Ugl Terziario in data 13 gennaio 2016: H03Q.

La contrattazione collettiva del settore terziario registra ampie variazioni nel trattamento economico dei soci lavoratori, soprattutto in relazione ai

livelli di inquadramento più bassi. I contratti H016 e H03K, infatti, prevedono dei minimi di trattamento di soli 744,04 euro, a fronte dei minimi non inferiori ai 1.000 euro previsti dagli altri contratti. Il trattamento minimo del livello di inquadramento più elevato, invece, appare in proporzione meno svantaggioso: nei contratti H016 e H03K esso ammonta a 1.897,32 euro, a fronte dei 2.025,53 di cui al contratto H044, dei 2.056,14 euro del contratto H03Q e dei 2.058,78 del contratto H05P. Ad ogni modo, queste differenze di trattamento appaiono almeno in parte compensate dal fatto che i contratti H016 e H03K riconoscano, oltre alla tredicesima, anche la quattordicesima mensilità.

Tra i CCNL esaminati, risulta particolarmente vantaggioso il contratto H03R, che associa minimi di trattamento economico piuttosto elevati sia al livello più basso di inquadramento (1.247 euro), sia a quello più elevato (2109 euro), mentre si colloca in una fascia intermedia il contratto H01U, con minimi che oscillano tra i 1.000 euro previsti per il livello di inquadramento più basso e i 1.800 euro associati a quello più elevato.

Il trattamento delle maggiorazioni retributive appare piuttosto uniforme, spaziando da aumenti compresi tra il 15 e il 25% per il lavoro straordinario a una maggiorazione del 50% per il lavoro straordinario festivo notturno. Anche in questi casi, i dati circa l'applicazione soggettiva dei CCNL sono parziali e, come nei settori della sanità e assistenza non statale e della pulizia ⁽¹⁸⁾, spicca per particolare diffusione il contratto H016, applicato da 2.630 datori di lavoro e 78.721 lavoratori ⁽¹⁹⁾.

6. Osservazioni conclusive

In esito all'esame condotto, colpisce il significativo affollamento contrattuale ⁽²⁰⁾ che caratterizza (anche) il lavoro cooperativo: a partire dai sei e otto CCNL analizzati nella logistica e nel terziario, si segnalano addirittura

⁽¹⁸⁾ Si veda *supra*, §§ 3 e 4.

⁽¹⁹⁾ Il contratto H03K risulta applicato da 6 datori di lavoro e 66 lavoratori; il contratto H01U risulta applicato da 11 datori di lavoro e 158 lavoratori; il contratto H03R risulta applicato da 78 datori di lavoro e 265 lavoratori. Non vi sono invece dati disponibili per i contratti H05P, H044 e H03Q.

⁽²⁰⁾ Sul tema della “giungla contrattuale”, si veda il recente *focus* curato da M. FAIOLI, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 4, con contributi di E. GRAGNOLI, F. LISO, M. MAGNANI, M. VERZARO, G. BONANOMI, P. DI NUNZIO, M. BENTIVOGLI, T. SCACCHETTI.

undici e quattordici CCNL nei settori della sanità e assistenza non statale e in quello delle pulizie.

Da ciò deriva la necessità di individuare, tra tutti i contratti collettivi astrattamente applicabili, quale possa essere preso a riferimento per individuare il trattamento imprescindibile di cui all'articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1 c.p., la cui palese e reiterata violazione costituisce un indice della fattispecie incriminatrice ⁽²¹⁾. Si tratta, in sostanza, di dare significato all'espressione «contratti collettivi nazionali o territoriali *stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale*», di cui alla norma in parola.

Come noto, il tema della rappresentatività sindacale e della sua misurazione occupa il dibattito scientifico, sindacale e politico da diverso tempo, lasciando irrisolte diverse questioni preliminari, quali la tecnica di misurazione della rappresentatività e la definizione dell'ambito oggettivo a cui essa va riferita ⁽²²⁾.

La questione conosce una specifica declinazione nel lavoro in cooperativa: a fronte della necessità di «corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo [...] non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» (articolo 3, legge n. 142/2001), l'articolo 7, decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, prevede che «in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le

⁽²¹⁾ Cfr. D. GAROFALO, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *RDSS*, 2018, p. 229 ss., spec. pp. 243-244; ID., *Lo sfruttamento del lavoro tra prevenzione e repressione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, in *ADL*, 2020, p. 1303 ss.; V. FERRANTE, *Appalti, supply chain e doveri di controllo sull'uso del lavoro "schiavistico"*, in *ADL*, 2018, p. 1061 ss.; F. GORI, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, Working Paper ADAPT, 2017, n. 239, spec. p. 33 ss. Sul punto si veda anche il contributo in questo volume di Ferraresi.

⁽²²⁾ Sul tema si veda recentemente, *ex multis*, M. MAGNANI, *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 4; M. FERRARESI, *La categoria contrattuale nel diritto sindacale italiano*, Wolters Kluwer-Cedam, 2020; G. CENTAMORE, *Contrattazione collettiva e pluralità di categorie*, BUP, 2020; P. TOMASSETTI, *La nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo nel decreto legislativo n. 81/2015*, in *DRI*, 2016, p. 367 ss.; P. PASSALACQUA, *Il modello del sindacato comparativamente più rappresentativo nell'evoluzione delle relazioni sindacali*, in *DRI*, 2014, p. 378 ss.; V. PAPA, *Verso una rappresentanza misurata? Strumenti e metodi di misurazione della rappresentatività datoriale*, in *DRI*, 2017, p. 21 ss.; S. CIUCCIOVINO, *Mettere ordine nella giungla dei ccnl: un'esigenza indifferibile*, in *DRI*, 2018, p. 227 ss.

società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della l. n. 142/2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle *organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria*» (23).

In questo contesto, occorre domandarsi se la selezione a cui indirizza l'articolo 603-*bis*, comma 1, n. 3, c.p. vada operata mutuando il criterio selettivo di cui all'articolo 7, decreto-legge n. 248/2007, o se sia più opportuno ricercare una soluzione diversa, maggiormente coerente con il contesto penalistico in cui si inserisce la norma.

In quanto elemento extrapenalistico richiamato dalla fattispecie incriminatrice, si potrebbe essere tentati di interpretare l'espressione di cui all'articolo 603-*bis*, comma 1, n. 3, c.p. attingendo *sic et simpliciter* dalla disciplina giuslavoristica, giungendo così a selezionare il CCNL che, in base ai dati forniti dal Cnel, risulti applicato dal maggior numero di datori di lavoro e di lavoratori.

Tale soluzione, però, non sembra condurre a risultati soddisfacenti, per diversi ordini di ragioni.

Innanzitutto, l'articolo 603-*bis*, comma 1, n. 3, c.p. dimostra elementi di diversità rispetto alla disciplina giuslavoristica, omettendo di precisare che i contratti collettivi selezionati sono quelli “maggiormente” o, ora più frequentemente, “comparativamente più rappresentativi”; e soprattutto, su di un piano più generale, la disciplina penalistica si ispira a principi che potrebbero entrare in conflitto con il tradizionale *favor* che l'ordinamento giuslavoristico riserva al lavoratore: primo tra tutti, il principio del *favor rei*, che, in questi casi, dovrebbe portare a valorizzare la tutela del datore di lavoro coinvolto nella (presunta) fattispecie illecita.

Ebbene, in questo quadro, la selezione del CCNL che risulti di più ampia applicazione potrebbe condurre alla conseguenza di incriminare per caporalato il datore di lavoro che, sì, corrisponda in via reiterata retribuzioni palesemente difformi da quelle previste dal contratto collettivo selezionato, ma esercitando la libertà costituzionalmente riconosciuta dall'articolo 39, comma 1, Cost. di applicare un diverso contratto collettivo. E la

(23) In generale, sul lavoro cooperativo, si veda per tutti L. IMBERTI, *Il socio lavoratore di cooperativa. Disciplina giuridica ed evidenze empiriche*, Giuffrè, 2012.

questione potrebbe porsi di frequente, in tutti i casi, pur non generalizzabili ⁽²⁴⁾, in cui i contratti collettivi stipulati dalle sigle sindacali “storiche” dettano condizioni vistosamente più favorevoli rispetto ad altri contratti collettivi ⁽²⁵⁾.

A simili obiezioni di ordine teorico, peraltro, si aggiungono alcune difficoltà operative: al momento, il dato circa l'applicazione soggettiva dei CCNL è noto solamente per alcuni testi; e in diversi casi ha portata generica, riferendosi sia al lavoro cooperativo che a quello non cooperativo ⁽²⁶⁾ oppure ad ambiti di applicazione oggettiva di particolare e significativa ampiezza ⁽²⁷⁾.

Pertanto, sembra preferibile una soluzione diversa, che combini l'esigenza di tutelare il lavoratore destinatario di trattamenti economici indegni con il principio del *favor rei* che ispira il diritto penale. Così, assecondando la formulazione letterale dell'articolo 603-*bis*, comma 1, n. 3, si potrebbe ritenere che il CCNL selezionato dalla norma penale non sia quello stipulato dalle organizzazioni sindacali *comparativamente* più rappresentative; ma quello che, anche prevedendo condizioni inferiori rispetto agli altri contratti collettivi, sia stipulato da organizzazioni sindacali che, in base a un giudizio assoluto e non comparativo, superino una soglia minima di rappresentatività, data dal non incorrere nel divieto di sindacati di comodo di cui all'articolo 17 Stat. lav. In questo modo, l'applicazione di livelli retributivi coniati da un contratto collettivo stipulato da sindacati (anche minimamente) rappresentativi è sufficiente per evitare che il datore di lavoro incorra nella fattispecie incriminatrice del caporalato. Ciò, ovviamente, ferma ogni conseguenza civilistica in punto di insufficienza del trattamento economico corrisposto, anche ai sensi dell'articolo 36 Cost. e, nel contesto cooperativo, degli articoli 3, legge n. 142/2001, e 7, decreto-legge n. 248/2007.

In questo modo, proprio l'individuazione di diverse soglie per la responsabilità penale e per la responsabilità civile del datore di lavoro potrebbe

⁽²⁴⁾ Si pensi al settore terziario, ove il CCNL stipulato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil assegna ai soci lavoratori trattamenti minimi inferiori rispetto a quanto previsto da altri testi contrattuali: si veda *supra*, § 5.

⁽²⁵⁾ Come accade, ad es., nei settori della sanità e assistenza non statale e in quello delle pulizie: si veda *supra*, §§ 3 e 4.

⁽²⁶⁾ Si pensi, nel settore della logistica, al contratto I100: si veda *supra*, § 2.

⁽²⁷⁾ Si pensi a tutti i CCNL considerati “plurisettoriali” dal Cnel, come ad esempio il V910 di cui *supra*, §§ 4 e 5.

Retribuzioni, contrattazione collettiva e sfruttamento del lavoro nelle cooperative

contribuire a garantire una migliore coerenza complessiva del sistema, attento a tutelare i principi fondativi di ambedue le discipline.

Campi di applicazione oggettiva

Tabella 1. Logistica, trasporto merci e spedizioni (I01)

Descrizione	codici ateco	I100	I134	I137	I145	I146	I140
Trasporto di merci per vie d'acqua interne	50.40.00	X	X		X	X	X
Magazzini frigoriferi per conto terzi	52.10.20	X	X		X	X	X
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca	52.21.90	X	X		X	X	X
Trasporto di merci su strada	49.41.00	X	X	X	X	X	X
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali	52.24.20	X	X		X	X	X
Movimento merci relativo a trasporti aerei	52.24.10	X	X		X	X	X
Noleggio di container per diverse modalità di trasporto	77.39.92	X	X		X	X	X
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci	52.29.22	X	X		X	X	X
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	52.29.10	X	X	X	X	X	X
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri	52.24.40	X	X		X	X	X
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari	52.24.30	X	X		X	X	X
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)	52.21.40	X	X		X	X	X
Servizi di trasloco	49.42.00	X	X		X	X	X

Tabella 2. Sanità non statale e assistenza non statale (T04 e T05)

Descrizione	codici ateco	T124	T013	T196	T155	T156	T151	T148	T154	T157	T150
Attività di organizzazioni per la filantropia	94.99.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani	87.10.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti	87.20.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Altre strutture di assistenza sociale residenziale	87.90.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili	88.91.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca	88.99.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili	87.30.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Altra formazione culturale	85.52.09	X				X	X				
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	85.59.20	X				X	X				
Scuole e corsi di lingua	85.59.30	X				X	X				
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	88.10.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ospedali e case di cura per lunga degenza	86.10.40		X								
Fisioterapia	86.90.21		X								
Istituti, cliniche e policlinici universitari	86.10.30		X								
Attività degli ambulatori tricologici	86.90.41		X								
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	86.22.01		X								
Ospedali e case di cura generici	86.10.10		X								
Laboratori di analisi cliniche	86.90.12		X								
Altre attività paramediche indipendenti nca	86.90.29		X								
Ospedali e case di cura specialistici	86.10.20		X								
Attività dei centri di radioterapia	86.22.03		X								
Attività svolta da psicologi	86.90.30		X								
Laboratori di igiene e profilassi	86.90.13		X								
Laboratori radiografici	86.90.11		X								
Attività dei centri di dialisi	86.22.04		X								
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca	86.90.42		X								

Retribuzioni, contrattazione collettiva e sfruttamento del lavoro nelle cooperative

Tabella 3. Pulizia, *facility management*, servizi integrati (K05)

descrizione	codici ateco	K570	K571	K572	K590	K595	K574	K575	K553	K552	K560	K554	K562
Pulizia generale (non specializzata) di edifici	81.21.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali	81.22.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servizi integrati di gestione agli edifici	81.10.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servizi di disinfestazione	81.29.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Profili di diritto del lavoro

Tabella 4. Terziario, distribuzione e servizi (I01)

descrizione	ambito (coc	H016	H01U	H03K	H03R	H05P	H044	V910	H03Q
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	47.78.37	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi	46.65.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet	47.91.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	47.82.01	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	47.89.05	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	47.89.04	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso	47.89.03	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	47.89.02	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	47.89.01	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di bomboniere	47.78.35	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono	47.91.30	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	47.64.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	47.99.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	47.71.50	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	47.71.40	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	47.71.30	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	47.71.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	47.71.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	47.72.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di natanti e accessori	47.64.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica	47.73.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	47.63.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio	47.62.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	47.62.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione	47.91.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali	47.78.93	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	47.22.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile	46.63.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico	46.69.91	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	47.78.94	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	47.81.02	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	47.81.01	X	X	X				X	X
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	47.79.40	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	47.79.30	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	47.79.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	47.59.40	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di carne	47.81.03	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	47.82.02	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	47.59.91	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	47.78.92	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	47.78.91	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	47.78.60	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	47.78.50	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento	47.78.40	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	47.79.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	47.89.09	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di fiori e piante	46.22.00	X	X	X				X	X
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	82.99.20	X	X	X				X	X
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari	82.92.20	X	X	X				X	X
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	47.99.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	47.78.99	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video	46.43.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati	47.61.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria	46.41.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili	46.41.90	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori	46.42.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia	46.42.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica	46.43.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina	46.21.22	X	X	X				X	X

Retribuzioni, contrattazione collettiva e sfruttamento del lavoro nelle cooperative

Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	46.45.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame	46.44.40	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	46.44.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di pelli grezze e lavorate per pellicceria	46.24.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)	46.43.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli grezze e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)	46.24.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	46.42.40	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli	45.31.01	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili	46.42.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana	46.44.20	X	X	X				X	X
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	46.15.03	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie ed articoli da viaggio	46.16.06	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	46.16.05	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	46.16.04	X	X				X		X
Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	46.14.07	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	46.16.03	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di pellicce	46.16.02	X	X				X		X
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria	46.44.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di fiori e piante	47.76.10	X	X	X					X
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio	46.66.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)	47.65.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	47.76.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	47.51.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	47.78.34	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	47.78.33	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	47.78.32	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	47.78.31	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	47.78.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di calzature e accessori	47.72.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di tessuti	46.41.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	47.78.36	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	47.59.99	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	47.75.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	47.74.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	47.78.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di medicinali	46.46.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo	46.21.21	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di animali vivi	46.23.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	47.52.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli	45.32.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	47.77.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri	45.11.01	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento	46.74.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	46.34.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi	46.38.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	46.39.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	47.59.30	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	47.59.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di mobili per la casa	47.59.10	X	X	X				X	X
Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico	85.60.01	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	47.54.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	47.53.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno	46.36.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli	45.19.01	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	46.37.02	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)	46.74.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria	46.75.02	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso non specializzato	46.90.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)	46.77.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	46.77.10	X	X	X				X	X

Profili di diritto del lavoro

Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca	46.76.90	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di imballaggi	46.76.30	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza	47.59.50	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di fibre tessili grezze e semilavorate	46.76.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)	47.26.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	46.64.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di tappeti	47.53.12	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca	47.21.01	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	47.29.90	X	X	X				X	X
Discount di alimentari	47.11.30	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici	47.29.30	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	47.29.20	X	X	X				X	X
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	47.11.40	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	47.11.50	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	46.33.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	46.31.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata	47.21.02	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	46.32.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco	46.35.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici	46.73.40	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	46.31.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi	46.21.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	46.32.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	46.38.90	X	X	X				X	X
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari	82.92.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di caffè	46.37.01	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	46.39.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	46.33.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	46.38.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	46.38.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	46.34.10	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	47.23.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale	46.69.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	46.75.01	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale	46.49.50	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori	46.61.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli	46.49.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)	46.62.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	46.49.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria	46.48.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico	46.47.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di tappeti	46.47.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	46.47.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software	46.51.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)	46.49.40	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici	46.52.01	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	47.59.60	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati	46.72.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca	46.69.99	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici	46.69.94	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi	46.69.93	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico	46.69.92	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici	46.52.09	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici	46.69.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	46.73.10	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto	46.69.19	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto	46.69.11	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici	46.46.30	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	47.52.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione	46.73.29	X	X	X				X	X

Retribuzioni, contrattazione collettiva e sfruttamento del lavoro nelle cooperative

Commercio all'ingrosso di infissi	46.73.23	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)	46.73.22	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati	46.76.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di vetro piano	46.73.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico	46.46.20	X	X	X				X	X
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca	95.29.09	X	X	X				X	X
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso	95.29.04	X	X	X				X	X
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	95.12.01	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di tende e tendine	47.53.11	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca	46.49.90	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	47.19.20	X	X	X				X	X
Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	46.15.07	X	X					X	X
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	47.19.90	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	47.51.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati	47.43.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati	47.42.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati	47.41.00	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione	47.30.00	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati	46.72.20	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle	47.52.30	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	46.49.20	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum	46.73.21	X	X	X				X	X
Commercio all'ingrosso di nastri non registrati	46.52.02	X	X	X				X	X
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio	47.52.40	X	X	X				X	X
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	73.11.02	X	X		X	X	X	X	X
Attività dei call center	82.20.00	X	X		X	X	X	X	X
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)	62.03.00	X	X		X	X	X	X	X
Configurazione di personal computer	62.09.01	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca	62.09.09	X	X		X	X	X	X	X
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)	63.11.11	X	X		X	X	X	X	X
Agenzie matrimoniali e d'incontro	96.09.03	X	X		X	X	X	X	X
Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale	70.22.01	X	X		X	X	X	X	X
Altre elaborazioni elettroniche di dati	63.11.19	X	X		X	X	X	X	X
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio	82.19.09	X	X		X	X	X	X	X
Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali	85.32.01	X	X		X	X	X	X	X
Produzione di software non connesso all'edizione	62.01.00	X	X		X	X	X	X	X
Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman	85.32.03	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di servizi per la persona nca	96.09.09	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di pulizia nca	81.29.99	X	X		X	X	X	X	X
Agenzie di informazioni commerciali	82.91.20	X	X		X	X	X	X	X
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza	74.90.29	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli	45.20.99	X	X		X	X	X	X	X
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione	73.20.00	X	X		X	X	X	X	X
Pubbliche relazioni e comunicazione	70.21.00	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività dei servizi di informazione nca	63.99.00	X	X		X	X	X	X	X
Portali web	63.12.00	X	X		X	X	X	X	X
Gestione di uffici temporanei, uffici residence	82.11.02	X	X		X	X	X	X	X
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	46.15.01	X	X				X		X
Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali	85.32.02	X	X		X	X	X	X	X
Organizzazione di feste e cerimonie	96.09.05	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti	77.12.00	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	77.39.10	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)	77.21.02	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di mezzi di trasporto aereo	77.35.00	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame	77.22.00	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario	77.29.10	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)	77.29.90	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di macchine e attrezzature agricole	77.31.00	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	77.32.00	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)	77.33.00	X	X		X	X	X	X	X

Profili di diritto del lavoro

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	62.02.00	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di biciclette	77.21.01	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	70.22.09	X	X		X	X	X	X	X
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio	81.29.91	X	X		X	X	X	X	X
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	91.03.00	X	X		X	X	X	X	X
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche	82.99.30	X	X		X	X	X	X	X
Richiesta certificati e disbrigo pratiche	82.99.40	X	X		X	X	X	X	X
Servizi di stenotipia	82.99.91	X	X		X	X	X	X	X
Attività di sgombero di cantine, solai e garage	96.09.01	X	X		X	X	X	X	X
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)	63.11.30	X	X		X	X	X	X	X
Attività di agenzie di recupero crediti	82.91.10	X	X		X	X	X	X	X
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	96.09.04	X	X		X	X	X	X	X
Organizzazione di convegni e fiere	82.30.00	X	X		X	X	X	X	X
Gestione database (attività delle banche dati)	63.11.20	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse	92.00.09	X	X		X	X	X	X	X
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	68.10.00	X	X		X	X	X	X	X
Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi	82.19.01	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di design	74.10.90	X	X		X	X	X	X	X
Attività di design di moda e design industriale	74.10.10	X	X		X	X	X	X	X
Ideazione di campagne pubblicitarie	73.11.01	X	X		X	X	X	X	X
Leasing finanziario	64.91.00	X	X		X	X	X	X	X
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia	72.19.01	X	X		X	X	X	X	X
Altre intermediazioni finanziarie nca	64.99.60	X	X		X	X	X	X	X
Collaudi e analisi tecniche di prodotti	71.20.10	X	X		X	X	X	X	X
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	70.10.00	X	X		X	X	X	X	X
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci	69.20.20	X	X		X	X	X	X	X
Traduzione e interpretariato	74.30.00	X	X		X	X	X	X	X
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)	68.20.01	X	X		X	X	X	X	X
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi	71.20.21	X	X		X	X	X	X	X
Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito	66.19.10	X	X		X	X	X	X	X
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	52.10.10	X	X		X	X	X	X	X
Promotori finanziari	66.19.21	X	X		X	X	X	X	X
Broker di assicurazioni	66.22.01	X	X		X	X	X	X	X
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie	95.29.03	X	X		X	X	X	X	X
Attività delle società fiduciarie di amministrazione	66.19.30	X	X		X	X	X	X	X
Affitto di aziende	68.20.02	X	X		X	X	X	X	X
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	72.20.00	X	X		X	X	X	X	X
Ipermercati	47.11.10	X							
Supermercati	47.11.20	X							
Grandi magazzini	47.19.10	X							
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	69.20.15	X	X		X	X	X	X	X
Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi	64.92.01	X	X		X	X	X	X	X
Gruppi di acquisto; mandatarî agli acquisti; buyer	46.19.04	X	X		X	X	X	X	X
Attività di factoring	64.99.20	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)	95.29.02	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di strumenti musicali	95.29.01	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di orologi e di gioielli	95.25.00	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	45.20.30	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di altre apparecchiature nca	33.19.09	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento	95.24.01	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili	95.23.00	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di articoli per il giardinaggio	95.22.02	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di riprese fotografiche	74.20.19	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di prodotti in gomma	33.19.02	X	X		X	X	X	X	X
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria	71.12.50	X	X		X	X	X	X	X
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)	45.40.30	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	95.22.01	X	X		X	X	X	X	X
Ricarica di bombole per attività subacquee	93.19.91	X	X		X	X	X	X	X
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro	74.90.21	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video	95.21.00	X	X		X	X	X	X	X

Retribuzioni, contrattazione collettiva e sfruttamento del lavoro nelle cooperative

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	95.12.09	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	95.11.00	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	45.20.40	X	X		X	X	X	X	X
Riparazioni meccaniche di autoveicoli	45.20.10	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	45.20.20	X	X		X	X	X	X	X
Riparazione di articoli in vetro	33.19.03	X	X		X	X	X	X	X
Attività di intermediazione in cambi	64.99.50	X	X		X	X	X	X	X
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	74.90.94	X	X				X		X
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri	77.11.00	X	X		X	X	X	X	X
Agenti e rappresentanti di animali vivi	46.11.03	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di fiori e piante	46.11.02	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di materie prime agricole	46.11.01	X	X				X		X
Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori	45.40.22	X	X				X		X
Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze	46.11.06	X	X				X		X
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati	61.90.91	X	X				X		X
Mediatori in animali vivi	46.11.07	X	X				X		X
Agenti di assicurazioni	66.22.02	X	X				X		X
Sub-agenti di assicurazioni	66.22.03	X	X				X		X
Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	46.12.06	X	X				X		X
Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	73.12.00	X	X				X		X
Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari	66.19.22	X	X				X		X
Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli	45.31.02	X	X				X		X
Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori	45.40.12	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	46.13.01	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)	46.14.04	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	46.14.03	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali	46.14.02	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico	46.14.01	X	X				X		X
Mediatori in legname e materiali da costruzione	46.13.05	X	X				X		X
Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione	46.13.04	X	X				X		X
Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze	46.11.05	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano	46.13.02	X	X				X		X
Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni	66.22.04	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico	46.18.21	X	X				X		X
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori	45.40.11	X	X	X				X	X
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	46.16.07	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi	46.15.04	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	46.17.05	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili	46.15.05	X	X				X		X
Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	46.15.06	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage	46.15.02	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	46.17.07	X	X				X		X
Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri	46.18.13	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)	46.18.12	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di fibre tessili grezze e semilavorate; pelli grezze	46.11.04	X	X				X		X
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	46.17.09	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria	46.12.04	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	46.18.22	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	46.17.03	X	X				X		X
Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche	46.14.06	X	X				X		X
Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	46.16.08	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	46.17.06	X	X				X		X
Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri	46.18.14	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	46.17.04	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	46.17.02	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	46.17.01	X	X				X		X
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	46.16.09	X	X				X		X
Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	46.17.08	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria	46.18.11	X	X				X		X
Servizi di investigazione privata	80.30.00	X	X		X	X	X	X	X

Profili di diritto del lavoro

Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	46.18.92	X	X				X		X
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	79.90.20	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici	77.39.91	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di container per diverse modalità di trasporto	77.39.92	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera	77.39.93	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	77.39.94	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca	77.39.99	X	X		X	X	X	X	X
Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale	78.10.00	X	X		X	X	X	X	X
Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)	78.20.00	X	X		X	X	X	X	X
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	79.90.11	X	X		X	X	X	X	X
Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)	46.14.05	X	X				X		X
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	90.02.01	X	X		X	X	X	X	X
Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)	46.12.05	X	X				X		X
Servizi integrati di gestione agli edifici	81.10.00	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali	81.22.02	X	X		X	X	X	X	X
Servizi di disinfestazione	81.29.10	X	X		X	X	X	X	X
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)	58.29.00	X	X		X	X	X	X	X
Pulizia generale (non specializzata) di edifici	81.21.00	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)	78.30.00	X	X		X	X	X	X	X
Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative	77.21.09	X	X		X	X	X	X	X
Attività riguardanti le previsioni meteorologiche	74.90.92	X	X		X	X	X	X	X
Altre attività di consulenza tecnica nca	74.90.93	X	X		X	X	X	X	X
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	92.00.02	X	X		X	X	X	X	X
Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	46.16.01	X	X				X		X
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale	77.34.00	X	X		X	X	X	X	X
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	46.18.93	X	X				X		X
Altre attività professionali nca	74.90.99	X	X		X	X	X	X	X
Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	46.12.07	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati	46.12.03	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di combustibili solidi	46.12.02	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti	46.12.01	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili	46.13.03	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	46.18.96	X	X				X		X
Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)	45.11.02	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico	46.18.31	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica	46.18.32	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico	46.18.33	X	X				X		X
Intermediari dei trasporti	52.29.21	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	46.18.91	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili	46.18.94	X	X				X		X
Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)	45.19.02	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di giocattoli	46.18.95	X	X				X		X
Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici	46.18.35	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	46.18.97	X	X				X		X
Proccacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	46.18.98	X	X				X		X
Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	46.18.99	X	X				X		X
Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	46.19.01	X	X				X		X
Proccacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	46.19.02	X	X				X		X
Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	46.19.03	X	X				X		X
Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	46.18.24	X	X				X		X
Proccacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	46.18.23	X	X				X		X
Proccacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici	46.18.34	X	X				X		X
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori	45.40.21	X	X	X				X	X

Le retribuzioni nei contratti collettivi del settore edile: un'indagine empirica

di Michele Murgio

Abstract – Il contributo analizza le retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali del settore edile archiviati nella banca-dati del Cnel, allo scopo di individuare termini di paragone precisi per l'applicazione dell'articolo 603-*bis*, comma 3, punto 1, c.p. Si procede, dunque, suddividendo i contratti catalogati con il codice F01 in sottogruppi il più possibile omogenei, sulla base dell'ambito di applicazione soggettivo di ciascun CCNL. Le operazioni di classificazione e comparazione sono condotte utilizzando come parametro di riferimento i contratti stipulati da Cgil, Cisl e Uil, che risultano essere di gran lunga i più applicati in ognuno dei sottogruppi considerati.

Abstract – The essay is aimed at investigating the level of wages established by national collective agreements in the building sector, in order to find adequate terms of comparison in the application of Art. 603-*bis*, § 3, no. 1), of the Italian Penal Code. Collective agreements available in the Cnel's database under code F01 are therefore divided into smaller groups according to their personal scope of application. The comparison is carried out using as a reference point the agreements concluded by Cgil, Cisl and Uil, which are by far the most widely applied within each subcategory.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Campo d'indagine e metodologia. – 3. I CCNL edilizia-industria. – 4. I CCNL per le piccole e medie imprese. – 5. I CCNL per le imprese artigiane. – 6. I CCNL che disciplinano PMI, artigianato e cooperative. – 7. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Il presente contributo si propone di analizzare le retribuzioni contrattuali del settore edile, con lo scopo di individuare termini di paragone precisi

per l'applicazione dell'articolo 603-*bis* c.p., come novellato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 ⁽¹⁾, che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. In particolare, il comma 3 elenca una serie di indici di sfruttamento, tra i quali figura, al punto 1, «la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato». A fronte dell'elevato numero di contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) astrattamente applicabili alle imprese edili ⁽²⁾, si rivela dunque fondamentale determinare le retribuzioni di riferimento, così da valutare la sussistenza in concreto dell'indice di sfruttamento citato ⁽³⁾.

In questa sede non sarà direttamente affrontata l'annosa questione relativa alla (misurazione della) rappresentatività delle organizzazioni sindacali ⁽⁴⁾. Del resto, al netto di eventuali vincoli associativi, il datore di lavoro è libero di applicare un contratto collettivo stipulato da organizzazioni poco rappresentative (purché, beninteso, non si tratti di sindacati di comodo, ai sensi dell'articolo 17 Stat. lav.) ovvero di non applicarne nessuno o, ancora, di applicare un contratto riferito a un settore diverso da quello della sua

⁽¹⁾ In merito all'origine e all'evoluzione storica della norma in questione, si veda G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente*, in G. DE SANTIS, S.M. CORSO, F. DELVECCHIO (a cura di), *Studi sul caporalato*, Giappichelli, 2020, p. 9 ss.

⁽²⁾ Al riguardo, si veda anche il dettagliato studio di M. FAIOLI, *Indagine sulla contrattazione collettiva dell'edilizia e sulle relative istituzioni paritetiche*, Giappichelli, 2021.

⁽³⁾ Circa l'importanza che assume l'indagine empirica per la corretta ricostruzione del precetto giuridico, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva, cfr. da ultimo M. TIRABOSCHI, *Appunti per una ricerca sulla contrattazione collettiva in Italia: il contributo del giurista del lavoro*, in *DRI*, 2021, p. 599 ss.

⁽⁴⁾ Tra i contributi più recenti, si veda, senza pretesa di esaustività, P.A. VARESI, *Pluralismo e rappresentatività sindacale cinquant'anni dopo lo Statuto dei lavoratori*, in AA.VV., *Libertà e attività sindacale dopo i cinquant'anni dello Statuto dei lavoratori. Atti delle Giornate di studio di Diritto del lavoro Pisa-Lucca, 5-6 maggio 2021*, La Tribuna, 2021, p. 15 ss.; M. MAGNANI, *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale*, in *LDE*, 2021, n. 4; R. DE LUCA TAMAJO, *Le criticità della rappresentatività sindacale «misurata»: quale perimetro?*, in *RIDL*, 2020, I, p. 377 ss.

prevalente attività⁽⁵⁾. E, nella misura in cui il trattamento economico previsto non scende al di sotto del c.d. minimo costituzionale *ex* articolo 36 Cost., sembra difficile che tale comportamento, civilmente lecito, possa costituire un indice di sfruttamento sul piano penale⁽⁶⁾. Tant'è che lo stesso articolo 603-*bis*, comma 3, punto 1, richiama, a chiusura, la quantità e qualità del lavoro prestato, alla stessa stregua dell'articolo 36, comma 1, Cost. (7).

Nondimeno, i dati raccolti dal Cnel in collaborazione con l'Inps mostrano che, nell'edilizia, alcuni CCNL sono applicati da un numero di datori a un numero di lavoratori almeno dieci volte maggiore rispetto a tutti gli altri contratti sui quali sono state effettuate le medesime rilevazioni⁽⁸⁾. Pertanto, a meri fini classificatori, questi contratti saranno presi come unità di misura delle diverse clausole retributive, in modo da avere un unico metro di confronto per tutta la categoria.

(5) Sul problema irrisolto della determinazione e del ruolo della categoria nell'ordinamento gius-sindacale italiano, cfr., da ultimo, G. CENTAMORE, *Contrattazione collettiva e pluralità di categorie*, Bononia University Press, 2020; e M. FERRARESI, *La categoria contrattuale nel diritto sindacale italiano*, Cedam-Wolters Kluwer, 2020.

(6) Sul punto, si veda il contributo in questo volume di Ferraresi in questo volume; cui *adde* D. GAROFALO, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *RDSS*, 2018, p. 245; e V. FERRANTE, *Appalti, supply chain e doveri di controllo sull'uso del lavoro "schiavistico"*, in *ADL*, 2018, p. 1075.

(7) Sul punto si veda anche S. TORDINI CAGLI, *La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste*, in *LD*, 2017, p. 634 ss. Manca, invece, un riferimento esplicito al concetto di sufficienza della retribuzione, forse ritenuto troppo generico dal legislatore e, dunque, potenzialmente lesivo del principio di determinatezza della norma penale. Cfr., però, D. GAROFALO, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro*, cit., p. 244, secondo cui «il parametro della sufficienza della retribuzione, previsto dall'art. 36 Cost., [può] essere sussunto nell'ipotesi della "palese difformità" tra le somme erogate e quelle previste dal contratto collettivo».

(8) Circa l'utilità, ma anche i limiti, dell'impiego dei dati così ottenuti ai fini del discorso sulla rappresentatività delle parti sociali, si veda S. CIUCCIOVINO, *Fisiologia e patologia del pluralismo contrattuale tra categoria sindacale e perimetri settoriali*, in *LD*, 2020, spec. pp. 186 e 203 ss.

2. Campo d'indagine e metodologia

Nella banca dati del Cnel risultano archiviati 71 CCNL relativi alla macroarea “edilizia, legno e arredamento” (identificata con la lettera F) ⁽⁹⁾. Di questi, 49 sono ricondotti al sottosettore identificato con il codice F01, che riguarda le attività edili in senso stretto. Vi è poi il sottosettore dei laterizi e manufatti in cemento (F02), con tre contratti ⁽¹⁰⁾; quello di cemento, calce e gesso (F03), con quattro contratti ⁽¹¹⁾; quello dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei (F04), con cinque contratti ⁽¹²⁾; quello di legno, sughero e arredamento (F05), con otto contratti ⁽¹³⁾. Infine, è presente un contratto trasversale agli ambiti F02-F04 ⁽¹⁴⁾.

Il seguito dell'indagine sarà incentrato sui CCNL rientranti nel sottosettore F01, i quali, come si evince, rappresentano l'ampia maggioranza dei contratti vigenti per l'edilizia.

Peraltro, nello stesso ambito F01, è possibile tracciare un'ulteriore suddivisione dei CCNL in base al tipo di impresa cui si riferiscono, in modo da ottenere gruppi di contratti omogenei e procedere quindi a una più significativa comparazione. In particolare, tredici contratti riguardano l'edilizia industriale ⁽¹⁵⁾; nove riguardano solo le piccole e medie imprese (PMI) ⁽¹⁶⁾;

⁽⁹⁾ I dati qui riportati si riferiscono alla situazione fotografata nella tabella dei CCNL vigenti all'8 novembre 2021. In prosieguo, i contratti saranno identificati, per brevità, attraverso i codici alfanumerici univoci assegnati dal Cnel. Risulta peraltro interessante notare che questa è l'unica area in cui si è registrato un decremento del numero dei CCNL vigenti per il settore privato: da 76 contratti vigenti nel novembre 2020 si è passati, appunto, a 71 nello stesso mese del 2021 (-6,6%): CNEL, *Scheda CCNL dei lavoratori dipendenti depositati al Cnel. Alcune evidenze aggiornate a novembre 2021*, in LDE, 2021, n. 4.

⁽¹⁰⁾ F021, F02B, F02C.

⁽¹¹⁾ F032, F03A, F03B, F03C.

⁽¹²⁾ F041, F046, F047, F049, F04B.

⁽¹³⁾ F051, F058, F060, F065, F066, F067, F05A, F210.

⁽¹⁴⁾ Si tratta del CCNL dei materiali da costruzione, sottoscritto da Confapi-Aniem con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e che sostituisce gli accordi per i diversi sottosectori precedentemente stipulati dalle stesse parti sociali. Peraltro, le tabelle salariali mantengono comunque una differenziazione tra lapidei, cemento e laterizi.

⁽¹⁵⁾ F011, F013, F080, F083, F087, F089, F08C, F08G, F08H, F08L, F08M, F08N, F08T.

⁽¹⁶⁾ Codici: F018, F084, F086, F088, F01Q, F01S, F01W, F08A, F08Q. Il contratto F01W non sarà tuttavia incluso nel campione di studio per due principali ragioni. In primo luogo, esso risulta sottoscritto, da un lato, da un ente di formazione (e ricerca), in particolare in materia di sicurezza, e, dall'altro lato, dalla Confederazione europea di

dodici riguardano solo le imprese artigiane (o le PMI artigiane) ⁽¹⁷⁾; due riguardano solo le cooperative ⁽¹⁸⁾; nove disciplinano insieme PMI artigiane e cooperative ⁽¹⁹⁾; tre presentano combinazioni diverse tra industria, artigianato, cooperative e PMI ⁽²⁰⁾. Per le ragioni anzidette, l'esposizione si dipanerà, dunque, secondo questa scansione oggettiva.

In ciascuno dei campi appena citati, il contratto di gran lunga più applicato è quello stipulato dalle federazioni di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil ⁽²¹⁾. Per avere un'idea delle proporzioni, si pensi che, su un totale di 123.389 datori di lavoro e 701.930 lavoratori operanti nel settore "edilizia, legno e arredamento" ⁽²²⁾, il contratto dell'industria (F011) è applicato da

unità dei quadri e dirigenti, che rappresenta in particolare i professionisti intellettuali. In secondo luogo, il testo contrattuale depositato al Cnel si compone di sole 34 pagine (comprese intestazione e costituzione delle parti), per un totale di 33 articoli, e appare alquanto lacunoso in relazione a diversi istituti rilevanti. Viceversa, pur essendo menzionato nella tabella dei contratti vigenti, il testo di F01S non figura nell'archivio corrente del Cnel, ma soltanto in quello storico. In ogni caso, esso sarà oggetto di attenzione per via della non trascurabile consistenza associativa della parte sindacale (Ugl). Infine, il contratto F08Q è stato disdettato dalle parti, che ne hanno così impedito il tacito rinnovo alla scadenza, avvenuta il 31 gennaio 2022.

⁽¹⁷⁾ F015, F019, F081, F01B, F01M, F01R, F08D, F08E, F08F, F08P, F08R, F08S.

⁽¹⁸⁾ F016, F082. Su tale settore, si veda il contributo in questo volume di Del Frate.

⁽¹⁹⁾ F01A, F01F, F01G, F01H, F01I, F01N, F01O, F08B, F08O.

⁽²⁰⁾ F01J, F01T, F08I. Questo ambito, ricavato per sottrazione dagli altri, non sarà considerato all'interno della presente indagine poiché risulta troppo eterogeneo (anche al proprio interno), per procedere a una comparazione significativa. Inoltre, ad esempio, il contratto F01J risulta applicato da otto datori a un totale di 28 lavoratori interessati. Invece, per quanto riguarda F01T (Esaarco-Ciu, Fnle), si segnala che le stesse parti hanno firmato altri contratti più specifici, nonché uno più recente, avente il medesimo ambito di applicazione soggettivo e che è stato sottoscritto da tutte, insieme con altre sigle (F01A).

⁽²¹⁾ Tant'è che, nella non recentissima circ. n. 13/2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva individuato proprio i contratti di Cgil, Cisl e Uil quali contratti «sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello nazionale», ai fini della determinazione degli "organismi paritetici" come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. *ee*, del d.lgs. n. 81/2008. La circolare in questione è stata ritenuta esente da vizi anche da TAR Lazio 30 giugno 2015, n. 8765, in *Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro*.

⁽²²⁾ Dati derivanti dall'elaborazione del Cnel sulla media annuale delle dichiarazioni mensili Uniemens 2020 fornite dall'Inps: CNEL, *op. cit.* Dalla stessa fonte si apprende, altresì, che il contratto più applicato nel settore copre da solo il 38% dei lavoratori interessati;

38.350 datori di lavoro a 263.977 lavoratori; quello delle PMI (F018) è applicato da 10.175 datori a 44.318 lavoratori; quello dell'artigianato (F015) da 42.464 datori a 130.987 lavoratori ⁽²³⁾. Viceversa, nessuno degli altri CCNL di cui sono disponibili dati analoghi (dieci in totale) ⁽²⁴⁾ supera i 150 datori di lavoro o i 750 lavoratori. Inoltre, nel loro complesso, i contratti da ultimo citati raggiungono appena la cifra di 482 datori e 1.884 lavoratori interessati.

3. I CCNL edilizia-industria

Passando a esaminare nel dettaglio le tariffe retributive del primo gruppo di contratti, il contratto di Cgil, Cisl e Uil (F011) prevede dei minimi tabellari mensili compresi tra euro 895,36 per il primo livello ed euro 1790,71 per il settimo livello. A queste cifre, invero piuttosto basse se isolatamente considerate, bisogna aggiungere l'indennità di contingenza ⁽²⁵⁾ (tra euro 512,87 ed euro 533,82) e l'elemento distinto della retribuzione, pari a euro 10,33 per tutti i livelli. Per gli impiegati vanno calcolate quattordici mensilità ⁽²⁶⁾; mentre per gli operai la gratifica natalizia è corrisposta tramite accantonamenti periodici presso la cassa edile e non è prevista una quattordicesima. Inoltre, per ogni biennio di lavoro alle dipendenze dello stesso datore, gli impiegati hanno diritto a un aumento della retribuzione mensile,

mentre i cinque CCNL più applicati raggiungono insieme una copertura dell'87%. Si noti che i cinque contratti più applicati sono sempre quelli sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil, ciascuno dei quali risulta, poi, essere il più applicato nel proprio sottogruppo di riferimento (cfr. anche *infra*).

⁽²³⁾ Le sigle in questione non hanno stipulato accordi "misti" (PMI, industria, artigianato e cooperative) in quanto ciascuna categoria è naturalmente coperta da accordi specifici.

⁽²⁴⁾ Andando in ordine di categoria: F013, F089, F019, F01B, F08D, F08F, F08P, F08R, F08O, F01J. Nel sottosettore F01 sarebbe teoricamente contemplato anche il contratto F200 (Conflavoro-Confsal), che tuttavia non è stato qui considerato per via del suo peculiare ambito di applicazione oggettivo (installazione e manutenzione di piscine). In ogni caso, anche il contratto in questione appare quantitativamente poco significativo, in quanto è applicato da soli 11 datori a un totale di 26 lavoratori.

⁽²⁵⁾ A differenza di quanto avviene in altri settori, molti contratti dell'edilizia continuano a tenere separata l'indennità di contingenza dalla paga base, anche se non mancano CCNL (di solito più recenti) in cui la prima è già conglobata nella seconda.

⁽²⁶⁾ La quattordicesima è chiamata tecnicamente "premio annuo".

per un massimo di cinque scatti d'anzianità nel corso della carriera ⁽²⁷⁾. Viceversa, per gli operai è istituito il meccanismo della c.d. "anzianità professionale edile", per cui il pagamento non viene effettuato direttamente dal datore (che pure versa un contributo), bensì dalle casse edili.

Per quanto riguarda gli elementi accidentali e variabili della retribuzione, il contratto contempla una lunga lista di indennità per lavori disagiati o svolti in condizioni particolari ⁽²⁸⁾. Sono poi stabilite, ovviamente, delle maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario ⁽²⁹⁾, calcolate come percentuale su praticamente tutti le voci retributive ad esclusione delle indennità. Da ultimo, i rinnovi più recenti hanno sostituito l'elemento economico territoriale con l'elemento variabile della retribuzione (EVR), ossia un premio «correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio». La concreta determinazione dell'EVR spetta ovviamente alle articolazioni territoriali dei sindacati stipulati, sicché esso non può costituire oggetto di precisa comparazione in questa sede ⁽³⁰⁾.

In merito agli altri contratti, le differenze principali si registrano, com'è prevedibile, con riferimento ai minimi tabellari (e all'eventuale indennità di contingenza), sebbene non manchino profili di disomogeneità anche in relazione ad altri istituti. Ad ogni modo, per tre quarti del campione considerato, i differenziali sono contenuti entro il 5-10% della retribuzione complessiva. In particolare, nessun contratto prevede minimi sensibilmente superiori a quelli stabiliti da F011; tre contratti sono sostanzialmente coincidenti con esso ⁽³¹⁾; cinque si discostano di meno di euro 100

⁽²⁷⁾ L'importo degli aumenti varia da euro 8,22 per il livello più basso a euro 13,94 per quello più alto.

⁽²⁸⁾ Si vedano, per gli operai, l'art. 20 del CCNL del 2004 (oggetto di numerosi emendamenti, ma mai del tutto sostituito) e, per gli impiegati, gli artt. 50 ss. del medesimo CCNL.

⁽²⁹⁾ In particolare, 35% per lo straordinario diurno; 45% per il lavoro festivo; 55% per lo straordinario festivo; 28% per il lavoro notturno non compreso in turni periodici (34% per gli impiegati); 40% per lo straordinario notturno (47% per gli impiegati); 50% per il lavoro festivo notturno; 70% per lo straordinario festivo notturno.

⁽³⁰⁾ Il giudice comunque non potrà trascurare questo elemento, poiché, a seguito delle modifiche introdotte con la l. n. 199/2016, il punto 1, dell'art. 603-*bis*, comma 3, oggi richiama anche la contrattazione collettiva territoriale.

⁽³¹⁾ Si tratta di F089, F08N, F08T.

mensili ⁽³²⁾; uno si discosta di oltre euro 100 mensili ⁽³³⁾; tre si discostano di oltre euro 300 mensili ⁽³⁴⁾.

Un altro ambito in cui si rilevano variazioni, seppur in numero minore, è quello delle maggiorazioni. Infatti, se sette CCNL prevedono le medesime percentuali di F011, almeno per quanto riguarda le voci più comuni ⁽³⁵⁾, altri cinque se ne discostano, talvolta in misura piuttosto evidente. Così, F087 riconosce una maggiorazione del 20% per il lavoro notturno, del 25% per lo straordinario feriale, del 35% per lo straordinario festivo e del 50% per lo straordinario festivo notturno. Ancora più basse risultano le percentuali stabilite dal contratto F08H, che arriva al massimo a remunerare con un aumento del 36% lo straordinario festivo notturno ⁽³⁶⁾. Gli altri tre CCNL ⁽³⁷⁾, invece, presentano differenze meno marcate rispetto a

⁽³²⁾ F080, F083, F087, F08H, F08M. In questi casi, lo scostamento rispetto a F011 tende ad aumentare con i livelli d'inquadramento, rimanendo comunque nell'ordine delle decine di euro. Peraltro, si tratta di divergenze generalmente spiegabili per via del fatto che i CCNL in questione (*rectius*, le tabelle salariali) sono meno recenti e, in effetti, risultano spesso sovrapponibili alle precedenti pattuizioni di Cgil, Cisl e Uil. Bisogna precisare che F083 menziona in più punti l'indennità di contingenza tra le voci che compongono il trattamento economico, ma senza quantificarla direttamente, sicché la comparazione è stata effettuata unicamente con riguardo ai minimi. Ne consegue che, nel caso in cui il sistema contrattuale in questione non permettesse la determinazione di tale voce, ovvero questa risultasse inapplicabile, la differenza con F011 sarebbe notevolmente maggiore, aggirandosi intorno a euro 600 a seconda del livello d'inquadramento. Lo stesso metodo sarà seguito, altresì, in tutti gli altri casi analoghi (specificamente segnalati *infra*).

⁽³³⁾ F013.

⁽³⁴⁾ F08C, F08G, F08L. I tre contratti sembrano utilizzare tutti le medesime tabelle. Del resto, F08C e F08L sono stati stipulati dalla stessa sigla sindacale: Famar/Confamar. Così, per esempio, F08L prevede per la categoria 5, prima fascia, (vale a dire il livello più basso) una retribuzione minima mensile di euro 1050.

⁽³⁵⁾ Ci si riferisce a: F013, F083, F089, F080, F08M, F08N, F08T.

⁽³⁶⁾ Il CCNL in questione riporta una griglia in cui si distingue, in una scala ascendente, tra “preavviso normale”, “richiesta tempestiva” e “richiesta urgente”, nonché tra “straordinario prolungato” e “straordinario spezzato”. In questo modo, ad esempio, lo straordinario prolungato feriale con preavviso viene remunerato con una maggiorazione del 14% (a fronte del 35% previsto da F011).

⁽³⁷⁾ F08C, F08G, F08L. Si noti che questi CCNL sono anche quelli che contemplano i minimi nettamente più bassi all'interno di questo campione.

F011, con scostamenti che tendenzialmente non superano i cinque punti percentuali ⁽³⁸⁾.

Il contratto di Cgil, Cisl e Uil appare tuttavia meno vantaggioso di quasi tutti gli altri per quanto riguarda gli scatti di anzianità ⁽³⁹⁾: solo F083 e F080 contemplano sostanzialmente i medesimi aumenti. Viceversa, contratti come F087 e F08H prevedono aumenti superiori di oltre due volte rispetto a F011 ⁽⁴⁰⁾. Ad ogni modo, la maggior parte dei CCNL della categoria prevede aumenti molto più simili a F011, con trattamenti migliorativi che oscillano approssimativamente tra uno e tre euro, a seconda del contratto e del livello d'inquadramento ⁽⁴¹⁾.

4. I CCNL per le piccole e medie imprese

Muovendo all'ambito delle PMI, si può innanzitutto constatare che il CCNL stipulato da Cgil, Cisl e Uil (F018) offre un trattamento economico praticamente identico a quello del contratto per l'industria. Si registrano, infatti, variazioni trascurabili circa la paga base e l'indennità di contingenza ⁽⁴²⁾; mentre gratifiche, maggiorazioni e scatti di anzianità sono disciplinati esattamente allo stesso modo.

⁽³⁸⁾ Si segnala, però, che per le prime due ore di straordinario diurno feriale è previsto un aumento del 22% (che sale al 28% a partire dalla terza ora).

⁽³⁹⁾ Bisogna però tener presente che quanto si dirà sul punto vale solo per gli impiegati, in quanto per gli operai occorre fare riferimento al diverso meccanismo dell'anzianità professionale edile (variamente denominato), la cui disciplina, pur variamente denominata, si ritrova nelle sue caratteristiche essenziali in pressoché tutti i CCNL del settore.

⁽⁴⁰⁾ Nell'ordine: 3% della paga base (che significa euro 1369,45 per il livello più basso) e da euro 21 a euro 31, a seconda del livello d'inquadramento. Peraltro, diversamente dagli altri CCNL, gli scatti di F08H sono triennali, ma per un numero massimo di dieci (premiando quindi maggiormente la "fedeltà" del dipendente)

⁽⁴¹⁾ F013, F08C, F08G, F08L, F08N, F08T.

⁽⁴²⁾ F018 retribuisce il primo livello d'inquadramento con euro 895,99 quale paga base ed euro 513,46 a titolo di indennità di contingenza. Per il settimo livello, invece, la paga base ammonta a euro 1.791,96 e l'indennità di contingenza a euro 535,12. Colpisce, dunque, che i trattamenti minimi previsti per le PMI siano complessivamente superiori, ancorché di pochi euro, a quelli stabiliti in generale per l'industria dalle medesime parti sociali.

Tra gli altri contratti del medesimo gruppo, quattro presentano minimi tabellari sostanzialmente sovrapponibili a quelli di F018 ⁽⁴³⁾. Inoltre, uno se ne discosta di poco meno di euro 100 per il livello d'inquadramento più basso, offrendo nondimeno un trattamento paragonabile per il livello più alto ⁽⁴⁴⁾. Ancora, F01S offre minimi inferiori di quasi euro 100 per il livello più basso e di circa euro 190 per quello più alto ⁽⁴⁵⁾. Da ultimo, computando anche l'indennità di contingenza, F08Q prevede di nuovo retribuzioni inferiori di quasi euro 100 per il livello più basso e di quasi euro 280 per il livello più alto ⁽⁴⁶⁾.

Per quanto riguarda le altre principali voci retributive, si registra forse una minore varietà che nella prima classe di contratti. Nel caso delle maggiorazioni, ben cinque CCNL prevedono le medesime percentuali di F018 ⁽⁴⁷⁾. Invece, F01Q prevede maggiorazioni nettamente inferiori ⁽⁴⁸⁾; mentre F08Q stabilisce in molti casi percentuali superiori di 5-10 punti ⁽⁴⁹⁾.

Anche in relazione agli scatti di anzianità, le oscillazioni in questa categoria risultano alquanto inferiori rispetto all'industria. Infatti, i contratti che si discostano presentano comunque variazioni di pochi euro. Peraltro, solo F08A prevede aumenti inferiori, ancorché nell'ordine di alcune decine di

⁽⁴³⁾ Si tratta di F084, F086, F088, F08A. Per i primi tre CCNL citati vale tuttavia lo stesso discorso già svolto a proposito di F083: l'indennità di contingenza è citata come voce separata, ma non è quantificata nel testo dell'accordo disponibile.

⁽⁴⁴⁾ F01Q. La discrepanza è dovuta al fatto che il contratto in parola contempla due livelli per la categoria dei quadri. Sicché, escludendo il livello quadro più alto, tutti gli altri presentano un ribasso simile a F018.

⁽⁴⁵⁾ Anche in questo caso occorre tuttavia evidenziare che l'ammontare dell'indennità di contingenza non è precisato nel testo del contratto. Per questo motivo, tale voce non è presa in considerazione, ad esempio, da M. FAIOLI, *op. cit.*, p. 100.

⁽⁴⁶⁾ Per la precisione, i trattamenti previsti ammontano, nell'ordine, a euro 1315,50 e a euro 2050, con un divario che cresce a mano a mano che si sale di livello.

⁽⁴⁷⁾ F084, F086, F088, F01S, F08A. Per vero, quest'ultimo riconosce per lo straordinario diurno una maggiorazione leggermente inferiore (30% anziché 35%).

⁽⁴⁸⁾ Lavoro notturno al 15%; straordinario al 15% fino alla 48^a ora settimanale e 20% per le ore ulteriori; straordinario festivo diurno e straordinario notturno al 30%; straordinario festivo notturno al 50%. Come si vede, si tratta di ribassi anche di 20 punti percentuali.

⁽⁴⁹⁾ Ad esempio: lavoro straordinario diurno al 45% (anziché 35%); festivo al 50% (anziché 45%); straordinario festivo al 60% (anziché 35%); lavoro notturno, senza distinzione tra operai e impiegati, al 40% (anziché 28/34%).

centesimi di euro ⁽⁵⁰⁾; mentre F08Q offre un trattamento migliorativo, con una differenza di poco meno di tre euro per il livello d'inquadramento più basso e circa quattro per quello più alto ⁽⁵¹⁾. In ogni caso, la maggior parte dei contratti prevede esattamente i medesimi scatti ⁽⁵²⁾.

5. I CCNL per le imprese artigiane

Nell'ambito dell'artigianato, il contratto di riferimento (F015) contempla dei minimi molto simili a quelli degli altri due contratti stipulati da Cgil, Cisl e Uil e che variano da euro 895,30 a euro 1.804,86 ⁽⁵³⁾, a seconda del livello d'inquadramento. Anche in questo caso, bisogna poi aggiungere l'elemento distinto della retribuzione, fisso a euro 10,33, e l'indennità di contingenza, anch'essa conteggiata separatamente, per un ammontare che parte da euro 512,58 fino a euro 534,28.

Maggiorazioni, sistema delle gratifiche e le altre principali voci sono, ancora una volta, identiche a quelle già descritte in relazione a F011. Si registrano tuttavia scatti di anzianità leggermente più generosi, quantificati in euro 9,86 per il primo livello d'inquadramento più basso e euro 16,73 per il settimo. Resta comunque ferma la distinzione precedentemente ricordata tra aumenti periodici di anzianità per gli impiegati e anzianità professionale edile per gli operai.

La classe di contratti in esame è probabilmente quella che presenta la concorrenza più marcata sotto il profilo retributivo. Infatti, solo due CCNL in questo campione offrono paghe comparabili a quelle appena esaminate con riferimento a F015 ⁽⁵⁴⁾; mentre altri quattro presentano ribassi non

⁽⁵⁰⁾ Si parla di euro 7,41 per il livello più basso e differenziali analoghi a salire. Fanno tuttavia eccezione il primo livello impiegatizio e quello dei quadri, per i quali gli aumenti ammontano, nell'ordine, a euro 15,60 e a euro 17,40.

⁽⁵¹⁾ Per la precisione, gli aumenti variano da euro 11 a euro 18.

⁽⁵²⁾ Si tratta in particolare di F084, F086, F088, F01Q, F01S. In verità, per alcuni livelli F01Q si discosta di pochi centesimi: l'unico scollamento più evidente, comunque contenuto, si riscontra in relazione ai livelli quadri (o quadri e impiegati super, nel caso di F018), dove la differenza ammonta a quasi un euro (euro 13 anziché euro 13,94).

⁽⁵³⁾ Le nuove tabelle tariffarie sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

⁽⁵⁴⁾ F08D, F08R.

particolarmente significativi, ossia inferiori a euro 50, a prescindere dal livello d'inquadramento considerato ⁽⁵⁵⁾. Tre contratti prevedono, poi, ribassi compresi tra euro 100 e euro 200 ⁽⁵⁶⁾ e due offrono trattamenti inferiori di oltre euro 200, arrivando anche a differenziali prossimi a euro 500 ⁽⁵⁷⁾.

In merito agli scatti di anzianità, le oscillazioni risultano invece molto ridotte, essendo contenute entro un margine di tre euro, con una sola eccezione. Diversamente dalle due precedenti classi di contratti, qui F015 si colloca in una fascia intermedia. Si registrano, infatti, altri tre contratti che prevedono esattamente gli stessi aumenti ⁽⁵⁸⁾; a fronte di quattro contratti che stabiliscono aumenti inferiori ⁽⁵⁹⁾ e altrettanti che ne prevedono di superiori ⁽⁶⁰⁾, con oscillazioni generalmente contenute.

⁽⁵⁵⁾ F081, F01B, F08P, F08S. Inoltre, come in altri casi, si precisa che nel testo di F01B disponibile nella banca dati del Cnel non è specificato l'ammontare dell'indennità di contingenza, per cui la valutazione è basata esclusivamente sui minimi.

⁽⁵⁶⁾ F019, F01M, F08E. In verità, gli ultimi due livelli di F019 superano ampiamente gli euro 200 di differenziale negativo: considerando soltanto i minimi, per il livello impiegatizio più alto esso prevede euro 1320, a fronte di euro 1611,48 riconosciuti da F015 per lo stesso livello. Anche F01M non precisa l'ammontare dell'indennità di contingenza.

⁽⁵⁷⁾ F01R, F08F. Per dare un'idea, i minimi tabellari di F08F sono compresi tra euro 1074 e euro 2284; mentre quelli di F01R variano da euro 1.206,33 a euro 1.876,27, con un divario che, dunque, si accentua considerevolmente salendo di livello.

⁽⁵⁸⁾ F081, F08R, F08S.

⁽⁵⁹⁾ F01B, F01M, F08E, F08P. Questi CCNL, che tra loro presentano variazioni nell'ordine di pochi centesimi di euro, riprendono sostanzialmente gli aumenti stabiliti nell'originario contratto per l'edilizia artigianato di Cgil, Cisl e Uil (del 2004) e successivamente incrementati da queste ultime con il rinnovo parziale del 2008.

⁽⁶⁰⁾ F019, F01R, F08D, F08F. In realtà, F019 stabilisce aumenti maggiori per i livelli d'inquadramento più bassi, ma risulta peggiorativo con riferimento ai primi due-tre livelli. Non è tuttavia possibile operare una sovrapposizione perfetta tra i livelli d'inquadramento dei due contratti in quanto vige un diverso sistema di classificazione delle professionalità, basato su un numero differente di livelli. Infatti, come rileva M. FAIOLI, *op. cit.*, 101, «non è corretto effettuare un'astratta comparazione tra scale retributive [...] senza tenere in considerazione i relativi livelli della classificazione e il contenuto delle mansioni che a esse fanno riferimento». Nondimeno, dato che l'art. 603-*bis*, comma 3, punto 1, parla di «corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi», appare sufficiente ai presenti fini dare un'idea ragionevolmente precisa degli ordini di grandezza dei differenziali retributivi presenti tra i diversi CCNL esaminati. Merita inoltre di essere segnalata la previsione piuttosto vantaggiosa di F08F, che garantisce un massimo di otto aumenti (anziché cinque, come gli altri CCNL) di

Ancora più omogenea appare, infine, la disciplina delle maggiorazioni. Infatti, ben nove contratti prevedono esattamente le medesime percentuali di F015 ⁽⁶¹⁾ e uno se ne discosta leggermente, perlopiù in aumento ⁽⁶²⁾. Soltanto un CCNL stabilisce un trattamento nettamente peggiorativo, nell'ordine di 20-30 punti percentuali a seconda dei casi ⁽⁶³⁾.

6. I CCNL che disciplinano PMI, artigianato e cooperative

Come si evince, per questo gruppo di contratti non esiste un preciso CCNL di Cgil, Cisl e Uil che possa essere utilizzato come termine di paragone. Del resto, le associazioni in questione hanno stipulato specifici contratti per ciascuno dei campi qui considerati, che sono stati separatamente analizzati nelle parti che precedono. Nondimeno, come si è avuto modo di sottolineare, tutti i contratti sottoscritti dalle sigle sindacali richiamate offrono trattamenti economici molto simili tra loro, sicché essi possono comunque essere presi come punto di riferimento, pur mantenendo una certa elasticità.

Utilizzando proprio tali unità di misura, ci si avvede che la classe di contratti qui considerata presenta complessivamente i minimi più bassi tra tutte quelle analizzate in questo studio. Difatti, solamente un CCNL offre

ammontare pari all'1,5% della paga base. Senonché, si deve sottolineare che detto contratto è anche uno dei due che prevedono in assoluto i minimi più bassi (nonché, come si avrà modo di notare, quello che riconosce di gran lunga le maggiorazioni meno favorevoli all'interno di questo gruppo).

⁽⁶¹⁾ F019, F081, F01B, F01M, F08D, F08E, F08P, F08R, F08S.

⁽⁶²⁾ F01R. Tendenzialmente, viene riconosciuto un 5% in più rispetto ai contratti di Cgil, Cisl e Uil, con qualche eccezione. Ad esempio, il lavoro notturno è remunerato con una maggiorazione del 40% (contro il 28-34%, a seconda che si tratti di operai o impiegati); lo straordinario notturno al 50% (contro il 40-47%, a seconda che si tratti di operai o impiegati); mentre il festivo notturno è trattato allo stesso modo (maggiorazione del 50%).

⁽⁶³⁾ F08F. In particolare, si prevede una maggiorazione del 10% per il lavoro festivo; del 15% per il lavoro notturno; del 20% per il festivo notturno; del 15% per lo straordinario diurno; del 30% per lo straordinario festivo e per quello notturno; del 40% per lo straordinario festivo notturno.

salari sovrapponibili a quelli della contrattazione Cgil, Cisl e Uil ⁽⁶⁴⁾; mentre un altro se ne discosta per difetto nella misura di qualche decina di euro ⁽⁶⁵⁾. Tutti gli altri contratti prevedono trattamenti notevolmente deteriori: tolto F01I ⁽⁶⁶⁾, i differenziali variano da poco più di euro 200 a oltre euro 700, con un'ampia varietà di situazioni intermedie ⁽⁶⁷⁾.

A fronte delle constatazioni che precedono, potrebbe sorprendere la tendenziale convergenza che si registra con riferimento agli altri profili economici. Per quanto riguarda in particolare le maggiorazioni, tutti i contratti di questo gruppo stabiliscono le medesime percentuali, che, a loro volta, risultano identiche a quelle previste dalla contrattazione di Cgil, Cisl e Uil. Si segnala solo che alcuni CCNL riconoscono, per il lavoro notturno degli operai, una maggiorazione del 25% (anziché del 28%) ⁽⁶⁸⁾; mentre resta ferma al 34% quella per gli impiegati.

Maggiormente diversificata appare, invece, la disciplina degli scatti di anzianità, anche se i differenziali rimangono comunque piuttosto contenuti. Nello specifico, cinque contratti prevedono aumenti sovrapponibili a quelli contemplati per le PMI da F018 ⁽⁶⁹⁾; un altro risulta perfettamente allineato a F015 ⁽⁷⁰⁾. Gli aumenti contemplati da F08O sono compresi tra

⁽⁶⁴⁾ F08O. I salari attualmente stabiliti sono, per vero, leggermente inferiori (euro 1400,54 per il livello più basso e euro 2300,46 per quello più alto); nondimeno, con gli aumenti previsti dopo il 30 giugno 2022, raggiungeranno e, anzi, supereranno di poco quelli stabiliti da Cgil, Cisl e Uil (a meno che, ovviamente, non venga negoziato nel frattempo un rinnovo della parte economica).

⁽⁶⁵⁾ F08B. In particolare, i trattamenti variano complessivamente da euro 1.369,36 a euro 2.280,09.

⁽⁶⁶⁾ I minimi sono compresi tra euro 802,70 e euro 1.650,10. Peraltro, queste cifre non sono più state aggiornate dal 2013 e risultano sostanzialmente in linea con le tariffe praticate all'epoca nel settore. Si precisa, tuttavia, che anche questo contratto non specifica l'ammontare dell'indennità di contingenza, che pure viene teoricamente richiamata nel testo.

⁽⁶⁷⁾ F01A, F01F, F01G, F01H, F01N, F01O. Il CCNL in assoluto meno favorevole per i lavoratori è F01O, che prevede paghe variabili tra euro 1016,64 e euro 1622,04, inclusa l'indennità di contingenza.

⁽⁶⁸⁾ F01G, F01H, F01I, F01N.

⁽⁶⁹⁾ F01A, F01F, F01G, F01I, F01N. Per la precisione, F01I stabilisce esattamente gli stessi aumenti, laddove gli altri quattro, uguali tra loro, variano da euro 8,25 a euro 14 (con un differenziale, dunque, di pochi centesimi di euro).

⁽⁷⁰⁾ F08B.

euro 10,47 e euro 17,34; e, da ultimo, i due CCNL rimanenti fissano gli scatti al 2% della paga base ⁽⁷¹⁾.

7. Osservazioni conclusive

In chiusura di questa ricognizione delle condizioni salariali del settore edile è possibile svolgere alcune considerazioni di carattere più generale.

Innanzitutto, il notevole numero di contratti riconducibili a ciascun gruppo raramente si accompagna a un altrettanto elevato numero di trattamenti differenti. Al contrario, si è visto che diversi CCNL prevedono maggiorazioni, scatti di anzianità e persino paghe base molto simili tra loro, se non del tutto identici. Ciò non toglie, comunque, che tra le retribuzioni più alte e quelle più basse si rilevano differenze anche di svariate centinaia di euro. Il che è rilevante alla luce della formulazione dell'articolo 603-*bis*, comma 3, punto 1, c.p., che, come ricordato, richiama la «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo *palesemente* difforme dai contratti collettivi» (enfasi aggiunta) ⁽⁷²⁾.

Un secondo aspetto degno di nota, strettamente correlato alla prima osservazione, è che i contratti di Cgil, Cisl e Uil, oltre ad essere in assoluto i più applicati, si collocano tra i più favorevoli per i lavoratori all'interno di ognuna delle classi studiate, almeno per quanto riguarda la parte più consistente della retribuzione, vale a dire minimi e indennità di contingenza. Né, invero, i trattamenti migliorativi previsti da alcuni contratti con riguardo agli aumenti periodici di anzianità e, con minor frequenza, alle maggiorazioni appaiono idonei a compensare le differenze salariali registrate. Pertanto, qualora il giudice dovesse accertare che le organizzazioni

⁽⁷¹⁾ F01H, F01O. Benché, come già sottolineato, i due contratti presentino salari piuttosto bassi, gli aumenti di anzianità calcolati in questo modo risultano comunque sensibilmente superiori rispetto agli altri di questa categoria, nonché tra i più alti in assoluto. Ad ogni modo, ciò non appare neanche lontanamente sufficiente a colmare il divario salariale (abissale, nel caso di F01O) esistente rispetto ai contratti più remunerativi.

⁽⁷²⁾ Tra gli interpreti non è tuttavia mancato chi, come M. MISCIONE, *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, in *LG*, 2017, p. 117, valorizzando il significato letterale dell'avverbio "palesemente", ha prospettato il rischio che la corresponsione di una retribuzione anche di poco inferiore a quella prevista dal contratto collettivo possa essere considerata un indice di sfruttamento (purché, ovviamente, la differenza tra il trattamento contrattuale e quello concretamente applicato risulti manifesta o, per l'appunto, palese).

in questione sono le «più rappresentative» negli ambiti di riferimento, la semplice applicazione da parte del datore di lavoro di alcuni dei CCNL sopra analizzati integrerebbe, dal punto di vista oggettivo, l'indice di cui all'articolo 603-*bis*, comma 3, punto 1.

Restano comunque ferme le riflessioni accennate in apertura circa il fatto che un comportamento lecito sul piano civilistico (quale l'applicazione di un contratto collettivo stipulato da soggetti poco rappresentativi) non possa costituire un elemento di una fattispecie penale o, comunque, un indice di reato ⁽⁷³⁾. A questo proposito, sebbene esuli dagli scopi della presente indagine la ricostruzione del preciso significato da attribuire all'articolo 603-*bis*, non può non rilevarsi come vi sia una certa circolarità o, se si preferisce, convergenza tra il riferimento legislativo ai contratti collettivi e il parametro più frequentemente utilizzato dalla giurisprudenza del lavoro per sindacare la validità della clausola retributiva inserita nel contratto individuale ⁽⁷⁴⁾.

⁽⁷³⁾ In merito alle possibili configurazioni degli indici di cui al comma 3 nella dogmatica penalistica, si veda A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, p. 226; nonché L. LOREA, *Sulla nozione di "sfruttamento del lavoro": cosa è cambiato*, in *DRI*, 2020, p. 1100 ss. Sul punto si veda, altresì, il contributo di Giordano in questo volume. Sulla peculiare e innovativa tecnica utilizzata dal legislatore per delineare la fattispecie delittuosa in questione, cfr., inoltre, A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, il Mulino, 2020.

⁽⁷⁴⁾ Per una rassegna ragionata, cfr. G. CENTAMORE, *La giusta retribuzione nell'art. 36 Cost. o i dilemmi del giudice*, in *RGL*, 2019, I, p. 274 ss. I giudici richiamano solitamente quale parametro per la determinazione della giusta retribuzione il contratto collettivo relativo al settore di attività dell'imprenditore (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. un., 26 marzo 1997, n. 2665, in *GC*, 1997, I, p. 1199 ss., con nota di G. PERA, *La contrattazione collettiva di diritto comune e l'art. 2070 c.c.*, e in *GI*, 1998, p. 915 ss., con nota di M. MARAZZA, *Le Sezioni Unite sui criteri di applicazione del contratto collettivo e retribuzione proporzionata e sufficiente*, Cass. 4 dicembre 2013, n. 27138; Cass. 15 maggio 2016, n. 10014; Cass. 20 gennaio 2021, n. 944; tutte in *DeJure*). Nondimeno, in un sistema caratterizzato da forte pluralismo sindacale e contrattuale, l'uso del singolare implica giocoforza una selezione dei molteplici CCNL astrattamente applicabili al caso di specie, secondo un criterio che, per essere ragionevole, non può non tenere conto (anche) del grado di rappresentatività delle parti (cfr. già S. BELLOMO, *Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva*, Giappichelli, 2002). In argomento si vedano di recente, anche sulla prospettiva di un intervento del legislatore in materia, L. CORAZZA, *Crisi della contrattazione e retribuzione sufficiente*, in *DRI*, 2021, p. 1987 ss.; E. GRAGNOLI, *Il numero crescente dei contratti collettivi nazionali, la libertà sindacale e l'art. 36, primo comma, Cost.*, in *LDE*, 2021, n. 4; P. PASCUCCI, *Giusta retribuzione e contratti*

Ad ogni modo, occorre sottolineare, semmai ve ne fosse bisogno, che la parte economica non esaurisce la disciplina dei rapporti individuali di lavoro contenuta nei CCNL. Del resto, lo stesso articolo 603-*bis*, comma 3, individua almeno un altro indice di sfruttamento desumibile dal confronto con le previsioni della contrattazione collettiva (pur non espressamente richiamata), ossia «la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie» (75). La comparazione dei CCNL in diversi settori potrebbe dunque essere estesa anche ai suddetti profili, sempre nell'ottica di una migliore comprensione della nozione di sfruttamento adottata dal legislatore penale.

di lavoro. Verso un salario minimo legale?, Franco Angeli, 2018, spec. p. 47 ss. D'altro canto, come osserva Ferraresi in questo volume, se la giurisprudenza applicativa dell'art. 36 Cost. opera una selezione delle voci retributive rilevanti, la norma in commento non contiene specificazioni analoghe, anche se esigenze di coerenza sistematica impongono, come già avvisato, di prediligere un'interpretazione restrittiva dell'indice in questione.

(75) Circa il fatto che gli indici di cui al comma 3 non debbano essere considerati in maniera isolata, bensì debbano costituire oggetto di un apprezzamento complessivo delle circostanze del caso concreto, come affermato anche dalla giurisprudenza più recente, si veda D. GAROFALO, *Lo sfruttamento del lavoro tra prevenzione e repressione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, in *ADL*, 2020, p. 1328 ss. Nel senso della non tassatività degli indici e dell'esigenza di una loro interpretazione alla luce degli elementi tipici della fattispecie prevista dal comma 1 (vale a dire, sfruttamento e stato di bisogno), cfr., inoltre, V. TORRE, *L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *LLI*, 2020, spec. p. 83 ss. Ma, d'altra parte, come rilevano M. D'ONGHIA, S. LAFORGIA, *Lo sfruttamento del lavoro nell'interpretazione giurisprudenziale: una lettura giuslavoristica*, in *LD*, 2021, p. 242, «per dimostrare lo stato di bisogno dello sfruttato, si fa riferimento [nelle sentenze] alle condizioni nelle quali si realizza lo sfruttamento. E [...] chiunque accetti di lavorare in situazioni simili [...] versa in uno stato *oggettivo* di bisogno» (corsivo originale).

Lo sfruttamento del lavoro nel settore logistico: studio preliminare a partire dall'analisi dei contratti collettivi

di Alessandra Quaini

Abstract – Il contributo si occupa di condurre un'analisi comparativa del trattamento economico contenuto nei contratti collettivi nazionali del settore logistico, al fine di individuare la retribuzione-parametro fissata dall'art. 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p. Tale ricerca si sforza di fornire una lettura della disposizione penale rispettosa del principio di libertà sindacale e del pluralismo contrattuale che da esso deriva.

Abstract – The essay is about a comparative analysis of the wages established by national collective agreements within the logistics sector, in order to identify the target-wage as per Art. 603-*bis*, § 3, no. 1, of the Italian Penal Code. The research strives in providing a reading of the penal law respecting the trade union freedom and the contractual pluralism deriving from it.

Sommario: 1. Premessa: lo scopo dell'indagine. – 2. Indicazioni metodologiche: l'utilità del sistema dei codici Ateco per la delimitazione dell'ambito di applicazione oggettivo dei contratti collettivi. – 3. L'individuazione della retribuzione-parametro: il rilievo dell'articolo 39 Cost. nell'interpretazione dell'articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p. – 4. L'analisi del settore logistica, trasporto merci e spedizioni. – 5. I contratti collettivi per le PMI. – 6. Il corrispettivo nei contratti collettivi sul lavoro dei *riders*. – 7. Osservazioni conclusive.

1. Premessa: lo scopo dell'indagine

L'oggetto della ricerca è costituito dall'analisi comparativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti nel settore logistico. Essa prende le mosse dall'esame della fattispecie punita all'articolo 603-*bis* c.p., il quale – insieme al reato di reclutamento illegale di manodopera

(comma 1, n. 1) – persegue la condotta di chi utilizzi, assuma o impieghi lavoratori sottoponendoli a «condizioni di sfruttamento», altresì «aprofitando del loro stato di bisogno» (comma 1, n. 2) ⁽¹⁾.

Come noto, pur senza definire in maniera immediata il concetto di sfruttamento, la norma positivizza taluni indici attraverso cui risalire alla prova della sua sussistenza, il primo dei quali è individuato nella «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato» (articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p.).

Di qui, la necessità di identificare il contratto collettivo che possa fungere da parametro per il riscontro, in concreto, dell'applicazione di un trattamento economico situato al livello di sfruttamento: l'obiettivo dell'indagine è allora fornire all'interprete una sorta di “mappatura” dei contratti collettivi che insistono nel settore di riferimento, mettendo così a confronto le principali voci retributive in essi previste, quali i minimi tabellari; la tredicesima e quattordicesima mensilità (ove esistente); gli scatti di anzianità; le maggiorazioni per il lavoro straordinario, il lavoro festivo e il lavoro notturno; nonché eventuali specifiche indennità.

Come si vedrà, il presente lavoro è stato condotto anche attraverso l'indispensabile ausilio di tabelle riassuntive, in modo da facilitare l'individuazione dei dati oggetto di valutazione nonché la lettura delle relative conclusioni.

2. Indicazioni metodologiche: l'utilità del sistema dei codici Ateco per la delimitazione dell'ambito di applicazione oggettivo dei contratti collettivi

Concentrando l'attenzione sul comparto della logistica – ormai divenuto, in ragione della sua forte espansione, nuovo territorio dello sfruttamento lavorativo ⁽²⁾ – dal punto di vista operativo, l'analisi è stata condotta a

⁽¹⁾ In argomento si vedano, *ex multis*, M. D'ONGHIA, S. LAFORGIA, *Lo sfruttamento del lavoro nell'interpretazione giurisprudenziale: una lettura giuslavoristica*, in *LD*, 2021, n. 2, p. 233.

⁽²⁾ Per un quadro d'insieme delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali nel settore, si vedano i numerosi contributi contenuti in A. ALLAMPRESE, O. BONARDI (a

partire dall'archivio dei contratti collettivi nazionali tenuto dal Cnel, selezionando, nell'ambito del macro-settore dei trasporti contrassegnato dalla lettera I, il settore contrattuale logistica, trasporto merci e spedizioni, identificato dal codice I01. All'interno di esso, uno studio dedicato è stato parallelamente condotto sui contratti collettivi nazionali applicabili alle micro, piccole e medie imprese (§ 5) ⁽³⁾.

Escludendo i testi contrattuali riguardanti il lavoro cooperativo, sono risultati 27 contratti collettivi ⁽⁴⁾, il cui ambito oggettivo di applicazione appare in gran parte sovrapponibile: scorrendo la tabella dei codici Ateco elaborata dal Cnel, si nota infatti che, salvo minime eccezioni ⁽⁵⁾, a tutte le attività ricomprese nel settore (a cui sono associati 15 diversi codici Ateco) è astrattamente applicabile ciascuno dei contratti collettivi che vi compaiono.

Il ricorso al sistema di classificazione dei CCNL in relazione alle attività economiche di cui al sistema statistico nazionale (cioè, appunto, ai codici Ateco) è risultato fondamentale data l'estrema ampiezza del campo di applicazione dichiarato nei vari contratti e la difficoltà di procedere, per questa via, alla identificazione e delimitazione delle diverse categorie contrattuali ⁽⁶⁾.

Si riporta, dunque, di seguito l'elenco dei codici del settore Ateco Trasporto e magazzinaggio (Ateco H, 49-53), a cui sono associati i CCNL del settore contrattuale logistica, trasporto merci e spedizioni (I01):

- 1) 49.41.00 Trasporto di merci su strada;
- 2) 49.42.00 Servizi di trasloco;

cura di), *Logistica e lavoro*, Quaderni di RGL, 2018, n. 3, nonché S. BOLOGNA, S. CURI, *Relazioni industriali e servizi di logistica: uno studio preliminare*, in DRLI, 2019, p. 125.

⁽³⁾ Sulla necessità che «da riflessione scientifica sulle problematiche giuridiche sollevate dal contratto collettivo [...] metta oggi al centro della propria analisi la realtà giuridica effettuale e cioè lo studio diretto e sistematico del contenuto dei contratti collettivi», si veda M. TIRABOSCHI, *Appunti per una ricerca sulla contrattazione collettiva in Italia: il contributo del giurista del lavoro*, in DRI, 2021, n. 3, p. 599, spec. p. 615.

⁽⁴⁾ Dall'analisi, si sono esclusi anche i contratti IC33 e IC82 che paiono avere un ambito di applicazione estremamente limitato, costituito rispettivamente da gestione parcheggi e autorimesse (Ateco 52.21.50), e attività di traino e soccorso stradale (Ateco 52.21.60).

⁽⁵⁾ I contratti I135, I136 e I137 si applicano, infatti, solo a trasporto di merci su strada (Ateco 49.41.00) e spedizionieri e agenzie di operazioni doganali (Ateco 52.29.10).

⁽⁶⁾ Sul tema, in generale, M. FERRARESI, *La categoria contrattuale nel diritto sindacale italiano*, Wolters Kluwer-Cedam, 2020; G. CENTAMORE, *Contrattazione collettiva e pluralità di categorie*, Bononia University Press, 2020.

- 3) 50.40.00 Trasporto di merci per vie d'acqua interne;
- 4) 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 5) 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 6) 52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse;
- 7) 52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale;
- 8) 52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri;
- 9) 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 10) 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 11) 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 12) 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 13) 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 14) 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 15) 77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto.

3. L'individuazione della retribuzione-parametro: il rilievo dell'articolo 39 Cost. nell'interpretazione dell'articolo 603-bis, comma 3, n. 1, c.p.

Così delimitato il perimetro entro cui effettuare la comparazione, occorre tenere a mente che, ai fini dell'articolo 603-bis, comma 3, n. 1, c.p., a venire in rilievo quale termine di raffronto è, *in primis*, la remunerazione prevista dai «contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale».

Anche in questo caso – sebbene non possa certo dirsi per ciò solo risolta la questione della misurazione del livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti – può essere utile richiamare le informazioni contenute nella banca dati Cnel-Inps, da cui è possibile ricavare, per ciascun CCNL, il numero medio di datori di lavoro e di lavoratori (rilevati attraverso il flusso informativo Uniemens) a cui esso viene applicato (7).

Tale osservazione va condotta con l'avvertenza per cui il dato in discorso risulta disponibile solo per 8 dei 27 contratti collettivi oggetto d'indagine: e tuttavia, nonostante il carattere inevitabilmente parziale della rilevazione,

(7) Sul funzionamento del sistema e sulle sue finalità, si veda M. FAIOLI, *Introduzione. Il disordine e l'ordine nella contrattazione collettiva italiana*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 4.

non può comunque trascurarsi l'esistenza di uno scarto sensibile tra il contratto dotato di più ampia diffusione (I100) e il resto dei contratti per cui è noto il numero dei soggetti ai quali si applica.

Il contratto I100, sottoscritto per parte sindacale da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, risulta applicato da 35.568 datori di lavoro a 473.418 lavoratori, mentre il secondo per numero di lavoratori a cui è destinato è il contratto I14G, autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio Unimpresa-Confail, che conta su un bacino di 216 datori di lavoro e 1.562 lavoratori.

A ciò può aggiungersi un ulteriore elemento di valutazione fornito dalla medesima tabella, costituito dall'informazione relativa a quanti e quali siano i contratti collettivi sottoscritti da (almeno) una organizzazione datoriale e/o sindacale rappresentata al Cnel ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Ebbene, dei contratti qui considerati, sempre il contratto confederale I100 risulta l'unico stipulato da organizzazioni sia sindacali, sia datoriali rappresentate in tale sede nella consiliatura attuale: degli altri 26, 11 godono, invece, di una rappresentanza in seno al Cnel solo dal lato sindacale, ma non anche datoriale (si tratta dei contratti I170, I142, I143, I144, I14A, I14B, I14H, I14L, I14N, I14P, I160) ⁽⁸⁾; mentre i 14 restanti sono siglati da associazioni non rappresentate al Cnel né per parte sindacale, né datoriale

⁽⁸⁾ In sintesi, non risultano rappresentate al Cnel le associazioni datoriali firmatarie dei seguenti contratti:

- I142, Confimpreseitalia, Fast Autotrasporto e spedizione merci, Fast Camionisti e autisti dipendenti, Fast-Confsal, Confsal;
- I143, Unsic, Fast Autotrasporto e spedizione merci, Fast Camionisti e autisti dipendenti, Fast-Confsal, Confsal;
- I144, Transfigoroute Italia Assotir, Fast-Confsal;
- I14A, Lega Impresa, Filap, Ciu;
- I14B, Federdat, Aepi, Assidal, Flaits, Consil, Clas, Ciu, Uic;
- I14H, Unilavoro PMI, Sistema Industria Italia, Confsal-Fisals;
- I14L, Assopostale, Ciu;
- I14N, Federterziario, Federterziario Logistica e servizi, Ugl Viabilità e logistica, Ugl, Ancl;
- I14P, Cnl, Federazione nazionale Autotrasportatori Cnl, Fild-Confsal, Fild-Ciu;
- I160, Ciu, Cepa A, Esaarco, Esaarco Autotrasporti, Ugl, Si Cel, Onaps, Cli-Ciu, Sia-Confsal.

(I134, I135, I136, I137, I138, I14G, I14M, I147, I148, I14C, I155, I156, I157, I158) ⁽⁹⁾.

Se anche tale circostanza non è in grado, da sola, di dimostrare la supposta incapacità rappresentativa dei soggetti che non siedono al Cnel in ragione del numero limitato dei posti che, in questa sede, sono riservati ai rappresentanti delle categorie produttive, l'insieme dei dati descritti mostra perlomeno – insieme all'evidente esistenza di un elevato tasso di frammentazione degli attori collettivi che funge da sponda per la conseguente sovrapposizione dei confini contrattuali – come il problema della rappresentatività (e della sua misurazione) riguardi le associazioni sindacali dei lavoratori tanto quanto il sistema di rappresentanza dei datori di lavoro ⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Si tratta dunque dei contratti:

- I134, Coopitaliane, Impresa Italia, Famar Confamar;
- I135, Fedimprese, Famar nazionale, Snapel;
- I136, Acis, Famar, Confamar, Unionliberi;
- I137, Adli, Coopitaliane, Famar Confamar;
- I138, For Italy, Famar;
- I14g, Unimpresa, Confail;
- I14m, Uai, Ateca, Federliberi, Unionliberi, Unioncontribuenti, Aisi, Professione & Famiglia, Impresa & Famiglia-Confintesa;
- I147, Confimprenditori, Usil;
- I148, Mida, Snial;
- I14c, Unsic, Unsicoop, Confial;
- I155, Italia Impresa, Associazione Imprese italiane, Aiva Sgsl, Fitra Italia, Union Formatori, Assobeautymanager, Sitlav;
- I156, Federsicurezza Italia, Fiadel-Sp;
- I157, Ateca, Aneas, Asso.Pro., Pmia Autotrasporti, Fiadel-Sp;
- I158, Unione, Fdp Italia, Conflap.

⁽¹⁰⁾ Lo evidenzia, da ultimo, M. MAGNANI, *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 4.

Tabella 1. Numero medio di datori di lavoro e lavoratori per ciascun CCNL e organizzazioni datoriali/sindacali rappresentate al Cnel

CCNL id	CCNL titolo	Contraenti	N. datori	N. lavoratori	Datoriale Cnel	Sindacato Cnel
I100	CCNL logistica, trasporto merci e spedizione (personale non dirigente)	Aiti; Assoespressi; Assologistica; Fedespedi; Fedit; Fisi; Trasportounito Fiap; Confetra; Anita; Fai; Assotir; Federtraslochi; Federlogistica; Fiap; Unitai; Confrtrasporto; Cna Fita; Confartigianato Trasporti; Sna Casartigiani; Clai; Confcooperative Lavorlavoro e Servizi; Legacoop Produzione e Servizi- Agci Servizi; Filt-Cgil; Filt-Cisl; Ultrasporti	34.888	474.326	VERO	VERO
I14G	CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio	Unimpresa; Unimpresa Trasporti; Confail; Falt Confail	216	1.562	FALSO	FALSO
I134	CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci	Coopitaliane; Impresa Italia; Famar Confamar	53	1.134	FALSO	FALSO

Sfruttamento del lavoro nel settore logistico: studio preliminare

	lavoratori da cooperative esercenti attività di Auto-transporto e Spedizione Merci dell'artigianato, delle PMI e della cooperazione					
I170	CCNL distribuzione merci, logistica e dei servizi privati	Conflavoro PMI; Fesica-Confsal; Confsal-Fisals; Confsal	85	619	FALSO	VERO
I14B	CCNL logistica, trasporti merci e spedizioni	Federdat; Ciu; Confial; Consil	74	589	FALSO	VERO
I138	CCNL trasporto, spedizioni, logistica e attività affini	For Italy; Famar; Confamar	58	303	FALSO	FALSO
I14H	CCNL logistica, trasporto merci e spedizione	Unilavoro PMI; Sistema Industria Italia; Confsal-Fisals	18	103	FALSO	VERO
I137	CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore dell'autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e	Adli; Coopitaliane; Famar Confamar	9	90	FALSO	FALSO

Profili di diritto del lavoro

	della coope- razione					
I144	CCNL set- tore autotra- sporto, spedi- zione merci, logistica ed affini	Transfigoroute Italia Assotir; Fast- Confsal	-	-	FALSO	VERO
I14A	CCNL auto- trasporti merci, logi- stica, spedi- zioni e affini	Lega Impresa; Fi- lap; Ciu	-	-	FALSO	VERO
I14L	CCNL per la distribuzione delle merci, la gestione mul- tifase della lo- gistica e dei servizi verso la PA e il cit- tadino	Assopostale; Ciu	-	-	FALSO	VERO
I14N	CCNL per i dipendenti delle imprese di autotra- sporto merci, logistica e spedizioni	Federterziario; Fe- derterziario Logi- stica e servizi; Ugl Viabilità e logi- stica; Ugl; Ancl	-	-	FALSO	VERO
I14P	CCNL logi- stica, tra- sporto merci e spedizione	Cnl; Federazione nazionale Autotra- sportatori Cnl; Fild-Confsal; Fild- Ciu	-	-	FALSO	VERO
I142	CCNL micro e piccole im- prese eser- centi attività nel settore autotra-	Confimpreseitalia; Fast Autotra- sporto e spedi- zione merci; Fast Camionisti e auti- sti dipendenti;	-	-	FALSO	VERO

Sfruttamento del lavoro nel settore logistico: studio preliminare

	sporto, spedizione merci, logistica ed affini	Fast-Confsal; Confsal				
I143	CCNL micro e piccole imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini	Unsic; Fast Autotrasporto e spedizione merci; Fast Camionisti e autisti dipendenti; Fast-Confsal; Confsal	-	-	FALSO	VERO
I160	CCNL imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica	Esaarco; Cepa A; Esaarco Autotrasporti; Sai; Fer; Ciu; Si Cel; Fenals Cgel; Onaps; Fimalta	-	-	FALSO	VERO
I14M	CCNL logistica e trasporti	Uai; Uai Uaat; Uai Tcs; Uai Fngi; Ateca; Federliberi; Unionliberi; Unioncontribuenti; Aisi; Professione & Famiglia; Impresa & Famiglia; Confindeseta	-	-	FALSO	FALSO
I147	CCNL autotrasporto merci, logistica, spedizioni e affini	Confimprenditori; Usil	-	-	FALSO	FALSO
I148	CCNL autotrasporto merci e logistica	Mida; Snial	-	-	FALSO	FALSO
I14C	CCNL autotrasporto,	Unsic; Unsicoop; Confial	-	-	FALSO	FALSO

Profili di diritto del lavoro

	spedizione e movimentazione merci, logistica ed affini					
I156	CCNL per i dipendenti delle imprese che svolgono attività nel settore trasporti e logistica	Federsicurezza Italia; Fiadel-Sp	-	-	FALSO	FALSO
I157	CCNL per i lavoratori e impiegati delle imprese che svolgono attività nel settore dei trasporti e logistica	Ateca; Aneas; Asso Pro; Pmia Autotrasporti; Fiadel-Sp	-	-	FALSO	FALSO
I141	CCNL trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie	Confimpreseitalia; Confimprese Trasporti; Acs; Cse; Cse Fulscam; Cse Fnlapmi; Cse Fnlei; Cse Dir; Cse Coop; Cse Fnlasu; Cse Fnilel; Cse Fnilt	-	-	FALSO	FALSO
I158	CCNL settore dei trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie	Unione; Fdp Italia; Conflap	-	-	FALSO	FALSO
I135	CCNL auto-transporto e spedizione merci	Fedimprese; Famar nazionale; Snapel	-	-	FALSO	FALSO

I136	CCNL auto- trasporto e spedizione merci	Acis; Famar; Con- famar; Unionliberi	-	-	FALSO	FALSO
I155	CCNL tra- sporto e logi- stica	Italia Impresa; As- sociazione Im- prese italiane; Aiva Sgsl; Fitra Italia; Union Formatori; Assobeautymana- ger; Sitlav	-	-	FALSO	FALSO

note:

VERO = organizzazione datoriale/sindacale rappresentata al Cnel

FALSO = organizzazione datoriale/sindacale non rappresentata al Cnel

Fonte: Cnel, archivio nazionale contratti collettivi di lavoro

In ogni caso, occorre però sottolineare come nel testo dell'articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p., non si menzioni il criterio della maggior rappresentatività in termini comparativi, normalmente utilizzato dal legislatore allorché si tratti di selezionare, tra una pluralità di contratti collettivi potenzialmente applicabili, il c.d. "contratto *leader*" da assumere quale parametro di riferimento ⁽¹¹⁾.

Anzi, a questa prima parte – che sembrerebbe volta a fissare l'asticella del trattamento retributivo da comparare a quello in concreto erogato al livello assicurato dai contratti che si presumono "migliori" – fa da contraltare il periodo successivo, in cui si stabilisce che, in alternativa, è indice di sfruttamento anche la «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo [...] comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato»: come a sottolineare che il termine di raffronto sia costituito, in ultima istanza, da quanto impone il rispetto del principio di giusta retribuzione, testualmente privo del richiamo al canone di sufficienza.

Il che, in un certo senso, costringe l'interprete a tornare al punto di partenza, considerato che il diritto del lavoratore a ricevere una remunerazione conforme al precetto dell'articolo 36, comma 1, Cost., è sempre stato tradotto nella coerenza alle tabelle salariali definite dai contratti collettivi.

⁽¹¹⁾ Lo osserva anche M. PERUZZI, *Viaggio nella "terra di mezzo", tra contratti leader e pirata*, in *LD*, 2020, n. 2, p. 222.

Se, da un lato, ciò sminuisce l'aver dato esclusivo rilievo al principio di proporzionalità – posto che, di norma, la giurisprudenza ha considerato i minimi tabellari in sé idonei a realizzare un'esistenza libera e dignitosa, sebbene, essendo basati sull'inquadramento professionale, essi siano costruiti su base proporzionalistica – dall'altro, non sposta la questione circa la necessità di individuare, tra quelli in competizione, quale sia il contratto da assumere a referente per la valutazione giudiziale.

Invero, il principio di libertà sindacale sembra far propendere per una lettura della norma tesa ad escludere dagli indici di sfruttamento la correzione di una retribuzione che non sia sproporzionata rispetto a quella fissata da un prodotto genuinamente espressione dell'autonomia collettiva (12), anche se, per ipotesi, meno vantaggioso di quello fissato dal “contratto leader”.

Simile interpretazione è da ritenere coerente con la natura penale della disposizione, rivelandosi utile a scongiurare il pericolo della perseguibilità di un datore di lavoro che, muovendosi nel perimetro d'azione consentitogli dall'articolo 39 Cost., applichi un contratto diverso da quello dei sindacati più rappresentativi, ma pienamente legittimo (13).

L'espressione in parola suona piuttosto come formula di chiusura, volta a semplificare il ruolo del giudice, indirizzandolo a verificare la proporzione della retribuzione in concreto corrisposta in rapporto alla quantità e qualità della prestazione, e cioè alle ore lavorate e alla qualifica effettivamente ricoperta, potendosi ritenere configurata la condizione di cui all'articolo 603-bis, comma 3, n. 1, c.p., quando il suo importo sia tale da violare oggettivamente un “dimidiato” articolo 36 Cost.

(12) Sulla necessità che la norma in parola debba «misurarsi con il principio di libertà sindacale», si veda M. FERRARESI, *Retribuzione e sfruttamento del lavoro: quali criteri applicativi?*, § 3, in questo volume.

(13) Su questo specifico profilo si vedano, da ultimo, E. GRAGNOLI, *Il numero crescente dei contratti collettivi nazionali, la libertà sindacale e l'art. 36, primo comma, Cost.*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 4, nonché, ivi, i contributi di M. VERZARO, *Brevi considerazioni su autonomia collettiva e tutele del lavoro: perché l'intervento del legislatore è improcrastinabile*, e G. BONANOMI, *Pluralismo contrattuale, misurazione della rappresentatività e garanzia della giusta retribuzione*.

4. L'analisi del settore logistica, trasporto merci e spedizioni

Tralasciando i contratti collettivi rivolti alle piccole e medie imprese (oggetto d'esame nel paragrafo seguente), nel settore logistica, trasporto merci e spedizioni (I01) compaiono 16 CCNL, tra loro comparabili in ragione dell'identico ambito di applicazione oggettivo.

È bene precisare che tale selezione è stata operata, anzitutto, sulla base di quanto indicato nel campo di applicazione descritto in ciascun contratto. Tuttavia, come si vedrà, si è ritenuto di ascrivere all'insieme dei CCNL dedicati alle imprese di piccola e media dimensione anche due contratti siglati, per parte datoriale, da associazioni che si rifanno alle PMI ma che non contengono alcuna esplicita limitazione soggettiva del loro ambito applicativo: si tratta del CCNL distribuzione merci, logistica e dei servizi privati, siglato il 1° maggio 2019 da Conflavoro PMI, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals, Confsal (I170) e del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, Unilavoro PMI, Sistema Industria Italia, Confsal-Fisals del 5 dicembre 2019 (I14H). Si è pervenuti a questa decisione giudicandosi opportuno preservare la corrispondenza tra la qualità dell'agente negoziale (in quanto associazione di PMI) e l'ambito di destinazione del prodotto contrattuale.

Mettendo a confronto, in una ideale classifica, i minimi tabellari per la qualifica più bassa e le altre componenti fisse della retribuzione come la tredicesima o quattordicesima mensilità e l'EDR, là dove previsti, si osserva immediatamente un divario di circa il 45% tra il trattamento fissato, da un lato, dal contratto del sistema confederale I100 o dal CCNL I14P, logistica, trasporto merci e spedizione, sottoscritto da Cnl, Federazione nazionale Autotrasportatori Cnl, Fild-Confsal, Fild-Ciu, il 1° ottobre 2021 (tra i quali lo scarto è di poche decine di euro), e, dall'altro, quello del CCNL per la distribuzione delle merci, la gestione multifase della logistica e dei servizi verso la PA e il cittadino siglato da Assopostale e Ciu il 29 gennaio 2021 (I14L).

A fronte dei 1.339,53 euro per quattordici mensilità previsti dal contratto I100 a favore del livello di inquadramento minore – cui, da ultimo, l'accordo di rinnovo del 18 maggio 2021 ha aggiunto un EDR mensile (per 13 mensilità) di 7,58 euro e 4 euro netti a titolo di bilateralità – o dei 1.343,18 euro mensili (per quattordici mensilità) previsti dal contratto I14P

(¹⁴), si passa infatti ai 1.000 euro (per tredici mensilità) del CCNL I14L, i quali scendono ulteriormente a 950 euro per i lavoratori di primo ingresso (¹⁵) e a 940 euro per le imprese di nuova costituzione (¹⁶).

Tabella 2. Minimi retributivi in ordine decrescente (non PMI)

CCNL id	Mensile	Mensilità	EDR	Mensilità EDR	Totale
I100	1.339,53 €	14	7,58 €	13	18.851,96 €
I14P	1.343,18 €	14	-		18.804,52 €
I14B	1.328,17 €	14	8,26 €	13	18.701,76 €
I14M	1.330,82 €	14	-		18.631,48 €
I14N	1.328,17 €	14	-		18.594,38 €
I157	1.378,00 €	13	-		17.914,00 €
I156	1.378,00 €	13	-		17.914,00 €
I160	1.246,36 €	14	8,26 €*	13	17.556,42 €
I144	1.246,83 €	14	-		17.455,62 €
I14C	1.325,75 €	13	-		17.234,75 €
I14A	1.323,17 €	13	-		17.201,21 €
I147	1.323,17 €	13	-		17.201,21 €

(¹⁴) Escludendo dal calcolo le mensilità aggiuntive, i contratti con i minimi tabellari più elevati sono il CCNL per i dipendenti delle imprese che svolgono attività nel settore trasporti e logistica, Federsicurezza Italia, Fiadel-Sp (I156) e il CCNL per i lavoratori e impiegati delle imprese che svolgono attività nel settore dei trasporti e logistica, Ateca, Aneas, Asso Pro, Pmia Autotrasporti, Fiadel-Sp (I157): essi prevedono per il livello di inquadramento più basso la retribuzione mensile di 1.378,00 euro, per 13 mensilità (in luogo delle 14 mensilità dei contratti I100 e I14P).

(¹⁵) Che salgono a 980 euro per il secondo anno.

(¹⁶) Per un massimo di due anni (così, l'allegato B al contratto I14L).

I14G	1.310,00 €	13	-		17.030,00 €
I148	1.283,74 €	13	8,51 €	13	16.799,25 €
I138	1.008,00 €	13	-		13.104,00 €
I14L	1.000,00 €	13	-		13.000,00 €

note: * nel CCNL I160 è previsto un EDR di 8,26 euro per la sezione Trasporto merci; per la sezione CCNL Assologistica, l'importo dell'EDR è di 4,13 euro.

Fonte: Cnel, *archivio nazionale contratti collettivi di lavoro*

Nel complesso, considerando gli istituti retributivi principali, i trattamenti più vantaggiosi sono dunque previsti – oltre che dai contratti I100 e I14P – dai CCNL I14B (CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, Federdat, Aepi, Assidal, Flaits, Consil, Clas, Ciu, Uic, dell'11 marzo 2020), I14M (CCNL Logistica e Trasporti, Uai, Uai-Uaat, Uai-Fngi, Ateca, Federliberi, Unionliberi, Unioncontribuenti, Aisi, Professione & Famiglia, Impresa & Famiglia, Confintesa, del 15 febbraio 2021) e I14N (CCNL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni, stipulato da Federterziario, Federterziario Logistica e servizi, Ugl Viabilità e logistica, Ugl, Ancl, il 19 luglio 2021), che stabiliscono retribuzioni (sempre comprensive delle mensilità aggiuntive e dell'eventuale EDR) tra i 18.851,96 euro del contratto I100 e i 18.594,38 euro del contratto I14N.

Il contratto I100 riconosce un trattamento di particolare favore anche per quanto riguarda le maggiorazioni retributive: nelle varie articolazioni che può assumere il lavoro straordinario, esso infatti prevede maggiorazioni che spaziano dal 30% per il lavoro straordinario feriale diurno, fino al 75% per il lavoro straordinario festivo notturno.

Lo stesso può dirsi considerando la disciplina dell'indennità di trasferta cui ha diritto il personale viaggiante, quantificata tra un minimo di 20,60 euro e un massimo di 39,96 euro per i servizi in territorio nazionale e tra un minimo di 28,74 euro e un massimo di 59,29 euro per i servizi in territorio estero ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Tali importi variano a seconda della durata della trasferta (tre le 6 e le 24 ore).

Rispetto a questo testo, il contratto I14P prevede, invece, maggiorazioni meno generose per ciò che riguarda la remunerazione degli straordinari, riconoscendosi un incremento che va dal 15% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno ⁽¹⁸⁾ al 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo: d'altro canto, risultano leggermente più alti gli importi corrisposti al personale viaggiante inviato in trasferta per motivi di servizio (22-41,80 euro per i servizi in territorio nazionale, 31-61,50 euro per i servizi in territorio estero).

Si collocano, invece, nella fascia più bassa dell'elenco in esame il CCNL autotrasporto merci e logistica Mida-Snial del 23 dicembre 2015 (I148), il CCNL per gli addetti delle imprese del settore trasporto, spedizioni, logistica e attività affini For Italy-Famar del 30 dicembre 2016 (I138) e, come visto, il contratto I14L.

Mentre il primo si scosta dalle somme riconosciute dal contratto I100 di 2.052,71 euro – prevedendo una retribuzione annua di 16.799,25 euro ⁽¹⁹⁾ – il differenziale negativo aumenta ancor più sensibilmente raggiungendo i 5.747,96/5.851,96 euro per i contratti I138 e I14L, che stabiliscono minimi retributivi oscillanti tra i 13.104,00 ⁽²⁰⁾ e i 13.000 euro ⁽²¹⁾.

Parallelamente, se il contratto I148 contempla per il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro domenicale/festivo, degli incrementi retributivi di ammontare identico a quelli assicurati dal contratto I100 ⁽²²⁾, nei contratti I138 e I14L spicca un trattamento peggiore non solo rispetto a tali voci ⁽²³⁾, ma anche per ciò che riguarda, ad esempio, il lavoro reso in

⁽¹⁸⁾ Rese dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato. Le prestazioni di lavoro straordinario diurno svolte il sabato o il lunedì garantiscono, invece, una maggiorazione del 20%.

⁽¹⁹⁾ A fronte di una retribuzione mensile per l'ultimo livello di inquadramento di 1.283,74 euro per 13 mensilità, a cui si aggiunge un EDR mensile pari a 8,51 euro (ma solo per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011).

⁽²⁰⁾ Pari a 1.008 euro al mese per 13 mensilità.

⁽²¹⁾ Pari a 1.000 euro mensili per 13 mensilità.

⁽²²⁾ Nel contratto I148, per il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro domenicale/festivo si prevedono, rispettivamente, le seguenti maggiorazioni: 30-75%, 20-25%, 20-50%.

⁽²³⁾ Il contratto I14L riconosce la maggiorazione del 15-50% per il lavoro straordinario e il lavoro domenicale e del 15% per il lavoro notturno. Le stesse percentuali ricorrono nel contratto I138 relativamente al lavoro straordinario (15-50%), mentre si riconosce una maggiorazione per il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne

trasferta (la definizione dell'ammontare della diaria da riconoscere al lavoratore non è contenuta nel CCNL I14L, ma è rinviata al regolamento aziendale) o in regime di orario flessibile (nel contratto I14L la maggiorazione prevista per ogni ora prestata oltre quanto previsto contrattualmente si attesta, infatti, al 5% contro il 17% riconosciuto dal contratto I100).

Tabella 3. Confronto delle voci retributive principali (non PMI)

CCNL Id	Mens.	13a	14a	Scatti anz.	Magg. lavoro straor.	Magg. lavoro nott./dom./fest.	Magg. orario fless.	Indennità trasferta	Altre indennità	Ind. cassa e maneg. denaro	EDR
I100	1.339,53 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 18,78-29,44 €	30-75%	15-50%	17-25%	20,60-59,29 €	mezzo di trasporto D.C. zona malatica D.C. alta montagna D.C. lontananza centri abitati D.C. di mensa 0,06 € /die reperibilità 25,82 €/mese	4-5%	7,58 €
I14P	1.343,18 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 1% retr.	15-40%	25-35%	15%	22-61,50 €	mezzi di locomozione 5% lavoro disagiato 10% di alta montagna D.C. lontananza centri abitati D.C. rimozione scorie 3%	5%	-

del 15% (che sale al 20% se si tratta di una giornata festiva) e del 10% per le ore di lavoro ordinario prestate nella giornata di domenica o nelle giornate festive.

Profili di diritto del lavoro

I14B	1.328,17 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 18,78-30,99 €	30-75%	15-50%	17%	20,60-59,29 €	-	-	8,26 €
I14M	1.330,82 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 18,82-31,05 €	15-50%	15%	18%	-	-	10%	-
I14N	1.328,17 €	sì	sì	5 (= 1% retr. per ogni scatto)	15-40%	25-40%	15%	22-61,50 €	mezzi di locomozione 5% lavoro disagiato 10% di alta montagna D.C. lontananza centri abitati D.C. rimozione scorie 3%	5%	-
I157	1.378,00 €	sì	no	ogni biennio 18,50-30,80 €	15-65%	15-55%	15%	35-65 €	mezzo di trasporto D.C. zona malarica D.C. alta montagna D.C.	5-7%	-
I156	1.378,00 €	sì	no	ogni biennio 18,50-30,80 €	15-65%	15-55%	15%	35-65 €	mezzo di trasporto D.C. zona malarica D.C. alta montagna D.C.	5-7%	-
I160	1.246,36 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 20,25-30,99€	30-75%	15-50%	17%	-	mezzo di trasporto D.C. zona malarica D.C. alta montagna D.C. lontananza centri abitati D.C	4-5%	4,13-8,26 €
I144	1.246,83 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 21-31 €	30-75%	15-50%	-	21-59,50 €	D.C.	4%	-

Sfruttamento del lavoro nel settore logistico: studio preliminare

I14C	1.325,75 €	sì	no	5 per ogni biennio = 2% retr.	25-50%	35-50%	-	10-35 €	di turno 7-15% di presenza D.C. lavoro disagiato D.C. pulizia reparti/ambienti radioattivi D.C. aeroportoale D.C.	3%	-
I14A	1.323,17 €	sì	no	5 per ogni biennio = 3% retr.	15-40%	20-25%	-	15-35 €	mezzo di trasporto D.C. zona malarica D.C. alta montagna D.C. lontananza centri abitati D.C. premio di operosità 2%	4-5%	-
I147	1.323,17 €	sì	no	5 per ogni biennio = 3% retr.	15-40%	20-25%	-	30-45 €	mezzo di trasporto D.C. zona malarica D.C. alta montagna D.C. lontananza centri abitati D.C. premio di operosità 2%	4-5%	-
I14G	1.310,00 €	sì	no	6 per ogni biennio = 2,5% retr.	20-35%	25-35%	-	16-40 €	mezzi di locomozione D.C. lavoro disagiato 10% di alta montagna D.C. lontananza centri abitati D.C. rimozione scorie D.C.	4%	-

Profili di diritto del lavoro

I148	1.283,74 €	sì	no	5 per ogni biennio = 19,34-31,92 €	30-75%	15-50%	17-25%	50% fino a 24 h 50% retr. per i gg di missione oltre le 24 h	mezzo di trasporto D.C. zona malarica D.C. alta montagna D.C. lontananza centri abitati D.C. di mensa 0,06 € / die reperibilità 27,11€/mese	5%	8,51 €
I138	1.008,00 €	sì	no	5 per ogni biennio = 22,21-41,42 €	15-50%	15-20%	banca ore	25-60 €	-	D.C.	-
I14L	1.000,00 €	sì	no	5 per ogni triennio = 1,5% retr.	15-50%	15%	5%	D.C.	-	5%	-

note: D.C. = da concordare in sede di contrattazione di secondo livello

Fonte: Cnel, archivio nazionale contratti collettivi di lavoro

I dati Cnel-Inps sulla diffusione dei contratti collettivi stipulati conducono, infine, a formulare due osservazioni.

Da un lato, sulla base di quanto illustrato nella tabella 2, emerge come il contratto che, con ragionevole approssimazione, può dirsi stipulato dai sindacati più rappresentativi fissa un trattamento economico, di massima, equiparabile a quello sancito in altri contratti collettivi, seppure applicati a un numero molto inferiore di datori di lavoro e lavoratori o di cui nemmeno si conosce il dato applicativo. Dando uno sguardo alle informazioni disponibili, si nota infatti che il contratto I14B riguarda 74 datori di lavoro e 589 lavoratori, mentre nessun confronto può essere fatto rispetto ai contratti I14P e I14M.

D'altro lato, tra i contratti che si distinguono per una maggiore convenienza in punto di costo del lavoro, si conosce la diffusione del solo contratto I138 For Italy-Famar, che si riferisce a 58 datori di lavoro e 303 lavoratori.

5. I contratti collettivi per le PMI

Come anticipato, si è deciso di compiere un esame separato per i contratti collettivi del settore logistico riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze di micro, piccole e medie imprese ⁽²⁴⁾.

Volendo seguire lo stesso metodo di indagine condotto nel paragrafo precedente, si osserva l'esistenza di un notevole differenziale anzitutto con riguardo ai minimi tabellari riconosciuti nei vari contratti, se è vero che dai 1.347,20 euro mensili previsti dal CCNL distribuzione merci, logistica e dei servizi privati, Conflavoro PMI, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals, Confsal, del 1° maggio 2019 (I170), si scende ai 1.130 euro del CCNL trasporto e logistica siglato da Italia Impresa, Associazione Imprese italiane, Aiva Sgsl, Fitra Italia, Union Formatori, Assobeautymanager, Sitlav, il 22 dicembre 2014 (I155). Differenziale che aumenta ancor più sensibilmente (nell'ordine dei 4.170,8 euro) considerando, altresì, le mensilità aggiuntive: in questo caso, ai 18.860,80 euro del contratto I170 ⁽²⁵⁾, si contrappongono i 14.690 euro del contratto I155 ⁽²⁶⁾.

Tabella 4. Minimi retributivi in ordine decrescente (PMI)

CCNL id	Mensile	Mensilità	Totale
I170	1.347,20 €	14	18.860,80 €
I14H	1.328,17 €	14	18.594,38 €
I134	1.250,00 €	14	17.500,00 €
I137	1.250,00 €	14	17.500,00 €
I142	1.232,00 €	13	16.016,00 €
I143	1.232,00 €	13	16.016,00 €

⁽²⁴⁾ Sui criteri adottati per effettuare tale selezione, si veda *retro*.

⁽²⁵⁾ Che riconosce 14 mensilità.

⁽²⁶⁾ Che riconosce 13 mensilità.

I141	1.215,00 €	13	15.795,00 €
I158	1.200,00 €	13	15.600,00 €
I135	1.050,00 €	14	14.700,00 €
I136	1.050,00 €	14	14.700,00 €
I155	1.130,00 €	13	14.690,00 €

Fonte: Cnel, archivio nazionale contratti collettivi di lavoro

Il contratto I170 riconosce un trattamento di particolare favore anche per quanto riguarda le maggiorazioni retributive ⁽²⁷⁾: relativamente al lavoro straordinario, esso infatti prevede maggiorazioni che spaziano dal 30% per il lavoro straordinario feriale diurno, fino al 75% per il lavoro straordinario festivo notturno ⁽²⁸⁾, con ciò contemplandosi una serie di percentuali sostanzialmente sovrapponibili a quelle assicurate dal contratto di Cgil, Cisl e Uil (I100).

Nel complesso, considerando le voci principali della retribuzione, risulta altrettanto vantaggioso per i lavoratori il trattamento previsto dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, Unilavoro PMI, Sistema Industria Italia, Confisal-Fisals (I14H) del 15 dicembre 2019, il quale riconosce per

⁽²⁷⁾ In particolare, si prevedono le maggiorazioni del 20% per il lavoro notturno compiuto dal guardiano e del 15 o 25% a seconda che il lavoro notturno sia o meno compreso in turni avvicendati (escluso il personale viaggiante); del 20% per il lavoro domenicale diurno e del 50% per quello domenicale notturno (sempre escluso il personale viaggiante); del 50% per il lavoro festivo (prestato nell'ambito dell'orario normale). Per il personale viaggiante, si stabilisce che il lavoro prestato di domenica e festivi sia maggiorato del 50%.

⁽²⁸⁾ Ammontano al 50% le maggiorazioni per il lavoro straordinario feriale diurno prestato di sabato (per il personale con orario distribuito dal lunedì al venerdì); per il lavoro straordinario feriale diurno prestato di lunedì (per il personale con orario distribuito dal martedì al sabato); per il lavoro straordinario feriale notturno. La percentuale sale al 65% se si tratta di straordinario festivo diurno. Tale contratto si distingue anche per il particolare trattamento degli scatti retributivi: in luogo degli scatti di anzianità, l'art. 31 prevede degli scatti di merito, collegati alla formazione, il cui importo mensile è determinato da un apposito accordo aziendale.

il livello di inquadramento più basso 1.328,17 euro mensili (per 14 mensilità), per un totale annuo di 18.594,38 euro: a fronte di maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario analoghe a quelle del contratto I170, è inoltre fissata un'indennità di trasferta che, a seconda delle diverse fasce orarie, varia dai 20,60-39,96 euro per i servizi in territorio nazionale, ai 28,74-59,29 euro se essa si compie in territorio estero.

Seguono, in ordine decrescente, da un lato, il CCNL I134 (per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di Autotrasporto e Spedizione Merci dell'artigianato, delle PMI e della Cooperazione, Coopitaliane, Impresa Italia, Famar-Confamar del 30 gennaio 2019) e il CCNL I137 (per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore dell'Autotrasporto e Spedizione Merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, Adli, Coopitaliane, Famar-Confamar) – in cui la retribuzione mensile per l'ultimo livello si attesta sui 1.250 euro ⁽²⁹⁾ – e, dall'altro, il CCNL I142 (per i dipendenti delle micro e piccole imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini, Confimpreseitalia-Confsal, del 28 novembre 2011) e il CCNL I143 (per i dipendenti delle micro e piccole imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini, Unsic-Confsal), dove il minimo tabellare scende a 1.232 euro per un totale di 13 mensilità ⁽³⁰⁾.

Giungendo, infine, nella fascia dei contratti collettivi che riconoscono le retribuzioni più basse, si incontrano:

- il CCNL dei trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie, Confimpreseitalia-Cse del 6 marzo 2018 (I141), che riconosce l'importo di 1.215 euro mensili ⁽³¹⁾, per un totale di 15.795 euro;

⁽²⁹⁾ Per 14 mensilità, con un totale di 17.500 euro. Nei contratti I134 e I137, di identico contenuto, si abbassano anche gli incrementi retributivi per il lavoro straordinario (il cui trattamento va dal 15% per lo straordinario diurno feriale, al 25% lo straordinario notturno festivo) e per il lavoro domenicale/festivo (10%) e notturno (10-20%).

⁽³⁰⁾ Prevedendo perciò una retribuzione complessiva di 16.016 euro. Considerando il lavoro straordinario, si osservano le seguenti maggiorazioni: 25% per lo straordinario diurno feriale; 40% per lo straordinario diurno festivo; 35% per lo straordinario notturno feriale; 50% per lo straordinario notturno festivo.

⁽³¹⁾ Per 13 mensilità.

- il CCNL del settore dei trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affine e/o ausiliarie, siglato da Unione, Fdp Italia, Conflap, il 15 novembre 2021 (I158), dove si prevedono 13 mensilità da 1.200 euro, per un totale di 15.600 euro;
- i contratti, di identico contenuto, I135 (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese di autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, Fedimprese, Famar nazionale, Snapel, del 10 dicembre 2014) e I136 (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese di autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, Acis-Famar, del 23 marzo 2016), i quali fissano il minimo mensile a 1.050 euro ⁽³²⁾, per un totale di 14.700 euro;
- il contratto I155, che, come visto, con i suoi 1.130 euro mensili garantisce una retribuzione annua di 14.690 euro.

Per sottolineare la maggior povertà del trattamento retributivo contenuto in questi ultimi contratti, si possono portare ad esempio l'importo più esiguo delle maggiorazioni che il contratto I158 assicura in caso di lavoro straordinario (le cui percentuali raggiungono, al più, il 25% per il lavoro straordinario festivo notturno) ⁽³³⁾, ovvero il minor numero di scatti di anzianità del contratto I155 (3, di durata triennale e pari all'1,5% della retribuzione) ⁽³⁴⁾, così come la particolare disciplina della tredicesima ivi prevista, là dove si stabilisce che per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice abbia diritto a percepire la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della sua retribuzione.

Per concludere, dando uno sguardo al dato applicativo dei contratti che contemplano le retribuzioni più alte, le informazioni sulla relativa diffu-

⁽³²⁾ Per 14 mensilità.

⁽³³⁾ Nel contratto I158 si prevedono invece le maggiorazioni del 15% per lo straordinario diurno feriali; del 20% per lo straordinario notturno e per lo straordinario festivo. Quanto al lavoro notturno, la maggiorazione si attesta al 15%, e al 10% per il lavoro domenicale/festivo.

⁽³⁴⁾ Nel contratto I155, quanto al trattamento degli straordinari, le maggiorazioni oscillano tra il 15 e il 50% (15% per lo straordinario diurno prestato nei giorni feriali dalla 41esima alla 48esima settimana; 20% per le ore di lavoro eccedenti la 48esima settimana; 30% per il lavoro straordinario diurno nei giorni festivi; 50% per lo straordinario notturno festivo).

sione sono conosciute solo con riguardo al contratto I170, che risulta riguardare 85 datori di lavoro e 619 lavoratori, e al contratto I14H, applicato da 18 datori di lavoro, per un totale di 103 lavoratori.

Tra i contratti che si sono collocati nella fascia intermedia, si può osservare la scarsa diffusione dei contratti I134 e I137, che coinvolgono rispettivamente 38/9 datori di lavoro, e 919/90 lavoratori.

Nessuna informazione è, invece, disponibile per i contratti contenenti i trattamenti retributivi peggiori.

Tabella 5. Confronto delle voci retributive principali (PMI)

CCN L id	Mens.	13a	14a	Scatti anz.	Magg. straor.	Magg. lavoro nott./ dom./ fest.	Magg. orario fless.	Inden- nità tra- sferta	Altre in- dennità	Ind. cassa e ma- neg. de- naro	EDR
I170	1.347,20 €	sì	sì	-*	30-75%	15- 50%	5%	diaria giorna- liera D.C.	-	5%	-
I14H	1.328,17 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 18,78- 30,99 €	30-75%	50- 75%	17%	20,60- 59,29 €	mezzo di trasporto D.C. zona ma- larica D.C. alta mon- tagna D.C. lonta- nanz. centri abi- tati D.C.	4-5%	-
I134	1.250,00 €	sì	sì	operai 1,5% retr. per ogni biennio impieg. 1-4,5% retr. da 2 a 10 anni	15-25%	10- 25%	-	16 €/die	mezzi di locomoz. D.C. zona ma- larica D.C. alta mon- tagna D.C. lonta- nanz.	5%	-

Profili di diritto del lavoro

									centri abitati D.C. lavoro disagiato 10% rimozione scorie e pulizia reparti D.C.		
I137	1.250,00 €	sì	sì	operai 1,5% retr. per ogni biennio impieg. 1-4,5% retr. da 2 a 10 anni	15-25%	10-25%	-	16 €/die	mezzi di locomoz. D.C. zona marittima D.C. alta montagna D.C. lontananz. centri abitati D.C. lavoro disagiato 10% rimozione scorie e pulizia reparti D.C.	5%	-
I142	1.232,00 €	sì	no	6 per ogni biennio = 2,5% retr.	25-50%	8-45%	-	personale viaggiante 20-45 € non viaggiante 10-35 €	mezzi di locomoz. D.C. lavoro disagiato 10% lontananz. centri abitati D.C. rimozione scorie e pulizia reparti D.C. di turno 7-15%	4%	-

Sfruttamento del lavoro nel settore logistico: studio preliminare

I143	1.232,00 €	sì	no	6 per ogni biennio = 2,5% retr.	25-50%	8-45%	-	personale viaggiante 20-45 € non viaggiante 10-35 €	mezzi di locomoz. D.C. lavoro disagiato 10% lontananz. centri abitati D.C. rimozione scorie e pulizia reparti D.C. di turno 7-15%	4%	-
I141	1.215,00 €	sì	no	4 per ogni biennio = 13-20 €	15-25%	10-15%	15%	diaria D.C.	mezzi di locomoz. 5% lavoro disagiato 10% di alta montagna D.C. lontananz. centri abitati D.C. rimozione scorie 3%	D.C.	-
I158	1.200,00 €	sì	no	4 per ogni biennio = 13-20 €	15-25%	10-15%	-	diaria giornaliera D.C.	-	D.C.	-
I135	1.050,00 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 21-31 €	15-65%	50-75%	5% per le ore eccedenti	25-60 €	-	-	-
I136	1.050,00 €	sì	sì	5 per ogni biennio = 21-31 €	15-65%	50-75%	5% per le ore eccedenti	25-60 €	-	-	-

Profili di diritto del lavoro

I155	1.130,00 €	sì	no	3 (=1% retr. per ogni scatto)	15-50%	30-50%	-	20 € 8-24 h30 € 24 h+	indennità di trasporto** 1-5 €/die di cassa 8% di alta montagna D.C. di sede disagiata D.C. di vestiaro 100 €	8%	-
------	------------	----	----	-------------------------------	--------	--------	---	-----------------------------	---	----	---

note:

* in luogo degli scatti di anzianità, l'art. 31 del CCNL I170 prevede degli scatti di merito, collegati alla formazione, il cui importo mensile è determinato da un apposito accordo aziendale.

** per le imprese con più di 15 dipendenti.

D.C. = da concordare in sede di contrattazione di secondo livello.

Fonte: Cnel, *archivio nazionale contratti collettivi di lavoro*

6. Il corrispettivo nei contratti collettivi sul lavoro dei *riders*

Nel contesto di una ricerca volta a fornire un quadro d'insieme della contrattazione collettiva nel settore logistico utile all'applicazione dell'articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p., uno sguardo specifico deve essere rivolto ai contratti collettivi che si sono incaricati di disciplinare la particolare attività di distribuzione e consegna di cibo a domicilio: l'interesse nei confronti del tema risulta tanto più stimolato dai noti interventi della magistratura penale che, recentemente, hanno portato alla luce l'esistenza del "caporalato digitale" ⁽³⁵⁾.

⁽³⁵⁾ Sul punto, si veda C. INVERSI, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl*, in *LD*, 2021, n. 2, p. 335, con riguardo a Trib. Milano decreto 27 maggio 2020, n. 9, in *De Jure*. A questo proposito, si ricorda la sottoscrizione da parte di Assodelivery, Cgil, Cisl e Uil, del *Protocollo Quadro Sperimentale per la legalità, contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery*, con cui le parti sociali hanno inteso fissare una serie di regole finalizzate ad ostacolare le dinamiche che vedono i *riders* oggetto di possibile sfruttamento e pratiche lavorative illegali.

Senonché, nel procedere al relativo esame ed alla successiva comparazione, occorre avvedersi della diversa qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro operata nei testi contrattuali e, soprattutto, della circostanza per cui l'attività in discorso è destinataria di accordi collettivi che insistono su due macro-settori contrattuali diversi: quello dei trasporti (I) e il macro-settore CCNL plurisettoriali, micro-settoriali e altri, contrassegnato, nella classificazione del Cnel, dalla lettera V.

La questione se il *food delivery* rappresenti un settore specifico e, dunque, separato rispetto al trasporto-logistica si è posta all'attenzione della dottrina giuslavoristica ⁽³⁶⁾ in occasione della stipula del CCNL Assodelivery-Ugl del 15 settembre 2020 (identificato dal codice Cnel V15A), il cui ambito di applicazione – riferito ai lavoratori che svolgono «attività di consegna di beni per contro altrui» – poteva ritenersi già ricompreso, per l'appunto, nel più esteso perimetro categoriale della logistica, dove, a partire dal luglio 2018, la figura del cicofattorino era stata espressamente contemplata dal CCNL logistica trasporto merci e spedizioni I100 ⁽³⁷⁾, contenente la disciplina «per la distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote) che avvengono in ambito urbano, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari ecc.)» ⁽³⁸⁾. Essa risulta, del resto, complicata dalla successiva emanazione di ulteriori tre testi contrattuali, destinati alla regolazione del lavoro del *rider*.

⁽³⁶⁾ Sul tema, tra i numerosi contributi, si vedano F. MARTELLONI, *CCNL Assodelivery – UGL: una buca sulla strada dei diritti dei rider*, in *Questione Giustizia*, 22 settembre 2020; P. ICHINO, *Contratto per i rider: è davvero "pirata"?*, in *Lavoce.info*, 21 settembre 2020. Sulla questione in discorso si è espressa negativamente anche la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro del 17 settembre 2020 (su cui F. CARINCI, *Il CCNL rider del 15 settembre 2020 alla luce della Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro spedita a Assodelivery e UGL, firmatari del contratto*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 2).

⁽³⁷⁾ Con l'accordo del 18 luglio 2018 (si veda *infra*), le parti stipulanti il CCNL logistica trasporto merci e spedizioni, in attuazione dell'accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017, hanno inserito nel medesimo CCNL delle regole applicabili ai soggetti addetti alla distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli. In questo stesso settore si segnala, inoltre, la recente ratifica da parte di Assoespressi, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ultrasporti, dell'ipotesi di accordo del 23 novembre 2021 volta ad estendere la disciplina del CCNL I100 al personale delle aziende aderenti ad Assoespressi che operano nella distribuzione del cosiddetto "ultimo miglio" per Amazon Italia Transport S.r.l.

⁽³⁸⁾ In questo senso si era espressa una delle prime sentenze intervenute sulla questione qualificatoria dei *rider*. La Corte d'Appello di Torino aveva, infatti, ritenuto che agli stessi dovesse essere riconosciuta «la retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita

Utilizzando le stesse indicazioni metodologiche finora adottate, si procederà all'analisi di tali contratti collettivi distinguendoli a seconda del macro-settore contrattuale nel quale sono inseriti.

Nel comparto logistico, l'attività di distribuzione delle merci effettuata con mezzi di trasporto che non richiedono il possesso di patente di guida B o superiore è regolata:

- dall'accordo integrativo al CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni I100, stipulato in data 18 luglio 2018 ⁽³⁹⁾;
- da una apposita appendice al CCNL distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati I170.

I lavoratori ad essa adibiti – inquadrati, in entrambi i contratti, come lavoratori subordinati – afferiscono alla categoria del personale viaggiante cui non spetta l'indennità di trasferta e il loro compenso risulta differenziato a seconda del mezzo di trasporto utilizzato (cicli o ciclomotori/motocicli) e dell'anzianità di servizio.

per i dipendenti del V livello del CCNL logistica, trasporto merci», poiché «in tale livello sono [...] inquadrati i fattorini addetti alla presa e alla consegna» (così App. Torino 4 febbraio 2019, n. 26, in *DRI*, 2019, n. 3, p. 936, con nota M. DEL FRATE, *Le collaborazioni etero-organizzate alla prova della giurisprudenza di merito*). Diversamente, si veda invece la decisione del Tribunale di Palermo del 24 novembre 2020 (Trib. Palermo 24 novembre 2020, n. 3570, con nota di V. FERRANTE, *Ancora in tema di qualificazione dei lavoratori che operano grazie ad una piattaforma digitale*, in *DRI*, 2021, n. 1, p. 215) che ha invece inquadrato il ciclofattorino nel «VI livello CCNL Terziario, Distribuzione e servizi pacificamente applicato dalla convenuta ai propri dipendenti»: lo rileva P. TOSI, *La tutela dei riders, carenze legislative ed eccedenze interpretative*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 1, p. 19.

³⁹ Successivamente aggiornato, il 2 novembre 2020, con il *Protocollo attuativo dell'art. 47bis ss. D.lgs. 81/2015 Ccnl Logistica, Trasporto Merci, Spedizione*, volto ad estendere l'applicazione di tale CCNL a tutti i ciclofattorini, compresi quelli che operano tramite piattaforme digitali. Si stabilisce, infatti, che «de tutele relative alla disciplina della prestazione lavorativa e del relativo trattamento economico già definite nel Protocollo del 18 luglio 2018, riferibili al Ccnl Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, si applicheranno altresì ai lavoratori di cui all'art. 47-bis ss. d.lgs. 81/2015 che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore [...], mediante piattaforma anche digitali». Inoltre, viene precisato che «i lavoratori di cui all'articolo 47-bis d.lgs. 81/2015 non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito il compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dal Protocollo 18 luglio 2018»: ad essi, andranno altresì «garantite le indennità integrative del compenso mensile, giornaliero od orario per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli previste dal Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione».

In particolare, nel contratto I100, dai 1.460,09 euro previsti per i primi sei mesi ⁽⁴⁰⁾, si passa, a partire dal settimo mese, a 1.539,71 euro ⁽⁴¹⁾, che salgono poi a 1.579,55 euro dal quindicesimo mese per il personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli ⁽⁴²⁾. Importi, dunque, paragonabili a quelli previsti dal contratto I170, i cui minimi si attestano sui 1.468,40 euro per i lavoratori di primo ingresso appartenenti ad entrambi i livelli di inquadramento e, dopo un certo periodo, raggiungono la cifra di 1.588 euro per coloro che effettuano il servizio utilizzando ciclomotori o motocicli ⁽⁴³⁾.

Nel macro-settore V compaiono altri 3 accordi collettivi:

- *in primis*, come visto, il CCNL Assodelivery-Ugl per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. *riders* (V15A);
- il CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider, sottoscritto da Cnl, Fild-Confsal, Fild-Ciu, il 1° ottobre 2021 (V15B);
- il CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori autonomi, c.d. *riders*, siglato da Confimitalia, Snalp, Confafel, il 13 dicembre 2021 (V15C) ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴⁰⁾ L'importo è uguale, da 0 a 6 mesi, sia per il personale viaggiante che utilizza cicli, sia per il personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli.

⁽⁴¹⁾ Tale somma spetta dal settimo mese in avanti per il personale viaggiante che utilizza cicli, e dal settimo per ulteriori 9 mesi al personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli.

⁽⁴²⁾ A tali importi, a partire dal 1° gennaio 2022, si aggiungono l'EDR (che, per il personale viaggiante, va dagli 8,27 agli 8,95 euro al mese, per 13 mensilità) e 4 euro netti a titolo di bilateralità.

⁽⁴³⁾ Nel dettaglio, al livello A (in cui è inquadrato il personale che effettua il servizio utilizzando cicli) sono corrisposti 1.468,40 euro (per i primi 6 mesi) e 1.548,5 euro per i mesi successivi; al livello B (relativo al personale che effettua il servizio utilizzando ciclomotori o motocicli) spettano 1.468,40 euro per i primi 6 mesi, 1.548,50 euro per ulteriori 9 mesi, 1.588 euro per i mesi successivi.

⁽⁴⁴⁾ Per vero, nel contratto V15C – che, come visto, non afferisce al settore logistica ma al macro-settore CCNL plurisettoriali, micro-settoriali e altri – si registra una certa indeterminazione nella definizione dell'ambito di applicazione, stabilendosi che esso si rivolge «a tutte le aziende facenti parte del comparto trasporti e logistica ovvero alle aziende che svolgono principalmente attività di consegna di beni per conto terzi».

Ad accomunare tali accordi v'è, anzitutto, la natura autonoma del contratto di lavoro nel quale si concretizza la prestazione del *rider* ⁽⁴⁵⁾: se si può ritenere che simile scelta non comporti, in quanto tale, alcuna preclusione nei confronti della possibile applicazione dell'articolo 603-*bis* c.p., essa però impedisce la maturazione a favore del lavoratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

Passando in rassegna i testi contrattuali occorre però notare come i contratti V15B e V15C consistano, di fatto, in una mera riproduzione del contenuto negoziale del CCNL Assodelivery-Ugl V15A ⁽⁴⁶⁾.

Di talché, il corrispettivo in essi stabilito risulta sempre così articolato: a un compenso minimo di 10 euro lordi (che diventano 11,50 euro lordi l'ora nel contratto V15C) per una o più consegne nell'arco di un'ora (tempo stimato), si aggiunge una indennità integrativa ⁽⁴⁷⁾ in misura variabile dal 10% al 20%, ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni: prestazione di lavoro svolto di notte (dalle ore 00,00 alle ore 7,00); prestazione di lavoro svolto durante le festività; prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Infine, è previsto un sistema premiale (pari a 600 euro, *una tantum*) al raggiungimento, da parte del *rider*, di un

⁽⁴⁵⁾ Nei contratti V15A e V15B si precisa, infatti, che le attività dei *riders* si svolgono all'interno di contratti di lavoro autonomo *ex art. 2222 c.c.* o *ex art. 409, n. 3, c.p.c.* Una maggiore confusione con riguardo all'inquadramento del ciclofattorino quale lavoratore autonomo, subordinato oppure eterorganizzato, si riscontra, invece, nel contratto V15C, dove il *rider* è definito «un lavoratore eterodiretto e, quindi, equiparabile al lavoratore subordinato che [...] decide se fornire la propria opera di consegna di beni». A tale definizione, di per sé ambigua, si aggiunge, prima, il rinvio all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 sulle collaborazioni organizzate dal committente («I rapporti regolati dal presente contratto si intendono disciplinati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015»), e poi, in via del tutto contraddittoria, la precisazione per cui il contratto individuale di lavoro deve contenere «in maniera imprescindibile il diritto del *rider* di autoregolamentarsi nell'attività lavorativa, relativamente ai tempi, luoghi, orari e modalità di esecuzione della prestazione» (art. 8).

⁽⁴⁶⁾ La sovrapposizione rispetto al testo del CCNL V15A è completa per ciò che riguarda il contratto V15B (dove l'unico scostamento si registra agli artt. 26 sulla bilateralità e 26-*bis*, sulla costituzione di un organismo paritetico nazionale). Nel contratto V15C, oltre alla diversa definizione di *rider*, già segnalata, si rileva una minima differenza sull'importo del compenso.

⁽⁴⁷⁾ Come richiesto dall'art. 47-*quater*, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015.

certo numero di consegne a favore di una singola piattaforma, nel corso di ciascun anno solare ⁽⁴⁸⁾.

Poche parole possono spendersi, infine, con riguardo alla consistenza applicativa dei contratti qui considerati, essendo noto il solo dato riguardante i contratti del settore logistico I170 ⁽⁴⁹⁾ e I100, che, come visto, con sufficiente certezza può dirsi il più diffuso ⁽⁵⁰⁾.

7. Osservazioni conclusive

In conclusione, la ricerca effettuata consegna all'osservatore almeno due informazioni essenziali: da un lato, la sostanziale omogeneità, quantomeno sotto il profilo economico, di taluni contratti, pur scarsamente rappresentativi, rispetto a quello che, per convenzione, si definisce "leader" e, dall'altro, l'evidente divario tra i valori retributivi dei numerosi contratti collettivi del settore logistico, alcuni dei quali, come visto, possono comportare per i datori di lavoro che li applicano un risparmio sul costo del lavoro anche del 45%.

Nel fornire un'interpretazione dell'articolo 603-*bis* c.p. non contrastante con il principio di libertà sindacale e coerente con il pluralismo contrattuale che esso consente ⁽⁵¹⁾, si è però escluso che possa costituire indice di sfruttamento la corresponsione di una retribuzione (anche palesemente) inferiore rispetto a quella fissata dai contratti collettivi dei sindacati più rappresentativi, allorché essa sia frutto di una libera determinazione delle parti sociali: la conclusione opposta richiederebbe, perlomeno, che sia fatta chiarezza sui criteri da utilizzare per misurarne la rappresentatività.

Proprio il riferimento al necessario rispetto dell'articolo 39 Cost. permette, allora, di identificare nella natura autenticamente sindacale dei soggetti stipulanti il requisito in assenza del quale l'articolo 603-*bis* c.p. potrebbe liberamente operare ⁽⁵²⁾.

⁽⁴⁸⁾ Nei contratti V15A e V15B il numero di consegne che, una volta raggiunto, dà diritto all'*una tantum* è pari a 2000; nel contratto V15C, l'*una tantum* di 600 euro è invece riconosciuta al raggiungimento di 1.500 consegne.

⁽⁴⁹⁾ Riguardante 85 datori di lavoro e 619 lavoratori.

⁽⁵⁰⁾ Risultando applicato da 35.568 datori di lavoro, per un totale di 473.418 lavoratori.

⁽⁵¹⁾ In tema, *ex multis*, A. LASSANDARI, *Pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria*, in *LD*, 1997, p. 261.

⁽⁵²⁾ Ovviamente, una volta verificate le altre condizioni richieste dalla norma.

A questo proposito, più di un dubbio è lecito nutrire con riguardo a due ipotesi, entrambe verificate nel corso dell'analisi svolta ⁽⁵³⁾.

La prima di esse riguarda i contratti collettivi cosiddetti "fotocopia", il cui testo riproduce pressoché alla lettera il contenuto di altri contratti ⁽⁵⁴⁾: il caso più eclatante, come visto, si è riscontrato con riguardo agli accordi collettivi per i *riders* autonomi V15B e V15C, che ricalcano fedelmente il (di per sé controverso) CCNL Assodelivery-Ugl V15A.

Questi stessi accordi conducono a constatare la seconda circostanza segnalata e cioè l'esistenza di contratti collettivi che vedono la presenza della stessa associazione, ora dal lato datoriale, ora dal lato sindacale: mentre nel contratto V15B Fild-Ciu compare per parte sindacale, nel contratto V15C Confimitalia, aderente alla medesima Ciu, rappresenta invece l'interesse delle imprese. Tale promiscuità emerge in modo ancor più evidente nel CCNL I160 ⁽⁵⁵⁾, dove sempre Ciu appare sia sul versante aziendale, sia su quello sindacale per il tramite delle aderenti Onaps e Cli-Ciu ⁽⁵⁶⁾.

Ciò premesso, a ridimensionare la questione della rappresentatività nella selezione della retribuzione-parametro contribuisce, come segnalato, il secondo periodo dello stesso articolo 603-*bis*, comma 3, n. 1, c.p., là dove si stabilisce che è indice di sfruttamento anche la corresponsione di una retribuzione «comunque» sproporzionata «rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato», senza ulteriormente indugiare sulla particolare qualità dei soggetti collettivi che abbiano stipulato il contratto collettivo preso a riferimento.

⁽⁵³⁾ E che, per vero, sembrano contravvenire al divieto di cui all'art. 17 Stat. lav.

⁽⁵⁴⁾ Ha parlato, in tali casi, di «una sorta di pseudo contrattazione collettiva», S. CIUC-CIOVINO, *Fisiologia e patologia del pluralismo contrattuale tra categoria sindacale e perimetri settoriali*, in *LD*, 2020, n. 2, p. 187.

⁽⁵⁵⁾ Il CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica Ciu, Cepa A, Esaarco, Esaarco Autotrasporti, Ugl, Si Cel, Onaps, Cli-Ciu, Sia-Confsal.

⁽⁵⁶⁾ Nutre dubbi sulla «genuinità dell'interesse sindacale di cui la confederazione si dichiara portatrice», in ragione della forma organizzativa adottata (alla quale aderiscono non soltanto organizzazioni sindacali dei lavoratori, ma anche associazioni datoriali), anche G. PIGLIALARMI, *Anatomia della contrattazione collettiva pirata. Spunti di riflessione da una ricerca sui contratti Cisl e Confsal*, in *DRI*, 2021, n. 3, p. 713.

Lo sfruttamento economico alla luce della contrattazione collettiva nel settore agricolo

di Cristina Maria Rovati

Abstract – Il fenomeno dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo, coinvolgente tutti i settori dell’economia, assume nel settore agricolo connotati di particolare gravità. Il presente contributo, analizzando il trattamento economico e il campo di applicazione di ciascun CCNL del settore, indaga l’indice di sfruttamento lavorativo contenuto al n. 1 del comma 3 dell’art. 603-*bis* c.p., ovvero la corresponsione in modo reiterato e palesemente difforme dalle retribuzioni previste nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Abstract – The phenomenon of illegal intermediation and labour exploitation, which involves all sectors of the economy, is particularly serious in the agricultural sector. This contribution, analysing the economic treatment and the scope of application of each collective agreement in the sector, investigates the index of labour exploitation contained in n. 1 of § 3 of Art. 603-*bis* of the Penal Code, i.e. the payment of wages in a repeated and evidently different way from the wages provided for in the national or territorial collective agreements stipulated by the most representative trade unions at national level.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Premessa di metodo. – 3. Il settore contrattuale: operai agricoli e florovivaisti (A01). – 3.1. CCNL applicabili alle imprese agricole anche in forma cooperativa. – 3.2. CCNL per il settore delle micro e PMI anche in forma di cooperative. – 4. Settore contrattuale dei consorzi agrari (A04). – 5. Settore contrattuale dei consorzi di bonifica, miglioramento fondiario, sistemazioni idraulico-forestali (A03). – 6. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Trattare dello sfruttamento economico in connessione al caporalato, e più specificamente in riferimento al settore dell'agricoltura – non l'unico colpito dalla piaga, ma quello in cui lo sfruttamento assume spesso con notati particolarmente degradanti –, significa innanzitutto doversi interfacciare con un fenomeno richiedente un approccio multilivello e interdisciplinare. Lo studio è stato condotto (si veda *infra, sub 2*) a partire dall'analisi della fattispecie di reato di cui all'articolo 603-*bis* c.p., rubricato *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, per poi concentrarsi su uno degli indici di sfruttamento enucleati dal legislatore: quello relativo alla retribuzione ⁽¹⁾. Il reato è stato introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, ma il testo originario della norma ha subito una sostanziale riformulazione ad opera dell'articolo 1 della legge n. 199/2016 ⁽²⁾. Oggi, diversamente dal passato, vengono correttamente identificate, distinte e punite due fattispecie ⁽³⁾: 1) l'intermediazione illecita, che si sostanzia nel reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (c.d. caporalato); 2) l'utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Sebbene la dottrina penalistica abbia accolto con favore la nuova riformulazione, che dispone di non lasciare impunito tanto il datore di lavoro quanto la sua *longa manus* (il caporale), allo stesso tempo è critica nella equiparazione delle due condotte sul piano sanzionatorio, ritenendola irragionevole. La *ratio* sottesa all'introduzione della fattispecie rimane, comunque, quella di fornire tutela a quei casi di schiavitù contrattualizzata e forme di intermediazione illecita puniti come meri illeciti contravvenzionali dal decreto legislativo n. 276/2003 (c.d. ri-

⁽¹⁾ Si veda il contributo in questo volume di Ferraresi.

⁽²⁾ Si veda C. STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell'art. 603-bis c.p.*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, n. 2, p. 77 ss., sulla riformulazione della fattispecie di reato.

⁽³⁾ Si veda il contributo di Marchetti e Rovati in questo volume.

forma Biagi), ovvero tutte quelle ipotesi non sufficientemente gravi da integrare le ipotesi di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani previste e punite dagli articoli 600 e 601 c.p. (4)

Quello che maggiormente interessa rilevare, ai fini della presente trattazione, concerne la mancata puntuale definizione di “sfruttamento lavorativo” – ma anche dello stato di bisogno, altro elemento di tipicità –, la cui linea di demarcazione è demandata all’interprete mediante l’impiego di indici rivelatori individuati dal legislatore; tra questi la «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato» (5). Necessaria premessa è che la prova della sussistenza dell’indice non può, comunque, “sostituire” l’acertamento degli elementi di tipicità, né consentire presunzioni di sorta (6). Il caporalato, veleno per l’intero sistema socio-economico del Paese, è risaputo essere particolarmente radicato nelle regioni centro-meridionali della penisola ma, a riprova della portata nazionale del problema, si evidenzia il recente caso StraBerry: la *start-up* agricola lombarda, sita in Casina de’ Pecchi (Milano), avrebbe prosperato grazie all’intermediazione illecita di braccianti, immigrati e non – sebbene i primi in numero maggiore – e al loro sfruttamento lavorativo, e giovato un cospicuo *business* all’irrisorio costo di manodopera di euro 4,50 all’ora, per nove ore di lavoro giornaliero, senza alcuna tutela per i lavoratori.

La lesione e la messa in pericolo dei diritti coinvolti, non solo afferenti alla dimensione lavoristica ma anche a quella più in generale personale dei singoli, nonché la portata del fenomeno e l’individuazione dei soggetti mag-

(4) Per una disamina dell’art. 603-*bis* nella sua formulazione *prae* e *post* l. n. 199/2016, in connessione con le previgenti fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 c.p., si veda C. STOPPIONI, *op. cit.*, il cui contributo si rifà anche ai dati raccolti dal Centro interuniversitario [L’altro diritto](#) e relativi alla concreta applicazione delle norme nelle aule di tribunale; ma si veda anche V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Questione Giustizia*, 2019, n. 4.

(5) Art. 603-*bis*, comma 3, n. 1. Nella previgente formulazione si prevedeva che la corresponsione difforme della retribuzione dovesse essere “sistematica” e non meramente dolosamente “reiterata”.

(6) Si veda in questo senso V. TORRE, *L’obsolescenza dell’art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *LLI*, 2020, n. 2, p. 84.

giormente coinvolti dal fenomeno – vulnerabili e particolarmente meritevoli di tutela quali migranti, donne e minori – ha portato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) a farsi carico del contrasto al caporalato in via prioritaria; tale impegno ha avuto come conseguenza l’istituzione del *Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura* ⁽⁷⁾, avvenuta con decreto-legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018.

Il Tavolo caporalato, che ha carattere permanente, viene presieduto dal MLPS e riunisce gli enti istituzionali interessati, sia a livello nazionale che territoriale, le parti sociali e le principali organizzazioni del terzo settore. Finalità prima dell’organismo è definire, monitorare e assestare l’attuazione della strategia nazionale di prevenzione e contrasto al fenomeno del caporalato dettata nel Piano triennale 2020-2022 ⁽⁸⁾, dallo stesso Tavolo elaborato e approvato nella seduta del 20 febbraio 2020. L’organizzazione e le modalità operative del Tavolo sono state definite dal decreto interministeriale del 4 luglio 2019 ⁽⁹⁾ e, per inciso, sono previsti otto gruppi di lavoro a supporto delle attività, ciascuno dedicato ad una area tematica considerata nel Piano triennale e la cui attuazione si pone in termini prioritari ⁽¹⁰⁾.

⁽⁷⁾ D’ora in poi “Tavolo caporalato”.

⁽⁸⁾ Consultabile al [sito istituzionale dedicato](#).

⁽⁹⁾ Per conoscerne la puntuale composizione si veda la sezione [Attività Tavolo caporalato](#), accessibile dal sito istituzionale dedicato.

⁽¹⁰⁾ I gruppi di lavoro sono: 1) prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno del caporalato; 2) filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli; 3) intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione del ruolo dei centri per l’impiego; 4) trasporti; 5) alloggi e foresterie temporanee; 6) rete del lavoro agricolo di qualità; 7) banche dati; 8) protezione, prima assistenza e inserimento sociale e lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo; si veda la sezione [Attività Gruppi di lavoro](#), accessibile dal sito istituzionale dedicato.

Quanto al gruppo 1) si rimanda alla circ. INL n. 5/2019, in cui vengono dettate le linee guida per le attività di vigilanza; con riferimento al gruppo 6), invece, si rimanda all’informativa reperibile al sito dell’Inps, in cui è possibile consultare anche l’allegato documento con le aziende ammesse alla Rete: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/la-rete-del-lavoro-agricolo-di-qualita>.

2. Premessa di metodo

Come anticipato, è l'articolo 603-*bis* al comma 3, n. 1, a individuare nella "reiterata" corresponsione di una retribuzione "palesamente" difforme da quanto convenuto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale un indice dello sfruttamento lavorativo ⁽¹¹⁾. Nel settore dell'agricoltura, dove più che negli altri vi è pure un alto tasso di lavoro irregolare, la mancanza di dati circa l'applicazione dei CCNL da parte dei datori ai singoli lavoratori – informazioni comunicate da parte datoriale all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) per mezzo dei flussi Uniemens –, costituisce un impedimento alla puntuale disamina sulla maggiore rappresentatività di tutte le sigle stipulanti e, quindi, alla possibilità di definire certamente rappresentativi i contratti non stipulati dalle organizzazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil.

Lo studio e la selezione dei contratti collettivi di lavoro per il settore dell'agricoltura prende avvio dalla consultazione della banca dati del Cnel, riportante tutti i contratti vigenti per singolo settore merceologico. Il Cnel distingue per il macro-settore agricoltura cinque settori contrattuali: operai agricoli e florovivaisti (A01); contoterzismo in agricoltura (A02); consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, sistemazioni idraulico-forestali (A03); consorzi agrari (A04); settore zootecnico (A05). Dei 57 contratti collettivi in vigore per il settore, ben 46 sono stati stipulati per il settore agricolo-florovivaistico; uno solo per il contoterzismo in agricoltura; cinque per i consorzi di bonifica; tre per i consorzi agrari e due per la zootecnica.

L'individuazione dei confini della categoria, cui gli stessi contratti si riferiscono, avviene naturalmente a partire dalle disposizioni dedicate al loro ambito oggettivo di applicazione, tenendo pure in considerazione la corrispondenza ai codici Ateco attribuiti dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (Istat) alle singole attività imprenditoriali richiamate. Va rilevato come la quasi totalità dei contratti considerati impieghi una clausola di stile per la quale «Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate

⁽¹¹⁾ Gli altri indici di sfruttamento individuati dal legislatore sono: la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali *a titolo esemplificativo*»; segue una elencazione di tipologie di imprese svolgenti attività agricola che, appunto, si ritiene non esaustiva, ammettendo l'applicabilità del contratto a imprese svolgenti attività affini non richiamate.

Il presente contributo circoscrive il proprio oggetto di analisi ai trattamenti retributivi di 43 contratti vigenti per il macrosettore: non sono stati considerati quelli dedicati ai dirigenti e ai quadri ⁽¹²⁾, in quanto difficilmente vittime di fenomeni di sfruttamento lavorativo e caporalato; per lo stesso motivo sono stati scartati dallo studio anche gli impiegati ⁽¹³⁾. Ad essere stati esclusi sono anche i contratti del settore zootecnica, di cui uno dedicato alla categoria dirigenziale, e quelli del settore contoterzisti; la scelta risiede nella mancanza di contratti afferenti allo stesso settore contrattuale con cui compararli. Da ultimo, non è stato possibile includere nello studio i CCNL privi dell'indicazione dei minimi retributivi ⁽¹⁴⁾.

Col fine di restituire un apparente ordine alla molteplicità di regolazioni contrattuali rinvenibili nel settore esaminato, sono state redatte delle tabelle, alcune illustranti la sovrapponibilità della categoria contrattuale, come delineata dall'ambito di applicazione dei contratti esaminati, e altre il trattamento economico riconducibile a ogni singolo contratto. Ad agevolare la lettura, le tabelle sulla comparabilità individuano, in ordine: il numero attribuito convenzionalmente dalla scrivente al singolo contratto, per un rapido raccordo col corrispettivo trattamento economico; il codice contratto attribuito dal Cnel al momento del censimento; le categorie coperte dai contratti e richiamate esplicitamente in apertura dalla quasi totalità degli stessi (dalla lettera A alla lettera O).

Altre attività richiamate dai singoli contratti non sono state qui riportate, in quanto ritenute sussumibili nella clausola di stile di cui si diceva (ad. es. produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti).

⁽¹²⁾ Cod. contratti: A021, A031, A101, A151, A221.

⁽¹³⁾ I contratti collettivi scartati in quanto dedicati agli impiegati sono i cod. A025, A024 e A023, rispettivamente stipulati da: Cnl, Federazione Nazionale Agricoltura e Fild; Confimprenditori e Usil; Ciu, Esaarco, Esaarco Agricoltura, Esaarco Fer, Esaarco Asso Ponteggi, Sai, Cepa-A e Ugl, Fisnalcta, Si-Cel, Cli-Ciu, Flaaf Cli-Ciu, Onap.

⁽¹⁴⁾ CCNL operai agricoli e florovivaisti stipulato da Federazione Confisal, Fedalp Confisal e Federdipendenti Ciu; CCNL operai agricoli e florovivaisti stipulato da Co.MP.I.E, Uci. e Ule; rispettivamente cod. contratto Cnel: A00F e A013.

3. Il settore contrattuale: operai agricoli e florovivaisti (A01)

Tabella 1. Categoria contrattuale del settore agricolo-florovivaistico (A01)

N.	Cod. Cnel	Creazione sistemazione e manutenzione verde pubblico e privato	Aziende ortofrutticole	Aziende oleicole e frantoi	Aziende zootecniche e di allevamento animali di	Aziende di allevamento pesci e acquacoltura	Aziende vitivinicole	Aziende funghicole	Aziende casearie	Aziende tabacchicole	Aziende faunistico-venatorie	Aziende agrituristiche	Aziende di servizi e di ricerca in agricoltura	Aziende di coltivazioni idropioniche
1	A011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	A012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	A00C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	A00H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
5	A00L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
6	A014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
7	A015*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
8	A054	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9	A063	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
10	A06B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
11	A06D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	A00A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
13	A00B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
14	A00D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
15	A00E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
16	A00G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
17	A055	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
18	A066	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	A06C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

* Il CCNL A015 trova applicazione anche per le fattorie sociali.

Legenda

✓: attività richiamata espressamente dal CCNL.

-: attività non richiamata espressamente dal CCNL.

La sovrapposibilità del campo di applicazione dei contratti del settore preso in esame risulta a colpo d'occhio; lo è ancor di più considerando che ad essere state riportate in tabella sono le attività cui il contratto *esplicitamente* si riferisce e che, naturalmente, non esauriscono l'elenco delle attività collegate al settore dai codici Ateco. Si considerano, dunque, prive di significato le minime differenze riscontrate nel combaciamento della categoria.

Il settore agricolo-florovivaistico risulta essere quello maggiormente colpito dal fenomeno di proliferazione contrattuale che si va registrando negli ultimi anni. Ciononostante, il potenziale problema di *dumping* contrattuale sembrerebbe essere scongiurato dalla omogeneità che si riscontra nei trattamenti retributivi dettati dai singoli contratti. Prendendo a modello il contratto *leader* stipulato da Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Cgil, Cisl e Uil (A011) – di cui è pacifico poterne affermare il carattere di maggiore rappresentatività sul piano nazionale, richiesto dall'articolo 603-*bis* c.p. – solo due contratti, aventi i codici A00E e A066, riportano minimi tabellari inferiori; di questi, solo per il secondo si evidenzia un considerevole ribasso, che oscilla in una forbice di euro 50-70 in base al livello di inquadramento tenuto in considerazione. Volendo considerare l'istituto della retribuzione nel suo complesso, i due contratti sembrano comunque prevedere un trattamento retributivo inferiore: il primo, non solo detta delle maggiorazioni per la prestazione di lavoro straordinario o in fascia notturna o in giorno festivo che risultano talvolta dimezzate, ma nemmeno riconosce il diritto al percepimento della quattordicesima mensilità; il secondo, pur prevedendo la quattordicesima mensilità e delle maggiorazioni del tutto analoghe a quelle del contratto *leader*, nulla statuisce circa la previsione di maggiorazioni in conseguenza della maturata anzianità di servizio.

Diversi, invece, sono i contratti che individuano una paga base più alta, talvolta nell'ordine di centinaia di euro; nello specifico: i contratti A00C e A054 riconoscono all'operaio di area 3 (il livello di inquadramento più basso) un minimo salariale di euro 1.291,39 e euro 1.279; nettamente superiori ai soli euro 874,65 del contratto-modello. Le maggiorazioni per straordinari, festivi e notturni, previste dal CCNL A054 in percentuali inferiori, vengono poi compensate da importi più alti da doversi corrispondere in conseguenza degli scatti di anzianità per biennio di servizio (in misura massima di 5).

In uno sguardo di insieme, pur nella impossibilità di reperire per tutti i testi contrattuali i medesimi elementi, i contratti qui individuati risultano pressoché equiparabili e in larga misura equivalenti. Inoltre, il ricorrente rinvio ai livelli di contrattazione inferiore ai fini dell'integrazione del minimo nazionale, fa presumere che piccole differenze di disciplina dell'istituto possano essere attenuate o eliminate dalla contrattazione decentrata.

Tabella 2. Trattamento retributivo di operai agricoli e florovivaisti.

N.	Cod. Cnel	Livelli della contrattazione e vigenza contrattuale	Ambito di applicazione	Inquadramento	Minimi salariali	Straordinari Lavoro notturno e festivi		Struttura del trattamento retributivo	Parti stipulanti	Altre voci retributive			
1	A011	Nazionale e provinciale 1/1/18 - 31/12/21	A → O	Operai agricoli: - Area 1° - Area 2° - Area 3° Operai florovivaisti - Area 1°: Livello A (specializzato super) Livello B (specializzato) - Area 2°: Livello C (qualificato super) Livello D (qualificato) - Area 3°: Livello E (comune)	Operai agricoli (mensile)		Operai agricoli		Operai a t. indet.	- Confagricoltura - Coldiretti - Cia-Agricoltori Italiani ❖ Flai-Cgil ❖ Fai-Cisl ❖ Uila-Uil	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)		
					A1	1.286,25	S	25%	- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)				
					A2	1.173,06	F	35%					
					A3	874,65	N	40%					
							S/F	40%	- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - (*) Terzo elemento: 30,44%				
							F/N	45%					
							Operai florovivaisti (orari)		Operai florovivaisti			Operai a t. det.	
					A1	7,79	S	29%	- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - (*) Terzo elemento: 30,44%				
					A2	7,14	F	40%					
A3	6,71	N	48%										
		S/F	50%	- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - (*) Terzo elemento: 30,44%									
		F/N	55%										

Profili di diritto del lavoro

* Il terzo elemento corrisponde a una maggiorazione retributiva corrisposta agli OTD e comprendente più voci: festività nazionali e infrasettimanali; ferie; tredicesima; quattordicesima. Gli istituti vengono calcolati su 312 gg lavorativi.

2	A012	Nazionale e provinciale 6/6/19 - 3/12/21	A → O	Operai agricoli: - Area 1° - Area 2° - Area 3° Operai florovivaisti - Area 1°: Livello A (specializzato super) Livello B (specializzato) - Area 2°: Livello C (qualificato super) Livello D (qualificato) - Area 3°: Livello E (comune)	Operai agricoli (mensile)		Operai agricoli		Operai a t. indet.	- Confagricoltura - Coldiretti - Cia ❖ Ugl Agroalimentare	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)
					A1	1.286,25	S	25%	- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/an-nessi (se previsto dal Ccnl provinciale)		
					A2	1.173,06	F	35%			
					A3	874,65	N	40%			
							S/F	40%			
							F/N	45%			
					Operai florovivaisti (orari)		Operai florovivaisti		Operai a t. det.		
					A1	7,79	S	29%			
					A2	7,14	F	40%			
					A3	6,71	N	48%			
							S/F	50%			
							F/N	55%			
									Operai a t. det.		
									- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - Terzo elemento: 30,44%		

3	A00C	Nazionale, territoriale e aziendale 18/6/19 – 30/6/22	A → O	Operai agricoli: - Area 1° - Area 2° - Area 3° Operai florovivaist - Area 1°: Livello A Livello B - Area 2°: Livello C Livello D	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli		Operai a t. indet.	- Federdat - Aepi ❖ Flaits ❖ Consil	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)
					A1	1.669,27	S	25%	- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine)		
						1.587,60	F	35%			
					A2	1.511,61	N	40%			
						1.432,71	S/F	40%			
					A3	1.291,39	F/N	45%			


Profili di diritto del lavoro

		15/2/21-31/12/24		<p>Operai florovivaisti</p> <p>- Area 1°: Livello A Livello B</p> <p>- Area 2°: Livello C Livello D</p> <p>- Area 3°: Livello E</p>	<p>A3 876,40</p>	<p>N 40%</p> <p>S/F 40%</p> <p>F/N 45%</p>	<p>Ccnl provinciale</p> <p>- Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine)</p> <p>- Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)</p>	<p>- Unioncontribuenti</p> <p>- Aisi</p> <p>- Professione & Famiglia</p> <p>- Impresa e Famiglia</p> <p>❖ Confindesa</p>	<p>per biennio di servizio (max. 5)</p>
				<p>Operai florovivaisti (orari)</p>	<p>Operai florovivaisti</p>			<p>Operai a t. det.</p>	
				<p>A1 7,81</p>	<p>S 29%</p>				
				<p>A2 7,16</p>	<p>F 40%</p> <p>N 48%</p>				
				<p>A3 6,72</p>	<p>S/F 50%</p> <p>F/N 55%</p>				
								<p>- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale</p> <p>- Terzo elemento: 30,44%</p>	
6	A014	<p>Nazionale, territoriale e aziendale</p> <p>1/10/10 - 30/9/14</p>	A→N	<p>Operai agricoli:</p> <p>- Area 1°</p> <p>- Area 2°</p> <p>- Area 3°</p> <p>Operai florovivaisti:</p> <p>- Area 1°: Livello A Livello B</p> <p>- Area 2°: Livello C Livello D</p> <p>- Area 3°: Livello E</p>	<p>Operai agricoli (mensili)</p> <p>A1 1.350,20</p> <p>A2 1.206,65</p> <p>A3 892,37</p> <p>Operai florovivaisti (orari)</p> <p>A1 7,05</p> <p>A2 6,32</p> <p>A3 5,75</p>	<p>Operai agricoli e florovivaisti</p> <p>- Lavoro supplementare (dalla 41° alla 48°h): 15%</p> <p>- Straordinario (oltre la 48°h): 25%</p>	<p>Operai a t. indet.</p> <p>- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale</p> <p>- Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine)</p> <p>- Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)</p>	<p>- Fagri</p> <p>- Asnali</p> <p>❖ Fna/Confsal</p> <p>❖ Snaf/Confsal</p>	<p>- Tredicesima</p> <p>- Quattordicesima</p> <p>- Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)</p>

Sfruttamento economico e contrattazione collettiva nel settore agricolo

							Operai a t. det.							
							- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - Terzo elemento: 30,44%							
7	A015	Nazionale e regionale 24/1014-31/10/17	A→O*	Operai agricoli: - Area 1° - Area 2° - Area 3° Operai florovivaisti: - Area 1°: Livello A Livello B - Area 2°: Livello C Livello D - Area 3°: Livello E	Operai agricoli (mensile)		Operai agricoli		Operai a t. indet.	- Confimprese Agricoltura - Confimpre-seitalia; ❖ Fesica-Confisal ❖ Fisals-Confisal ❖ Confsalpesca - Tredicesima - Premio presenza				
					A1	1.240	S	25%			- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)			
					A2	1.130	F	35%						
					A3	780	N	40%						
									Operai florovivaisti		Operai florovivaisti			
					A1	7,50	S	29%	- Salario contrattuale come definito dal Ccnl provinciale; - Terzo elemento: 30,44%					
					A2	7,10	F	40%						
					A3	6,50	N	48%						
												S/F	40%	
												F/N	45%	
														Operai a t. det.
* il Ccnl si applica anche alle fattorie sociali														
8	A054	Nazionale e provinciale 1/3/21-20/2/25	A→N	Operai agricoli: • Area 1: - Specializzati super	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli		Operai a t. indet.	- Upi - Un Agri ❖ Confunisco ❖ Futuro Agricoltura				
					A1	1.700	S	20%			- Salario contrattuale	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità		


Profili di diritto del lavoro

			<ul style="list-style-type: none"> - Specializzati • Area 2: - Qualificati super - Qualificati • Area 3: - Comuni 	<table border="1"> <tr> <td>A2</td> <td>1.490</td> <td>F</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.399</td> <td>N</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>1.279</td> <td>S/F</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F/N</td> <td>40%</td> </tr> </table>	A2	1.490	F	30%		1.399	N	35%	A3	1.279	S/F	35%			F/N	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ancors ❖ Associazione professionale agricola nazionale Mondo Agricolo; ❖ Snalpe ❖ Sindacato Labor; ❖ Fisalp-Confasal 	per biennio di servizio (max. 5)																	
A2	1.490	F	30%																																					
	1.399	N	35%																																					
A3	1.279	S/F	35%																																					
		F/N	40%																																					
			<ul style="list-style-type: none"> - Comuni 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Operai florovivaisti</td> <td colspan="2">Operai florovivaisti</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>10,24</td> <td>S</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9,91</td> <td>F</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>8,97</td> <td>N</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8,69</td> <td>S/F</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>7,63</td> <td>F/N</td> <td>40%</td> </tr> </table>	Operai florovivaisti		Operai florovivaisti		A1	10,24	S	20%		9,91	F	30%	A2	8,97	N	35%		8,69	S/F	35%	A3	7,63	F/N	40%		<p>Operai a t. det.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44% 										
Operai florovivaisti		Operai florovivaisti																																						
A1	10,24	S	20%																																					
	9,91	F	30%																																					
A2	8,97	N	35%																																					
	8,69	S/F	35%																																					
A3	7,63	F/N	40%																																					
9	A063	Nazionale, territoriale e aziendale 21/7/16-31/7/19	B, C, D, F, G, H, L, M	<p>Operai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3° livello - 4° livello - 5° livello - 6° livello - 7° livello 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Operai</td> <td colspan="2">Operai</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1.553</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>1.444</td> <td>S</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>1.373</td> <td>N</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>S/F</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>L6</td> <td>1.333</td> <td>N/F</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>L7</td> <td>1.237</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Operai		Operai		L3	1.553			L4	1.444	S	35%			F	50%	L5	1.373	N	50%			S/F	65%	L6	1.333	N/F	25%	L7	1.237				<ul style="list-style-type: none"> - Foritaly - Aic - Fagri - Assotec-Fagri - Imprenditori&imprese ❖ Famar-Confimar 	<ul style="list-style-type: none"> - Tredicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5 per operai)
Operai		Operai																																						
L3	1.553																																							
L4	1.444	S	35%																																					
		F	50%																																					
L5	1.373	N	50%																																					
		S/F	65%																																					
L6	1.333	N/F	25%																																					
L7	1.237																																							
<p>⚠ Manca l'esplicitazione delle singole componenti della retribuzione.</p>																																								
10	A06B	Nazionale e provinciale o aziendale 1/11/21-31/10/24	A→N	<p>Operai agricoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area 1° - Area 2° - Area 3° <p>Operai florovivaisti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area 1°: Livello A 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Operai agricoli (mensili)</td> <td colspan="2">Operai agricoli</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>1.315,44</td> <td>S</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>1.199,68</td> <td>F</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>894,50</td> <td>S/F</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N/F</td> <td>45%</td> </tr> </table>	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli		A1	1.315,44	S	25%	A2	1.199,68	F	35%			N	40%	A3	894,50	S/F	40%			N/F	45%	<ul style="list-style-type: none"> - Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corri- 	<ul style="list-style-type: none"> - Unimpresa - Uniap - Unimpresa Agricoltura ❖ Fenalt-Confail ❖ Confail 	<ul style="list-style-type: none"> - Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per triennio di servizio (max. 5) 								
Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli																																						
A1	1.315,44	S	25%																																					
A2	1.199,68	F	35%																																					
		N	40%																																					
A3	894,50	S/F	40%																																					
		N/F	45%																																					

Sfruttamento economico e contrattazione collettiva nel settore agricolo

				<p>Livello B - Area 2°: Livello C Livello D - Area 3°: Livello E</p>	<p>Operai florovivaisti (orari)</p>	<p>Operai florovivaisti</p>	<p>sposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)</p>																							
					<table border="1"> <tr> <td>A1</td> <td>7,56</td> <td rowspan="2">S</td> <td rowspan="2">25%</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A3</td> <td rowspan="2">5,14</td> <td>N</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>S/F</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N/F</td> <td>45%</td> </tr> </table>	A1	7,56	S	25%	A2	6,90	A3	5,14	N	35%	S/F	40%			N/F	45%			<p>Operai a t. det.</p> <p>- Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%</p>						
A1	7,56	S	25%																											
A2	6,90																													
A3	5,14	N	35%																											
		S/F	40%																											
		N/F	45%																											
11	A06D	Nazionale e provinciale 1/8/20-31/7/25	A→O	<p>Operai agricoli: - Area 1° - Area 2° - Area 3°</p> <p>Operai florovivaisti - Area 1°: Livello A Livello B - Area 2°: Livello C Livello D - Area 3°: Livello E</p>	<p>Operai agricoli (mensili)</p>	<p>Operai agricoli</p>	<p>Operai a t. indet.</p>	<p>- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)</p>	<p>- UnilavoroPmi ❖ Confisal-Fisals</p>	<p>- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)</p>																				
					<table border="1"> <tr> <td>A1</td> <td>1.286,25</td> <td rowspan="2">S</td> <td rowspan="2">25%</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>1.173,06</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A3</td> <td rowspan="2">874,65</td> <td>F</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>S/F</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N/F</td> <td>45%</td> </tr> </table>	A1	1.286,25	S	25%	A2	1.173,06	A3	874,65	F	35%	N	40%			S/F	40%			N/F	45%			<p>Operai a t. indet.</p> <p>- Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%</p>		
A1	1.286,25	S	25%																											
A2	1.173,06																													
A3	874,65	F	35%																											
		N	40%																											
		S/F	40%																											
		N/F	45%																											
					<p>Operai agricoli (mensili)</p>	<p>Operai agricoli</p>	<p>Operai a t. indet.</p>	<p>- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)</p>	<p>- UnilavoroPmi ❖ Confisal-Fisals</p>	<p>- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)</p>																				
					<table border="1"> <tr> <td>A1</td> <td>7,79</td> <td rowspan="2">S</td> <td rowspan="2">29%</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>7,14</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A3</td> <td rowspan="2">6,71</td> <td>F</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>S/F</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N/F</td> <td>55%</td> </tr> </table>	A1	7,79	S	29%	A2	7,14	A3	6,71	F	40%	N	48%			S/F	50%			N/F	55%			<p>Operai a t. det.</p> <p>- Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%</p>		
A1	7,79	S	29%																											
A2	7,14																													
A3	6,71	F	40%																											
		N	48%																											
		S/F	50%																											
		N/F	55%																											


Profili di diritto del lavoro

12	A00A	Nazionale e provinciale 1/1/16-31/12/19	A→N	Operai agricoli: - Area 1° - Area 2° - Area 3° Operai florovivaisti: - Area 1°: Livello A Livello B - Area 2°: Livello C Livello D - Area 3°: Livello E	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli		Operai a t. indet.	- Mida ❖ Sniat	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)	
					A1	1.287	S	25%				- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)
					A2	1.174		F				
					A3	875	N	40%				
							S/F	40%	- Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%			
							N/F	45%				
					Operai florovivaisti (orari)		Operai florovivaisti		Op. a t. det.			
					A1	7,80	S	29%				
					A2	7,15	F	40%				
A3	6,72	N	48%									
		S/F	50%									
		N/F	55%									
13	A00B	 15/2/16-14/2/19	A→N	Operai agricoli: - 1° categoria - 2° categoria - 3° categoria Operai florovivaisti: - 1° categoria: Livello A Livello B - 2° categoria: Livello C Livello D - 3° categoria:	Operai agricoli (mensile)		Op. agricoli e florovivaisti		Voci retributive	- Confimprenditori ❖ Usil	- Tredicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)	
					C1	1.250	S	20%				- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)
					C2	1.140		S/N				
					C3	850	S/F	35%				
							S/F/N	50%				
					Operai florovivaisti (orari)		Operai florovivaisti					
					C1	7,57						
						7,57						
					C2	6,94						
						6,94						

Sfruttamento economico e contrattazione collettiva nel settore agricolo

				Livello E											
⚠ Non vengono specificati i livelli della contrattazione collettiva; non vengono distinte le voci tra OTI e OTD.															
14	A00D	Nazionale e provinciale 1/1/17-31/12/21	A → N	Operai agricoli: - Area 1A - Area 2A - Area 3A Operai florovivaisti: - Area 1A: Livello A (specializzati super) Livello B (specializzati) - Area 2A: Livello C (qualificati super) Livello D (qualificati) - Area 3A: Livello E (comuni)	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli		Operai a t. indet.		- FeederimpresaItalia ❖ Salps	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)			
					A1	1.395	S	25%	- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)						
					A2	1.350	F	30%							
					A3	1.100	N	45%							
							Operai florovivaisti (orari)		Operai florovivaisti						Operai a t. det.
					A1	10,01	S	29%	- Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%						
					A2	9,80	F	40%							
					A3	8,50	N	48%							
				S/F	50%										
				F/N	55%										
15	A00E	Nazionale, territoriale o aziendale 22/12/16-1/12/19	A → N	Operai agricoli e florovivaisti: - Area 1 (specializzati) - Area 2 (qualificati) - Area 3 (comuni)	Operai agricoli e florovivaisti		Operai agricoli e florovivaisti		⚠ - Uai - Confae ❖ Confenal ❖ Confenal-Fedagri ❖ Fse-Cobas		- Tredicesima - Scatti di anzianità per triennio di servizio (max. 4)				
					A1	1.278	S	15%							
					A2	1.187	S/N	20%							
					A3	1.113	S/F	20%							
												S/F/N	25%		
⚠ Non vengono esplicitate le voci retributive.															

Profili di diritto del lavoro

16	A00G	Nazionale e provinciale 1/1/22-31/12/25	A → N	Operai agricoli: - Area 1 - Area 2 - Area 3 Operai florovivaisti: - Area 1: Livello A (specializzati super) Livello B (specializzati) - Area 2: Livello C (qualificati super) Livello D (qualificati) - Area 3: Livello E (comuni)	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli e florovivaisti		Operai a t. indet.	- Fisap Imprese ❖ Fisal Italia		
					A1	1.290	S F N F/N	15% 20% 25% 28%	- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)			
					A2	1.180						
					A3	900						
					Operai florovivaisti (orari)							Operai a t. det.
					A1	8,57						- Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%
					A2	7,94						
					A3	7,52						

⚠ Il Ccnl non disciplina queste voci.

17	A055	Nazionale e territoriale 1/11/17-31/11/21	B → N	Lavoratori agricoli: - 1° categoria - 2° categoria 3° categoria	Lavoratori agricoli		Lav. agricoli		Operai a t. indet.	- Confederazione degli agricoltori europei e del mondo - Euroter ❖ Eurocoltivatori lavoratori ❖ Soggetto giuridico organismo di aggregazione intercategoriale e coinvolgimento dei cittadini ❖ E-Cademy	- Tredicesima - Scatti di anzianità (*)
					C1	1.312,50	S F N	15% 20% 30%	- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)		
					C2	1.185,50					
					C3	894,50	S/F	30%			
							F/N	40%			

Sfruttamento economico e contrattazione collettiva nel settore agricolo

						Operai a t. det.					
						- Salario contrattuale - Terzo elemento: 38,34%					
(*) Non precisati.											
18	A066	Nazionale e territoriale regionale. 15/4/14-4/5/18	A → O	Operai agricoli: - Area 1 - Area 2 - Area 3	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli		Operai a t. indet. - Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)	- Ancors ❖ Sal	- Tredicesima - Quattordicesima
					A1	1.236,39	S	25%			
					A2	1.107,31	F	35%			
					A3	810,09	N	40%			
				S/F	40%						
				F/N	45%						
						Operai a t. det.					
						- Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%					
19	A06C	Nazionale e provinciale 1/1/20-31/1/25	A → H, L, N	Operai agricoli: - Livello III (operai) - Livello IV (operai) - Livello V (operai) - Livello VI (operai)	Operai agricoli (mensili)		Straordinario:		Operai a t. indet. - Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso	- Ateca - Aneas - Assopro ❖ Fiadel-Sp	- Tredicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)
					L3	1.399,38	- da 41° a 48°				
					L4	1.358,75	ora: 15%				
					L5	1.260,73	- oltre 48° ora: 20%				
					L6	1.159,07	- N: 25%				
				- F: 30%							
				- F/N: 35%							

27	A06E	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
28	A090	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
29	A009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
30	A06F	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
31	A06A*	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
32	A016*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
33	A01C*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

* I CCNL A044 e A046 trovano applicazione anche per le PMI; il CCNL A06A trova applicazione per le fattorie didattiche sociali, anche in forma cooperativa; i CCNL A016 e A01C trovano applicazione anche per i consorzi agrari

Legenda

- ✓: attività richiamata espressamente dal CCNL
- : attività non richiamata espressamente dal CCNL

Pur rientrando nel medesimo settore contrattuale, meritano una trattazione separata i CCNL che trovano applicazione anche con riferimento alle imprese costituite in forma cooperativa.

Una prima considerazione deve essere fatta in relazione alla specifica previsione, in alcuni contratti, della disciplina retributiva del socio lavoratore: questo, talvolta, gode di un trattamento retributivo differenziato dagli altri dipendenti, che si sostanzia nella partecipazione agli utili della cooperativa e al percepimento del ristorno, ovvero un elemento retributivo aggiuntivo, legato al miglioramento della produttività e corrisposto in proporzione alla qualità e alla quantità di lavoro prestato.

Anche qui, in assenza di dati sulla rappresentatività delle singole sigle sindacali, verrà preso a modello il CCNL stipulato dalle federazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil, il contratto A016. Diversamente da quanto si è avuto modo di constatare per il settore operai agricoli-florovivaisti, i minimi retributivi del contratto *leader* sono i più alti, anche se lo stesso non vale per le maggiorazioni per lavoro straordinario, supplementare, festivo e notturno.

Il caso più vistoso di divergenza retributiva è quello per il CCNL stipulato da Ciu, Esaarco, Cepa-A e Ugl, Si-Cel, Cli-Ciu, Onaps (A009), che detta per gli operai inquadrati nell'area più bassa un minimo retributivo (euro 750) nettamente al di sotto di quello previsto per il livello più basso del

CCNL A016 (euro 1.417,12). Nemmeno la corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità sembrerebbero poter ritenere compensati gli ammanchi del minimo tabellare.

In linea generale, considerando complessivamente il trattamento retributivo dettato dai contratti qui individuati, nessuno di questi sembrerebbe prevederne uno equiparabile e men che meno migliorativo.


Tabella 4. Trattamento retributivo nelle imprese agricole, anche in forma cooperativa.

N.	Cod. Cnel	Livelli della contrattazione e vigenza contrattuale	Ambito di applicazione	Inquadramento	Minimi salariali	Straordinari Lavoro notturno e festivi		Struttura del trattamento retributivo	Parti stipulanti	Altre voci retributive	
20	A043	Nazionale, territoriale e aziendale 1/3/19-31/12/22	A→N	Socio lavoratore e lavoratore dipendente: - Livello 1 - Livello 2 - Livello 3 - Livello 4 - Livello 5 - Livello 6 - Livello 7 - Livello 8	Socio Lavoratore dipendente (mensili)		Socio lavoratore e dipendente		Socio lavoratore	- Adli ❖ CoopItaliene ❖ Famar-Confmar	- Tredicesima - Quattordicesima - Banca ore - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)
					L1	1.550	S S/N S/F S/F/N	15% 20% 20% 25%	- Partecipazione agli utili - Ristorno*		
					L2	1.500					
					L3	1.350					
					L4	1.250					
					L5	1.200	Lavoro a turni		Lavoratori dipendenti PMI e coop		
					L6	1.130					
					L7	1.080	- Lavoro notturno: 10% - Lavoro festivo: 25%		- Paga base conglobata		
					L8	1.000					
					Lavoratore dipendente (mensili)						
					L1	1937,50					
					L2	1.8750					
					L3	1.687,50					

Sfruttamento economico e contrattazione collettiva nel settore agricolo


					L4	1.562,50				
					L5	1.500				
					L6	1.412,50				
					L7	1.350				
					L8	1.250				

(*) Elemento aggiuntivo legato al miglioramento della produttività e corrisposto in proporzione alla qualità/quantità di lavoro prestato dal socio; non può superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi integrativi


21	A044	Nazionale, territoriale e aziendale 31/01/16-31/1/19	A→N	Socio lavoratore e lavoratore dipendente*: - Livello 1 - Livello 2 - Livello 3 - Livello 4 - Livello 5 - Livello 6 - Livello 7 - Livello 8	Liv.	Minimi	- Feriale diurno: 20% - 6° gg su orario 5 gg (sab o lun): 40% - Feriale notturno: 40% - Festivo diurno: 55% - Festivo notturno: 65% - Max 2h giornalieri e 12 settimanali: 20% - Straordinario notturno turni avvicinati: 10% - Straordinario notturno turni non avvicinati: 20%		- FedImprese ❖ Ciu ❖ Famar ❖ Snapel	- Tredicesima - Banca ore - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)
					I	1.660				
					II	1.550				
					III	1.450				
					IV	1.350				
					V	1.310				
					VI	1.220				
					VII	1.140				
					VIII	1.100				

* Le declaratorie per singoli livelli richiamo, per ciascun livello, la figura del socio lavoratore; è possibile affermare che la qualifica di operaio rientri nei livelli da 3° a 8°.

⚠ Non vengono esplicitate le voci retributive.

22	A046	Nazionale, territoriale e aziendale 1/3/17-28/2/2020	A→N	Socio lavoratore e lavoratore dipendente*: - Livello 1 - Livello 2 - Livello 3 - Livello 4 - Livello 5 - Livello 6 - Livello 7 - Livello 8	Liv.	Minimi	- Feriale diurno: 20% - 6° gg su orario 5 gg (sab o lun): - 40% - Feriale notturno: 40% - Festivo diurno: 55% - Festivo notturno: 65% - Max 2h giornalieri e 12 settimanali: 20% - Straordinario notturno turni		- Adli - Assidal ❖ Famar-Confmar ❖ Firas-Spp ❖ Fls	- Tredicesima - Banca ore - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)
					I	1.660				
					II	1.550				
					III	1.450				
					IV	1.350				
					V	1.310				
					VI	1.220				
					VII	1.140				
					VIII	1.100				

Profili di diritto del lavoro

								avvicendati: 10% - Straordinario notturno turni non avvicenda- dati: 20%				
<p>* Le declaratorie per singoli livelli richiamo, per ciascun livello, la figura del socio lavoratore; è possibile affermare che la qualifica di operaio rientri nei livelli da 3° a 8°. △ Non vengono esplicitate le voci retributive.</p>												
23	A060	Nazionale e provinciale 8/11/18-30/11/21	A→O	Operai agricoli: - Area 1 - Area 2 - Area 3 Operai florovivaisti: - Area 1: Livello A (specializzati super) Livello B (specializzati) - Area 2: Livello C (qualificati super) Livello D (qualificati) - Area 3: Livello E (comuni)	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli		Operai a t. indet. - Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale) - Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%	- Aic - Asnali - Unsic - UnsiCoop - PMI-Italia - Fedagricoltura ❖ Fna-Confsal ❖ Snaf-Fna/Confsal ❖ Confial ❖ Snalv-Confsal ❖ Sinast ❖ Feder.Agri	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)	
					A1	1.286,25	S	25%				
					A2	1.173,06	F	30%				
							N	40%				
					A3	875	S/F	40%				
							F/N	45%				
					Operai florovivaisti (orari)		Operai florovivaisti					Operai a t. det.
					A1	7,79	S	29%				
					A2	7,14	F	40%				
							N	48%				
A3	6,71	S/F	50%									
		F/N	55%									
24	A067	Nazionale, provinciale con favore al livello aziendale.	B→N	- Categoria A (operatore generico); - Categoria B (operatore qualificato);	Operai (mensili)			Operai - Minimo tabellare - Premio di produttività ❖ Uipa	- Esaarco - Cepa - Cepa-Agricoltura ❖ Uipa	- Tredicesima - Aumento parte economica di €80 lordi		
					C (a)	1.324,25						
					C (b)	1.405,10						

Sfruttamento economico e contrattazione collettiva nel settore agricolo

		31/5/17-30/5/19		Categoria C (operatore specializzato).	C (c)	1.529		- Eventuali trattamenti <i>ad personam</i>	❖ Cli ❖ Flaaf ❖ Ciu	nel triennio 2017-2019
					- Indennità notturna: 3€ lordi/h - Indennità festiva: 2,50 lordi/h					

△ Voci mancanti

25	A068	Nazionale e provinciale 1/4/17-31/3/20	A→G L, N, O	Operai agricoli e florovivaisti*: - 3° livello - 4° livello - 5° livello - 6° livello	Liv.	Minimi	- Suppl. (da 41° a 48° h): 15% - Prestazioni eccedenti eccezionalmente la 48°h sett.: 20% - Prestazioni eccezionalmente tra le 22.00 e le 6.00: 25% - Ore in via ordinaria o per turnazione tra le 22.00 e le 6.00: 15% - Eccezionalmente in festivi: 30% Eccezionalmente festivi orario notturno: 35%	Operai a t. indet.	- Confindustria - Federsicurezza Italia ❖ Fiadel-Sp Cital	- Tredicesima
					III IV V VI	1.399,38 1.358,75 1.260,73 1.159,07		- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) - Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)		
								Operai a t. det.		
								- Salario contrattuale - Terzo elemento: 22,11%		

* I primi due livelli non sono stati riportati in quanto non riconducibili alla qualifica di operaio

26	A069	Nazionale, territoriale e/o aziendale 1/12/17-30/11/20	B→N	- Categoria A (operatore generico) - Categoria B (operatore qualificato): Livello B1 (super)	Operai (mensile)		- Straordinario: 35% - Supplementare: 35% - Straord./Suppl. notturno o festivo: 45%	Operai a t. indet.	- Lega Impresa - Uipa ❖ Filap ❖ Ciu	- Tredicesima - Banca ore Scatti di anzianità
					C (a)	1.248				
					C (b)	1.430				
					C (c)	1.352				
					C (c)	1.560				

Profili di diritto del lavoro

				<p>Livello B2 - Categoria C (operatore specializzato): Livello C1 (super) Livello C2</p>	1.482	<p>-Straord/Suppl. notturno in giorno festivo: 60%</p>	<p>Eventuali trattamenti <i>ad personam</i></p>				
						<p>- Indennità notturna: €3 lordi/h - Indennità festiva: €2 lordi/h</p>	<p>Operai a t. det.</p>				
							<p>- Salario contrattuale - Terzo elemento: 31%</p>				
27	A06E	Nazionale e aziendale 1/6/21-31/5/25	B→N	<p>- Categoria A - Categoria B - Categoria C</p>	Operai (mensile)		<p>- Suppl/ straord: 30% - Suppl/ Straord. notturno o festivo: 40% -Suppl/Strord. notturno e festivo: 50%</p>	<p>- Minimo contrattuale - Retribuzione variabile - Eventuali trattamenti <i>ad personam</i></p>	<p>- Uipa ❖ Ciu ❖ Salp ❖ Seal</p>	-Tredicesima	
					C (c)	1.529,00					
					C (b)	1.405,10					
					C (a)	1.324,25					
						<p>- Suppl/ straord: 30% - Suppl/ Straord. notturno o festivo: 40% -Suppl/Strord. notturno e festivo: 50%</p>					
28	A090	Nazionale, territoriale e/o aziendale 1/8/16-31/7/19	A→N	<p>Operai: - Livello 1 (operaio) - Livello 2 (operaio) - Livello 3 (operaio) - Livello 4 (operaio) - Livello 5 (operaio) - Livello 6 (operaio apprendista).</p>	Operai (mensili)		Maggiorazioni orario ordinario		<p>- Minimo contrattuale - Retribuzione variabile - Eventuali trattamenti <i>ad personam</i></p>	<p>- Nord industriale - Confimi - Faspisal ❖ Fal ❖ Confafal Snalp-Confisal</p>	<p>- Tredicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)</p>
					L2	1.552,66	Dom. o festivi	10%			
					L3	1449,37	Festivo diurno	5%			
					L4	1.290,07	Notte	15%			
					L5	1122,78	Notte turno regolare	10%			
					L6	825,49	Notte festivo	20%			
							Notte festivo turno regolare	15%			

Sfruttamento economico e contrattazione collettiva nel settore agricolo

						Straordinari								
						Entro le 48 h la sett.	15%							
						Oltre la 48 ^o h la sett.	20%							
						Diurno festivo	25%							
						Notte	30%							
						Notte festivo	35%							
29	A009	Nazionale e provinciale 30/3/18-29/3/21	A→N	Operai agricoli: - Area 1 - Area 2 - Area 3 Operai florovivaisti: - Area 1: Livello A (specializzati super) Livello B (specializzati) - Area 2: Livello C (qualificati super) Livello D (qualificati) - Area 3: Livello E (comuni)	Operai agricoli (mensili)		Operai agricoli		Operai a t. indet		- Ciu - Esaarco - Esaarco-Agricoltura - Cepa-A ❖ Ugl ❖ Si-Cel ❖ Cli-Ciu ❖ Onaps	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità*		
					A1	1.200	S	25%	- Salario contrattuale - Generi in natura/valore corrispettivo (quando corrisposti per contratto o consuetudine) Valore sostitutivo in caso di mancata concessione di un alloggio/annessi (se previsto dal Ccnl provinciale)					
					A2	1.100	F	35%						
					A3	750	N	40%						
							Operai Florovivaisti (orari)		Operai florovivaisti					
					A1	7,20	S	29%						
					A2	6,60	F	40%						
					A3	6,20	N	48%						
									S/F	50%				
									F/N	55%				
								Operai a t. det.						
								- Salario contrattuale - Terzo elemento: 30,44%						

* Non specificati.

Profili di diritto del lavoro

30	A06F	Nazionale regionale, territoriale e aziendale 1/10/21-30/9/24	B→N	Operai: - Categoria A - Categoria B - Categoria C	Operai (mensili)		- Straord/Suppl: 30% - Suppl./Straord-notturno o festivo: 40% - Suppl./Straord. notturno in festivo: 50%. - Indennità notturna: €2,50 lordi/h - Indennità festiva: €2 lordi/h	- Minimo contrattuale - Retribuzione variabile - Eventuali trattamenti <i>ad personam</i>	- Cnl - Federazione Nazionale Agricoltura Cnl; ❖ Fild-Confsal; ❖ Fild-Ciu	- Tredicesima - Premio di produttività - Banca ore	
					C (a)	1.607,75					
					C (b)	1.529					
					C (c)	1.405,10					
31	A06A	Nazionale e territoriale, aziendale, di filiera 1/2/21-1/2/24	B→N	Operai: - Categoria A - Categoria B - Categoria C	Operai (mensile)		- Straord/Suppl: 35% - Suppl./Straord. notturno o festivo: 45%; - Suppl./Straord. notturno in festivo: 60%. - Indennità notturna: €3 lordi/h - Indennità festiva: €2,50/h	Operai - Minimo contrattuale - Retribuzione variabile - Eventuali trattamenti <i>ad personam</i>	- Uci - Ersaf - Aic ❖ Ceuq ❖ Uic ❖ Confedir	- Tredicesima - Premio di produttività - Banca ore	
					C (a)	1.357,35					
					C (b)	1.440,22					
					C (c)	1.567,22					
32	A016	Nazionale, territoriale, settore merceologico e aziendale/consortile 1/1/20-31/12/23	A→N	Operai agricoli e florovivaisti: - Livello 1 - Livello 2 - Livello 3 - (operai) - Livello 4 (operai) - Livello 5 (operai) - Livello 6 (operai) - Livello 7 (operai)	Operai agricoli e florovivaisti (mensile)		Operai agricoli		Operai a t. indet. - Minimo contrattuale - Salario integrativo fissato da contrattazione II livello - Generi in natura o corrispettivo quando corrisposti per contratto o	- Agrital-Agci - Legacoop-Agroalimentare - Fedagri-Confcoperative ❖ Fai-Cisl ❖ Flai-Cgjl ❖ Uila-Uil	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)
					L3	1.793,09	S	25%			
					L4	1.650,47	F	35%			
					L5	1.534,65	N	50%			
					L6	1.459,38	S/F	50%			
					L7	1.417,12	F/N	65%			
					Tali minimi retributivi sono in vigore dal 1/12/20 e vengono previsti due aumenti a partire dal		Operai florovivaisti				
		S	25%								
		F	40%								
		N	50%								

Sfruttamento economico e contrattazione collettiva nel settore agricolo

					1/10/22 e dal 1/11/23.	S/F F/N Suppl	50% 65% 10%	consuetudine			
								Operai a t. det.			
								- Minimo contrattuale - Terzo elemento: 30,44%			
33	A01C	Nazionale, territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile. 30/3/18-29/3/21	A→N	Operai agricoli e florovivaisti: - Livello 1 - Livello 2 - Livello 3 (operai) - Livello 4 (operai) - Livello 5 (operai) - Livello 6 (operai) - Livello 7 (operai)	Operai agricoli e florovivaisti (mensili)		Operai agricoli		Operai a t. indet.	- Ciu - Esaarco - Esaarco Federcoop - Esaarco Agricoltura - Cepa-A ❖ Ugl ❖ Si-Cel ❖ Cli-Ciu ❖ Onaps ❖ Sia Confisal(per adesione).	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)
					L3	1552,08	S	25%	- Minimo contrattuale - Salario integrativo fissato da contrattazione II livello - Generi in natura o corrispettivo quando corrisposti per contratto o consuetudine		
					L4	1443,16	F	35%			
					L5	1372,38	N	50%			
					L6	1332,63	S/F	50%			
					L7	1236,40	F/N	65%			
							Operai florovivaisti				
							S	25%			
							F	40%			
							N	50%			
							S/F	50%			
							F/N	65%			
							Suppl	10%			
									Operai a t. det.		
									- Minimo contrattuale - Terzo elemento: 30,44%		

Confrontabile con i CCNL da ultimi presi in esame è il CCNL A019, i cui trattamenti retributivi vengono riportati separatamente (qui sotto), stante l'applicabilità del contratto collettivo alle sole società costituite in forma di cooperativa. Il contratto, se non per i minimi retributivi inferiori nell'ammontare massimo di circa euro 200 per singolo livello di inquadramento, può dirsi del tutto coincidente con il CCNL *leader*: le voci retributive corrisposte sono le medesime e anche le maggiorazioni previste per la maturazione dell'anzianità di servizio coincidono.

Tabella 5. Categoria contrattuale Ccnl A019

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
N.	Cod. Cnel	Creazione sistemazione e manutenzione verde pubblico e privato	Aziende ortofrutticole	Aziende oleicole e frantoi	Aziende zootecniche e di allevamento animali di qualsiasi specie	Aziende di allevamento pesci e acquacoltura	Aziende vitivinicole	Aziende funghicole	Aziende casearie	Aziende tabacchicole	Aziende faunistico-venatorie	Aziende agrituristiche	Aziende di servizi e di ricerca in agricoltura	Aziende di coltivazioni idropioniche
34	A019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Legenda

- ✓: attività richiamata espressamente dal CCNL
- : attività non richiamata espressamente dal CCNL

Tabella 6. Trattamento retributivo Ccnl A019

N.	Cod. Cnel	Livelli della contrattazione e vigenza contrattuale	Ambito di applicazione	Inquadramento	Minimi salariali	Straordinari Lavoro notturno e festivi	Struttura del trattamento retributivo	Parti stipulanti	Altre voci retributive	
34	A019	Nazionale, territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile. 22/2/19-21/2/22	A→N	Operai agricoli e florovivaisti: - Area 1: Livello A (specializzati super) Livello B (specializzati) - Area 2: Livello C (qualificati super) Livello D (qualificati) - Area 3: Livello E (comuni)	Operai (mensili)	Operai agricoli e florovivaisti	Operai a t. indet.	- Cepa-A - Esaarco - Ciu-Cne ❖ Sia-Confisal ❖ Cli-Ciu ❖ Ugl	- Tredicesima - Quattordicesima - Scatti di anzianità per biennio di servizio (max. 5)	
										L (a)
					L (b)	F	35%			
					L (c)	N	50%			
					L (d)	S/F	50%			
					L (e)	F/N	65%			
						Suppl	10%			Operai a t. det.
			- Minimo contrattuale - Terzo elemento: 30,44%							

3.2. CCNL per il settore delle micro e PMI anche in forma di cooperative ⁽¹⁵⁾

Tabella 7. Categoria contrattuale nel settore delle micro e PMI, anche in forma cooperativa

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
N.	Cod. Cnel	Creazione sistemazione e manutenzione verde pubblico e privato	Aziende ortofrutticole	Aziende oleicole e frantoio	Aziende zootecniche e di allevamento animali di qualsiasi specie	Aziende di allevamento pesci e acquacoltura	Aziende vitivinicole	Aziende funghicole	Aziende casarie	Aziende tabacchicole	Aziende faunistico-venatorie	Aziende agrituristiche	Aziende di servizi e di ricerca in agricoltura	Aziende di coltivazioni idroponiche
35	A040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
36	A042	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
37	A045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Legenda

- ✓: attività richiamata espressamente dal CCNL
- : attività non richiamata espressamente dal CCNL

Vengono qui riportati gli ultimi tre contratti riconducibili al settore contrattuale A01, che esplicitamente ambiscono ad essere applicati con riguardo alle micro e piccole medie imprese, anche in forma cooperativa. I primi due contratti, (A040) e (A042), possono dirsi identici: con tutta probabilità questo è parzialmente dovuto alla stipulazione di entrambi da parte della stessa sigla sindacale Famar (e Snapel per il solo A042). Il primo ha come controparte datoriale Nordindustriale, mentre il secondo Fedrimprese. Il minimo retributivo è di euro 1000 per il livello più basso (VIII); è corrisposta la tredicesima mensilità e gli scatti per anzianità di servizio, biennali per un massimo di cinque, coincidono. Il lavoro straordinario prestato in orario diurno festivo viene retribuito con una maggiorazione del

⁽¹⁵⁾ Per i minimi retributivi non riportati in apposita tabella si rimanda al [sito istituzionale](#) del Cnel, sezione *Archivio Contratti*, voce *Minimi Retributivi*.

65% della paga base; se prestato in orario notturno del 75%. Lo straordinario “normale” viene retribuito con una maggiorazione del 30%.

Del tutto omogeneo è anche il contratto A045, stipulato da Anap, Alim, Federfauna, Euroimprese Alba e Selp, Confsai e Ceuq. Leggermente inferiori sono le percentuali riconnesse agli straordinari ma il minimo retributivo per l’VIII livello di inquadramento è di euro 1.100. Irrilevante è da ritenersi anche la differenza di un solo euro in più per lo scatto di anzianità previsto per il solo livello più basso (euro 22).

4. Settore contrattuale dei consorzi agrari (A04) ⁽¹⁶⁾

Tabella 8. Categoria contrattuale nel settore consorzi agrari

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
N.	Cod. Cnel	Creazione sistemazione e manutenzione verde pubblico e privato	Aziende ortofrutticole	Aziende oleicole e frantoi	Aziende zootecniche e di allevamento animali di qualsiasi specie	Aziende di allevamento pesci e acquacoltura	Aziende vitivinicole	Aziende funghicole	Aziende casearie	Aziende tabacchicole	Aziende faunistico-venatorie	Aziende agrituristiche	Aziende di servizi e di ricerca in agricoltura	Aziende di coltivazioni idroponiche
38	A141	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
39	A143*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

* Si applica anche alle cooperative

Legenda

✓: attività richiamata espressamente dal CCNL

-: attività non richiamata espressamente dal CCNL

Il Cnel riconduce al settore contrattuale dei consorzi agrari esclusivamente due contratti, di cui uno applicabile anche alle cooperative: il CCNL A141, stipulato da Assocap e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uiltucs-Uil, Sinalcap; e il CCNL

⁽¹⁶⁾ Come sopra.

A143, stipulato da Ciu, Esaarco, Esaarco-Federcoop, Esaarco Agricoltura, Cepa-A e Ugl, Si-Cel, Cli-Ciu, Onaps. Entrambi i contratti, molto complessi nella profilazione dei livelli di inquadramento del personale e nella definizione delle maggiorazioni orarie per il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, ecc., risultano in tutto e per tutto uguagliabili: i minimi retributivi coincidono perfettamente (se non per un trascurabile discostamento di euro 25 aggiuntivi per gli operai inquadrati al 3° livello del CCNL A143) e prevedono per il livello più basso la corresponsione di euro 805,63 di paga mensile. Per il livello più alto, invece, una retribuzione di euro 1.286,98. Tra le voci retributive compaiono: tredicesima e quattordicesima; premio di produzione nazionale; premio di anzianità, corrispondente, quest'ultimo, al percepimento di tre mensilità in conseguenza del compimento dei venticinque anni di rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro.

5. Settore contrattuale dei consorzi di bonifica, miglioramento fondiario, sistemazioni idraulico-forestali (A03)

Tabella 9. Categoria contrattuale nel settore consorzi di bonifica, miglioramento fondiario e sistemazioni idraulico-forestali

N.	Cod. Cnel	Sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico agraria	Imboschimento e rimboschimento	Miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse	Difesa del suolo	Valorizzazione ambientale e paesaggistica
40	A131	-	-	-	-	-
41	A133	-	-	-	-	-
42	A181	✓	✓	✓	✓	✓
43	A183	✓	✓	✓	✓	✓

Legenda

- ✓: attività richiamata espressamente dal CCNL
- : attività non richiamata espressamente dal CCNL

Un discorso a parte deve essere fatto per i contratti stipulati per i consorzi di bonifica e le sistemazioni idraulico-forestali. Per i contratti A131 e A133 ⁽¹⁷⁾ l'ambito di applicazione coincide con la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i consorzi di bonifica (ivi compresi i consorzi di bonifica montana), gli enti consortili similari di diritto pubblico, i consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati e il personale che espliciti la propria attività per gli enti anzidetti in via continuativa in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi ⁽¹⁸⁾. Ma, in assenza di una vera delineazione della categoria contrattuale e, dunque, delle attività svolte da tali consorzi, è indispensabile ricorrere ai codici Ateco: attività dei maniscalchi (01.62.01); altre attività di supporto alla produzione animale, con esclusione dei servizi veterinari (01.62.09); attività che seguono la raccolta (01.63.00); servizi di supporto per la silvicoltura (02.40.00); attività di supporto alla produzione vegetale (01.61.00). Solo attraverso la loro comparazione con i codici Ateco attribuiti ai contratti A181 e A183, si rileva la piena coincidenza dell'ambito oggettivo di applicazione.

Neppure sorprende riscontrare una certa simmetria nella previsione dei minimi contrattuali: i contratti A181 e A183 ⁽¹⁹⁾ dettano minimi retributivi per l'ultimo livello di inquadramento di poco diversi, e lo stesso vale confrontando il contratto A131 con il cod. A133: rispettivamente euro 1.159,07 e 1.161,07 a fronte di euro 1.278,67 e 1.194,21. Volendo invece approfondire la comparazione tra contratti stipulati dalle stesse sigle sin-

⁽¹⁷⁾ A131: stipulato da Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil.

A133: stipulato da Ciu, Esaarco, Esaarco Federcoop, Esaarco Agricoltura, Esaarco Fer, Esaarco Asso Ponteggi, Sai, Cepa-A e Ugl, Fisanlcta, Si-Cel, Cli-Ciu, Flaaf Cli-Ciu, Onaps.

⁽¹⁸⁾ Si veda art. 2 del contratto A131, stipulato da Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil.

⁽¹⁹⁾ A183: stipulato da Ciu, Esaarco, Esaarco Federcoop, Esaarco Agricoltura, Esaarco Fer, Esaarco Asso Ponteggi, Sai, Cepa-A e Ugl, Fisanlcta, Si-Cel, Cli-Ciu, Flaaf Cli-Ciu, Onaps. A181: il testo originario del CCNL è stato sottoscritto da Agci Agrital, Fedagri Confooperative, Federlavoro e Servizi Confooperative, Federazione Italiana Comunità Forestali, Legacoop Agroalimentare, Uncem e Lai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil. Successivamente, lo stesso testo è stato sottoscritto anche da Ugl Agricoli e forestali e SA Agricoli idraulici forestali.

dacali per la stessa categoria, la differenza retributiva risulta essere più vistosa: i contratti A181 e A131, stipulati dalle federazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil riconoscono un minimo retributivo variato nel suo ammontare di più di euro 100, mentre i contratti A183 e A133, stipulati da Ugl, presentano un divario di poco più di euro 30.

6. Osservazioni conclusive

Al pari degli altri settori contrattuali, anche quello dell'agricoltura è stato colpito da una proliferazione incontrollata di contratti collettivi, stipulati talvolta da organizzazioni sindacali dalla "rappresentatività indefinita" ⁽²⁰⁾; ad oggi, si supera ampiamente il numero di 900 contratti censiti dal Cnel. Le conseguenze della alluvionale contrattazione collettiva nazionale si concretizzano in una certa sovrapposizione degli ambiti di applicazione dei contratti stessi, sia per quel che concerne la categoria ⁽²¹⁾, sia con riferimento all'organizzazione dei settori contrattuali (si veda il contratto A06D, che, pur venendo ascritto al settore agricoltura, è poi ricondotto al macrosettore Alimentaristi, settore contrattuale E02: pesca). Ad aggravare ulteriormente la situazione concorre la perdurante inattuazione della parte seconda dell'articolo 39 Cost. e, più nello specifico, la mancata determinazione di meccanismi di misurazione della rappresentatività sindacale.

L'originaria formulazione dell'articolo 603-*bis* c.p. prevedeva che a costituire indice di sfruttamento retributivo fosse la «sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato». La legge n. 199/2016, emanata col fine di garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto al fenomeno del caporalato, ha modificato l'articolo, prevedendo non solo che la corresponsione della retribuzione difforme possa anche solo essere *reiterata* ma, ben più di rilievo, è il fatto che abbia introdotto due parametri di difformità: il discostamento *palesemente difforme* dalle retribuzioni previste nei contratti nazionali o territoriali stipulati dalle *organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale*.

⁽²⁰⁾ Così viene definita da T. SCACCHETTI, *Proliferazione dei contratti: un tema dalle molte implicazioni*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 4.

⁽²¹⁾ M. FERRARESI, *La categoria contrattuale nel diritto sindacale italiano*, Wolters Kluwer-Cedam, 2020.

Il previgente richiamo *sic et simpliciter* a “contratti collettivi nazionali” conduceva l’interprete, in ossequio al principio del *favor rei*, a interpretarlo nel senso in cui l’ipotesi di reato potesse configurarsi solo in conseguenza alla sistematica corresponsione di una retribuzione inferiore al *minimo retributivo più basso* tra quelli previsti dalla molteplicità di contratti collettivi vigenti. Con la nuova formulazione, invece, considerato anche che i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale tendenzialmente prevedono dei minimi retributivi più alti, vi sarebbe stato un ampliamento dell’area della punibilità. Tuttavia, il legislatore, nel riformulare la disposizione, non si è spinto al punto di esplicitare in che termini debba tenersi conto della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, se in termini di maggiore rappresentatività, magari anche in chiave comparata.

La stessa legge sul caporalato ha istituito, con il suo articolo 8, comma 1, lettera *a*, punto terzo, la Rete del lavoro agricolo di qualità, disponendo al contempo come requisito di accesso a quest’ultima l’applicazione, da parte dell’impresa istante, dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ciononostante, una “interpretazione sistematica” col dettato penale rimane operazione preclusa: ammetterla significherebbe accettare (*rectius* introdurre) una ingiustificata coercizione nei confronti del datore di lavoro, che si vedrebbe costretto a dismettere la sua libertà di scelta del contratto collettivo da volersi applicare – cosa dubbiamente compatibile *ex* articolo 39, comma 1, Cost. – laddove i minimi tabellari contenuti nel contratto *leader* risultassero di molto superiori a quelli previsti da contratti non *leader* ma pure rappresentativi; con qui la specificazione che in relazione a questi ultimi si allude, quindi, a una valutazione sulla rappresentatività in termini assoluti, e quindi riconducibile al principio di “maggiore rappresentatività”, da doversi esaminare in concreto ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Tra i più recenti contributi sul tema si veda: G. BONOMI, *Pluralismo contrattuale, misurazione della rappresentatività e garanzia della giusta retribuzione*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 4; M. MAGNANI, *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell’ordinamento statale e intersindacale*, *ibidem*.

La preoccupazione del legislatore penale è stata quella di vincolare il parametro di difformità alla sufficiente rappresentatività ⁽²³⁾ delle sigle sindacali stipulanti il contratto ⁽²⁴⁾; lo specifico riferimento ai contratti collettivi siglati dalle organizzazioni più rappresentative, in linea con le considerazioni fin qui esposte, esclude *ab origine* la possibilità di far assurgere a parametro di comparazione i soli contratti collettivi stipulati da rappresentanze minori, fittizie o addirittura di comodo, vietate *ex* articolo 17 Stat. lav. Nello stesso ordine di idee, sembra porsi la dottrina che esclude la possibilità – o meglio, la correttezza – di ricorrere a una netta contrapposizione tra CCNL legittimi, stipulati dalle confederazioni storiche, e intese “pirata”, con riferimento a tutti gli altri contratti stipulati da soggetti diversi; questo per due motivi: da un lato, non è aprioristicamente determinabile la persecuzione di scopi illegittimi ad opera di “contratti minori”, e quindi (a contrario) non sono escludibili legittimi intenti protetti *ex* articolo 39, comma 1, Cost.; dall’altro sarebbe errato pensare che fra questi contratti non vi siano oltre a forme di illiceità da reprimere anche istanze di rappresentanza da valutare per quanto esprimono ⁽²⁵⁾.

Stando a quanto espresso dal comma 1 dell’articolo 603-*bis* c.p., ai fini dell’accertamento del reato di sfruttamento lavorativo – per cui, si ricorda, è sufficiente l’accertamento della sussistenza di anche solo uno tra gli indici rivelatori – il compito del giudice viene a coincidere con quello di verifica della corresponsione palesemente difforme della retribuzione in relazione al trattamento retributivo dettato dai CCNL stipulati da organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale (il parametro-riferimento), essendo al contempo tenuto alla formulazione di un giudizio sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, ai sensi dell’articolo 36 Cost. *In brevis*, se il trattamento retributivo previsto in CCNL stipulati da organizzazioni genuinamente e sufficientemente rappresentative degli interessi dei lavoratori risultasse essere inferiore rispetto a quello determinato dai contratti *leader*,

⁽²³⁾ La rappresentatività potrebbe ritenersi sufficiente solo al ricorrere, in concreto, degli indici di rappresentatività individuati dalla giurisprudenza; si veda *ex multis*: Cass. 10 luglio 1991, n. 7622; Cass. 22 agosto 1991, n. 9027.

⁽²⁴⁾ Così R. DI MEO, *Le “autorità salariali” e la via italiana al salario minimo legale*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, in *DRI*, 2019, n. 3, p. 883.

⁽²⁵⁾ E. GRAGNOLI, *Il numero crescente dei contratti collettivi nazionali, la libertà sindacale e l’art. 36, primo comma, Cost.*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, n. 4.

ma comunque rispettoso dell'articolo 36 Cost., non potrà parlarsi di difformità palese; per converso, se il trattamento viene valutato dal giudice inferiore ai minimi costituzionali ⁽²⁶⁾, allora, si configurerà l'ipotesi di reato ⁽²⁷⁾. Le perplessità al momento dell'individuazione del contratto collettivo da doversi assumere a parametro per la determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'articolo 36 Cost., comunque, permangono, e questo a causa dei confini fluidi dei campi di applicazione dei contratti, che al contempo rendono incerto il perimetro entro il quale determinare il grado di rappresentatività delle sigle sindacali e datoriali.

La precettività dell'articolo 36 Cost., infine, prende vita nell'applicazione e interpretazione giurisprudenziale, scissa al suo interno in diversi filoni di pensiero ⁽²⁸⁾ che senza alcuna difficoltà riescono a coesistere senza entrare tra loro in netta contraddizione. Unica posizione incontrovertibile rimane il non assoggettamento del giudice alla determinazione negoziale collettiva della retribuzione, potendosene lo stesso discostare per appellarsi a parametri diversi, quali l'equità; il tipo e la natura dell'attività svolta; il raffronto con situazioni analoghe ⁽²⁹⁾ le condizioni di mercato ⁽³⁰⁾, col fine ultimo di determinare una retribuzione connotata dei requisiti costituzionali di sufficienza e proporzionalità. A completamento della previsione penale, sulla falsa riga dell'articolo 36 Cost., viene difatti punita anche la corresponsione di una retribuzione in modo «comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato» – che pure ricomprende l'ipotesi di mancata applicazione di un qualsivoglia contratto collettivo da parte del datore di lavoro.

⁽²⁶⁾ Il minimo costituzionale sembrerebbe essere costituito, secondo la giurisprudenza maggioritaria, dai trattamenti retributivi minimi e la tredicesima mensilità, in quanto elementi corrisposti alla generalità dei lavoratori in modo continuato e strettamente legati al principio di corresponsività della prestazione.

⁽²⁷⁾ P. SORO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Il Commercialista lavoro e previdenza*, 2019, n. 8.

⁽²⁸⁾ Si veda diffusamente P. PASCUCCI, *La giusta retribuzione nei contratti di lavoro, oggi*, in *La Retribuzione*, Atti del XIX Congresso nazionale di diritto del lavoro, Palermo 17-19 maggio 2018, Giuffrè, 2019, pp. 95 ss., in cui vengono analizzate le tre posizioni in cui la giurisprudenza sembra essersi scissa con riferimento alla determinazione della “giusta retribuzione”: 1) selezione del contratto collettivo da assumere a parametro; 2) “riduzionismo” del trattamento contrattuale in base ad elementi esterni; 3) selezione delle voci retributive che definiscono il c.d. minimo costituzionale.

⁽²⁹⁾ Cass. n. 2835/1990.

⁽³⁰⁾ Cass. n. 9759/2002.

In conclusione, nel mutismo selettivo del legislatore e coerentemente con i principi del diritto penale, l'interpretazione preferibile della norma penale oggetto d'analisi parrebbe essere quella volta al richiamo di una rappresentatività in termini assoluti, che assicuri il datore di lavoro dall'incorrere nell'integrazione del reato ogniqualvolta eserciti legittimamente la propria libertà sindacale. Naturalmente, la mancata integrazione del reato non esclude il ricorso a forme di tutela concorrenti e di natura civilistica in caso di corresponsione di una retribuzione non soddisfacente i requisiti di proporzionalità e sufficienza costituzionalmente garantiti (ma non pacificamente determinati dalla giurisprudenza).

Notizie sugli autori

Sofia Braschi	Dottore e assegnista di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Pavia
Carlo Cucinotta	Dottore e assegnista di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Pavia
Maria Del Frate	Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università del Piemonte Orientale
Marco Ferraresi	Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Pavia
Vincenzo Giordano	Giudice penale, Tribunale di Pavia. Dottore di ricerca di Diritto penale, Università Federico II Napoli
Luigi Macchia	Colonnello nella Guardia di Finanza
Filippo Marchetti	Dottore di ricerca in Procedura penale, Università degli Studi di Pavia
Michele Murgò	Ricercatore di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Pavia
Alessandra Quaini	Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Pavia
Cristina Maria Rovati	Dottoranda di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Pavia
Sergio Seminara	Professore ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Pavia

SOCI ADAPT

Adecco Group	Confprofessioni	Heineken
ANCL Nazionale	Coopfond-Legacoop nazionale	Ifoa
ANCL Veneto	Cremonini	IHI Charging Systems International
Aninsei	Danone Company	Inail
ANPIT	Day Ristoservice	LavoroPiù
Assindustria Veneto-centro	Edenred Italia	Manageritalia
Assoimprenditori Alto Adige	Elettra Sincrotone Trieste	Manpower
Assolavoro	Enel	Manutencoop
Assolombarda	Esselunga	Marchesini Group
ASSTRA	Farindustria	MCL
Baker Hughes	Federalberghi	Mercer
Bracco Imaging	Federdistribuzione	Nexi Payments
Brembo	FederlegnoArredo	Randstad Italia
Cisl	Federmanager	Scuola Centrale Formazione
COESIA	Federmeccanica	SNFIA
Coldiretti	Femca-Cisl	Synergie Italia
Confartigianato	Fim-Cisl	Ugl
Confcommercio	Fincantieri	UILtec
Confcooperative	Fipe	Umana
Confimi Industria	Fisascat	Unindustria Reggio Emilia
Confindustria Belluno Dolomiti	Fondazione Bruno Kessler	WEC
Confindustria Bergamo	Fondazione Fai-Cisl	W. Training
Confindustria Cuneo	Gi Group	

Cosa si intende per sfruttamento del lavoro sul piano penale e su quello giuslavoristico? Quali le tecniche di indagine e di accertamento del delitto previsto dall'art. 603-bis c.p., quali gli strumenti di cui dispone il pubblico ministero, quali le forme di assistenza e protezione, nel processo e fuori del processo, previste per le vittime? Il volume offre sul tema uno sguardo interdisciplinare, nella prospettiva del giudice, di chi svolge le indagini, dello studioso di diritto penale, di procedura penale e di diritto del lavoro, anche con la disamina dei contratti collettivi.

ISBN 978-88-31940-98-6



9 788831 940986